



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'udienza pubblica del 12 luglio 2019

Presieduta dal Presidente della Corte Angelo Buscema

e composta dai Magistrati

Elena BRANDOLINI	Presidente di Sezione f.f.
Maria Laura PRISLEI	Consigliere relatore
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere relatore
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”;

VISTE le deliberazioni n. 9/SEZAUT/2013/INPR e n. 14/SEZAUT/2014/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 7/SSRRCO/QMIG/13 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTO il documento relativo alla “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2019”, approvato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con deliberazione n. 22/SSRRCO/INPR/18 del 21 dicembre 2018;

VISTO il documento relativo alla “Programma delle attività per l’anno 2019”, approvato dalle Sezioni delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR del 30 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione n. 15/2019/INPR del 23 gennaio 2019, con la quale questa Sezione ha deliberato il programma di controllo per l’anno 2019;

VISTI la legge statutaria regionale 17 aprile 2012, n. 1; le leggi della Regione del Veneto: 29 novembre 2001, n. 35, “Nuove norme sulla programmazione”; 29 novembre 2001, n. 39, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”; la legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”; Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”; Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 “Legge di stabilità regionale 2018”; Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 “Bilancio di previsione 2018-2020”; Legge regionale 7 agosto 2018, n. 28 “Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020”; la D.G.R. n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del “Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2018-2020”; la deliberazione del consiglio regionale del Veneto n. 367 del 2 aprile 2019 di approvazione “Bilancio consolidato 2018. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. n. 118/2011”; la Legge regionale 27 luglio 2018, n. 25, “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/DDD del 30 aprile 2019 recante il “disegno di legge regionale “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018”, con la quale è stata approvata la proposta di legge avente a oggetto il Rendiconto generale (conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico) della Regione del Veneto per l’esercizio finanziario 2018, trasmesso a questa Sezione con la nota n. 179853 del 08/05/2019 (acquisita in pari data al protocollo di questa Corte n. 4261);

VISTE le richieste istruttorie formulate alla Regione del Veneto, in particolare, con note n. 2094 del 15 marzo 2019, n. 2293 del 21 marzo 2019, n. 2357 del 22 marzo 2019, n. 2445 del 26/03/2019, n. 2687 del 1° aprile 2019, n.2734 del 1° aprile 2019, n. 6753 del 29 maggio 2019 e 6863 del 30 maggio 2019;

VISTE le risposte fornite dalla Regione del Veneto, in particolare, con nota prot. n. 138678 del 5 aprile 2019 (acquisita al prot. Cdc n. 3049 del 05 aprile 2019); nota prot. 142275 del 9 aprile 2019 (acquisita al prot. Cdc n. 3175 del 9 aprile 2019); nota prot. n. 171104 del 2 maggio 2019 (acquisita al prot. Cdc n. 3958 del 02 maggio 2019); prot. n. 171295 del 2 maggio 2019 (acquisita al prot. Cdc n. 3963 del 02 maggio 2019); prot. n. 171342 del 02 maggio 2019 (acquisita al prot. Cdc n. 3975 del 03 maggio 2019); prot. n. 174124 del 3 maggio 2019 (acquisita al prot. Cdc n. 4051 del 6 maggio 2019); prot. n. 178037 del 7 maggio 2019 e prot. n. 178189 del 7 maggio 2019 (acquisite al prot. n.4187 del 7 maggio 2019); prot. n. 182192 del 9 maggio 2019 (acquisita al prot. Cdc n. 4447 del 02 maggio 2019); prot. n. 183448 del 10 maggio 2019 (acquisita al prot. Cdc n. 4481 del 10 maggio 2019); mail del 14 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 4851 del 14 maggio 2019); mail del 15 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 5167 del 15 maggio 2019), mail del 15 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 5561 del 16 maggio 2019); mail del 16 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 5872 del 17 maggio 2019), mail del 17 maggio 2019 (acquisita al prot. n.6321 del 20 maggio 2019); mail del 20 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 6357 del 21 maggio 2019), mail del 21 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 6446 del 22 maggio 2019); mail del 22 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 6492 del 23 maggio 2019), mail del 23 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 6527 del 24 maggio 2019); mail del 23 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 6542 del 24 maggio 2019); nota prot. n. 203015 del 23 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 6545 del 24 maggio 2019); nota prot. n. 203933 del 24 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 6602 del 27 maggio 2019); mail del 27 maggio 2019 (acquisita al prot. Corte dei conti n.6693 del 28 maggio 2019), prot. n. 207000 del 28 maggio 2019 (acquisita al prot. n.6707 del 28 maggio 2019); mail del 28/05/2019 (acquisita al prot. Cdc n. 6759 del 29 maggio 2019); mail del 29 maggio 2019 (acquisita al prot. Cdc n. 6819 del 30 maggio 2019); nota prot. n. 210754 del 30 maggio 2019 (acquisita al prot. Cdc n. 6835 del 30 maggio 2019); mail del 30 maggio 2019 (acquisita al prot. n. 6913 del 31 maggio 2019); nota prot. n. 215892 del 3 giugno 2019 (acquisita al prot. n. 7090 del 4 giugno 2019); mail del 3 giugno 2019 (acquisita al prot. n. 7132 del 4 giugno 2019); nota prot. n. 225544 del 6 giugno 2019 (acquisita al prot. n. 7237 del 7 giugno 2019); nota prot. n. 229988 del 7 giugno 2019 (acquisita al prot. n. 7259 del 7 giugno 2019); nota prot. n. 236719 del 10 giugno 2019 (acquisita al prot. n. 7288 del 10 giugno 2019); nota prot. n. 238588 dell'11 giugno 2019 (acquisita al prot. n. 7314 dell'11 giugno 2019); nota prot. n. 239311 del 11 giugno 2019 (acquisita al prot. n. 7323 del 12 giugno 2019); nota prot. n. 245324 del 12 giugno 2019 (acquisita al prot. n. 7357 del 13 giugno 2019); mail del 13/06/2019 (acquisita al prot. Cdc n. 7368 del 13 giugno 2019);

RILEVATO che alla Regione del Veneto e alla Procura regionale della Corte dei conti, a conclusione della fase istruttoria, è stata trasmessa - con note rispettivamente prot. n. 7559 e 7561 del 25 giugno 2019 - la bozza di Relazione contenente le risultanze del controllo;

VALUTATE le controdeduzioni della Regione, pervenute con nota protocollo n. 287048 del 1° luglio 2019 (acquisita in pari data al protocollo Cdc n. 7648);

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale, cui ha preso parte il Procuratore regionale della Corte dei conti, nell'adunanza tenutasi in data 2 luglio 2019;

VALUTATE altresì gli ulteriori chiarimenti presentati dalla Amministrazione regionale successivamente al contraddittorio e acquisite agli atti di questa Corte prot. n. 7674 del 2 luglio 2019, pervenute con mail in pari data del pomeriggio;

VISTA l'ordinanza n. 31 del 19 giugno 2019, con la quale il Presidente f.f di questa Sezione regionale di controllo ha fissato per il giorno 12 luglio 2019, presso la sede della Corte dei conti, Palazzo Camerlenghi, la pubblica udienza per il giudizio di parificazione sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018;

UDITI i relatori, Consigliere Maria Laura Prislei e Consigliere Amedeo Bianchi;

UDITO il Pubblico ministero, nella persona del Procuratore regionale, Paolo Evangelista, che ha concluso chiedendo di voler parificare il Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018;

UDITO il Presidente della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia.

FATTO

Il Disegno di legge n. 7 del 30 aprile 2019, avente ad oggetto il Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018, è stato presentato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto il 10 maggio 2018, nelle componenti del Conto del bilancio, dello Stato patrimoniale e del Conto economico.

Quanto alla gestione di competenza, le risultanze del conto del bilancio, come nel dettaglio esplicitate dalle seguenti tabelle, hanno evidenziato che:

1) **nel bilancio di previsione 2018**, la Regione del Veneto aveva iscritto previsioni finali di entrata e di spesa (comprese variazioni intervenute nel corso di esercizio e l'assestamento di bilancio) per euro **18.363.551.720,61**, con un saldo finale degli equilibri pari a zero, che evidenziava la previsione di pieno recupero del disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato con le DGR n. 1853/2015 e n. 967/2016 con riferimento all'esercizio 2018;

2) **nel rendiconto 2018**, risultano accertate complessivamente entrate di competenza per euro **13.806.926.385,58** ed impegnate spese di competenza per euro **13.416.059.775,37**, con un saldo positivo tra accertamenti e impegni pari a euro **390.866.610,21**;

3) il quadro degli equilibri di bilancio a rendiconto 2018, inclusivo del Fondo Pluriennale Vincolato e del disavanzo pregresso, evidenzia un saldo negativo per euro **490.302.690,21**;

4) il **fondo cassa** è aumentato di euro 283.857.478,24, passando da euro **894.516.194,16** al 1° gennaio 2018 ad euro **1.178.373.672,40** al 31 dicembre 2018; il conto del Tesoriere risulta allegato al DDL di rendiconto;

5) i **residui attivi** al 31 dicembre 2018 sono pari ad euro **5.489.885.012,76**;

6) i **residui passivi** al 31 dicembre 2018 sono pari ad euro **5.542.102.769,09**;

7) il **fondo pluriennale vincolato** iscritto tra le entrate 2018 risulta pari ad euro **496.729.355,13**, mentre il fondo pluriennale vincolato di spesa, da riportare in entrata nel bilancio di previsione 2019, è pari ad euro **517.506.378,49**;

8) il **risultato di amministrazione** al 31 dicembre 2018 è positivo per euro **608.649.537,58**; tuttavia l'obbligo di costituire quote accantonate e quote vincolate per un importo superiore al risultato medesimo determina la necessità di dare copertura nel bilancio di previsione 2019 ad un **disavanzo** di euro **2.210.417.094,69**;

9) lo **Stato patrimoniale**, al 31 dicembre 2018, ha esposto le seguenti risultanze:

- totale dell'attivo: euro **10.669.599.860,42**;
- totale del passivo: euro **10.669.599.860,42**; conti d'ordine: euro **1.103.106.562,45**;
- patrimonio netto: euro **2.255.528.559,52**, di cui fondo di dotazione euro **421.367.477,21**, risultato di esercizio euro **245.442.254,71**, riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali **1.089.496.076,26**, riserve da risultato economico di esercizi precedenti euro **480.373.759,77**, e altre riserve indisponibili euro **18.848.991,57**;

10) il **Conto Economico**, al 31 dicembre 2018, ha esposto le seguenti risultanze:

risultato di esercizio euro **245.442.254,71**, così determinato: componenti positivi della gestione euro **11.782.374.541,43** e componenti negativi della gestione euro **11.492.833.657,70** (differenza: **289.540.883,73**), proventi ed oneri finanziari euro **-56.769.080,31**, rettifiche di valore di attività finanziarie euro **-68.659.535,93**, proventi ed oneri straordinari euro **90.227.562,62** ed imposte euro **8.897.575,40**;

11) nel 2018, in base ai dati pervenuti dall'Amministrazione, la Regione ha rispettato i **vincoli di finanza pubblica** e conseguito il rispetto degli obiettivi di saldo ai sensi dell'art. 1, comma 463 e ss. della Legge n. 232/2016;

12) in base ai dati pervenuti dall'Amministrazione, emerge un **indebitamento** pari ad euro **2.639.649.202**, di cui euro 1.187.056.079 per mutui e obbligazioni, euro 1.412.457.347 per anticipazioni di liquidità, e un importo pari ad euro 40.135.777 quali oneri derivanti dalla locazione finanziaria del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo compartimentale FF.SS."

CONTO DEL BILANCIO

Tabella 1

Gestione di competenza

TITOLI ENTRATA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	9.684.560.576,66	9.880.517.957,02	9.995.251.504,51
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	685.069.399,70	1.198.867.086,83	1.139.372.299,16
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	372.286.357,39	497.829.378,52	510.985.572,18
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	308.098.527,47	410.498.655,78	270.843.460,33
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	248.290.368,51	248.290.368,51	156.468.393,78

6 - ACCENSIONE PRESTITI	1.515.417.431,16	1.239.223.371,63	179.872.062,39
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.663.460.754,70	2.699.197.557,98	1.554.133.093,23
TOTALE ENTRATA	15.477.183.415,59	16.174.424.376,27	13.806.926.385,58
TITOLI SPESA	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	IMPEGNI
1 - SPESE CORRENTI	10.510.473.653,43	11.467.303.841,28	10.883.851.811,48
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	726.004.326,48	1.311.232.313,76	713.466.042,13
3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE	223.805.000,00	220.051.890,31	153.210.504,99
4 - RIMBORSO PRESTITI	1.565.496.173,44	1.566.420.455,93	111.398.323,54
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.663.460.754,70	2.699.197.557,98	1.554.133.093,23
TOTALE SPESA	15.689.239.908,05	17.264.206.059,26	13.416.059.775,37

(dati in euro)

	ACCERTAMENTI - IMPEGNI
SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018	390.866.610,21

(dati in euro)

Tabella 2
Gestione di cassa

TITOLI ENTRATA	RISCOSSIONI COMPETENZA	RISCOSSIONI RESIDUI	RISCOSSIONI TOTALI
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIB. E PEREQ.	8.421.459.740,93	1.542.962.687,98	9.964.422.428,91
2- TRASFERIMENTI CORRENTI	896.611.690,64	511.416.295,76	1.408.027.986,40
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	344.395.845,38	5.116.256,97	349.512.102,35
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	78.387.374,32	130.205.108,30	208.592.482,62
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	145.968.325,43	408.094,05	146.376.419,48
6 - ACCENSIONE PRESTITI	140.000.000,00	47.075.307,31	187.075.307,31
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.522.989.643,74	28.591.579,33	1.551.581.223,07

TOTALE ENTRATA	11.549.812.620,44	2.265.775.329,70	13.815.587.950,14
TITOLI SPESA	PAGAMENTI COMPETENZA	PAGAMENTI RESIDUI	PAGAMENTI TOTALI
1 - SPESE CORRENTI	10.039.338.694,12	849.969.619,62	10.889.308.313,74
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	489.498.804,92	214.935.743,66	704.434.548,58
3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	138.322.494,24	5.931.527,94	144.254.022,18
4 - RIMBORSO PRESTITI	111.398.323,54	0,00	111.398.323,54
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	186.244.536,11	1.496.090.727,75	1.682.335.263,86
TOTALE SPESA	10.964.802.852,93	2.566.927.618,97	13.531.730.471,90

(dati in euro)

	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
CASSA INIZIALE			894.516.194,16
SALDO RISCOSSIONI - PAGAMENTI	585.009.767,51	-301.152.289,27	283.857.478,24
CASSA FINALE			1.178.373.672,40

(dati in euro)

Tabella 3
Gestione dei residui

TITOLI ENTRATA	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	RIACCERTAM .RESIDUI	RISCOSSIONI SU RESIDUI	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI FINALI
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUT., CONTRIB. E PEREQUATIVE	1.994.905.172,75	-141.829.315,15	1.542.962.687,98	1.573.791.763,58	3.568.696.936,33
2- TRASFERIMENTI CORRENTI	763.490.214,75	-10.832.430,97	511.416.295,76	242.760.608,52	1.006.250.823,27
3 - ENTRATE EXTRATRIBUT.	24.511.801,55	-9.678.277,47	5.116.256,97	166.589.726,80	191.101.528,35
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	404.830.144,90	-5.048.228,42	130.205.108,30	192.456.086,01	597.286.230,91
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI	27.258.451,77	-2.945.831,00	408.094,05	10.500.068,35	37.758.520,12

ATTIVITA' FINANZ.					
6 - ACCENSIONE PRESTITI	14.515.345,06	-500.920,54	47.075.307,31	39.872.062,39	54.387.407,45
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.260.116,84	-41.284,29	28.591.579,33	31.143.449,49	34.403.566,33
TOTALE ENTRATA	3.232.771.247,62	-170.876.287,84	2.265.775.329,70	2.257.113.765,14	5.489.885.012,76

(dati in euro)

TITOLI SPESA	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	RIACCERTA M. RESIDUI	PAGAMENTI SU RESIDUI	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI FINALI
1 - SPESE CORRENTI	718.319.859,94	-21.656.469,28	849.969.619,62	844.513.117,36	1.562.832.977,30
2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	438.829.428,69	-29.850.812,44	214.935.743,66	223.967.237,21	662.796.665,90
3 - SPESE PER INCREMENTO ATT. FINANZIARIE	18.166.195,31	-1.799.861,97	5.931.527,94	14.888.010,75	33.054.206,06
4 - RIMBORSO PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.915.530.362,71	-213.044,04	1.496.090.727,75	1.367.888.557,12	3.283.418.919,83
TOTALE SPESA	3.090.845.846,65	-53.520.187,73	2.566.927.618,97	2.451.256.922,44	5.542.102.769,09

	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	RIACCERTAM. RESIDUI	RISCOSSIONI - PAGAMENTI SU RESIDUI	RESIDUI DA COMPETENZA	RESIDUI FINALI
SALDO E-S	141.925.400,97	-117.356.100,11	-301.152.289,27	-194.143.157,30	-52.217.756,33

(dati in euro)

Tabella 4
Residui reimputati

	RESIDUI REIMPUTATI AL 2019	RESIDUI REIMPUTATI AL 2020	RESIDUI REIMPUTATI AL 2021 E SS.	TOTALE
RESIDUI ATTIVI	29.314.388,87	5.312.500,00	0,00	34.626.888,87
RESIDUI PASSIVI	179.247.111,38	33.042.366,03	700.473,80	212.989.951,21

(dati in euro)

Tabella 5
Fondo Pluriennale Vincolato

FPV al 31/12/2018	parte corrente	parte capitale	FPV totale
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in entrata	110.794.883,87	385.934.471,26	496.729.355,13
Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in spesa	120.261.230,44	397.245.148,05	517.506.378,49

(dati in euro)

Tabella 6
Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018				1.178.373.672,40
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.232.771.247,62	2.257.113.765,14	5.489.885.012,76
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.090.845.846,65	2.451.256.922,44	5.542.102.769,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	(-)			517.506.378,49
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			608.649.537,58
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018				522.161.970,29
Accantonamento residui radiati a finanziamento regionale al 31/12/2018				26.017.867,79
Accantonamento residui radiati a finanziamento vincolato al 31/12/2018				20.640.472,44
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti				1.453.444.604,92
Fondo perdite società partecipate				26.000,00
Fondo contenzioso				9.414.757,36
Fondo garanzie per la concessione di fidejussioni				1.105.000,00
Tassa automobilistica da restituire allo Stato L. 296/2006, art. 1				32.000.000,00
Fondo copertura conguagli effettuati dallo Stato per recupero gettiti manovre fiscali D.L. 112/2008 art.77 quater				23.294.643,40
Accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di IRAP e addizionale IRPEF				15.500.000,00
Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS				23.469.780,12
Altri accantonamenti				0,00
Totale parte accantonata (B)				2.127.075.096,32
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				50.798.065,34
Vincoli derivanti da trasferimenti				540.553.782,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	100.639.688,04
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	691.991.535,95
Parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-2.210.417.094,69

(dati in euro)

Tabella 7
Estratto Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	2018	2017
ATTIVITA'		
A) CREDITI VS. STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	4.536.626.625,66	4.211.655.097,00
B) I Immobilizzazioni immateriali	131.254.028,28	95.763.433,09
B) II e III Immobilizzazioni materiali	1.866.066.540,59	1.477.464.641,56
B) IV Immobilizzazioni finanziarie	2.539.306.056,79	2.638.427.022,35
C) ATTIVO CIRCOLANTE	6.132.154.602,48	6.097.191.552,12
C) I Rimanenze	112.574,13	-
C) II Crediti	4.945.075.608,34	5.182.687.081,64
C) III Attività Finanziarie che costituiscono immobilizzi	-	-
C) IV Disponibilità liquide	1.186.966.420,01	914.504.470,48
D) RATEI E RISCONTI	818.632,28	1.303.626,87
TOTALE ATTIVO	10.669.599.860,42	10.310.150.275,99
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO	2.255.528.559,52	1.873.053.907,69
A) I Fondo di dotazione	421.367.477,21	421.067.548,60
A) II Riserve	1.588.718.827,60	859.902.210,01
A) III Risultato d'Esercizio	245.442.254,71	592.084.149,08
B) FONDO RISCHI E ONERI	104.784.180,88	90.119.757,36
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	295.049,01	-
D) DEBITI	8.210.582.439,54	8.339.726.274,33

E) RATEI E RISCONTI	98.409.631,47	7.250.336,61
TOTALE PASSIVO	10.669.599.860,42	10.310.150.275,99
CONTI D'ORDINE		
1) Impegni su esercizi futuri	510.969.429,59	489.675.149,30
2) Beni di terzi in uso	478.278.141,68	473.323.377,26
3) Beni dati in uso a terzi	10.649.307,61	
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	
5) Garanzie prestate a imprese controllate	101.200.000,00	101.200.000,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	-	
7) Garanzie prestate a altre imprese	2.009.683,57	2.009.683,57
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.103.106.562,45	1.066.208.210,13

(dati in euro)

Tabella 8
Estratto Conto Economico

CONTO ECONOMICO	2018	2017
Totale componenti positivi della gestione	11.782.374.541,43	11.807.865.424,73
Totale componenti negativi della gestione	11.492.833.657,70	11.248.412.269,40
Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione	289.540.883,73	559.453.155,33
Totale proventi finanziari	1.114.419,89	1.437.320,36
ed oneri finanziari	57.883.500,20	57.170.900,42
Totale proventi ed oneri finanziari	-56.769.080,31	-55.733.580,06
Totale rettifiche finanziarie	-68.659.535,93	18.463.251,40
Totale proventi straordinari	270.170.541,05	124.914.431,28
Totale oneri straordinari	179.942.978,43	45.429.802,46
Totale Proventi ed oneri straordinari	90.227.562,62	79.484.628,82
Risultato prima delle imposte	254.339.830,11	601.667.455,49
Imposte	8.897.575,40	9.583.306,41
Risultato dell'Esercizio	245.442.254,71	592.084.149,08

(dati in euro)

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Tabella 9
Verifica rispetto degli obiettivi di saldo 2018

RISULTATI 2018		Dati di competenza finanziaria
A	fondo pluriennale vincolato di entrata	416.486
B+C+ D+E+F	entrate finali	12.072.921
G	totale spazi finanziari acquisiti	80.496
H+I+L	spese finali	12.248.034

M	totale spazi finanziari ceduti	5.967
N	spazi acquisiti non utilizzati	0
O	saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N)	315.902
P	obiettivo di saldo	182.767
Q	differenza tra il saldo tra entrate e spese finali netto e obiettivo (Q=O-P)	133.135

(dati in migliaia di euro)

DIRITTO

Il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione consiste nella verifica della regolarità amministrativo-contabile di tutte le operazioni sottostanti il Conto del bilancio, lo Stato patrimoniale e il Conto economico, al fine di dare giuridica certezza alle risultanze di bilancio, attraverso un sistema che garantisca l'affidabilità dei conti. Ciò impone un'ampia ed articolata serie di controlli e di riscontri di regolarità contabile e finanziaria finalizzata alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali di finanza pubblica, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

A conclusione della complessa ed articolata attività istruttoria, delle verifiche compiute e della valutazione delle controdeduzioni formulate dall'Amministrazione regionale è emerso quanto di seguito indicato.

A) In relazione al Conto del bilancio:

- in base ai dati di rendiconto 2018 e a quelli pervenuti in sede istruttoria dall'Amministrazione regionale, risultano rispettati i vincoli di bilancio e risulta conseguito il rispetto degli obiettivi di saldo ai sensi dell'art. 1, commi 463 e ss. della Legge n. 232/2016;
- il quadro degli equilibri di bilancio a rendiconto 2018 evidenzia un saldo negativo per euro **490.302.690,21**, conseguente alla mancata assunzione del mutuo a pareggio autorizzato per la copertura del disavanzo pregresso;
- il saldo della gestione di competenza dell'esercizio 2018, pari alla differenza tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni, è positivo per euro **390.866.610,21**;
- in relazione alla gestione di cassa, le risultanze del conto del Tesoriere, allegato al DDL di rendiconto, confermano la coincidenza tra i dati contenuti nel documento del Tesoriere e i dati risultanti dal rendiconto;
- risultano osservati nell'esercizio 2018 i vincoli di spesa per il personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., e per il lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 21 maggio 2010 n.78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 e ss.mm.ii.;

- in base ai dati forniti dall'Amministrazione, appaiono formalmente rispettati i limiti legali dell'indebitamento ed inoltre risulta superata anche la criticità concernente la contabilizzazione della posta di spesa per canone di locazione finanziaria relativa all'immobile Ex Palazzo compartimentale FF.SS., non parificata in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto 2017 (seppur correttamente computate dalla Regione nel calcolo del rispetto del vincolo quantitativo all'indebitamento), mediante l'istituzione in bilancio, a partire dall'esercizio 2018, dei seguenti capitoli:

- cap. 103472 *"Interessi passivi sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - s. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)"*, al titolo I della spesa;
- cap. 103473 *"Quota capitale sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n. 2)"*, al titolo IV della spesa;

con contestuale eliminazione delle registrazioni sul capitolo 100980 *"Canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n. 2)"*, precedentemente iscritto al titolo I della spesa.

B) In relazione allo Stato patrimoniale:

- è stata rappresentata la consistenza del patrimonio netto al termine dell'esercizio, pari ad euro 2.255.528.559,52, sulla base dei criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale enunciato all'Allegato n. 4/3, D.lgs. 118/2011.

C) In relazione al Conto Economico:

- è stato rappresentato il risultato al termine dell'esercizio, pari ad euro 245.442.254,71, sulla base dei criteri di iscrizione e valutazione di cui al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale enunciato all'Allegato n. 4/3, D.lgs. 118/2011.

P.Q.M.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, sentito il Pubblico Ministero:

PARIFICA

nelle componenti del Conto del Bilancio e dello Stato Patrimoniale attivo e passivo, il rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2018, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 30 aprile 2019;

APPROVA

l'annessa Relazione, che costituisce parte integrante della presente Delibera, elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, richiamando le osservazioni ivi formulate, propositive delle necessarie misure correttive;

ORDINA

che i conti, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Giunta regionale del Veneto per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

DISPONE

che copia della presente decisione, con l'unita Relazione, sia trasmessa al Presidente della Giunta regionale del Veneto e al Consiglio regionale del Veneto, nonché al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri, per quanto di rispettiva competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 12 luglio 2019.

I MAGISTRATI RELATORI

IL PRESIDENTE

F.to Maria Laura Prislei

F.to Angelo Buscema

F.to Amedeo Bianchi

Depositata in Segreteria il 22 luglio 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
DECISIONE DI PARIFICA SUL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE DEL VENETO
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

(art. 1, comma 5, Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012 n. 213, e art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti)

Udienza del 12 luglio 2019 - Presidente Angelo Buscema

APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 195/2019/PARI



CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE f.f.:

Consigliere Elena BRANDOLINI

MAGISTRATI RELATORI:

Consigliere Maria Laura PRISLEI

Consigliere Amedeo BIANCHI

MAGISTRATI ISTRUTTORI:

Consigliere Elena BRANDOLINI

Consigliere Maria Laura PRISLEI

Consigliere Giampiero PIZZICONI

Consigliere Tiziano TESSARO

Consigliere Amedeo BIANCHI

Referendario Maristella FILOMENA

Referendario Marco SCOGNAMIGLIO

DIREZIONE AMMINISTRATIVA:

Letizia ROSSINI

FUNZIONARI REVISORI:

Mara AGOSTINI

Manuele BAGGIO

Alessia BOLDRIN

Caterina BORELLA

Clarissa BROLLO

Luca CASTELLARO

Massimo COSTANTINI

Annalisa DE CESARE

Luigi LUONGO

Anika MELATO

Michela PENZO

Anna SAMBO

Alessandra TORRESAN

EDITING:

Dino VOLPATO

INDICE

ELENCO PRINCIPALI ACRONIMI	I
PREMESSA	1
NOTA METODOLOGICA	5
SINTESI.....	8
Programmazione finanziaria.....	8
Analisi complessiva della gestione finanziaria ed equilibri di bilancio	13
Equilibri nel bilancio di previsione iniziale	13
Assestamento ed equilibri finali del bilancio di previsione 2018.....	13
Fondo Pluriennale Vincolato e sue variazioni	13
Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.....	14
Fondo anticipazioni di liquidità.....	15
Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione 2017	17
Equilibri a rendiconto e saldi principali 2018	17
Tempestività dei pagamenti.....	19
Gestione dei residui	19
Risultato di amministrazione al 31/12/2018	21
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	23
Disavanzo di amministrazione	23
Vincoli di finanza pubblica	24
Indebitamento e strumenti derivati.....	28
Spesa del personale	38
Conto del Tesoriere	45
Stato patrimoniale e Conto economico.....	46
Analisi dei conti nel settore sanità	56
Conto consolidato e le Società partecipate regionali.....	61
1 PROGRAMMAZIONE.....	68
1.1 Programmazione nel ciclo di bilancio	68
1.2 Quadro normativo nazionale	70
1.3 Quadro normativo regionale.....	75

1.4	Rilievi della precedente parifica.....	79
1.5	Analisi degli atti programmatori della Regione	80
1.6	Consiglio delle autonomie locali (CAL).....	93
1.7	Controdeduzioni della Regione	99
1.8	Considerazioni conclusive.....	101
2	ANALISI COMPLESSIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED EQUILIBRI DI BILANCIO	106
2.1	Equilibri nel bilancio di previsione 2018.....	106
2.1.1	Equilibri nel bilancio di previsione iniziale	106
2.1.2	Assestamento ed equilibri finali del bilancio di previsione 2018.....	108
2.1.3	Fondo Pluriennale Vincolato e sue variazioni	111
2.1.4	Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.....	116
2.1.5	Fondo anticipazioni di liquidità.....	117
2.1.6	Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione.....	120
2.2	Equilibri a rendiconto 2018.....	124
2.2.1	Equilibri a rendiconto e saldi principali 2018	124
2.2.2	Gestione di competenza.....	127
2.2.3	Gestione di cassa	130
2.2.3.1	Gestione di cassa in conto competenza.....	131
2.2.3.2	Tempestività dei pagamenti.....	133
2.2.3.3	Gestione di cassa in conto residui	134
2.2.4	Gestione dei residui	136
2.2.4.1	Riaccertamento ordinario dei residui.....	136
2.2.4.2	Quadro generale della gestione dei residui	137
2.2.4.3	Residui attivi (al netto delle entrate conto terzi e partite di giro)	139
2.2.4.4	Residui passivi (al netto delle entrate conto terzi e partite di giro)	144
2.2.4.5	Analisi dei residui al netto del perimetro sanitario	148
2.2.4.6	Residui passivi perenti e la gestione dei residui radiati	150
2.3	Risultato di amministrazione e il disavanzo da ripianare	152
2.3.1	Risultato di amministrazione al 31/12/2018	152

2.3.2	Quote accantonate e vincolate a valere sul risultato di amministrazione 2018.....	154
2.3.3	Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	161
2.3.4	Disavanzo di amministrazione	165
2.4	Vincoli di finanza pubblica	167
2.4.1	Evoluzione della normativa sui vincoli di finanza pubblica	167
2.4.2	Rispetto del saldo obiettivo per il 2018.....	171
2.4.3	Intesa regionale per gli investimenti	173
2.4.4	Novità normative per il 2019.....	174
2.5	Considerazioni conclusive.....	176
3	INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	178
3.1	Indebitamento	178
3.1.1	Quadro normativo.....	178
3.1.2	Poste contabili dell'indebitamento: raffronto tra bilancio di previsione ed assestato	183
3.1.3	Stato dell'indebitamento regionale	189
3.1.4	Rispetto dei limiti quantitativi all'indebitamento nell'anno 2018 da parte della Regione	195
3.1.5	Indebitamento contratto nell'esercizio 2018	204
3.2	Debito autorizzato e non contratto	207
3.2.1	Mutui a pareggio	207
3.2.2	Disavanzo da DANC nel rendiconto 2018	212
3.3	Strumenti finanziari derivati.....	217
3.3.1	Quadro normativo di riferimento	217
3.3.2	Contratti derivati in essere	220
3.3.3	<i>Fair Value</i> : raffronto tra strumenti a copertura e passività sottostanti.	230
3.3.3.1	Differenziali scambiati e costo del debito	231
3.3.3.2	Tasso costo finale sintetico presunto a carico della Regione	236
3.3.4	Raggiungimento degli obiettivi e attuale strategia	238
3.4	Considerazioni conclusive.....	243
4	SPESA DEL PERSONALE	245
4.1	Quadro normativo di riferimento.....	245

4.2	Oggetto della verifica da parte della Sezione	249
4.3	Consistenza del personale nel 2018	250
4.4	Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità	254
4.5	Piano Triennale Anticorruzione.....	256
4.6	Programmazione triennale del fabbisogno di personale nella Regione del Veneto	258
4.6.1	Capacità assunzionale nel 2018.....	265
4.7	Rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto	273
4.8	Dimostrazione del rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale .	277
4.8.1	Quadro normativo di riferimento.....	277
4.8.2	Analisi dei dati forniti dalla Regione.....	282
4.8.3	Computo delle voci rilevanti ai fini del calcolo	282
4.8.4	Verifica della riduzione di spesa del personale (art. 1 comma 557, L. 296/2006)	288
4.9	Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente	292
4.10	Rispetto dei limiti della spesa relativa alle forme di lavoro flessibili	296
4.11	Contenimento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa	302
4.11.1	Quadro normativo di riferimento.....	302
4.11.2	Esame dei dati forniti.....	312
4.12	Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva.....	317
4.13	Piani di razionalizzazione ex art. 16 c. 4 e 5 del D.L. 98/2011.....	319
4.14	Andamento complessivo della gestione del personale regionale a seguito dell'applicazione della normativa anche regolamentare di riordino delle strutture dirigenziali.....	323
4.15	Stato di attuazione del percorso di trasferimento di personale della Città Metropolitana di Venezia e dalle province del Veneto precedentemente adibito alle cd. funzioni non fondamentali in applicazione della legge n. 56/2014 e della Legge regionale n. 19/2015	327
4.15.1	Trasferimento della gestione dei centri per l'impiego e del relativo personale alla Regione (Veneto Lavoro)	331
4.16	Rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale negli organismi ed enti strumentali dipendenti.....	337

4.16.1	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario AVISP – Veneto Agricoltura.....	349
4.16.2	Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)	351
4.16.3	Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER).....	352
4.16.4	Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).....	353
4.16.5	Consorzi di bonifica	354
4.16.6	ESU di Padova, ESU di Venezia, ESU di Verona – Aziende regionali per il diritto allo studio universitario.....	355
4.16.7	Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	356
4.16.8	Ente Parco Naturale dei Colli Euganei.....	357
4.16.9	Ente Parco Regionale Delta del Po.....	358
4.16.10	Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)	360
4.16.11	Veneto Lavoro	361
4.17	Controdeduzioni della Regione del Veneto.....	363
4.18	Considerazioni conclusive.....	364
5	CONTO DEL TESORIERE.....	367
5.1	Obbligo di rendicontazione del Tesoriere.....	367
5.2	Conto del Tesoriere	370
5.3	Verifiche della Sezione regionale di controllo sul Conto del Tesoriere.....	372
5.3.1	Verifica della concordanza con le scritture contabili della Regione e la Tesoreria.....	374
5.3.2	Ulteriori verifiche della Sezione regionale di controllo sui dati consuntivi resi dal Tesoriere	376
5.4	Verifiche periodiche del Collegio dei revisori sulla gestione di tesoreria.....	380
5.4.1	Vincoli su fondo di cassa e pignoramenti	382
5.5	Raffronto disponibilità liquide rilevate secondo il sistema SIOPE	384
5.6	Considerazioni conclusive.....	386
6	STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO.....	388
6.1	Introduzione	388
6.1.1	Premessa	393
6.1.1.1	Metodologia di indagine	393

6.1.2	Nota Integrativa allo Stato patrimoniale e Conto economico nel d.d.l. n. 7 “Rendiconto regione Veneto 2018”	395
6.2	Stato patrimoniale	399
6.2.1	Composizione dello Stato patrimoniale	401
6.2.2	Componenti attive dello Stato patrimoniale.....	405
6.2.3	Componenti passive dello Stato patrimoniale.....	431
6.2.4	Conti d’ordine.....	445
6.3	Conto economico.....	447
6.4	Considerazioni conclusive.....	466
7	ANALISI DEI CONTI DEL SETTORE SANITÀ.....	470
7.1	Sanità regionale tra esigenze di tutela della salute ed obiettivi di finanza pubblica	470
7.2	Verifiche effettuate dalla Sezione.....	476
7.3	Analisi delle criticità emerse nel precedente giudizio di parifica	477
7.4	Perimetrazione: correlazione tra entrata e spesa di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011.....	501
7.4.1	Reiscrizioni di risorse vincolate del risultato di amministrazione.....	507
7.5	Finanziamento del servizio sanitario regionale.....	520
7.5.1	Premessa	520
7.5.2	Riparto statale.....	521
7.5.3	Finanziamento assegnato alla Regione.....	523
7.5.4	Ulteriori assegnazioni al servizio sanitario veneto.....	525
7.5.5	Entrate relative al finanziamento indistinto	526
7.5.6	Assegnazione delle risorse alle aziende sanitarie venete.....	527
7.5.7	Riconciliazione del Fondo Sanitario Regionale	528
7.5.8	Risultanze economiche del IV trimestre 2018 al vaglio del “Tavolo tecnico”	531
7.6	Considerazioni conclusive.....	536
8	CONTO CONSOLIDATO E LE SOCIETÀ PARTECIPATE REGIONALI.....	540
8.1	Premessa e nota metodologica	540
8.2	Normativa di riferimento	542

8.3	Esiti del percorso di razionalizzazione delle società partecipate regionali in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 324/2017 - Revisione straordinaria 2017.....	545
8.4	Razionalizzazione periodica delle partecipate regionali: adempimenti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016	564
8.4.1	Stato di attuazione e gli obiettivi raggiunti.....	567
8.4.2	Analisi dei parametri previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016	616
8.4.3	Partecipazioni societarie "indirette" escluse dal Piano di razionalizzazione periodica detenute da Veneto Sviluppo S.p.A.....	622
8.4.4	Obblighi di trasparenza: verifica sulle società partecipate regionali...	663
8.5	Portafoglio delle partecipazioni della Regione del Veneto	668
8.5.1	Partecipazioni "dirette", "in house" ed "indirette"	668
8.5.2	Altre partecipazioni regionali	672
8.6	Risultati d'esercizio delle partecipate regionali: quinquennio 2014-2018	674
8.6.1	Società partecipate regionali comprese nel perimetro del consolidamento 675	
8.6.2	Fondo perdite società partecipate.....	680
8.6.3	Enti strumentali regionali.....	683
8.7	Flussi finanziari al 31/12/2018 tra la Regione e le partecipate regionali.....	686
8.8	Rendiconto consolidato	694
8.8.1	Rendiconto consolidato esercizio 2017 (approvato con L.R. 25/2018)	694
8.8.2	Rendiconto consolidato esercizio 2018 (da approvare).....	699
8.9	Bilancio consolidato	701
8.9.1	Bilancio consolidato esercizio 2017 (approvato con deliberazione n. 124/2018)	702
8.9.2	Bilancio consolidato esercizio 2018 - attività preliminari al consolidamento	713
8.10	Crediti e i debiti tra la Regione e le partecipate.....	717
8.11	Modello di "Governance" delle società partecipate regionali: un quadro di sintesi aggiornato al 31/12/2018.....	726
8.12	Considerazioni conclusive.....	728

Elenco principali acronimi

BEP	Bilancio Economico Preventivo
B.I.Bi.Co.	Business Intelligence Bilancio Contabilità
D.C.R.	Delibera Consiglio Regionale
D.D.L.	Disegno di Legge
D.D.R.	Decreto Dirigente Regionale
D.E.F.R.	Documento di Economia Finanza Regionale
D.G.R.	Delibera Giunta Regionale
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.E.F.	Documento Programmazione Economica Finanziaria
F.P.V.	Fondo Pluriennale Vincolato
FSN	Fondo Sanitario Nazionale
FSR	Fondo Sanitario Regionale
GSA	Gestione Sanitaria Accentrata
L.	Legge
LEA	Livelli essenziali assistenza
L.R.	Legge Regionale
Nu.S.I.Co.	Nuovo Sistema Informativo Contabile
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
SSR	Servizio Sanitario Regionale

PREMESSA

La Giunta regionale del Veneto, nella seduta del 30 aprile 2019, ha approvato con deliberazione n. 7/DDDL il disegno di legge (la proposta di progetto di legge regionale) *“Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018”*.

Detto documento è sottoposto al giudizio di parificazione di questa Corte.

Infatti, nel quadro di un generale rafforzamento del sistema dei controlli sulle autonomie regionali, finalizzato al coordinamento della finanza pubblica e al rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, l'art. 1, c. 5, del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha esteso alle Regioni a statuto ordinario il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, già previsto per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome.

Il richiamato articolato di legge dispone che: *“Il rendiconto regionale è parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale”*.

L'assoggettamento dei rendiconti generali delle Regioni a statuto ordinario alle disposizioni sul giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato costituisce uno degli aspetti più significativi del richiamato d.l. n. 174 del 2012 la cui conformità a Costituzione è stata confermata dal Giudice delle leggi con la sentenza 6 marzo 2014, n. 39.

La Corte dei conti, con distinte delibere di orientamento, emanate dalle Sezioni riunite in sede di controllo¹ e dalla Sezione delle autonomie², ha approfondito le questioni legate alle *“formalità della giurisdizione contenziosa”* che si applicano al giudizio di parificazione, a norma dell'art. 40, r.d. n. 1214/1934, per gli aspetti relativi alle modalità del contraddittorio con gli enti controllati e al ruolo di garanzia riconosciuto dalla legge al rappresentante Pubblico ministero e determinato i criteri di orientamento generale cui si conformano tutte le Sezioni regionali di controllo in tema di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

¹ Deliberazione n. 7/SSRRCO/2013/QMIG del 14 giugno 2013.

² Deliberazioni n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 e n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 15 maggio 2014.

Sotto il profilo procedurale, infatti, il giudizio di parificazione si svolge, a norma dell'art. 40 del citato T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, "*nelle formalità della giurisdizione contenziosa*", con la partecipazione, dunque, del Pubblico Ministero, rappresentato nella specie dal Procuratore Regionale, che svolge in udienza la sua requisitoria orale.

Le "*formalità della giurisdizione contenziosa*" implicano il riconoscimento, da un lato, della natura sostanziale di controllo delle attività di parificazione, dall'altro, del carattere di certezza che le risultanze del rendiconto generale assumono una volta che sia stato emesso la decisione di parificazione.

Dal riconoscimento della formalità giurisdizionale della procedura si fa conseguire la possibilità per le Sezioni regionali di controllo di sollevare, in sede di parificazione, questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali di spesa, per la violazione del principio della copertura finanziaria di cui all'art. 81 della Costituzione e per il contrasto con altri parametri costituzionali posti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica.

Il principio del contraddittorio trova compiuta attuazione, sia nella fase istruttoria che in quella pubblica di celebrazione del giudizio, nelle modalità procedurali in cui si sostanzia il giudizio di parifica mediante l'interlocuzione sia con la Procura contabile che con l'Amministrazione controllata.

Sotto il profilo sostanziale, l'oggetto del giudizio di parificazione è costituito dal rendiconto regionale, come approvato dalla Giunta, che deve essere valutato sia in relazione all'attendibilità delle scritture contabili, ovvero l'idoneità di queste ultime a riflettere i fatti gestionali accaduti nell'esercizio, fornendone una rappresentazione veritiera e corretta, nel rispetto delle regole e dei principi di rendicontazione, sia in relazione alla corretta definizione dei saldi finali e dell'equilibrio di bilancio, in una prospettiva non solo statica, alla data di riferimento del rendiconto, ma anche dinamica e tendenziale³.

L'attività di parificazione impone il raffronto tra i valori indicati nel conto del bilancio, sia per l'entrata che per la spesa (a livello di aggregati significativi e/o unità elementari di bilancio), e quelli esposti nella legge di bilancio e successive variazioni (legislative e amministrative).

³ Come evidenziato in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, detta attività di valutazione impone una verifica di legittimità/regolarità, con riguardo anche alla conservazione dei residui attivi e passivi ed alla istituzione dei fondi previsti per legge quali desumibili dal bilancio preventivo e dalle successive variazioni nonché dalle scritture contabili che devono essere messe a disposizione della Corte da parte della Regione.

La pronuncia della Corte, che si interpone tra l'attività di rendicontazione e la legge che approva il conto, ha la funzione precipua di agevolare l'assemblea legislativa nel controllare che l'attività dell'organo esecutivo si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni di spesa e che gli indirizzi politici del Governo regionale, espressi in termini contabili nel bilancio di previsione, siano poi effettivamente portati ad esecuzione.

A tal fine, occorre fare riferimento all'intero ciclo della programmazione finanziaria annuale, e quindi, non solo alla legge di bilancio, ma anche all'eventuale legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio, alla legge di assestamento, alle leggi e ai provvedimenti di variazione. Si tratta di elementi informativi di cui la Sezione regionale già dispone o che può agevolmente acquisire dall'Amministrazione.

Posto che la finalità primigenia della resa del conto è quella di consentire il controllo politico che il potere legislativo deve esercitare sulla gestione delle pubbliche risorse da parte del governo, l'attività di parificazione svolta dalla Corte, sia nei confronti del rendiconto dello Stato che delle Regioni, si pone in un rapporto di ausiliarità nei confronti delle assemblee legislative ed è dunque teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto stesso. In coerenza con la predetta impostazione *"La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale"* (art. 1, comma 5, terzo periodo, d.l. n. 174/2012): ciò essenzialmente al fine di fornire agli stessi ogni elemento informativo utile ad analizzare la gestione finanziaria nel suo complesso, addivenire all'approvazione del rendiconto ed impostare la manovra di bilancio per l'esercizio successivo.

In tale contesto il giudizio di parificazione culmina in una decisione a cui si accompagna una relazione che, va ricordato, non forma oggetto di giudizio in senso proprio, nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa.

È cura della Sezione regionale di controllo verificare, nell'esercizio successivo a quello oggetto della decisione di parifica, quale seguito sia stato dato alle osservazioni della Corte, anche sotto il profilo dell'affidabilità dei conti.

Pertanto, la parificazione del rendiconto regionale rappresenta il momento di chiusura di tutto quel complesso di verifiche dell'operato del Governo della Regione, che sono

demandate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ed ha il precipuo scopo di consentire al Consiglio regionale di esprimere la propria volontà legislativa sui risultati dell'azione amministrativa, basandosi sull'attendibilità del sindacato del massimo Organo di controllo di rilevanza costituzionale, quale magistratura neutrale preposta a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'intero settore pubblico.

La parificazione, infatti, conclude un procedimento complesso che implica la verifica della regolarità amministrativo-contabile di tutte le operazioni sottostanti i conti del bilancio, dello Stato patrimoniale e del Conto economico; ciò al fine di dare giuridica certezza alle risultanze del bilancio attraverso un sistema garante dell'affidabilità dei conti.

NOTA METODOLOGICA

La struttura della presente relazione di accompagnamento anche per il corrente anno risulta articolata in Capitoli, dedicati:

- alla Programmazione finanziaria;
- all'Analisi complessiva della gestione finanziaria ed equilibri di bilancio (con ampia attenzione agli equilibri di bilancio anche in sede previsionale e assestata; all'analisi finanziaria del risultato di amministrazione; alla verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica);
- all'Indebitamento e strumenti derivati;
- alla Spesa di personale;
- all'analisi del Conto del Tesoriere;
- allo Stato patrimoniale e al Conto economico;
- alla Analisi dei conti nel settore sanità;
- al Conto consolidato e le Società partecipate regionali.

Come per le precedenti annualità e per le medesime motivazioni, anche quest'anno la sezione ha ritenuto di non procedere alla c.d. "*dichiarazione di attendibilità*", conosciuta con l'acronimo DAS⁴, cioè alla stima dell'attendibilità e dell'affidabilità degli aggregati contabili mediante campionamento statistico.

Alla luce del descritto quadro operativo, l'istruttoria ha consentito di valutare gli equilibri di bilancio, la situazione dell'indebitamento, il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia contabile ed in generale la gestione dell'Amministrazione regionale. A tal fine la Sezione si è avvalsa della collaborazione dei competenti uffici della Regione, i quali hanno prontamente fornito i chiarimenti che sono stati sollecitati. Si è, inoltre, tenuto conto delle risultanze istruttorie delle altre forme di controllo previste nei confronti dell'Amministrazione regionale e dell'apporto delle risultanze delle relazioni del Collegio di revisione della Regione.

⁴ Si tratta di una verifica di regolarità e legittimità condotta su un numero limitato di operazioni contabili, che benché adeguatamente selezionate sulla base di procedure di campionamento in grado di esprimere i rischi tecnici connessi, pur legittimando la formulazione di un giudizio di affidabilità (o non affidabilità) sull'intera gestione di bilancio, non può tuttavia influire sull'esito del giudizio di parificazione, rimanendo accessoria alle valutazioni sui fenomeni gestori contenute nella relazione allegata.

Giova poi evidenziare che, sulla base di quanto indicato dalle Sezioni delle Autonomie nella deliberazione 1/2014/INPR⁵ e nelle more della stipulazione di una convenzione unitaria per l'accesso concordato alle scritture contabili regionali, il 24 giugno 2014 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Presidente della Sezione regionale di controllo ed il Presidente della Regione volto a regolare l'accesso informatico ai sistemi di contabilità ed informativi regionali ai fini del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione.

L'accesso diretto al sistema di contabilità regionale ha senza dubbio permesso di procedere a verifiche puntuali ed immediate, che sono state comunque integrate dal necessario supporto istruttorio, richiesto ai vari settori dell'Amministrazione regionale, di volta in volta coinvolti, a riscontro di quanto emerso.

Per quanto riguarda l'attività istruttoria in generale, la Sezione ha provveduto attraverso specifiche richieste all'acquisizione delle risultanze del rendiconto e della relativa documentazione giustificativa nonché delle successive integrazioni fornite dalla Regione in corso d'opera. Dal punto di vista metodologico, proseguendo la consolidata prassi degli anni scorsi si è provveduto:

- a formulare una prima richiesta istruttoria finalizzata alla trasmissione di una serie di documenti già formati dall'amministrazione regionale o all'elaborazione da parte di quest'ultima di specifici dati di bilancio sui quali si è provveduto ad un'analisi specifica;
- a perfezionare la conoscenza di alcune dinamiche gestionali e ottenere chiarimenti in merito allo scostamento rilevante di alcuni dati mediante apposite audizioni informali di dirigenti e funzionari;
- all'acquisizione di ulteriore documentazione resasi necessaria per approfondimenti istruttori;

⁵ Nella citata deliberazione si fa espresso riferimento alla possibilità di rendere possibile l'acquisizione, in tempo reale, di informazioni contabili omogenee da parte dei sistemi informativi regionali. Si invitavano, pertanto, le singole Sezioni regionali di controllo a ricercare soluzioni procedurali sistematiche per la messa a disposizione delle scritture contabili regionali alle competenti Sezioni. Nella prospettiva di un sistema informativo per l'acquisizione dei rendiconti delle Regioni analogo a quello già esistente per gli enti locali (SIRTEL), nella predetta deliberazione si auspicava che l'attuazione di dette intese fosse accompagnata da un più generale progetto di accesso "concordato" alle scritture informatiche delle singole Regioni, in grado di fornire dati gestionali sul modello del sistema informativo integrato RGS - Corte dei conti. Nel provvedimento, infine, si dava atto dei contatti in corso con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nonché con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome per la stipula, ai sopra menzionati fini, di una convenzione unitaria.

- ad un contraddittorio con l'amministrazione regionale sulle risultanze della relazione prima di procedere alla sua approvazione valutando le controdeduzioni della Regione rese in relazione alle eventuali criticità rilevate in sede di istruttoria.

In particolare, si è proceduto ad osservare le seguenti linee di indirizzo:

- finalizzazione del controllo sulla gestione alla promozione di azioni correttive in sede organizzativa e di alta amministrazione;
- adozione di strumenti di indagine ed analisi di “monitoraggio” aventi ad oggetto il seguito dato dalle amministrazioni alle osservazioni e proposte formulate dalla Corte per le opportune informazioni alle assemblee elettive, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 3, comma 64, della legge n. 244 del 2007⁶;
- adozione del metodo del confronto del contraddittorio, in sede istruttoria, sino alle fasi che precedono le deliberazioni collegiali.

In tale ultima sede, infatti, il contraddittorio nella fase istruttoria è stato garantito con l'inoltro della bozza di relazione e con la possibilità per l'Amministrazione di fornire chiarimenti e di presentare specifiche controdeduzioni: di essi si è tenuto conto nella versione definitiva della relazione di accompagnamento alla parifica. Inoltre, nell'ambito del nuovo quadro normativo e al fine di assicurare il raccordo tra la Sezione di controllo e la Procura, quest'ultima è stata informata dei dati istruttori acquisiti. La stessa Procura è stata inoltre presente all'adunanza pubblica tenutasi in data 2 luglio 2019 al fine del contraddittorio finale con l'Amministrazione regionale in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018.

⁶ La citata norma dispone “A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla Presidenza della Corte dei conti”.

SINTESI

Programmazione finanziaria

L'ordinamento contabile delle Regioni, stante l'abrogazione del d.lgs. 76/2000, è attualmente disciplinato dal Titolo III (*Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni*) del d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, oltre che dai principi contabili, generali ed applicati, di cui al titolo I del medesimo decreto.

In relazione alla fase della programmazione, l'attuazione del processo richiede, oltre al rispetto di tutti gli altri principi di cui al menzionato Tit. I, una particolare attenzione al principio della veridicità, la cui corretta interpretazione ed applicazione richiede la conformità agli altri principi di bilancio dell'attendibilità, della correttezza e della comprensibilità (All. 1, punto 5).

La rigorosa applicazione dei richiamati principi contabili impone: *in primis* la valutazione delle singole poste di bilancio secondo una rigorosa analisi di controllo, motivata e documentata da approfondite analisi sia storiche che proiettate verso il futuro, atta a rendere attendibili i documenti predisposti, quindi la costruzione dei documenti contabili nel rispetto, sia formale che sostanziale, delle norme che disciplinano la redazione degli stessi non solo in sede di programmazione e previsione ma, anche, in sede di gestione, di controllo e di rendicontazione e, infine, la comprensività e chiarezza del sistema di bilancio che, oltre a presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali, si deve svolgere nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente.

L'assenza, anche parziale e a maggior ragione sostanziale, di questi elementi inficia la definizione stessa di processo, nella sua espressione eziologica.

A livello regionale le principali disposizioni di riferimento ai fini dell'attività di programmazione sono rappresentate: dallo Statuto della Regione Veneto, approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, dalla L.R. n. 35 del 2001 nel testo attualmente risultante a seguito delle modifiche apportate dalla recente L.R. n. 15 del 2018 e dalla l.r. n. 39 del 2001 contenente l'ordinamento del bilancio e della contabilità della regione.

In tale contesto ordinamentale i contenuti della programmazione:

- devono essere declinati in coerenza con il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente, anche attraverso il sistema di

enti strumentali e società controllate e partecipate, e con gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale;

- le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili al fine di poter verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi;
- i documenti del processo devono esplicitare con chiarezza il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione, i portatori di interesse di riferimento, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Deve, poi, osservarsi che per la Regione del Veneto il 2018 è stato l'anno di partenza per la verifica dell'effettivo superamento delle criticità, rilevate nelle precedenti Relazioni di Parifica, in relazione alla non conformità degli strumenti di programmazione regionale rispetto al mutato quadro nazionale e comunitario di riferimento nonché alla scarsa compatibilità dei meccanismi della programmazione con le dinamiche di spesa sia sul versante temporale sia sul versante degli strumenti a ciò dedicati.

Criticità che la Regione ha inteso superare attraverso l'approvazione della Legge regionale n. 15 del 20 aprile 2018 recante "*Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018*" che ha determinato una sensibile modificazione dei contenuti della Legge regionale n. 35 del 29 novembre 2001 relativa alle "*Nuove norme sulla programmazione*", formalizzando anche l'introduzione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) quale atto di programmazione in luogo del previgente DPEF, strumento di programmazione da tempo totalmente superato dalle delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 118/2011, come novellato dal d.lgs. n. 126/2014.

La nuova legge è entrata in vigore nel 2018, precisamente il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (art. 72 della legge) avvenuta il 24 aprile 2018 (BUR n. 39), quindi antecedentemente ai termini di legge per la presentazione e approvazione dei documenti fondamentali del ciclo di bilancio relativo alla programmazione.

Dalle risultanze dell'analisi effettuata, per i cui dettagli si fa esplicito rinvio al Cap. I della presente relazione, si può ritenere che le novelle apportate alla previgente legge regionale sulla programmazione abbiano reso il sistema programmatico regionale conforme al quadro normativo complessivo, dettato dal decreto legislativo sull'armonizzazione

contabile. Infatti, l'attuale normativa regionale ribadisce sostanzialmente i contenuti di quella nazionale a cui adegua i propri strumenti della programmazione.

Nell'ambito di questa, particolare importanza assume il DEFR, atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione da cui devono necessariamente partire i procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente i quali, nel contempo, devono fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale. Il DEFR ha sostituito il previgente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF).

Invero, sebbene la formale sostituzione del DPEF con il DEFR sia avvenuta solo con la novella l.r. n. 15/2018, nei fatti già dal 2015 la redazione del DPEF è passata da un riferimento annuale ad un arco temporale triennale ed è stata introdotta, a livello operativo, anche la variazione terminologica, sostituendo lo stesso con l'attuale Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR).

Il primo DEFR (relativo agli esercizi 2016-2018) è stato approvato con DCR n. 95 in data 11 dicembre 2015. A partire dal 2016 invece il DEFR, adottato e trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 giugno, trova poi aggiornamento con specifica Nota nell'autunno dello stesso anno.

Da ritenersi superata anche la problematica relativa alla criticità rilevata nelle precedenti relazioni di parifica da ricondursi al mancato rispetto dei tempi con cui devono essere approvati i documenti di programmazione, in quando la Regione nel 2018 ha rispettato i termini di legge ed ha ulteriormente migliorato i tempi di trasmissione dei documenti del Rendiconto generale (DDL n. 7/2019) che, approvati il 30 aprile 2019 sono pervenuti alla Sezione in data 8 maggio 2019.

Per i dettagli sulle tempistiche di adozione dei principali strumenti programmatori si rinvia all'analisi specifica sulla programmazione le cui risultanze sono esposte nel Capitolo primo della presente relazione (par. 1.5).

Quanto alla interconnessione tra i documenti principali di programmazione e il piano della *performance*, di cui già nella valutazione dell'esercizio 2017 la Sezione aveva riscontrato segni di miglioramento, dalle risultanze istruttorie emerge che nel 2018 è proseguita positivamente l'attività della Regione finalizzata a rendere effettivo, sia pure in modo progressivo, il raccordo tra i principali strumenti della programmazione generale e il più dettagliato documento della performance che, a sua volta, si collega al DEFR, al Programma di mandato del Presidente, al Piano Triennale della Corruzione, ed è stato aggiornato alle

sopravvenute disposizioni normative della legge n. 74 del 2017.

Ciò rappresentato e ferma restando la valutazione positiva di quanto sin qui fatto dalla Regione, alla luce della riscontrata maggiore attenzione posta dall'Ente all'attività di programmazione e dell'evidente intento di dare piena attuazione alle disposizioni introdotte con il d.lgs 118/2011 per la parte afferente l'attività di programmazione, si riscontra, tuttavia, la necessità di ulteriori azioni per la resa ottimale dell'attività medesima. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che nel corso del 2018 e del 2019 in materia di Programmazione Finanziaria non sono state emanate direttive di indirizzo da parte del Presidente della Regione del Veneto né impartite Direttive ai capi di area o di struttura, da parte del Segretario Generale della Programmazione.

Ulteriore sforzo si richiede, poi, alla Regione nella messa a regime della cd. *"trasmissione evoluta dei dati"* poiché, nonostante l'innovazione tecnologica sia stata dall'Ente posta come uno dei cardini dello sviluppo organizzativo, il settore presenta indubbi margini di miglioramento meritevoli di attenzione, per la disamina dei quali si rinvia alla partizione interna di questa relazione (Cap. I, par. 1.5).

Ai fini che qui rilevano, il 2018 ha segnato un ulteriore passaggio fondamentale.

Nel predetto anno avrebbe dovuto trovare concreta operatività il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) di cui la norma costituzionale (art. 123, comma 4, Cost.) esplicita con chiarezza la natura (*"organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali"*) pur demandandone la disciplina allo Statuto regionale.

Infatti, con Legge Regionale n. 31 del 25 settembre 2017, la Regione ha dato attuazione all'articolo 16 dello Statuto Regionale istituendo detto Organismo, successivamente costituito con decreto n. 16 del 28 novembre 2018, riconoscendone la natura di *"organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione"*. Detto organismo assume particolare rilevanza nell'ambito del processo di programmazione soprattutto in relazione all'esercizio dell'attività consultiva e concertativa in cui è tenuto, rispettivamente, a rendere parere obbligatorio, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale anche sul DEFR e sui disegni di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo e ad esprimere la posizione delle autonomie locali nelle intese, anche sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con specifiche esigenze del Veneto.

In considerazione di dette importanti funzioni, soprattutto in relazione ai più significativi

documenti del ciclo programmatico, nonché alla circostanza che tra i risultati attesi rispetto agli specifici obiettivi programmati nel DEFR 2019-2021, Programma 18.01 *“Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali”* la Regione pone al primo posto la voce *“rendere operativo il Consiglio delle autonomie locali (CAL)”* la Sezione ha proceduto, in contraddittorio con l’Amministrazione regionale, alla verifica dello stato di attuazione della legge istitutiva del CAL all’esito della quale è emerso che detto organismo, istituito e ritualmente costituito, è di fatto non operativo in quanto *“la seduta di insediamento del CAL, originariamente fissata per il giorno 18 gennaio 2019, è stata rinviata a data da destinarsi, in conseguenza della scelta politica dell'organo legislativo regionale”*.

In proposito emerge dalle risultanze istruttorie che, l’Amministrazione regionale, nell’attuale contesto istituzionale che vede la Regione impegnata nel perseguimento del nuovo percorso autonomistico, ha inteso ridefinire il proprio quadro degli organismi di concertazione e consultazione, costituendo un nuovo organismo di coordinamento di tutte le attività regionali di concertazione con le Autonomie Locali, denominato "Cabina di Regia per le Autonomie Locali del Veneto, destinato ad assumere *“un ruolo centrale di coordinamento di tutte le attività regionali di concertazione con le Autonomie locali”*, demandando ad un successivo provvedimento di Giunta regionale la definizione di idonee modalità di raccordo tra la costituenda Cabina di regia e il Consiglio delle Autonomie CAL che, una volta divenuto pienamente operativo, è destinato a sostituire l’attuale Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Esaminato il nuovo impianto definito dalla Regione con la deliberazione di Giunta regionale n. 215 dell'8 marzo 2019 in uno con le ulteriori argomentazioni fornite dalla Regione in sede di contraddittorio finale, la Sezione, ha richiamato l’attenzione dell’Amministrazione regionale sulla necessità di definire in maniera accorta e capillare le rispettive competenze tra la Cabina di Regia e il CAL atta ad evitare conflitti e sovrapposizioni, anche meramente potenziali, in considerazione anche della diversa forza giuridica (nella gerarchia delle fonti) della fonte istitutiva dei due organismi.

Nel contempo la Sezione, in considerazione della complessa articolazione, della numerosità dei Soggetti coinvolti e delle competenze a tratti sovrapposte e non ben definite, ha espresso perplessità in ordine alla concreta possibilità dello stesso di poter realizzare la finalità di governance unitaria perseguita dalla regione, ampiamente rappresentata in atti, nonché preoccupazioni in relazione alla concreta possibilità che, a livello operativo, detta

articolazione possa creare confusione di ruoli e duplicazioni di competenze con conseguente appesantimento del sistema a detrimento dell'efficacia che, invece, si vuole perseguire.

Per la disamina approfondita si rinvia alla parte della Relazione specificatamente dedicata all'analisi della nuova strutturazione (Cap. I, par. 1.6).

Analisi complessiva della gestione finanziaria ed equilibri di bilancio

Equilibri nel bilancio di previsione iniziale

Nel **bilancio di previsione per l'esercizio 2018**, approvato con L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 sono, state previste entrate e spese in termini di competenza per complessivi 17.064.779.628,93 euro (di cui 2.663.460.754,70 euro per entrate e spese per conto terzi e partite di giro).

Dal prospetto redatto secondo lo schema ministeriale (previsto dall'allegato 9 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 emerge un equilibrio di parte corrente pari a 167.064.752,24 euro che compensa il saldo negativo di parte capitale (-167.064.752,24 euro). L'equilibrio complessivo finale, tra il totale delle previsioni di entrata e il totale delle previsioni di spesa per l'esercizio 2018, risulta rispettato (saldo pari a zero), in linea con il dettato normativo.

Assestamento ed equilibri finali del bilancio di previsione 2018

Con la **Legge di assestamento** (Legge Regionale 7 agosto 2018, n. 28) nel corso dell'esercizio 2018 sono state apportate variazioni agli stanziamenti previsionali di competenza, che hanno reso definitive le autorizzazioni finali di entrata e quelle di spesa in 18.363.551.720,61 euro, di cui 2.699.197.557,98 euro per entrate e spese per conto terzi e partite di giro.

La composizione degli equilibri, nelle diverse fasi di gestione del bilancio, rimane inalterata, con l'equilibrio di parte capitale finanziato dal surplus di parte corrente. Viene, pertanto, rispettato l'equilibrio complessivo finale (saldo pari a zero).

Fondo Pluriennale Vincolato e sue variazioni

La Sezione Autonomie della Corte dei conti con propria delibera n. 4/2015 ha avuto modo di richiamare l'istituto del "**Fondo pluriennale vincolato**" come strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica. La stessa Sezione con delibera n.

9/2015 “Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016/2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali” ribadisce che: *“Presupposto decisivo per un’efficace attività programmatoria è la sinergia organizzativa e procedimentale tra i responsabili di vertice degli enti territoriali. Se i responsabili degli uffici tecnici che seguono la spesa di investimento non si inseriscono in tale catena organizzativa la sola azione del responsabile del servizio economico-finanziario non consente di formulare previsioni di bilancio congrue ed attendibili in grado di orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione. Ciò vale evidentemente per tutti i responsabili dei servizi che formulano e gestiscono programmi e progetti a valenza pluriennale finanziati da entrate con vincolo di destinazione e che attivano il “fondo pluriennale vincolato”.*

Il FPV di entrata è passato da 94.029.318,70 euro all’importo definitivo di 496.729.355,13 euro, mentre il FPV di spesa è passato da 32.231.121,49 euro all’importo definitivo di 517.506.378,49 euro. Al riguardo si evidenzia come le proiezioni effettuate in sede di bilancio di previsione iniziale abbiano sottostimato l’ammontare del FPV in entrata e in spesa.

Come già evidenziato in sede delle precedenti parifiche, il FPV ha subito un cospicuo numero di variazioni (disposte con decreto del Direttore dell’Area Risorse Strumentali) in corso d’esercizio. Questo impone una riflessione sull’efficienza del circuito informativo tra l’Area Risorse Strumentali e le altre aree organizzative regionali, cui spetta il compito di informare la prima sulla necessità di rivedere le reimputazioni a FPV a seguito di variazioni dei cronoprogrammi di spesa.

Alla luce di quanto emerso si ritiene che l’auspicato momento di stretto collegamento tra le strutture regionali, relativo ai flussi informativi gestionali, non abbia ancora raggiunto quel livello di efficienza che il nuovo sistema dell’armonizzazione contabile impone.

Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario

L’equilibrio tra il totale delle spese e delle entrate previste per l’esercizio 2018 evidenzia, sin dalle previsioni iniziali, un saldo finale pari a zero. Risulta quindi assorbito il disavanzo tecnico derivante dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui effettuata con le DGR n. 1853/2015 e n. 967/2016 (di variazione della n.1853), in un’ottica di transizione al nuovo sistema contabile ex D.Lgs. 118/2011. Con riferimento a tale momento, il legislatore aveva contemplato l’eventualità di un disavanzo tecnico derivante da una reimputazione ad un esercizio successivo di maggiori residui passivi che attivi, offrendo alle Regioni la facoltà di prevedere per l’esercizio interessato un saldo degli equilibri inferiore a zero per

un importo corrispondente proprio a quel surplus di impegni previsti denominato "disavanzo tecnico". A seguito delle delibere citate, l'importo del disavanzo tecnico per il triennio 2016/2018 era stato individuato in euro -9.044.019,17 per il 2016, euro -90.040.904,86 euro per il 2017 ed euro -5.129.934,52 per il 2018.

In sede di rendiconto degli esercizi 2016 e 2017, il margine positivo tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni di competenza registrati a fine esercizio ha consentito alla Regione di affermare che l'impatto negativo delle reimputazioni, che determinavano, in sede di riaccertamento straordinario, la previsione di disavanzo tecnico di competenza dell'esercizio, è stato compensato, nell'economia complessiva del bilancio di competenza, da un surplus di accertamenti di competenza. In tal senso si può affermare che il saldo positivo della competenza ha consentito il pieno recupero del disavanzo tecnico in entrambi gli esercizi.

In sede di bilancio di previsione 2018, la Regione ha deciso di non avvalersi della facoltà di costruire l'equilibrio in disavanzo per la somma corrispondente al disavanzo tecnico previsto per tale esercizio, pari a -5.129.934,52 euro, ma di prospettare piuttosto un pareggio perfetto tra le entrate e le spese previste, prevedendo quindi che nel corso della gestione di competenza 2018 gli accertamenti di entrata potessero compensare anche tale componente di segno negativo ereditata dal riaccertamento straordinario.

I risultati esposti a rendiconto 2018, in cui il totale degli accertamenti di competenza supera il totale degli impegni di competenza di 391 milioni di euro, confermano la previsione.

Fondo anticipazioni di liquidità

In sede di bilancio di previsione iniziale 2018, la Regione non ha previsto l'applicazione di alcuna quota del risultato di amministrazione presunto, ad eccezione della partita relativa al Fondo Anticipazioni di Liquidità ex D.L. 35/2013, costituito a suo tempo per il rimborso di un'anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti alla Regione Veneto per 1.587 milioni di euro (777 milioni acquisiti nel 2013 e 810 nel 2014) per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ottenuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

Con il D.L. 179/2015 e la successiva Legge 208/2015, il legislatore ha chiarito la natura di tale fondo, dettandone l'iscrizione nei bilanci regionali a partire dall'esercizio 2016 e

precisandone le modalità di contabilizzazione. La Regione Veneto lo ha quindi imputato a bilancio negli esercizi 2016 e 2017, già esaminati dalla scrivente Sezione, qualificandolo correttamente come componente cruciale del disavanzo complessivo da ripianare.

Le modalità di corretta allocazione delle risorse nel documento contabile della Regione sono state ulteriormente sviluppate dalla recente deliberazione n. 28 del 18 dicembre 2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, in cui si precisa che *“Il disavanzo risultante nell’esercizio di erogazione dell’anticipazione (commi 694 e 696) o il disavanzo derivante dall’accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità (comma 699) costituiscono, invece, una differente tipologia di disavanzo per la quale è espressamente consentito dalla l. n. 208/2015 un ripiano che, in ipotesi, può avere una durata corrispondente a quella del piano di restituzione dell’anticipazione ricevuta (fino a trent’anni).”*

La Sezione ha verificato la correttezza delle predette iscrizioni contabili per il bilancio dell’esercizio 2018, prendendo atto in particolare che la Regione:

- ai sensi dell’art. 1, commi 693 e 700 della L. n. 208/2015, ha indicato in entrata alla voce *“Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e rimborso di prestiti”* il relativo fondo accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2017, pari ad euro 1.493.566.894,64;
- ha indicato in entrata ma con segno negativo la quota annuale di *“Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente”* pari ad euro 40.122.289,72, pagata nel 2017;
- ha iscritto il fondo, al netto della predetta quota di euro 40.122.289,72, nel titolo IV della spesa come specifica voce del Rimborso prestiti, per euro 1.453.444.604,92, non impegnabile e non pagabile, ai fini dell’accantonamento della medesima nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 e della sua re-iscrizione nel bilancio di previsione 2019;
- ha previsto il rimborso effettivo, nel corso dell’esercizio 2018, dell’ulteriore quota di euro 40.987.258,01, con imputazione al capitolo n. 101890, somma che compare correttamente come quota di ripiano del disavanzo nel bilancio di previsione del successivo esercizio 2019, ai sensi della L. 208/2015;
- ha previsto il pagamento di euro 32.430.881,61 di relativi interessi passivi, imputando la spesa, al capitolo n. 101889.

Dall’esame della documentazione versata in atti, è stato pertanto appurato che la modalità di contabilizzazione adottata dalla Regione risulta conforme al dettato normativo.

Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione 2017

Dall'esame dei dati forniti con il DDL, si constata che nel corso dell'esercizio 2018 sono stati autorizzati impieghi di quote vincolate del risultato di amministrazione 2017 per complessivi 198.831.094,57 euro.

Tali applicazioni, che trovano riscontro negli elenchi delle quote vincolate allegati al rendiconto 2017 e che sono visibili nel prospetto degli equilibri del DDL del rendiconto 2018, sono state disposte con n. 8 deliberazioni della Giunta Regionale, distribuendosi tra parte corrente (per euro 59.100.535,25) e parte capitale (per euro 139.730.559,32).

La Regione, nella risposta alla nota istruttoria di questa Sezione e nel DDL stesso, dichiara che le applicazioni elencate sono avvenute *"nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 all'articolo 1, commi 463 e seguenti."*

Al riguardo va rilevato che è venuto meno l'obbligo normativo da parte della Regione di allegare alle suddette delibere il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, obbligo che era stato introdotto con il comma 468 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Equilibri a rendiconto e saldi principali 2018

Nel prospetto degli **equilibri a rendiconto 2018**, redatto sempre secondo lo schema ministeriale, emergono un saldo positivo di parte corrente, pari a 720.186.318,68 euro, e un saldo negativo di parte capitale, pari a -1.210.489.008,89 euro, per un saldo complessivo finale del quadro degli equilibri di -490.302.690,21 euro, denotando un miglioramento rispetto all'esercizio 2017 in cui il saldo finale ammontava a -796.328.850,11 euro.

Tale saldo negativo risulta ancora una volta dovuto alla mancata accensione del mutuo per il ripianamento del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (1.059.223.371,63 euro). Ove tale mutuo fosse stato contratto, il saldo finale del quadro degli equilibri sarebbe stato chiaramente di segno positivo.

Depurando tale quadro degli equilibri dalle poste che non si traducono in accertamenti e impegni di competenza (ossia dalle voci relative al Fondo Pluriennale Vincolato e al risultato di amministrazione), la **gestione di competenza dell'esercizio 2018** ha prodotto accertamenti pari a 13.806.926.385,58 euro ed impegni pari a 13.416.059.775,37 euro e si è conclusa con un saldo positivo pari a 390.866.610,21 euro. Nell'esercizio in esame si registra una diminuzione del saldo della gestione di competenza rispetto all'esercizio 2017

(473.455.303,22 euro), con una variazione percentuale rispetto all'esercizio precedente del -17,44%.

L'ammontare più consistente degli accertamenti (9.995.251.504,51 euro), pari al 72,4% degli accertamenti complessivi (13.806.926.385,58 euro), è registrato al Titolo 1 fra le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa. L'importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all'IVA (5.956,51 mln di euro), che rappresenta il 59,59% della consistenza totale degli accertamenti del Titolo 1 (9.995,25 mln di euro).

Per quanto concerne gli impegni l'ammontare più consistente (10.883.851.811,48 euro), pari all'81,1% degli impegni complessivi (13.416.059.775,37 euro), è registrato al Titolo 1 fra le Spese correnti. L'importo più significativo è riferito alla voce "Trasferimenti correnti" (10.084.249.187,81 euro), che rappresenta ben il 92,65% della consistenza totale degli impegni del Titolo 1 (10.883.851.811,48 euro).

Pertanto, gli importi più significativi afferiscono alla spesa corrente impegnata (81,1% degli impegni) finanziata con entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (72,4% degli accertamenti).

Un peso significativo va riconosciuto anche ai "servizi per conto terzi e partite di giro", corrispondenti a circa l'11% del volume di accertamenti e impegni.

Con riferimento alla **gestione di cassa**, si rileva che all'iniziale fondo di cassa al 1° gennaio 2018 di 894.516.194,16 euro, sommati gli incassi di 13.815.587.950,14 euro e detratti i pagamenti di 13.531.730.471,90 euro, si giunge ad un fondo di cassa finale al 31 dicembre 2018 di 1.178.373.672,40 euro. Il saldo positivo tra le riscossioni e i pagamenti (283.857.478,24 euro) effettuati nell'esercizio ha consentito tale aumento.

L'aumento di 283.857.478,24 euro è da attribuire alla gestione di competenza, in cui le riscossioni superano i pagamenti (585.009.767,51 euro).

Rispetto agli accertamenti assunti nell'anno 2018 (13.806.926.385,58 euro) sono state registrate riscossioni per 11.549.812.620,44 euro, che rappresentano una capacità di realizzo pari all'83,65%. Con riferimento agli impegni assunti nell'esercizio (13.416.059.775,37 euro) sono stati registrati pagamenti per 10.964.802.852,93 euro, che rappresentano una capacità di pagamento pari all'81,73%.

Tempestività dei pagamenti

Un importante indicatore per valutare l'efficienza dell'amministrazione è quello della **tempestività dei pagamenti**. Per l'esercizio 2018 l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini contrattuali, risulta essere pari a 55.094.160,45 euro, mentre l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti eseguiti per transazioni commerciali, misura un valore di -10,63 giorni.

Entrambi i valori suddetti hanno quindi evidenziato un miglioramento rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2017, poiché il primo è passato dai 91.425.500,26 euro del 2017 ai 55.094.160,45 euro del 2018, con una diminuzione pari a 36.331.339,81 euro, mentre il secondo è passato dai -1,71 giorni del 2017 ai -10,63 giorni del 2018, con una diminuzione di 8,92 giorni.

Il miglioramento dell'indicatore è da attribuirsi al processo di "dematerializzazione" (digitalizzazione) delle liquidazioni relative a fatture commerciali, avviato nel corso del 2017 con una struttura regionale "pilota" e nel corso del 2018 è stato esteso a tutte le strutture regionali. Questo ha portato ad un miglioramento dei tempi di emissione degli ordinativi di pagamento, in quanto, con la procedura di "dematerializzazione", sono state sostituite la liquidazione e la documentazione allegata, entrambe in formato cartaceo, con un fascicolo in formato digitale.

Gestione dei residui

Le risultanze della **gestione dei residui** evidenziano residui attivi finali pari a 5.489.885.012,76 euro (5.455.481.446,43 euro al netto delle partite di giro) e residui passivi finali pari a 5.542.102.769,09 euro (2.258.683.849,26 euro al netto delle partite di giro) con un saldo pari a -52.217.756,33 euro (al 31.12.2017 il saldo ammontava a -41.870.797,19 euro). Tale saldo si modifica sensibilmente depurando l'analisi dei dati dalle partite di giro, diventando positivo per 3.196.797.597,17 euro. In particolare, fra i residui passivi del titolo VII "Uscite per conto di terzi e partite di giro", pesa in modo significativo tutto il budget relativo alla gestione della sanità (circa 3.240,0 mln di euro).

Al netto delle partite di giro, il totale dei **residui attivi** al 31.12.2018, pari a 5.455.481.446,43 euro, registra una diminuzione rispetto agli iniziali (5.637.529.884,70 euro), con un decremento in valore assoluto di -182.048.438,27 euro, corrispondente ad una riduzione percentuale di circa 3,3 punti. Il totale dei residui di fine gestione (5.455.481.446,43 euro) è

determinato da riscossioni e regolazioni contabili per 2.237.183.750,37 euro, riaccertamenti in diminuzione per 170.835.003,55 euro e da residui attivi formatesi nella competenza propria dell'esercizio 2018 per 2.225.970.315,65 euro.

La riscossione dei residui attivi fornisce un indicatore di realizzo pari a circa il 40% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un decremento dell'indice di riscossione (pari a -10,3%) rispetto a quello risultante nell'esercizio 2017 (50,3 %).

L'ammontare dei residui attivi 2018 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti è pari a complessivi 170.876.287,84 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 30.090.300,00 euro.

Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui attivi non esigibili al 31 dicembre 2018 e destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili, risulta pari a 34.626.888,87 euro, di cui 29.314.388,87 euro reimputati all'esercizio successivo e 5.312.500,00 euro reimputati all'esercizio 2020.

Per quanto concerne il totale dei **residui passivi** al 31.12.2018 (al netto delle partite di giro), pari a 2.258.683.849,26 euro, registra una diminuzione rispetto agli iniziali (2.299.459.518,85 euro), con un decremento in valore assoluto di -40.775.669,59 euro, corrispondente ad una riduzione percentuale di circa 1,8 punti. Il totale dei residui di fine gestione (2.258.683.849,26 euro) è determinato da riaccertamenti in riduzione per 53.307.143,69 euro, pagamenti e regolazioni contabili per 1.070.836.891,22 euro e da residui passivi formatesi nella competenza propria dell'esercizio 2018 pari a 1.083.368.365,32 euro.

Il pagamento dei residui passivi fornisce un indicatore pari a circa il 47% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un decremento dell'indice di pagamento (pari a - 8,8%) rispetto a quello risultante nell'esercizio 2017 (55,8 %).

L'ammontare dei residui passivi 2018 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti e prescritti è pari a complessivi 53.520.187,73 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 63.349.466,31 euro.

Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui passivi non esigibili al 31 dicembre 2018 e destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili, risulta pari a 212.989.951,21 euro, di cui 179.247.111,38 euro reimputati all'esercizio successivo, 33.042.366,03 euro reimputati all'esercizio 2020 e 700.473,80 euro reimputati all'esercizio 2021.

Occorre inoltre evidenziare che l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, prevede che le Regioni escludano dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal **perimetro sanitario**, cui si applicano le specifiche disposizioni del Titolo II del medesimo Decreto Legislativo. La ricognizione dei residui attivi e passivi del perimetro sanitario è stata effettuata dalle Strutture regionali responsabili dei budget afferenti il perimetro sanitario e gli esiti di tale ricognizione sono stati assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 2 aprile 2019. Alla luce dei dati di cui alla citata delibera, dei residui attivi finali (5.489.885.012,76 euro) al perimetro sanitario ne afferiscono 4.132.561.592,13 euro, mentre dei residui passivi finali (5.542.102.769,09 euro) ne afferiscono 4.513.936.286,32 euro.

Con riferimento ai **residui perenti** si ricorda che l'istituto della perenzione dei residui è stato abolito con l'entrata in vigore del D.lgs. 118/2011 (art. 60 comma 3). In particolare, il citato art. 60 al comma 3 dispone che: *"A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti"*. Al riguardo si evidenzia che nel bilancio regionale del Veneto, come emerso precedentemente nel corso del giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2015, già a decorrere dall'esercizio 2014 nessun residuo risultava eliminato per perenzione.

L'ammontare dello stock dei residui radiati al 31.12.2017 era pari a 82.441.976,52 euro. I risultati aggiornati all'esercizio 2018 mostrano un ammontare di residui radiati al 31 dicembre 2018 pari a 46.658.340,23 euro. Di questi, interamente coperti da appositi accantonamenti di quote del risultato di amministrazione, euro 26.017.867,79 sono a finanziamento regionale ed euro 20.640.472,44 riguardano partite di natura vincolata.

Risultato di amministrazione al 31/12/2018

La sommatoria tra la disponibilità di cassa finale e i residui attivi mantenuti, detratti i residui passivi mantenuti e il Fondo Pluriennale vincolato di spesa, determina il risultato di amministrazione che, per l'esercizio 2018, è pari a 608.649.537,58 euro.

Tale risultato costituisce un netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente, il cui risultato di amministrazione era di 355.916.050,84 euro, consolidando il trend crescente degli ultimi esercizi.

Dal risultato di amministrazione di 608.649.537,58 euro vanno tuttavia detratte le quote da accantonare (pari a 2.127.075.096,32 euro) e le quote vincolate (691.991.535,95 euro), per cui, la parte "disponibile" risulta ancora negativa, come negli esercizi precedenti, per un importo pari a -2.210.417.094,69 euro, confermando il permanere di una situazione di disavanzo.

Tra le quote accantonate emergono quella relativa al già esaminato Fondo anticipazioni di liquidità che costituisce la quota maggiore (1.453 milioni di euro), quella relativa al Fondo crediti di dubbia esigibilità (522 milioni) e quelle a copertura dei residui radiati (47 milioni).

Nell'esaminare gli altri accantonamenti, si prende atto che:

- è stato mantenuto prudenzialmente un fondo rischi legali di 9,4 milioni di euro, pari a quello accantonato l'anno precedente;
- è stato accantonato un fondo per perdite societarie di soli euro 26.000,00, in quanto, escludendo le società in liquidazione, l'unico risultato economico negativo previsto è quello di Veneto Sviluppo S.p.A., stimato su base annua in euro 25.376,00. Tuttavia, poiché in sede di bilancio di previsione 2018 la Regione aveva accantonato 1.043.000,00 euro in attesa di maggiori informazioni, se da un lato si può apprezzarne l'atteggiamento prudente, dall'altro emerge l'assenza di comunicazioni tempestive tra le società partecipate e la struttura regionale.
- È stato accantonato un fondo di euro 1.105.000,00 a copertura del rischio di escussione delle garanzie fideiussorie concesse dalla Regione.
- Sono state accantonate somme per la restituzione allo Stato di quote relative alla Tassa automobilistica (per euro 32.000.000,00), per la copertura di potenziali conguagli dello Stato stesso su manovre fiscali per complessivi euro 23.294.643,40 e per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di IRAP e Addizionale IRPEF per complessivi euro 15.500.000,00.
- Risulta accantonato un fondo per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex Ulss per euro 23.469.780,12.

Per quanto riguarda le quote vincolate, ossia delle risorse acquisite nel 2018 ed in esercizi precedenti e non ancora spese, vincolate ad essere utilizzate per finalità specifiche, dalle quali non possono essere distratte, queste appaiono rappresentate nel prospetto del Risultato di amministrazione per un totale di 691.991.535,95 euro, di cui la quota maggiore riguarda i “vincoli derivanti dai trasferimenti” per euro 540.553.782,57.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Dall'esame della documentazione pervenuta l'accantonamento a **Fondo crediti di dubbia esigibilità**, effettuato in sede di determinazione del risultato di amministrazione 2018 per euro 522.161.970,29 euro, appare sostanzialmente conforme ai principi contenuti nella normativa sull'armonizzazione contabile.

L'accantonamento al Risultato di amministrazione è passato da euro 470.507.047,96 in sede di Bilancio di previsione 2018-2020 a euro 522.161.970,29 in sede di Rendiconto 2018, con un incremento di euro 51.654.922,33.

Le variazioni in aumento dell'accantonamento effettuate nel corso dell'esercizio 2018, postulano l'importanza di un monitoraggio costante e proattivo, lungo tutto l'esercizio, della riscossione dei crediti e della relativa necessità di prevenire prontamente ed adeguatamente i rischi a questa connessi.

Disavanzo di amministrazione

Le quote accantonate (2,127 miliardi di euro) e vincolate (692 milioni) necessitano quindi di una capienza che il risultato di amministrazione 2018 (609 milioni) non ha. La capienza necessaria sarebbe stata invece disponibile se la Regione non avesse fatto ricorso reiteratamente (ancorché legittimata dal legislatore) al meccanismo di finanziamento degli investimenti tramite debito autorizzato e non contratto. Tale modalità, infatti, ha negato al bilancio regionale gli accertamenti d'entrata necessari a finanziare gli impegni per spese di investimento imputati al bilancio stesso, tra il 2002 e il 2015, per oltre 4,27 miliardi di euro. In tale contesto, il ricorso all'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, ha ovviamente aggravato il quadro con l'accantonamento che il suo rimborso rende necessario.

Tenendo conto della natura peculiare e indubbiamente “straordinaria” di quest'ultimo fondo e, alla luce delle precedenti considerazioni, il disavanzo complessivo al 31/12/2018, pari ad euro - 2.210.417.094,69, si può sinteticamente ricondurre a:

- euro 1.453.444.604,92 per Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013);
- euro 756.972.489,77 per debito autorizzato e non contratto.

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto è quindi diminuito di 302 milioni di euro, mentre quello derivante dall'accantonamento per il rimborso dell'anticipazione di liquidità segue il percorso di diminuzione progressiva tracciato dal legislatore (-41 milioni per il 2018).

Nell'esercizio precedente, il disavanzo complessivo passava da -2.868 milioni (al termine del 2016) a -2.553 (al termine del 2017), mostrando un miglioramento di circa 315 milioni. Il trend si consolida quindi nel 2018, con un ulteriore miglioramento del disavanzo per 343 milioni.

Ove la riferita dimensione del saldo della gestione di competenza dovesse mantenersi tale negli anni, la Regione potrebbe potenzialmente addivenire ad un ripiano completo nell'arco dei sette successivi esercizi.

Per sostenere tale percorso di ripiano del disavanzo, la Regione, con l'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, aveva modificato l'articolo 12 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 recante *"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione"*, aggiungendo, dopo il comma 3, le seguenti disposizioni: *"3 bis. Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto"*, con questo sottolineando la volontà di riassorbire progressivamente quella parte di disavanzo generata dai mutui autorizzati e non contratti. Ovviamente, questa Sezione non può che continuare a ribadire, come in precedenza, che la volontà predetta dovrà necessariamente concretizzarsi in un sistematico perseguimento e conseguimento di risultati positivi della gestione di competenza, affinché tale percorso virtuoso si realizzi.

Vincoli di finanza pubblica

Il 2016 ha sancito la definitiva disapplicazione di tutte le norme che interessavano il patto di stabilità, ora sostituite dalla nuova disciplina del pareggio di bilancio, alla quale la Regione si è dovuta attenere per l'esercizio 2018. La nuova regola deriva dalla legge n. 243/2012 recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, comma 6, della Costituzione"* che ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del

debito pubblico, realizzando così quanto previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Le leggi di bilancio n. 232/2016 e n. 205/2017, ed in misura ancor più significativa la legge n. 145/2018, hanno rinnovato ulteriormente gli obblighi legati al pareggio di bilancio.

Tale pareggio è espresso in termini di saldo non negativo, della gestione di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Per entrate finali si intende quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011, e per spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Rispetto al patto di stabilità, il nuovo approccio ha eliminato il vincolo per cassa ai pagamenti in conto capitale, consentendo agli enti dotati di liquidità di poter sbloccare gli investimenti.

Nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non va incluso nel computo, dal lato entrate, l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, che però può essere utilizzato per gli investimenti mediante lo strumento dell'intesa regionale prevista dall'articolo 10 della legge n.243/2012, fondato sulla richiesta e la cessione di spazi finanziari di bilancio tra gli enti locali di ciascuna regione.

Laddove la L. 243/2012 prevedeva che il nuovo saldo obiettivo fosse semplicemente non negativo, la L. 205/2017, all'articolo 1, comma 775, ha previsto invece che ciascuna regione a statuto ordinario consegua nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della L. 232/2016, chiedendone quindi il contributo fattivo alla sostenibilità del debito pubblico.

In tal senso, nell'ambito dell'intesa Stato-regioni, alla Regione del Veneto è stato assegnato un valore positivo del saldo da conseguire, pari a 182,767 milioni di euro.

La disciplina illustrata rimane accompagnata da una serie di sanzioni per il caso di mancato conseguimento del saldo obiettivo, per alcuni versi analoghe a quelle già previste per la previgente disciplina del patto di stabilità.

Con riferimento al saldo obiettivo da perseguire, gli obblighi di monitoraggio e certificazione presenti con il patto di stabilità, si ritrovano innanzitutto nella misura in cui ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, deve inviare alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento una certificazione dei risultati conseguiti. La mancata trasmissione della

certificazione entro il suddetto termine costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio; se tuttavia effettuata entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo viene meno l'inadempimento, con applicazione però di alcune circoscritte sanzioni. Relativamente alle Regioni e alle Province autonome, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita; qualora la certificazione non dia conto della corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 settembre per le regioni.

La Regione del Veneto è riuscita a rispettare l'obiettivo programmatico di finanza pubblica per l'esercizio 2018 come risulta dalla certificazione inviata il 1° aprile 2019 e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziario. Trattasi, infatti ed ovviamente, di dati contabili da preconsuntivo, da aggiornare e ritrasmettere successivamente all'approvazione del rendiconto 2018 entro sessanta giorni dal termine stabilito per la stessa, ma non oltre il 30 settembre 2019, come indicato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 14 febbraio 2019 avente ad oggetto "Circolare contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)".

Nel prospetto in parola viene certificato un saldo di euro 315,902 milioni di euro tra le entrate e le spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, saldo che supera di 133,135 milioni l'obiettivo 2018, stabilito in 182,767 milioni.

Nel calcolo del saldo rientrano anche gli spazi finanziari definiti nell'ambito dell'Intesa regionale per il 2018 finalizzata alla realizzazione di investimenti da parte degli enti territoriali del Veneto, in relazione alla quale la Regione ha fornito copia delle relative deliberazioni di Giunta Regionale.

Tale intesa, realizzata nel 2017 e nel 2018, si fonda sull'introduzione, operata dalla L. 243/2012, di una nuova disciplina in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali. In particolare, l'art. 10 della L. 243/2012 prevede che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati

di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, al fine di garantire, per ciascun anno di riferimento, il rispetto dell'obiettivo di saldo di bilancio del complesso degli enti territoriali della Regione.

La Regione del Veneto ha approvato anche nel 2018, per il secondo anno consecutivo, un accordo con gli enti locali della regione, per redistribuire spazi finanziari tra gli enti che presentavano disponibilità di bilancio e gli enti che invece necessitavano di risorse per far avanzare importanti lavori ed opere pubbliche.

L'accordo, al quale hanno partecipato la Regione stessa e n. 23 enti, di cui n. 20 comuni e n. 3 province, ha visto n. 9 enti (n. 7 comuni e n. 2 province) domandare di cedere spazi finanziari per 23,2 milioni di euro e n. 14 enti (n. 13 comuni e una provincia) domandare di acquisirne per 2,224 milioni. I restanti 20,976 milioni di euro di spazi ceduti che residuavano sono stati acquisiti dalla Regione stessa e utilizzati per realizzare investimenti, con l'obbligo di restituirli nel biennio successivo, nella misura di 10,488 milioni di euro in ciascun anno 2019 e 2020, con conseguente peggioramento del proprio obiettivo di saldo, come già avvenuto nel 2017 per il biennio 2018-2019 per 5,967 milioni di euro all'anno.

Tuttavia, la L. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) ha innovato nel frattempo la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica, stabilendo che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali a partire dal 2019, le regioni ordinarie a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Questa importante innovazione comporta che, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari, secondo la disciplina contabile armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011, senza l'ulteriore limite introdotto dalla L. 243/2012.

Cesseranno di trovare applicazione, quindi, le disposizioni riguardanti la definizione e il rispetto del saldo obiettivo, le sanzioni e la premialità. A decorrere dall'anno 2019, viene meno anche la necessità di ricorrere ad intese regionali e a patti di solidarietà per regolare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso la messa a disposizione o lo scambio di spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. In tale ottica, la Circolare MEF RGS del 14/02/2019, in attuazione della predetta L. 145/2018, ha inoltre precisato che gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Di conseguenza,

come nel caso del Veneto, la Regione e gli enti locali che hanno acquisito spazi con le Intese regionali 2017 e 2018 non dovranno restituirli agli enti che li avevano messi a disposizione.

Indebitamento e strumenti derivati

La disamina della disciplina dell'indebitamento per gli enti territoriali ha preso le mosse dalla esplicitazione della *golden rule*, secondo la quale gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento, ma anche dalla verifica dei limiti quantitativi che impongono una determinata incidenza percentuale massima rispetto al totale delle entrate tributarie non vincolate, così come previsto dall'art. 62, c. 6 del D Lgs 118/2011, norma recepita nell'art. 25 della L.R. 39/2001 e ss.mm.ii.

In merito all'osservanza dei limiti all'indebitamento con riferimento all'esercizio 2018, dall'istruttoria svolta e dagli accertamenti compiuti, risulta che il complesso del debito regionale è in regola con gli obblighi imposti dall'ordinamento finanziario.

In particolare, a fronte di un limite massimo ammesso di spesa annuale di indebitamento pari ad euro 336.050.149 (corrispondente al 20% delle entrate tributarie non vincolate al netto dei finanziamenti regionali in materia di Sanità), l'importo totale di spesa ammonta ad euro 69.787.154.

L'importo è composto dal totale dei mutui, prestiti, locazione finanziaria "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS." e accantonamenti (all'interno dei quali la Regione Veneto ha accantonato anche un importo pari ad euro 1.105.000,00 per spese potenziali - garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito) per un totale di euro 167.795.722,44, ai quali è stata sottratta la somma di euro 98.008.568,47, in quanto relativa ad importi di finanziamenti con contributo a carico dello Stato, finanziamenti regionali in materia di Sanità (L. 67/93 e L. 39/99) e "Fondo anticipazione di liquidità" (art. 3 DL 35/2013).

Il limite risulta rispettato anche relativamente agli esercizi 2019 e 2020, come emerge dai controlli effettuati sulle risultanze del bilancio di previsione 2018-2020.

L'esame della documentazione in atti restituisce un quadro complessivo da cui emerge un importo totale di 2.639,65 mln di euro di debiti da finanziamento, dei quali 589,63 mln di euro di mutui, 597,43 mln di euro di obbligazioni, 1.412,46 mln di euro di anticipazioni di liquidità, e un importo pari a 40,13 mln di euro, quali oneri derivanti dalla locazione finanziaria del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo compartimentale FF.SS.".

In ordine alla corretta contabilizzazione della posta di spesa per canone di locazione finanziaria relativa all'immobile Ex Palazzo compartimentale FF.SS., non parificata in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto 2016, criticità non superata neppure nell'esercizio 2017, si è resa necessaria da parte della Sezione una specifica verifica.

Dall'esame della documentazione in atti, oltre che dall'attestazione contenuta nella risposta della Regione Veneto, protocollo n. 171342 del 2 maggio 2019, acquisita al protocollo di questa Corte in data 3 maggio 2019 con numerazione 3975, a riscontro della nota istruttoria, protocollo n. 2445 del 26 marzo 2019, emerge l'istituzione in bilancio, a partire dall'esercizio 2018, dei seguenti capitoli:

- cap. 103472 *"Interessi passivi sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - s. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)"*, al titolo I della spesa;
- cap. 103473 *"Quota capitale sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n. 2)"*, al titolo IV della spesa;

con contestuale eliminazione delle registrazioni sul capitolo 100980 *"Canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)"*, precedentemente iscritto al titolo I della spesa.

La criticità risulta quindi superata, alla luce della DDR n. 53 del 19/02/2018 della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, con la quale sono state disposte le nuove registrazioni contabili sui capitoli sopraccitati.

Dalla documentazione fornita dalla Regione, a seguito di apposita richiesta istruttoria, emerge altresì un importo totale pari euro 572.730.761 di mutui a carico dello Stato (di cui Sanità per 440.101.124 euro).

Prendendo in considerazione il debito a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di spese di investimento, si è assistito ad una tendenziale riduzione dello *stock* di debito fino al 2017 (confermando il decremento a partire dall'esercizio 2007), mentre nel 2018 si assiste ad un'inversione del trend per effetto di un maggiore ricorso all'indebitamento sotto forma di mutui, più che compensativo della riduzione derivante dalle altre tipologie di debito, correlato dall'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta (per l'importo complessivo di 300.000.000,00 euro, a valere sui bilanci 2018 e 2019), in attuazione

dell'autorizzazione all'indebitamento disposta con l'art. 5 bis della L.R. n. 32/2016.

A tal proposito risulta del tutto evidente che la "sterilizzazione" di tale componente straordinaria nel calcolo dell'andamento dell'indebitamento della Regione Veneto verrebbe a confermare il trend rilevato nell'ultimo decennio, anche se a livello assoluto non può non rilevarsi l'inversione di tendenza, che in ogni caso non sembra presentare elementi critici per la tenuta del bilancio.

Lo stock di debito a fine esercizio 2018 corrisponde, in buona sostanza, alla quota capitale ancora non estinta di 24 prestiti: 17 mutui bancari (di cui 16 a tasso fisso e 1 a tasso variabile) e 4 prestiti obbligazionari a tasso variabile, oltre alle due posizioni afferenti all'anticipazione di liquidità ex DL 35/2013 ed alla posizione relativa alla Locazione finanziaria per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2).

La contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità, non rappresentando, in ottemperanza al quadro normativo, un indebitamento vero e proprio con conseguente aumento della capacità di spesa, non può e non deve incidere sui saldi di bilancio: la sentenza n. 181/2015 della Consulta, infatti, ha chiarito che le risorse finanziarie assegnate a titolo di anticipazione di liquidità sono escluse dal limite di indebitamento in quanto aventi natura di anticipazioni di cassa, sebbene di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie, con lo scopo di riallineare nel tempo i pagamenti di cassa degli enti destinatari con i loro impegni di competenza.

In relazione al nuovo indebitamento, la documentazione versata in atti, fa emergere che la Regione Veneto ha fatto applicazione dei nuovi principi contabili contenuti nell'art. 62 del D. Lgs. 118/2011: l'importo di euro 39.872.062,39 (oltre a quello afferente alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta di cui si è già detto) è funzionale all'accensione di mutui di scopo, finalizzati unicamente ad investimenti in ossequio alla regola aurea dell'articolo 119 della Costituzione.

Nel corso dell'esercizio 2018, in attuazione dell'autorizzazione all'indebitamento disposta con l'art. 4 della L.R. 47/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, è stato stipulato con Intesa San Paolo Spa un contratto di mutuo con oneri a carico della Regione per l'importo di 33 milioni di euro e con Cassa Depositi e Prestiti Spa un "Contratto di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla" per l'importo di 7 milioni di euro, entrambi destinati a specifiche spese d'investimento, poi rideterminati

rispettivamente in euro 32.952.395,52 ed in euro 6.919.666,87 in sede di riaccertamento ordinario 2018.

Inoltre, sempre in corso d'anno, è stato erogato da Cassa Depositi e Prestiti Spa l'importo di 140 milioni di euro, come prima erogazione sul "Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza preammortamento ad erogazione multipla" stipulato nel 2017. Il prestito è destinato all'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta per l'importo complessivo di 300 milioni di euro, in attuazione dell'autorizzazione all'indebitamento disposta con l'art. 5 bis della L.R. n. 32/2016.

L'esame della anzidetta documentazione fa rilevare che, a norma di quanto previsto dal principio contabile 4.2 al punto 3.18, la Regione effettua la registrazione in contabilità degli accertamenti di entrata, all'atto della sottoscrizione dei contratti di mutuo, e successivamente vengono registrati i singoli impegni di spesa unicamente di investimento finanziati con i nuovi mutui, negli esercizi nei quali divengono esigibili.

In particolare, per quanto concerne il finanziamento della Superstrada Pedemontana, trattandosi di un mutuo Cassa Depositi e Prestiti "ad erogazione multipla" (nel caso di specie in due soluzioni), da erogarsi in base a specifiche domande di somministrazione da parte del beneficiario e cadenzato in base ai fabbisogni pattuiti, la Regione ha registrato le scritture contabili di accertamento negli esercizi 2018 e 2019, in coerenza con l'esigibilità della spesa, secondo quanto stabilito nella concessione sottoscritta per la progettazione e costruzione dell'opera stessa.

Tra le componenti che incidono negativamente sul risultato di amministrazione, oltre alla restituzione dell'anticipazione di liquidità ex D.L. n. 35/2013, la più rilevante è costituita dal residuo disavanzo derivante dal ricorso all'istituto del mutuo autorizzato e non contratto a copertura di spese di investimento effettuate in passato.

Con il D.lgs. 118/2011, dopo aver sancito le regole per il pareggio di bilancio da assumere a regime dalle regioni, il legislatore ha voluto trattare l'istituto in parola, prevedendo al comma 1, ultimo periodo, dell'art. 40, che "*nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio [...]*" e al comma 2 che "*A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può*

essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.”

A consuntivo, tale facoltà consentiva di ridurre l'esposizione debitoria rispetto a quella potenzialmente attivabile per effetto delle autorizzazioni di legge, nella misura in cui la gestione del bilancio avesse determinato dei risparmi (maggiori accertamenti o economie di spesa) a tal fine utilizzabili.

La Regione Veneto se ne è avvalsa fino al 2015, non procedendo quindi all'effettiva contrazione dei predetti mutui, ma adottando la prassi secondo la quale le spese in conto capitale venivano finanziate con le risorse disponibili nella cassa indistinta man mano che maturavano le obbligazioni.

La mancata contrazione del debito nell'esercizio e i correlati impegni per spese di investimento hanno tuttavia determinato, di consuntivo in consuntivo, l'accumulo di un disavanzo finanziario sempre maggiore, che ha reso inevitabile una previsione di ripiano.

Con l'armonizzazione contabile, il concetto di disavanzo, ha assunto carattere non unitario, invocando una legislazione di natura eccezionale, che prescrive, in taluni casi, il riassorbimento delle diverse tipologie di disavanzo in archi temporali che travalicano l'ordinario ciclo di bilancio e che rimarca che i disavanzi, formati in circostanze contabilmente "straordinarie" per cause e dimensioni, "non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale" (Corte costituzionale, sentenza n. 107/2016), in modo da consentire agli enti di reperire le risorse mancanti in un arco di tempo ragionevole e compatibile con la necessità di erogare le prestazioni costituzionalmente imprescindibili.

Tale specificità viene riconosciuta anche al disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto delle Regioni, non solo perché il legislatore delinea un quadro di regole speciali, ma anche perché, in un contesto di entrata in vigore delle nuove regole contabili, lo stock di debito di cui trattasi potrebbe essere parimenti di ostacolo all'erogazione di prestazioni costituzionalmente necessarie. Tale "regolazione riservata" esclude espressamente l'applicazione delle regole di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione, laddove stabilisce che "*L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione*" (art. 42 comma 12 del D. Lgs. 118/2011) e, ancora, "*In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31*

dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti” (art. 9, comma 5, del D.L. 78/2015, come modificato dalla legge di conversione 208/2015).

Dall’esercizio 2016, la Regione Veneto non ha più utilizzato il debito autorizzato e non contratto (di seguito DANC) per finanziare i propri investimenti, ma ha iniziato di fatto il ripiano del disavanzo causato dall’utilizzo pluriennale dell’istituto stesso.

Con l’art. 8 comma 3bis della L.R. n. 32/2016 (Legge di Bilancio 2017), in recepimento dei suggerimenti già espressi a riguardo dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto in occasione dei precedenti giudizi di parifica, ha quindi approvato una modifica alla propria legge di contabilità, stabilendo che *“Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto”* e formalizzando così l’impegno a perseguire il progressivo ripiano del disavanzo.

Tale impegno appare quantomai evidente dai rendiconti 2015, 2016 e 2017, da cui emerge la riduzione del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, da circa 2.039 milioni di euro a fine 2014 a 1.059 milioni a fine 2017, per un totale di 980 milioni di euro in tre esercizi, pari a circa 327 milioni di euro di riduzione media annua.

La Sezione, nell’esaminare il DDL del rendiconto 2018 ha potuto appurare che la Regione Veneto ha mantenuto anche per il 2018 l’andamento virtuoso in parola.

In sede di bilancio di previsione 2018/2020, in applicazione dell'articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la Regione autorizzava nell'anno 2018 la contrazione di un mutuo a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, quantificandolo definitivamente in euro 1.059.223.371,63 in sede di assestamento, sulla base del risultato di amministrazione emerso con il rendiconto 2017.

Dal DDL del consuntivo 2018 emerge che la Regione non ha ovviamente acceso il mutuo predetto, affidando il ripiano progressivo del disavanzo da DANC al margine positivo della gestione di competenza. I dati esposti evidenziano che, al 31/12/2018, il predetto importo di euro 1.059.223.371,63 è stato ridotto di euro 302.250.881,86, come si afferma nel vol.1, alle pagine 79-80: *“[...] la parte disponibile risulta pari ad Euro - 2.210.417.094,69.*

Tale valore corrisponde per:

- Euro 1.453.444.604,92 al Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013);
- Euro 756.972.489,77 a debito autorizzato e non contratto.”

Con il rendiconto 2018, la Regione conferma quindi l'impegno a ridurre progressivamente il disavanzo da DANC, evitando al tempo stesso un aumento della spesa a servizio del debito.

Una verifica imprescindibile è quella della corretta destinazione "qualitativa" dei mutui autorizzati e non contratti, ossia che questi siano stati utilizzati per finanziare esclusivamente spese di investimento.

Atteso che la Regione Veneto ha utilizzato detta modalità fino al 31/12/2015, appare imprescindibile la tracciabilità sistematica dell'associazione tra il debito autorizzato e non contratto e la spesa d'investimento a suo tempo in tal modo finanziata.

L'obbligo di allegare al rendiconto l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione, è stato introdotto formalmente, con decorrenza 1° gennaio 2019, dall'art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, prevedendo alle lettere d-bis) e d-ter) che:

"6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: [...]

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [...]"

Tale elencazione, necessaria per la trasparenza e la tracciabilità dei conti nel medio e lungo periodo, è stata richiesta sistematicamente dalla scrivente Sezione in sede di parifica degli ultimi rendiconti regionali.

In ossequio alla norma suddetta e a tali indicazioni, la Regione ha incluso l'elenco in parola nel DDL sul rendiconto 2018 (Allegato 4 del vol.1), dandone evidenza anche nella nota prot. n. 171.342 del 2/5/2019 (acquisita a prot. n. 3975 del 3/5/2019 dalla Sezione), trasmessa in risposta alla nota istruttoria di questa Sezione prot. n. 2445 del 26/3/2019.

L'allegato elenca impegni assunti (e completamente pagati, onde evitare il rischio di includere impegni soggetti ad eventuale successiva - anche parziale - insussistenza) in capitoli di spesa in conto capitale nelle annualità dal 2008 al 2014, per un importo tale

(757.247.765,39 euro) da spiegare l'origine del disavanzo da DANC rimasto da ripianare (756.972.489,77 euro).

La scelta di elencare solo tali impegni e non tutti quelli assunti da quando è stata adottata la modalità di finanziamento delle spese di investimento mediante DANC, se da un lato garantisce l'immediatezza della comprensione delle origini del disavanzo da DANC ancora da ripianare, dall'altro non assicura la predetta piena trasparenza dei conti, necessaria a illustrare l'impatto complessivo che l'istituto ha avuto sugli equilibri di bilancio a medio-lungo termine.

La Regione, peraltro, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con L.R. del 21/12/2018, n. 45, forniva in allegato la completa elencazione degli impegni, affermando che con la stessa *"si dà dimostrazione del potenziale fabbisogno finanziario generato da impegni di spesa in conto capitale assunti nei pertinenti esercizi la cui copertura finanziaria era garantita mediante indebitamento autorizzato con legge regionale di bilancio, non contratto (accertato), a norma di legge, in quanto non sussistevano le condizioni di "effettive esigenze di cassa"."*

Si ritiene quindi, non solo opportuno, ma certamente necessario, che la Regione allegghi l'elenco completo delle spese di investimento finanziate per mezzo del DANC, elenco che, stando a quanto allegato al bilancio di previsione 2019/2021, dovrà riportare le spese impegnate, per oltre 4,27 miliardi di euro complessivi, negli esercizi che vanno dal 2002 al 2015. In sede di contraddittorio, la Regione ha recepito l'osservazione, impegnandosi a ripristinare tale elenco completo già come specifico allegato della deliberazione di assestamento del bilancio di previsione 2019, nonché in allegato al futuro rendiconto dello stesso esercizio 2019.

La Regione del Veneto ha in essere due contratti in derivati a copertura del rischio di tasso d'interesse su due prestiti obbligazionari (nominati "Regione del Veneto 2003" e "Regione del Veneto 2005") emessi a tasso variabile. I due contratti derivati, definiti tecnicamente *Interest Rate Collar* (di seguito anche *collar*), rientrano tra le operazioni consentite dalla normativa che disciplinava i contratti derivati degli enti territoriali alla data di negoziazione delle operazioni (articolo 3, lettera del D.M. 389/03).

L'operazione si prefiggeva, all'atto della prima negoziazione, di surrogare il tasso variabile delle due passività sottostanti, con un tasso variabile "controllato" cioè strutturando il debito complessivo in modo tale che, abbinando alle passività sottostanti due strumenti derivati del tipo "IRS collar", in tutti i casi in cui i tassi di interesse si fossero mantenuti

all'interno delle due opzioni "cap" e "floor", il tasso di interesse del debito strutturato si mantenesse variabile mentre, nell'ipotesi in cui i tassi di riferimento fossero saliti oltre la soglia del "cap", il tasso di interesse a carico della Regione, si trasformasse in tasso fisso corrispondente al "cap".

Di contro, nell'ipotesi in cui i tassi di mercato fossero scesi sotto l'opzione "floor", l'ente regionale si sarebbe fatto carico, a vantaggio della controparte emittente il derivato, di un onere fisso corrispondente alla soglia individuata dalla predetta opzione "floor".

In entrambi i casi, qualora si attivassero le opzioni "cap" e "floor" sono previsti differenziali pari a maggiorazione di uno spread pari a 0,06125% e a 0,0229% rispettivamente per i derivati collar con Banca Intesa e Depfa Bank.

In data 31 dicembre 2018 i contratti derivati in questione presentano un valore di mercato negativo per la Regione per un ammontare complessivo pari a 49.663.840,59 euro, in base alle valorizzazioni effettuate con il software Insito; tale dato risulta coerente con quanto esposto nella bozza di DDL di rendiconto 2018.

Entrambi gli strumenti derivati, a partire dal 2009, a causa del ribasso del tasso di interesse di mercato oltre il livello del *floor*, hanno generato flussi differenziali negativi di notevole ammontare, che si sono tradotti in corrispondenti flussi in uscita per il bilancio regionale, per un esborso complessivo, nell'esercizio 2018, pari a 8.862.296,44 euro, (a fronte della somma impegnata sul capitolo di spesa U 101309 "Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati - art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389" pari a 9.351.683,63 euro).

A tal proposito, visto che il disallineamento tra impegni e pagamenti si è verificato nel triennio 2016-2018, ovvero nel periodo di vigenza dell'armonizzazione contabile, sono stati svolti i necessari approfondimenti istruttori in merito al mantenimento di tali poste.

Dalla documentazione fornita dalla Regione emerge che gli autorevoli pareri forniti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare prot. 5619 del 21.03.2016 (in riferimento ai soli CCT), sulla scorta di parere ottenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato (in relazione ai contratti di mutuo), in merito alla discesa in area negativa dell'Euribor, considerata l'assenza di specifiche disposizioni contrattuali di regolamentazione per tale fattispecie, hanno postulato che "... in caso il parametro di determinazione della cedola (tasso BOT o tasso Euribor a sei mesi) sia negativo al punto tale da erodere totalmente o superare lo spread,

la cedola deve essere posta pari a zero, senza possibilità di tenere memoria di differenze negative per le cedole successive o per il rimborso del capitale”.

La Regione del Veneto ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'estensione dei medesimi principi giuridici anche ai prestiti obbligazionari (ivi chiaramente assimilati), strettamente connessi ai contratti derivati (collar) a copertura del rischio di innalzamento dei tassi, mediante una rimodulazione concordata del tasso *floor*, al fine di mantenere effettivo il collegamento funzionale di sola copertura del tasso tra prestiti obbligazionari e relativi strumenti finanziari derivati.

Il mantenimento dei residui di cui trattasi deriva dalla scelta prudenziale, nelle more della resa del parere da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, formalmente richiesto dalla Regione, nell'eventualità di una diversa interpretazione giuridica e/o finanziaria della questione, in base alla quale dovessero risultare esigibili le quote non corrisposte in base agli accordi raggiunti con i due Istituti di credito (nel caso di Depfa Bank plc accettato con riserva).

La Sezione, pur prendendo atto di quanto diffusamente controdedotto dalla Regione Veneto, non può esimersi dall'evidenziare che il mantenimento di residui passivi non connotati dai necessari requisiti di esigibilità incide sull'attendibilità del risultato di amministrazione mediante una sua impropria compressione. Nel caso di specie infatti l'invocato principio di prudenza confligge, nella rappresentazione contabile della Regione, col rispetto dei principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili e con gli altrettanto fondamentali principi di veridicità e trasparenza, che impongono l'esposizione dei debiti non connotati dei necessari requisiti di esigibilità in idonei *“Fondi e accantonamenti”*, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, al fine di dare separata evidenza alle passività potenziali.

Per quanto concerne l'indicatore sintetico dell'onerosità dell'indebitamento, denominato *“Tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali, compresi i flussi differenziali dei derivati”* calcolato dalla Regione, che nel 2018 ha assunto un'incidenza del 2,2%, la Sezione, richiamate le osservazioni in merito alla necessità di un'approfondita analisi costi/benefici in merito alla convenienza del mantenimento degli strumenti finanziari derivati, non può esimersi dal rilevare la natura spuria dell'indicatore proposto, sia per quanto riguarda la diversa consistenza del debito residuo afferente gli strumenti di finanza derivata (e relative obbligazioni sottostanti) versus le altre forme di indebitamento, sia per quanto riguarda le

loro diverse modalità di rimborso, che nel caso dei mutui risente fortemente dell'orizzonte temporale di riferimento e delle condizioni contrattuali di mercato vigenti all'atto della stipula (oltre che dal tasso fisso / variabile e relativo spread).

In tal senso, il tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali, compresi i flussi differenziali dei derivati stessi, non appare un indicatore idoneo a rappresentare l'onerosità dell'indebitamento regionale *tout court* a causa della natura eterogenea delle grandezze analizzate, che non può trovare adeguata rappresentazione in una semplice media.

Tuttavia, anche volendo analizzare l'andamento dell'indicatore proposto dalla Regione Veneto, risulta del tutto evidente la sua forte rigidità verso il basso, in contrapposizione ad una tendenza consolidata al ribasso dell'Euribor 6M, con conseguente apertura della forbice tra le due grandezze nel corso dell'ultimo quinquennio.

Tale rigidità al ribasso risulta correlata ai mutui a tasso fisso più "datati", che presentano saggi di interesse attorno al 4%, ed ai valori dei "floor" dei derivati che si attestano allo stesso livello (oltre allo spread su base Euribor 6M), pur dando atto che nell'attuale fase congiunturale nessun interesse viene corrisposto ai sottoscrittori dei prestiti obbligazionari "Regione del Veneto 2003" e "Regione del Veneto 2005".

Alla luce di quanto sopra rilevato non paiono venir meno gli elementi di criticità nella dinamica dei contratti derivati che erano già stati rilevati nel corso delle analisi relative ai precedenti esercizi finanziari. Risultano, pertanto, attuali le considerazioni già svolte nelle relazioni di accompagnamento alle delibere di parifica relative ai pregressi esercizi, rimanendo immutate anche le considerazioni sulla correttezza, sotto il profilo finanziario, della scelta di stipulare i contratti derivati attualmente in essere.

Appare poi utile evidenziare che, anche se con la stipula dei due *collar* la Regione ha dato copertura al rischio di eventuali innalzamenti dei tassi di interesse, tale scelta non è stata neutra ma ha comunque prodotto esborsi a carico del bilancio regionale.

Spesa del personale

L'analisi concernente la spesa del personale ha avuto ad oggetto la dinamica e l'andamento dei flussi finanziari inerenti al personale del Consiglio e della Giunta regionale e la verifica del rispetto delle disposizioni vincolistiche in materia vigenti ed applicabili nell'anno 2018.

Alla chiusura dell'esercizio 2018, il personale dipendente (Consiglio e Giunta) constava di n. 2.843 unità (Giunta e Consiglio), con un aumento di 34 unità rispetto al 2017 (+ 1,2%) e con una diminuzione di 41 unità rispetto al 2016 (-1,4%), a fronte di una dotazione organica complessiva pari a 3.219 unità.

Alla data del 31 dicembre 2018, l'incremento della consistenza effettiva del personale della Regione del Veneto, rispetto all'anno 2017, ha riguardato esclusivamente il personale di categoria D, mentre le altre categorie risultano in diminuzione, compreso il personale con qualifica dirigenziale.

I Dirigenti, in servizio effettivo, presso Consiglio e Giunta regionale (sia a tempo indeterminato che determinato), al 31 dicembre 2018, diminuiscono di n. 9 unità, e risultano essere pari a 173 unità, mentre il personale non avente qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, complessivamente è aumentato di n. 43 unità; così di seguito distribuito: + 94 unità personale di categoria D; - 27 unità per la categoria C; - 24 unità per la categoria B; - invariato il personale per a categoria A, pari a 3 unità.

Dalle risultanze istruttorie, è emerso che nell'annualità 2018 la Giunta regionale non ha stipulato alcun contratto mediante l'istituto della somministrazione lavoro, né tramite l'istituto dei lavori socialmente utili.

In attuazione della Legge n. 56/2014 e della L.R. n. 19/2015, ed, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'accordo sottoscritto in data 31 ottobre 2015 tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia, a far data dal 1° gennaio 2016, è avvenuto il formale trasferimento del personale ex provinciale adibito alle cd. funzioni non fondamentali nei ruoli della Giunta Regionale, il cui onere, in base alla normativa applicabile, non ha inciso ai fini del rispetto dei vincoli in materia di spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e segg., della legge n. 296/2006.

In relazione alle evidenze relative alla ricollocazione del personale provinciale, sono stati trasferiti alla Regione, con inserimento nell'organizzazione della Giunta regionale, e risultano in servizio alla data del 31 dicembre 2018, n. 362 unità di cui 9 dirigenti, e 353 dipendenti non aventi qualifica dirigenziale, come di seguito suddivise: n. 144 unità di categoria D, n. 139 unità di categoria C, n. 68 unità di categoria B, n. 2 unità di categoria A. A seguito dell'avvenuto completamento del processo di ricollocazione del personale ex provinciale adibito alle cd. funzioni non fondamentali, inoltre, la Regione del Veneto aveva

già visto ripristinate le normali capacità assunzionali, compresa la possibilità di utilizzo del cd. residui assunzionali.

Quanto alle azioni positive in materia di pari opportunità, ed in particolare in ottemperanza all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, la Regione del Veneto con DGR n. 611 del 08 maggio 2017 ha approvato il *"Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019. Aggiornamento DGR n. 1298 del 23 luglio 2013. D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48"*.

In materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, in ottemperanza alla normativa vigente, la Regione ha adottato i seguenti provvedimenti:

- DGR n. 1922 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato approvato, per l'anno 2019, l'Aggiornamento del *"Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto"*, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale;
- DGR n. 63 del 29/01/2019, con la quale è stato adottato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Giunta Regionale del Veneto per gli anni 2019/2020/2021 predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come riformulato dal D.Lgs. n. 75/2017, nell'anno 2018, risulta approvata con una serie di provvedimenti della Giunta, la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020.

Dai dati riferiti al triennio 2016-2018 emerge il seguente rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale (Consiglio e Giunta) e personale del comparto: nell'anno 2016 il rapporto era di un dirigente ogni 13,69 dipendenti, nell'anno 2017 era di un dirigente ogni 13,49 dipendenti e nell'anno 2018 si è rilevato un lieve incremento, attestandosi il rapporto ad un dirigente ogni 14,96 dipendenti. Detto ultimo valore, seppur gli incarichi dirigenziali risultino complessivamente diminuiti rispetto al precedente esercizio, si appalesa lievemente superiore a quello rilevato dalle medie nazionali emergenti in rapporti e relazioni di questa Corte dei conti.

Si è accertata, nell'esercizio 2018, l'osservanza dei vincoli in materia di spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 e 557-quater della legge n. 296/2006. In particolare, ai fini del rispetto del principio di contenimento della spesa di cui al citato comma 557-quater (triennio 2011-2013 pari ad euro 134.868.503,51), la spesa del personale della Regione del Veneto è stata la seguente: per l'anno 2016 euro 124.374.693,24; per l'anno 2017 euro 122.111.600,11 e per l'anno 2018 euro 119.441.067,89.

L'incidenza della spesa media per il personale in rapporto alla spesa corrente al netto della spesa sanitaria è risultata, nel triennio 2011-2013, pari al 12,63%, nell'anno 2016 pari al 10,129%, nell'anno 2017 pari al 9,861% e nell'anno 2018 pari al 9,709%, confermando il *trend* costante in diminuzione. Si è altresì rilevato che, nella Regione del Veneto, nell'anno 2018, il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente totale è stato pari a 1,239% e quello tra spesa di personale e spesa corrente, al netto della spesa sanitaria, è stato pari a 9,709% (entrambe le percentuali sono in costante diminuzione, scendendo rispettivamente di 0,029% e di 0,152% punti percentuali rispetto all'anno 2017, anche se la diminuzione appare più contenuta rispetto al biennio 2016/2017).

Si osserva, altresì, una diminuzione della spesa del personale della Giunta regionale rispetto all'esercizio precedente, pari a euro -10.290.472,74 (-9,29%), nonché una diminuzione della spesa del personale del Consiglio regionale rispetto all'esercizio precedente, pari a euro -391.783,17 (-3,91%).

Si accerta, per il 2018, il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, risultando la spesa aggregata per il lavoro flessibile del personale di Giunta e Consiglio Regionale inferiore all'analoga spesa sostenuta nell'anno 2009; nel dettaglio per l'anno 2018 la spesa è stata pari ad euro 6.857.456,45, mentre nell'anno 2009 si era assestata ad euro 11.542.096,64. Pur nel rispetto del tetto stabilito (anno 2009), tuttavia, si registra un incremento complessivo della spesa, nell'anno 2018, di 12,4% punti percentuali rispetto all'anno 2016, e una diminuzione di 17,7% punti percentuali rispetto all'anno 2017, dovuto principalmente ai contratti di collaborazione che subiscono una forte contrazione, la cui spesa passa da euro 304.639,77 nell'anno 2017 ad euro 22.808,26 nell'anno 2018.

In relazione al contenimento delle risorse per la contrattazione integrativa, si rammenta che con l'entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 è stato abrogato l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 ha trovato, dunque, applicazione il disposto di cui all'art. 1 comma 800 della L. n. 205/2017 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*". A tal proposito, la Regione del Veneto, a seguito, sia dell'emanazione del DPCM in data 4 maggio 2019 previsto dall'art. 23 comma 4 richiamato dal citato art. 1 comma 800 e relativa relazione tecnico-illustrativa accompagnatoria, sia delle interlocuzioni istruttorie di questa Sezione, con nota integrativa datata 12 giugno 2019 prot. n. 245324 (acquisita a prot. Cdc n. 7357/ 2019) ha confermato di aver preso atto della necessità di procedere alla rideterminazione in riduzione del fondo contrattuale del personale regionale finalizzato all'armonizzazione di cui al comma 800. In particolare, ciò è stato attuato considerando, ai fini dell'incremento dello stesso fondo, non tutto il personale transitato (pari a 387 dipendenti) - come avvenuto inizialmente - ma il differenziale tra il personale transitato e quello, originariamente regionale, cessato al 31 dicembre 2016 (pari a 84 unità): assestandosi in tal modo il differenziale a n. 303 unità. A tal fine è stata approvato, con DGR 820 del 11 giugno 2019, un incremento pari ad euro 1.015.922,87 anziché di euro 1.491.502,97.

Si rileva un miglioramento dei tempi di adozione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2018-2020 costituente un'integrazione di quello approvato nel corso dell'anno 2017 per il triennio 2017-2019 (l'approvazione è avvenuta con oltre due mesi di anticipo rispetto all'approvazione del precedente piano, confermando il costante impegno della Regione del Veneto di anticipare ulteriormente i termini di approvazione).

In relazione all'andamento complessivo della gestione del personale regionale a seguito del riordino delle strutture dirigenziali della Regione, si osserva una costante diminuzione degli incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, sia rispetto al previgente contesto organizzativo, sia rispetto all'annualità precedente.

I dirigenti in servizio presso la Giunta regionale, infatti, diminuiscono dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 di n. 14 unità.

Quanto al trasferimento di personale dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto, precedentemente adibito alla cd. funzioni non fondamentali in applicazione della legge n. 56/2014 e della Legge regionale n. 19/2015, viene confermato, anche per l'anno 2018, l'assenza di incremento delle risorse destinate alla contrattazione, ad eccezione dell'incremento fondi ai fini dell'armonizzazione di cui all'art. 1 comma 800 della L. 205/2017 che ha portato, a seguito di un'impugnazione costituzionale ancora pendente e

ai rilievi di questa Sezione, ad una nuova rideterminazione del fondo personale con DGR 820/2019, come già sopra esposto.

Nell'anno 2018, inoltre, può dirsi definita la fase di parziale transitorietà nella gestione del personale dei CPI collocato giuridicamente, dal 1° gennaio 2018, nei ruoli di Veneto Lavoro, così come previsto dall'art. 54 della L.R. n. 45/2017, anche a seguito delle modifiche introdotte - dalla L.R. n. 36/2018 - alla L.R. n. 3/2009 "*Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro*". Si evidenzia, infatti, che la gestione dei CPI è stata trasferita in capo all'ente strumentale Veneto Lavoro, che ha acquisito, altresì, nuove funzioni, sotto il coordinamento e le linee di indirizzo dettate dalla Regione.

Con riferimento alla politica del personale degli enti strumentali, si è riscontrato l'avvio di un percorso di cambiamento al fine di superare le criticità rilevate da questa Sezione rispetto al biennio precedente; in particolare veniva contestata la carenza di trasparenza e raffrontabilità dei dati trasmessi e l'assenza di una *governance* unitaria da parte dell'Amministrazione regionale. Sul punto, si registra l'inizio di un nuovo processo di monitoraggio e di controllo degli enti strumentali, atto a rispondere con maggiore efficacia e concretezza agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, nel costante intento di perseguire, da un lato, l'equilibrio economico e dall'altro, di mantenere comunque inalterato il livello dei servizi erogati agli utenti.

Si richiamano i tre provvedimenti fondamentali che hanno dato avvio alla nuova gestione degli enti strumentali della Regione del Veneto, in particolare, il riferimento è:

- alla DGR n. 2100 del 19 dicembre 2017 , con la quale veniva disposto di trasformare, dal 1° marzo 2018, la Struttura di Progetto "Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie" in Direzione "Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali", con attribuzione alla Direzione stessa - in aggiunta alle competenze già assolute dalla struttura di progetto - anche delle funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi anche mediante il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia di afferenza degli enti regionali; (...)"
- alla DGR 192 del 20 febbraio 2018 con la quale si disponeva, tra l'altro, la parziale modifica della DGR n. 2100/2017, ovvero che la Direzione "Partecipazioni Societarie e

Enti Strumentali", avrebbe operato dalla data di efficacia del conferimento del relativo incarico dirigenziale; e

- alla DGR 474 del 10 aprile 2018 con la quale veniva conferito, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali, nomina che ha reso efficace ed effettiva la trasformazione della citata struttura.

A tal proposito, si rileva positivamente che, in occasione della trasmissione dei dati relativi al giudizio di parifica del rendiconto generale dell'anno 2018, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali ha predisposto un riscontro unitario ed omogeneo relativamente agli elementi ritenuti comuni a tutti gli enti strumentali (rif. richieste istruttorie di cui ai punti a. e b.).

Si evidenzia, tuttavia, che nonostante il mutato assetto organizzativo, legislativo e amministrativo (il riferimento è nello specifico alla Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53 rubricata "*Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali*", come successivamente modificata dalla Legge regionale 20 novembre 2018 n. 42, e alle conseguenti indicazioni operative - DGR 1771/2018 - per l'espletamento dell'attività di controllo sugli atti degli enti regionali in attuazione della L.R. 42/2018) gli enti abbiano dovuto fare riferimento, ancora per l'anno 2018, alle direttive impartite nell'anno 2011 e successivamente prorogate con numerosi provvedimenti sino al 31 dicembre 2018.

Infine, a completamento del sistema di vigilanza e controlli, si sottolinea con favore la predisposizione di un "*sistema di controllo di gestione*" sugli Enti regionali allo scopo di monitorarne l'attività ed i *trend* nell'ambito di specifiche aree d'interesse e di controllo della spesa pubblica, tramite la predisposizione di relazioni semestrali. Tale sistema di monitoraggio - introdotto con DGR n. 1772 del 27 novembre 2018 recante "*Enti regionali. Adozione di un sistema di reporting gestionale*" - la cui implementazione è stata affidata alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali - avrebbe, inoltre, il vantaggio di favorire la Giunta regionale nell'esercizio dell'attività di governance di cui all'art. 60 della Legge statutaria n. 1/2012.

Nonostante ciò, permangono, per l'anno 2018, delle criticità relative ad alcuni enti controllati in particolar modo in relazione alla rilevata mancata approvazione dei documenti di programmazione del fabbisogno del personale (Piano Triennale dei Fabbisogni), seppur non si sia proceduto ad effettuare assunzioni.

Si auspica, che la Regione possa proseguire ed affinare il percorso di monitoraggio sulla politica del personale degli enti strumentali, al fine di rendere sempre più trasparenti e raffrontabili i dati degli enti in oggetto, nonostante l'eterogeneità degli stessi, verificando in concreto l'attuazione delle direttive regionali impartite, in attuazione della necessaria *governance* centralizzata.

Conto del Tesoriere

Il Tesoriere entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 31 marzo) deve rendere il conto della gestione del servizio svolto contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione (art. 52, comma 2, della L.R. n. 39/2001).

Per l'esercizio 2018, diversamente da quanto sistematicamente accaduto per gli esercizi precedenti, il Conto del Tesoriere (completo dei relativi allegati) è stato reso entro il termine stabilito dalla normativa regionale.

Il Conto, inoltre, è stato predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17 al d.lgs. n. 118/2011, così come previsto dall'art. 10, comma 4-bis, del medesimo decreto.

La Sezione ha verificato la concordanza delle risultanze della gestione di cassa del Conto del Tesoriere con le scritture contabili della Regione. È emerso che, nell'esercizio 2018, le riscossioni ammontano a complessivi euro 13.815.587.950,14 e i pagamenti a euro 13.531.730.471,90. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2018 è risultato pari ad euro 1.178.373.672,40 evidenziando un incremento del 31,73% rispetto al fondo di cassa rilevato alla chiusura del precedente esercizio 2017.

Le risultanze dall'analisi effettuata hanno posto in luce la concordanza delle risultanze della gestione di cassa del conto del Tesoriere con le scritture contabili della Regione.

Emerge, infatti, dagli atti la corrispondenza del totale degli Ordini di riscossione (reversali di incasso) e degli Ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente con le scritture registrate dal Tesoriere, così come del saldo finale di cassa dell'esercizio 2017 con il saldo iniziale di cassa dell'esercizio 2018 e il totale dei pagamenti e delle riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, risultanti dal quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere, coincidono con le risultanze contabili riportate nella proposta del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018.

Ai fini della determinazione dell'effettiva disponibilità di cassa, sono state considerate le somme in deposito, alla data del 31 dicembre 2018, sul conto corrente n. 22920 (*"Risorse CEE - Cofinanziamento nazionale"*) presso la Tesoreria Centrale dello Stato, ammontanti a complessivi euro 85.775,97.

Contabilizzato anche il suddetto importo unitamente ai depositi postali (euro 8.506.971,64), il totale delle disponibilità liquide al 31/12/2018, ammontano, quindi, a complessivi euro 1.186.966.420,01.

Per quanto riguarda il conto dei depositi in titoli e valori è emerso che le azioni di proprietà della Regione giacenti presso il Tesoriere ammontano, al 31 dicembre 2018, a complessivi euro 126.362.410,99 mentre la consistenza finale dei depositi cauzionali in titoli è risultata pari a euro 468.932.333,61.

È stata, infine, verificata la corrispondenza di tali valori con quanto esposto nello Stato patrimoniale alla data del 31 dicembre 2018.

Le verifiche di cassa di competenza del Collegio dei revisori dei conti della Regione, da eseguirsi, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 47/2012, con cadenza almeno trimestrale, sono state regolarmente effettuate nei termini previsti. Dalla lettura dei verbali del Collegio dei revisori non sono emerse criticità in ordine alla riconciliazione dei dati del periodo in oggetto. Risultano tuttavia formulate talune osservazioni in relazione alla gestione dei conti correnti postali intestati alla Giunta regionale.

Infine, all'esito delle verifiche effettuate dal raffronto delle disponibilità liquide rilevate secondo il sistema SIOPE, è emerso che l'ammontare degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide coincidono con i valori indicati nel conto del bilancio regionale.

Dall'esame delle risultanze della gestione di cassa dell'esercizio finanziario 2018 e dalla conciliazione fra le risultanze del Conto del Tesoriere e quelle del Rendiconto generale della Regione, non sono, pertanto emerse irregolarità o criticità significative.

Stato patrimoniale e Conto economico

L'attuale modello di integrazione contabile europea è stato costruito attraverso l'introduzione di regole e principi contabili, che hanno trovato nel Dlgs 23 giugno 2011 n.118 s.m.i. una prima collocazione a sistema.

L'insieme delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile costituisce non soltanto un articolato e complesso reticolo di norme e principi, essa - secondo una più ampia visione

- esprime la ricerca di una soluzione univoca alle specifiche criticità dei diversi approcci contabili. In questo senso la finalità dell'armonizzazione contabile in ambito europeo è quella di individuare soluzioni condivise, pur nel riconoscimento di peculiarità contabili specifiche, espressione delle differenze culturali e dei diversi contesti economico-giuridici dei singoli paesi. Si tratta di un processo dinamico di "ricerca di omogeneità culturale" diretto all'adozione di sistemi, regole, schemi e principi contabili uniformi che consentano il miglioramento della trasparenza e della comparabilità dei risultati della gestione delle risorse pubbliche. Proteso a tale fine è l'affiancamento - alla contabilità finanziaria - di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, che costituisce uno strumento performante, in quanto diretto a rilevare unitariamente i fatti di gestione.

Il principio di competenza finanziaria potenziata rappresenta un modello *one-off*, creato dal legislatore italiano per l'esposizione contabile dei fatti di gestione dell'amministrazione pubblica, costruito secondo specifiche esigenze di coordinamento della finanza pubblica ed omologato ai dettami europei. Tale principio definisce un sistema contabile, individuato dal legislatore come principale e fondamentale, ai fini autorizzatori e di rendicontazione, per i risultati della gestione finanziaria.

Il principio di competenza economica (*accrual*), applicato agli enti in contabilità finanziaria, è stato introdotto con un "*adattamento tecnico*" del sistema contabile basato sulla c.d. partita doppia, attraverso la definizione di standard uniformi (E.P.S.A.S) di *budgeting* e di *accounting* per gli enti pubblici dell'Unione Europea. Questi standard si sviluppano, almeno nell'attuale lunga prima fase iniziale, sulla base dei principi contabili internazionali, gli I.P.S.A.S. (Principi contabili internazionali per il settore pubblico).

Nell'attuale forma accolta - per il settore pubblico - di *accountability*, un ruolo primario è rappresentato dalla dinamica della composizione e della consistenza del patrimonio dell'ente pubblico. Quest'ultimo, infatti, esprime il livello di ricchezza che una certa generazione mette a disposizione delle generazioni future. In parallelo la conoscenza e la determinazione del risultato economico consente di verificare se i proventi derivanti da una certa attività gestoria - per un periodo amministrativo, determinato - sono stati sufficienti a coprire i costi connessi e se hanno prodotto ricchezza.

In generale nei sistemi di bilancio e più in particolare nei Rendiconti regionali, la contabilità economico patrimoniale, consente - attraverso una contestuale evidenza tridimensionale degli aspetti dell'equilibrio (Finanziario, Patrimoniale, Economico) - una migliore

consapevolezza nell'utilizzo delle risorse acquisite e del loro impiego, rispetto al soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata, nonché un ampliamento conoscitivo del livello di raggiungimento di un equilibrio concreto e prospetticamente sostenibile.

Attraverso l'utilizzo di un sistema contabile integrato si finalizza la rilevazione unitaria dei fatti di gestione - nei profili finanziario ed economico patrimoniale - alla realizzazione di un sistema informativo di valori contabili comparabili. In tale contesto informativo, la contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, per rilevare costi/oneri e ricavi/proventi, derivanti dalle transazioni, poste in essere dalla amministrazione pubblica.

Nello specifico, con la Contabilità economico-patrimoniale - Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011 -, cui il legislatore assegna obiettivi informativi specifici, si introduce una metodologia di registrazione funzionale (competenza economica per gli enti in contabilità finanziaria)⁷ allo scopo informativo-comparativo, definendo un'articolata serie di strumenti⁸ di integrazione e di criteri di valutazione.

La metodologia di imputazione e le tecniche di misurazione dei componenti del risultato economico sono funzionalmente integrate con la correlata manifestazione finanziaria, secondo quanto previsto nel Principio Contabile Applicato di cui all'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011. Al punto 3 il principio dispone che le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio:

i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate,

⁷ Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011- Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Economico-Patrimoniale degli Enti In Contabilità Finanziaria - 2. Principio della competenza economica «Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi. La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).»

⁸ Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011- Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Economico-Patrimoniale degli Enti In Contabilità Finanziaria - 2.Principio della competenza economica«[...] L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali[.]»

i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese, salvo le eccezioni previste al punto 3 del principio.

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria - Allegato n. 1 al decreto citato - è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.

Con riguardo al Patrimonio netto della Regione del Veneto per l'esercizio 2018 ed alle sue componenti, gli artt. 10 e 11 del D.D.L. relativo al Rendiconto generale per l'esercizio 2018 espongono:

“Art. 10 Patrimonio Netto 2018

- 1. Il Risultato Economico dell'esercizio 2017 pari a Euro 592.084.149,08 è destinato per euro 23.527.803,69 a Riserva vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio netto, iscritta tra le Altre riserve indisponibili e per euro 568.556.345,39 a specifica Riserva non vincolata, iscritta tra le Riserve da risultato economico di esercizi precedenti.*
- 2. Il valore delle Riserve da risultato economico di esercizi precedenti al 31/12/2018 è determinato in euro 480.373.759,77.*
- 3. Il valore delle Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali al 31/12/2018 è determinato in euro 1.089.496.076,26.*
- 4. Il valore delle Altre Riserve Indisponibili al 31/12/2018 è determinato in euro 18.848.991,57.*
- 5. Il valore finale del Fondo di Dotazione al 31/12/2018 è stabilito in euro 421.367.477,21.*
- 6. Il valore del Patrimonio Netto al 31/12/2018 è conseguentemente determinato in euro 2.255.528.559,52.”*

Si evidenzia un incremento del fondo di dotazione rispetto al valore iniziale del 2016 con un margine di miglioramento registrato nel 2017, rispetto al 2016 (primo anno di applicazione dei principi contabili in materia economico-patrimoniale), riconducibile secondo quanto rappresentato dalla Regione, principalmente:

- ↪ all'iscrizione tra le Immobilizzazioni finanziarie del valore delle partecipazioni in enti ed agenzie regionali secondo il “metodo del patrimonio netto”, in base a quanto previsto dal principio contabile applicato di cui al punto 6.1.3, All. n. 4/3 D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.M. 18 maggio 2017 che ha introdotto l'obbligo di valorizzare anche le partecipazioni non azionarie;*

- al valore del fondo di dotazione al quale è stato imputato anche il valore della voce “riserve da rivalutazione” contenente la differenza tra il totale del conto del patrimonio al 31 dicembre 2015 e lo stato patrimoniale al 1° gennaio 2016;
- all’effetto positivo dell’incremento del risultato economico d’esercizio.”

Il confronto, invece, con il valore del 2017 fa emergere un incremento dello 0,07%, in considerazione del fatto che, come previsto dai principi contabili, la Regione ha concluso l’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio regionale. Le ragioni della variazione del fondo di dotazione rispetto al 2017 (+ euro 299.928,61), evidenziate nella nota integrativa sono dovute alle ulteriori ricognizioni del Patrimonio rilevate direttamente come variazioni del fondo di dotazione; esse riguardano principalmente la ricognizione di infrastrutture stradali. Le riserve risultano in aumento, complessivamente dell’84,76% rispetto al 2017, principalmente a seguito dell’incremento delle riserve indisponibili, derivanti da nuove acquisizioni e da incrementi di valore dei beni, rientranti nelle tipologie previste dalla normativa, nonché dai passaggi di beni nelle diverse categorie inventariali.

Nello specifico le riserve indisponibili, per beni demaniali e patrimoniali e per i beni culturali, aumentano del 26,71% rispetto al 2017 - con una variazione positiva di euro 229.686.772,00, di cui euro 102.805.075,37 per l’intervenuta ricognizione del materiale bibliografico.

Del pari in aumento anche le altre riserve indisponibili, iscritte nel primo Stato patrimoniale 2017 e composte dal valore delle partecipazioni senza valore di liquidazione (Fondazioni) e dalla riserva vincolata al metodo del patrimonio netto.

Il trend storico del risultato d’esercizio, nel triennio 2016-2018, presenta una inflessione positiva, registrando un incremento dell’11% dal 2016 al 2017, e passando da euro 533.389.567,69 al 31/12/2016 ad euro 592.084.149,08 al 31/12/2017. Nel 2018 si è ridotto del 58,55% rispetto al 2017, con un valore comunque positivo e pari ad euro 245.442.254,71.

“Articolo 11 - Conto Economico e Stato patrimoniale Finale 2018

[...] 2. La situazione patrimoniale attiva al 31/12/2018, è stabilita in euro 10.669.599.860,42 così determinata:

A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	€	0,00
B) Immobilizzazioni	€	4.536.626.625,66
C) Attivo circolante	€	6.132.154.602,48
D) Ratei e risconti	€	818.632,28

TOTALE ATTIVO € 10.669.599.860,42

3. La situazione patrimoniale passiva al 31/12/2018, è stabilita in euro 10.669.599.860,42 così determinata:

A) Patrimonio netto	€ 2.255.528.559,52
B) Fondi per Rischi ed Oneri	€ 104.784.180,88
C) Trattamento di fine rapporto	€ 295.049,01
D) Debiti	€ 8.210.582.439,54
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	€ 98.409.631,47
TOTALE PASSIVO	€ 10.669.599.860,42
Conti d'ordine	€ 1.103.106.562,45"

I Conti d'ordine sono costituiti da:

1) Impegni su esercizi futuri	€ 510.969.429,59
2) Beni di terzi in uso	€ 478.278.141,68
3) Beni dati in uso a terzi	€ 10.649.307,61
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	€ 101.200.000,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	€ 2.009.683,57

Le componenti del Conto Economico ed il relativo risultato per l'esercizio 2018 della Regione del Veneto sono definiti dall'art. 11 del D.D.L., trasmesso con nota prot. 179853 del 8 maggio 2019, prot. Cdc n. 4261 del 8 maggio 2019, come di seguito riportato:

"Il risultato economico dell'esercizio 2018 è accertato nella somma di Euro 245.442.254,71 così A)

Componenti positivi della Gestione euro 11.782.374.541,43

B) Componenti negativi della Gestione euro 11.492.833.657,70

Differenza (A-B) euro 289.540.883,73

C) Proventi e Oneri finanziari euro - 56.769.080,31

D) Rettifiche di valore attività finanziarie euro - 68.659.535,93

E) Proventi e oneri straordinari euro 90.227.562,62

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) euro 254.339.830,11

Imposte (Irap) euro 8.897.575,40

RISULTATO DELL'ESERCIZIO euro 245.442.254,71".

Come già per l'esercizio 2017 - anche per il 2018 la Regione chiude l'esercizio con un risultato economico di segno positivo (euro 245.442.254,71), che tuttavia è molto inferiore rispetto a quello dell'anno precedente (euro 592.084.149,08), registrando quindi un decremento del 58,55%.

L'incremento del risultato d'esercizio registrato nell'esercizio 2017 rispetto al precedente aveva beneficiato anche dell'adeguamento del valore delle partecipazioni societarie, valutate con il metodo del patrimonio netto.

L'andamento, riferito al triennio 2016 - 2018 assume valore negativo e conferma un peggioramento, rispetto al 2016, pari a - 53,98%.

Tra le motivazioni addotte dalla Regione spiccano alcuni accadimenti e delle variazioni di particolare rilevanza:

- maggiori risconti passivi (euro 91.872.682,57),
- variazione negativa delle rettifiche finanziarie (euro 87.122.787,33),
- maggiori accantonamenti (euro 49.669.813,29),
- maggiori trasferimenti (euro 219.768.782,18),
- variazione positiva dell'accantonamento fondo svalutazione crediti (euro 63.410.316,07)
- maggiori sopravvenienze attive da incremento dei cespiti senza uscita finanziaria (euro 91.376.894,51).

Per il 2018, come già per l'esercizio precedente, i componenti positivi (euro 11.782.374.541,43) e negativi (euro 11.492.833.657,70) -, che maggiormente hanno influito sul risultato d'esercizio, ineriscono alla gestione, il cui saldo pari ad euro 289.540.883,73, incide sul risultato complessivo per il 117,97%, evidenziando, in ogni caso un decremento del 48,25% rispetto all'esercizio precedente.

Con riferimento ai componenti positivi della gestione si registra complessivamente, nel triennio 2016-2018, un aumento, seppure in percentuale minima (+ 0,96%). Si osserva che il maggiore volume di Entrata è rappresentata dalle c.d. *entrate proprie* della Regione, che costituiscono l'89,05% dei componenti positivi e che hanno visto nel triennio 2016-2018 un incremento, del 6,50%. Di esse, in particolare, quelle che manifestano un peso maggiore (84,86% dei componenti positivi) sono costituite dai proventi da tributi, leggermente in

aumento rispetto al 2017, ma fortemente in crescita rispetto al triennio (+ 7,61% sul 2016). L'ammontare dei proventi da tributi, pari ad euro 9.999.024.027,95 vede un disallineamento rispetto al corrispondente dato presente nel conto del bilancio finanziario (euro 9.995.251.504,51), motivato dalla Regione dalla rilevazione di incassi in conti correnti postali aventi valuta 2019, costituenti il saldo non disponibile, che non potevano essere registrati in contabilità finanziaria, non avendo maturato il requisito dell'esigibilità, ma rilevando ai fini della contabilità economica, secondo il principio contabile della competenza economica.

La discrepanza rilevata pari ad euro 3.772.523,44 è stata interamente riconciliata, confermando l'importo riportato nel prospetto del conto economico.

Meno decisivi (3,70% dei componenti positivi della gestione), ma comunque in aumento rispetto al 2017 (+ 7,75%), risultano i "Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici", per un importo complessivo di euro 435.704.741,08.

Essi comprendono, più in particolare, i "Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi", pari ad euro 401.515.337,16, che hanno visto un progressivo aumento nel corso del triennio 2016-2018 concretizzatosi in un incremento, rispetto al 2016, del 24,81%. L'aumento rispetto al 2017 è decisamente inferiore (+ 10,02%) - pur risultando relativamente importante - ed è riconducibile alle entrate relative alla mobilità attiva della Sanità.

I ricavi della vendita di beni sono di euro 600.165,15 per il 2018. Tale tipologia di entrata non era presente nel rendiconto dell'esercizio 2017, mentre nel rendiconto 2016 era pari a 88.050,21 euro.

Meno rilevante è l'incidenza delle entrate, derivanti da altri soggetti (euro 1.290.735.654,66) e, sostanzialmente coincidenti con i proventi:

- da trasferimenti e contributi, provenienti dallo Stato e da organismi comunitari ed internazionali,
- da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti,

accertati nell'esercizio 2018 e riscontati sulla base dei componenti negativi relativi a spese, i cui impegni sono stati re-imputati ad esercizi successivi.

Essi rappresentano il 10,95% dei componenti positivi della gestione, ed hanno subito - rispetto al 2017 - una diminuzione del 16,89%, a causa delle minori assegnazioni di risorse da parte di Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei minori trasferimenti relativi al Fondo Sanitario nazionale. In termini di ricadute sul bilancio e sulla programmazione da parte della Regione, nel triennio 2016-2018, sia i proventi da

trasferimenti correnti che i contributi agli investimenti hanno subito una continua riduzione (- 20,97% rispetto al 2016 per i primi e - 52,90%, sempre rispetto al 2016, per i secondi).

Per quel che riguarda i componenti negativi della gestione, il loro totale ammonta ad euro 11.492.833.657,70 e risultano aumentati nel complesso, rispetto all'esercizio precedente, del 2,17%.

Il 91,94% di essi è rappresentato dai "Trasferimenti e contributi", con un volume pari ad euro 10.565.946.020,11, aumentato, rispetto al 2017, del 2,12% (+ 4,64% rispetto al 2016).

Si tratta, in particolare, di risorse destinate prevalentemente alle aziende sanitarie locali e di finanziamento del Servizio Sanitario nazionale e di trasferimenti agli enti locali. La destinazione di tali risorse risulta confermata anche dal "Prospetto dei costi per missione", allegato al D.D.L., da cui si evince che, anche per l'esercizio 2018, la maggior parte delle erogazioni ha interessato la Missione 13 riferita alla "Tutela della salute" per un importo di euro 9.215.837.812,17.

In aumento risultano i costi connessi a "Prestazioni di servizi" (+ 5,29%), a causa soprattutto dell'incremento dei costi per prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie di altre regioni (mobilità passiva).

Tendenzialmente stabili, i costi per "Utilizzo beni di terzi", in diminuzione rispetto al 2017 (- 1,86%), e quelli per il "Personale", i quali vedono invece un incremento dell'1,62%.

Contribuiscono all'aumento dei componenti negativi della gestione gli accantonamenti, che nel 2017 non erano presenti e che corrispondono all'aumento dei rispettivi fondi accantonati nell'avanzo di amministrazione. Più specificatamente gli "Accantonamenti per rischi" ammontano ad euro 38.969.780,12, e gli "Altri accantonamenti" ammontano ad euro 10.700.033,17. Questi ultimi ricomprendono, tra l'altro, la quota di accantonamento, di competenza dell'esercizio, del TFR del personale assunto con il contratto di giornalisti.

Quanto ai Proventi e oneri finanziari, il loro differenziale è negativo (- euro 56.769.080,31), in peggioramento rispetto al 2017 e con un'incidenza negativa sul risultato d'esercizio del 23,13%.

Il totale dei proventi ammonta ad euro 1.114.419,89, costituiti sostanzialmente da:

- interessi attivi per revocche di contributi;
- interessi su conto corrente di tesoreria del Consiglio regionale;
- interessi derivanti dalla gestione dei fondi da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..

Gli oneri finanziari ammontano ad euro 57.883.500,20 e comprendono gli oneri per le anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e gli interessi passivi derivanti principalmente dall'indebitamento. Questi ultimi sono aumentati, rispetto al 2017, dell'1,25% e incidono negativamente sul risultato d'esercizio per il 23,58%.

Tra i proventi finanziari, non risultano valorizzati i proventi da partecipazioni, in quanto i dividendi ricevuti dalla Regione nel 2018, per un importo complessivo di euro 1.600.216,52, sono stati considerati ai fini della valorizzazione della relativa società partecipata (metodo del patrimonio netto) senza transitare per il conto economico.

Le variazioni nella valorizzazione degli organismi partecipati con il metodo del patrimonio netto sono confluite, invece, nelle "Rettifiche di valore di attività finanziarie", il cui totale - negativo - vede un decremento, rispetto al 2017, del 471,87%.

La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di euro 90.227.562,62, con un incremento, rispetto al 2017, pari al 13,52% ed un'incidenza sul risultato d'esercizio del 36,76%.

Il volume dei proventi straordinari ammonta ad euro 270.170.541,05. La componente di maggiore rilievo è data dalle "Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo", ricondotte dalla Regione a:

- economie registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui,
- movimentazione dei debiti radiati
- ricognizione del patrimonio, comprensiva di tutti gli espropri effettuati nella costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta.

Per quel che riguarda gli Oneri Straordinari, il cui totale ammonta ad euro 179.942.978,43, essi sono costituiti per la maggior parte dalle "Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo", dovute soprattutto a minori entrate registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui. Tra le varie poste, si evidenzia la rilevazione del debito all'1/1/2018 - relativo al TFR giornalisti - confluito nell'apposito accantonamento dello Stato patrimoniale passivo insieme alla quota annua, iscritta alla voce "Altri accantonamenti".

L'assorbimento delle criticità evidenziate nel giudizio di parifica 2017, rispetto alla definizione quali-quantitativa dell'inventario sono risultate fortemente legate ad un graduale processo di adeguamento degli applicativi in uso, che ha interessato in parte anche l'esercizio 2018. I sopra richiamati dati di sintesi dello Stato patrimoniale e del Conto economico evidenziano una realtà complessa ed articolata la cui gestione e

rappresentazione non può prescindere da un idoneo supporto informatico, tale da consentire l'integrazione funzionale tra tutti i diversi settori che compongono l'entità amministrativa regionale. La sistematica rilevazione delle caratteristiche e della consistenza delle varie componenti patrimoniali è una esigenza amministrativa e gestionale fondamentale, sia sotto il profilo giuridico per l'inderogabilità delle norme, che la disciplinano, sia sotto il profilo sostanziale per le indifferibili necessità di efficacia ed efficienza nella gestione dell'ente. La consistenza e la consapevolezza delle dinamiche patrimoniali attualizzate rappresentano uno strumento di supporto ai decisori politici regionali in quanto offrendo un corredo di informazioni sulle risorse specifiche dell'ente, consentono un più efficiente utilizzo ed una migliore valorizzazione economica e sociale delle stesse. La Sezione auspica, pertanto, una rapida risoluzione delle problematiche informatico-gestionali in tempi amministrativi ragionevoli e brevi.

Analisi dei conti nel settore sanità

Dall'analisi dei dati del Rendiconto 2018, la spesa della Sanità della Regione del Veneto (dato riferito agli impegni di spesa su capitoli perimetrati sanità ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 118/2011) si è attestata intorno a **10.902,63** milioni di euro, (9.565,55 mln, al netto delle partite di giro), incidendo per circa l'81% sul totale della spesa regionale, pari a **13.416,05** milioni di euro (11.861,93 mln al netto delle partite di giro).

Gli accertamenti di entrata (sempre riferiti ai capitoli del perimetro sanitario), si sono attestati intorno a **10.889,20** mln di euro (9.552,12 mln, al netto delle partite di giro), con un'incidenza di circa il 78,9% sul totale delle entrate regionali pari a 13.806,92 mln di euro (12.252,79 mln, al netto delle partite di giro).

Per quanto riguarda l'esame della gestione, lo scrutinio della Sezione si è limitato alle risultanze di pre-consuntivo (CE-IV trimestre) emerse dai lavori del c.d. "Tavolo adempimenti", dalle quali risulta essere stato garantito l'equilibrio finanziario del Servizio Sanitario Regionale, che, con riferimento al IV trimestre 2018, presentava un saldo positivo (utile) di 4,96 milioni di euro.

La Regione è, altresì, risultata adempiente rispetto all'obbligo, previsto dall'art. 3, comma 7, del D.L. 35/2013 (convertito in L. 64/2013), di trasferire, per cassa, al proprio Servizio sanitario regionale almeno il 95% delle risorse ricevute dallo Stato per finalità sanitarie,

risorse trasferite per il tramite di Azienda Zero, ente, tra i cui compiti rientrano le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).

A questo proposito occorre ricordare che a far data dall'esercizio 2017 il SSR veneto è stato interessato da una importante riorganizzazione attuata con la L.R. n. 19/2016 che ha istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" ed ha disposto la riorganizzazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie riducendole da 24 a 12 mediante fusione per incorporazione.

La Sezione si è soffermata, nuovamente, in continuità con gli esercizi precedenti, su uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano l'analisi dei conti della gestione finanziaria del settore sanità: la puntuale applicazione di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 in ordine ad *"un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale"*.

La Sezione prende atto dell'integrazione nel Disegno di Legge dell'allegato 10 denominato *"Bilancio finanziario gestionale del perimetro sanitario 2018"*, che integra, anche rispetto al precedente esercizio, il *"Prospetto relativo alla gestione delle entrate e delle spese del perimetro sanitario di cui all'art. 20 c. 1 D.Lgs. n. 118/2011 (art. 63 c. 4 D.Lgs. n. 118/2011)"*, attraverso l'indicazione del capitolo di entrata e di spesa. Tale documento può essere considerato sicuramente come un passo avanti per soddisfare la previsione normativa afferente l'*"esatta perimetrazione"* attraverso, appunto, l'indicazione dei singoli capitoli, pur tuttavia lo stesso non permette ancora di effettuare una *"immediata"* correlazione tra l'entrata e la spesa (così come articolate nell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011), per cui si auspica, per i prossimi esercizi, un *"affiancamento"* delle sottovoci di entrata a quelle di spesa (integrate, ognuna, con i relativi capitoli) nel medesimo prospetto.

L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, cui si riferisce il prospetto sopra citato, stabilisce che *"Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1"*, tale da garantire oltre ad *"un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite"*, anche la loro *"immediata confrontabilità"*.

L'individuazione di detto perimetro deve essere tale da consentire *"la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate"*

fonti di finanziamento". Per adempiere a tale obbligo è necessario, quindi, che già dal bilancio di previsione, nonché per gli adempimenti successivi, sino al rendiconto, sia possibile raffrontare *immediatamente*, sulla base delle articolazioni previste dal menzionato art. 20 comma 1, punti A) e B) del D.Lgs. n. 118/2011, la natura delle risorse acquisite correlandole al relativo impiego.

Unitamente alle memorie, la Regione ha prodotto due ulteriori prospetti denominati "*Perimetro sanità entrata e spesa - Riepilogo*" e "*Perimetro sanità entrata e spesa - Dettaglio*", nei quali si evince il raffronto "immediato" (contestuale) tra i capitoli di entrata e i capitoli di spesa (dagli stessi finanziati), rappresentati appunto nella medesima pagina e suddivisi sulla base delle sottovoci e lettere previste dall'art. 20, comma 1, punti A e B.

In occasione del contraddittorio, il 2 luglio scorso, la Regione ha dichiarato che, già a partire dall'esercizio 2019, provvederà ad allegare al rendiconto generale i suddetti prospetti.

Ai fini della completa tracciabilità delle risorse afferenti al perimetro sanitario, considerata, altresì, la necessità di rendere omogenea la rappresentazione contabile del suddetto perimetro nei diversi documenti di bilancio, sarebbe auspicabile che i prospetti diano evidenza, anche delle risorse vincolate non utilizzate (che diventano oggetto di reiscrizione), sia iniziali che finali, sia generate in conto competenza che derivanti da cancellazioni di residui.

Dal raffronto tra gli stanziamenti finali di entrata e di spesa dei capitoli afferenti al perimetro sono emersi alcuni scostamenti, che risultano riconducibili alle reiscrizioni in conto avanzo. È stata, altresì, riscontrata la mancata e/o parziale reiscrizione delle risorse vincolate a finanziamento dei capitoli di spesa di cui all'art. 20, comma 1, punto B), lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011), per le sottovoci esaminate a3 "*Vincolate statali*", d1 "*Interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67/88*" e d2 "*Interventi per l'edilizia sanitaria NON finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67/88*".

In fase istruttoria, per le risorse vincolate statali non è stato possibile ricondurre in modo immediato lo scostamento negativo, ammontante a complessivi euro 1.847.637,30, tra lo stanziamento di competenza finale di entrata dei capitoli rientranti in tale sottovoce (euro 294.273.474,64) e lo stanziamento finale dei capitoli di spesa della medesima sottovoce (euro 292.425.837,34), alle reiscrizioni delle risorse vincolate al 01/01/2018 rappresentate nell'allegato 2, al Disegno di Legge regionale.

Solo a seguito dell'invio, da parte della Regione, di un ulteriore prospetto si è potuto ricostruire in maniera completa il quadro e individuare le cause della discordanza, pur tuttavia riscontrando che per due capitoli di spesa (100996/U e 101614/U) lo stanziamento finale è stato in parte finanziato da avanzo di amministrazione di cui però non si è trovato riscontro nell'allegato 2 al D.D.L. sopra menzionato.

Per quanto riguarda le sottovoci d1 e d2 a fronte di risorse vincolate al 01/01/2018 ammontanti a complessivi euro 8.696.952,49 sembrano effettuate reiscrizioni ai capitoli di spesa unicamente per euro 614.012,33: la differenza di euro 8.082.850,16 non sembra, pertanto, essere confluita nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2018.

Alla luce delle considerazioni su esposte, con riferimento all'esercizio finanziario 2018, si evidenzia la mancata corrispondenza tra le risorse vincolate al 01/01/2018 di cui all'allegato 2 alla D.G.R. n. 7/DDL "*Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*" e le registrazioni contabili riscontrabili dal programma di contabilità regionale Nu.S.I.Co., per un ammontare complessivo di 12,3 mln di euro.

Pare opportuno rilevare, ai fini del corretto mantenimento dei vincoli di bilancio, con esplicito riferimento al perimetro sanitario, che l'allegato 2 alla D.G.R. dovrebbe rappresentare in modo analitico le economie in conto competenza ed in conto residui, sia iniziali che finali afferenti i singoli capitoli di entrata e di spesa.

La Sezione si è, altresì, soffermata sulla verifica del superamento delle criticità emerse lo scorso anno e dettagliatamente esposte nella relazione allegata al giudizio di parifica sul Disegno di Legge relativo al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 (di cui alla deliberazione n. 266/2018/PARI del 6 luglio 2018).

Prevalentemente si ribadisce la necessità, nei documenti di bilancio e, quindi, anche nel rendiconto generale, di introdurre uno strumento di rappresentazione chiara e trasparente che, oltre a consentirne la confrontabilità per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, dia contezza delle modalità per far fronte ai bisogni della collettività amministrata, nonché degli impatti che potrebbero produrre (o che hanno già prodotto), proprio alla luce della natura del bilancio quale "bene pubblico".

Per quanto riguarda la modalità adottata dalla Regione, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, ai fini della quantificazione degli stanziamenti di competenza iniziale dei capitoli di entrata e di spesa a cui affluiscono le risorse del FSR per il finanziamento dei LEA, la Sezione richiama l'attenzione dell'Ente affinché gestioni contabili di soggetti diversi,

regolate da norme differenti, siano organizzate in ambiti distinti (la gestione economico-patrimoniale delle singole aziende che compongono il SSR, compresa Azienda Zero, da una parte; la gestione di natura esclusivamente finanziaria, della Regione, dall'altra).

Infatti, la mancanza di una separazione assoluta tra le suddette gestioni rischia di far venir meno l'effettiva disponibilità di una parte delle risorse annuali originariamente assegnate al SSR (quelle del FSN, appunto, a destinazione vincolata) con conseguente impossibilità di verificarne il loro corretto utilizzo.

Relativamente alle modalità finalizzate al *"raggiungimento dell'equilibrio finanziario del SSR"*, è stato riscontrato l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 - dell'importo di euro 23.469.780,12 - quale *"Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS"* a copertura del potenziale debito complessivo per cause pendenti delle gestioni liquidatorie alla data del 31 dicembre 2017. La Sezione rileva, al riguardo, la mancata corrispondenza tra le risultanze contabili del D.D.L., quelle desunte dal programma di contabilità regionale e i documenti di bilancio.

In merito, poi, alle somme (afferenti all'esercizio 2016) di complessivi 105,1 mln di euro *"spostate"* dal perimetro sanitario a nuovi capitoli di spesa denominati *"Fondi di riequilibrio"* (allocati alla Missione 20 *"Fondi e accantonamenti"*, programma 03 *"Altri fondi"*), alterandone la dimensione finanziaria, si evidenzia la mancata *"tracciabilità"* delle stesse. Infatti, al 31 dicembre 2017, lo stanziamento di competenza finale rimane confermato complessivamente in 105,1 mln di euro, mentre nel D.D.L. del rendiconto 2018 (e nel bilancio 2019) i capitoli in questione presentano uno stanziamento di competenza iniziale (e finale) pari a zero e nessuno di essi risulta inserito nel citato prospetto relativo alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018.

Ci si riferisce, in particolare, alle risorse affluite al capitolo n. 103509/U *"Fondo riequilibrio - Interventi di edilizia socio sanitaria (art. 20, L. 11/03/1988, n. 67 - L. 27/12/1997, n. 450 - art. 1, c. 310, 311, 312, L. 23/12/2005, n. 266 - accordo 02/10/2007 - art. 1, c. 468-bis, L. 11/12/2016, n. 232)"*, finanziato, nel 2017, dal capitolo n. 060077/U *"Interventi di edilizia socio sanitaria (art. 20, L. 11/03/1988, n. 67 - L. 27/12/1997, n. 450 - art. 1, c. 310, 311, 312, L. 23/12/2005, n. 266 - accordo 02/10/2007)"* - di spesa d'investimento a finanziamento statale, rientrante nel perimetro sanitario, per l'importo di euro 62.683.833,07.

In merito alle modalità effettive di utilizzo delle somme appostate, a suo tempo, nei capitoli di spesa istituiti come *"fondi di riequilibrio strutturale"* e finanziati da risorse provenienti

dal FSR, alla tracciabilità delle stesse nonché al mantenimento del vincolo di destinazione, si auspica una maggiore trasparenza.

La Sezione ha, altresì, esaminato le risultanze della D.G.R. n. 369 del 2 aprile 2019 afferente alla ricognizione dei residui attivi e passivi del perimetro sanitario, alla data del 31 dicembre 2018, da cui è emersa una carenza da parte delle strutture regionali nella puntuale indicazione delle motivazioni a supporto delle eliminazioni di somme iscritte a bilancio e, a suo tempo, finanziate da risorse statali con vincolo di destinazione, con particolare riferimento al capitolo di spesa n. 060077/U. Si auspica, per i futuri esercizi, un'individuazione più dettagliata delle *"altre risorse del FSR"*.

Per quanto riguarda l'Istituto Zooprofilattico, la Sezione prende atto della creazione di due nuovi capitoli di spesa a decorrere dall'esercizio 2019 (in sede di bilancio di previsione 2019-2021), rientranti nel perimetro sanitario.

Si richiamano, infine, le problematiche già emerse, in relazione alle risorse destinate all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale ARPAV.

Come risulta dal verbale del Tavolo tecnico istituito presso il M.E.F. la Regione è in attesa degli esiti dell'istruttoria avviata al fine di evidenziare le attività *"che ARPAV riferisce ai LEA sanitari ma che si riferiscono a prestazioni di altra natura"*.

Dalla D.G.R. n. 794/2019, prodotta in allegato alle memorie, si evince che, a fronte di un contributo annuo di 51,7 mln di euro a favore di ARPAV (per il tramite di Azienda Zero) proveniente da risorse del FSR, le prestazioni LEA vengono quantificate in 29 mln di euro, mentre quelle extra LEA in 22,7 mln di euro. La Sezione ritiene opportuno provvedere alla distinzione delle risorse a livello contabile, ai fini di una chiara e trasparente rappresentazione nei documenti di bilancio, prevedendo capitoli di spesa differenti, perimetrati e non, considerato che attualmente la Regione ne utilizza uno solo (cap. 060033/U), indistintamente.

Conto consolidato e le Società partecipate regionali

La Sezione ha condotto, nell'ambito delle attività propedeutiche al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2018, verifiche ed approfondimenti riguardanti, in particolare, i Bilanci consolidati, i Rendiconti consolidati, le Società e gli Enti strumentali della Regione del Veneto. L'analisi ha riguardato sia il processo di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni regionali sia l'analisi

economico-finanziaria delle stesse, nell'ottica della verifica delle risultanze dei rendiconti e bilanci consolidati regionali (esercizi 2017 e 2018).

Premesso un quadro d'insieme e specificati gli interventi di razionalizzazione delle società direttamente ed indirettamente partecipate dalla Regione del Veneto, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, la Sezione ha analizzato, per l'intero quinquennio 2014-2018, i risultati d'esercizio delle partecipazioni regionali rientranti nel perimetro di consolidamento dell'esercizio 2018.

Per l'esercizio 2018 sono stati verificati, altresì, sia i flussi finanziari in entrata ed in uscita a carico del Bilancio regionale nei confronti dei soggetti partecipati che i crediti ed i debiti tra la Regione del Veneto e le relative partecipate. Inoltre, sono stati valutati gli interventi per l'adeguamento della *governance* da parte della Regione nei confronti delle proprie partecipate, anche in considerazione delle osservazioni emerse nel giudizio di parifica per l'esercizio precedente.

A tal proposito, la Regione del Veneto ha risposto positivamente all'esigenza di rafforzamento della *governance* nei confronti delle società e degli enti partecipati: con D.G.R. n. 2100/2017, è stata istituita la nuova Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, operativa dal 1° maggio 2018, ed alla quale sono state assegnate ex novo "*funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi anche mediante il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia di afferenza degli enti regionali*".

Pertanto, appare evidente il rafforzamento della *governance*, nel 2018, che ha fatto registrare risultati positivi. Il percorso avviato tuttavia appare solo all'inizio, considerando le numerose criticità evidenziate nella presente relazione sia in termini di adeguatezza nell'individuazione del perimetro di consolidamento, che appare ancora limitato, che di tempi attuativi delle razionalizzazioni previste nei piani che fanno registrare ancora scarsi risultati dismissivi.

Infatti, con riferimento al "*Piano di razionalizzazione periodica 2018*", adottato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 1813/2018 (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) relativo alle società regionali direttamente ed indirettamente partecipate, emerge una generale difficoltà nel completamento dei processi di dismissione entro termini certi e definiti e permangono, come per l'esercizio precedente, ancora modesti risultati in termini numerici delle dismissioni effettive, registrando alla fine del 2018, cumulativamente, solo 3 partecipazioni

dirette dismesse su 14 partecipate (numero inizialmente presente al 31/12/2017) e n. 9 indirette su 54 (numero inizialmente presente al 31/12/2017).

Si prende, peraltro, positivamente atto che la Regione ha mostrato di voler razionalizzare anche le partecipate indirette, con risultati soddisfacenti per il primo anno in termini dismissivi (9 società realmente dismesse e 34 in corso di dismissione su 54 esistenti ad inizio 2018). Concludendo, la consistenza finale al 31/12/2018 (senza le società effettivamente dismesse) comprende, pertanto, 13 società dirette (di cui 8 “da mantenere”, 1 nuova società diretta istituita in data 17/04/2018 e 4 in corso di dismissione) e 45 società indirette (n. 2 “da mantenere” di cui 1 di Veneto Sviluppo SpA; n. 43 in corso di dismissione di cui 30 di Veneto Sviluppo S.p.A.).

Per quanto attiene alla Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., oggetto di analisi specifica ed osservazioni anche nelle precedenti relazioni di questa Sezione, l'Amministrazione regionale ha dichiarato di aver preso atto dei rilievi formulati e di aver apportato aggiornamenti e modifiche alla gestione e controllo della stessa e delle sue numerose partecipate. Con D.G.R. n. 1813/2018 è stato approvato l'Allegato C nel quale sono state inserite, per la prima volta, le schede informative/contabili delle 34 società partecipate indirette. L'Amministrazione Regionale, così come per i precedenti Piani di ricognizione, anche nel Piano di razionalizzazione periodica esaminato (giusta D.G.R. n. 1813/2018) ha ritenuto gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. esclusi dai provvedimenti di razionalizzazione *“giacché rientranti nell'attività tipica della Società che, per espressa previsione del D.Lgs. n. 175/2016, prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2, in quanto la società è inclusa nell'Allegato A al TUSP”*. Quanto sopra non sembra sufficiente ad affermare che a tale società, ed alle sue partecipate, non si applichino le norme di razionalizzazione, né le disposizioni di contenimento dettate con generalità dalle leggi nazionali qualora ne sussistano i presupposti, né, tanto meno, che tali società siano escluse dal perimetro del consolidamento ove ugualmente abbiano i requisiti. Si precisa che Veneto Sviluppo S.p.A., di fatto la finanziaria della Regione del Veneto, detiene anche ulteriori 3 società indirette che sono a loro volta delle “finanziarie” (Banca Popolare Etica: in corso di dismissione; FVS SGR S.p.A.: previsto il mantenimento; H-Farm S.p.A.: in corso di dismissione).

Particolare attenzione è stata dedicata alla società indiretta FVS SGR S.p.A., costituita (come specificato nella nota della Regione del Veneto 02/07/2019 acquisita al prot. Cdc n. 7674 del

02/07/2019) “...con la specifica missione di raccogliere denaro istituzionale di terzi e metterlo al servizio del sistema delle PMI del territorio italiano del nord-est al fine di rafforzarne la capitalizzazione in funzione di sostegno ai loro processi di crescita. Per perseguire questo obiettivo la Società svolge l’attività di raccolta, investimento e gestione di fondi di private equity e venture capital, nonché l’attività di advisory...”.

La Sezione ha verificato, quest’anno, anche l’applicazione della disciplina sulla trasparenza da parte delle società partecipate dirette. A tal proposito, si è rilevata la non completa applicazione delle relative disposizioni di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e successivo D.Lgs. n. 97/2016, da parte di alcune partecipate. Infatti, per 6 società di seguito riportate sussistono carenze e/o criticità riguardanti l’aggiornamento delle sezioni del sito web istituzionale “*Amministrazione Trasparente*” (Veneto Strade S.p.A.; Veneto Promozione S.c.p.a.; Finest S.p.A.; Verona Fiere S.p.A.; Veneto Nanotech S.c.p.a.; Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.).

In particolare, si è osservato che la società Veronafiore S.p.A., a partecipazione maggioritaria pubblica, non ha dato corso agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e non ha un sito “*Amministrazione Trasparente*”. Sebbene il tema della trasparenza e pubblicità sia noto e sentito, la Sezione invita, con riferimento alle carenze rilevate, la Regione del Veneto a sollecitare le proprie partecipate all’obbligo degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella consapevolezza della mancata formalizzazione, al momento dell’analisi, sia del Bilancio consolidato es. 2018 (approvazione prevista entro il 30 settembre 2019) che del Rendiconto consolidato es. 2018 (in corso di approvazione), si è ritenuto di valutare, come per l’esercizio precedente, le risultanze delle attività preliminari riguardanti entrambi i documenti, nonché i dati relativi al Bilancio consolidato es. 2017 e quelli del Rendiconto consolidato es. 2017. Infatti, non è stato possibile sottoporre a riscontro detti documenti, in sede di parifica es. 2017 del Rendiconto generale della Regione, in quanto non ancora formalizzati. Si è ritenuto di esaminare, pertanto, sia il Rendiconto che il Bilancio consolidato dell’esercizio 2017, nonché i documenti preparatori per l’approvazione degli stessi documenti relativi all’esercizio 2018 (in fase di approvazione), in quanto gli elementi in essi contenuti costituiscono un utile parametro di riferimento per valutare, nel tempo, le azioni attuate a livello regionale.

L’analisi economico-finanziaria svolta ha preso in considerazione, quindi, oltre i citati documenti contabili “consolidati” anche i risultati d’esercizio 2014-2018 delle partecipate

regionali (incluse nel perimetro di consolidamento 2018), i flussi finanziari in entrata ed uscita e le asseverazioni dei crediti/debiti tra la Regione e le relative partecipate.

Pur con le limitazioni sopra delineate, tale analisi ha fatto emergere alcune criticità di seguito sinteticamente riportate e distinte per aree di approfondimento per il cui dettaglio si rinvia al testo integrale della Relazione.

Con riferimento all'approvazione del Rendiconto consolidato 2018, pur considerando il rispetto del termine finale previsto dalla normativa vigente⁹, questa Sezione auspica una possibile anticipazione dei già menzionati tempi di approvazione (in particolare per il Rendiconto del Consiglio regionale), in quanto tale mancanza non consente una conoscenza e valutazione più ampia della finanza regionale e limita fortemente le valutazioni di questa Corte nella presente sede.

Con riferimento, inoltre, alle verifiche economico-finanziarie svolte, è emersa una generale inaffidabilità dei dati contabili, rispetto all'esercizio precedente, sia per le Società che per gli Enti regionali, essendo stati trasmessi dei dati per l'esercizio 2018 in contabilità economico-patrimoniale, mentre lo scorso anno sono stati forniti solo i "risultati di amministrazione" (contabilità finanziaria).

Si precisa che nel perimetro del consolidamento per il 2018, individuato dalla DGR n. 367 del 02/04/2019, sono state ricomprese 28 partecipate regionali di cui 7 Società a partecipazione diretta, 2 a partecipazione indiretta e 19 Enti strumentali controllati e partecipati (ovvero solo 2 partecipate in più rispetto all'esercizio precedente).

Nell'ambito della suddetta analisi economico-finanziaria si specifica, in particolare, che tutte le 7 società partecipate regionali dirette hanno fatto registrare, al 31 dicembre 2018, un utile d'esercizio. Per quanto riguarda, invece, le partecipate regionali indirette si rileva che la società VI Holding S.r.l. presenta, al 31/12/2018, a differenza del quadriennio precedente, un risultato d'esercizio positivo (+45.496 euro), mentre la società SACCA a r.l. ha continuato a registrare perdite anche nell'esercizio 2018 (-30.302 euro).

A differenza del biennio precedente, si segnala che il Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 registra positivamente la presenza, per il primo anno, del Fondo perdite società partecipate. L'importo a consuntivo (26.000,00 euro), non rilevante, è

⁹ Il comma 3 dell'articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 prevede che "... La presidenza del Consiglio regionale sottopone all'Assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'Assemblea consiliare approva il proprio Rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo".

riferito ad una sola Società e presenta una forte differenza con il dato previsionale (1.043.000,00 euro) il che porta a suggerire una più puntuale definizione in futuro di tale posta valutativa in coerenza con l'auspicato ampliamento del perimetro del consolidato. La Sezione, a tale proposito, invita ad affinare per il futuro i criteri di valutazione sia in sede preventiva che consuntiva.

Con riferimento agli Enti strumentali si è riscontrato che i dati pervenuti risultano ancora incompleti, anche se riferiti soltanto alle partecipate inserite nel perimetro di consolidamento, mancando in particolare alcuni bilanci consuntivi al 31 dicembre 2018 (A.T.E.R. Venezia; A.T.E.R. Verona; A.T.E.R. Vicenza; Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore Primario-AVISP; Agenzia Interregionale per il fiume Po-AIPO). Pertanto, non è stato possibile alla scrivente Sezione effettuare la medesima analisi eseguita per le società direttamente ed indirettamente partecipate. Nel merito, sono stati comunicati i risultati d'esercizio 2018 di 14 Enti strumentali della Regione su un totale di 19, risultati quasi tutti positivi ad eccezione di 3 Enti (ESU Padova, ESU Verona e l'Istituto Regionale per le Ville Venete). In sintesi, dall'analisi svolta emerge la mancanza di dati per 5 Enti strumentali, risultati d'esercizio negativi per 3 Enti e la presenza di risultati d'esercizio ampiamente positivi per i rimanenti 11 Enti strumentali regionali.

In funzione di una più ampia conoscenza del perimetro della finanza pubblica regionale, questa Sezione invita la Regione del Veneto, per il futuro a fornire nei tempi utili per le dovute valutazioni in sede di parifica, dati definitivi, o almeno di preconsuntivo, degli Enti e Società rientranti nel perimetro del consolidamento.

Con riferimento ai flussi finanziari in entrata ed in uscita del bilancio regionale, al 31 dicembre 2018 nei confronti dei soggetti partecipati, dall'analisi dei macro-dati emerge, come per l'esercizio precedente, una forte divergenza tra i flussi finanziari in uscita e quelli in entrata. Nel dettaglio, gli accertamenti (48.684.622,44 euro) risultano pari al 13,63% degli impegni (357.164.405,28 euro), le riscossioni (24.010.061,61 euro) risultano pari al 7,51% dei pagamenti (319.734.984,60 euro) ed i residui attivi della Regione verso le partecipate pari al 24,46% dei corrispondenti residui passivi.

Dopo aver esaminato i dati contabili delle partecipate regionali, presenti nel perimetro di consolidamento 2018, la Sezione in mancanza del Rendiconto consolidato dell'esercizio 2018 (in fase di approvazione) ha ritenuto opportuno, come precedentemente evidenziato, esaminare i dati relativi al Rendiconto consolidato dell'esercizio 2017, approvato dal

Consiglio regionale del Veneto con Deliberazione n. 25 del 27 luglio 2018. Allo stato, questa Sezione pur constatando un miglioramento nelle risultanze del Rendiconto consolidato per l'esercizio 2017, rispetto all'esercizio precedente, miglioramento che sembrerebbe confermato anche dalla documentazione preparatoria all'approvazione del Rendiconto consolidato esercizio 2018 (*"Proposta di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 del Consiglio Regionale"*), rileva come il Rendiconto consolidato dell'esercizio 2017 della Regione del Veneto, sia stato caratterizzato da un rilevante disavanzo (-2.550.486.394,31 euro).

Anche per quanto riguarda il Bilancio consolidato, la Sezione non disponendo del consolidato dell'esercizio 2018 (in fase di approvazione), ha ritenuto opportuno esaminare i dati relativi al Bilancio consolidato dell'esercizio 2017 (approvato dal Consiglio regionale del Veneto con Deliberazione n. 124 del 27 settembre 2018).

Nello specifico, il Bilancio Consolidato della Regione del Veneto si chiude al 31/12/2017 con un risultato economico positivo (utile consolidato) di +625.275.486,45 euro e con valori dello Stato patrimoniale che determinano un "Totale Attività" pari a +11.145.140.581,27 euro ed un "Patrimonio Netto" consolidato (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) di +1.963.041.796,77 euro.

Per quanto riguarda i crediti ed i debiti tra la Regione del Veneto e le relative partecipate, in particolare, con riferimento agli Enti strumentali si manifestano perplessità in merito alle discordanze emerse in sede di verifica dei rapporti patrimoniali creditori e debitori al 31/12/2018, che presentano differenze per quasi tutti gli enti. Si osserva che dette discordanze/criticità erano emerse anche nell'esercizio precedente e non risultano, tuttavia, ancora superate nell'esercizio 2018. A tal proposito, la Sezione evidenzia anche la mancata asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della Regione del Veneto per 2 società dirette (Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Strade S.p.A.).

Concludendo, pur valutando favorevolmente le attività già svolte e quelle in corso da parte della Regione del Veneto, questa Sezione fa presente che comunque permangono tempi di attuazione lunghi e criticità nei percorsi di razionalizzazione delle partecipate e nei relativi sistemi di controllo. Le poche dismissioni effettive ed il limitato perimetro di consolidamento incidono ovviamente sulle risultanze del consolidato.

La Sezione quindi auspica che le criticità ancora presenti possano essere rapidamente superate per consentire, prima di tutto agli Organi della Regione e poi a questa Corte in sede di parifica, di disporre di informazioni più strutturate, aggiornate e complete.

1 PROGRAMMAZIONE

1.1 Programmazione nel ciclo di bilancio

L'art. 1, comma 5, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. l. n. 213/212, dispone che il rendiconto generale della regione sia parificato dalla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

All'interno dell'attività di parifica annuale del rendiconto trova coerente collocazione l'analisi della programmazione regionale in quanto rappresentativa della prima fase della costruzione del ciclo di bilancio a cui la pubblica amministrazione in generale, ivi compresa la Regione del Veneto, è tenuta a conformare la propria gestione.

Attraverso l'attività di programmazione, infatti, tutte le amministrazioni pubbliche, Enti territoriali compresi, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Ne consegue che, per comprendere appieno l'importanza che tale istituto assume nell'ambito del predetto ciclo, occorre, da un lato, ricordare che la disciplina comunitaria e costituzionale riconduce l'attività di ogni pubblica amministrazione all'interno di un più ampio quadro di coordinamento della finanza pubblica europea e nazionale¹⁰ e, dall'altro, che alle Regioni si richiede¹¹ di ispirare la propria gestione al principio della programmazione disponendo che, a tal fine, esse adottino ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, devono

¹⁰ Giova a tal proposito evidenziare come la perimetrazione delle pubbliche amministrazioni che concorrono a comporre la Repubblica Italiana sottopone le stesse, in quanto preventivamente e ordinatamente partecipanti di un unico soggetto (cfr. art. 114 Cost.), alle disposizioni di cui all'art. 97 della Costituzione secondo cui "(...) *Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*" nell'ambito ulteriore di una più ampia conformità dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale.

Il legislatore ha progressivamente dato attuazione a tali principi ed in particolare con le disposizioni recettive contenute nell'art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione "(...) *volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica (...)*" si sono posti peraltro alcuni primi obiettivi di natura programmatica che improntano le gestioni "(...) *garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.*", completando il quadro di riordino con le disposizioni in materia di armonizzazione contabile introdotte con D.Lgs 118/2011 finalizzate a rendere omogenei i documenti contabili ma anche ad offrire un più ampio obiettivo di indirizzo dell'attività gestionale improntato a criteri di trasparenza ed equilibrio dei conti.

¹¹ D.lgs. n. 118/2011 recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e All. n. 4.1 allo stesso, recante il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

essere elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER).

Si precisa, altresì, che la programmazione rappresenta un “*processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento*” (principio contabile applicato All. n. 4.1 al d.lgs. n. 118/2011).

In tale contesto ordinamentale va evidenziato che il legislatore attraverso l’uso del concetto di “*processo*” in luogo di quello di “*adempimento*” in precedenza adottato, richiama con immediatezza l’attenzione, da un lato, sul fatto che i contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall’ente, anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate, e con gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale e, dall’altro, che le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili al fine di poter verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi e che i documenti del processo devono esplicitare con chiarezza il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione, i portatori di interesse di riferimento, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

L’attuazione del processo richiede il rispetto dei principi contabili generali di cui all’All. 1 al d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare del principio della veridicità, la cui corretta interpretazione ed applicazione richiede la conformità agli altri principi di bilancio dell’attendibilità, della correttezza e della comprensibilità (All. 1, punto 5) alla luce dei quali occorre *in primis* valutare le singole poste di bilancio secondo una rigorosa analisi di controllo supportata, anche, da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse atte a rendere attendibili i documenti predisposti, con ciò evitando sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle stesse.

Si impone, quindi, nella costruzione dei documenti contabili, il rispetto, sia nella forma che nella sostanza, delle norme che disciplinano la redazione degli stessi non solo in sede di programmazione e previsione ma, anche, in sede di gestione, di controllo e di rendicontazione.

Si richiede, altresì, che il sistema di bilancio debba essere comprensibile e, pertanto, presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali e che il processo si svolga nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente.

L'assenza, anche parziale e a maggior ragione sostanziale, di questi elementi inficia la definizione stessa di processo, nella sua espressione eziologica.

Il processo si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Ne consegue che la valutazione del processo programmatico, oltre alla verifica formale di conformità dell'azione amministrativa rispetto al quadro normativo vigente, deve abbracciare anche la sostanza dell'attività in relazione alla natura della stessa segnalando eventuali aspetti meritevoli di attenzione, sia positivi che negativi.

L'analisi, poi, deve tenere conto dei rilievi segnalati nei precedenti esercizi e delle attività nel frattempo realizzate (se ce ne sono) finalizzate alla rimozione delle criticità emerse.

1.2 Quadro normativo nazionale

Come in precedenza osservato, nel quadro ordinamentale nazionale assumono importanza, in particolare, le disposizioni contenute nel d.lgs 118/2011 e ss.mm e, con specifico riferimento all'attività di programmazione, l'allegato 4/1 contenente il "*principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio*", e successivi aggiornamenti¹², che delineano con chiarezza il perimetro stringente entro cui deve conformarsi l'attività di gestione che, partendo necessariamente dallo specifico Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), si svolge, poi, attraverso il bilancio di previsione, agli atti intermedi della gestione e al rendiconto conclusivo di gestione.

Rilevano in primo luogo:

- l'art. 3 co.1 in base al quale "*(...) Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1) (...)*";

¹² Tra gli aggiornamenti rileva, in particolare, per l'esercizio in esame il D.M. 29 agosto 2018. Si rappresenta comunque che i principi contabili, sia generali che applicati, sono stati recentemente oggetto di rivisitazione ad opera del DM del 1° marzo 2019.

- l'art. 9 con cui si delinea il perimetro, la struttura e gli obiettivi del sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche che *“(...) costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria”*;
- l'art. 36, appositamente rubricato come prima disposizione del Titolo III sull'Ordinamento finanziario e contabile delle regioni, che fornisce la fonte prima di riferimento del sistema di bilancio regionale confermando al relativo comma 2 che *“(...) La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale”* e fornendo al successivo comma 3, un preciso riferimento sia sull'ordine che sulla natura dell'attività gestionale della Regione. Come già evidenziato, infatti, *“(...) Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. (...)”*.

In tale contesto, assume una rilevanza strategica il rispetto formale delle tempistiche espressamente previste dalla legge per la approvazione del DEFR attesa, anche, la stringente connessione sia in termini temporali che programmatici, con i corrispondenti documenti di programmazione nazionali e sovranazionali. Non a caso, infatti, il principio contabile applicato, più volte menzionato, definisce un cronoprogramma tassativo di attività e strumenti a cui deve essere ispirato il processo di programmazione regionale (par. 4.1. “Strumenti della programmazione regionale”, All.4/1 al d.lgs. 118/2011).

Nello specifico gli strumenti di programmazione delle regioni sono così definiti:

- a) Documento di economia e finanza regionale (DEFR) che la Giunta regionale deve presentare al Consiglio per le conseguenti deliberazioni entro il 30 giugno di ciascun anno;
- b) Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio;

- c) disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
- d) disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;
- e) piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;
- f) disegno di legge di assestamento del bilancio, da presentare al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;
- g) eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- j) eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;
- k) specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

Come già evidenziato, conclude il sistema di bilancio il rendiconto della gestione, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio. Attraverso detto documento contabile conclusivo, infatti, si determina la verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi originariamente introdotti e definiti nel DEFR.

Si osserva, in proposito, che il controllo sul rendiconto della Regione, in tutte le sue declinazioni finanziarie, economiche o patrimoniali, esprime due diversi ordini di verifica di cui il primo, più diretto, relativo ai risultati endogeni rappresentati dal rispetto formale degli equilibri e della corretta applicazione delle norme di legge ai vari livelli di emanazione ed il secondo, che riguarda l'effettivo esercizio del processo di programmazione, relativo alla valutazione del processo in relazione alla misura della sua realizzazione.

Si ritiene quindi necessario evidenziare come un pieno rispetto dei programmi regionali che, si ricorda, vengono realizzati in coordinamento con quelli nazionali e sovranazionali in un'ottica di reciprocità, possa ritenersi realizzato solo quando, oltre al dimostrato equilibrio contabile, verificabile a consuntivo rispetto ai documenti di programmazione regionale, quest'ultima abbia un grado di realizzazione tale da rendere possibile nella collettività

amministrata la reale percezione dell'utilità e dei vantaggi conseguiti, in termini di servizi resi, dell'attività esercitata.

Il giudice delle leggi, al riguardo, confermando il concetto di bilancio come "bene pubblico"¹³ nel senso che detto documento è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, ha altresì precisato che *"le disposizioni interposte che fissano gli obblighi di rendicontazione costituiscono all'un tempo norme afferenti al coordinamento della finanza pubblica, all'armonizzazione dei bilanci e ai precetti in termini di copertura della spesa e di equilibrio dei bilanci"* e che chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ha l'onere inderogabile di attuare il programma che ha concorso a far ottenere l'investitura democratica e di rendicontarne l'attuazione¹⁴.

A ciò aggiungasi che l'evoluzione normativa impone, sia a fini di gestione che di controllo, una visione unitaria e dinamica dei documenti contabili all'interno del ciclo di bilancio dell'ente che si definisce tale (ciclo) in quanto ogni elemento al suo interno è, ad un tempo, il presupposto dell'elemento successivo e la conseguenza di quello precedente.

Ciò emerge con evidenza sia in relazione al concetto di prospettiva dinamica dell'equilibrio di bilancio che, necessariamente, deve essere combinato con il "principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi"¹⁵, sia in relazione alla corretta applicazione dei principi contabili della coerenza, della continuità e della costanza e dell'equilibrio di bilancio¹⁶ la cui verifica non può prescindere da una valutazione unitaria dell'intero ciclo di bilancio considerato.

Soccorrono, ad ulteriore supporto di quanto sin qui evidenziato, i principi contabili:

- della coerenza, il cui rispetto impone all'ente, nella redazione dei documenti contabili, di assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale;

¹³ Corte costituzionale, sentenza n. 184/2016.

¹⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 80 del 2017.

¹⁵ Corte costituzionale, sentenze n. 155 del 2015, n. 188 del 2016, n. 89 del 2017 e n. 49 del 2018.

¹⁶ Principi contabili generali nn. 10, 11 e 15, All. 1 al d.lgs 118/2011.

- della continuità e della costanza¹⁷ che introducono le condizioni essenziali per la comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali;
- di congruità delle entrate e delle spese che deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.

Considerata quindi l'interconnessione e la coerenza che deve guidare la costruzione di tutti i documenti del ciclo di bilancio, di cui –si ricorda ancora una volta – la fase della programmazione rappresenta il punto di partenza da cui tutti gli altri discendono, sotto altro profilo emerge che il corretto funzionamento dell'Ente è indissolubilmente legato anche e soprattutto alla cura dei connessi interessi finanziari.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale¹⁸, infatti, un bilancio non in equilibrio (o anche l'assenza di bilancio) *“costituiscono analoghi vulnera alla programmazione delle politiche pubbliche, in relazione alle quali è svolto il mandato elettorale”* che *“indipendentemente dalle scelte di cui è espressione, ha quale presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio secondo i canoni dell'art. 97, primo comma, Cost.”*.

Da ciò discende, da un lato, che *“la salvaguardia statica e dinamica degli equilibri finanziari”* e connessi obiettivi programmatici costituisce *“presupposto del mandato elettivo”*, e, dall'altro, che il mancato perseguimento degli uni e degli altri *“interrompe – in virtù di una presunzione assoluta – il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti”*.

Come del resto già rappresentato in sede di parifica dell'esercizio 2017, dal suesposto impianto normativo, emerge con evidenza che la *“contabilità di mandato”*, deve consentire la traduzione in termini chiari e comprensibili delle scelte politiche del singolo ente territoriale, ossia della modalità con cui le risorse pubbliche vengono *“prelevate, chieste in*

¹⁷ Detti principi si applicano anche al fine di garantire che gli equilibri economico-finanziari siano salvaguardati e perdurino nel tempo e riguardano anche i dati contabili che nella successione temporale devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili.

¹⁸ Cfr. per tutte: Corte costituzionale, sentenze n. 228 del 2017 e n. 18 del 2019.

prestito, destinate, autorizzate in bilancio ed infine spese” di talchè dal suo corretto esercizio dipende l'*accountability* dell'ente territoriale nei confronti della collettività amministrata¹⁹. Infine, per quanto attiene ulteriori disposizioni ordinarie collegate, rilevano ai fini della programmazione sia il d.lgs. 27/10/2009, n. 150 (come modificato e integrato dal d.lgs. 74/2017), con specifico riferimento al ciclo della performance del personale e disposizioni ornamentali del relativo Organismo Interno di Valutazione, l'art. 21 del d.lgs. 50/2016 relativamente al piano degli acquisti di beni e servizi.

Rileva inoltre la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" come modificata dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016 che, relativamente ai piani triennali per la prevenzione della corruzione stabilisce che *"i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza"*.

1.3 Quadro normativo regionale

Si premette che l'ordinamento contabile delle Regioni, stante l'abrogazione del d.lgs. 76/2000, è attualmente disciplinato dal Titolo III del d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, oltre che dai principi contabili di cui al titolo I del medesimo decreto.

A livello regionale le principali disposizioni di riferimento ai fini dell'attività di programmazione sono rappresentate:

- dallo Statuto della Regione Veneto, approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1,
- dalla Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001) rubricata "Nuove norme sulla programmazione",
- dalla Legge Regionale n. 15 del 20 aprile 2018 (Bur n. 39 del 24 aprile 2018) rubricata "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018."
- dalla Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001) rubricata "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione".

¹⁹ Del resto, in forza dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale i membri della collettività devono avere la cognizione delle modalità di impiego delle risorse e i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016).

Di particolare interesse ai fini della presente analisi sono i contenuti della Legge regionale n. 15 del 20 aprile 2018 -recante "*Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018*" che ha modificato i contenuti della Legge regionale n. 35 del 29 novembre 2001 relativa alle "*Nuove norme sulla programmazione*", in quanto entrata in vigore proprio nel 2018.

Fermi restando i contenuti dell'analisi di seguito rappresentata cui si fa opportuno rimando, si osserva in via preliminare che la normativa regionale di settore ribadisce sostanzialmente i contenuti di quella nazionale.

Infatti, ad ulteriore conferma di quanto sin qui rappresentato in relazione ai principi fondamentali che reggono il sistema programmatico, l'analisi della normativa regionale di settore pone in evidenza, quali elementi essenziali del processo, il cui rispetto è ineludibile, i seguenti:

- **fattore tempo:** nel processo di programmazione il tempo costituisce uno degli elementi prioritari nella fissazione dei modi dell'azione regionale. La determinazione di puntuali scadenze e di termini di adempimento costituisce garanzia della efficacia dell'azione regionale e della efficienza dell'impiego delle risorse finanziarie (art. 5 l.r. n. 35/2001);
- **forme e modi dell'intervento regionale nel processo:** il ciclo della programmazione, dopo aver individuato strategie e obiettivi, determina le forme ed i modi dell'intervento regionale; prosegue con il monitoraggio continuo dell'attuazione e si conclude con la misurazione dei risultati e con la valutazione del loro impatto sulla società, sull'economia, sul territorio. Dall'attività di monitoraggio e di valutazione derivano informazioni rispettivamente per l'adeguamento degli strumenti della programmazione e per l'impostazione delle successive fasi. La Giunta regionale disciplina le modalità per lo svolgimento del ciclo della programmazione anche mediante l'emanazione di direttive e manuali tecnico-operative (art. 6 l.r. n. 35/2001);
- **principio della concertazione:** la Regione attua, nella programmazione, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche e sociali, anche attraverso lo strumento della programmazione decentrata quale modalità di raccordo con la programmazione regionale per l'attuazione di interventi di sviluppo economico e sociale in ambiti territoriali locali. Le forme e le modalità di partecipazione dei predetti soggetti sono individuate dalla Giunta regionale

in relazione alle fasi del processo di programmazione e ai compiti ad esse inerenti (art. 4 l.r. n. 35/2001 come novellato dalla l.r. n. 15/2018);

- **strumenti della programmazione** (art. 7 l.r. n. 35/2001 come sostituito dall'art. 1, comma 2, della l.r. n. 15/2018): che, in attuazione degli indirizzi di carattere politico, sono così individuati:
 - a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
 - b) i Piani di settore;
 - c) il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) e relativa nota di aggiornamento;
 - d) il disegno di legge di stabilità regionale;
 - e) il disegno di legge di bilancio;
 - f) il piano degli indicatori di bilancio;
 - g) il disegno di legge di assestamento del bilancio;
 - h) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
 - i) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio;
 - l) il Piano della performance.

Il processo di programmazione si articola inoltre anche su base locale attraverso lo strumento della programmazione decentrata.

Nell'ambito del processo programmatico particolare importanza assume il DEFER, atto di indirizzo dell'attività di governo della Regione riferito al triennio successivo a quello dell'approvazione, con aggiornamento annuale, che costituisce strumento di supporto alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate. I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali dell'ente, quindi, devono necessariamente partire dal DEFER e fare riferimento agli indirizzi generali definiti all'inizio della legislatura regionale. Il DEFER ha sostituito il previgente Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF).

Si osserva, in proposito, che sebbene la formale sostituzione del DPEF con il DEFER sia avvenuta solo con la novella L.R. n. 15/2018, di fatto, come rappresentato in atti, dal 2015 la redazione del DPEF è passata da un riferimento annuale ad un arco temporale triennale ed è stata introdotta, a livello operativo, anche la variazione terminologica, sostituendo lo stesso con l'attuale Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER). In data 11 dicembre 2015, con DCR n. 95 il Consiglio regionale ha approvato il primo DEFER (relativo

agli esercizi 2016-2018), che presentava anche in maniera sistematizzata, in Allegato, gli indirizzi agli Enti strumentali e alle società controllate e partecipate.

A partire dal 2016 invece il DEFR, adottato e trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 giugno, trova poi aggiornamento con specifica Nota nell'autunno dello stesso anno.

In coerenza alle disposizioni di cui all'allegato n. 4/1 del d.lgs n. 118/2011, più volte richiamato, e successive modificazioni, detto documento descrive gli scenari economico finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio regionale ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento. Contiene altresì gli indirizzi agli enti strumentali ed alle società partecipate e controllate.

Sul piano contenutistico, il DEFR ha la medesima struttura/classificazione in Missioni e Programmi del Documento di Bilancio. Nell'ambito di ogni Missione, i Programmi individuano correttamente le linee strategiche e gli indirizzi operativi che rappresentano le priorità prefissate dall'Amministrazione per il successivo triennio programmatico.

Per ogni Programma sono individuati i risultati attesi.

La Nota di aggiornamento al DEFR è declinata in Missioni, Programmi e Obiettivi. Nell'ambito di ogni Missione sono individuate le linee strategiche che rappresentano le priorità prefissate dall'Amministrazione per il triennio programmatico. Ciascuna Missione, a sua volta, è declinata in Programmi, che rappresentano le linee programmatiche e gli indirizzi operativi dell'azione amministrativa, volti a perseguire le finalità delle Missioni. Per ogni Programma sono stati individuati i risultati attesi.

Per dare concretezza alle linee strategiche, il documento si completa con gli Obiettivi, che definiscono le azioni messe in campo dall'Ente per realizzare le proprie politiche. Gli stessi, oltre ad avere un contenuto descrittivo, riportano le principali informazioni utili per contestualizzare gli interventi ed i soggetti che vi concorrono e si completano con l'individuazione di un indicatore e di un target da raggiungere nell'anno 2018 e/o nel triennio considerato.

L'applicazione dei nuovi principi contabili introdotti con la legislazione della contabilità armonizzata ha, pertanto, comportato una revisione complessiva del ciclo della

programmazione regionale e del sistema di contabilità generale, affiancata da una ristrutturazione dei processi correlati e dei sistemi informativi di supporto.

1.4 Rilievi della precedente parifica

L'analisi offerta in sede di parifica 2017, pur confermando il permanere di alcune criticità, aveva in linea di massima evidenziato un progressivo adeguamento della Regione ai rilievi mossi per i precedenti esercizi.

In particolare i rilievi formulati, in parte sovrapponibili a quelli già formulati in occasione dei precedenti giudizi di parificazione, inerivano essenzialmente alla inadeguatezza della Legge 35/2001 che risultava (allora) del tutto superata rispetto al sopravvenuto impianto normativo di cui al d.lgs 118/2011 ed alla conseguente permanenza di strumenti di programmazione desueti rispetto al rinnovato quadro normativo stante che l'auspicato adeguamento della normativa regionale, apportato con la l.r. 15/2018 del 24 aprile 2018, rubricata "*Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018*", avrebbe comunque prodotto effetti solo dal 2018.

Ulteriore elemento di rilievo riguardava la necessaria, anzi doverosa, inclusione nel sistema della programmazione anche degli altri fondamentali strumenti di programmazione ossia del: Piano degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50/2016; del Piano della Performance ai sensi del d.lgs. n. 150/2009; del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, di cui alla legge n. 190/2012, in proposito rilevando come tale circostanza non si fosse verificata in relazione al Piano degli acquisti di beni e servizi l'inserimento nel DEFR 2018-2020, Programma 01.03 "*Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*", del riferimento al *Green Public Procurement - GPP* (peraltro già richiamato anche nel DEFR 2017-2019), ossia dell'approccio "*in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita*" (definizione della Commissione europea) non poteva ritenersi strumento idoneo per le finalità di cui sopra, in quanto "*il GPP costituisce semplicemente un metodo per contribuire alla tutela ambientale e a stimolare processi di innovazione tecnologica per lo sviluppo di*

prodotti a basso impatto ambientale e non un piano di razionalizzazione degli acquisti”²⁰. Sul punto, comunque, emergeva dall’attività istruttoria svolta, che la Regione, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli Appalti (d.lgs. n. 50/2016) adottava comunque un programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e relativo aggiornamento annuale, così come previsto dall’art. 21 del menzionato decreto legislativo: circostanza questa di cui la Sezione prendeva atto.

Infine si evidenziava che la necessaria e costante attività di monitoraggio (strumento che consente di valutare concretamente l’effettiva efficienza ed efficacia del complesso di attività realizzate, ovvero, di apportare eventuali necessari correttivi) e di controllo sull’attuazione del Documento di Programmazione, deve essere coerente con le prescrizioni contenute nel nuovo Statuto regionale il quale, all’art. 33, lett. O), prescrive che il Consiglio regionale deve procedere ogni anno alla verifica dello “stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale” e che, a tal proposito, la normativa regionale di settore²¹, prevede *“l’obbligo della redazione annuale e relativa trasmissione al Consiglio regionale di un Rapporto di monitoraggio annuale sull’evolversi del DEFR sotto il profilo procedurale, fisico e finanziario, per le conseguenti valutazioni sulla programmazione, la cui valenza sarà verificabile, per i motivi sopra specificati, a partire dall’anno 2018”*.

1.5 Analisi degli atti programmatori della Regione

Prima di passare alla esposizione delle risultanze dell’analisi effettuata, occorre dare contezza dell’attività istruttoria svolta in contraddittorio con l’Ente.

A tal proposito si rappresenta che la Sezione ha proceduto a formale istruttoria con note prot. n. 2094 del 15 marzo 2019 e n. 6753 del 29 maggio 2019, puntualmente riscontrate dalla Regione del Veneto, rispettivamente con nota prot. n. 142275 del 9 aprile 2019, acquisita al prot. della Cdc n. 3175 in pari data e con nota prot. n. 210754 del 30 maggio 2019 acquisita al prot. Cdc n. 6835 anch’essa in pari data.

Nello specifico, con la prima richiesta istruttoria si chiedeva ogni utile informazione in relazione alle seguenti circostanze:

²⁰ Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Veneto per l’esercizio 2017 - Del. n. 266/2018/PARI, pag. 69.

²¹ Art. 27 della L.R. n. 35/2001 (come modificato dalla L.R. n. 15/2018).

- a) indicazione dei documenti della programmazione successivi alla novellazione della L.R. n. 35/2001 per opera della L.R n. 15/2018;
- b) evidenziazione delle modifiche intervenute nell'ambito della programmazione regionale in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011 ed alla richiamata legge regionale;
- c) indicazione delle direttive di indirizzo del Presidente della Regione e del Segretario Generale della programmazione ai capi dipartimento o struttura 2018 e 2019;
- d) dettagliata relazione illustrativa della congruenza tra la programmazione finanziaria regionale, la nota integrativa al bilancio di previsione 2018 ed il ciclo delle performance (ai sensi del d.lgs. n. 150/2009 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 74/2017) nonché l'indicazione del piano della performance (Giunta) vigente al 2018 e le relazioni dell'OIV 2018 e relative linee di indirizzo ove adottate per il 2019; e) relazione del Collegio di revisione sul bilancio di previsione 2018 in relazione alla parte relativa alla programmazione.

La seconda richiesta istruttoria era, invece, finalizzata alla verifica delle attività poste in essere dal "Consiglio delle Autonomie Locali" (CAL), costituito con decreto n. 16 del 28 novembre 2018.

Ciò premesso e fermo restando quanto già detto sugli strumenti della programmazione regionale, dall'esame della interlocuzione in sede istruttoria e della documentazione tutta pervenuta, è emerso che, rispetto alla l.r. n. 35/2001, la novella l.r. n. 15/2018:

- ha sostituito (art. 2) integralmente il previgente art. 7 "*Atti e strumenti della programmazione*" introducendo formalmente il nuovo DEFR ed eliminando i PAS (Piano di Attuazione e Spesa);
- ha modificato (art. 4) l'art. 15 "*Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)*" sostituendo il precedente documento con il DEFR e dandone opportuna definizione;
- ha adeguato (artt. 5 e 6) in conseguenza gli artt. 16 e 17 riguardanti i contenuti e i tempi di approvazione del nuovo DEFR;
- ha modificato (art. 7) l'art. 27 "*Monitoraggio*" sostituendo la parola "PAS" con "DEFR" e prevedendo in tal modo la redazione annuale di un rapporto di monitoraggio da parte della Giunta regionale da inviare al Consiglio regionale. Sul punto specifico la Regione precisava che "*con riferimento all'annualità 2017 il Rapporto*

di monitoraggio, contenuto nella DGR/INF n. 6 del 10 aprile 2018, è stato inviato al Consiglio regionale con nota prot. n. 150789 del 22 aprile 2018". Rappresentava, altresì, che "il Piano di Attuazione e Spesa, quale strumento di programmazione, è stato abrogato dalla L.R. n. 35/2001 sia perché non trovava alcun riscontro nella normativa nazionale sia perché non aveva mai trovato effettiva attuazione, mancando sempre il requisito della certezza delle risorse che consentisse la definizione di un quadro pluriennale di risorse certe e vincolate";

- ha modificato, altresì, gli artt. 13 (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati), 27 (Anticipazioni di cassa), 30 (Centri di responsabilità), 31 (Verifica e revisione dei budget);
- ha abrogato tutti gli articoli che disciplinavano il PAS;
- ha modificato la stessa struttura della previgente legge al fine di adeguarla alle modifiche nel frattempo intervenute.

Come già evidenziato, emerge in atti che a partire dal 2016 il DEFR viene **adottato e trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 giugno**, e trova poi aggiornamento con specifica Nota nell'autunno dello stesso anno.

Le tempistiche di adozione dei principali strumenti di programmazione sono state le seguenti:

ATTO	TERMINE DI LEGGE	TERMINE DI ADOZIONE	TERMINE STATO	RISPETTO TERMINE DI LEGGE
DEFR 2017-2019	Entro il 30 giugno	adottato con DGR/CR n. 58 del 29 giugno 2016 approvato con DCR n. 167 del 7 dicembre 2016	=====	SI
Nota di aggiornamento	Entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale	adottata con DGR/CR n. 26 ottobre 2016 approvata con DCR n. 168 del 7 dicembre 2016	27 settembre	SI
DEFR 2018-2020	Entro il 30 giugno	adottato con DGR/CR n. 65 del 27 giugno 2017 approvato con DCR n. 170 del 7 dicembre 2017	=====	SI
Nota di aggiornamento	Entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale	adottata con DGR/CR n. 106 del 17 ottobre 2017 approvata con DCR n. 183 del 13 dicembre 2017	27 settembre	SI

ATTO	TERMINE DI LEGGE	TERMINE DI ADOZIONE	TERMINE STATO	RISPETTO TERMINE DI LEGGE
DEFR 2019-2021	Entro il 30 giugno	adottato con DGR/CR n. 71 del 26 giugno 2018 approvato con DCR n. 162 del 29 novembre 2018	=====	SI
Nota di aggiornamento	Entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale	adottata con DGR/CR n. 98 dell'8 ottobre 2018 approvata con DCR n. 163 del 29 novembre 2018	27 settembre	SI
la legge di stabilità 2018	Entro il 31 ottobre e comunque non oltre 30 gg dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato (ex legge di stabilità)	approvata con L.R. n. 46 del 29/12/2017	30 dicembre 2018	SI
Disegno di legge di Bilancio previsione	31 ottobre e comunque non oltre 30 gg dall'approvazione del disegno di legge di bilancio dello Stato (ex legge di stabilità)	approvato con L.R. 47 del 29/12/2017	30 dicembre 2018	SI
Piano degli indicatori	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto	approvato con DGR n. 80 del 26/01/2018	=====	SI

Stante l'avvenuto rispetto dei suesposti termini procedurali, anche per il 2018 la Regione del Veneto non ha dovuto ricorrere alla gestione provvisoria dell'esercizio.

Inoltre, con l.r. n. 28 del 7 agosto 2018 è stata approvata la legge di assestamento del bilancio relativo all'es. 2018 e successivo triennio; con Delibera della Giunta regionale n. 10 del 5 gennaio 2018 è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) al Bilancio di Previsione 2018-2020 e con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale (BFG) 2018-2020.

Con DGR n. 355 del 22/03/2017 è stato adottato Il Piano della Performance triennale 2017-2019, aggiornato per l'anno 2018 con DGR n. 100 del 7/2/2018.

Con la DGR n. 1442 del 08 ottobre 2018, è stato il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020.

Con DGR n. 63 del 29/01/2019 è stato adottato il Piano triennale della prevenzione della corruzione 2019-2021.

Non si ha, invece, specifica informativa circa la emanazione di eventuali leggi di variazione di bilancio ovvero di eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio relativi ai punti g) e j) di cui al punto 4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione²².

Quanto all'adempimento prescritto dall'art. 33 lett. O nel nuovo Statuto regionale relativo alla verifica annuale, di competenza del Consiglio regionale, dello "stato di attuazione degli atti della programmazione pluriennale", l'Amministrazione in sede di contraddittorio finale ha riportato le controdeduzioni formulate dalla U.O. Sistema dei controlli e Attività ispettive, sulla base delle informazioni ricevute dal Consiglio Regionale, dalle quali emerge che: *«relativamente al "Rapporto di monitoraggio. Obiettivi strategici anno 2017 (Allegato A alla DGR/INF n. 6 del 1/04/2018), il documento è stato acquisito dal Consiglio regionale in data 24/04/2018 (prot. 9889) e reso disponibile agli organi consiliari; relativamente al "Rapporto di Monitoraggio degli obiettivi strategici relativi all'anno 2018 approvati con la Nota di Aggiornamento al DEFR 2018-2020", allegato alla DGR 63/CR del 19/06/2019 (prot. 9099), assegnato alla Prima Commissione consiliare in data 26/06/2019 (e per conoscenza alle altre commissioni) e ne verrà calendarizzata quanto prima la trattazione».*

Al termine dell'esercizio, con deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 2 aprile 2019 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e nella medesima seduta, con deliberazione della Giunta regionale n. 370 del 2 aprile 2019, è stato disposto di apportare le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato si evince che, da un lato, le novelle apportate alla previgente legge regionale sulla programmazione hanno raggiunto l'obiettivo di rendere il sistema programmatico regionale conforme al quadro normativo complessivo, dettato dal decreto legislativo sull'armonizzazione contabile e, dall'altro, che le varie disposizioni normative sopra riportate rappresentano, sia nella tempistica che nella forma, un sostanziale assolvimento dei precetti normativi. Tuttavia, va rilevato che, come esplicitamente rappresentato dalla regione in risposta agli specifici quesiti istruttori formulati, nel corso del

²² Rispettivamente: gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio e gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno.

2018 e del 2019 in materia di Programmazione Finanziaria non sono state emanate direttive di indirizzo da parte del Presidente della Regione del Veneto né impartite Direttive ai capi di area o di struttura, da parte del Segretario Generale della Programmazione.

Questa Sezione, rileva inoltre, che, con riferimento alla trasmissione dei documenti del Rendiconto (ddl n. 7/2019) *“Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2018”*, approvati il 30 aprile 2019, la cui collazione comprende n. 7 volumi, gli stessi sono pervenuti alla Sezione in data 8 maggio 2019.

Si evidenzia, pertanto, che i tempi di adozione degli strumenti programmatori sono avvenuti nel corso dell'esercizio in esame ed in particolare la legge di bilancio è stata approvata entro l’anno solare; si registra, altresì, un miglioramento dei tempi di trasmissione rispetto all’anno precedente.

Quanto alla interconnessione tra i documenti principali di programmazione e il piano della *performance*, di cui già nella valutazione dell’esercizio 2017 la Sezione aveva riscontrato segni di miglioramento, dalla relazione prodotta e dagli allegati alla stessa emerge che la Regione nel 2018 ha proseguito l’attività diretta a rafforzare le proprie competenze e il proprio ruolo di Ente esponenziale della comunità regionale sia a livello statale che sovranazionale²³ e che a decorrere dal 2015 è stata avviata a livello regionale l’attuazione dei nuovi principi contabili previsti dal d.lgs. n. 118/2011 che ha portato ad una revisione complessiva del ciclo della programmazione e del sistema di contabilità generale, affiancata da una ristrutturazione dei processi correlati e dei sistemi informativi di supporto.

Ritenuto che, tra gli strumenti utili ad assicurare il contenimento della spesa, si colloca anche il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, la Regione ha rappresentato di detenere un portafoglio di partecipazioni che si caratterizza per una significativa eterogeneità, frutto sia delle varie

²³ Si legge nella nota di risposta a specifica domanda della richiesta istruttoria: *“La priorità a livello nazionale è quella di negoziare maggiori forme di autonomia per il Veneto. A livello statale viene garantita la partecipazione attiva alle sedute delle Conferenze delle Regioni, Unificata e Stato-Regioni, nonché ai Tavoli tecnici delle Commissioni e ai Tavoli politici e tecnici presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Dicasteri, contribuendo alla predisposizione di idonei provvedimenti normativi che possano meglio rispondere alle peculiari esigenze del territorio.*

A livello sovranazionale ha proseguito l’attività di partecipazione attiva alla fase di attuazione del diritto europeo nell’ordinamento regionale, sulla base di quanto stabilito dalla legge regionale n. 26/2011. Verrà inoltre assicurato un elevato livello qualitativo nella redazione degli atti normativi, regolamentari, amministrativi, garantendo altresì la razionalizzazione delle risorse a tal fine impiegate. La Regione mira inoltre a razionalizzare ed efficientare le procedure amministrative e i flussi informativi in essere, al proprio interno, nei rapporti tra le sue articolazioni operative, promuovendo in particolare la standardizzazione dei modelli, la semplificazione e l’informatizzazione dei processi e la totale disponibilità dei documenti in formato elettronico, migliorandone la fruibilità anche a beneficio dell’utenza. La razionalizzazione della macchina amministrativa regionale è coadiuvata anche dai processi relativi alla certificazione di qualità, volti al perfezionamento continuo del sistema organizzativo, attraverso l’individuazione annuale di progetti di miglioramento”.

normative speciali che hanno istituito le società partecipate o ne hanno autorizzato la partecipazione da parte della Giunta regionale, sia dei differenti momenti storici nei quali si sono realizzati detti interventi.

La Regione ha, altresì, che *“l’innovazione tecnologica viene posta come uno dei cardini dello sviluppo organizzativo e l’utilizzo delle reti di telecomunicazione e di trasmissione evoluta dei dati diventa, pertanto, pratica fondamentale per la condivisione delle informazioni e per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia in tutti gli ambiti dell’amministrazione regionale. Il sistema di comunicazione e telecomunicazione regionale (SCR) rappresenta quindi un’estesa e articolata infrastruttura che garantisce elevati standard di qualità, in grado di erogare servizi presso tutte le sedi regionali e costituisce il sistema di riferimento per molti enti pubblici sul territorio regionale (aziende sanitarie, enti locali, agenzie, ecc.) dove scambiare informazioni.”*

Su tale ultimo punto, tuttavia, deve rilevarsi che nella relazione dell’OIV²⁴ redatta ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. a) del d.lgs n. 150/2009, acquisita in atti²⁵, tra i rilievi critici su aspetti meritevoli di miglioramento, detto Organismo pone l’attenzione sulla *“(…)scarsa flessibilità del sistema informatico a supporto del sistema di valutazione”* tanto che *“talvolta le linee guida strategiche e la metodologia **devono adattarsi ai limiti del sistema**, o utilizzare supporti esterni al sistema stesso.”*

Pertanto, anche se alla luce delle risultanze istruttorie è possibile riscontrare una sostanziale continuità con i processi già avviati negli esercizi precedenti e si riscontri una maggiore attenzione alla correlazione programmatica con il ruolo sovranazionale e nazionale assunto dall’ente e un evidente intento di dare piena attuazione alle disposizioni introdotte con il D.Lgs 118/2011 per la parte afferente l’attività di programmazione, sul piano della proclamata *“trasmissione evoluta dei dati”* la Regione potrà impegnarsi maggiormente nel settore al fine di renderlo coerente con i rappresentati obiettivi poiché, nonostante l’innovazione tecnologica sia stata posta come uno dei cardini dello sviluppo organizzativo, il settore presenta indubbi margini di miglioramento meritevoli di attenzione.

In relazione alla interconnessione con altri strumenti di programmazione ed in particolare con il Piano degli acquisti di beni e servizi²⁶, con il Piano della Performance²⁷ e con il Piano

²⁴ Organismo Indipendente di Valutazione, nominato l’11 novembre 2015 con Decreto n. 167/2015 del Presidente della Giunta regionale.

²⁵ Documento Prot. 22821 del 19/01/2019 della Regione, allegato alla risposta al punto 7 della prima richiesta istruttoria.

²⁶ Art. 21 del D.Lgs 50/2016.

²⁷ D.Lgs n. 150/2009.

triennale per la prevenzione e corruzione²⁸, dalla documentazione in atti emerge che con l'Aggiornamento 2018 al Piano della Performance triennale 2017-2019²⁹ si prevede esplicitamente che gli obiettivi strategici di piano (della Performance) si definiscono "(...) B. in coerenza con il Piano Economico-finanziario e gli altri documenti della programmazione economico finanziaria, in coerenza con il DEFR e gli obiettivi gestionali dell'ente" precisando in seguito che "(...) **L'Organismo Indipendente di Valutazione ha metodologicamente supportato l'Amministrazione nel declinare gli obiettivi di efficienza, economicità, qualità del servizio ai cittadini nei due obiettivi di performance organizzativa, il primo comune a tutti i Dirigenti regionali, il secondo specifico per l'Area di riferimento**". Inoltre "Gli Obiettivi per Area sono stati condivisi con i Direttori di Area nell'ambito di colloqui dedicati con l'Organismo Indipendente di Valutazione. Si è data indicazione ai Direttori di Area di **definire obiettivi di performance coerenti con quelli del DEFR o con gli obiettivi gestionali dell'ente**".

Ad ulteriore supporto di quanto sopra, l'ente ha fornito informazioni di dettaglio, coadiuvate anche da rappresentazioni grafiche, in relazione alla predetta congruità tra il ciclo della performance e la programmazione regionale, all'uopo ulteriormente specificando che "per il 2018 tali obiettivi sono stati individuati con particolare coerenza rispetto agli obiettivi DEFR o agli obiettivi gestionali già definiti" come evidenziato nelle tabelle di seguito riportate.

²⁸ Legge n. 190/2012.

²⁹ DGR 100 del 07 febbraio 2018 avente ad oggetto "Aggiornamento 2018 del Piano della Performance triennale 2017-2019. Art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, modificato dal Decreto Legislativo 74 del 25 maggio 2017 - "Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Obiettivi Strategici di Area 2018 (Obiettivo di Performance Organizzativa 2)

AREA	OBIETTIVO	Riferimento al DEFR (codice e titolo obiettivo) (A)	Riferimento all'obiettivo gestionale già inviato ed all'attenzione della SGP (codice e titolo obiettivo) (B)	INDICATORE	I semestre	II semestre
SANITA' E SOCIALE	1) Sviluppare il Piano socio-sanitario	13.01.01 Elaborazione del nuovo PSSR 2018/2022		tempistiche consegna Piano alla Giunta regionale		entro il 31.12.2018
	2) Integrazione tra ospedale e territorio DGR istitutive di ADI e Ospedali di Comunità	13.01.03 Integrazione Ospedale e territorio		n. provvedimenti adottati - % variazione del numero accessi al pronto soccorso di pazienti fragili o cronici (e relativi target 2018)	min. 3	max. 10
	3) Promuovere e sostenere la ricerca - Attuazione piano di prevenzione e ricerca PFAS		13.01 promuovere e sostenere la ricerca e l'innovazione in ambito sanitario; 13.01 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute	progetti/n. relazioni tecniche e rapporti specialistici	min. 3	max. 10
	4) Definire il modello HTA dei dispositivi medici erogati		13.01 La governance dei dispositivi medici erogati in regime di assistenza protesica	n. riunioni tavolo regionale	min. 3	max. 9
	5) Fascicolo sanitario elettronico	13.01.04 Implementare il Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale		azioni/iniziative intraprese - % numero di consensi/totale cittadini (e relativo target 2018)	min.1	max. 3
RISORSE STRUMENTALI	1) Garantire gli equilibri di bilancio e i vincoli imposti dal pareggio di bilancio	01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01.03.02 Garantire gli equilibri di bilancio e i vincoli imposti dal pareggio di bilancio	pareggio di bilancio Entrate - Spese Target: >=0	Monitoraggio andamento	Rispetto del target
	2) Assicurare l'impegno nella lotta all'evasione	01.04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01.04.01 Assicurare l'impegno nella lotta all'evasione	Capacità di riscossione Numero versamenti effettuati/ posizioni anomale reg notificate in accertamento Target 30% % di recupero accertamenti da effettuare % avvisi di accertamento Target: 80% Commissioni paritetiche con Agenzia delle Entrate (Target: 3)	30% target annuo	70% target annuo
	3) Valorizzare e/o alienare il patrimonio immobiliare regionale	01.05. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01.05.01 Valorizzare e/o alienare il patrimonio immobiliare regionale	Numero di aste di alienazioni indette Target: 20 Aggiornamento del piano di valorizzazione e/o alienazione Presentazione entro il 30/06/2018 Target: presentazione proposta di DGR entro il 30/06/2018	50% target annuo	50% target annuo
	4) Implementare strumenti per la regia finanziaria del progetto "Autonomia differenziata" del Veneto	01.03. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	01.03.02 Cabina di regia delle relazioni finanziarie interregionali e intergovernative - 01.03.03 Intesa Regionale degli Investimenti - 01.03.04 Implementazione banca dati di finanza pubblica a supporto delle decisioni allocative	Creazione Banca dati per le quantificazioni finanziarie Formula: 1 realizzata - 0 altrimenti Target: costituzione banca dati Redazione Report periodici Formula: 1 realizzata - 0 altrimenti Target: 2	50% target annuo	50% target annuo

AREA	OBIETTIVO	Riferimento al DEFR (codice e titolo obiettivo) (A)	Riferimento all'obiettivo gestionale già inviato ed all'attenzione della SGP (codice e titolo obiettivo) (B)	INDICATORE	I semestre	II semestre
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO	1) Organizzazione e coordinamento delle attività connesse all'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. con particolare riferimento alla conduzione del negoziato con lo Stato per la conclusione dell'intesa	01.01.01 Avviare il percorso per il riconoscimento di maggiori forme di autonomia per il Veneto		Azioni intraprese	Atto propedeutico all'acquisizione di ulteriori competenze, predisposto in collaborazione con le Aree regionali interessate (valore migliore 1, valore peggiore 0)	Provvedimento di Giunta ricognitivo dello stato di avanzamento delle trattative e dell'esito delle stesse. Approvazione dell'eventuale schema di Intesa aggiunta con il Governo (valore migliore 1, valore peggiore 0)
	2) Qualificazione e innovazione dell'offerta turistica regionale attraverso l'individuazione e lo sviluppo di strumenti e azioni finalizzate alle competitività di imprese e soggetti del settore turistico e dell'internazionalizzazione	07.01.01 Qualificare e innovare l'offerta turistica regionale anche attraverso la riqualificazione strutturale	Missione 07 - Programma 07.01 - Promuovere, valorizzare e qualificare le risorse turistiche	Azioni intraprese - N imprese singole o associate destinatarie di finanziamenti - valore spesa certificata POR FESR 2014-2020 - N imprese che ricevono sovvenzioni nel POR FESR 2014-2020 (e relativi target 2018)	n. attività realizzate (valore migliore 10 valore peggiore 5)	n. attività realizzate (valore migliore 10 valore peggiore 5)
	3) Riordino territoriale alla luce delle intervenute modifiche normative in materia di autonomie locali	18.01.01 Promuovere il riordino territoriale delle Province e i processi di accorpamento/fusione dei comuni		Azioni intraprese - % interventi finanziati - N di incontri (e relativi target 2018)	Disegno di legge di modifica della LR. 18/2012 in materia di associazionismo (valore migliore 1, valore peggiore 0)	Predisposizione del Piano di riordino territoriale e dei provvedimenti riorganizzativi degli enti provinciali alla luce delle modifiche normative intervenute (valore migliore 1, valore peggiore 0)
CAPITALE UMANO E CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA	1) Azioni indirizzate alla programmazione e realizzazione di attività trasversali nell'ambito dell'anno europeo del patrimonio culturale 2018	05.02.05 Garantire un'offerta culturale di qualità condivisa e capillarmente diffusa sul territorio --> Direzione Cultura	05.02.06 Realizzare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale identitario ---> Direzione Cultura	N° iniziative realizzate	Iniziative (min.2 - max 5)	Iniziative (min.2 - max 10)
	2) Completare il disegno di riorganizzazione dei Servizi per l'Impiego regionali in relazione agli sviluppi normativi e alla fase di transizione istituzionale	15.03.03 Sostenere i servizi per l'impiego con particolare attenzione all'attuale fase di transizione istituzionale ---> Direzione Lavoro		N. Provvedimenti (Bandi, altri atti attuazione) - valore spesa certificata POR FESR 2014-2020 - N partecipanti ambito POR FESR 2014-2020 (e relativi target 2018)	Provvedimenti (min 2 - max 3)	Provvedimenti (min 2 - max 3)
	3) Conseguire una performance di attuazione dei POR FSE 2014-2020 che consenta il raggiungimento dei target di spesa stabiliti a livello Nazionale e Comunitario - quota cofinanziamento FSE per la Formazione Continua	15.02.04 Sostenere lo sviluppo delle competenze del capitale umano ---> Direzione Formazione e Istruzione		Spese certificate POR FSE - quota cofinanziamento FSE per la Formazione Continua	5 Meuro (*)	13,5 Meuro (*)
	4) Conseguire una performance di attuazione dei POR FSE 2014-2020 che consenta il raggiungimento dei target di spesa stabiliti a livello Nazionale e Comunitario		01.12.03 Coordinare e monitorare il POR FSE 2014-2020 ---> Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria	Totale Spese certificate POR FSE	85 Meuro (*)	120 Meuro (*)
	5) Conseguire una performance di attuazione dei POR FESR 2014-2020 che consenta il raggiungimento dei target di spesa stabiliti a livello Nazionale e Comunitario		01.12.01 Coordinare e monitorare il POR FESR 2014-2020 ---> Direzione Programmazione unitaria	Totale Spese certificate POR FESR	58 Meuro (*)	83 Meuro (*)

AREA	OBIETTIVO	Riferimento al DEFR (codice e titolo obiettivo) (A)	Riferimento all'obiettivo gestionale già inviato ed all'attenzione della SGP (codice e titolo obiettivo) (B)	INDICATORE	I semestre	II semestre
SVILUPPO ECONOMICO	1) Attivazione della sezione speciale della Regione Veneto nell'ambito del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/1996.	14.01.01 - Accrescere la competitività delle PMI attraverso lo sviluppo di nuova imprenditorialità e il consolidamento delle imprese esistenti		azioni intraprese (report) e n. operazioni attivate a favore di imprese (min. 8 max. 12) - valore spesa certificata POR FESR 2014-2020 - N imprese sovvenzionate POR FESR 2014-2020 (e relativi target 2018)	approvazione accordo (entro 30/6)	firma dell'accordo e n. operazioni attivate a favore di imprese (min. 8 max. 12)
	2) Accordo con Confidi per rilascio garanzie su operazioni di supporto finanziario a progetti di ricerca, in particolare attivati da RIR e Distretti, anche attivando forme di verifica di gradimento	14.03.02 - Interventi di supporto finanziario a favore di progetti di ricerca e innovazione presentati da RIR (Reti Innovative Regionali) e Distretti Industriali		azioni intraprese (report) e n. Confidi aderenti (min. 1 max. 2)	proposta di DGR per recepimento dell'accordo (entro 30/6)	avvio dell'operatività (n. Confidi aderenti min. 1 max. 2)
	3) Attuazione azioni di sostegno al settore primario dei Programmi 2014 - 2020 cofinanziati dai fondi FEASR e FEAMP	16.03.04 - 16.03.06 Assicurare l'attuazione del PSR e gestire il programma operativo 2014-2020 cofinanziato dal FEAMP		azioni intraprese (report) e bandi attivati (n. totale min. 6 max. 9)	attivazione min. n. 5 e max. n. 6 bandi	attivazione min. n. 1 e max. n. 3 bandi
TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO	1) Coordinare e monitorare l'attuazione del Progetto Integrato LIFE PREPAIR finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano	09.08.01 Dare attuazione al piano aria		Provvedimenti e procedimenti adottati % azioni di piano adottate (e relativi target 2018)	Min 1 - Max 3	Min 1 - Max 3
	2) Coordinare l'attuazione delle azioni relative al POR FESR 2014-2020 al fine di massimizzare le realizzazioni fisico finanziarie	09.01.02 Incrementare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio pubblico sul territorio regionale		Provvedimenti e procedimenti adottati - % interventi avviati - valore spesa certificata POR FESR 2014-2020 - N edifici migliorati ed adeguati dal punto di vista sismico (e relativi target 2018)	Min 4 - Max 6	Min 4 - Max 6
	3) Incentivare azioni di rigenerazione urbana al fine di concorrere alla gestione più razionale dell'uso del suolo	08.01.04 Promuovere una programmazione dell'uso del suolo più razionale attraverso la riduzione progressiva e controllata del consumo di suolo per finalità insediative e infrastrutturali		Risorse finanziarie erogate	Min 0 - Max 0	Min 50.000 - Max 200.000
				Numero di report di monitoraggio delle azioni e delle procedure finalizzate al contenimento del consumo di suolo in attuazione della L.R. 14/2007	Min 0 - Max 1	Min 0 - Max 1
4) Completare la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta	10.05.02 Completare la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta		Percentuale di avanzamento dei lavori di realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta	min 35% max 40%	min 40% max 50%	

Dalla lettura dei prospetti sopra riportati, si evince una attività di programmazione strutturata che può considerarsi, almeno nei termini generali rappresentati, esaustiva di quanto richiesto dalla normativa sull'armonizzazione contabile.

A ciò aggiungasi che la DGR n. 100 del 7 febbraio 2018 (ed il relativo Allegato A) dispone anche un esplicito raccordo tra il ciclo della performance e le misure di prevenzione della corruzione, nell'ambito del quale l'ente regionale specifica l'importanza fondamentale di un collegamento concreto tra il ciclo della performance e il PTPC (Piano Triennale della Corruzione) prevedendo l'introduzione di specifici obiettivi dedicati, nell'ambito del più ampio quadro di programmazione strategica e operativa.

Ne consegue quindi che nel 2018 è proseguita positivamente l'attività dell'Ente finalizzata a rendere effettivo, sia pure in modo progressivo, il raccordo tra i principali strumenti della programmazione generale e il più dettagliato documento della performance orientato allo specifico segmento del personale atteso, peraltro, che il piano della performance, come risultante in atti³⁰, si collega anche al sistema attuale della programmazione.

Quanto alla relazione dell'OIV 2018 e alle linee di indirizzo eventualmente adottate per il 2019, l'ente ha precisato che, per quanto al 2019, *"(...) la relazione annuale dell'Organismo Indipendente di Valutazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni sia in fase di predisposizione (termine normativo entro il 30/04/2019)"* nel mentre ha rassegnato la relazione per il 2018.

Quest'ultima, in relazione ai principali aspetti di correlazione con la programmazione, fornisce un referto di attività svolte dall'OIV con particolare riferimento alla validazione della Relazione sulla Performance e gli adempimenti afferenti la normativa sulla trasparenza e l'anticorruzione. Rilevante è il punto in cui l'OIV precisa l'assegnazione degli

³⁰ Nella risposta alla specifica richiesta istruttoria la Regione così risponde: *"(...) La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:*

· - Le linee guida contenute nel programma di mandato del Presidente della Giunta Regionale con un orizzonte temporale di cinque anni;

- Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) che fissa su una base triennale gli indirizzi strategici della programmazione regionale che è di base per la programmazione finanziaria della Regione. Il DEFER è strutturato in Missioni, Programmi, Obiettivi. Le Missioni rappresentano le funzioni principali e le finalità strategiche perseguite dall'Amministrazione nel medio periodo, anche mediante il ricorso a enti strumentali e società partecipate; i Programmi rappresentano le linee programmatiche e gli indirizzi operativi, volti a perseguire le finalità delle Missioni; gli Obiettivi rappresentano le azioni concrete che contribuiscono al conseguimento dei risultati attesi dei Programmi;

- Documento integrativo al DEFER sugli obiettivi gestionali delle aree/direzioni, approvato dalla Segreteria Generale della Programmazione;

- Gli obiettivi devono essere in linea con i bisogni della collettività, con la missione istituzionale e le priorità strategiche dell'ente. Devono essere specifici e misurabili in termini concreti e chiari (SMART), determinare un miglioramento della qualità dei servizi, definiti su standard comparati a livello nazionale e ove possibile internazionale, confrontati con le tendenze del triennio precedente e collegati alle risorse disponibili."

obiettivi per il 2018 ai vertici politico amministrativi e ai dirigenti che, viene espressamente specificato, per il 2018 sono individuati *“con particolare coerenza rispetto agli obiettivi DEFR o agli obiettivi gestionali già definiti”*.

Si ritiene che tale attività rappresenti in termini sostanziali la realizzazione di processo organizzativo tipicamente programmatico a rilevanza gestionale. Ulteriore punto di rilevanza è rinvenibile nella connessione tra gli obiettivi di performance organizzativa con il Programma di mandato del Presidente e la normativa nazionale, nonché il collegamento con le sopravvenute disposizioni normative della legge n. 74 del 2017 (c.d. *“Legge Madia”*), con particolare riferimento alle valutazioni.

Di interesse, inoltre, in quanto di esplicito richiamo ai principi della programmazione, sono il punto 4 della relazione OIV dedicato al ruolo attivo dei cittadini nelle risultanze della valutazione in osservanza dell'art. 13, comma 2, della menzionata Legge, e il paragrafo dedicato al processo di attuazione del ciclo performance 2018 nel quale peraltro si esplicita come l'aggiornamento del Piano della performance sia *“(...) raccordato con il Piano Triennale Anticorruzione e con la Programmazione Economico Finanziaria - Piano DEFR. Si prevede dunque un più efficace collegamento tra programmazione economico-finanziaria e ciclo della performance, in un'ottica di costante miglioramento del livello di servizio all'utente-cittadino.”*

Quanto ai contenuti della relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2018 nella parte relativa alla programmazione finanziaria, si evidenzia che l'organo di revisione conferma, per quanto di sua competenza, il rispetto formale del termine per la presentazione del DDL (di bilancio) così come la sua costituzione in *“Tipologie”* per le entrate e *“Programmi”* suddivisi per Titoli per le spese e che dagli atti non emergono rilievi formulati dallo stesso.

Conclusivamente, quindi, nel 2018 vengono poste le basi per un più efficace collegamento tra programmazione economico-finanziario e ciclo della performance; inoltre si annovera tra le novità apportate rispetto all'annualità precedente, l'istituzione di un unico OIV per la Regione ed i suoi enti strumentali

1.6 Consiglio delle autonomie locali (CAL)

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) è previsto dall'art. 123, comma 4, Cost., la cui disciplina viene demandata allo Statuto regionale.

È l'organo rappresentativo degli enti locali della regione. Inoltre, al CAL compete il compito di intermediario fra gli enti locali e la locale Sezione di controllo della Corte dei conti nell'ambito della funzione consultiva da questi esercitata. Infatti, l'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica. In tale ambito rientra la funzione allo stesso intestata di vagliare le richieste di parere al fine di evitare, in ossequio ad un generale principio di economicità, la proposizione di richieste inammissibili ovvero aventi ad oggetto questioni già scrutinate e decise dalla Sezione.

Lo Statuto della Regione del Veneto all'articolo 16 definisce il CAL "*organo di rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione*", ne disciplina le funzioni nel mentre ne demanda la composizione alla legge regionale, secondo criteri di rappresentanza territoriale e ne stabilisce la durata, assicurandone la piena autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria e funzionale.

Con Legge Regionale n. 31 (BUR n. 92/2017) del 25 settembre 2017, la Regione ha dato attuazione all'articolo 16 dello Statuto Regionale istituendo il CAL, successivamente costituito con decreto n. 16 del 28 novembre 2018.

Detto organismo assume particolare rilevanza nell'ambito del processo di programmazione in quanto, dal combinato disposto delle disposizioni statutarie e della legge regionale istitutiva (L.R. n. 31/2017), lo stesso svolge attività consultiva, concertativa e propositiva, nei casi previsti dallo Statuto nonché da leggi e regolamenti regionali. In particolare, nell'esercizio dell'attività consultiva, esprime parere obbligatorio, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale, tra gli altri atti, anche sul documento di economia e finanza regionale (DEFER) e sui disegni di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo e nell'esercizio delle attività concertativa, esprime la posizione delle autonomie locali nelle intese, tra gli altri, anche sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con specifiche esigenze del Veneto.

Compete all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individuare la struttura di supporto del CAL ed assicura il personale nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale ed i mezzi necessari al funzionamento nell'ambito delle risorse trasferite al Consiglio regionale per il suo funzionamento³¹.

In considerazione di dette importanti funzioni, soprattutto in relazione ai più significativi documenti del ciclo programmatico, nonché alla circostanza che tra i risultati attesi rispetto agli specifici obiettivi programmati nel DEFR 2019-2021, Programma 18.01 "Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali" la Regione pone al primo posto la voce "rendere operativo il Consiglio delle autonomie locali (CAL)"³², in sede istruttoria, considerato che con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 16 del 28 novembre 2018 il predetto organismo era stato costituito, si formulavano specifici quesiti alla Regione al fine di acquisire le necessarie informazioni in relazione:

- alle motivazioni che avevano determinato il ritardo, sia pur lieve rispetto al termine finale, nella costituzione del CAL (art. 17 l.r. 31 settembre 2017);
- all'attività in concreto posta in essere dal predetto nella sua prima fase costitutiva e, in particolare, ai fini della verifica del riscontro della prevista partecipazione dei fruitori finali anche esterni all'amministrazione regionale al processo di programmazione regionale, all'indicazione di eventuali accordi conclusi tra il CAL e le Amministrazioni locali ex art. 10 della l.r. 31/2017;
- all'avvenuto riscontro dell'osservanza dell'art. 15 della l.r. 31/2017 e, quindi, all'adozione del regolamento del CAL;
- alla conferma dell'avvenuta pubblicazione ex art. 14 della L.R. 31/2017 degli eventuali atti adottati.

Si invitava infine l'ente a fornire ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini di controllo dell'attività di parificazione, con riferimento all'argomento oggetto di istruttoria.

In adempimento alla richiesta istruttoria, la Regione confermava l'avvenuta nomina dei componenti (sia di diritto che elettivi per un numero massimo di 30 componenti) del CAL nel corso della legislatura corrente, in conformità alle prescrizioni della legge regionale e, in relazione ai singoli quesiti posti, rappresentava quanto di seguito testualmente riportato:

³¹ Art. 16 l.r. istitutiva.

³² Come previsto con L.R. 20/2007, nelle more della conclusione dell'iter istitutivo del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) era la Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali deputata ad esprimere un parere su tutti gli atti della Regione atti ad incidere, in maniera diretta e indiretta, sulle Autonomie locali. Nel DEFR 2018-2020 si disponeva una sempre maggiore valorizzazione della Conferenza quale strumento in grado di creare nuove sinergie ed alleanze.

- *“Costituzione dell'organismo: si evidenzia che con Legge regionale 18 luglio 2018, n. 24 il termine per la costituzione del CAL, previsto all'art. 17 della legge citata, è stato differito di novanta giorni. La seduta di insediamento del CAL, originariamente fissata per il giorno 18 gennaio 2019, è stata rinviata a data da destinarsi, in conseguenza della scelta politica dell'organo legislativo regionale.*
- *Attività dell'organismo: nelle more della costituzione del CAL, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 31/2017, fino al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del Regolamento del CAL, la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, disciplinata dalla L.R. n. 20/1997 e s.m.i., continua ad esercitare le funzioni proprie di organo concertativo, consultivo e di raccordo della Regione del Veneto con gli Enti Locali. A tal proposito si evidenzia che nel corso del 2018 la Conferenza si è riunita 8 volte e nel corso del 2019 si è finora riunita 2 volte.*
- *Regolamento: il Regolamento del CAL, la cui approvazione è di competenza, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L.R. n. 31/2017, dell'Assemblea dello stesso organismo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, non è ancora stato predisposto.*
- *Pubblicità degli atti: non sono stati emessi atti di competenza da parte del CAL, per quanto sopra evidenziato.*

Si segnala, da ultimo, che con deliberazione di Giunta regionale n. 215 dell'8 marzo 2019, qui allegata (Allegato 1), è stato ridefinito, a seguito di apposita ricognizione, il quadro degli organismi di concertazione e consultazione tra Regione del Veneto ed Enti rappresentativi delle Autonomie Locali, costituendo un nuovo organismo di coordinamento di tutte le attività regionali di concertazione con le Autonomie Locali, denominato "Cabina di Regia per le Autonomie Locali del Veneto".

Sulla base di quanto riportato nella richiamata deliberazione, la neo istituita Cabina di regia è organo che “assume un ruolo centrale di coordinamento di tutte le attività regionali di concertazione con le Autonomie locali” e la sua istituzione consegue all’attuale contesto istituzionale che vede la Regione impegnata nel perseguimento del nuovo percorso autonomistico, anche attraverso una condivisione con le Autonomie locali delle principali scelte strategiche da assumere per la definizione di un modello di governance territoriale che sia il più possibile vicino ai cittadini. Questo percorso di condivisione ha portato, quindi, l’Amministrazione regionale alla ricerca di un modello di relazioni istituzionali nel rapporto con le predette Autonomie Locali che, attesa anche l’istituzione del CAL ha reso “opportuna la ridefinizione dei numeri e dei ruoli dei vari Organismi concertativi operanti all’interno dell’assetto amministrativo della Giunta regionale e caratterizzati ciascuno da una peculiare connotazione,

funzionale e strutturale, per poi enucleare il nuovo quadro organizzativo per la concertazione in materia di autonomie locali che l'Amministrazione regionale intende perseguire".

A tal proposito, richiamando ulteriormente i contenuti della predetta DGR, si rileva come pur in assenza (per scelta politica dell'organo legislativo regionale) di operatività del CAL cui –si ricorda– è la stessa Costituzione che attribuisce la natura di “organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali” e nonostante l’obiettivo espresso in via prioritaria nel DEFR 2019-2021 di cui si è già detto (“rendere operativo il Consiglio delle autonomie locali”), la Regione abbia comunque impostato una struttura organizzativa composta da ben sei organismi deputati a gestire a vario titolo i rapporti con le Autonomie Locali ed in particolare:

1. Conferenza permanente Regione-Autonomie locali: istituita con L.R. n. 20 del 1997 quale organo concertativo, consultivo e di raccordo tra Regione ed Enti locali, oggi operativo solo in via transitoria, ossia fino alla piena attuazione della legge istitutiva del CAL³³;
2. Osservatorio regionale per l’attuazione della legge 56/2014, istituito con DGR n. 1821 del 6 ottobre 2014 presso la Giunta regionale e coordinato dall’Assessore al Bilancio e agli Enti Locali, con il compito di fornire supporto tecnico-politico al processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia. L’Osservatorio si riunisce in seduta congiunta con la Conferenza Regione-Autonomie locali per ogni decisione che riguarda il riordino delle funzioni provinciali ai sensi dell’art. 1, ultimo comma, della LR 19/2015;
3. Tavolo tecnico sulla specificità della Provincia di Belluno, insediatosi in data 14 marzo 2017, a cui compete l’esame delle problematiche specifiche del territorio bellunese;
4. Centro di competenze nell’ambito dell’associazionismo intercomunale del Veneto, impegnato, tra gli altri, anche nei lavori per l’aggiornamento del Piano di Riordino territoriale;
5. Cabina di regia per il riordino territoriale, istituita nel 2012 e dedicata al coordinamento unitario delle iniziative regionali riferite al riordino territoriale. Detto

³³ La DGR dispone che a seguito dell’adozione da parte del CAL del proprio regolamento organizzativo, la Conferenza cesserà le sue funzioni.

organismo si è insediato in data 1° ottobre 2012 e non si è più riunito. Viene soppresso con la DGR in esame;

6. Tavolo Tematico Autonomie locali nell'ambito della Consulta del Veneto per le Autonomie, istituito il 23 ottobre del 2017 all'indomani del risultato del Referendum consultivo sull'Autonomia, quale organismo consultivo permanente composto dalle rappresentanze regionali delle Autonomie locali, delle categorie economiche e produttive del territorio, delle forze sindacali e del Terzo Settore, dal mondo dell'Università e della Ricerca, nonché da altri organismi espressione di interessi diffusi a livello regionale, con il compito di supportare la Delegazione Trattante regionale nella conduzione del negoziato con lo Stato. È stata prevista, altresì, accanto a specifici tavoli tematici relativi ai singoli ambiti di materie, la costituzione di un apposito Tavolo tematico sulle Autonomie locali.

In un'ottica di ridefinizione dell'articolazione, della struttura e della composizione dei summenzionati organismi riconducendoli ad una visione unitaria del sistema regionale della governance, la Regione, con il menzionato provvedimento, ha costituito la *"Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto"* quale Organismo di coordinamento delle attività di concertazione svolte tra le strutture della Giunta regionale e le rappresentanze delle Autonomie locali negli attuali Organismi concertativi sopra richiamati³⁴, demandando ad un successivo provvedimento di Giunta regionale la definizione di idonee modalità di raccordo tra la costituenda Cabina di regia per le Autonomie Locali del Veneto e il Consiglio delle Autonomie CAL che, una volta divenuto pienamente operativo, deve sostituire la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Ciononostante e diversamente dal dichiarato intento di ridefinizione dell'articolazione complessiva, anche in termini di composizione, il provvedimento in esame dispone espressamente che la Cabina di regia esercita, tra le altre, le competenze della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali e, nel contempo, conferma nelle loro funzioni, struttura e composizione, l'Osservatorio per l'attuazione della legge 56/2014, il Tavolo tecnico sulla specificità della Provincia di Belluno e il Tavolo tematico Autonomie Locali, quali articolazioni interne della Cabina di Regia, nell'ambito delle quali annovera anche il

³⁴ Si legge nel provvedimento che la Cabina di Regia è finalizzata *"a soddisfare l'esigenza di assicurare un costante e generale modus operandis e uno strategico approccio istituzionale improntato al rispetto del principio della leale collaborazione, con particolare riferimento alla predisposizione di atti amministrativi e regolamentari della Giunta regionale, nonché alla redazione di disegni di legge/progetti di legge di interesse per le autonomie locali"*.

Centro di Competenze nell'ambito dell'Associazionismo Intercomunale del Veneto istituito nel 2012.

L'impianto così definito, in considerazione della complessa articolazione, della numerosità dei Soggetti coinvolti e delle competenze a tratti sovrapposte, desta perplessità in relazione alla concreta possibilità dello stesso di poter realizzare la finalità di governance unitaria perseguita dalla Regione, sopra ampiamente rappresentata e, nel contempo desta preoccupazione in relazione alla concreta possibilità che, a livello operativo, detta articolazione possa creare confusione di ruoli e duplicazioni di competenze con conseguente appesantimento del sistema a detrimento dell'efficacia che, invece, si vuole perseguire.

Su tale aspetto, si evidenzia, tra l'altro, che la norma costituzionale (art. 123, comma 4, Cost.) esplicita con chiarezza la natura del CAL, sebbene ne dimanda la disciplina allo Statuto regionale, e tale natura viene confermata anche dalla legge n. 131/2003 (art. 7, comma 8)³⁵ che lo qualifica come soggetto di intermediazione tra il mondo delle Autonomie locali e la Corte dei conti.

In tale contesto, la coesione della Cabina di Regia istituita con Deliberazione di Giunta regionale, con il Consiglio delle Autonomie Locali che, invece, trova la sua legittimazione nella Costituzione e nello Statuto regionale, richiede una definizione accorta e capillare delle rispettive competenze atte ad evitare conflitti e sovrapposizioni, anche meramente potenziali.

A tal proposito, non può certo ritenersi conforme ad un corretto riparto di competenze la circostanza che la *"Cabina di regia esercita, tra le altre, le competenze della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali"* nel mentre contestualmente, da un lato, si afferma che detta Conferenza Permanente sarà sostituita dal CAL e, dall'altro, si dispone per il regime transitorio stabilendo che la stessa *"continuerà ad operare nella sua attuale composizione sino all'entrata in vigore del regolamento di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali (...): dopo tale entrata in vigore cesserà le sue funzioni ex art. 17 della summenzionata LR 31/2017"*³⁶.

Sotto altro profilo, si rileva che mettendo a confronto la composizione dei due organismi appare evidente che, in un'ottica di sovra ordinazione del CAL rispetto agli altri organismi regionali, il CAL (art. 2, della l.r. 31/2017) è espressione di una maggiore rappresentanza

³⁵ Recante: Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³⁶ Il comma 2 dell'art. 17 della LR n. 31/2017 dispone che: *"Fino al giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del regolamento del CAL, la Conferenza permanente regioni -Autonomie locali, come disciplinata dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, continua ad esercitare le funzioni proprie"*.

delle Autonomie locali ricomprendendo in sé sia rappresentanze di organismi della Cabina di Regia che ulteriori Soggetti che, viceversa, la DGR 215/2019 non ha ricompreso nella “Cabina di regia per le Autonomie locali”. A tale proposito si riporta di seguito la tabella comparativa delle composizioni.

Composizione CAL	Composizione Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto
Componenti di diritto	
Presidenti delle province del Veneto	Assessore Regionale con delega in materia di Enti locali, o suo delegato
Sindaco della Città metropolitana di Venezia	Presidente dell'UNPI Veneto, o suo delegato
Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di Regione, ovvero il vicesindaco del comune capoluogo, qualora il sindaco cumuli anche la carica di presidente di provincia o di sindaco della Città metropolitana	Presidente dell'ANCI Veneto, o suo delegato
Un rappresentante dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI)	Presidente dell'UNICEM Veneto, o suo delegato
Un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale del Veneto (UNCEM)	Direttore Generale dell'Area programmazione e Sviluppo Strategico
Un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI)	Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali
Componenti elettivi	
10 Sindaci di comuni non capoluogo di provincia di cui sei appartenenti a comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e comunque di cui almeno uno per provincia	
2 Presidenti di unioni di Comuni	
1 Presidente di unione montana	

1.7 Controdeduzioni della Regione

In sede di contraddittorio finale, la Regione rappresentava che la Cabina di regia, sebbene istituita non è, di fatto, operativa e confermava le ulteriori informazioni ed osservazioni anticipate con nota prot. n. 283709 del 27 giugno 2019 che, di seguito, si riportano: “ Con il provvedimento di Giunta regionale n. 215 dell'8 marzo 2019, è stato costituito un nuovo Organismo di Concertazione, denominato “Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto”, finalizzato a supportare le politiche regionali di governance territoriale, in ottica di piena condivisione con le Autonomie locali, sulle tematiche di interesse per gli enti locali, anche alla luce del nuovo contesto istituzionale di riferimento, incentrato sull'avvio del percorso autonomistico ai sensi dell'art. 116, comma 3, Cost.

In particolare, si evidenzia la ratio sottesa alla costituzione del predetto Organismo, che è quella di realizzare il coordinamento di tutte le attività di concertazione con le rappresentanze delle Autonomie locali nelle attuali sedi già operative nell'ambito dell'assetto amministrativo della Giunta regionale e di ricondurre le stesse, sulla base di una puntuale attività di ricognizione, ad una visione unitaria del sistema regionale della governance territoriale, improntato al rispetto del principio della leale collaborazione (Consulta dell'autonomia per il Veneto, Osservatorio regionale per l'attuazione della Legge 56/2014, la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, Centro di Competenze). Ciò, sia in ordine alla predisposizione di atti amministrativi e regolamentari della Giunta regionale, sia alla redazione di disegni di legge/progetti di legge di interesse per le autonomie locali.

Tale articolazione interna delle strutture organizzative regionali non comporta la costituzione di nuovi organi, né prevede la corresponsione di gettoni e/o rimborsi spese ai componenti ed afferisce al merito delle scelte organizzative di un Ente, scelta censurabile nel merito solo laddove fosse espressione di una lata e irragionevole discrezionalità che, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi sussistere nel caso di specie.

Con riguardo poi al rapporto tra la Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto, il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e la Conferenza Regione-Autonomie locali, nella delibera n. 215/2019 si stabilisce quanto segue:

- a) da un lato, si prevede **la futura coesistenza tra la Cabina di regia e il Consiglio delle Autonomie locali**, non appena quest'ultimo diverrà operativo, secondo modalità di raccordo da definirsi con successivo provvedimento di Giunta regionale;*
- b) dall'altro lato, si stabilisce che **la Cabina di regia andrà a sostituire la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali "solo" una volta divenuto operativo il Consiglio delle Autonomie locali**, ai sensi di quanto previsto dalla LR 31/2017, quale luogo di confronto e di sintesi tra le Strutture della Giunta regionale e le Autonomie Locali, con particolare riguardo all'attività e ai provvedimenti amministrativi di interesse per gli Enti locali.*

Il tutto nel rispetto delle competenze assegnate al Consiglio delle Autonomie locali dalla LR 25 settembre 2017, n. 31.

Pertanto, fino alla piena operatività del Consiglio delle Autonomie locali, continua ad operare la Conferenza Regione-Autonomie locali, con le competenze individuate dalla sua legge istitutiva (LR 3 giugno 1997, n. 20).

*Ciò consente di poter escludere, in forza del descritto regime transitorio, il **paventato rischio di sovrapposizione di competenze tra la stessa Conferenza Regione-Autonomie locali e la neocostituita Cabina di regia**, la cui operatività, sul punto, è subordinata, come anzidetto, all'adozione del relativo provvedimento attuativo collegato alla piena operatività del Consiglio.*

Si consideri, inoltre, che al Consiglio delle Autonomie locali è attribuita una configurazione peculiare, sia per quanto riguarda la composizione (di estrazione locale), sia per quanto riguarda le funzioni (che comprendono sia le funzioni attualmente svolte dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, sia le ulteriori competenze previste dallo Statuto e dalla sua legge istitutiva).

*Altrettanto chiaro appare il ruolo riconosciuto alla Cabina di regia rispetto al Consiglio delle Autonomie locali, in considerazione della finalità sottesa alla costituzione della Cabina di regia di assicurare **un essenziale luogo di consultazione tra le Strutture delle Giunta regionale e le rappresentanze locali**.*

Tale finalità, diversamente, non sarebbe più realizzabile, laddove non fosse stata prevista l'istituzione della Cabina di regia e si addivenisse, sic et simpliciter, alla soppressione della Conferenza Regione-Autonomie locali, contestualmente all'avvio della piena operatività del Consiglio delle Autonomie locali."

1.8 Considerazioni conclusive

Come già in plurime occasioni sottolineato occorre, anche in questa sede, sottolineare la centralità del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali, ai fini di un recupero di trasparenza dei relativi conti unitamente alla necessità di procedere ad un sistematico monitoraggio, essenziale anche per garantire la sana gestione finanziaria degli enti medesimi. Ciò considerato che l'armonizzazione contabile costituisce un presidio essenziale per l'efficace coordinamento della finanza pubblica ed è stata costruita, nella sua disciplina formale e sostanziale, secondo un criterio logico atto a consentire di cogliere gli aspetti di congruenza delle gestioni degli Enti.

Nell'ambito di tale sistema, un ruolo essenziale riveste la fase della programmazione, attraverso la quale tutte le amministrazioni pubbliche, Enti territoriali compresi, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e ne condividono le conseguenti responsabilità. Inoltre, il "processo" di programmazione, per sua stessa natura, richiede che il risultato finale misurabile, sia effettivamente conseguito ovvero che gli atti di programmazione non si esauriscano nella mera formalizzazione ma rappresentino la parte

apicale del processo finalizzato in ogni caso al raggiungimento degli obiettivi a cui è prefisso. A tal proposito lo stesso principio contabile applicato precisa che i documenti e gli atti nei quali si formalizza il processo di programmazione debbano essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interessi di *“(...) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione”*.

In tale contesto ordinamentale, dalle risultanze istruttorie e dall'analisi della documentazione tutta, si può ritenere che l'entrata in vigore della L.R. n. 15/2018 abbia conformato il sistema programmatico regionale all'impianto definito dalla normazione sull'armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Parimenti deve rilevarsi l'intervenuto adeguamento alle tempistiche procedurali, in quanto la Regione nell'esercizio in esame ha rispettato i tempi di legge per l'adozione dei principali strumenti della programmazione ed ha migliorato anche quelli di trasmissione dei documenti del rendiconto generale che, approvati il 30/04/2019, sono pervenuti alla Sezione il 08/04/2019.

Nel 2018 è proseguita positivamente anche l'attività della Regione finalizzata a rendere effettiva, sia pure in modo progressivo, la necessaria interconnessione tra i documenti principali di programmazione e il Piano della Performance nonché il collegamento fra questo e il DEFR, il Programma di mandato del Presidente, il Piano Triennale della Corruzione.

Tuttavia, si osserva che nel corso del 2018 e del 2019 in materia di Programmazione Finanziaria non sono state emanate direttive di indirizzo da parte del Presidente della Regione del Veneto né impartite Direttive ai capi di area o di struttura, da parte del Segretario Generale della Programmazione.

Inoltre, nonostante l'innovazione tecnologica sia stata dall'Ente posta come uno dei cardini dello sviluppo organizzativo, il settore presenta indubbi margini di miglioramento meritevoli di attenzione, come peraltro rilevato dagli stessi organismi di controllo, interni all'Amministrazione, e confermato dalla Regione in sede di contraddittorio finale.

Si ravvisa pertanto, la necessità di porre in essere ulteriori azioni per la resa ottimale dell'attività programmatica in esame.

Si osserva, quindi, che nel 2018 avrebbe dovuto trovare concreta operatività il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) di cui la norma costituzionale (art. 123, comma 4, Cost.)

esplicita con chiarezza la natura (*“organo di consultazione fra la Regione e gli Enti locali”*) pur demandandone la disciplina allo Statuto regionale.

Come evidenziato in corso di trattazione, detto organismo assume particolare rilevanza nell'ambito del processo di programmazione soprattutto in relazione all'esercizio dell'attività consultiva e concertativa in cui è tenuto, rispettivamente, a rendere parere obbligatorio, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale anche sul DEFR e sui disegni di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo e ad esprimere la posizione delle autonomie locali nelle intese, anche sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con specifiche esigenze del Veneto. Si osserva, inoltre, che nei risultati attesi rispetto agli specifici obiettivi programmati nel DEFR 2019-2021, Programma 18.01 *“Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali”* la Regione pone al primo posto la voce *“rendere operativo il Consiglio delle autonomie locali (CAL)”*.

Tuttavia, all'esito dell'attività istruttoria espletata in contraddittorio con l'Amministrazione regionale è emerso, che detto organismo, istituito e ritualmente costituito, è di fatto non operativo in quanto *“la seduta di insediamento del CAL, originariamente fissata per il giorno 18 gennaio 2019, è stata rinviata a data da destinarsi, in conseguenza della scelta politica dell'organo legislativo regionale”*.

È emerso, altresì, che la Regione, nell'ottica nel perseguimento del nuovo percorso autonomistico, ha inteso ridefinire (deliberazione di Giunta regionale n. 215 dell'8 marzo 2019) il proprio quadro degli organismi di concertazione e consultazione, costituendo un nuovo organismo di coordinamento di tutte le attività regionali di concertazione con le Autonomie Locali. Questo, denominato "Cabina di Regia per le Autonomie Locali del Veneto, è destinato ad assumere *“un ruolo centrale di coordinamento di tutte le attività regionali di concertazione con le Autonomie locali”*. In tale contesto, si demanda ad un successivo provvedimento di Giunta regionale la definizione delle idonee modalità di raccordo tra la costituenda Cabina di regia e il Consiglio delle Autonomie CAL che, una volta divenuto pienamente operativo, è destinato, invece, a sostituire l'attuale Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

Sul punto la Sezione, ferma restando l'insindacabilità delle scelte politiche, non può esimersi dal confermare le suesposte perplessità e preoccupazioni in relazione all'impianto così definito.

Pur prendendo in debita considerazione le argomentazioni addotte dalla Regione in sede di contraddittorio finale, tuttavia non può che rilevarsi come le stesse non appaiano dirimenti in relazione alle paventate criticità del nuovo sistema.

Infatti, in primo luogo stride con l'intento proclamato dalla Regione di voler realizzare una *governance* unitaria, la complessa articolazione del nuovo sistema, la numerosità dei Soggetti coinvolti e le competenze, per troppi tratti sovrapposte, e non ben definite degli stessi e, sotto altro profilo, emerge dallo stato degli atti la concreta possibilità che, a livello operativo, detta articolazione possa creare confusione di ruoli e duplicazioni di competenze.

Non rassicura sul punto neanche quanto rappresentato dalle strutture competenti della Regione in sede di contraddittorio finale, anzi per le motivazioni di cui appresso le argomentazioni fornite confermano e, nel contempo, rafforzano le paventate preoccupazioni.

Come, infatti, evidenziato nel corso dell'analisi, la confusione dei ruoli emerge già in modo palese dalla stessa deliberazione istitutiva della nuova Cabina di Regia (DGR n. 215 dell'8 marzo 2019), laddove, rappresentando le articolazioni della Cabina di Regia precisa che questa *“esercita, tra le altre, le competenze della Conferenza Permanente Regione Autonomie locali”* (pag. 6) nel mentre, contestualmente, stabilisce che *“la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, istituita con legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, continuerà ad operare nella sua attuale composizione sino all'entrata in vigore del regolamento di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali istituito con legge regionali n. 31 del 25 settembre 2017 e che dopo tale entrata in vigore cesserà le sue funzioni ex art. 17 della summenzionata L.R. 31/2017”* (pag. 8) e che, pertanto, il CAL *“una volta divenuto pienamente operativo, andrà a sostituire la Conferenza permanente Regione -Autonomie locali ai sensi della L.R. 31/2017”* (pag. 6).

Detta confusione si delinea ancor di più in sede di contraddittorio finale laddove la Regione afferma che *«la Cabina di regia andrà a sostituire la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali “solo” una volta divenuto operativo il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dalla LR 31/2017»* (si ricorda che nella DGR è il CAL che dovrebbe sostituire la Conferenza Permanente) e che *“ciò consente di poter escludere, in forza del descritto regime transitorio, il paventato rischio di sovrapposizione di competenze tra la stessa Conferenza Regione-Autonomie locali e la neocostituita Cabina di regia”*.

Viene, altresì, affermato che la Cabina di regia non è operativa in quanto *“subordinata, come anzidetto, all'adozione del relativo provvedimento attuativo collegato alla piena operatività del Consiglio delle Autonomie locali”* laddove la DGR stabilisce che è la Conferenza Permanente

che cessa di essere operativa all'atto dell'intervenuta operatività del CAL ed inoltre nel deliberato, oltre a costituire la Cabina di Regia per le Autonomie locali del Veneto e a definirne la natura, la composizione, la struttura, le articolazioni interne, dispone espressamente che *“le misure previste nel presente provvedimento decorrono dalla data di adozione dello stesso”* quindi: 8 marzo 2019.

Alla luce delle suesposte considerazioni, quindi, la Sezione richiama l'attenzione dell'Amministrazione regionale sulla necessità di definire in maniera accorta e capillare le rispettive competenze tra la Cabina di Regia e il CAL atta ad evitare conflitti e sovrapposizioni, anche meramente potenziali, in considerazione anche della diversa forza giuridica (nella gerarchia delle fonti) della fonte istitutiva dei due organismi.

2 ANALISI COMPLESSIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED EQUILIBRI DI BILANCIO

2.1 Equilibri nel bilancio di previsione 2018

2.1.1 Equilibri nel bilancio di previsione iniziale

Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, definisce gli schemi ed i prospetti ai quali la Regione si è attenuta nella redazione del bilancio di previsione 2018/2020, approvato con L.R. 29 dicembre 2017, n. 47. Tra i prospetti obbligatori, quello afferente agli equilibri (previsto dall’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011) fornisce la rappresentazione più compiuta delle risorse di bilancio e del loro utilizzo. In sede di previsione, a norma dell’art. 40, rubricato *“Equilibrio di bilancio”*, il bilancio oltre ad essere deliberato in pareggio finanziario di competenza tra tutte le entrate e le spese, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione o del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, e a garantire un fondo di cassa finale non negativo, deve prevedere l’equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria (equilibrio tra le spese correnti incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale e dalle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell’entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente. All’equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili e l’eventuale saldo negativo delle partite finanziarie).

L’equilibrio in conto capitale, in termini di competenza finanziaria, consta dell’equilibrio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall’accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall’utilizzo dell’avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti dalla legge o dai principi contabili. Laddove le previsioni di entrata di parte capitale siano inferiori alle spese programmate, la disponibilità di un surplus di risorse di parte corrente può garantire il corretto perseguimento

dell'equilibrio di parte capitale, consentendo pertanto di addivenire al perfetto pareggio finanziario richiesto dal legislatore. Giova rammentare, come sottolineato dal Giudice costituzionale con la sentenza n. 18 del 2019, che: *“Il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata [...]”*.

Dal prospetto che segue (Tabella 1), redatto secondo lo schema ministeriale (Allegato 9 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118), emerge un equilibrio di parte corrente pari a 167.064.752,24 euro che compensa il saldo negativo di parte capitale (-167.064.752,24 euro). L'equilibrio complessivo finale, tra il totale delle previsioni di entrata e il totale delle previsioni di spesa per l'esercizio 2018, risulta rispettato (saldo pari a zero), in linea con il dettato normativo.

Tabella 1 - Equilibri bilancio di previsione iniziale 2018 (in euro)

		COMPETENZA 2018
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti	(+)	1.493.566.894,64
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	40.122.289,72
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	33.481.635,51
Entrate titoli 1-2-3	(+)	10.741.916.333,75
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	8.702.483,40
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	5.186.200,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	3.133.003,70
Spese correnti	(-)	10.510.473.653,43
- di cui fondo pluriennale vincolato		9.962.470,77
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	2.829.682,17
Rimborso prestiti	(-)	1.565.496.173,44
- di cui Fondo Anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succ.mod. e finanz.)		1.453.444.604,92
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
A) Equilibrio di parte corrente		167.064.752,24
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	60.547.683,19
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	308.098.527,47
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(+)	27.315.050,68
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	1.515.417.431,16
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	8.702.483,40
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.133.003,70
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	5.186.200,00
Spese in conto capitale	(-)	726.004.326,48
- di cui fondo pluriennale vincolato		22.268.650,72
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	1.335.417.431,16
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00

b) Equilibrio di parte capitale		-167.064.752,24
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni di attività finanziarie	(+)	248.290.368,51
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)	223.805.000,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni	(-)	27.315.050,68
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
c) Variazioni attività finanziaria		-2.829.682,17
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Nel bilancio di previsione per l'esercizio 2018 sono state previste entrate e spese in termini di competenza per complessivi 17.064.779.628,93 euro (di cui 2.663.460.754,70 euro per entrate e spese per conto terzi e partite di giro).

2.1.2 Assestamento ed equilibri finali del bilancio di previsione 2018

Nel corso dell'esercizio 2018 sono state apportate variazioni agli stanziamenti previsionali di competenza, che hanno reso definitive le autorizzazioni finali di entrata e quelle di spesa in 18.363.551.720,61 euro, di cui 2.699.197.557,98 euro per entrate e spese per conto terzi e partite di giro.

Le Tabelle 2 e 3 mostrano le variazioni delle previsioni iniziali delle entrate e delle spese di competenza.

Tabella 2 - Entrate: previsioni iniziali e loro variazioni (in euro)

Entrate di competenza	Stanzamento iniziale	Variazioni in + o in -	Stanzamento finale
Utilizzo avanzo di amministrazione		- 198.831.094,57	198.831.094,57
Fondo anticipazioni di liquidità	1.493.566.894,64	-	1.493.566.894,64
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	33.481.635,51	77.313.248,36	110.794.883,87
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	60.547.683,19	325.386.788,07	385.934.471,26
1 - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.684.560.576,66	195.957.380,36	9.880.517.957,02
2 - trasferimenti correnti	685.069.399,70	513.797.687,13	1.198.867.086,83
3 - entrate extratributarie	372.286.357,39	125.543.021,13	497.829.378,52
4 - entrate in conto capitale	308.098.527,47	102.400.128,31	410.498.655,78
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	248.290.368,51	-	248.290.368,51
6 - accensione prestiti	1.515.417.431,16	-276.194.059,53	1.239.223.371,63
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	2.663.460.754,70	35.736.803,28	2.699.197.557,98
Totale	17.064.779.628,93	1.298.772.091,68	18.363.551.720,61

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

La variazione delle previsioni delle entrate di competenza è stata di 1.298.772.091,68 euro, compresi l'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, il Fondo anticipazioni di liquidità e il Fondo Pluriennale Vincolato, sia di parte corrente sia quello in c/capitale, con un incremento del 7,6% sull'ammontare di 17.064.779.628,93 euro delle previsioni iniziali.

Tabella 3 – Spese: previsioni iniziali e loro variazioni (in euro)

Spese di competenza suddivise per titoli	Stanziamiento iniziale	Variazioni in + o in -	Stanziamiento finale
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	1.335.417.431,16	- 276.194.059,53	1.059.223.371,63
Ripiano disavanzo anticipazioni di liquidità	40.122.289,72	-	40.122.289,72
1 - spese correnti	10.510.473.653,43	956.830.187,85	11.467.303.841,28
2 - spese in conto capitale	726.004.326,48	585.227.987,28	1.311.232.313,76
3 - spese per incremento attività finanziarie	223.805.000,00	-3.753.109,69	220.051.890,31
4 - rimborso prestiti	1.565.496.173,44	924.282,49	1.566.420.455,93
7 - uscite per conto terzi e partite di giro	2.663.460.754,70	35.736.803,28	2.699.197.557,98
Totale	17.064.779.628,93	1.298.772.091,68	18.363.551.720,61

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

La variazione delle previsioni delle spese di competenza è stata specularmente di 1.298.772.091,68 euro, compreso il Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente e il Ripiano del disavanzo da anticipazione di liquidità, con un incremento del 7,6% sull'ammontare di 17.064.779.628,93 euro delle previsioni iniziali.

Il prospetto rappresentato nella Tabella 4 mostra l'evolversi degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2018, riportando le previsioni iniziali, le variazioni risultanti dalla Legge di assestamento (Legge Regionale 7 agosto 2018, n. 28) e lo stanziamento finale.

La composizione degli equilibri rimane fundamentalmente inalterata, con l'equilibrio di parte capitale finanziato dal surplus di parte corrente.

Tabella 4 - Equilibri bilancio di competenza 2018 (in euro)

		INIZIALE	ASSESTATO	FINALE
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	1.493.566.894,64	1.493.566.894,64	1.552.667.429,89
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	40.122.289,72	40.122.289,72	40.122.289,72
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	33.481.635,51	110.794.883,87	110.794.883,87
Entrate titoli 1-2-3	(+)	10.741.916.333,75	10.867.490.669,88	11.577.214.422,37
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	8.702.483,40	8.702.483,40	8.702.483,40
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	5.186.200,00	5.641.034,73	9.726.806,77
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	3.133.003,70	2.973.863,18	2.599.876,80
Spese correnti	(-)	10.510.473.653,43	10.714.992.030,87	11.467.303.841,28
- di cui fondo pluriennale vincolato		9.962.470,77	26.058.912,40	97.797.633,60
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	2.829.682,17	3.696.572,48	0,00
Rimborso prestiti	(-)	1.565.496.173,44	1.566.420.455,93	1.566.420.455,93
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		1.453.444.604,92	1.453.444.604,92	1.453.444.604,92
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		167.064.752,24	163.938.480,70	187.859.316,17
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	65.603.653,86	139.730.559,32
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	60.547.683,19	385.934.471,26	385.934.471,26
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	308.098.527,47	398.558.439,01	410.498.655,78
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	27.315.050,68	27.315.050,68	27.315.050,68
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	1.515.417.431,16	1.239.223.371,63	1.239.223.371,63
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	8.702.483,40	8.702.483,40	8.702.483,40
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.133.003,70	2.973.863,18	2.599.876,80
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	5.186.200,00	5.641.034,73	9.726.806,77
Spese in conto capitale	(-)	726.004.326,48	1.204.032.714,20	1.311.232.313,76
- di cui fondo pluriennale vincolato		22.268.650,72	104.053.769,63	242.389.923,22
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto	(-)	1.335.417.431,16	1.059.223.371,63	1.059.223.371,63
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	923.427,52
B) Equilibrio di parte capitale		-167.064.752,24	-163.938.480,70	-187.859.316,17
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	248.290.368,51	248.290.368,51	248.290.368,51
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	223.805.000,00	224.671.890,31	220.051.890,31
- Di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	27.315.050,68	27.315.050,68	27.315.050,68
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziarie		-2.829.682,17	-3.696.572,48	923.427,52
Equilibrio finale D=A+B		0,00	0,00	0,00

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto

Dall'esame del prospetto si osserva in particolare l'aggiornamento apportato al Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di entrata e di spesa. Il FPV di entrata è passato da 94.029.318,70 euro (di cui 33.481.635,51 euro in parte corrente e 60.547.683,19 euro in parte capitale) all'importo definitivo di 496.729.355,13 euro (di cui 110.794.883,87 euro in parte corrente e 385.934.471,26 euro in parte capitale), mentre il FPV di spesa è passato da 32.231.121,49 euro (di cui 9.962.470,77 euro in parte corrente e 22.268.650,72 euro in parte capitale) all'importo definitivo di 517.506.378,49 euro (di cui 97.797.633,60 euro in parte corrente e 242.389.923,22 euro in parte capitale). Al riguardo si evidenzia come le proiezioni effettuate in sede di bilancio di previsione iniziale abbiano sottostimato l'ammontare del FPV in entrata e in spesa.

2.1.3 Fondo Pluriennale Vincolato e sue variazioni

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si tratta, più precisamente, di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, prevalentemente di conto capitale. Esso, che in taluni casi prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano, consentendo in tal modo di poter procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Il FPV iscritto nella parte entrata del Bilancio di Previsione 2018, corrispondentemente all'importo dei Fondi Pluriennali Vincolati iscritti nella parte spesa del Conto Consuntivo 2017 e quantificato complessivamente in 496.729.355,13 euro, è così distinto:

- 110.794.883,87 euro riferiti al FPV per spese correnti;
- 385.934.471,26 euro riferiti al FPV per spese in conto capitale (di cui 3.886.890,31 euro per attività finanziarie).

Il percorso di "aggiustamento" delle reimputazioni di residui, propedeutico alla determinazione definitiva del FPV di spesa 2017 (e che diventa FPV di entrata 2018), e quindi di definitivo adeguamento alle disposizioni in tema di armonizzazione contabile, risulta essersi concluso ad aprile 2018, come evidenziato dalla seguente tabella.

Tabella 5 - Variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2018 (in euro)

ATTO	FPV-E CORRENTE	FPV-E INVESTIMENTO	FPV-E TOTALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (LR n. 47 DEL 29.12.2017)	33.481.635,51	60.547.683,19	94.029.318,70
ddr n. 10 del 04.04.2018 dell' Area Risorse Strumentali	58.035.175,09	113.265.819,65	171.300.994,74
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017 (DGR 484 del 17.04.2018)	19.278.073,27	179.901.312,04	199.179.385,31
ddr n. 15 del 30.04.2018 dell' Area Risorse Strumentali	-	32.219.656,38	32.219.656,38
Fondo pluriennale ENTRATA al 31.12.2018	110.794.883,87	385.934.471,26	496.729.355,13

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria

Per quanto concerne invece il FPV finale, iscritto nella parte spesa dell'esercizio 2018, al termine delle operazioni di riaccertamento è stato quantificato complessivamente al 31.12.2018 in 517.506.378,49 euro così distinto:

- 120.261.230,44 euro riferiti al FPV per spese correnti;
- 397.245.148,05 euro riferiti al FPV per spese in conto capitale.

Il FPV di spesa 2018 ha invece subito le seguenti variazioni (Tabella 6), disposte con decreto del Direttore dell' Area Risorse Strumentali (in forza della facoltà prevista dall'art. 51 del D.lgs. 118/2011³⁷, recepita dalla legge regionale di contabilità) che ne hanno elevato

³⁷ "Art. 51 Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale (in vigore dal 21 agosto 2016)".

1. Nel corso dell'esercizio, il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni autorizzate con legge.

2. Nel corso dell'esercizio la giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione riguardanti:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;

f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti.

3. L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario.

4. Salvo differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario della regione possono effettuare variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 42, commi 8 e 9, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi, le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente, e le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4, di competenza della giunta, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa. Salvo differente autorizzazione della giunta, con riferimento ai macroaggregati

notevolmente l'importo dai 32.231.121,49 euro stimati nel bilancio di previsione iniziale ai 517.506.378,49 euro, da riscrivere quale FPV di entrata nel bilancio di previsione 2019.

riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, i dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.

5. Sono vietate le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi e spostamenti di somme tra residui e competenza.

6. Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatta salva:

- a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
- b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
- d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
- e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
- f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
- h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

7. I provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale.

8. Salvo quanto disposto dal presente articolo e dagli articoli 48 e 49, sono vietate le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza da un programma all'altro del bilancio con atto amministrativo.

9. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, allegato alla legge o al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

10. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”.

Tabella 6 - Variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2018 (in euro)

ATTO	FPV-S CORRENTE	FPV-S INVESTIMENTO	FPV-S TOTALE
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 (LR n. 47 DEL 29.12.2017)	9.962.470,77	22.268.650,72	32.231.121,49
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2017 (DGR 537 DEL 28.04.2017)	-131.099,66	38.932.386,77	38.801.287,11
ddr n. 10 del 04.04.2018 dell'Area Risorse Strumentali	16.227.541,29	39.341.013,74	55.568.555,03
ddr n. 15 del 30.04.2018 dell'Area Risorse Strumentali	-	3.023.233,65	3.023.233,65
ddr n. 23 del 22.06.2018 dell'Area Risorse Strumentali	-	488.484,75	488.484,75
TOTALE NEL QUADRO EQUILIBRI ASSESTATI	26.058.912,40	104.053.769,63	130.112.682,03
ddr n. 34 del 02.08.2018 dell'Area Risorse Strumentali	34.896,88	-	34.896,88
ddr n. 36 del 31.08.2018 dell'Area Risorse Strumentali	278.358,00	4.565.163,87	4.843.521,87
ddr n. 37 del 06.09.2018 dell'Area Risorse Strumentali	-	6.465.866,53	6.465.866,53
ddr n. 39 del 14.09.2018 dell'Area Risorse Strumentali	-	6.882.410,36	6.882.410,36
ddr n. 43 del 05.10.2018 dell'Area Risorse Strumentali	-	2.718.117,82	2.718.117,82
ddr n. 44 del 16.10.2018 dell'Area Risorse Strumentali	-	474.444,52	474.444,52
ddr n. 46 del 25.10.2018 dell'Area Risorse Strumentali	1.385.032,53	-	1.385.032,53
ddr n. 48 del 09.11.2018 dell'Area Risorse Strumentali	1.854.453,94	1.283.031,41	3.137.485,35
ddr n. 51 del 16.11.2018 dell'Area Risorse Strumentali	411.371,49	-	411.371,49
ddr n. 52 del 22.11.2018 dell'Area Risorse Strumentali	8.081,85	-	8.081,85
ddr n. 53 del 26.11.2018 dell'Area Risorse Strumentali	15.217.642,78	-	15.217.642,78
ddr n. 54 del 03.12.2018 dell'Area Risorse Strumentali	5.107.152,65	-	5.107.152,65
ddr n. 55 del 07.12.2018 dell'Area Risorse Strumentali	6.373.322,89	5.271.211,28	11.644.534,17
ddr n. 56 del 13.12.2018 dell'Area Risorse Strumentali	60.495,66	1.081.831,38	1.142.327,04
ddr n. 57 del 17.12.2018 dell'Area Risorse Strumentali	1.046.155,88	1.566.604,28	2.612.760,16
ddr n. 58 del 20.12.2018 dell'Area Risorse Strumentali	2.746.602,40	4.732.758,15	7.479.360,55
ddr n. 61 del 31.12.2018 dell'Area Risorse Strumentali	4.574.844,56	9.020.425,50	13.595.270,06
ddr n. 62 del 31.12.2018 dell'Area Risorse Strumentali	6.574.547,10	26.471.081,59	33.045.628,69
ddr n. 64 del 31.12.2018 dell'Area Risorse Strumentali	25.606.607,26	13.134.040,29	38.740.647,55
ddr n. 66 del 31.12.2018 dell'Area Risorse Strumentali	459.155,33	20.100.935,11	20.560.090,44
ddr n. 67 del 31.12.2018 dell'Area Risorse Strumentali	-	34.568.231,50	34.568.231,50
TOTALE NEL QUADRO EQUILIBRI FINALE	97.797.633,60	242.389.923,22	340.187.556,82
RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 (DGR 368 DEL 02.04.2019) E VARIAZIONI DEL BILANCIO 2019-2020 CONSEGUENTI AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 (DGR 370 DEL 02.04.2019)	22.463.596,84	154.855.224,83	177.318.821,67
TOTALE NEL QUADRO EQUILIBRI A RENDICONTO	120.261.230,44	397.245.148,05	517.506.378,49

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria

Il FPV di entrata e di spesa, quale posta che transita tra gli esercizi 2017, 2018 e 2019, è quindi il seguente.

Tabella 7 - Fondo Pluriennale Vincolato 2018 (in euro)

	Parte corrente	Parte capitale	FPV totale
FPV Entrata 2018	110.794.883,87	385.934.471,26	496.729.355,13
FPV Spesa 2018	120.261.230,44	397.245.148,05	517.506.378,49

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Rispetto alle stime inserite nel bilancio di previsione iniziale, si osservano le seguenti differenze.

Tabella 8 - FPV: differenze tra previsioni iniziali e finali (in euro)

FPV totale	Dati inseriti nel bilancio di previsione iniziale (a)	Dati inseriti nel bilancio finale (b)	Differenza (b-a)
FPV Entrata 2018	94.029.318,70	496.729.355,13	402.700.036,43
FPV Spesa 2018	32.231.121,49	517.506.378,49	485.275.257,00
Saldo FPV E - FPV S	61.798.197,21	-20.777.023,36	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Si evidenziano notevoli discrepanze tra le stime effettuate in sede di bilancio di previsione iniziale, concorrenti alla costruzione degli equilibri, e il dato reale emergente al termine dell'esercizio. Al riguardo si ribadisce quanto già emerso in sede delle precedenti parifiche. Il cospicuo numero di variazioni al FPV in corso d'esercizio impone soprattutto una riflessione sull'efficienza del circuito informativo tra l'Area Risorse Strumentali e le altre aree organizzative regionali, cui spetta il compito di informare la prima sulla necessità di rivedere le reimputazioni a FPV a seguito di variazioni dei cronoprogrammi di spesa.

La Sezione Autonomie della Corte dei conti con propria delibera n. 4/2015 ha avuto modo di richiamare l'istituto del "Fondo pluriennale vincolato" come strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria. La stessa Sezione con delibera n. 9/2015 "Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016/2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali" ribadisce che: *"Presupposto decisivo per un'efficace attività programmatoria è la sinergia organizzativa e procedimentale tra i responsabili di vertice degli enti territoriali. Se i responsabili degli uffici tecnici che seguono la spesa di investimento non si inseriscono in tale catena organizzativa la sola azione del responsabile del servizio economico-finanziario non consente di formulare previsioni di bilancio congrue ed attendibili in grado di*

orientare le successive fasi di gestione e di rendicontazione. Ciò vale evidentemente per tutti i responsabili dei servizi che formulano e gestiscono programmi e progetti a valenza pluriennale finanziati da entrate con vincolo di destinazione e che attivano il "fondo pluriennale vincolato".

Alla luce di quanto emerso si ritiene che l'auspicato momento di stretto collegamento tra le strutture regionali, relativo ai flussi informativi gestionali, non abbia ancora raggiunto quel livello di efficienza che il nuovo sistema dell'armonizzazione contabile impone.

2.1.4 Disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario

L'equilibrio tra il totale delle spese e delle entrate previste per l'esercizio 2018 evidenzia, sin dalle previsioni iniziali, un saldo finale pari a zero. Risulta quindi superato lo squilibrio derivante dal disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario.

Al riguardo va ricordato che l'art. 3 "Principi contabili generali e applicati" (in vigore dal 20 giugno 2015), al comma 13, così recita: *"13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico."*

Il legislatore, per agevolare la transizione al nuovo sistema contabile operata in primis proprio tramite le reimputazioni in parola, con l'articolo 3, comma 13, dello stesso D.Lgs. 118/2011, aveva dunque previsto l'eventualità di un disavanzo tecnico, accogliendola come eccezione possibile al pareggio tra le previsioni di entrata e di spesa formulate in sede di bilancio di previsione, e offrendo quindi alle Regioni la facoltà di prevedere in tale sede un saldo degli equilibri inferiore a zero per un importo corrispondente proprio a quel surplus di impegni previsti denominato "disavanzo tecnico". La reimputazione di residui attivi/passivi ad un esercizio significa infatti prevedere che questi diventino accertamenti/impegni di competenza in quel medesimo esercizio, migliorando/peggiorando l'equilibrio che le previsioni di entrata/spesa di competenza di quell'esercizio avrebbero avuto al netto dei medesimi. Il concetto di disavanzo tecnico prende in considerazione il caso in cui tale impatto sia negativo, ossia il caso in cui queste

reimputazioni determinino un surplus di impegni di competenza previsti per quell'esercizio.

Con le DGR n. 1853/2015 e n. 967/2016 (di variazione della n.1853), la Regione aveva provveduto al riaccertamento straordinario dei residui, prevedendo in tal sede un "disavanzo tecnico" negli esercizi contabili di reimputazione, ossia un disallineamento temporale tra i residui attivi e i residui passivi reimputati a tali esercizi, tale da incidere negativamente sulla costruzione degli equilibri degli stessi.

A seguito delle delibere citate, l'importo del disavanzo tecnico per il triennio 2016/2018 era stato individuato in euro -9.044.019,17 per il 2016, euro -90.040.904,86 euro per il 2017 ed euro -5.129.934,52 per il 2018.

In sede di rendiconto degli esercizi 2016 e 2017, il margine positivo tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni di competenza registrati a fine esercizio ha consentito alla Regione di affermare che l'impatto negativo delle reimputazioni, che determinavano, in sede di riaccertamento straordinario, la previsione di disavanzo tecnico di competenza dell'esercizio, è stato compensato, nell'economia complessiva del bilancio di competenza, da un surplus di accertamenti di competenza. In tal senso, per sintesi, si può affermare che il saldo positivo della competenza ha consentito il pieno recupero del disavanzo tecnico in entrambi gli esercizi.

In sede di bilancio di previsione 2018, la Regione ha deciso di non avvalersi della facoltà di costruire l'equilibrio in disavanzo per la somma corrispondente al disavanzo tecnico previsto per tale esercizio, pari a -5.129.934,52 euro, ma di prospettare piuttosto un pareggio perfetto tra le entrate e le spese previste, prevedendo quindi che nel corso della gestione di competenza 2018 gli accertamenti di entrata potessero compensare anche tale componente di segno negativo ereditata dal riaccertamento straordinario.

I risultati esposti a rendiconto 2018, infine, in cui il totale degli accertamenti di competenza supera il totale degli impegni di competenza di 391 milioni di euro, confermano la previsione, come si vedrà nei successivi paragrafi.

2.1.5 Fondo anticipazioni di liquidità

In sede di bilancio di previsione iniziale 2018, la Regione non ha previsto l'applicazione di alcuna quota del risultato di amministrazione presunto, ad eccezione della partita relativa al Fondo Anticipazioni di Liquidità ex D.L. 35/2013, costituito a suo tempo per il rimborso

di un'anticipazione della Cassa Depositi e Prestiti alla Regione Veneto per 1.587 milioni di euro (777 milioni acquisiti nel 2013 e 810 nel 2014) *“per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”*, ottenuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

Con il D.L. 179/2015 il legislatore ha infatti chiarito la natura di tale fondo, imponendo alle Regioni di iscrivere tale partita in bilancio a partire dall'esercizio 2016 e precisandone le modalità di contabilizzazione (articolo 3, comma 8). Seppur esplicitamente abrogata dall'art. 1, comma 705, della legge 208/2015, quest'ultima ripropone interamente la norma in questione a far data dal 1° gennaio 2016, facendo salvi gli effetti che il decreto-legge aveva prodotto. Infatti, ai commi 692 e successivi della medesima disposizione è stata riconosciuta alle Regioni la possibilità di rinviare al 2016 l'iscrizione del fondo in parola nel bilancio di previsione, disciplinandone nuovamente le modalità di contabilizzazione (art. 1, commi da 698 a 700). Pertanto, la Regione Veneto, dopo aver considerato inizialmente tale restituzione nella sola determinazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 (in occasione del riaccertamento straordinario), ne ha dato compiuta iscrizione in bilancio solamente a partire dall'esercizio 2016.

Tale fondo è stato quindi imputato a bilancio secondo le indicazioni contabile del legislatore negli esercizi 2016 e 2017, già esaminati dalla scrivente Sezione, imponendosi come componente cruciale del disavanzo che la Regione deve ripianare.

Nel quadro degli equilibri del bilancio di previsione iniziale dell'anno 2018, tale fondo trova corretta previsione per l'importo di euro 1.493.566.894,64.

Le modalità di corretta allocazione delle risorse nel documento contabile della Regione sono state ulteriormente sviluppate dalla recente deliberazione n. 28 del 18 dicembre 2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, avente ad oggetto *“Contabilizzazione ed utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità: corretta interpretazione delle norme di cui all'art.1, commi 692-701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*.

Tale pronuncia ha sottolineato che *“il percorso agevolato di ripiano del disavanzo generato dall'accantonamento del fondo anticipazioni di liquidità si distingue, inoltre, dal recupero del disavanzo previsto, esclusivamente per gli enti regionali, dall'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015 che consente, anch'esso in deroga all'art. 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014, al netto del debito autorizzato e non contratto, nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di*

rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio". Nella delibera anzidetta si è sottolineato che "il disavanzo individuato dalla disposizione eccezionale dell'art. 9, comma 5, è il disavanzo alla data del 31 dicembre 2014 ovvero il disavanzo antecedente all'avvio del nuovo sistema di armonizzazione contabile. Il disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione (commi 694 e 696) o il disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità (comma 699) costituiscono, invece, una differente tipologia di disavanzo per la quale è espressamente consentito dalla l. n. 208/2015 un ripiano che, in ipotesi, può avere una durata corrispondente a quella del piano di restituzione dell'anticipazione ricevuta (fino a trent'anni)."

La Sezione ha verificato, come già per i rendiconti degli esercizi 2016 e 2017, la correttezza delle predette iscrizioni contabili anche per il bilancio dell'esercizio 2018, prendendo atto in particolare che la Regione:

- ai sensi dell'art. 1, commi 693 e 700 della l. n. 208/2015, ha indicato in entrata alla voce "Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e rimborso di prestiti" il relativo fondo accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2017, pari ad euro 1.493.566.894,64;
- ha indicato in entrata ma con segno negativo la quota annuale di "Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente" pari ad euro 40.122.289,72, pagata nel 2017;
- ha iscritto il fondo, al netto della predetta quota di euro 40.122.289,72, nel titolo IV della spesa come specifica voce del Rimborso prestiti, per euro 1.453.444.604,92, non impegnabile e non pagabile, ai fini dell'accantonamento della medesima nel risultato di amministrazione al 31/12/2018 e della sua re-iscrizione nel bilancio di previsione 2019;
- ha previsto il rimborso effettivo, nel corso dell'esercizio 2018, dell'ulteriore quota di euro 40.987.258,01, con imputazione al capitolo n. 101890 rubricato "Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013 (art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n.35 - L.R. 1 agosto 2013, n.21 - art. 21, L.R. 2 aprile 2014, n.11)" (rimborso prestiti, macroaggregato U.4.03.00.00.000), somma che compare come quota di ripiano del disavanzo nel bilancio di previsione del successivo esercizio 2019 (L.R. 21 dicembre 2018, n. 45), ai sensi della L. 208/2015;
- ha previsto il pagamento di euro 32.430.881,61 di relativi interessi passivi, imputando la spesa, al capitolo n. 101889 rubricato "Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "fondo anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del

2013 (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)” (spese correnti, macroaggregato U.1.07.00.00.000 “interessi passivi”).

Dall’esame della documentazione versata in atti, è stato pertanto appurato che la modalità di contabilizzazione adottata dalla Regione risulta conforme al dettato normativo.

2.1.6 Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione

Dall’esame dei dati forniti con il DDL, si constata che nel corso dell’esercizio 2018 sono stati autorizzati impieghi di quote vincolate del risultato di amministrazione 2017³⁸ per complessivi 198.831.094,57 euro.

Tale importo è riscontrabile anche nel prospetto degli equilibri (Tabella 2), quale somma delle voci di “utilizzo risultato di amministrazione” di parte corrente e di parte capitale, al netto della partita relativa alla restituzione del fondo anticipazione di liquidità. Si rileva infatti l’applicazione di quote vincolate in parte corrente per euro 59.100.535,25 (che si sommano a quelle del fondo anticipazione di liquidità, pari a 1.493.566.894,64 euro, per un totale di 1.552.667.429,89 euro iscritti prima di tutte le entrate) e in conto capitale per euro 139.730.559,32 (visibile prima delle entrate di parte capitale).

Il Rendiconto generale dell’esercizio 2017 (approvato con legge regionale n. 25 del 27/07/2018), al Volume 1 - Allegato 2 - presentava un “*Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*”, e nell’Allegato 3 un “*Elenco analitico delle quote accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*”. Con riferimento a tali risorse, sulla base delle richieste pervenute dalle Strutture regionali, è stato disposto l’utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per un totale di euro 198.831.094,57.

³⁸ La Corte costituzionale, con pronuncia n. 274/2017 ha rammentato che “*Per quanto concerne il risultato di amministrazione, la nuova disciplina prevede una separata evidenza per le quote vincolate e accantonate (art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 2011): tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate in conformità ai principi della copertura economica. Si tratta, in altre parole, di risorse che non possono essere assolutamente distratte per essere diversamente impiegate; da tanto deriva l’indisponibilità delle corrispondenti fonti di finanziamento*”. L’utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione in una situazione di disavanzo da ripianare ha suscitato negli ultimi anni un ampio dibattito, come riportato anche da questa Sezione nell’ambito del giudizio di parifica del precedente rendiconto 2017. Giova in questa sede ricordare le sentenze n. 70 del 2012 e n. 89 del 2017 della Corte costituzionale, secondo le quali, in caso di disavanzo, “*l’ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente*” e “*l’eccezione al principio di correlazione al risultato positivo di amministrazione è giustificata dalla «clausola generale in materia contabile che garantisce l’esatto impiego delle risorse stanziare per specifiche finalità di legge»*”.

La Tabella 9 sotto riportata evidenzia come l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione si sia ripartito tra spesa corrente e spesa in conto capitale.

Tabella 9
Utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione (in euro)

UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	SPESA CORRENTE	SPESA IN C/CAPITALE	TOTALE
QUOTA ACCANTONATA	28.289.810,41	14.955.949,48	43.245.759,89
QUOTA VINCOLATA	30.810.724,84	124.774.609,84	155.585.334,68
TOTALE COMPLESSIVO	59.100.535,25	139.730.559,32	198.831.094,57

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

La seguente Tabella 10 elenca invece le deliberazioni di Giunta Regionale con cui è stato disposto l'utilizzo delle quote in parola, evidenziando come quote vincolate per 65.603.653,86 euro siano state applicate prima dell'assestamento, poi approvato con legge regionale n. 28 datata 7 agosto 2018, e quote per 133.227.440,71 euro successivamente.

Tabella 10 - Provvedimenti di utilizzo del risultato di amministrazione (in euro)

N. PROVV.	Oggetto	quota applicata
DGR. 1058 del 17/07/2018	Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL051)	41.632.783,41
DGR. 1080 del 31/07/2018	Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL054)	23.970.870,45
TOTALE VARIAZIONI ANTE ASSESTAMENTO (A)		65.603.653,86
DGR. 1204 del 14/08/2018	Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL057)	31.678.558,88
DGR. 1285 del 10/09/2018	Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL066)	73.194.152,33
DGR. 1486 del 16/10/2018	Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL081)	59.735,42

DGR. 1566 del 30/10/2018	Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL087)	28.271.026,95
DGR. 1621 del 06/11/2018	Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL092)	1.315,85
DGR. 1711 del 19/11/2018	Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (provvedimento di variazione n. BIL101)	22.651,28
TOTALE VARIAZIONI POST ASSESTAMENTO (B)		133.227.440,71
TOTALE VARIAZIONI (A+B)		198.831.094,57

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

La Regione, nella risposta alla nota istruttoria di questa Sezione (allegato al punto e)) e nel DDL stesso, dichiara che le applicazioni elencate sono avvenute *“nel pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 all'articolo 1, commi 463 e seguenti.”*

Al riguardo va rilevato che è venuto meno l'obbligo normativo da parte della Regione di allegare alle suddette delibere il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Tale obbligo era stato introdotto con il comma 468 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.”* La disposizione originale³⁹ prevedeva che nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto in oggetto fosse allegato anche alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio, ma a seguito delle modifiche normative introdotte prima dall' art. 26, comma 1, lett. a), a-bis) e b), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, successivamente anche

³⁹ Il comma 468, nella sua versione originale, così recitava: *“468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione e' allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui: a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo; c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento; d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.”*

dall' art. 1, comma 785, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, non sussiste più l'obbligo di allegare tale prospetto anche alle variazioni di bilancio. Tuttavia, in seguito alle modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha abrogato l'ultima parte del citato comma 468, tale ultima disposizione attualmente recita: *"Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione."* In conseguenza, non è più previsto l'obbligo di allegazione del prospetto delle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio.

2.2 Equilibri a rendiconto 2018

2.2.1 Equilibri a rendiconto e saldi principali 2018

La seguente Tabella 1 rappresenta il prospetto degli equilibri conforme dall'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, specularmente all'allegato 9 esaminato al paragrafo precedente in relazione agli equilibri a preventivo. Da tale prospetto emergono un saldo positivo di parte corrente, pari a 720.186.318,68 euro, e un saldo negativo di parte capitale, pari a -1.210.489.008,89 euro, per un saldo complessivo finale del quadro degli equilibri di -490.302.690,21 euro, denotando un miglioramento rispetto all'esercizio 2017 in cui il saldo finale ammontava a -796.328.850,11 euro.

Tale saldo negativo risulta ancora una volta dovuto alla mancata accensione del mutuo per il ripianamento del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (1.059.223.371,63 euro). Ove tale mutuo fosse stato contratto, il saldo finale del quadro degli equilibri sarebbe stato chiaramente di segno positivo.⁴⁰

⁴⁰ L'articolo 40 del citato d.lgs. n. 118/2011 prevede al comma 1 che il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nel rispetto della normativa in materia di indebitamento dettata dall'articolo 62, ed al comma 2 che il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

Tabella 1 - Equilibri di bilancio nel rendiconto 2018 (in euro)

		COMPETENZA 2018
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	1.552.667.429,89
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	40.122.289,72
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	110.794.883,87
Entrate titoli 1-2-3	(+)	11.645.609.375,85
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amm. Pubbliche	(+)	9.060.010,61
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	9.634.032,97
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte cap. destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	2.599.876,80
Spese correnti	(-)	10.883.851.811,48
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	120.261.230,44
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	1.101.031,21
Rimborso prestiti	(-)	1.564.842.928,46
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		1.453.444.604,92
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
A) Equilibrio di parte corrente		720.186.318,68
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	139.730.559,32
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	385.934.471,26
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	270.843.460,33
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	4.358.920,00
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	179.872.062,39
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	9.060.010,61
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	2.599.876,80
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	9.634.032,97
Spese in conto capitale	(-)	713.466.042,13
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	397.245.148,05
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto	(-)	1.059.223.371,63
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		-1.210.489.008,89
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	156.468.393,78
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)	153.210.504,99
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	4.358.920,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		-1.101.031,21
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		-490.302.690,21

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Depurando tale quadro dalle poste che non si traducono in accertamenti e impegni di competenza (ossia dalle voci relative al Fondo Pluriennale Vincolato di entrata e di spesa, nonché dalle voci denominate “utilizzo risultato di amministrazione...”, “disavanzo pregresso da debito autorizzato e non contratto”, “ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente”), il saldo tra il totale degli accertamenti e il totale degli impegni risulta positivo per 391 milioni, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente in cui tale saldo era pari a 473 milioni.


Dall’esame delle risultanze anzidette, emerge anche un saldo positivo tra le riscossioni e i pagamenti, che si assesta su 284 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2017, in cui tale saldo si assestava su -209 milioni, e della forbice tra i residui attivi finali e i residui passivi finali, che invece aumenta, passando da -42 milioni al 31 dicembre 2017 a -52 milioni al 31 dicembre 2018. Tali saldi vengono riassunti nella Tabella 2 e nei grafici seguenti.

Tabella 2 - Principali saldi della gestione 2018 (in euro)

Rendiconto 2018	Accertamenti - Impegni	Riscossioni - Pagamenti	Res. Att - Res. Pass.
ENTRATE	13.806.926.385,58	13.815.587.950,14	5.489.885.012,76
SPESE	13.416.059.775,37	13.531.730.471,90	5.542.102.769,09
SALDO (E-S)	390.866.610,21	283.857.478,24	-52.217.756,33


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Grafico 1 - Comparazione entrate e spese 2018



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Grafico 2 - Principali saldi della gestione 2018



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018


2.2.2 Gestione di competenza

Nell'esercizio 2017 il saldo della gestione di competenza aveva registrato accertamenti pari a 14.212.411.602,29 euro ed impegni pari a 13.738.956.299,07 euro e si era conclusa con un saldo positivo pari a 473.455.303,22 euro. La gestione di competenza dell'esercizio 2018 ha prodotto accertamenti pari a 13.806.926.385,58 euro ed impegni pari a 13.416.059.775,37 euro e si è conclusa con un saldo positivo pari a 390.866.610,21 euro. Si evidenzia pertanto che nell'esercizio in esame si registra una diminuzione del saldo della gestione di competenza, con una variazione percentuale rispetto all'esercizio precedente del -17,44%.

Tabella 3 - Saldo della gestione di competenza (in euro)

Gestione di competenza	2017	2018
Accertamenti	14.212.411.602,29	13.806.926.385,58
Impegni	13.738.956.299,07	13.416.059.775,37
SALDO (A-I)	473.455.303,22	390.866.610,21

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Grafico 3**Andamento del saldo della gestione di competenza anni 2014-2018 (dati in milioni di euro)**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Nella Tabella 4 sotto riportata viene evidenziata in valore assoluto e in percentuale, la distribuzione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa nella loro suddivisione in titoli, registrati alla fine dell'esercizio 2018.

Tabella 4 - Accertamenti e impegni di competenza anno 2018 (in euro)

TITOLI ENTRATA	ACCERTAMENTI	%
1 - entrate correnti di natura tributarie, contributiva e perequativa	9.995.251.504,51	72,4%
2 - trasferimenti correnti	1.139.372.299,16	8,3%
3 - entrate extratributarie	510.985.572,18	3,7%
4 - entrate in conto capitale	270.843.460,33	2,0%
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	156.468.393,78	1,1%
6 - accensione prestiti	179.872.062,39	1,3%
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	1.554.133.093,23	11,3%
Totale ENTRATA	13.806.926.385,58	100%
TITOLI SPESA	IMPEGNI	%
1 - spese correnti	10.883.851.811,48	81,1%
2 - spese in conto capitale	713.466.042,13	5,3%
3 - spese per incremento attività finanziarie	153.210.504,99	1,1%
4 - rimborso prestiti	111.398.323,54	0,8%
7 - uscite per conto terzi e partite di giro	1.554.133.093,23	11,6%
Totale SPESA	13.416.059.775,37	100%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Come si evince dalla Tabella sopra indicata, l'ammontare più consistente degli accertamenti (9.995.251.504,51 euro), pari al 72,4% degli accertamenti complessivi (13.806.926.385,58 euro), è registrato al Titolo 1 fra le Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.

Un significativo dettaglio delle Entrate del Titolo 1 è rappresentato dalla sotto riportata Tabella 5 che mostra la composizione dei principali Tributi propri e partecipazioni erariali, accertati nel corso dell'esercizio 2018:

Tabella 5 - Entrate correnti Titolo 1

Tributi	Importi in milioni di euro	%
Compartecipazione regionale al gettito dell'iva	5.956,51	59,59%
Imposta regionale sulle attività produttive	2.110,07	21,11%
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	836,37	8,37%
Tassa Automobilistica	988,32	9,89%
Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas naturale	68,04	0,68%
Tasse universitarie e di abilitazione	20,95	0,21%
Tasse sulle concessioni regionali	6,78	0,07%
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	8,21	0,08%
Totale	9.995,25	100,00%

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

L'importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all'IVA (5.956,51 mln di euro), che rappresenta il 59,59% della consistenza totale degli accertamenti del Titolo 1 (9.995,25 mln di euro).

Per quanto concerne gli impegni, sempre dalla Tabella 4, si osserva che l'ammontare più consistente (10.883.851.811,48 euro), pari all'81,1% degli impegni complessivi (13.416.059.775,37 euro), è registrato al Titolo 1 fra le Spese correnti. La Tabella 6 evidenzia la ripartizione degli impegni nella suddivisione per macroaggregati della spesa corrente del Titolo 1:

Tabella 6 - Spese correnti Titolo 1 (in euro)

Macroaggregati	Impegni	%
101 - Redditi da lavoro dipendente	129.457.904,38	1,19%
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10.560.174,21	0,10%
103 - Acquisto di beni e servizi	508.461.502,38	4,67%
104 - Trasferimenti correnti	10.084.249.187,81	92,65%
107 - Interessi passivi	57.950.235,55	0,53%
109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	90.382.825,15	0,83%
110 - Altre spese correnti	2.789.982,00	0,03%
Totale	10.883.851.811,48	100,00%

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

L'importo più significativo è riferito alla voce "Trasferimenti correnti" (10.084.249.187,81 euro), che rappresenta ben il 92,65% della consistenza totale degli impegni del Titolo 1 (10.883.851.811,48 euro).

Pertanto, gli importi più significativi afferiscono alla spesa corrente impegnata (81,1% degli impegni) finanziata con entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (72,4% degli accertamenti).

Un peso significativo va riconosciuto anche ai "servizi per conto terzi e partite di giro", corrispondenti a circa l'11% del volume di accertamenti e impegni.

2.2.3 Gestione di cassa

La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018 è determinata come segue:

Tabella 7 - Situazione di cassa (in euro)

FONDO DI CASSA AL 1.1.2018 (a)	894.516.194,16
<i>Riscossioni dell'esercizio 2018:</i>	
in conto residui (b)	2.265.775.329,70
in conto competenza (c)	11.549.812.620,44
Totali riscossioni (d)=(b+c)	13.815.587.950,14
<i>Pagamenti dell'esercizio 2018:</i>	
in conto residui (e)	2.566.927.618,97
in conto competenza (f)	10.964.802.852,93
Totali pagamenti (g)=(e+f)	13.531.730.471,90
Saldo riscossioni - pagamenti (h)=(d-g)	283.857.478,24
FONDO DI CASSA FINALE AL 31.12.2018 (a+/-h)	1.178.373.672,40

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

All'iniziale fondo di cassa al 1° gennaio 2018 di 894.516.194,16 euro, vengono sommati gli incassi di 13.815.587.950,14 euro e detratti i pagamenti di 13.531.730.471,90 euro, giungendo ad un fondo di cassa finale al 31 dicembre 2018 di 1.178.373.672,40 euro. Il saldo positivo tra le riscossioni e i pagamenti (283.857.478,24 euro) effettuati nell'esercizio ha consentito tale aumento.

Tabella 8 - Variazioni complessive di cassa (in euro)

Cassa iniziale	Saldo riscossioni - pagamenti	Cassa Finale
894.516.194,16	283.857.478,24	1.178.373.672,40

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

L'aumento di 283.857.478,24 euro è da attribuire alla gestione di competenza, in cui le riscossioni superano i pagamenti (585.009.767,51 euro), come si evince dalla Tabella 9 di seguito riportata.

Tabella 9 - Riscossioni e pagamenti (in euro)

	Competenza	Residui	Totale
riscossioni	11.549.812.620,44	2.265.775.329,70	13.815.587.950,14
pagamenti	10.964.802.852,93	2.566.927.618,97	13.531.730.471,90
saldo	585.009.767,51	-301.152.289,27	283.857.478,24

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Rispetto agli accertamenti assunti nell'anno 2018 (13.806.926.385,58 euro) sono state registrate riscossioni per 11.549.812.620,44 euro, che rappresentano una capacità di realizzo pari all'83,65%. Con riferimento agli impegni assunti nell'esercizio (13.416.059.775,37 euro) sono stati registrati pagamenti per 10.964.802.852,93 euro, che rappresentano una capacità di pagamento pari all'81,73%.

2.2.3.1 Gestione di cassa in conto competenza

Considerando solo i primi quattro titoli di entrata e i primi due di spesa ed escludendo partite di giro, attività finanziarie ed indebitamento, la capacità di realizzare in termini di cassa gli accertamenti e gli impegni di competenza si esprime con un 81,7% di entrate rimosse contro un 90,8% di spese pagate, come rappresentato nella Tabella 10. Si osserva un miglioramento di entrate rimosse rispetto a quanto osservato nel 2017 (80% per le entrate),

mentre rimangono sostanzialmente stabili le spese pagate rispetto a quanto esaminato nel 2017 (91% per le spese).

Includendo anche gli altri tre titoli dell'entrata (titoli 5, 6 e 9) e gli altri tre della spesa (titoli 3, 4 e 7), la capacità di riscossione e pagamento in conto competenza nel suo complesso tende a convergere verso l'83%. In quest'ultima prospettiva, giocano un ruolo fondamentale i servizi per conto terzi e le partite di giro.

Tabella 10 - Riscossioni e pagamenti in conto competenza (in euro)

TITOLI ENTRATA	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	% RISCOSSIONI	RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE
1 - entrate corr. di natura trib., contr. e pereg.	9.995.251.504,51	8.421.459.740,93	84,3%	1.573.791.763,58
2 - trasferimenti correnti	1.139.372.299,16	896.611.690,64	78,7%	242.760.608,52
3 - entrate extratributarie	510.985.572,18	344.395.845,38	67,4%	166.589.726,80
4 - entrate in conto capitale	270.843.460,33	78.387.374,32	28,9%	192.456.086,01
	11.916.452.836,18	9.740.854.651,27	81,7%	2.175.598.184,91
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	156.468.393,78	145.968.325,43	93,3%	10.500.068,35
6 - accensione prestiti	179.872.062,39	140.000.000,00	77,8%	39.872.062,39
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	1.554.133.093,23	1.522.989.643,74	98,0%	31.143.449,49
Totale ENTRATA	13.806.926.385,58	11.549.812.620,44	83,7%	2.257.113.765,14
TITOLI SPESA	IMPEGNI	PAGAMENTI IN COMPETENZA	% PAGAMENTI	RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE
1 - spese correnti	10.883.851.811,48	10.039.338.694,12	92,2%	844.513.117,36
2 - spese in conto capitale	713.466.042,13	489.498.804,92	68,6%	223.967.237,21
	11.597.317.853,61	10.528.837.499,04	90,8%	1.068.480.354,57
3 - spese per incremento attività finanziarie	153.210.504,99	138.322.494,24	90,3%	14.888.010,75
4 - rimborso prestiti	111.398.323,54	111.398.323,54	100,0%	0,00
7 - uscite per conto terzi e partite di giro	1.554.133.093,23	186.244.536,11	12,0%	1.367.888.557,12
Totale SPESA	13.416.059.775,37	10.964.802.852,93	81,7%	2.451.256.922,44

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Dall'esame della Tabella 10 sopra riportata, appare significativo l'impatto in termini di cassa dello sfasamento temporale delle "uscite per conto terzi e partite di giro" (pagate al 12,0% entro l'esercizio) rispetto alle correlate entrate (incassate al 98,0%). La spiegazione va cercata nel fatto che in questi titoli di bilancio trovano imputazione le anticipazioni mensili da parte dello Stato per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, come già osservato in sede di controllo sul rendiconto dell'esercizio 2017.

2.2.3.2 Tempestività dei pagamenti

Un importante indicatore per valutare l'efficienza dell'amministrazione in relazione al precetto del buon andamento sancito dall'art. 97 Cost. e declinato in chiave di sostenibilità economica è quello della tempestività dei pagamenti, che la legge⁴¹ espressamente richiede, non solo quale misura di trasparenza, ma anche quale condizione per il regime transitorio dettato dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011. La Regione ha inserito, in apposito allegato al DDL del rendiconto, il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini contrattuali (pari ad euro 55.094.160,45), nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti eseguiti per transazioni commerciali (pari a -10,63), debitamente sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Responsabile finanziario. In calce a tale prospetto dichiara che l'indicatore "è stato calcolato come disposto dall'art. 9 del DPCM 22/09/2014, considerando le scadenze indicate nelle fatture registrate nel sistema informativo contabile" e che "ciò tiene conto dei termini di pagamento contrattualmente previsti nei casi di pattuizioni precedenti l'entrata in vigore della normativa di recepimento della Direttiva 2011/7/UE".

Entrambi i valori suddetti hanno quindi evidenziato un miglioramento rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2017, poiché il primo è passato dai 91.425.500,26 euro del 2017 ai 55.094.160,45 euro del 2018, con una diminuzione pari a 36.331.339,81 euro, mentre il secondo è passato dai -1,71 giorni del 2017 ai -10,63 giorni del 2018, con una diminuzione di 8,92 giorni.

Tabella 11 - Tempi di pagamento (in euro)

	2017	2018	Differenziali di miglioramento
Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini contrattuali	91.425.500,26	55.094.160,45	36.331.339,81
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali	-1,71	-10,63	8,92

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

⁴¹ L'art. 41 comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazione dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, prevede che le Pubbliche Amministrazioni (come definite dall'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), a decorrere dall'esercizio 2014, alleghino alle Relazioni ai Bilanci Consuntivi o di Esercizio, un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, "attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Con nota di risposta prot. n. 171104 del 02 maggio 2019 alla richiesta istruttoria effettuata con nota prot. n. 2734 del 01 aprile 2019, la Regione precisa che “l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai debiti commerciali sugli acquisti di beni, servizi e forniture per quanto riguarda l'anno 2018 è pari ad -10,63 (calcolato su 9.259 fatture) come risultante dal “Prospetto per l'attestazione dei tempi di pagamento” di cui all'art. 41, comma 1, D.L. 24.04.2014, n. 66 convertito con L. 23.06.2014, n. 89” e che:

- “Per la tipologia fornitori è pari ad -12,52 (calcolato su 8.918 fatture)
- Per la tipologia enti locali è pari ad -22,00 (calcolato su 1 fattura)
- Per la tipologia organismi partecipati è pari ad 1,51 (calcolato su 168 fatture)
- Per la tipologia altri soggetti è pari a 9,84 (calcolato su 172 fatture).”

Nel medesimo prospetto dichiara che il miglioramento dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, che è passato dai -1,71 giorni del 2017 ai -10,63 giorni del 2018, è da attribuirsi al processo di “dematerializzazione” (digitalizzazione) delle liquidazioni relative a fatture commerciali. Tale processo è stato avviato nel corso del 2017 con una struttura regionale “pilota” e nel corso del 2018 è stato esteso a tutte le strutture regionali. Questo ha portato ad un miglioramento dei tempi di emissione degli ordinativi di pagamento, in quanto, con la procedura di “dematerializzazione”, sono state sostituite la liquidazione e la documentazione allegata, entrambe in formato cartaceo, con un fascicolo in formato digitale.

2.2.3.3 Gestione di cassa in conto residui

Al netto delle operazioni di riaccertamento dei residui e non considerando, per la loro peculiare natura, i residui relativi ai servizi per conto terzi e alle partite di giro, alle attività finanziarie e all'indebitamento, la capacità della Regione Veneto di trasformare crediti e debiti pregressi si traduce in un 40,7% di residui attivi riscossi contro un 47,9% di residui passivi pagati, evidenziando fisiologicamente una maggiore velocità di riscossione e pagamento di parte corrente rispetto a quella di parte capitale, come evidenziato nelle tabelle che seguono, come si evince dalle Tabelle 12 e 13. Rispetto a quanto registrato nel 2017 (51% per le entrate, 57% per le spese) si evidenzia un decremento dell'indice di riscossione e di pagamento.

Includendo gli altri titoli di bilancio (Servizi per conto terzi e partite di giro, attività finanziarie e indebitamento) la situazione rimane sostanzialmente invariata per le riscossioni (41,2%), mentre per i pagamenti si registra un valore pari al 45,4%.

Tabella 12 - Riscossione dei residui attivi (in euro)

Titoli entrata	residui iniziali (a)	riaccertamenti residui (b)	riscossioni su residui (c)	% c/(a+b)	residui finali da gest. residui (a+b-c)
1 - entrate correnti di natura trib., contr. e pereq.	3.679.697.175,88	-141.829.315,15	1.542.962.687,98	43,6%	1.994.905.172,75
2 - trasferimenti correnti	1.285.738.941,48	-10.832.430,97	511.416.295,76	40,1%	763.490.214,75
3 - entrate extratributarie	39.306.335,99	-9.678.277,47	5.116.256,97	17,3%	24.511.801,55
4 - entrate in conto capitale	540.083.481,62	-5.048.228,42	130.205.108,30	24,3%	404.830.144,90
Sub-totale ENTRATA	5.544.825.934,97	-167.388.252,01	2.189.700.349,01	40,7%	3.187.737.333,95
5 - entrate da riduzione di attività finanziarie	30.612.376,82	-2.945.831,00	408.094,05	1,5%	27.258.451,77
6 - accensione prestiti	62.091.572,91	-500.920,54	47.075.307,31	76,4%	14.515.345,06
9 - entrate per conto terzi e partite di giro	31.892.980,46	-41.284,29	28.591.579,33	89,8%	3.260.116,84
Totale ENTRATA	5.669.422.865,16	-170.876.287,84	2.265.775.329,70	41,2%	3.232.771.247,62

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Tabella 13 - Pagamento dei residui passivi (in euro)

Titoli spesa	residui iniziali (a)	riaccertamenti residui (b)	pagamenti su residui (c)	% c/(a+b)	residui finali da gest. residui (a+b-c)
1 - spese correnti	1.589.945.948,84	-21.656.469,28	849.969.619,62	54,2%	718.319.859,94
2 - spese in conto capitale	683.615.984,79	-29.850.812,44	214.935.743,66	32,9%	438.829.428,69
Sub-totale SPESA	2.273.561.933,63	-51.507.281,72	1.064.905.363,28	47,9%	1.157.149.288,63
3 - spese per incremento di attività finanziarie	25.897.585,22	-1.799.861,97	5.931.527,94	24,6%	18.166.195,31
4 - rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	-	0,00
9 - uscite per conto terzi e partite di giro	3.411.834.134,50	-213.044,04	1.496.090.727,75	43,9%	1.915.530.362,71
Totale SPESA	5.711.293.653,35	-53.520.187,73	2.566.927.618,97	45,4%	3.090.845.846,65

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018, ammontano a 5.489.885.012,76 euro e risultano formati da somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2018 per euro 2.257.113.765,14 e da somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2017 e precedenti per euro 3.232.771.247,62.

I residui passivi ammontano invece a 5.542.102.769,09 euro e risultano formati da somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2018 per euro 2.451.256.922,44 e da somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2017 e precedenti per euro 3.090.845.846,65.

2.2.4 Gestione dei residui

2.2.4.1 Riaccertamento ordinario dei residui

L'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2018 è stata avviata dal Direttore dell'Area Risorse Strumentali con propria nota prot. n. 86960 del 01.03.2019, mediante la quale sono state impartite ai Dirigenti delle Strutture regionali responsabili della gestione delle Entrate e delle Spese, le disposizioni operative utili per la puntuale verifica della consistenza ed esigibilità dei residui attivi e passivi di propria competenza, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e dal punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al medesimo decreto legislativo. Il comma 4 dell'art. 3 del D.lgs. 118/2011 stabilisce che: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria previsto dall'all.1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II. Possono essere conservate tra i residui le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.*

In vista della predisposizione del Rendiconto della Gestione, tale attività è indispensabile al fine di rilevare:

- a) i residui attivi e passivi da eliminare definitivamente dalla contabilità, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate;

- b) i residui attivi e passivi da eliminare dalla contabilità per essere reimputati agli esercizi successivi, sulla base del principio di esigibilità degli stessi;
- c) i residui attivi e passivi da mantenere in contabilità al 31.12.2018.

Inoltre, al fine di aggiornare lo stock dei debiti non quiescenti alla data del 31 dicembre 2018, riferiti ad impegni di spesa radiati dalla contabilità al 31 dicembre 2013, gli stessi Dirigenti responsabili hanno proceduto ad effettuare la verifica della fondatezza giuridica delle relative obbligazioni passive, relativamente agli impegni di propria competenza.

Gli esiti di tale ricognizione sono stati assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 368 del 2 aprile 2019 (il paragrafo successivo analizza dettagliatamente gli esiti di tale ricognizione).

Occorre inoltre evidenziare che sempre l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, prevede che le Regioni escludano dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario, cui si applicano le specifiche disposizioni del Titolo II del medesimo Decreto Legislativo. Pertanto, la ricognizione dei residui attivi e passivi del perimetro sanitario è stata effettuata dalle Strutture regionali responsabili dei budget afferenti il perimetro sanitario, sulla base delle medesime disposizioni impartite dal Direttore dell'Area Risorse Strumentali. Gli esiti di tale ricognizione sono stati assunti con deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 2 aprile 2019.

Infine, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze finali complessive del Riaccertamento Ordinario approvate con deliberazione n. 368/2019, ha apportato le necessarie e conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021, mediante approvazione della deliberazione n. 370 del 2 aprile 2019.

2.2.4.2 Quadro generale della gestione dei residui

Gli esiti della Deliberazione della Giunta Regionale n. 368 del 2 aprile 2019, avente per oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, presenta le seguenti risultanze⁴²:

⁴² I dati inseriti non sono al netto del perimetro sanitario, seppure la Regione, accogliendo le osservazioni delle precedenti parifiche ha proceduto parallelamente al computo delle risultanze dei residui del perimetro sanitario con separata delibera (D.G.R. 369 del 2 aprile 2019).

Tabella 9 - Quadro generale della gestione dei residui (in euro)

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui iniziali al 1.1.2018 (a)	5.669.422.865,16	5.711.293.653,35
Riscossioni/pagamenti residui (b)	2.265.775.329,70	2.566.927.618,97
Residui eliminati (c)	170.876.287,84	53.520.187,73
Residui di competenza (d)	2.257.113.765,14	2.451.256.922,44
Residui finali al 31.12.2018 (a-b-c+d)	5.489.885.012,76	5.542.102.769,09

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla DGR 368/2019 fornita dalla Regione del Veneto e da DDL di rendiconto 2018

In particolare, dall'analisi del quadro complessivo si osserva:

- 1) la riscossione dei residui attivi e i pagamenti dei residui passivi sono rispettivamente pari a 2.265.775.329,70 euro e 2.566.927.618,97 euro, con un saldo negativo di 301.152.289,27 euro;
- 2) l'ammontare dei residui attivi 2018 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti è pari a complessivi 170.876.287,84 euro. L'ammontare dei residui passivi 2018 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti e prescritti è pari a complessivi 53.520.187,73 euro;
- 3) al termine dell'esercizio 2018 i residui attivi ammontano a 5.489.885.012,76 euro, dei quali 2.257.113.765,14 euro derivanti dalla competenza 2018 (pari al 41,1% circa) e 3.232.771.247,62 euro relativi ad esercizi precedenti (pari al 58,9% circa). I residui passivi ammontano a 5.542.102.769,09 euro, dei quali 2.451.256.922,44 euro derivanti dalla competenza 2018 (pari al 44,2% circa) e 3.090.845.846,65 euro relativi ad esercizi precedenti (pari al 55,8% circa).

I residui mantenuti in bilancio al 31 dicembre 2018 ammontano, pertanto, a complessivi 5.490 milioni di euro di residui attivi e a 5.542 milioni di euro di residui passivi con un saldo negativo di circa -52 milioni di euro.

Depurando il risultato dei residui attivi e passivi di fine gestione dalle partite di giro (rispettivamente pari a 34.403.566,33 euro e 3.283.418.919,83 euro), la situazione si modifica sensibilmente. In particolare, fra i residui passivi del titolo VII "Uscite per conto di terzi e partite di giro", pesa in modo significativo tutto il budget relativo alla gestione della sanità (circa 3.240,0 mln di euro), come si vedrà di seguito.

Tabella 15
Quadro generale della gestione dei residui al netto delle partite di giro (in euro)

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Residui iniziali al 1.1.2018 (a)	5.669.422.865,16	5.711.293.653,35
Riscossioni/pagamenti residui (b)	2.265.775.329,70	2.566.927.618,97
Residui eliminati (c)	170.876.287,84	53.520.187,73
Residui di competenza (d)	2.257.113.765,14	2.451.256.922,44
Residui finali al 31.12.2018 (e)=(a-b-c+d)	5.489.885.012,76	5.542.102.769,09
Entrate/uscite per conto terzi e partite di giro (tit. IX entrate e tit. VII uscite) (f)	34.403.566,33	3.283.418.919,83
Residui finali al netto delle partite di giro (tit. IX entrate e tit. VII uscite) (e-f)	5.455.481.446,43	2.258.683.849,26

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla DGR 368/2019 fornita dalla Regione del Veneto e da DDL di rendiconto 2018

Nei successivi paragrafi si esaminerà l'andamento dei residui attivi e dei residui passivi, al netto delle contabilità speciali o partite di giro.

2.2.4.3 Residui attivi (al netto delle entrate conto terzi e partite di giro)

Al netto delle partite di giro, il totale dei residui attivi al 31.12.2018, pari a 5.455.481.446,43 euro, registra una diminuzione rispetto agli iniziali (5.637.529.884,70 euro), con un decremento in valore assoluto di -182.048.438,27 euro, corrispondente ad una riduzione percentuale di circa 3,3 punti. Il totale dei residui di fine gestione (5.455.481.446,43 euro) è determinato da riscossioni e regolazioni contabili per 2.237.183.750,37 euro, riaccertamenti in diminuzione per 170.835.003,55 euro e da residui attivi formatesi nella competenza propria dell'esercizio 2018 per 2.225.970.315,65 euro.

Tabella 16 – Residui attivi (al netto delle entrate per conto terzi e partite di giro) (in euro)

RESIDUI ATTIVI	Iniziali al 01.01.2018	Riscossi	Capacità di realizzo %	Riaccertamento	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione al 31.12.2018
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.679.697.175,88	1.542.962.687,98	41,9%	-141.829.315,15	1.994.905.172,75	1.573.791.763,58	3.568.696.936,33
Titolo 2: Trasferimenti correnti	1.285.738.941,48	511.416.295,76	39,8%	-10.832.430,97	763.490.214,75	242.760.608,52	1.006.250.823,27
Titolo 3: Entrate extratributarie	39.306.335,99	5.116.256,97	13,0%	-9.678.277,47	24.511.801,55	166.589.726,80	191.101.528,35
Titolo 4: Entrate in conto capitale	540.083.481,62	130.205.108,30	24,1%	-5.048.228,42	404.830.144,90	192.456.086,01	597.286.230,91
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	30.612.376,82	408.094,05	1,3%	-2.945.831,00	27.258.451,77	10.500.068,35	37.758.520,12
Titolo 6: Accensione prestiti	62.091.572,91	47.075.307,31	75,8%	-500.920,54	14.515.345,06	39.872.062,39	54.387.407,45
TOTALE	5.637.529.884,70	2.237.183.750,37	39,7%	-170.835.003,55	3.229.511.130,78	2.225.970.315,65	5.455.481.446,43
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	31.892.980,46	28.591.579,33	89,7%	-41.284,29	3.260.116,84	31.143.449,49	34.403.566,33
TOTALE COMPLESSIVO	5.669.422.865,16	2.265.775.329,70	40,0%	-170.876.287,84	3.232.771.247,62	2.257.113.765,14	5.489.885.012,76

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Dalla Tabella 16 sopra riportata si osserva che la riscossione dei residui attivi fornisce un indicatore di realizzo pari a circa il 40% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un decremento dell'indice di riscossione (pari a -10,3%) rispetto a quello risultante nell'esercizio 2017 (50,3 %).

L'ammontare dei residui attivi 2018 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti è pari a complessivi 170.876.287,84 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 30.090.300,00 euro.

Fra i residui attivi provenienti dagli esercizi 2017 e precedenti e pari a 3.229.511.130,78 euro, ben 1.994.905.172,75 euro sono collocati al titolo 1 fra le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, di cui l'importo più significativo è riferito alla compartecipazione regionale all'IVA (1.760 milioni di euro). Per quanto riguarda, invece, i residui attivi formati nella competenza propria dell'esercizio 2018 pari a 2.225.970.315,65 euro, ben 1.573.791.763,58 euro si riferiscono a residui attivi iscritti al titolo 1, di cui l'importo più significativo (circa 1.247 milioni di euro) è relativo alla Tipologia (102) dei Tributi destinati al finanziamento della Sanità (I.R.A.P., Addizionale IRPEF e compartecipazione regionale all'IVA) che, per effetto del meccanismo di determinazione e trasferimento statale, necessitano di una regolarizzazione contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la regolazione contabile avverrà per una quota parte nel corso dell'esercizio 2019. Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui attivi non esigibili al 31 dicembre 2018 e destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili, risulta pari a 34.626.888,87 euro, di cui 29.314.388,87 euro reimputati all'esercizio successivo e 5.312.500,00 euro reimputati all'esercizio 2020.

2.2.4.3.1 Residui attivi con anzianità superiore a 5 anni

I residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni, quindi quelli provenienti dagli accertamenti degli anni 2013 e precedenti, per un valore complessivo di 231.776.890,96 euro, rappresentano il 4,2% dell'ammontare complessivo di residui attivi risultanti alla fine dell'esercizio 2018 (5.489.885.012,76 euro), mentre se raffrontati con lo stock dei residui attivi relativi agli esercizi 2017 e precedenti (3.232.771.247,62 euro) il rapporto si attesta al 7,2% (al netto delle partite di giro le citate percentuali non variano).

Rispetto all'esercizio precedente, si è passati dai 173.672.680,61 euro risultanti al 31.12.2017, provenienti da accertamenti registrati negli esercizi finanziari 2012 e precedenti, ai

231.776.890,96 euro alla fine dell'esercizio 2018 provenienti da accertamenti registrati negli esercizi finanziari 2013 e precedenti, con un incremento in valore assoluto di 58.104.210,35 euro, pari a + 33,5%.

La tabella che segue riepiloga, per anno di provenienza e per titolo di appartenenza, i residui attivi risultanti al 31.12.2018 provenienti da accertamenti registrati negli esercizi finanziari 2013 e precedenti e non ancora riscossi, quindi con un grado di vetustà maggiore di cinque anni:

Tabella 17 - Residui attivi vetusti per anno di provenienza e per titolo di appartenenza (in euro)

ANNO	Tit.I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tit.II Trasferimenti correnti	Tit.III Entrate extratributarie	Tit.IV Entrate in conto capitale	Tit.V Entrate da riduzione di attività finanziarie	Tit.VI Accensione prestiti	Tit.IX Entrate per conto terzi e partite di giro	Totale
1988		1.278.749,95						1.278.749,95
1989				200.727,90	423.288,01			624.015,91
1992				280.759,69				280.759,69
1995				108.915,93				108.915,93
1997				64.832,04				64.832,04
1999				3.460.261,09				3.460.261,09
2002				698.183,89				698.183,89
2003			27.565,82	13.000.000,00				13.027.565,82
2004			52.833,60	19.318.084,95				19.370.918,55
2005	2.688,63	3.470.401,00	41,72	168.203,98	4.264.843,40			7.906.178,73
2006	59.433,26		28.131,98	3.479.767,73	1.350.000,00			4.917.332,97
2007			1.487.629,50	4.060.465,49	445.860,00		1.513,00	5.995.467,99
2008	62.111,08	680.411,79	211.537,17	2.254.118,95	1.800.000,00			5.008.178,99
2009	537.237,26	628.453,91	920.959,94	19.617.737,81	1.800.000,00			23.504.388,92
2010		241.987,25	211.099,26	8.085.339,23				8.538.425,74
2011	353,58	65.458,15	240.548,52	32.641.059,66			268,00	32.947.687,91
2012	7.294,51	557.564,00	323.472,45	1.284.061,43				2.172.392,39
2013	22.513.726,07	44.382.260,24	2.099.285,01	32.721.826,79			155.536,34	101.872.634,45
Totale complessivo	23.182.844,39	51.305.286,29	5.603.104,97	141.444.346,56	10.083.991,41	-	157.317,34	231.776.890,96

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Come si evince dalla tabella sopra riportata, la parte più consistente dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni è iscritta al titolo IV "Entrate in conto capitale" (141.444.346,56 euro) e rappresenta il 61% del totale complessivo di 231.776.890,96 euro.

Nell'ammontare delle "Entrate in conto capitale" (141.444.346,56 euro), si evidenzia che:

- circa 52 mln di euro, che rappresentano circa il 22,44% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi ad assegnazioni statali per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - seconda tranche del programma di investimenti;
- circa 39,6 mln di euro, che rappresentano circa il 17,09% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi al recupero delle anticipazioni finanziarie concesse alle Aziende Sanitarie Locali sul Fondo di rotazione per la realizzazione di progetti di investimento di cui all'art. 9 della legge regionale n. 55/1994;
- circa 9,8 mln di euro, che rappresentano circa il 4,21 % del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi al trasferimento da amministrazioni pubbliche per la realizzazione della strada di collegamento tra la s.p. 89 "dei colli";
- circa 5,3 mln di euro, che rappresentano circa il 2,3% del totale complessivo, riguardano residui attivi relativi ad assegnazione statale per il finanziamento del programma "Contratti di quartiere II".

2.2.4.4 Residui passivi (al netto delle entrate conto terzi e partite di giro)

Al netto delle partite di giro, il totale dei residui passivi al 31.12.2018, pari a 2.258.683.849,26 euro, registra una diminuzione rispetto agli iniziali (2.299.459.518,85 euro), con un decremento in valore assoluto di -40.775.669,59 euro, corrispondente ad una riduzione percentuale di circa 1,8 punti. Il totale dei residui di fine gestione (2.258.683.849,26 euro) è determinato da riaccertamenti in riduzione per 53.307.143,69 euro, pagamenti e regolazioni contabili per 1.070.836.891,22 euro e da residui passivi formatesi nella competenza propria dell'esercizio 2018 pari a 1.083.368.365,32 euro.

Tabella 18 - Residui passivi (al netto delle entrate per conto terzi e partite di giro) (in euro)

RESIDUI PASSIVI	Iniziali al 01.01.2018	Pagati	Indice di pagamento %	Riaccertamento	Da riportare	Residui provenienti dalla gestione di competenza	Totale residui di fine gestione al 31.12.2018
Titolo 1: Spese correnti	1.589.945.948,84	849.969.619,62	53,5%	-21.656.469,28	718.319.859,94	844.513.117,36	1.562.832.977,30
Titolo 2: Spese in conto capitale	683.615.984,79	214.935.743,66	31,4%	-29.850.812,44	438.829.428,69	223.967.237,21	662.796.665,90
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	25.897.585,22	5.931.527,94	22,9%	-1.799.861,97	18.166.195,31	14.888.010,75	33.054.206,06
Titolo 4: Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.299.459.518,85	1.070.836.891,22	46,6%	-53.307.143,69	1.175.315.483,94	1.083.368.365,32	2.258.683.849,26
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	3.411.834.134,50	1.496.090.727,75	43,8%	-213.044,04	1.915.530.362,71	1.367.888.557,12	3.283.418.919,83
TOTALE COMPLESSIVO	5.711.293.653,35	2.566.927.618,97	44,9%	-53.520.187,73	3.090.845.846,65	2.451.256.922,44	5.542.102.769,09

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Dalla Tabella 18 sopra riportata si osserva che il pagamento dei residui passivi fornisce un indicatore pari a circa il 47% del loro ammontare iniziale ed evidenzia un decremento dell'indice di pagamento (pari a - 8,8%) rispetto a quello risultante nell'esercizio 2017 (55,8 %).

L'ammontare dei residui passivi 2018 derivanti da esercizi pregressi da eliminare dalle scritture contabili in quanto insussistenti e prescritti è pari a complessivi 53.520.187,73 euro, mentre nell'esercizio precedente le eliminazioni sono state pari a 63.349.466,31 euro.

Si rileva, infine, che l'ammontare dei residui passivi non esigibili al 31 dicembre 2018 e destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili, risulta pari a 212.989.951,21 euro, di cui 179.247.111,38 euro reimputati all'esercizio successivo, 33.042.366,03 euro reimputati all'esercizio 2020 e 700.473,80 euro reimputati all'esercizio 2021.

2.2.4.4.1 Residui passivi con anzianità superiore a 5 anni

I residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni, quindi quelli provenienti dagli accertamenti degli anni 2013 e precedenti, per un valore complessivo di 178.541.748,01 euro, rappresentano il 3,2% dell'ammontare complessivo di residui passivi risultanti alla fine dell'esercizio 2018 (5.542.102.769,09 euro), mentre se raffrontati con lo stock dei residui passivi relativi agli esercizi 2017 e precedenti (3.090.845.846,65 euro) il rapporto si attesta al 5,8% (al netto delle partite di giro le citate percentuali non variano).

Rispetto all'esercizio precedente, si è passati dai 170.230.129,24 euro risultanti al 31.12.2017, provenienti da impegni registrati negli esercizi finanziari 2012 e precedenti, ai 178.541.748,01 euro risultanti alla fine dell'esercizio 2018, provenienti da impegni registrati negli esercizi finanziari 2013 e precedenti, con un incremento in valore assoluto di 8.311.618,77 euro, pari a + 4,9%.

La tabella che segue riepiloga, per anno di provenienza e per titolo di appartenenza, i residui passivi risultanti al 31.12.2018 provenienti da impegni registrati negli esercizi finanziari 2013 e precedenti e non ancora pagati, quindi con un grado di vetustà maggiore di cinque anni:

Tabella 19
Residui passivi vetusti per anno di provenienza e per titolo di appartenenza (in euro)

ANNO	Tit.I Spese correnti	Tit.II Spese in conto capitale	Tit.III Spese per incremento attività finanziarie	Tit.VII Uscite per conto terzi e partite di giro	Totale
1995				15.232,90	15.232,90
2000				79.961,30	79.961,30
2002				279.698,71	279.698,71
2006				339,31	339,31
2007		2.899.164,89	430.000,00		3.329.164,89
2008		9.745.687,87	5.048.900,00	86,70	14.794.674,57
2009		20.562.772,15	1.800.000,00	170,00	22.362.942,15
2010	45.550,38	25.008.300,13	3.500.000,00	4.295,57	28.558.146,08
2011		24.791.597,97	1.197.999,32	8.680,43	25.998.277,72
2012	5.309.989,72	1.889.943,68		5.971,89	7.205.905,29
2013	46.297.072,80	29.614.164,73		6.167,56	75.917.405,09
Totale complessivo	51.652.612,90	114.511.631,42	11.976.899,32	400.604,37	178.541.748,01

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Come si evince dalla Tabella 19 sopra riportata, la parte più consistente dei residui passivi con anzianità superiore ai cinque anni è iscritta al titolo II "Spese in conto capitale" (114.511.631,42 euro) e rappresenta il 64,1% del totale complessivo di 178.541.748,01 euro. Si evidenzia che l'ammontare dei suddetti residui passivi del titolo II (114.511.631,42 euro) compensa parzialmente quello dei residui attivi vetusti del titolo IV (141.444.346,56 euro). Nell'ammontare delle "Spese in conto capitale" (114.511.631,42 euro) le quote più rilevanti riguardano:

- circa 52,6 mln di euro, che rappresentano il 29,46% del totale complessivo, residui passivi relativi ad interventi di edilizia socio-sanitaria finanziati con risorse statali;
- circa 9,2 mln di euro, che rappresentano circa il 5,14% del totale complessivo, residui passivi per trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel settore socio-sanitario;
- circa 5,8 mln di euro, che rappresentano circa il 3,26% del totale complessivo, residui passivi relativi a trasferimenti alle province per interventi strutturali a favore degli edifici scolastici di loro competenza;
- per 5 mln di euro, che rappresentano circa il 2,8% del totale complessivo, residui passivi relativi ad un intervento regionale per la realizzazione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi di Venezia;

- per circa 5 mln di euro, che rappresentano circa il 2,8% del totale complessivo, residui passivi relativi a trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica;
- per circa 3,3 mln di euro, che rappresentano circa il 1,85% del totale complessivo, residui passivi relativi a contributi per l'eliminazione dei passaggi a livello e per l'adeguamento dei sottopassi ferroviari;
- per circa 3,3 mln di euro, che rappresentano circa il 1,84% del totale complessivo, residui passivi per interventi a favore della mobilità e sicurezza stradale;
- per circa 3,1 mln di euro, che rappresentano circa il 1,76% del totale complessivo, residui passivi relativi ad ulteriori finanziamenti a favore del piano triennale per l'adeguamento della rete viaria.

2.2.4.5 Analisi dei residui al netto del perimetro sanitario

Occorre evidenziare che tutti i dati soprariportati sono comprensivi anche degli accertamenti ed impegni riferibili al perimetro sanitario: gli stessi, infatti, non sono soggetti al riaccertamento ordinario secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 4 del D. Lgs 118/2011, e sono stati pertanto ricompresi in una autonoma deliberazione della Giunta regionale (n. 369 del 2 aprile 2019, recante "Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 del perimetro sanità, esclusi dal riaccertamento ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni").


Alla luce dei dati di cui alla citata delibera, dunque, il quadro complessivo conseguente alla ricognizione dei residui (considerando in modo differenziato quelli afferenti al perimetro sanitario) risulta il seguente:

Tabella 20 - Prospetto complessivo DGR 369 del 2019

	RESIDUI ATTIVI			RESIDUI PASSIVI		
	Totali	Da perimetro sanitario	Residui non afferenti al perimetro sanitario	Totali	Da perimetro sanitario	Residui non afferenti al perimetro sanitario
Residui iniziali al 1.1.2018	5.669.422.865,16	4.509.442.903,00	1.159.979.962,16	5.711.293.653,35	4.679.208.959,44	1.032.084.693,91
Riscossioni/ pagamenti in c/residui	2.265.775.329,70	1.883.313.355,91	382.461.973,79	2.566.927.618,97	1.963.430.046,85	603.497.572,12
Residui eliminati	170.876.287,84	8.358,72	170.867.929,12	53.520.187,73	1.251.789,57	52.268.398,16
Residui formatisi nell'esercizio 2018	2.257.113.765,14	1.506.440.403,76	750.673.361,38	2.451.256.922,44	1.799.409.163,30	651.847.759,14
Residui finali al 31.12.2018	5.489.885.012,76	4.132.561.592,13	1.357.323.420,63	5.542.102.769,09	4.513.936.286,32	1.028.166.482,77

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla DGR 369/2019 fornita dalla Regione del Veneto e da DDL di rendiconto 2018

Grafico 4 - Residui attivi e passivi da perimetro sanitario e non afferenti al perimetro sanitario al 31.12.2018



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dalla DGR 369/2019 fornita dalla Regione del Veneto e da DDL di rendiconto 2018

2.2.4.6 Residui passivi perenti e la gestione dei residui radiati

L'istituto della perenzione è stato abolito con l'entrata in vigore del D.lgs. 118/2011 (art. 60 comma 3). In particolare, il citato art. 60 al comma 3 dispone che: *"A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 è accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entità dell'accantonamento di almeno il 20 per cento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti"*.

Al riguardo si evidenzia che nel bilancio regionale del Veneto, come emerso precedentemente nel corso del giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2015⁴³, già a decorrere dall'esercizio 2014 nessun residuo risultava eliminato per perenzione.

Con nota istruttoria n. 2734 del 1° aprile 2019 la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha chiesto all'Amministrazione regionale delucidazioni in merito allo stato di tale tipologia di residui. L'Amministrazione regionale, in allegato alla nota di risposta trasmessa in data 2 maggio 2019 n. prot. 171104, ha comunicato che: *"L'ammontare dello stock dei residui radiati al 31.12.2017 era pari a 82.441.976,52 euro. Nel corso dell'esercizio è stata realizzata una campagna di ricognizione degli stessi che ha portato a una diminuzione consistente dello stock complessivo al 31.12.2018 riducendo la consistenza dei residui radiati a 46.658.340,23 euro"*. Inoltre, ha precisato che: *"L'ammontare dei residui radiati è stato, come nell'esercizio precedente, interamente coperto da appositi accantonamenti di quote del risultato di amministrazione per 26.017.867,79 euro (radiati a finanziamento regionale) e 20.640.472,44 euro (partite di natura vincolata) superando, come già evidenziato dalla Corte nella parifica del rendiconto 2017, le criticità evidenziate dalla Sezione in precedenza"*.

Tale affermazione risulta confermata dal prospetto nel quale viene riportata la composizione del risultato di amministrazione e le relative quote accantonate, delle quali si evidenzia:

⁴³ Parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2015 approvata con deliberazione n. 360/2016/PARI.

- Fondo residui radiati a finanziamento regionale per complessivi 26.017.867,79 euro. Di tale Fondo euro 15.709.251,63 euro sono stati accantonati per la copertura dei residui passivi radiati attinenti alla parte corrente e 10.308.616,16 euro attinenti alla parte in conto capitale, garantendone in tal modo la copertura al 100%;

- Fondo residui radiati a finanziamento vincolato per complessivi 20.640.472,44 euro. Di tale Fondo 639.616,35 euro sono stati accantonati per la copertura dei residui passivi radiati attinenti alla parte corrente e 20.000.856,09 euro attinenti alla parte in conto capitale, garantendone in tal modo la copertura al 100%.

Riepilogando, secondo quanto indicato dalla Regione Veneto, la riduzione dei residui radiati al 31.12.2018 (46.658.340,23 euro) rispetto allo stock dei residui radiati al 31.12.2017 (82.441.976,52 euro) è dovuta a:

Tabella 21 - Riduzioni residui radiati (in euro)

Stock residui radiati al 31.12.2017	82.441.976,52
Riduzioni per somme reimpegnate	12.879.388,84
Riduzioni per eliminazioni per insussistenza	22.904.247,45
Consistenza residui radiati al 31.12.2018	46.658.340,23

Fonte: DDL di rendiconto 2018 della Regione del Veneto

I medesimi in base alla fonte di finanziamento, sono così composti:

Tabella 22 - Fonte finanziamento residui radiati (in euro)

Finanziamento regionale	26.017.867,79
Partite di natura vincolata	20.640.472,44
Consistenza residui radiati al 31.12.2018	46.658.340,23

Fonte: DDL di rendiconto 2018 della Regione del Veneto

Sulla base della tipologia di spesa risultano così imputati:


Tabella 23 - Tipologia di spesa residui radiati (in euro)

Spese correnti	16.348.867,98
Spese in c/capitale	30.309.472,25
Consistenza residui radiati al 31.12.2018	46.658.340,23

Fonte: DDL di rendiconto 2018 della Regione del Veneto

Nel Grafico 5 sotto riportato viene data evidenza, a partire dall'anno 2015, della consistenza dei debiti non quiescenti riferiti ad impegni di spesa radiati dalla contabilità e della loro progressiva riduzione nel corso degli esercizi finanziari.

**Grafico 5 - Andamento debiti non quiescenti riferiti ad impegni radiati dalla contabilità
Anni 2015 - 2018**



Fonte: DDL di rendiconto 2018 della Regione del Veneto

Come già affermato nelle relazioni di accompagnamento delle precedenti parifiche, i motivi di eliminazione dei residui radiati risultano i più svariati, ma si tratta soprattutto di economie o di insussistenze accertate e formalizzate con apposito provvedimento.

2.3 Risultato di amministrazione e il disavanzo da ripianare

2.3.1 Risultato di amministrazione al 31/12/2018

La sommatoria tra la disponibilità di cassa finale e i residui attivi mantenuti, detratti i residui passivi mantenuti e il Fondo Pluriennale vincolato di spesa, determina il risultato di amministrazione. Tale saldo rappresenta il momento fondamentale di sintesi della gestione finanziaria, in quanto postula il rispetto delle regole contabili alla tutela dell'equilibrio del bilancio inteso in senso dinamico, *“per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi”* (Corte costituzionale, sentenza n. 89 del 2017).

La determinazione del risultato di amministrazione 2018 è riassunta nella successiva Tabella 1, in cui si vede che il risultato dell'esercizio 2018 è pari a 608.649.537,58 euro

Tabella 1
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2018 (in euro)


		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				894.516.194,16
RISCOSSIONI	(+)	2.265.775.329,70	11.549.812.620,44	13.815.587.950,14
PAGAMENTI	(-)	2.566.927.618,97	10.964.802.852,93	13.531.730.471,90
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.178.373.672,40
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.178.373.672,40
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.232.771.247,62	2.257.113.765,14	5.489.885.012,76
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.090.845.846,65	2.451.256.922,44	5.542.102.769,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			120.261.230,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			397.245.148,05
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			608.649.537,58

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Tale risultato costituisce un netto miglioramento rispetto all'esercizio precedente, il cui risultato di amministrazione era di 355.916.050,84 euro, consolidando il trend crescente degli ultimi esercizi, come illustrato dal seguente grafico.

Grafico n. 1

Andamento del risultato di amministrazione anni 2009-2018 (dati in milioni di euro)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

2.3.2 Quote accantonate e vincolate a valere sul risultato di amministrazione 2018

Dal risultato di amministrazione di 608.649.537,58 euro vanno tuttavia detratte le quote da accantonare (pari a 2.127.075.096,32 euro) e le quote vincolate (691.991.535,95 euro), per cui, la parte "disponibile" risulta ancora negativa, come negli esercizi precedenti, per un importo pari a -2.210.417.094,69 euro, confermando il permanere di una situazione di disavanzo.

Il seguente prospetto ministeriale (Tabella 2) riporta la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 con il dettaglio delle quote accantonate, vincolate e destinate ad investimenti, evidenziando per differenza la parte "disponibile".

Tabella 2 – Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 (in euro)

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	522.161.970,29
Accantonamento residui radiati a finanziamento regionale al 31/12/2018	26.017.867,79
Accantonamento residui radiati a finanziamento vincolato al 31/12/2018	20.640.472,44
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	1.453.444.604,92
Fondo perdite società partecipate	26.000,00
Fondo contenzioso	9.414.757,36
Fondo garanzie per la concessione di fidejussioni	1.105.000,00
Tassa automobilistica da restituire allo Stato L. 296/2006, art. 1	32.000.000,00
Fondo copertura conguagli effettuati dallo Stato per recupero gettiti manovre fiscali D.L. 112/2008 art.77 quater	23.294.643,40
Accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di IRAP e addizionale IRPEF	15.500.000,00
Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS	23.469.780,12
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	2.127.075.096,32
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	50.798.065,34
Vincoli derivanti da trasferimenti	540.553.782,57
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	100.639.688,04
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	691.991.535,95
Parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-2.210.417.094,69

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Tra le quote accantonate emerge, come già anticipato, quella relativa al Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013) che costituisce la quota maggiore (1,453 miliardi di euro), a cui segue quella relativa al Fondo crediti di dubbia esigibilità (522 milioni). Si constata inoltre la presenza di accantonamenti a copertura dei residui radiati, per contenzioso e per la concessione di fidejussioni. Risulta invece solo minimamente valorizzato il fondo perdite società partecipate.

Nel dettaglio si rileva quanto segue.

Le quote accantonate al 31/12/2018, pari complessivamente ad euro 2.127.075.096,32 (analiticamente rappresentate nell'Allegato 3 del Volume 1 del DDL), sono così costituite:

- Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013 per euro 1.453.444.604,92.

Di tale fondo si è data ampia trattazione in apposito paragrafo, al quale si rimanda.

- Fondo crediti di dubbia esigibilità per complessivi euro 522.161.970,29.

Di tale Fondo, aumentato rispetto al rendiconto precedente⁴⁴, euro 506.693.518,95 attengono alla parte corrente ed euro 15.468.451,34 attengono alla parte in conto capitale. Per una più dettagliata analisi in merito alla quantificazione del Fondo si rinvia al successivo specifico paragrafo.

- Fondo residui radiati a finanziamento regionale per complessivi euro 26.017.867,79.
- Fondo residui radiati a finanziamento vincolato per complessivi euro 20.640.472,44.

Di tali fondi si è data ampia trattazione in apposito paragrafo, al quale si rimanda.

- Fondo rischi legali per complessivi euro 9.414.757,36.

Atteso che la Regione, nel corso dell'esercizio 2018, ha dovuto riconoscere debiti fuori bilancio⁴⁵ per sentenze esecutive per complessivi euro 429.579,20, ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. A), del D.Lgs. 118/2011, con riferimento a tale fondo, si constata un atteggiamento prudentiale, laddove nel DDL (Volume 1, pagina 81) si afferma che: *“Di tale Fondo euro 3.640.544,88 riguardano accantonamenti destinati alla copertura di spese di natura corrente, mentre euro 5.774.212,48 riguardano accantonamenti destinati alla copertura di spese in*

⁴⁴ L'accantonamento a Fondo Crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 31/12/2017 ammontava a 441.001.607,83 euro.

⁴⁵ Con riferimento al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, si legge a pagina 99 del Vol.1 del DDL che: *“Sulla base di quanto previsto dall'art. 73 del D.Lgs. n. 118/2011, il Consiglio regionale ha riconosciuto nel corso dell'esercizio 2018, la legittimità di debiti fuori bilancio mediante l'approvazione delle seguenti Leggi regionali:*

· Legge regionale 26 luglio 2018, n. 26 (BUR n. 76/2018) *“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 399 del 21 febbraio 2017”* per euro 152.657,67;

· Legge regionale 7 agosto 2018, n. 29 (BUR n. 79/2018) *“Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze esecutive del Tribunale di Venezia n. 1746 del 1° settembre 2014 e n. 1310 del 31 maggio 2017”* per euro 134.560,78;

· Legge regionale 8 ottobre 2018, n. 33 (BUR n. 102/2018) *“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale di Venezia n. 725 del 25 ottobre 2013”* per euro 41.942,06;

· Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 (BUR n. 129/2018) *“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva della Corte di Appello di Venezia n. 2034 del 13 settembre 2016 e riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in assenza del preventivo impegno di spesa”* per euro 100.418,69;

· Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 (BUR n. 133/2018) *“Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per somma da rimborsare per l'annualità 2015 per l'attività di supporto tecnico all'Autorità di Audit POR CRO 2007-2013”* per euro 1.424,97.

Complessivamente, l'ammontare dei debiti riconosciuti è pari a euro 431.004,17, dei quali:

- Euro 429.579,20 relativi a spese per sentenze esecutive, di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 73;

- Euro 1.424,97 per acquisizione di beni e servizi in assenza di impegno, come da lett. e) del citato art. 73.

conto capitale. Considerato che nel 2018 le variazioni negative intervenute sui fondi sono pari ad euro 832.086,38 (parte corrente) ed euro 544.873,14 (parte capitale) e che l'importo complessivo incidente sul fondo rischi delle sole pronunce intervenute nel 2018 portatrici di passività è stato pari ad euro 755.500,30, importo questo comprensivo degli importi da pagare in solido con terzi, si ritiene prudentiale anche alla luce delle variazioni negative autorizzate sia nell'anno 2017 che 2018, di confermare al 31/12/2018 il dato storico di accantonamento al 31/12/2016 pari ad euro 3.640.544,88 per la parte corrente ed euro 5.774.212,48 per la parte in c/capitale." I dati relativi alle variazioni citate sono riscontrabili ai capitoli 102.220 (parte corrente) e 102.223 (parte capitale) della Missione 20 "Fondi e accantonamenti." L'importo accantonato di euro 9.414.757,36 corrisponde infatti a quello accantonato con il risultato di amministrazione al 31/12/2017.

- Fondo perdite societarie per euro 26.000,00.

In sede di determinazione del risultato di amministrazione al 31/12/2017 (avvenuta con L.R. 27/07/2018 n. 25 di approvazione del rendiconto 2017), la Regione non aveva previsto accantonamenti per perdite delle società partecipate. Tuttavia, nel bilancio di previsione 2018 (approvato circa otto mesi prima con L.R. 29/12/2017 n. 47), la Regione aveva prudenzialmente creato un accantonamento di euro 1.043.000,00 in parte corrente, al capitolo 102605 "Fondo per le perdite delle società partecipate altre spese correnti (art. 1, c. 550-552, L. 23/12/2013, n. 147)" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", in attesa degli esiti dei bilanci al 31/12/2017 delle società partecipate, che sarebbero stati resi noti nel corso del 2018. L'esame dei dati contabili trasmessi dalla Regione evidenzia che questo fondo non è stato utilizzato nel corso del 2018.

L'accantonamento a Fondo perdite societarie nel risultato di amministrazione 2018 è stato pertanto quantificato in soli euro 26.000,00, come spiegato dalla Regione stessa nel DDL (Volume 1, pagina 81), in cui dichiara che: "Con riferimento ai bilanci delle società partecipate al 31/12/2017, approvati nel corso dell'esercizio 2018, non si sono verificati i presupposti per procedere ad accantonamenti, in quanto le perdite rilevate non immediatamente ripianate hanno riguardato società in liquidazione (Veneto Nanotech s.c.r.l. in liquidazione e concordato e Veneto Promozione s.c.p.a. in liquidazione), espressamente escluse dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016.

Da un'analisi dei dati di preconsuntivo, relativi all'esercizio 2018, emerge che l'unico risultato economico negativo al 30.06.2018, delle società partecipate, è di Veneto Sviluppo S.p.A., pari ad euro 24.878,00. Considerata la partecipazione del 51% detenuta dalla Regione del Veneto nella predetta società e quantificata l'ipotetica perdita d'esercizio, a carico della Regione, su base annua in euro

25.376,00, si ritiene opportuno in via prudenziale accantonare euro 26.000,00 al Fondo perdite societarie.”

La decisione adottata in sede di bilancio di previsione 2018, ossia di accantonare 1.043.000,00 euro in attesa di maggiori informazioni, se da un lato appare in linea con i canoni di prudenza, dall’altro fa emergere l’assenza di comunicazioni tempestive, ancor prima della chiusura del bilancio d’esercizio delle società partecipate, tra le stesse e la struttura regionale deputata al controllo, e quindi, di fatto, una carenza di governance. A tal proposito, si rinvia al capitolo di questa relazione dedicato agli organismi partecipati.

- Garanzie fideiussorie concesse dalla Regione per euro 1.105.000,00.

La somma di euro 1.105.000,00 risulta accantonata a copertura del rischio di escussione delle garanzie riportate nell’ Allegato 9 del Volume 1 del DDL, rubricato “Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’Ente e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti”. La somma è identica a quella accantonata con il risultato di amministrazione dell’esercizio precedente.

- Tassa automobilistica da restituire allo Stato (art. 1, comma 321, della Legge n. 296/2006) per complessivi euro 32.000.000,00.

L’ammontare accantonato con il risultato di amministrazione 2017 era di 67.000.000 euro. La Regione spiega che *“L’importo da accantonare, corrispondente alla somma degli importi da restituire relativamente all’annualità 2015, risulta stimato sulla base del trend degli importi impegnati per tali restituzioni negli ultimi anni”* (DDL, Volume 1, pagina 82).

- Fondo per la copertura di potenziali conguagli dello Stato su manovre fiscali (art. 77 quater, D.L. 25.06.2008, n. 112) per complessivi euro 23.294.643,40.

La Regione spiega che *“Il totale da accantonare al 31.12.2018 a copertura dei conguagli a carico della Regione sulle manovre fiscali IRAP e addizionale IRPEF, stimati sulla base degli importi comunicati dal MEF, risulta dalla sommatoria delle differenze tra le erogazioni e le stime “di cassa” riferite agli esercizi 2016, 2017 e 2018”* (DDL, Volume 1, pagina 82).

- Accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di IRAP e Addizionale IRPEF per complessivi euro 15.500.000,00.

La Regione dichiara che *“Con riferimento alla copertura delle potenziali minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di IRAP e Addizionale IRPEF, gestito su base convenzionale dall’Agenzia delle Entrate, si accantona l’importo di euro 15.500.000,00 a titolo di spese potenziali che potranno essere necessarie per la copertura degli eventuali oneri derivanti dal contenzioso*

tributario in essere nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n.446/97 relativamente alle somme dovute a titolo di manovra regionale IRAP per gli anni d'imposta dal 2003 al 2006. La quantificazione del fondo è stata effettuata sulla base delle informative fornite dall'Agenzia delle Entrate in sede di Commissione Paritetica tra la Regione del Veneto e l'Agenzia stessa" (DDL, Volume 1, pagina 82).

- Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex Ulss per euro 23.469.780,12.

Con riferimento alla copertura dei potenziali oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio sanitarie di cui all'art. 45 bis della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Regione accantona l'importo di euro 23.469.780,12. Si rinvia al capitolo sulla sanità regionale per una più ampia trattazione.

Nel risultato di amministrazione 2018 la Regione non ha accantonato un fondo relativo ad una particolare garanzia, pur avendolo previsto nel corso dell'esercizio 2018, come illustrato dalla Regione stessa a pagina 81 del Volume 1 del DDL, "Ai sensi del punto 5.5. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la Regione, per l'esercizio 2018 ha stanziato a titolo di garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti di B.E.I (art.5 L.r. 16/02/2010, n.1) un importo pari ad euro 4.807.726,58, determinato sulla base delle rate previste in pagamento da parte della Società regionale nei confronti della BEI per la medesima annualità, determinate nel piano di ammortamento vigente in funzione delle rate di prestito corrisposte dalla BEI e alle disposizioni del Contratto di Prestito. Nel corso dell'anno 2018, come previsto, sono maturate due rate del prestito in oggetto ciascuna di importo pari a euro 2.403.863,29 con scadenza 31.05.2018 e euro 2.403.863,28 con scadenza 30.11.2018. Con nota prot. n.188 del 21.03.2019 la Società Veneto Acque S.p.A. ha comunicato la regolare corresponsione delle rate per l'anno 2018, pertanto non vi è la necessità di procedere ad alcun accantonamento nel fondo di cui trattasi."⁴⁶ Tale

⁴⁶ L'argomento compare anche a pagina 109 del Bilancio di Previsione 2018/2020, dove si legge: "Fondo rischi per escussione: Ai sensi del punto 5.5. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, la Regione, per l'esercizio 2017 ha stanziato a titolo di garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti di B.E.I (art.5 L.r. 16/02/2010, n.1) un importo pari ad euro 4.093.882,03, determinato sulla base delle rate previste in pagamento da parte della Società regionale nei confronti della BEI per la medesima annualità, determinate nel piano di ammortamento vigente in funzione delle rate di prestito corrisposte dalla BEI e alle disposizioni del Contratto di Prestito.

Nel corso dell'anno 2017, come previsto, sono maturate due rate del prestito in oggetto ciascuna di importo pari a € 2.046.941,01, con scadenza rispettivamente entro i mesi di maggio e novembre. La prima rata del corrente anno risulta regolarmente corrisposta dalla Società regionale in data 31.05.2017; pertanto il bilancio regionale per l'anno in corso può prevedere prudenzialmente l'accantonamento dell'importo pari solamente alla seconda rata prevista in pagamento a novembre, pari a € 2.046.941,01.

Nel corso degli anni 2018-2019-2020, gli importi previsti in pagamento indicati da Veneto Acque S.p.A. in base al piano di ammortamento attuale, e pertanto da stanziare nell'apposito Fondo rischi per escussione, sono i seguenti:

· anno 2018 € 4.807.726,58

affermazione trova riscontro nello stanziamento finale di euro 4.807.726,58 rilevato sul capitolo 102.302 “Fondo rischi per escussione garanzie (art. 46, c. 3⁴⁷, D.Lgs. 23/06/2011)”, Missione 20 - “Fondi e accantonamenti”, sul quale, a rendiconto, non risulta impegnata nessuna spesa. Il fondo in questione non risultava nemmeno tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione al 31/12/2017, configurandosi come fondo finanziato di esercizio in esercizio con entrate correnti di competenza e non con quote del risultato di amministrazione. Tale trattamento è coerente con l’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, che così recita: “È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo” e con il principio contabile num. 5.5 dell’allegato 4/2, che in tema di garanzie fornite dall’ente in base alle passività emesse da terzi, prevede l’accantonamento a risultato di amministrazione solo nel caso di escussione:

“ - al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;

- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell’esercizio in cui è concessa la garanzia, l’ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i “Fondi di riserva e altri accantonamenti”. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del debito garantito.”⁴⁸

· anno 2019	€ 4.807.726,61
· anno 2020	€ 4.807.726,61

Gli importi sopra indicati derivano dalla somma della quota interessi e quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle sei tranche di prestito ad oggi erogate dall’Istituto bancario.”

⁴⁷ Così il comma 3 dell’art. 46: “È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.”

⁴⁸ Sempre in base al principio contabile per il 2018 num. 5.5 dell’allegato 4/2, il caso di escussione della garanzia riguardante una rata, prevede che l’ente garante:

“1) impegna e paga, tra le concessioni di crediti, la spesa necessaria a pagare la rata richiesta dal finanziatore che ha attivato la garanzia. Al fine di evidenziare la natura del finanziamento concesso dall’ente, si utilizzano le specifiche voci del piano dei conti riguardanti la concessione di crediti da escussione. La spesa è imputata alla voce del piano dei conti riguardante la concessione di crediti al comparto di appartenenza del debitore originario in deroga al principio generale che richiede l’imputazione della spesa all’effettivo destinatario della stessa;”

L'elenco analitico delle risorse vincolate, rappresentate nel prospetto del Risultato di amministrazione per un totale di 691.991.535,95 euro, è invece rappresentato nell'Allegato 2 del Volume 1 del DDL. La quota maggiore riguarda i "vincoli derivanti dai trasferimenti" per euro 540.553.782,57. Si tratta della sommatoria di risorse, sia di parte corrente che di parte capitale, acquisite nel 2018 ed in esercizi precedenti e non ancora spese⁴⁹, vincolate ad essere utilizzate per finalità specifiche, dalle quali non possono essere distratte, come ribadito dalla Corte costituzionale con pronuncia n. 274/2017: *"Per quanto concerne il risultato di amministrazione, la nuova disciplina prevede una separata evidenza per le quote vincolate e accantonate (art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 2011): tali partite, infatti, necessitano di essere garantite da adeguate risorse loro specificamente destinate in conformità ai principi della copertura economica. Si tratta, in altre parole, di risorse che non possono essere assolutamente distratte per essere diversamente impiegate; da tanto deriva l'indisponibilità delle corrispondenti fonti di finanziamento."*

2.3.3 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'art. 46 del D.lgs. 118/2011, rubricato "Fondo crediti di dubbia esigibilità", in vigore dal 12 settembre 2014, prevede ai commi 1 e 2 che nella missione "Fondi e Accantonamenti" sia stanziato un accantonamento il cui ammontare sia determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto stesso, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e che tale ammontare non possa essere destinato ad altro utilizzo.

Tale fondo, pertanto, *"ha la funzione di precludere l'impiego di risorse di incerta acquisizione, è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta di entrata, finalizzato a correggere il valore nominale*

2) accerta il credito nei confronti del debitore originario, in quanto non è consentito rinunciare al diritto di rivalsa. Il credito, di importo pari alla spesa di cui al punto 1, è imputato all'esercizio in corso;

3) stanziata in spesa un fondo rischi per escussione per l'intero importo del credito di cui al punto 2);

4) comunica al debitore originario di avere effettuato il pagamento e lo invita a riclassificare il debito nei confronti del finanziatore come debito nei propri confronti (a tal fine il debitore originario deve effettuare una regolazione contabile)."

Risulta pertanto evidente che il vincolo sul risultato di amministrazione vada creato nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. D'altra parte, vi sono altri strumenti per rendere evidente l'esistenza della garanzia al di là dell'accantonamento al risultato di amministrazione, non espressamente previsto dalla norma: lo schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10, tra i conti d'ordine, prevede infatti l'indicazione delle garanzie prestate a favore di terzi. Tale indicazione si rinviene nel volume 1 del DDL, all'allegato 9, laddove si fornisce l'Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

⁴⁹ Il calcolo di tali quote prevede che alle risorse vincolate all'1/1/2018 (a), corrispondenti alle quote vincolate del risultato di amministrazione 2017, si sommino i nuovi accertamenti effettuati nell'esercizio 2018 (b) e si sottraggano i relativi impegni 2018 (c) nonché i reimputati ad esercizi successivi (e quindi confluenti nel FPV) (d), si sottraggano le poste per le quali è venuto meno l'accertamento o il vincolo (+) e si sommino quelle per cui è venuto meno l'impegno(-) (e). Il risultato finale sono le risorse vincolate al 31/12/2018 [(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)].

dei crediti dell'ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l'importo di prevedibile svalutazione (art. 46 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", del D.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale. Il punto 9.2 dell'allegato 4/2 prevede che "Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. [...] L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione" (Corte Costituzionale, sentenza n. 279/2016).

Il principio della competenza finanziaria cd. potenziata prevede che l'ammontare sia determinato in considerazione del volume dei residui attivi, prodotti dalla competenza e dagli esercizi precedenti, e della percentuale media di incasso a residui registrata negli ultimi cinque esercizi. L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, visibile nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31.12.2018, risulta pari a 522.161.970,29 euro ed è composto da un fondo di parte corrente di 506.693.518,95 euro e da un fondo di parte capitale di 15.468.451,34 euro, come mostrato dalla seguente Tabella 3.

Tabella 3 - Composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Capitolo di spesa	Descrizione capitolo	Risorse accantonate all'1.1.2018 (a)	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio 2018 (b)	Accantonamenti stanziati nell'esercizio 2018 (c)	Risorse accantonate al 31.12.2018 (d)=a-b+c
102217	FCDE di parte corrente	427.674.214,89	0,00	79.019.304,06	506.693.518,95
102218	FCDE di parte capitale	13.327.392,94	0,00	2.141.058,40	15.468.451,34
	FCDE totale	441.001.607,83	0,00	81.160.362,46	522.161.970,29

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

L'importo finale del FCDE (522.161.970,29 euro) risulta superiore del 18% (+81.160.362,46 euro) rispetto al precedente esercizio, pari a 441.001.607,83 euro.

Nell'individuazione, da parte della Regione, dei residui attivi da far rientrare, per loro natura, in questa logica di accantonamento prudenziale, emerge una sostanziale conformità ai principi contenuti nella normativa sull'armonizzazione contabile. L'Amministrazione

regionale precisa infatti, a pagina 87 del DDL del rendiconto 2018, che: *“Il criterio per l’assoggettamento dei singoli capitoli, è stato individuato principalmente con riferimento ai soggetti debitori, distinguendo la loro natura pubblica da quella privata. Pertanto, in conseguenza dell’analisi a livello di capitolo, nei casi di compresenza di debitori sia pubblici che privati si è optato per l’assoggettamento a fondo dell’intero stanziamento del capitolo. Per il medesimo motivo (analisi a livello di capitolo), in via prudenziale, sono stati assoggettati a fondo anche i crediti garantiti da fideiussione, con le uniche esclusioni dei capitoli 100580E “Introiti derivanti dall’escussione di polizze fideiussorie” e 101131E “Introiti derivanti dall’escussione di polizze fideiussorie in materia di ripristino delle aree occupate da impianti di produzione energia da fonti rinnovabili” in quanto tutti i crediti in essi accertati sono assistiti da fideiussione. In via prudenziale, sono stati inoltre svalutati al 100% i residui vetusti aventi anno di formazione ante 2006, come da indicazione del Collegio dei Revisori, in questo caso comprendenti anche crediti da Pubbliche amministrazioni. Ciò ha comportato un incremento dell’accantonamento al Fondo rispetto all’importo minimo ottenuto secondo quanto previsto dal principio contabile. I residui vetusti sono passati da € 5.046.249,38 del 31/12/2017 ad € 4.492.706,74 del 31/12/2018 con una diminuzione quindi pari ad € 553.542,64.”*

L’Amministrazione regionale afferma inoltre di non aver proceduto alla svalutazione degli stanziamenti inseriti nei capitoli riferiti ad entrate provenienti da amministrazioni pubbliche e dall’Unione Europea, nonché di quelli le cui entrate sono accertate per cassa (mentre i capitoli contenenti accertamenti per cassa e per competenza sono stati assoggettati a fondo).

L’esame del “prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti” allegato al DDL evidenzia percentuali di copertura che variano in relazione al rischio generato dalla natura delle entrate stesse:

- su una massa di residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2018 di 5.489.885.012,76 euro, la Regione ha esaminato capitoli da considerare nella determinazione del Fondo per un totale di 5.401.094.038,98 euro di residui attivi, escludendo a monte i capitoli del titolo 6 “accensione prestiti” e del titolo 9 “entrate per conto terzi e partite di giro”;
- con riferimento al titolo 1 dell’entrata, “entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, ha accantonato a FCDE una somma pari al 13,28% dei residui mantenuti;
- con riferimento al titolo 2 dell’entrata, “trasferimenti correnti”, ha accantonato a FCDE una somma pari allo 0,15% dei residui mantenuti;

- con riferimento al titolo 3 dell'entrata, "entrate extratributarie", ha accantonato a FCDE una somma pari al 12,48% dei residui mantenuti;
- con riferimento al titolo 4 dell'entrata, "entrate in conto capitale", ha accantonato a FCDE una somma pari al 2,59% dei residui mantenuti;
- con riferimento al titolo 5 dell'entrata, "entrate da riduzione di attività finanziarie", ha accantonato a FCDE una somma pari al 20,01% dei residui mantenuti.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio, propedeuticamente alla redazione del rendiconto, vi è l'obbligo di verificare la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato. Agendo in tal senso, le risultanze istruttorie restituiscono nel corso dell'esercizio 2018 il seguente quadro riepilogativo delle variazioni del Fondo crediti di dubbia esigibilità:

- in sede di bilancio di previsione è stato previsto uno stanziamento pari a 264.198.585,53 euro (di cui 263.788.205,09 di parte corrente e 410.380,44 di parte capitale) con un accantonamento presunto al Risultato di amministrazione pari a 470.507.047,96 euro (Allegato 9 del Bilancio di previsione 2018-2020 - Tabella dimostrativa del Risultato di amministrazione);

- nel corso dell'anno, a seguito delle variazioni intervenute (DGR 854 del 15.06.18 - L.R. 28 del 7.08.2018 - DGR 1280 del 10.09.18 - DGR 1618 del 6.11.2018 - DGR 1860 del 10.12.2018) lo stanziamento è stato adeguato a 298.278.970,57 euro (di cui 294.963.518,48 di parte corrente e 3.315.452,09 di parte capitale).

L'importo finale, determinato in sede di consuntivo è pari a complessivi 522.161.970,29 euro, di cui 506.693.518,95 euro di parte corrente e 15.468.451,34 euro di parte capitale. L'accantonamento al Risultato di amministrazione è pertanto passato da 470.507.047,96 euro in sede di Bilancio di previsione 2018-2020 a 522.161.970,29 euro in sede di Rendiconto 2018, con un incremento di 51.654.922,33 euro.

Le variazioni in aumento dell'accantonamento effettuate nel corso dell'esercizio 2018, postulano l'importanza di un monitoraggio costante e proattivo, lungo tutto l'esercizio, della riscossione dei crediti e della relativa necessità di prevenire prontamente ed adeguatamente i rischi a questa connessi, preso atto che, stando ai dati emersi dall'analisi della gestione di cassa in conto residui (vedasi apposito paragrafo), la velocità di pagamento dei residui passivi sembra superare quella di incasso dei residui attivi, producendo effetti potenzialmente negativi sulla disponibilità di cassa.

2.3.4 Disavanzo di amministrazione

Le quote accantonate (2,127 miliardi di euro) e vincolate (692 milioni) necessitano quindi di una capienza che il risultato di amministrazione 2018 (609 milioni) non ha. La capienza necessaria sarebbe stata invece disponibile se la Regione non avesse fatto ricorso reiteratamente (ancorché legittimata dal legislatore) al meccanismo di finanziamento degli investimenti tramite debito autorizzato e non contratto (a tal proposito si veda il pertinente paragrafo). Tale modalità, infatti, ha negato al bilancio regionale gli accertamenti d'entrata necessari a finanziare gli impegni per spese di investimento imputati al bilancio stesso, tra il 2002 e il 2015, per oltre 4,27 miliardi di euro.

In tale contesto, il ricorso all'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013, ha ovviamente aggravato il quadro con l'accantonamento che il suo rimborso rende necessario.

Tenendo conto della natura peculiare e indubbiamente "straordinaria" di quest'ultimo fondo e, alla luce delle precedenti considerazioni, il disavanzo complessivo al 31/12/2018, pari ad euro - 2.210.417.094,69, si può sinteticamente ricondurre a⁵⁰:

- euro 1.453.444.604,92 per Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013);
- euro 756.972.489,77 per debito autorizzato e non contratto.

Rispetto all'esercizio precedente, l'ammontare del disavanzo varia come illustrato dalla seguente Tabella 4.

Tabella 4 - Variazione 2017/2018 del disavanzo (dati in milioni di euro)

	Rend. 2017	Rend. 2018	Variazione
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	1.059	757	-302
fondo anticipazione di liquidità	1.494	1.453	-41
Totale disavanzo da iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo	2.553	2.210	-343

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto con DDL di rendiconto 2018

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto è quindi diminuito di 302 milioni di euro (si veda a tal proposito il relativo paragrafo), mentre quello derivante dall'accantonamento per il rimborso dell'anticipazione di liquidità segue il percorso di diminuzione progressiva tracciato dal legislatore (-41 milioni per il 2018).

⁵⁰ Come del resto affermato dalla Regione a pagina 80 del Volume 1 del DDL.

Nell'esercizio precedente, il disavanzo complessivo passava da -2.868 milioni (al termine del 2016) a -2.553 (al termine del 2017), mostrando un miglioramento di circa 315 milioni. Il trend si consolida quindi nel 2018, con un ulteriore miglioramento del disavanzo per 343 milioni.

Ove la riferita dimensione del saldo della gestione di competenza dovesse mantenersi tale negli anni, la Regione potrebbe potenzialmente addivenire ad un ripiano completo nell'arco dei sette successivi esercizi.

Tabella 5 - Proiezione sui tempi di recupero del disavanzo (dati in milioni di euro)

Esercizio	Saldo di competenza
2013	213
2014	270
2015	347
2016	235
2017	473
2018	391
media (m)	321,5
disavanzo da recuperare (d)	2.210
n. esercizi necessari (d/m)	7

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Per sostenere tale percorso di ripiano del disavanzo, la Regione, con l'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, aveva modificato l'articolo 12 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 recante "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*", aggiungendo, dopo il comma 3, le seguenti disposizioni: "*3 bis. Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto*", con questo sottolineando la volontà di riassorbire progressivamente quella parte di disavanzo generata dai mutui autorizzati e non contratti. Ovviamente, questa Sezione non può che continuare a ribadire, come in precedenza, che la volontà predetta dovrà necessariamente concretizzarsi in un sistematico perseguimento e conseguimento di risultati positivi della gestione di competenza, affinché tale percorso virtuoso si realizzi.

2.4 Vincoli di finanza pubblica

2.4.1 Evoluzione della normativa sui vincoli di finanza pubblica

La disciplina dell'equilibrio di bilancio, alla quale la Regione si doveva attenere per l'esercizio 2018, deriva dalla legge n. 243 del 2012 che, agli articoli da 9 a 12, ha dettato le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico, realizzando così quanto previsto, per gli enti territoriali, dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Quest'ultima, riformulando l'articolo 81 della Costituzione (nonché modificandone gli articoli 97, 117 e 119), ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio, ossia il principio dell'equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, correlato a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nell'ottica sancita dall'ordinamento europeo. Alla nuova disciplina è stato dato seguito mediante la citata legge n. 243/2013, la quale ha disciplinato l'applicazione del principio a cui si devono attenere regioni. La nuova regola, con decorrenza dal 2016, ha sostituito il patto di stabilità interno, che aveva fino a quel momento costituito, dalla sua introduzione nel 1999, lo schema entro al quale si definivano gli obiettivi ed i vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali e se ne accertava il concorso al perseguimento degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

La regola del pareggio, dopo essere stata anticipata per le sole regioni a decorrere dal rendiconto 2015 ad opera dell'articolo 1, comma 463, della legge n.190 del 2014, viene introdotta nel 2016 dai commi 707-734 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) sia per le regioni stesse (con contestuale cessazione di quanto dettato dalla legge n.190 del 2014 medesima) che per gli enti locali. La regola viene declinata in termini di equilibrio di bilancio, definendola in termini di saldo non negativo, della gestione di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Il 2016 sancisce quindi la definitiva disapplicazione di tutte le norme che interessavano il patto di stabilità, salvo alcuni adempimenti riferiti al monitoraggio ed alla certificazione del patto 2015, inclusa l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Le leggi di bilancio n. 232/2016 (articolo 1, comma 463 e seguenti) e n. 205/2017 (articolo 1, comma 775 e seguenti), ed in misura ancor più significativa la legge 145/2018, hanno rinnovato ulteriormente gli obblighi legati al pareggio di bilancio.

In special modo, la legge n. 232/2016, all'articolo 1, commi 463 e seguenti, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che tutti gli enti tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Città metropolitane, le Province e tutti i Comuni) devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per entrate finali si intende quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011, e per spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non va incluso nel computo, dal lato entrate, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Per gli enti interessati dalla nuova disciplina, il calcolo da effettuare risulta fortemente diverso rispetto a quello previsto dal previgente patto di stabilità, che consisteva nel raggiungimento di uno specifico obiettivo migliorativo del saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali in termini di competenza mista (ossia considerando le entrate e le spese di parte corrente in termini di competenza, e quelle in parte capitale in termini di cassa). Tale saldo di competenza mista è ora sostituito da un vincolo più lineare, richiesto solo in termini di competenza e costituito dal mero raggiungimento di un saldo obiettivo "non negativo", vale a dire maggiore o uguale a zero. Tale approccio comporta il venir meno del previgente vincolo per cassa ai pagamenti in conto capitale, consentendo agli enti dotati di liquidità di poter sbloccare gli investimenti. Le nuove regole favoriscono gli investimenti anche per l'utilizzabilità dell'avanzo di amministrazione, possibile mediante lo strumento dell'intesa regionale (si veda più avanti, per quanto concerne il Veneto) prevista dall'articolo 10 della legge n.243/2012, il quale consente di destinare in tal senso il risultato di amministrazione mantenendo nel contempo, mediante le procedure di richiesta e di cessione di spazi finanziari di bilancio tra enti locali di ciascuna regione, il vincolo di saldo per il complesso degli enti medesimi.

La Corte costituzionale è intervenuta su alcuni degli istituti previsti dalle nuove regole, ed in particolare su quelli costituiti dall'avanzo di amministrazione e dal fondo pluriennale vincolato, con decisioni che appaiono indirizzate a ridurre la vincolatività degli stessi sulla gestione di bilancio degli enti territoriali. In tal senso sembra orientata la sentenza n. 247 del

2017 sull'avanzo di amministrazione. In particolare, la sentenza fa riferimento alla circostanza secondo cui la regola del pareggio (art.9 della Legge n. 243/2012), per come formulata, escluda l'avanzo di amministrazione dalle entrate computabili ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio, atteso che tale risultato deriva da risorse non imputabili alla competenza economica dell'esercizio: ciò non consentirebbe quindi agli enti di utilizzare nell'esercizio corrente la quota di avanzo conseguita nell'anno precedente. Sul punto la Corte costituzionale, nel riconoscere che l'esclusione dell'avanzo in questione dal saldo soggetto al pareggio costituirebbe, ove fosse permanente, una immotivata penalizzazione finanziaria degli enti virtuosi, afferma infatti che tale esclusione risulta giustificabile unicamente in via transitoria, vale a dire con riferimento al bilancio di previsione. Una volta invece che l'avanzo risulti ufficialmente determinato in sede di rendiconto, lo stesso può essere iscritto in bilancio tra le entrate del nuovo esercizio in corso, in quanto, precisa la sentenza, il risultato di amministrazione è parte integrante del concetto di equilibrio di bilancio.

Con successiva sentenza n.101 del 2018 la Corte costituzionale è giunta invece - applicando i principi desumibili dalla sentenza ora illustrata ad altra (ma analoga) norma sul pareggio - ad un declaratoria di incostituzionalità, relativa all'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017 (L.n.232/2016), nella parte in cui questo stabilisce, con riferimento al fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, che (a partire dal 2020) ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza. La norma in questione stabilisce infatti che decorrere dal suddetto anno, tra le entrate e le spese finali è incluso tale fondo, "finanziato dalle entrate finali": precisazione quest'ultima che secondo la Corte comporta che le somme vincolate nei precedenti esercizi, siano esse provenienti dall'avanzo di amministrazione o dagli altri cespiti soggetti a utilizzazione pluriennale (come nel caso di quelli iscritti nel fondo in esame) "debbono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza".

La disciplina fin qui illustrata rimane accompagnata da una serie di sanzioni per il caso di mancato conseguimento del saldo obiettivo, per alcuni versi analoghe a quelle già previste per la previgente disciplina del patto di stabilità. I meccanismi sanzionatori per il mancato conseguimento del saldo di equilibrio prevedono:

- nel caso delle regioni inadempienti, sia disposto il versamento al bilancio statale, entro il 31 maggio ciascun anno del triennio successivo a quello dell'inadempienza, dell'importo corrispondente ad un terzo dello scostamento registrato. In mancanza, lo scostamento è recuperato sulle giacenze regionali depositate presso la tesoreria statale;
- il divieto per gli enti, nell'anno successivo all'inadempienza, di impegnare spese correnti (per le regioni al netto delle spese per la sanità) in misura superiore all'importo, ridotto dell'1 per cento, dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente, nonché il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti (con esclusione per le regioni dei mutui già autorizzati ma non ancora contratti);
- il divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;
- il divieto di procedere, nell'anno successivo all'inadempienza, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, salvo circoscritte eccezioni per talune funzioni essenziali, nonché di stipulare (qualora abbiano finalità elusiva della sanzione in esame) contratti di servizio con soggetti privati;
- l'obbligo di rideterminare, nell'anno successivo all'inadempienza, in riduzione del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione.

Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo sia inferiore al 3 per cento delle entrate finali il meccanismo sanzionatorio risulta più graduale, ad esempio circoscrivendo il divieto di assunzione solo a quelle di personale a tempo indeterminato, ovvero limitando al 10 per cento la riduzione delle indennità degli amministratori.

Per quanto concerne il meccanismo premiale, esso viene incentrato sul raggiungimento del saldo obiettivo, prevedendo, per le regioni che rispettano il saldo e che, inoltre, conseguono un saldo di cassa non negativo tra entrate finali e spese finali, l'assegnazione delle eventuali risorse - da destinarsi ad investimenti - derivanti dalle sanzioni economiche.

Il sistema premiale affronta però anche il tema del pieno utilizzo delle risorse disponibili per gli enti, con la finalità di premiare quelli in cui si riscontri un impiego efficiente delle risorse stesse. Si dispone pertanto che per le regioni che rispettano il saldo di equilibrio, lasciando contestualmente spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti in entrata (vale a dire gli enti che utilizzano pressoché pienamente le proprie risorse) la spesa per rapporti di lavoro flessibile possa essere innalzata del 10 per cento rispetto a quanto prevede la disciplina in materia.

2.4.2 Rispetto del saldo obiettivo per il 2018

Laddove la L. 243/2012 prevedeva che il nuovo saldo obiettivo, rispetto a quello computato in vigore del patto di stabilità, fosse semplicemente non negativo, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, all’articolo 1, comma 775, ha previsto invece che ciascuna regione a statuto ordinario consegua nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, chiedendone quindi il contributo fattivo alla sostenibilità del debito pubblico, richiesta per l’appartenenza alla comunità europea. In tal senso, nell’ambito dell’intesa Stato-regioni, come riporta la Regione stessa nelle pagine da 89 a 92 del Volume 1 del DDL, “Alla Regione del Veneto è stato assegnato un valore positivo del saldo da conseguire, sancito in maniera definitiva con l’intesa della seduta del 31 gennaio 2018, di 182,767 milioni di euro.”⁵¹

Con riferimento al saldo obiettivo da perseguire, gli obblighi di monitoraggio e certificazione presenti con il patto di stabilità, si ritrovano innanzitutto nella misura in cui ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, deve inviare alla Ragioneria generale dello Stato entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento una certificazione dei risultati conseguiti. Il termine è stato poi prorogato di diritto al 1° aprile 2019 dalla Circolare M.E.F. n. 3 del 14/02/2019.

La mancata trasmissione della certificazione entro il suddetto termine costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio; se tuttavia effettuata entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo viene meno l'inadempimento, con applicazione però di alcune circoscritte sanzioni. Relativamente alle Regioni e alle Province autonome, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita; qualora la certificazione non dia conto della corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai

⁵¹ Che così dispone: “A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.”

fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le Province autonome.

La Regione del Veneto è riuscita a rispettare l'obiettivo programmatico di finanza pubblica per l'esercizio 2018 come risulta dalla certificazione inviata il 1° aprile 2019 e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziario, i cui valori sono riassunti nella Tabella che segue. A pagina 92 del Volume 1 del DDL, la Regione dichiara che "In seguito al riaccertamento ordinario dei residui e all'approvazione del Rendiconto, si provvederà ad inviare la nuova certificazione con i dati definitivi." Trattasi, infatti ed ovviamente, di dati contabili da preconsuntivo, da aggiornare e ritrasmettere successivamente all'approvazione del rendiconto 2018 entro sessanta giorni dal termine stabilito per la stessa, ma non oltre il 30 settembre 2019, come indicato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 14 febbraio 2019 avente ad oggetto "Circolare contenente chiarimenti in materia di equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)". Nel prospetto in parola viene certificato un saldo di euro 315,902 milioni di euro tra le entrate e le spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica, saldo che supera di 133,135 milioni l'obiettivo 2018, stabilito in 182,767 milioni, come riportato nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 - Rispetto degli obiettivi di saldo 2018 (dati in migliaia di euro)

RISULTATI 2018		Dati di competenza finanziaria
A	fondo pluriennale vincolato di entrata	416.486
B+C+ D+E+F	entrate finali	12.072.921
G	totale spazi finanziari acquisiti	80.496
H+I+L	spese finali	12.248.034
M	totale spazi finanziari ceduti	5.967
N	spazi acquisiti non utilizzati	0
O	saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N)	315.902
P	obiettivo di saldo	182.767
Q	differenza tra il saldo tra entrate e spese finali netto e obiettivo (Q=O-P)	133.135

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria

La Regione, oltre ai certificati di monitoraggio del saldo, ha fornito anche la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018, contenente le Direttive per la Gestione del Bilancio di previsione 2018-2020, al fine del corretto perseguimento del saldo stesso.

2.4.3 Intesa regionale per gli investimenti

Nel calcolo del saldo rientrano anche gli spazi finanziari definiti nell'Intesa regionale per il 2018 finalizzata alla realizzazione di investimenti da parte degli enti territoriali del Veneto, in relazione alla quale la Regione ha fornito copia delle DGR n. 104 del 07/02/2018, n. 540 del 30/04/2018 e n. 1398 del 25/09/2018.

Tale intesa, realizzata nel 2017 e nel 2018, si fonda sull'introduzione, operata dalla L. 24.12.2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, comma 6, della Costituzione", di una nuova disciplina in materia di ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali. In particolare, l'art. 10 della L. 243/2012 prevede che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, al fine di garantire, per ciascun anno di riferimento, il rispetto dell'obiettivo di saldo di bilancio del complesso degli enti territoriali della Regione.

La Regione del Veneto ha approvato anche nel 2018, per il secondo anno consecutivo, un accordo con gli enti locali della regione, per redistribuire spazi finanziari tra gli enti che presentavano disponibilità di bilancio e gli enti che invece necessitavano di risorse per far avanzare importanti lavori ed opere pubbliche, rimasti bloccati dall'impasse creata dalle norme vigenti nel 2018 sugli equilibri di bilancio, che penalizzavano anche per gli enti locali l'utilizzo delle fonti di finanziamento rappresentate dagli avanzi di amministrazione e dal ricorso all'indebitamento.

L'accordo, al quale hanno partecipato la Regione stessa e n. 23 enti, di cui n. 20 comuni e n. 3 province, ha visto n. 9 enti (n. 7 comuni e n. 2 province) domandare di cedere spazi finanziari per 23,200 milioni di euro e n. 14 enti (n. 13 comuni e una provincia) domandare di acquisirne per 2,224 milioni.

Gli spazi per il 2018 sono stati acquisiti, quindi, solo per complessivi 2,224 milioni, dai n. 14 enti richiedenti, mentre la Regione ha acquisito i 20,976 milioni di euro di spazi ceduti che residuavano, utilizzati per realizzare investimenti.

La Regione dovrà restituire i 20,976 milioni di euro nel biennio successivo, nella misura di 10,488 milioni di euro in ciascun anno 2019 e 2020, con conseguente peggioramento del proprio obiettivo di saldo, come già avvenuto nel 2017 per il biennio 2018-2019 per 5,967 milioni di euro all'anno (si veda infatti nella tabella soprastante il rigo "totale spazi finanziari ceduti").

Un'innovazione dell'Intesa 2018, rispetto a quella del 2017, è stata quella di riguardare più annualità: l'Intesa ha previsto infatti l'accoglimento anche di richieste di spazi per il 2019 (giunte nella misura di 500.000 euro da parte di un solo comune), mediante la cessione di spazi da parte della Regione.

2.4.4 Novità normative per il 2019

I commi da 819 a 826 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) innovano la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli enti territoriali, definita nella legge di bilancio per il 2017 (ai commi 463 e seguenti, la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali a partire dal 2019, le regioni ordinarie a partire dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Pertanto, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari, secondo la disciplina contabile armonizzata (di cui al D.Lgs. 118/2011) e le disposizioni del TUEL (D.Lgs. 267/2000), senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

È comunque prevista una specifica clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009 di contabilità pubblica) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione

qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Alle decorrenze previste (2019 per le regioni speciali, le province autonome e gli enti locali; 2021 per le regioni ordinarie) cessano di trovare applicazione le disposizioni riguardanti la definizione del saldo finale di competenza e la presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica, nonché gli adempimenti ad esso connessi (quali il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione). Vengono inoltre meno le sanzioni per il mancato rispetto del saldo, le disposizioni sulla premialità e la normativa relativa agli spazi finanziari (comprese, quindi, le sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi), mentre restano fermi gli obblighi connessi all'invio del monitoraggio e della certificazione, che avranno peraltro solo valore conoscitivo.

Relativamente al saldo finale di competenza 2018, restano comunque fermi gli obblighi, per gli enti locali, di monitoraggio e di certificazione dell'equilibrio di bilancio (inteso come saldo non negativo) per l'anno 2018, mentre viene esplicitamente esclusa l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 e di mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno. L'applicazione delle eventuali sanzioni resta ferma solo in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio per l'anno 2017.

A decorrere dall'anno 2019, viene meno la necessità di ricorrere ad intese regionali e a patti di solidarietà per regolare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso la messa a disposizione o lo scambio di spazi finanziari assegnati agli enti territoriali. In tale ottica, la Circolare MEF RGS del 14/02/2019, in attuazione della predetta L. 145/2018, ha inoltre precisato che gli enti territoriali, ivi incluse le regioni a statuto ordinario, che hanno acquisito spazi negli anni 2018 e precedenti, nell'ambito delle intese regionali orizzontali e del patto nazionale orizzontale, non sono più tenuti alla restituzione negli anni 2019 e 2020. Di conseguenza, come nel caso del Veneto, la Regione e gli enti locali che hanno acquisito spazi con le Intese regionali 2017 e 2018 non dovranno restituirli agli enti che li avevano messi a disposizione.

2.5 Considerazioni conclusive

Le risultanze dell'istruttoria sulla documentazione trasmessa dalla Regione Veneto restituiscono un quadro di miglioramento complessivo dei saldi principali conseguito nell'esercizio 2018 rispetto all'esercizio precedente.

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, che ammonta a circa 609 milioni di euro, prosegue sulla scia dell'esito positivo del precedente esercizio, dopo molti anni di risultati negativi. Tuttavia, le quote da vincolare e da accantonare non trovano ancora capienza nello stesso, trasformandolo ancora in un disavanzo di circa 2,210 milioni di euro. Tali quote risultano correttamente rappresentate, anche nella loro sostanziale riconducibilità alle due componenti principali dell'accantonamento per il rimborso dell'anticipazione di Liquidità ex D.L. 35/2013 (1.453 milioni) e del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto per la restante parte.

Si registra l'ennesimo risultato positivo della gestione di competenza pari a 391 milioni di euro nel 2018. Ove tale dimensione positiva del saldo della gestione di competenza dovesse mantenersi tale negli anni, la Regione potrebbe potenzialmente addivenire ad un ripiano completo nell'arco dei sette successivi esercizi.

Gli equilibri del bilancio di previsione sono garantiti nella fase di previsione iniziale, di assestamento e di previsione finale. Risulta poi superato lo squilibrio derivante dal disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario, evidenziato nelle precedenti parifiche. Si prende atto che il saldo negativo a consuntivo risulta ancora dovuto, come negli esercizi precedenti, alla mancata accensione del mutuo per il ripianamento del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, previsto a preventivo. Ove tale mutuo fosse stato contratto, il saldo finale del quadro degli equilibri sarebbe stato chiaramente di segno positivo. Si constata infine il rispetto dei vincoli di finanza pubblica a rendiconto (182,767 milioni di euro per la Regione Veneto) con un margine che supera di 133,135 milioni il saldo obiettivo prefissato.

In sede di bilancio di previsione iniziale 2018, la Regione non ha previsto l'applicazione di alcuna quota del risultato di amministrazione presunto, ad eccezione della partita relativa al Fondo Anticipazioni di Liquidità ex D.L. 35/2013.

Si prende atto della tempestività dei pagamenti e, in particolare, per quanto riguarda la gestione dei residui, che viene data adeguata attenzione alla problematica dei residui “radiati” (garantiti da una copertura totale).

Si constata che i principi dell’armonizzazione contabile ex D.Lgs. 118/2011 trovano corretta osservanza negli schemi e nei prospetti contabili relativi agli equilibri e al risultato di amministrazione. Tuttavia, se da un lato si deve prendere atto dell’impegno profuso dalla Regione nel neutralizzare, sin dalle previsioni di bilancio iniziali, l’impatto sulla costruzione degli equilibri del disavanzo tecnico derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel 2015, dall’altro non ci si può esimere dal rilevare che permangono ancora margini di miglioramento per quanto riguarda l’ambito delle reimputazioni a Fondo Pluriennale Vincolato, auspicando pertanto una riflessione sull’efficienza del circuito informativo e programmatico tra i settori regionali e l’area preposta alla gestione del bilancio.

Si prende atto della corretta contabilizzazione della restituzione dell’anticipazione di liquidità, ricevuta ai sensi del D.L. 35/2013, come da indicazioni ribadite dalla deliberazione di Sezione Autonomie n. 28/2017.

3 INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

3.1 Indebitamento

3.1.1 Quadro normativo

La disamina della disciplina dell'indebitamento per gli enti territoriali prende le mosse dalla esplicitazione della *golden rule*, secondo la quale gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento: essa trova manifesto riferimento nell'art. 119, comma 6, della Costituzione (così come modificato dall'art. 4, co. 1, lett. b, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1), ove si prevede tra l'altro che il ricorso da parte degli enti territoriali a tale fonte di finanziamento debba essere correlato alla contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio, dunque, ha rafforzato un divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Anche l'art. 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (legge rinforzata recante le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, comma 6, della Costituzione, destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2016) ribadisce la finalizzazione dell'indebitamento agli investimenti, specificando al riguardo che *“le operazioni di indebitamento sono essere effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti”*.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel testo assunto in forza delle modifiche apportate dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, all'art. 44, comma 3, nel definire la classificazione delle poste di bilancio, conferma il principio costituzionale, stabilendo che le entrate in conto capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente.

L'art. 62⁵², specificamente dedicato alla disciplina dei mutui e delle altre forme di indebitamento regionale, esordisce con il richiamo alle disposizioni della Costituzione e delle leggi statali che regolano la materia, stabilendo che *“il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, e ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 243”*.

L'art. 75 dello stesso decreto, modifica l'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350⁵³, ridefinendo l'elenco delle fattispecie di indebitamento consentite agli effetti del rispetto del divieto costituzionale.

⁵² Testo art. cit: *Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.*

Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2-bis della legge n. 183/2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

Il limite è determinato anche con riferimento ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

In caso di superamento del limite di cui al comma 6 determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.

⁵³ A tale proposito la Corte Costituzionale con sentenza n. 425 del 2005 si è pronunciata in senso favorevole, stabilendo che *“Non si tratta di nozioni il cui contenuto possa determinarsi a priori, in modo assolutamente univoco, sulla base della sola disposizione costituzionale, di cui questa Corte sia in grado di offrire una interpretazione esaustiva e vincolante per tutti, una volta per sempre. Si tratta di nozioni che si fondano su principi della scienza economica, ma che non possono non dare spazio a regole di concretizzazione connotate da una qualche discrezionalità politica.*

Ciò risulta del resto evidente, se si tiene conto che proprio le definizioni che il legislatore statale ha offerto nelle disposizioni qui impugnate (art. 3, commi 17, 18 e 19, della legge n. 350 del 2003) derivano da scelte di politica economica e finanziaria effettuate in stretta correlazione con i vincoli di carattere sovranazionale cui anche l'Italia è assoggettata in forza dei Trattati europei, e dei criteri politico-economici e tecnici adottati dagli organi dell'Unione europea nel controllare l'osservanza di tali vincoli.

Dell'elenco fanno parte, oltre all'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto *upfront*), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Sotto il profilo della copertura, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16⁵⁴ contempla tra le spese di investimento, per le quali deve darsi atto della predisposizione di apposita copertura, anche le spese per l'acquisizione di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, anche se non classificate al titolo terzo della spesa.

In applicazione della *golden rule* ribadita a livello costituzionale le amministrazioni sono obbligate ad effettuare un costante monitoraggio sul mantenimento del legame tra entrate derivanti dalla contrazione del debito e spese di investimento alle quali le stesse sono destinate nonché ad individuare, nei documenti di bilancio, la connessione tra l'indebitamento autorizzato e le spese di investimento previste.

Va sottolineato che, a tutela della legittimazione democratica «*indefettibile raccordo tra la gestione delle risorse della collettività e il mandato elettorale degli amministratori*», le leggi di approvazione del rendiconto devono necessariamente contenere «a) *il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto [legislativo 118 del 2011]; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri*» (Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018).

La nozione di spese di investimento adottata appare anzi estensiva rispetto ad un significato strettamente contabile, che faccia riferimento solo ad erogazioni di denaro pubblico cui faccia riscontro l'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che effettua la spesa: comprende infatti ad esempio i trasferimenti in conto capitale destinati alla realizzazione degli investimenti di altri enti pubblici (comma 18, lettera g), o gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio (comma 18, lettera i).

Parimenti, la nozione di "indebitamento" è ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici; si tratta, in definitiva, di tutte le entrate che non possono essere portate a scomputo del disavanzo calcolato ai fini del rispetto dei parametri comunitari.

Ciò posto, è chiaro come non si possa ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte." E anche "Le scelte espresse nei commi 17 e 18 dell'impugnato art. 3 non possono dirsi irragionevoli. Non può dirsi tale, in particolare, la scelta di escludere dalla nozione di spese di investimento le erogazioni a favore di privati, sia pure effettuate per favorirne gli investimenti."

⁵⁴ All. n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011.

In particolare, è l'interconnessione fra questi tre elementi che consente l'accountability, intesa come «strumento servente alla determinazione dei costi-benefici afferenti alle generazioni future con riguardo alle politiche di investimento in concreto adottate», in cui il quadro pluriennale dell'indebitamento consente la giustiziabilità delle norme non solo rispetto ai vincoli europei, ma anche rispetto al principio dell'equità intergenerazionale.

Oltre ai limiti qualitativi, la normativa impone anche dei limiti quantitativi, anche alla luce del principio costituzionale di cui all'art. 97, c. 1 nel testo introdotto dall'art. 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico”*.

Tale limite, in passato disciplinato dall'art. 10, c. 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall'art. 8 c. 2, della legge 21 novembre 2011, n. 183, a seguito dell'abrogazione intervenuta con l'art. 77, lett. a) del D. Lgs. 118/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2015 risulta regolamentato dall'art. 62 c. 6 del D. Lgs. 118/2011, che prevede che le regioni possano autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non superi il 20% dell'ammontare complessivo delle entrate del Titolo *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, al netto di quelle della tipologia *“Tributi destinati al finanziamento della sanità”* ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della Regione stessa.⁵⁵ Ciò, fatto salvo, naturalmente, quanto previsto dal citato art. 10, c. 2 L. 281/70 modificato dall'art. 8, comma 2 bis, della legge n. 183/2011 per i finanziamenti anteriori al 31 dicembre 2011. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve, inoltre, specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, oltre ai necessari mezzi di copertura.

⁵⁵ Tale principio trova riscontro nella legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, art. 25, (rubricato *Ricorso all'indebitamento*): *“...omissis ...4. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l'indebitamento in estinzione nell'esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento.”*

A tale proposito l'art. 11, comma 3, lett. d) del Decreto sull'armonizzazione contabile, tra l'altro, prevede l'allegazione al bilancio preventivo di un prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento.⁵⁶

Secondo quanto stabilito al comma 7 del citato articolo 62 *“In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.”*

Il medesimo articolo, al comma 2, subordina la contrazione di nuovo debito, all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei rendiconti dei due esercizi precedenti e al comma 3 circoscrive l'effetto dell'autorizzazione all'indebitamento, contenuta nel bilancio e nell'assestamento, espressamente circoscritta al solo esercizio cui si riferiscono.

Il decreto legislativo n. 118/2011 e l'allegato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ridefiniscono anche le regole di imputazione e di iscrizione a bilancio delle entrate derivanti da ricorso al debito in coerenza in con il principio della competenza finanziaria potenziata.

Il già citato art. 62, al comma 4 infatti stabilisce che: *“Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.”*

Viene in questo modo superata la regola del sistema previgente per cui le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, dovevano essere iscritte tra i residui attivi.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs 118/2011), al punto 3.18, precisa e ribadisce al riguardo che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria, i correlati impegni relativi alle spese di investimento sono imputati all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. L'inerenza tra l'entrata accertata a

⁵⁶ Sul punto, si evidenzia che anche la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, art. 13 (rubricato Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati), prevede un apposito prospetto. La norma in oggetto dispone, infatti: *“1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all'entrata e per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di cassa. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", al quadro generale riassuntivo sono allegati:*

*...omissis...
b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato;*

...omissis...

Si ritiene che tale adempimento risulti superato dall'adozione del prospetto di cui all'art. 11 del D.lgs 118/2011.

titolo di indebitamento e la relativa spesa finanziata è realizzata attraverso appositi accantonamenti al fondo pluriennale vincolato.

In merito, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.18) precisa ulteriormente che l'entrata derivante dall'assunzione di prestiti è accertata nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o di prestito obbligazionario ovvero, se prevista dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito e l'accertamento va imputato all'esercizio nel quale il relativo credito diventa esigibile. Tale meccanismo va attuato in correlazione al principio della competenza finanziaria potenziata, sicché, tenuto conto che le spese correlate alle entrate da prestiti vanno imputate all'esercizio nel quale scadono le sottostanti obbligazioni passive, il vincolo tra queste ultime e le prime si costituisce e viene mantenuto attraverso accantonamenti al fondo pluriennale vincolato, il cui saldo finanziario costituisce la copertura di tale spesa, come, in generale, di quelle imputate agli esercizi successivi.

Il modificato art. 40 del D. Lgs 118/2011 ha previsto il superamento del meccanismo dei c.d. *"mutui a pareggio"*, collegandolo ad effettive esigenze di cassa. In merito, per una trattazione più approfondita dell'istituto, anche sotto il profilo delle ricadute sulla gestione finanziaria nell'esercizio in esame, si rinvia al paragrafo dedicato.

3.1.2 Poste contabili dell'indebitamento: raffronto tra bilancio di previsione ed assestato

Il comma 8 dell'art. 62, D. Lgs. n. 118/2011 prevede che: *"La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità"*.

Nel rispetto di tale disposizione, la legge regionale 29 dicembre 2017 n. 47 di approvazione del bilancio per l'esercizio 2018, nell'autorizzare il ricorso a mutui, all'art. 3, per quanto attiene il rinnovo delle autorizzazioni a contrarre mutui e prestiti già autorizzati in anni precedenti, ha stabilito che *"1. In applicazione dell'articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell'anno 2018 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall'articolo 62 del*

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all'osservanza di quanto recato dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l'importo di euro 1.335.417.431,16 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2017 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2017”.

L'importo, perfettamente corrispondente a quanto già stabilito con la L.R. n. 35 del 3/10/2017 (Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019), viene stabilito in conformità alle leggi vigenti, prevedendo altresì le condizioni di stipula del contratto (*durata non superiore a trenta anni, tasso massimo pari al 5,5 per cento, nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula*) e la modalità di contabilizzazione (*il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti*) e di pagamento (*in via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse*).

A tali risorse vanno sommati gli importi di cui all'art. 4 della medesima legge regionale, quali autorizzazione all'indebitamento per spese d'investimento specifiche, con il quale viene autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo di euro 70.000.000,00, di cui euro 35.000.000,00 nel 2018, euro 20.000.000,00 nel 2019 ed euro 15.000.000,00 nel 2020 (Titolo 6 - Tipologia 300). Medesime condizioni contrattuali, di contabilizzazione e di pagamento vengono dettate per questi importi.

Il citato art. 4 della L. R. n. 47/2017, di approvazione del bilancio di previsione 2018 - 2020 (pubblicata sul BUR ufficiale n. 128 del 29 dicembre 2017) è stato oggetto di rettifica, per mero errore materiale, con il BUR n. 6 del 12 gennaio 2018, che nell'emendata formulazione prevedeva quanto segue *“Per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, nel triennio 2018-*

2020 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l'importo complessivo di euro 75.000.000,00, di cui euro 40.000.000,00 nel 2018, euro 20.000.000,00 nel 2019 ed euro 15.000.000,00 nel 2020 (Titolo 6 - Tipologia 300)".

Per il primo - e maggiormente consistente - importo, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto, il citato articolo 3 prevede che l'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 71.984.885,28 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2019 e 2020 nella parte spesa del bilancio di previsione 2018-2020 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

Nel secondo caso, per l'attuazione di spese d'investimento specifiche, l'onere annuale relativo all'ammortamento ed all'eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 2.156.176,30 per il 2019 e in euro 3.302.719,58 per il 2020, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2019 e 2020 nella parte spesa del bilancio di previsione 2018-2020 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2018-2020, la Missione 50 ("debito pubblico") è composta dai capitoli elencati nella sottostante Tabella, ove sono riportati gli stanziamenti di competenza degli esercizi 2018-2019-2020, con il riferimento al relativo programma.

Tabella 1 - Ammortamento nel bilancio di previsione (in euro)

Capitolo	Descrizione capitolo	Stanziamen- ti di competenza 2018	Stanziamen- ti di competenza 2019	Stanziamen- ti di competenza 2020
Programma 5001 - quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
086100	Interessi passivi su mutui contratti dalla regione per finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26, L.R. 29/11/2001, n. 39)	6.438.000,00	54.214.842,74	54.507.803,85
100771	Rimborso quota interesse prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/2001, n. 39)	13.206.000,00	15.471.000,00	18.305.000,00
101309	Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati (art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - d.m. 01/12/2003, n. 389)	9.247.427,64	8.182.450,71	7.087.573,35
Totale programma 5001		28.891.427,64	77.868.293,45	79.900.377,20
Programma 5002 - quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
086600	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui per il finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26 L.R. 29/11/2001, n. 39)	8.657.000,00	35.539.218,84	37.077.301,01
100770	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/2001, n. 39)	38.190.000,00	38.650.000,00	39.075.000,00
Totale programma 5002		46.847.000,00	74.189.218,84	76.152.301,01
TOTALE MISSIONE 50		75.738.427,64	152.057.512,29	156.052.678,21

Fonte: Dati del Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020

La spesa prevista per il rimborso dei prestiti in sede previsionale ammonta dunque a 75.738.427,64 euro nel 2018, a 152.057.512,29 euro nel 2019 ed a 156.052.678,21 euro nel 2020. Anticipando le risultanze della verifica rispetto del limite di indebitamento a rendiconto, si evidenzia che il Totale della Missione 50 è risultato pari a 57.001.398,01, i Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati sono stati impegnati per 9.351.683,63 euro e che il "Totale dei mutui e prestiti per il limite di indebitamento" è risultato pari a 69.787.154.

Tenuto conto del limite all'indebitamento calcolato sugli stanziamenti di entrata riferiti agli esercizi 2018, 2019 e 2020, il limite di cui all'art. 62, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 risulta rispettato.

Tabella 2 – Limiti all’indebitamento – bilancio di previsione (in euro)

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	Esercizio finanziario 2018	Esercizio finanziario 2019	Esercizio finanziario 2020
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	10.092.380.811,91	10.017.380.811,91	10.017.380.811,91
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	8.585.200.930,00	8.585.200.930,00	8.585.200.930,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	1.507.179.881,91	1.432.179.881,91	1.432.179.881,91
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	301.435.976,38	286.435.976,38	286.435.976,38
E) Ammontare per mutui e prestiti autorizzati sino al 31/12/esercizio precedente	187.905.333,02	193.050.873,01	195.005.943,95
F) ammontare rate per mutui autorizzati nell’esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
G) ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	5.912.726,58	4.807.726,61	4.807.726,61
H) ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	0	74.141.061,58	75.287.604,86
I) contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	8.702.483,40	4.932.483,39	2.943.804,33
L) ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento ⁵⁷	89.306.439,62	89.306.389,62	89.306.639,62
M) ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	205.626.839,80	108.675.188,19	103.585.144,92

Fonte: dati del Bilancio di previsione pluriennale 2018-20
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento per Regioni e Province autonome

Per quanto attiene la voce H) “*ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame*” il prospetto fa riferimento all’eventuale attivazione di indebitamento in forma flessibile, unicamente nel 2019 e nel 2020, rispettivamente per 74 e per 75 milioni di euro.

Le forme di finanziamento flessibili fanno riferimento a quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria 4/2 che al punto 3.10 stabilisce: “*Per mantenere il controllo dell’indebitamento netto dell’ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l’ente, per garantire l’inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all’indebitamento e fabbisogni di spesa d’investimento. Ciò favorisce una migliore programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della spesa d’investimento finanziata con l’indebitamento e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di indebitamento netto*”

⁵⁷ Trattasi in particolare di rimborso prestiti in materia di sanità, ossia di finanziamenti regionali in materia sanità (L. 67/93 e L. 39/99) e “Fondo anticipazione di liquidità” (art. 3 DL 35/13)

annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati.”

Per quanto attiene i dati dell’assestamento, gli stessi subiscono una variazione, seppure non determinante ai fini del rispetto del vincolo.

Infatti l’art. 4 della L.R. n. 28 del 7 agosto 2018 stabilisce il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite pari ad euro 1.059.223.371,63; l’onere annuale relativo all’ammortamento è previsto in euro 57.096.808,17 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2019 e 2020 nella parte spesa del bilancio di previsione 2018-2020 (Missione 50, Programmi 01 e 02).

Tabella 3 – Limiti all’indebitamento – bilancio assestato (in euro)

ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011	esercizio finanziario 2018	esercizio finanziario 2019	esercizio finanziario 2020
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	10.136.598.053,64	10.017.380.811,91	10.017.380.811,91
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	8.585.200.930,00	8.585.200.930,00	8.585.200.930,00
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	1.551.397.123,64	1.432.179.881,91	1.432.179.881,91
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI			
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	310.279.424,73	286.435.976,38	286.435.976,38
E) Ammontare per mutui e prestiti autorizzati sino al 31/12/esercizio precedente	188.979.615,51	193.050.873,01	195.005.943,95
F) ammontare rate per mutui autorizzati nell’esercizio in corso	0,00	0,00	0,00
G) ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	5.912.726,58	4.807.726,61	4.807.726,61
H) ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	0	59.252.984,47	60.399.527,74
I) contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	8.702.483,40	4.932.483,39	2.943.804,33
L) ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento ⁵⁸	89.306.439,62	89.306.389,62	89.306.639,62
M) ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)	213.396.005,66	123.563.265,31	118.473.222,03

Fonte: dati dell’Assestamento di Bilancio di previsione pluriennale 2018-2020
prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento

⁵⁸ Trattasi in particolare di rimborso prestiti in materia di sanità, ossia di finanziamenti regionali in materia sanità (L. 67/93 e L. 39/99) e “Fondo anticipazione di liquidità” (art. 3 DL 35/13)

3.1.3 Stato dell'indebitamento regionale

Al 31 dicembre 2018, l'indebitamento complessivo a carico della Regione del Veneto per mutui, obbligazioni, anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. n. 35/2013 (erogate interamente per la Sanità) e la locazione finanziaria per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." (art. 51, L.R. 3 febbraio 2006, n.2) risulta pari ad euro 2.639.649.202, come dettagliato nella tabella che segue:

Tabella 4 - Tipologie di indebitamento a carico della Regione Veneto (in euro)

MUTUI		OBBLIGAZIONI		ALTRO		TOTALE DEBITO A CARICO DELLA REGIONE	
totale (a)	di cui sanità	totale (b)	di cui sanità	totale (c)	di cui sanità	Totale d = a+b+c	di cui sanità
589.627.079	189.391.437	597.429.000	0,00	1.452.593.124	1.412.457.347	2.639.649.202	1.601.848.784

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁵⁹

Dalla documentazione fornita dalla Regione a seguito di apposita richiesta istruttoria⁶⁰, emerge altresì un importo totale pari euro 572.730.761 di mutui a carico dello Stato.

Come si evince dalle voci della Tabella 4, il totale dell'indebitamento da finanziamento a fine esercizio 2018 risulta composto per 1.187,06 mln di euro da mutui e i prestiti obbligazionari (al quale va aggiunto un importo pari a mln di euro 40,14 di debito residuo relativo ad un'operazione di leasing immobiliare)⁶¹ e per i restanti 1.412,46 mln di euro dai debiti che si riferiscono all'anticipazione di liquidità che la Regione del Veneto ha attivato ai sensi dell'art. 3 del D.L. 35/2013, importo interamente a carico del bilancio regionale e rimborsato in corso d'anno per euro 40.987.258,01 (sola quota capitale).

Prendendo in considerazione il debito a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di spese di investimento, si era assistito, sin dal 2007, ad una tendenziale riduzione dello *stock* di debito; nell'esercizio in esame tuttavia si rileva un'inversione del trend, derivante dalla contrazione di nuovi mutui, per il finanziamento di nuovi investimenti, afferenti alla:

- Realizzazione di Piani di Sviluppo - Oneri a carico della Regione (art. 25, L.R. 29/11/2001, n. 39), per 40 milioni di euro;
- Superstrada Pedemontana Veneta (art. 5-bis, L.R. 30/12/2016, n. 32), per 140 milioni.

⁵⁹ Nota istruttoria prot. 2445 del 26 marzo 2019; risposta prot. 171342 del 2 maggio 2019 (protocollo C.d.C. n. 3975 del 3 maggio 2019).

⁶⁰ Vedi nota sopra

⁶¹ Trattasi del leasing relativo a Grandi Stazioni del quali si tratterà più avanti.

A tal proposito è necessario evidenziare che la prima componente di fabbisogno risulta in linea con i due esercizi precedenti (rispettivamente pari a 42 milioni di euro nel 2016 ed a 34 milioni di euro nel 2017), mentre la seconda, di maggiore entità, costituisce un elemento di discontinuità con gli anni pregressi ed è destinata ad impattare unicamente sugli esercizi 2018 (per i citati 140 milioni di euro) e sul 2019 (per ulteriori 160 milioni di euro), in attuazione dell'autorizzazione all'indebitamento disposta con l'art. 5 bis della L.R. n. 32/2016 e stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti il 19 maggio 2017.

La situazione del debito a carico del bilancio regionale, contratto a copertura di spese di investimento viene riepilogata nella Tabella sottostante.

Tab. 5 - Stock del debito a carico della Regione al 31 dicembre (mutui ed obbligazioni)

Anni	Importo	Anni	Importo
2007	1.437,50	2013 ⁶²	1.173,04
2008	1.393,50	2014	1.194,68
2009	1.355,80	2015	1.125,92
2010	1.329,30	2016	1.145,20
2011	1.281,70	2017	1.074,82
2012	1.227,81	2018	1.187,06

(dati in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto.⁶³

Nel dettaglio, per gli ultimi tre esercizi, il quadro complessivo della composizione del debito regionale risulta il seguente:

Tabella 6- Evoluzione debito a carico della Regione 2016-2018

Anno	Mutui	Obbligazioni	Locaz. Fin. ⁶⁴	Anticipazioni D.L. 35/11	Tot. debito a carico Regione
2016	433,55	673,40	38,24	1.493,57	2.638,76
2017	439,20	635,62	35,59	1.453,44	2.563,85
2018	589,63	597,43	40,14	1.412,46	2.639,65

(dati in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto⁶⁵

⁶² I dati a partire dal 2013 non comprendono l'anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013.

⁶³ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

⁶⁴ La voce espone l'importo relativo alla Locazione finanziaria per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2). A seguito dell'avvio della contabilità economico-patrimoniale armonizzata dal Rendiconto 2016 nel totale dei Mutui a carico Regione sono compresi anche gli oneri del finanziamento con contributi a carico dello Stato per l'Ordinanza n. 2884/1998.

⁶⁵ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Al fine di rendere omogenei i dati e consentire raffronti con i precedenti esercizi, è preso in considerazione il totale dell'indebitamento, tenuto conto anche della componente a carico dello Stato.

Tabella 7 - Indebitamento complessivo (Regione e Stato) - Anni 2014-2018

Anno	Totale complessivo	Di cui sanità
2014	3.507,20	2.285,05
2015	3.390,25	2.227,12
2016	3.298,10	2.167,35
2017	3.188,41	2.105,65
2018	3.212,38	2.041,95

(dati in milioni di euro)

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto⁶⁶

Dal quadro sopra esposto sull'indebitamento complessivo, nel quinquennio considerato, emerge un *trend* caratterizzato dalla diminuzione fino al 2017 dello stock di debito, quale effetto congiunto di un minimo ricorso annuale all'indebitamento e della, seppur esigua, riduzione dell'ammontare dell'esposizione debitoria verso Cassa Depositi e Prestiti a seguito dell'ammortamento del prestito con la stessa contratto ai sensi del richiamato D.L. 35/2013.

Nel 2018 invece si assiste ad un'inversione del trend per effetto di un maggiore ricorso all'indebitamento sotto forma di mutui (come riportato nella seconda colonna della tab. 6), più che compensativo della riduzione cui si assiste per le altre tipologie di debito.

Tuttavia, come già osservato, in corso d'anno, è stato erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti l'importo di Euro 140.000.000,00, destinato all'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta (per l'importo complessivo di Euro 300.000.000,00 a valere sui bilanci 2018 e 2019), in attuazione dell'autorizzazione all'indebitamento disposta con l'art. 5 bis della L.R. n. 32/2016.

A tal proposito, giova evidenziare che la citata legge di autorizzazione a contrarre l'indebitamento per garantire la copertura finanziaria dei 300 milioni di euro a favore di Superstrada Pedemontana Veneta è stata modificata dalla L.R. n. 16/2017, che così recita al comma 1):

⁶⁶ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

“1. Per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, è riconosciuto un contributo complessivo di euro 300.000.000,00, a titolo di contributo in c/capitale - in conto costruzione (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” Titolo 2 “Spese in conto capitale”), a valere per euro 140.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 e per euro 160.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2019, ed è autorizzata la contrazione nell’anno 2017 di un mutuo per l’importo complessivo di euro 300.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto della normativa statale vigente, con erogazione a decorrere dall’anno 2018”.

Trattandosi di un mutuo Cassa Depositi e Prestiti *“ad erogazione multipla”* (nel caso di specie in due soluzioni), da erogarsi in base a specifiche domande di somministrazione da parte del beneficiario e cadenzato in base ai fabbisogni pattuiti, la Regione Veneto ha registrato le scritture contabili di accertamento negli esercizi 2018 e 2019, in coerenza con l’esigibilità della spesa, secondo quanto stabilito nella concessione sottoscritta per la progettazione e costruzione dell’opera stessa, ancorchè formalmente l’accensione dell’indebitamento fosse avvenuta nel maggio 2017, come confermato dal Direttore dell’Area Risorse Strumentali.

Risulta del tutto evidente che la *“sterilizzazione”* di tale componente straordinaria nel calcolo dell’andamento dell’indebitamento della Regione Veneto verrebbe a confermare il trend rilevato a partire dal 2007, anche se a livello assoluto non può non rilevarsi l’inversione di tendenza, che in ogni caso non sembra presentare elementi critici per la tenuta del bilancio.

La sottostante tabella, descrive il quadro complessivo degli adempimenti legati all’indebitamento regionale e la tipologia dell’obbligazione prescelta, limitatamente ai debiti che ricadono sul bilancio regionale.

Lo *stock* di debito a fine esercizio 2018 corrisponde, in buona sostanza, alla quota capitale ancora non estinta di 24 prestiti: 17 mutui bancari (di cui 16 a tasso fisso e 1 a tasso variabile) e 4 prestiti obbligazionari a tasso variabile, oltre alle due posizioni afferenti all’anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 ed alla posizione relativa alla Locazione finanziaria per l’acquisto del compendio immobiliare denominato "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2).

I capitoli di spesa correlati ai prestiti sono stati suddivisi, per una maggiore trasparenza del bilancio, a seconda dell’imputazione delle rate di ammortamento saldate nell’esercizio, per quota capitale e per interessi (vedi Tabella successiva n. 8).

Tabella 8 - Indebitamento ed oneri di ammortamento a servizio del debito (in euro)

Denominazione dei prestiti	Ragione sociale dell'Intermediario	Anno di stipula	Importo Originario	Termine	Tassi	Debito residuo al 31/12/2017	Quota capitale pagata 2018	Cap. per quota capitale	Quota interessi pagata 2018	Cap. per quota interessi	Rata pagata nel 2018	Debito residuo al 31/12/2018
Anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013												
Anticipazione di liquidità art. 3 DL 35/2013 (I)	Ministero Economia e Finanze	2013	777.231.000,00	2043	3,059%	709.474.978,67	18.253.927,05	U101890	21.702.839,59	U101889	39.956.766,64	691.221.051,63
Anticipazione di liquidità art. 3 DL 35/2013 (II)	Ministero Economia e Finanze	2014	810.249.000,00	2044	1,442%	743.969.626,25	22.733.330,96	U101890	10.728.042,02	U101889	33.461.372,98	721.236.295,28
TOTALE			1.587.480.000,00			1.453.444.604,92	40.987.258,01		32.430.881,61		73.418.139,62	1.412.457.346,91
Mutui bancari												
Calamità naturali (Ordinanza 2884/1998) (S)	Cassa Depositi e Prestiti (MEF)	1999	25.822.844,95	2019	4,600%	3.758.771,68	1.836.656,98	U086613	152.022,08	U086213	1.988.679,06	1.922.114,70
Ex Disavanzo Sanità 1991	Intesa Sanpaolo Spa	2006 (*)	46.060.877,36	2035	4,389%	34.586.559,45	1.295.405,39	U086605	1.503.944,53	U086105	2.799.349,92	33.291.154,06
Ex Ripiano Bilancio	Intesa Sanpaolo Spa	2006 (*)	40.420.002,17	2035	4,389%	30.350.894,03	1.136.762,73	U086600	1.319.762,99	U086100	2.456.525,72	29.214.131,30
Disavanzo Sanità 1997-98 (II)	Intesa Sanpaolo Spa	2006 (*)	95.265.298,00	2035	4,389%	71.533.567,89	2.679.219,05	U086618	3.110.529,63	U086108	5.789.748,68	68.854.348,84
Disavanzo Sanità 1997-98 (II)	Intesa Sanpaolo Spa	2006 (*)	83.546.267,52	2035	4,389%	62.733.888,66	2.349.635,77	U086618	2.727.888,81	U086108	5.077.524,58	60.384.252,89
Disavanzo ASL 1997/98	Intesa Sanpaolo Spa	2006 (*)	36.695.522,49	2036	4,425%	27.861.085,16	999.404,22	U086618	1.221.918,08	U086108	2.221.322,30	26.861.680,94
Calamità Naturali (Ordinanza 3192) 1 (S)	Cassa Depositi e Prestiti (MEF)	2003	17.171.781,87	2018	4,10%	1.497.787,29	1.497.787,29	U100258	46.212,71	U100255	1.544.000,00	-
Calamità Naturali (Ordinanza 3192) 2 (S)	Cassa Depositi e Prestiti (MEF)	2003	20.964.254,42	2018	4,10%	1.828.580,95	1.828.580,95	U100259	56.419,05	U100256	1.885.000,00	-
Calamità Naturali (Ordinanza 3192) 3 (S)	Cassa Depositi e Prestiti (MEF)	2003	3.792.472,55	2018	4,10%	330.793,72	330.793,72	U100260	10.206,28	U100257	341.000,00	-
Bonifica Marghera (S)	Dexia Crediop Spa	2004	38.713.395,71	2023	4,5347%	15.044.674,53	2.234.981,18	U100373	657.177,44	U100372	2.892.158,62	12.809.693,35
Bonifica Mardimago e Ceregnano (S)	Dexia Crediop Spa	2004	691.310,64	2023	4,5347%	268.654,86	39.910,39	U100375	11.735,30	U100374	51.645,69	228.744,47
Trasporto Pubblico Locale - 3a Fase (S)	Dexia Crediop Spa	2004	34.934.450,49	2018	3,751%	3.141.741,24	3.141.741,22	U101635	88.658,73	U101634	3.230.399,95	-
Mutuo a pareggio	Intesa Sanpaolo Spa	2006	150.000.000,00	2036	Euribor 6m +0,0479%	111.337.707,01	4.269.324,21	U086600	-	U086100	4.269.324,21	107.068.382,80
Indebitamento 2016	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2016	5.203.910,71	2041	TFE+2%	5.203.910,71		U086600		U086100	-	5.203.910,71
Indebitamento 2016 - 1^ Erogazione (2017)		2017	13.163.536,28	2037	3,108%	12.834.447,87	658.176,82		393.780,61		1.051.957,43	12.176.271,05
Indebitamento 2016 - 2^ Erogazione (2018)		2018	22.681.987,19	2038	3,018%		567.049,68		332.763,65		899.813,33	22.114.937,51
Superstrada Pedemontana Veneta	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2017	160.000.000,00	2049	TFE+2%	-		U103320		U103319	-	-
Superstrada Pedemontana - 1^ Erogaz. (2018)		2018	140.000.000,00	2047	3,441%		3.602.282,49	U103320	3.868.961,23	U103319	7.471.243,72	136.397.717,51
Indebitamento 2017	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2017	9.311.434,35	2040	TFE+1,570%	9.311.434,35		U086600		U086100	-	9.311.434,35
Indebitamento 2017 - 1^ Erogazione (2018)		2018	24.393.320,12	2038	2,606%		477.078,07		309.015,93		786.094,00	23.916.242,05
Indebitamento 2018	Intesa Sanpaolo Spa	2018	32.952.395,52	2041	TFE+2%			U086600		U086100	-	32.952.395,52
Indebitamento 2018 - Infrastrutture	Cassa Depositi e Prestiti Spa	2018	6.919.666,87	2041	TFE+2,710%			U086600		U086100	-	6.919.666,87
TOTALE			1.061.604.654,39			391.624.499,41	28.944.790,16		15.810.997,05		44.755.787,21	589.627.078,93
Prestiti obbligazionari												
Prestito Obbligazionario Regione Veneto 2003	(Banca Intesa-Caboto) Banca IMI	2006 (*)	129.987.000,00	2036	Euribor 6m +0,06125%	107.193.000,00	2.970.000,00	U100770	-	U100771	2.970.000,00	104.223.000,00
Prestito Obbligazionario Regione Veneto 2004	Deutsche Pfandbriefbank AG	2004	250.000.000,00	2024	Euribor 6m +0,0473	119.000.000,00	17.000.000,00	U100770	-	U100771	17.000.000,00	102.000.000,00
Prestito Obbligazionario Regione Veneto 2005	Deutsche Pfandbriefbank AG	2006	200.000.000,00	2026	Euribor 6m +0,0229	107.672.000,00	12.666.000,00	U100770	-	U100771	12.666.000,00	95.006.000,00
Emissione Internazionale 2006	(mercato) Bank of New York	2006	350.000.000,00	2046	Euribor 6m + 0,12%	301.750.000,00	5.550.000,00	U100770	-	U100771	5.550.000,00	296.200.000,00
TOTALE			929.987.000,00			635.615.000,00	38.186.000,00		0,00		38.186.000,00	597.429.000,00
Locazione finanziaria												
Locazione finanziaria per l'acquisto "Ex palazzo Compartimentale FF. SS."	Locazione Finanziaria		64.900.000,00	20 anni		43.416.052,01	3.280.275,37	U103473	56.914,79	U103472	3.337.190,16	40.135.776,64
TOTALE			64.900.000,00			43.416.052,01	3.280.275,37	U103473	56.914,79	U103472	3.337.190,16	40.135.776,64
TOTALE COMPLESSIVO			3.643.971.654,39			2.524.100.156,34	111.398.323,54		48.298.793,45		159.697.116,99	2.639.649.202,48

(*) Ristrutturato

(S) Contributi a carico Stato

Fonte: dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito nota istruttoria prot. 2445 del 26 marzo 2019; risposta prot. 171342 del 2 maggio 2019 (protocollo C.d.C. n. 3975 del 3 maggio 2019).

A livello patrimoniale, si rileva la conciliazione tra debito complessivo della Regione Veneto, iscritto nello Stato patrimoniale per € 8.210.582.439,54, con i residui passivi complessivi, pari ad € 5.542.102.769,09, come dimostrato nella tabella che segue:

Tabella 9 - Stato del debito complessivo (in euro)

A)	Residui Passivi	5.542.102.769,09
B)	Debiti da finanziamento	2.639.649.202,18
	<i>di cui:</i>	
	<i>prestito obbligazionario</i>	597.429.000,00
	<i>mutui compreso debito per leasing immobiliare</i>	629.762.855,27
	<i>anticipazione liquidità D.L.35/2013</i>	1.412.457.346,91
C)	Debiti radiati	46.658.340,23
D)	Residui passivi c/sanità - girofondi (<i>cap 101718 e 101719</i>)	17.827.871,96
	Debiti da Stato patrimoniale (A + B + C - D)	8.210.582.439,54

Fonte: elaborazione della Corte dei conti dei dati forniti dalla Regione del Veneto DDL Rendiconto 2018

Pur rinviando per un'esaustiva trattazione della materia ad altra sezione della presente Relazione, si evidenzia che, su un totale di euro 8.210.582.439,54 di debito, la componente da finanziamento pari a euro 2.639.649.202,18, trova perfetta rispondenza con i dati sin qui analizzati. In particolare, si segnala che:

- La voce "Prestiti obbligazionari" corrisponde al debito residuo al 31 dicembre 2018, come esposto nella precedente tabella 8;
- La voce "Debiti v/ altre amministrazioni pubbliche", oltre alla restituzione delle anticipazioni mensili da parte dello Stato per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale, ricomprende il debito residuo al 31 dicembre afferente alle Anticipazioni di liquidità ex D.L. 35/2013, come esposto nella precedente tabella 8;
- La voce "Debiti verso altri finanziatori" corrisponde alla somma dei mutui e della Locazione finanziaria per l'acquisto "Ex palazzo Compartimentale FF. SS." Ancora da rimborsare a fine anno, come esposto nella precedente tabella 8.

Per completezza, si rileva che le risorse accantonate al "Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art. 25, L.R. 10/09/1982, n.48)", pari ad € 1.105.000, esposte tra le Quote accantonate del Risultato di Amministrazione al 31/12/18, trovano perfetta rispondenza nello Stato patrimoniale, alla lettera B) "Fondi rischi ed oneri".

3.1.4 Rispetto dei limiti quantitativi all'indebitamento nell'anno 2018 da parte della Regione

Secondo l'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011: *“Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle partecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito”*.

Tale disposizione normativa trova riscontro nell'art. 25, comma 4, della L.R. 39/2001, che dispone: *“L'importo complessivo delle annualità di ammortamento a carico della Regione per l'indebitamento in estinzione nell'esercizio di riferimento non può superare il venti per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino copertura nell'ambito delle previsioni del bilancio annuale e riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in corrispondenza degli esercizi di riferimento”*.

La seguente Tabella, in relazione all'osservanza del limite quantitativo all'indebitamento, riporta il quadro complessivo risultante dal rendiconto 2018 e dai dati forniti dalla Regione a seguito di specifica richiesta istruttoria⁶⁷:

⁶⁷ Nota istruttoria prot. 2445 del 26 marzo 2019; risposta prot. 171342 del 2 maggio 2019 (protocollo C.d.C. n. 3975 del 3 maggio 2019).

Tabella 10 – Limiti indebitamento rendiconto (in euro)

	Quota capitale e quota interesse dei mutui in ammortamento	Entrate
A) Entrata titolo I		10.403.489.561
B) Entrate titolo I vincolate		8.723.238.814
C) ammontare del titolo I dell'entrata su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)		1.680.250.747
D) rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% del titolo I depurato)	336.050.149	
E) totale mutui e altre forme di indebitamento in ammortamento (annualità)	69.787.154	
F) totale mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con il bilancio d'esercizio	179.872.062	
Somma disponibile per ammortamento nuovi mutui	86.390.933	

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁶⁸

Le entrate non vincolate (entrate tributarie nette), la cui quantificazione è necessaria per il calcolo della rata massima destinabile ad ammortamento di mutui in corso d'anno (pari al 20% del loro ammontare), sono date dalla differenza tra la totalità delle entrate tributarie accertate di cui al Titolo I (pari ad € 10.403.489.561) e le entrate tributarie accertate vincolate (pari ad € 8.723.238.814), costituite dalle seguenti voci che, del tutto o in parte, sono vincolate per la copertura delle spese sanitarie:

- gettito IRAP registrato a consuntivo eccedente rispetto alle previsioni del riparto Sanità;
- compartecipazione regionale all' IVA al netto del concorso alla solidarietà interregionale
- quota di compartecipazione regionale all'IVA per mobilità Abruzzo;
- gettito addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche registrato in eccedenza a consuntivo rispetto alle previsioni del riparto Sanità;
- addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Nella successiva Tabella si descrive il quadro dell'importo complessivo della spesa annuale per rate mutui/obbligazioni ai sensi dell'art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011, fornito dalla Regione. Si sottolinea che viene ricompreso il corrispettivo per i canoni della locazione finanziaria "Ex Palazzo compartimentale FF.SS." in applicazione delle osservazioni già formulate da questa Corte in occasione dei precedenti giudizi di parifica.

Viene altresì ricompreso l'importo del c.d. "indebitamento occulto", rilevato da questa Sezione con la parifica dell'esercizio 2015 ed inserito nel conteggio a partire dall'esercizio 2016.

⁶⁸ Si rinvia alla nota precedente.

Tabella 11
Spesa annuale per rate mutui/obbligazioni art. 62, c. 6 del D.lgs. 118/2011 compresa
locazione finanziaria "ex Palazzo compartimentale FF.SS." (in euro)

Parte	Capitolo	Descrizione	Pagamenti totali
U	100771	Rimborso quota interesse prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/2001, n.39)	0,00
U	086100	Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione per finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26, L.R. 29/11/2001, n.39)	2.355.323,18
U	086105	Interessi passivi su mutui contratti dalla regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S. (L. 18/03/1993, n.67)	1.503.944,53
U	086108	Interessi passivi su mutui contratti dalla regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, n.3)	7.060.336,52
U	086213	Interessi passivi sui mutui contratti dalla regione per fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi dal 5 al 9/10/98 (Ordinanza Ministeriale 30/11/1998, n.2884)	152.022,08
U	100255	Interessi passivi sul mutuo contratto dalla regione per gli interventi urgenti per il superamento dell'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2000 - I° limite (Ordinanza Ministeriale 28/03/2002, n.3192)	46.212,71
U	100256	Interessi passivi sul mutuo contratto dalla regione per gli interventi urgenti per il superamento dell'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2000 - II° limite (Ordinanza Ministeriale 28/03/2002, n.3192)	56.419,05
U	100257	Interessi passivi sul mutuo contratto dalla regione per gli interventi urgenti per il superamento dell'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2000 - III° limite (Ordinanza Ministeriale 28/03/2002, n.3192)	10.206,28
U	100372	Interessi passivi su mutui per l'attivazione dei finanziamenti previsti dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo al sito di Porto Marghera (D.M. 18/09/2001, n.468)	657.177,44
U	100374	Interessi passivi su mutui per il finanziamento previsto dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo ai siti di Mardimago e Ceregnano (D.M. 18/09/2001, n.468)	11.735,30
U	101634	Integrazione regionale della quota interessi per rimborso mutui contratti dallo Stato per finanziare investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (art. 2, c. 5, L. 18/06/1998, n.194 - art. 54, c. 1, L. 23/12/1999, n.488 - art. 144, c. 1, L. 23/12/2000, n.388 - art. 13, c. 2, L. 01/08/2002, n.166)	88.658,73
U	103319	Interessi passivi sul mutuo contratto per realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (art. 5-bis, L.R. 30/12/2016, n.32)	3.868.961,23
U	103472	Interessi passivi sull'operazione di Leasing Finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)	56.914,79
U	101889	Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di Liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)	32.430.881,61
U	100770	Rimborso quota capitale prestiti obbligazionari (art. 26, L.R. 29/11/2001, n.39)	38.186.000,00
U	101890	Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo Stato a valere sul "Fondo Anticipazione di Liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)	40.987.258,01
U	086605	Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S.S. (L. 18/03/1993, n.67)	1.295.405,39

Parte	Capitolo	Descrizione	Pagamenti totali
U	086613	Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione per fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi dal 5 al 9/10/1998 (Ordinanza Ministeriale 30/11/1998, n.2884)	1.836.656,98
U	086618	Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, n.3)	6.028.259,04
U	100258	Quota capitale per il rimborso mutuo contratto dalla Regione per gli interventi urgenti per il superamento dell'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2000 - I° limite (Ordinanza Ministeriale 28/03/2002, n.3192)	1.497.787,29
U	100259	Quota capitale per il rimborso mutuo contratto dalla Regione per gli interventi urgenti per il superamento dell'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2000 - II° limite (Ordinanza Ministeriale 28/03/2002, n.3192)	1.828.580,95
U	100260	Quota capitale per il rimborso mutuo contratto dalla Regione per gli interventi urgenti per il superamento dell'emergenza verificatasi a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2000 - III° limite (Ordinanza Ministeriale 28/03/2002, n.3192)	330.793,72
U	100373	Quota capitale su mutui per l'attivazione dei finanziamenti previsti dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo al sito di Porto Marghera (D.M. 18/09/2001, n.468)	2.234.981,18
U	100375	Quota capitale su mutui per il finanziamento previsto dal programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale relativo ai siti di Mardimago e Ceregnano (D.M. 18/09/2001, n.468)	39.910,39
U	101635	Integrazione regionale della quota capitale per rimborso mutui contratti dallo Stato per finanziare investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (art. 2, c. 5, L. 18/06/1998, n.194 - art. 54, c. 1, L. 23/12/1999, n.488 - art. 144, c. 1, L. 23/12/2000, n.388 - art. 13, c. 2, L. 01/08/2002, n.166)	3.141.741,22
U	103320	Rimborso della quota capitale del mutuo contratto per realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (art. 5-bis, L.R. 30/12/2016, n.32)	3.602.282,49
U	103473	Quota capitale sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)	3.280.275,37
U	086600	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento di mutui per il finanziamento di interventi diversi (artt. 25, 26, L.R. 29/11/2001, n.39)	7.108.391,51
Totale mutui, prestiti e locazione finanziaria "ex Palazzo Compartimentale FF.SS."			159.697.116,99
ex "indebitamento occulto"⁶⁹			
U	101121	Interventi per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario (art. 86, L.R. 27/02/2008, n.1)	6.993.605,45
U	100906	Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle Pmi venete (art. 7, L.R. 19/02/2007, n.2 - art. 13, L.R. 12/01/2009, n.1)	0,00
totale			6.993.605,45

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁷⁰

⁶⁹ "Deve rilevarsi, che, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 6 dell'art. 62, D. Lgs. n. 118/2011, secondo cui "Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito" ...omissis... la Regione abbia tenuto conto dei capitoli dai quali provengono flussi finanziari verso due partecipate, valutati da questa Sezione come afferenti alle presunte fattispecie di indebitamento occulto, ossia i capitoli U 101121 e U 100906.

⁷⁰ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

A detti importi la Regione ha sommato ulteriori accantonamenti denominati “per spese potenziali”, secondo quanto stabilito dall’art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, anche se non si configurano come indebitamento in senso stretto.

Tabella 12 – Accantonamenti per spese potenziali (in euro)

Parte	Capitolo	Descrizione	Risorse accantonate al 31/12/2018 (rendiconto 2018)
U	102302	Fondo rischi per escussione garanzie (art. 46 D.Lgs. 118/2011) ⁷¹	0,00
U	088300	Fondo regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art. 25, L.R. 10/09/1982, n. 48) ⁷²	1.105.000,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁷³

Tabella 13 – Indebitamento complessivo al lordo delle componenti escluse (in euro)

Mutui, Prestiti e Locazione finanziaria "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS."	159.697.116,99
Ex "Indebitamento Occulto"	6.993.605,45
Accantonamenti per spese potenziali	1.105.000,00
TOTALE	167.795.722,44

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto.⁷⁴

⁷¹ Testo art. 46 c. 3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

⁷² Testo art. 25 - (Fidejussione regionale su operazioni di credito agrario agevolato).

La Regione è autorizzata a prestare la propria garanzia fidejussoria su operazioni di credito agrario e peschereccio - fruenti o meno del concorso pubblico nel pagamento degli interessi - a favore di imprenditori agricoli singoli e associati, cooperative agricole e della pesca, loro consorzi e associazioni di produttori che non siano in grado di prestare agli Istituti ed Enti di credito adeguate garanzie; la fidejussione può essere prestata anche per operazioni di credito ordinario, di durata non superiore ai dodici mesi, poste in essere dai medesimi soggetti per far fronte alle proprie necessità di gestione.

In ogni caso, la garanzia di cui al presente articolo, non può essere concessa a società di capitali, qualunque sia la natura dei soci azionisti. La garanzia prestata a norma del presente articolo interviene a copertura della perdita complessiva che l'Istituto o Ente finanziatore dimostri di aver sofferto dopo aver esperito tutte le procedure di riscossione sui beni posti a garanzia della operazione assistita da fidejussione. Sul presupposto dello stato di insolvenza, della messa in liquidazione coatta amministrativa o di altra procedura concorsuale o della grave e reiterata inadempienza del soggetto garantito e qualora ne possa derivare un vantaggio economico alla Regione o all'ente prestatore della fidejussione, la Giunta regionale può procedere alla definizione delle posizioni di debito derivanti dalle garanzie prestate prima dell'avvenuto esperimento delle procedure di riscossione sugli altri beni posti a garanzia delle operazioni oggetto di fidejussione.

Le spese relative e conseguenti alla prestazione della garanzia fidejussoria sono obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del rd 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dell'art. 12 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con atto del Consiglio regionale.

Alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia fidejussoria regionale si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, dotato di uno stanziamento annuo di L. 50.000.000 e integrato, se necessario con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo della Giunta regionale.

La funzione di prestazione della garanzia fidejussoria nei termini previsti dai precedenti commi del presente articolo è esercitata per delega della Regione dall'Esav, Ente di sviluppo agricolo del Veneto, secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio regionale, con la legge di bilancio contestualmente all'approvazione del bilancio dell'Esav con conseguente non applicazione del 4° comma che precede. Gli atti amministrativi dell'Esav di concessione della fidejussione di cui al presente articolo impegnano direttamente la Regione, senza ulteriori adempimenti amministrativi da parte di quest'ultima. Gli oneri discendenti dalle fidejussioni concesse dall'Esav a norma del presente articolo fanno carico al fondo di garanzia istituito sul bilancio regionale a norma del quinto comma del presente articolo (cap. 01089). La garanzia fidejussoria regionale non è cumulabile con quella prevista dal fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2/6/1961, n. 454 successive modifiche e integrazioni.

⁷³ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

⁷⁴ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Infine, nella tabella che segue, si riportano gli importi che risultano esclusi dal calcolo, secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011:

Tabella 14 - Importo escluso dalla Regione dal calcolo (in euro)

Importo totale escluso dalla Regione dal calcolo:		98.008.568,47
di cui:		
Importo	Descrizione e motivazione dell'esclusione	
8.702.483,37	<u>Rimborso prestiti in materia di protezione civile, trasporti e tutela ambientale:</u> Finanziamenti con contributo a carico dello Stato	
89.306.085,10	<u>Rimborso prestiti in materia di Sanità:</u> Finanziamenti regionali in materia di Sanità (L. 67/93 e L. 39/99) e "Fondo anticipazione di liquidità" (art. 3 DL 35/2013)	

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto.⁷⁵

A livello analitico, gli importi esclusi dal calcolo per la verifica del rispetto del limite di indebitamento, in quanto derivanti da finanziamenti con contributo a carico dello Stato, afferiscono ai seguenti capitoli:

- Calamità naturali (Ordinanza 2884/1998) U086613 per la quota capitale e U086213 per la quota interessi, complessivamente impegnate per € 1.988.679,06;
- Calamità Naturali (Ordinanza 3192) - 1^A tranche U100258 per la quota capitale e U100255 per la quota interessi, complessivamente impegnate per € 1.544.000,00;
- Calamità Naturali (Ordinanza 3192) - 2^A tranche U100259 per la quota capitale e U100256 per la quota interessi, complessivamente impegnate per € 1.885.000,00;
- Calamità Naturali (Ordinanza 3192) - 3^A tranche U100260 per la quota capitale e U100257 per la quota interessi, complessivamente impegnate per € 341.000,00
- Bonifica Marghera U100373 per la quota capitale e U100372 per la quota interessi, complessivamente impegnate per € 2.892.158,62;
- Bonifica Mardimago e Ceregnano U100375 per la quota capitale e U100374 per la quota interessi, complessivamente impegnate per € 51.645,69.

Gli importi esclusi dal calcolo per la verifica del rispetto del limite di indebitamento, in quanto derivanti da finanziamenti regionali in materia di Sanità, afferiscono ai seguenti capitoli:

- Cap. 086105 "Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S. (L. 18/03/1993, N. 67)", impegnato per € 1.503.944,53;

⁷⁵ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

- Cap. 086108 "Interessi passivi su mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, N. 3)", impegnato per € 7.060.336,52;
- Cap. 086605 "Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano del disavanzo 1991 delle U.L.S.S. (L. 18/03/1993, N. 67)", impegnato per € 1.295.405,39;
- Cap. 086618 "Quota capitale per rimborso mutui contratti dalla Regione a parziale ripiano dei disavanzi delle U.L.S.S. (L.R. 12/02/2004, N. 3)", impegnato per € 6.028.259,04.

Infine, gli importi esclusi dal calcolo per la verifica del rispetto del limite di indebitamento, in quanto derivanti dall'anticipazione di liquidità ricevuta (art. 3 DL 35/2013), destinata al settore sanità, afferiscono ai seguenti capitoli:

- Cap. 101889 "Interessi passivi per le anticipazioni di liquidità dallo stato a valere sul "Fondo anticipazione di liquidità di cui all' art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)" impegnato per € 32.430.881,61;
- Cap. 101890 "Rimborso delle anticipazioni di liquidità dallo stato a valere sul "Fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del D.L. n. 35 del 2013" (art. 3, D.L. 08/04/2013, n.35 - L.R. 01/08/2013, n.21 - art. 21, L.R. 02/04/2014, n.11)", impegnato per € 40.987.258,01.

La Sezione osserva la correttezza dell'esclusione dal calcolo delle rate di rimborso nell'esercizio 2018 delle anticipazioni di liquidità ottenute attraverso il D.L. n. 35/2013: la sentenza n. 181/2015 della Consulta, infatti, ha chiarito che le risorse finanziarie assegnate a titolo di anticipazione di liquidità sono escluse dal limite di indebitamento in quanto aventi natura di anticipazioni di cassa, sebbene di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie, con lo scopo di riallineare nel tempo i pagamenti di cassa degli enti destinatari con i loro impegni di competenza.

Il quadro riepilogativo del totale mutui e altre forme di indebitamento in ammortamento, necessario per la verifica del rispetto del limite di cui all'art. 25, al comma 4 della L.R. n. 39/2001 (secondo quanto stabilito dall'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, anche, risulta pertanto il seguente:

Tabella 15 - Importo complessivo (in euro)

A)	Totale "Mutui, Prestiti, Locazione finanziaria "Ex Palazzo Compartimentale FF.SS." + Ex "Indebitamento Occulto" + Accantonamenti	167.795.722,44
B)	Importo totale escluso dalla Regione dal calcolo	98.008.568,47
	Importo effettivo mutui e prestiti per limite di indebitamento (A-B)	69.787.153,97

Fonte: Regione del Veneto⁷⁶

⁷⁶ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Dal risultato complessivo viene espunto il capitolo U101309, il quale non rientra nel conteggio del "Totale mutui e prestiti" in quanto, ai sensi ai sensi della Circolare MEF - Dipartimento del Tesoro del 22 giugno 2007, gli strumenti derivati non sono configurabili come operazioni di indebitamento.

Di quest'ultimo argomento si tratterà più avanti, al capitolo successivo.

In ordine alla corretta contabilizzazione della posta di spesa per canone di locazione finanziaria relativa all'immobile Ex Palazzo compartimentale FF.SS., non parificata in occasione del giudizio di parifica del Rendiconto 2016, criticità non superata neppure nell'esercizio 2017, si è resa necessaria da parte della Sezione una specifica verifica.

Dall'esame della documentazione in atti, oltre che dall'attestazione contenuta nella risposta della Regione Veneto, protocollo n. 171342 del 2 maggio 2019, acquisita al protocollo di questa Corte in data 3 maggio 2019 con numerazione 3975, a riscontro della nota istruttoria, protocollo n. 2445 del 26 marzo 2019, emerge l'istituzione in bilancio, a partire dall'esercizio 2018, dei seguenti capitoli:

- cap. 103472 *"Interessi passivi sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - s. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)"*, al titolo I della spesa;
- cap. 103473 *"Quota capitale sull'operazione di leasing finanziario relativo al compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF.SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n. 2)"*, al titolo IV della spesa;

con contestuale eliminazione delle registrazioni sul capitolo 100980 *"Canone di locazione finanziaria ed oneri accessori per l'acquisto del compendio immobiliare denominato "ex Palazzo Compartimentale FF. SS." sito in Venezia - S. Lucia (art. 51, L.R. 03/02/2006, n.2)"*, precedentemente iscritto al titolo I della spesa.

La criticità risulta quindi superata, alla luce della DDR n. 53 del 19/02/2018 della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, con la quale sono state disposte le nuove registrazioni contabili sui capitoli sopraccitati.

Come già osservato nel capitolo dedicato all'analisi degli equilibri e della gestione complessiva (paragrafo 3.2), nel risultato di amministrazione 2018 la Regione non ha accantonato un fondo relativo ad una particolare garanzia, ma lo ha previsto nel corso dell'esercizio, come illustrato dalla Regione stessa a pagina 81 del Volume 1 del DDL: "Ai sensi del punto 5.5. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria,

la Regione, per l'esercizio 2018 ha stanziato a titolo di garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti di B.E.I (art.5 L.r. 16/02/2010, n.1) un importo pari ad euro 4.807.726,58, determinato sulla base delle rate previste in pagamento da parte della Società regionale nei confronti della BEI per la medesima annualità, determinate nel piano di ammortamento vigente in funzione delle rate di prestito corrisposte dalla BEI e alle disposizioni del Contratto di Prestito. Nel corso dell'anno 2018, come previsto, sono maturate due rate del prestito in oggetto ciascuna di importo pari a euro 2.403.863,29 con scadenza 31.05.2018 e euro 2.403.863,28 con scadenza 30.11.2018. Con nota prot. n.188 del 21.03.2019 la Società Veneto Acque S.p.A. ha comunicato la regolare corresponsione delle rate per l'anno 2018, pertanto non vi è la necessità di procedere ad alcun accantonamento nel fondo di cui trattasi." Tale affermazione trova riscontro nello stanziamento finale di euro 4.807.726,58 rilevato sul capitolo 102.302 "Fondo rischi per escussione garanzie (art. 46, c. 3 , D.Lgs. 23/06/2011)", Missione 20 - "Fondi e accantonamenti", sul quale, a rendiconto, non risulta impegnata nessuna spesa. Il fondo in questione non risultava nemmeno tra gli accantonamenti del risultato di amministrazione al 31/12/2017, configurandosi come fondo finanziato di esercizio in esercizio con entrate correnti di competenza e non con quote del risultato di amministrazione⁷⁷.

Si rileva infine la presenza di un fondo "*Garanzie fideiussorie concesse dalla Regione*" per 1,1 milioni di euro, somma accantonata a copertura del rischio di escussione delle garanzie riportate nell'Allegato 9 del Volume 1 del DDL, rubricato "*Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti*", che pertanto non rileva ai fini del calcolo dei limiti quantitativi all'indebitamento.

In conclusione, la verifica documentale, stanti le censure di cui sopra, evidenzia che la Regione Veneto anche nell'esercizio 2018, non solo ha raggiunto l'obiettivo della sostenibilità dell'indebitamento, ma lo fa mantenendosi notevolmente al di sotto del limite

⁷⁷ Come già evidenziato, tale trattamento è coerente con l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, che così recita: "È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo" e con il principio contabile num. 5.5 dell'allegato 4/2, che in tema di garanzie fornite dall'ente in base alle passività emesse da terzi, prevede l'accantonamento a risultato di amministrazione solo nel caso di escussione:

" - al momento della concessione della garanzia, in contabilità finanziaria non si effettua alcuna contabilizzazione;
- nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell'esercizio in cui è concessa la garanzia, l'ente effettui un accantonamento tra le spese correnti tra i "Fondi di riserva e altri accantonamenti". Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell'eventuale onere a carico dell'ente in caso di escussione del debito garantito."

del 20%, limite che verrebbe rispettato anche in caso di alimentazione del “Fondo rischi per escussione garanzie”.

3.1.5 Indebitamento contratto nell’esercizio 2018

Nel corso dell’esercizio 2018, in attuazione dell’autorizzazione all’indebitamento disposta con l’art. 4 della L.R. 47/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020, è stato stipulato con Intesa San Paolo Spa un contratto di mutuo con oneri a carico della Regione per l’importo di 33 milioni di euro e con Cassa Depositi e Prestiti Spa un “Contratto di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla” per l’importo di 7 milioni di euro, entrambi destinati a specifiche spese d’investimento, poi rideterminati rispettivamente in euro 32.952.395,52 ed in euro 6.919.666,87 in sede di riaccertamento ordinario 2018.

Inoltre, sempre in corso d’anno, è stato erogato da Cassa Depositi e Prestiti Spa l’importo di 140 milioni di euro, come prima erogazione sul “Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza preammortamento ad erogazione multipla” stipulato nel 2017. Il prestito è destinato all’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta per l’importo complessivo di 300 milioni di euro, in attuazione dell’autorizzazione all’indebitamento disposta con l’art. 5 bis della L.R. n. 32/2016.

L’accertamento delle entrate derivanti dalla contrazione di nuovo debito è stato il seguente:

Tabella 16 - Accertamento delle fonti di finanziamento derivanti da mutui per nuovi investimenti (in euro)

Titolo	E/S	Capitolo	Descrizione	Accertamenti
6°-Accensione prestiti	E	009610	Assunzione di mutui per il finanziamento di spese d'investimento attinenti alla realizzazione di piani di sviluppo - oneri a carico della Regione (art. 25, L.R. 29/11/2001, n. 39)	39.872.062,39
6°-Accensione prestiti	E	101025	Entrata derivante dalla contrazione del mutuo per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (art. 5-bis, L.R. 30/12/2016, n. 32)	140.000.000,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria⁷⁸

⁷⁸ Nota istruttoria prot. 2445 del 26 marzo 2019; risposta prot. 171342 del 2 maggio 2019 (protocollo C.d.C. n. 3975 del 3 maggio 2019).

La destinazione di tali Entrate è stata verificata non solo per quanto riguarda i capitoli di uscita finanziati, necessariamente per spese in conto capitale, ma anche in termini di esigibilità, mediante richiesta alla Regione Veneto di trasmissione di un nuovo prospetto sull'indebitamento, acceso nel corso dell'esercizio, che esponesse con un maggiore grado di dettaglio di quanto inserito nella Relazione sulla Gestione in proposito (Cfr. pag. 78 del Volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018").

Tabella 17 - Destinazione dell'indebitamento acceso nell'esercizio (in euro)

Titolo	Capitolo	Descrizione	Impegni	Esigibilità
2° - Spese in conto capitale	45288	Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale-finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (L.R. 30/12/1991, n. 39)	10.773.101,81 <i>(mutuo con Intesa San Paolo Spa)</i>	0,00 <i>(impegni imputati ad esercizi successivi)</i>
2° - Spese in conto capitale	102330	Interventi aggiuntivi a favore del piano triennale per l'adeguamento della rete viaria - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 25, L.R. 19/02/2007, n. 2)	7.226.898,20	4.983.470,49 <i>(ulteriori impegni per € 2.243.427,71 imputati ad esercizi successivi)</i>
2° - Spese in conto capitale	103317	Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 29, L.R. 23/02/2016, n. 7)	13.000.000,00	42.606,28 <i>(ulteriori impegni per € 12.957.393,72 imputati ad esercizi successivi)</i>
2° - Spese in conto capitale	103615	Realizzazione di interventi per l'utilizzo delle risorse irrigue - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 29 bis, L.R. 08/05/2009, n. 12)	977.857,16	954.457,16 <i>(ulteriori impegni per € 23.400,00 imputati ad esercizi successivi)</i>
2° - Spese in conto capitale	103616	Interventi per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione - contributi agli investimenti- finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 29, L.R. 08/05/2009, n. 12)	974.538,35	533.145,38 <i>(ulteriori impegni per € 441.392,97 imputati ad esercizi successivi)</i>
2° - Spese in conto capitale	45288	Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (L.R. 30/12/1991, n. 39)	6.919.666,87 <i>(mutuo con Cassa DD.PP. Spa)</i>	0,00 <i>(impegni imputati ad esercizi successivi)</i>
2° - Spese in conto capitale	103318	Realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta - contributi agli investimenti - finanziamento mediante ricorso ad indebitamento (art. 5-bis, L.R. 30/12/2016, n.32)	140.000.000,00	140.000.000,00

Fonte: elaborazione della Corte dei conti dei dati forniti dalla Regione del Veneto⁷⁹

⁷⁹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Dalla documentazione versata in atti, emerge che quanto al nuovo indebitamento, la Regione Veneto ha fatto applicazione dei nuovi principi contabili contenuti nell'art. 62 del D. Lgs. 118/2011: l'importo di euro 39.872.062,39 (oltre a quello afferente alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta di cui si è già detto) è funzionale all'accensione di mutui di scopo, finalizzati unicamente ad investimenti in ossequio alla regola aurea dell'articolo 119 della Costituzione.

L'esame della anzidetta documentazione fa rilevare che, a norma di quanto previsto dal principio contabile 4.2 al punto 3.18, la Regione effettua la registrazione in contabilità degli accertamenti di entrata, all'atto della sottoscrizione dei contratti di mutuo, e successivamente vengono registrati i singoli impegni di spesa unicamente di investimento finanziati con i nuovi mutui, negli esercizi nei quali divengono esigibili, salvo quanto già specificato per il finanziamento della Superstrada Pedemontana.

In sede istruttoria è stato altresì rilevato che in base alle caratteristiche dei nuovi mutui (per lo più mutui flessibili) e delle relative spese finanziate, in ossequio alle regole contabili dell'armonizzazione, la registrazione concerne:

- 1) o tutto l'accertamento in entrata nell'anno di contrazione, mentre poi le spese vengono registrate con Fondo pluriennale vincolato finanziato con debito.
- 2) oppure relativamente al bilancio pluriennale vengono programmate le singole quote di accertamento di entrata e le correlate e speculari quote di impegno di spesa, in base alle scadenze previste dai contratti di appalto o situazioni analoghe.

In sede istruttoria, è stato altresì rilevato che non è stato assunto alcun mutuo a pareggio nell'esercizio 2018, né a valere sui precedenti stanziamenti, né sullo stanziamento 2018.

Per quanto attiene il debito autorizzato e non contratto (Danc), si rinvia allo specifico paragrafo della presente relazione.

3.2 Debito autorizzato e non contratto

3.2.1 Mutui a pareggio

Tra le componenti che incidono negativamente sul risultato di amministrazione, oltre alla restituzione dell'anticipazione di liquidità ex artt. 2 e 3 del D.L. n. 35/2013, la più rilevante è costituita dal residuo disavanzo derivante dal ricorso all'istituto del mutuo autorizzato e non contratto a copertura di spese di investimento effettuate in passato⁸⁰.

Come per gli esercizi precedenti, la Regione, in sede di costruzione degli equilibri nel bilancio di previsione 2018, ha previsto l'accensione di un mutuo per finanziare il ripiano completo del disavanzo pregresso da debito autorizzato e non contratto (di seguito DANC). Come si vedrà, in linea con quanto verificato negli esercizi precedenti, tale mutuo non è poi stato acceso.

La Regione Veneto si è avvalsa fino al 2015 della facoltà di finanziare spese d'investimento attraverso debito autorizzato e non contratto, il cosiddetto "mutuo a pareggio".

L'istituto del mutuo a pareggio è stato introdotto dal legislatore nazionale già con l'art. 4 comma 2 della legge quadro di contabilità n. 335/1976 e poi riconfermato, nella nuova stesura dei principi contabili per le regioni, dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 76/2000. La Regione Veneto ha recepito tale normativa nazionale dapprima con l'art. 22 comma 2 della L.R. 72/1977 e poi con l'art. 25 comma 2 della L.R. 39/2001.

Il citato art. 4 c. 2 della L. 335/1976 recitava: *"Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 22."*

In particolare, era previsto per le Regioni, ai sensi dell'ormai abrogato art. 5, comma 2, del D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76, che il totale delle spese di cui si autorizzava l'impegno potesse essere superiore al totale delle entrate che si prevedeva di accertare, purché il relativo disavanzo fosse coperto da mutui autorizzati con legge, o meglio dalla mera autorizzazione a contrarli per pari importo.

⁸⁰ Per un'ampia ricostruzione dell'istituto vd. Corte dei conti, sezione delle Autonomie, delib. n.20/SEZAUT/2013/FRG, di approvazione della relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni per gli esercizi finanziari 2011 e 2012, pag. 77, e delib. n. 21 di approvazione della relazione sulla gestione finanziaria degli Enti territoriali, pagg.635-640.

Questa facoltà, estesa sino a tutto il 2015 dallo stesso D.Lgs. n. 118/2011, all'articolo 40, comma 1, consentiva, sul piano contabile, l'assunzione di impegni di spesa in conto capitale anche se il relativo mutuo posto a copertura non fosse stato contratto.

La Regione Veneto recepiva la norma dell'art. 5 c. 2 del D.Lgs. 76/2000 all'art. 14 comma 1 della LR 39/2001 disponendo che *"1. Nel bilancio di previsione annuale: a) il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da mutui o da prestiti obbligazionari;"* e così legittimando, con legge regionale, lo "sbilanciamento" a preventivo della gestione di competenza, in cui la prevista insufficienza delle entrate ordinarie a finanziare spese di investimento veniva bilanciata dall'autorizzazione a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per pari importo⁸¹, che di fatto non venivano poi contratti.

A consuntivo, tale facoltà consentiva di ridurre l'esposizione debitoria rispetto a quella potenzialmente attivabile per effetto delle autorizzazioni di legge, nella misura in cui la gestione del bilancio avesse determinato dei risparmi (maggiori accertamenti o economie di spesa) a tal fine utilizzabili. Di fatto, le regioni hanno condizionato l'effettiva contrazione di tali mutui al subentrare di un'eventuale insufficienza di cassa, adottando la prassi secondo la quale gli impegni in conto capitale assunti in disavanzo – in caso di mancata contrazione del mutuo – potevano essere pagati anche con le risorse disponibili nella cassa indistinta man mano che maturavano le obbligazioni.

La questione dell'inevitabile onerosità derivante dall'assunzione effettiva dei mutui in parola e, specularmente, l'osservanza del principio di economicità invocabile per il rinvio della stessa in forza della disponibilità di cassa, è stata oggetto di particolare approfondimento dalla Sezione delle Autonomie, già con la relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni per gli esercizi 2008-2009, approvata con deliberazione n. 17/SEZAUT/2010/FRG (pag. 25 e ss.) ove si è rilevato che *"la prassi di non contrarre parzialmente i finanziamenti "a pareggio" deriva dall'osservanza stretta delle norme inserite nella maggior parte delle leggi di contabilità regionale che subordinano l'effettiva contrazione dei finanziamenti all'esistenza di reali esigenze di cassa, norme queste che rispondono anche ad elementari, quanto ovvii, principi di sana gestione finanziaria: aumentare, pur se consentito dai*

⁸¹ Secondo l'art. 10 comma 1 della L. 281/1970, e più recentemente dal 2001, l'art. 119 comma 5 della Costituzione, "Le Regioni possono contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento nonché per assumere partecipazioni in società finanziarie regionali cui partecipano altri enti pubblici ed il cui oggetto rientri nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione o in quelle delegate ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione."

diversi vincoli legislativi, l'esposizione debitoria dell'ente in presenza di una sufficiente dotazione di cassa imporrebbe inutili e dannosi oneri per il servizio del debito."

Coerentemente con quanto enunciato a suo tempo dall'articolo 23 del D. Lgs. 28 marzo 2000, n 76, secondo cui "(...) 3. *L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 4 Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi. 5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni"*, la mancata contrazione del debito nell'esercizio e i correlati impegni per spese di investimento determinavano, a consuntivo, un disavanzo finanziario della gestione di competenza.

Il ricorso reiterato a tale istituto ha tuttavia prodotto l'accumulo, di esercizio in esercizio, di un disavanzo finanziario sempre maggiore, che ha reso inevitabile una previsione di ripiano.

Con il D.lgs. 118/2011, dopo aver sancito le regole per il pareggio di bilancio da assumere a regime dalle regioni, il legislatore ha voluto trattare l'istituto in parola, prevedendo al comma 1, ultimo periodo, dell'art. 40, che "*nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio [...]*" e al comma 2 che "*A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spese di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.*" Il citato capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, all'art. 21, comma 3, prevede l'entrata in vigore "*a decorrere dal 1° gennaio 2016*"⁸².

⁸² Le disposizioni contenute nel Capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si pongono a completamento della nuova disciplina diretta ad assicurare il principio del pareggio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico degli enti territoriali anche attraverso l'ulteriore definizione dei vincoli al ricorso all'indebitamento da parte di detti enti. Le Commissioni Bilancio delle due Camere, nell'indagine condotta congiuntamente sfociata nel documento conclusivo del 10 febbraio 2016, hanno affermato che l'applicazione delle disposizioni in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali nonché di concorso degli stessi alla sostenibilità del debito pubblico, contenute al Capo IV della medesima legge n. 243/2012, dovrebbero riguardare i bilanci approvati nel 2016 per l'anno successivo. Di conseguenza le norme in oggetto dovevano applicarsi dalla sessione di bilancio per il 2017. Anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella "Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli Enti territoriali" del 10 febbraio 2016 ha richiamato e condiviso tale interpretazione.

Al quadro normativo delineato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 243/2012, con riferimento allo stock di debito al 31 dicembre 2015, si è sommato dapprima l'art. 1, comma 688-bis⁸³ della L. n. 208/2015 (legge finanziaria 2016), aggiunto dal D.L. n. 113 del 24 giugno 2016, che ha autorizzato le sole Regioni che nell'anno 2015 avevano rispettato i tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (così come previsti dall'art.4, comma 4, decreto legge n. 78 del 2015) ad avvalersi, anche per l'anno 2016⁸⁴, delle disposizioni in materia di contabilizzazione degli investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto di cui al richiamato articolo 40, comma 2, del D. Lgs. n. 118/2011; successivamente si è aggiunto anche l'art. 1, c. 810, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) che ha istituito un tavolo tecnico presso il MEF al fine di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile.

La volontà, espressa dal legislatore con l'art. 40, comma 2, del D.lgs. 118/2011, di favorire il ripiano dell'eventuale disavanzo pregresso gravante sul bilancio regionale, si inserisce in un quadro legislativo più ampio, inteso a trattare il concetto di disavanzo nelle sue diverse accezioni, derivanti dall'introduzione delle regole dell'armonizzazione contabile.

Come più volte puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad esempio Sezioni Riunite in speciale composizione n. 26/2016) e della Corte costituzionale (sentenze n. 107/2016, n. 279/2016 e n. 6/2017), il concetto di disavanzo ha assunto carattere non

⁸³ Art. 1, comma 688-bis della L. n. 208/2015 (legge finanziaria 2016): «688-bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.» Nella Relazione illustrativa (sia in Senato che alla Camera dei Deputati) al DDL AS 2595 e AC 3926 si afferma con riferimento all'art. 10 (Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato - Regioni dell'11 febbraio 2016) che la norma "... consente anche per l'anno 2016 di autorizzare mutui per investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i termini di pagamento previsti dal decreto legge n. 78 del 2015". Inoltre, la Relazione Tecnica al DDL afferma in relazione all'articolo in parola che "il comma 3, consentendo anche per l'anno 2016 di autorizzare investimenti senza contrarli se non per effettive esigenze di cassa per le sole regioni che hanno rispettato i termini di pagamento, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica".

⁸⁴ L'obiettivo della disposizione, nelle intenzioni chiaramente espresse dal legislatore nelle relazioni di accompagnamento, era di aggiungere un anno, il 2016, alla possibilità di autorizzare un disavanzo di competenza con mutui a pareggio finalizzati a coprire in modo globale spese di investimento. In tal modo lo speciale trattamento previsto dall'art. 40 c. 2 al debito autorizzato e non contratto rilevato al 31 dicembre 2015 poteva, in assenza di contrazione del mutuo autorizzato per l'annualità 2016, estendersi allo stock rilevato al 31 dicembre 2016. Tale possibilità di estensione circoscritta a un anno era concessa solo alle Regioni in regola con l'indicatore di tempestività dei pagamenti nell'anno 2015. Ciò risultava coerente con quanto affermato dalle Commissioni Bilancio delle due Camere, come sopra ricordato, che avevano indicato per i bilanci dell'anno 2017 la decorrenza dell'attuazione delle nuove norme sul pareggio di bilancio di cui al capo IV della legge 243/2012. Di conseguenza le altre Regioni, che non potevano dimostrare di aver rispettato nel 2015 i tempi di pagamento, potevano "solamente", e per gli esercizi "a decorrere dal 2016", continuare a beneficiare del trattamento contabile previsto dall'art. 40 comma 2 del d.lgs. 118/2011.

unitario, invocando una legislazione di natura eccezionale, che prescrive, in taluni casi, il riassorbimento delle diverse tipologie di disavanzo in archi temporali che travalicano l'ordinario ciclo di bilancio⁸⁵ (vedasi anche deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG⁸⁶) e che rimarca che i disavanzi, formati in circostanze contabilmente "straordinarie" per cause e dimensioni, "non possano essere riassorbiti in un solo ciclo di bilancio ma richiedano inevitabilmente misure di più ampio respiro temporale" (Corte costituzionale, sentenza n. 107/2016), in modo da consentire agli enti di reperire le risorse mancanti in un arco di tempo ragionevole e compatibile con la necessità di erogare le prestazioni costituzionalmente imprescindibili.

Tale specificità viene riconosciuta anche al disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto delle Regioni, non solo perché il legislatore delinea un quadro di regole speciali, di cui si è dato conto in precedenza, ma anche perché, in un contesto di entrata in vigore delle nuove regole contabili, lo stock di debito di cui trattasi potrebbe essere parimenti di

⁸⁵ Accanto al disavanzo ordinario, di cui la legge prescrive il recupero nell'arco di un triennio e comunque entro la legislatura, vanno evidenziate ulteriori e tipiche tipologie di disavanzo che hanno differente natura e soggiacciono a distinte modalità di recupero. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2016, di aggiornamento al principio contabile in materia di programmazione di cui all'allegato 4/1 (applicabile anche alle Regioni ai sensi dell'art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 118/2011), ha suddiviso, con riferimento alle Regioni, mediante un apposito prospetto, tutte le seguenti quote di disavanzo espressamente previste da disposizioni di legge: disavanzo da debito autorizzato e non contratto, disavanzo al 31 dicembre 2014 da ripianare con piano di rientro, disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, disavanzo tecnico al 31 dicembre, disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013 (solo per le Regioni), disavanzo da ripianare con piano di rientro e disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente. Per ciascuna componente del disavanzo, il paragrafo 9.11.7 del principio contabile 4/1, introdotto dal su richiamato D.M. 4 agosto 2016, prevede che la nota integrativa al bilancio debba indicare le relative modalità di ripiano secondo le rispettive discipline, mentre la relazione sulla gestione al rendiconto deve analizzare le quote di disavanzo effettivamente ripianate nel corso dell'esercizio. Tale necessaria distinzione delle forme di disavanzo trova, quindi, evidente fondamento nei principi di trasparenza, veridicità, correttezza e comprensibilità dei bilanci e richiede di conseguenza, a carico degli Enti territoriali, l'obbligo di rispettare differenti modalità di ripiano, così come previste dal legislatore (Deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG).

⁸⁶ La Sezione Autonomie ha, ad esempio, sottolineato che il percorso agevolato di ripiano del disavanzo generato dall'accantonamento del fondo anticipazioni di liquidità si distingue, inoltre, dal recupero del disavanzo previsto, esclusivamente per gli enti regionali, dall'art. 9, comma 5, del d.l. n. 78/2015 che consente, anch'esso in deroga all'art. 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014, al netto del debito autorizzato e non contratto, nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio (Deliberazione n. 28/SEZAUT/2017/QMIG). Nella delibera anzidetta, si è sottolineato che il disavanzo individuato dalla disposizione eccezionale dell'art. 9, comma 5, è il disavanzo alla data del 31 dicembre 2014 ovvero il disavanzo antecedente all'avvio del nuovo sistema di armonizzazione contabile. Il disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione (commi 694 e 696) o il disavanzo derivante dall'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità (comma 699) costituiscono, invece, una differente tipologia di disavanzo per la quale è espressamente consentito dalla l. n. 208/2015 un ripiano che, in ipotesi, può avere una durata corrispondente a quella del piano di restituzione dell'anticipazione ricevuta (fino a trent'anni). Un esempio è quello del ripiano trentennale stabilito per il disavanzo maturato in occasione del riaccertamento straordinario che si giustifica, costituzionalmente, proprio (e solo) in ragione dell'introduzione del nuovo sistema contabile ex D.lgs. n. 118/2011: la crescita esponenziale dei disavanzi, collegati a tale più trasparente e prudentiale contabilità, ha condotto infatti il Legislatore ad ammettere un eccezionale sistema di ripiano su un largo lasso temporale (30 anni, art. 3, comma 16, del D.lgs. n. 118/2011). Un altro esempio è costituito dalla regola per il ripiano dei disavanzi derivanti dall'adozione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in cui all'originario termine decennale si è sostituito un termine variabile da 4 a 20 anni.

ostacolo all'erogazione di prestazioni costituzionalmente necessarie⁸⁷. Tale "regolazione riservata" esclude espressamente l'applicazione delle regole di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione, laddove stabilisce che *"L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione"* (art. 42 comma 12 del D. Lgs. 118/2011) e, ancora, *"In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti"* (art. 9, comma 5, del D.L. 78/2015, come modificato dalla legge di conversione 208/2015).

Il graduale riassorbimento del disavanzo regionale da mutui autorizzati e non contratti ha quindi la duplice finalità, da un lato, di evitare che vi sia una programmazione di spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016) e, dall'altro, di consentire alla Regione di continuare ad erogare le prestazioni costituzionalmente imprescindibili.

3.2.2 Disavanzo da DANC nel rendiconto 2018

La Regione del Veneto, con l'art. 8 comma 3bis della L.R. n. 32/2016 (Legge di Bilancio 2017), in recepimento dei suggerimenti già espressi a riguardo dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto in occasione dei precedenti giudizi di parifica, ha approvato una modifica alla propria legge di contabilità, stabilendo che *"Il saldo positivo annuo determinato in sede di rendiconto generale è destinato in via prioritaria alla riduzione del disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto"* e formalizzando così l'impegno a perseguire il progressivo ripiano del disavanzo.

Tale impegno appare quantomai evidente dai rendiconti 2015, 2016 e 2017, da cui emerge la riduzione del disavanzo da debito autorizzato e non contratto, da circa 2.039 milioni di euro a fine 2014 a 1.059 milioni a fine 2017, per un totale di 980 milioni di euro in tre esercizi, pari a circa 327 milioni di euro di riduzione media annua.

La Sezione, nell'esaminare il DDL del rendiconto 2018 ha potuto appurare, come si vedrà, che la Regione Veneto ha mantenuto anche per il 2018 l'andamento virtuoso in parola.

⁸⁷ Vedasi Corte dei conti, Sez. Campania, 19/2018.

La legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47, recante “Bilancio di previsione 2018-2020”, all’art. 3, in applicazione dell’articolo 40 comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, autorizzava nell’anno 2018 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l’importo di euro 1.335.417.431,16 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, così quantificandolo sulla base del risultato presunto di amministrazione 2017, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 in conseguenza delle risultanze definitive del rendiconto 2017.

L’importo di euro 1.335.417.431,16 risulta perfettamente corrispondente a quanto già stabilito con la L.R. 3 ottobre 2017, n. 35 (Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019) e confermato dalla L.R. 27 luglio 2018, n. 25 (rendiconto 2017), nelle quali la voce di spesa che compare nel quadro degli equilibri di competenza come “Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto” corrisponde esattamente ad euro 1.335.417.431,16.

L’art. 4 della legge di assestamento 2018 (L.R. 7 agosto 2018, n. 28), recependo le risultanze ufficiali del rendiconto 2017, ha ridotto l’importo complessivo dell’autorizzazione alla contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di 276.194.059,53 euro rispetto alle previsioni iniziali:

“1. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 è rideterminato in euro 1.059.223.371,63.”

Nel DDL relativo al rendiconto 2018, l’importo del disavanzo, derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, è stato ulteriormente ridotto, come si afferma nel vol.1, alle pagine 79-80: “[...] la parte disponibile risulta pari ad Euro - 2.210.417.094,69.

Tale valore corrisponde per:

- Euro 1.453.444.604,92 al Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013);
- Euro 756.972.489,77 a debito autorizzato e non contratto.


Il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto è stato ridotto per l’importo di Euro 302.250.881,86.

Tale risultato positivo è stato raggiunto mediante il margine della gestione di competenza (+370,09 milioni di euro circa), il risultato della gestione dei residui (-117,35 milioni di euro circa) e la

diminuzione complessiva delle quote accantonate e vincolate al netto della contabilizzazione della anticipazione di liquidità (+49,51 milioni di euro circa)."

Con il rendiconto 2018, la Regione conferma quindi l'impegno a ridurre progressivamente il disavanzo da DANC, evitando al tempo stesso un aumento della spesa a servizio del debito, come evidenziato dal grafico seguente.

Andamento 2014/2018 del disavanzo da debito autorizzato e non contratto (DANC)



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Veneto

La tracciabilità degli impegni finanziati da DANC

Una verifica imprescindibile è quella della corretta destinazione "qualitativa" dei mutui autorizzati e non contratti, ossia che questi siano stati utilizzati per finanziare esclusivamente spese di investimento.

Atteso che la Regione Veneto ha utilizzato detta modalità fino al 31/12/2015, appare imprescindibile la tracciabilità sistematica dell'associazione tra il debito autorizzato e non contratto e la spesa d'investimento a suo tempo in tal modo finanziata.

Se da un lato l'atipicità di tale disavanzo a consuntivo consiste nella legittimazione del mancato accertamento delle entrate previste per finanziare gli investimenti, dall'altro, appare fondamentale la verifica della "tenuta" del vincolo qualitativo del debito autorizzato e non contratto, come sottolineato dalla stessa Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella Deliberazione n. 17/2017 recante "Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni esercizio 2015": *"La copertura del disavanzo con mutuo a pareggio deve reputarsi sottoposta all'osservanza del vincolo qualitativo posto dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione che, nel*

porre il divieto di ricorrere all'indebitamento per spese diverse da quelle di investimento, impone che i disavanzi di bilancio ai quali sono destinati i finanziamenti a pareggio corrispondano effettivamente a spese di investimento. Il legislatore esclude, inoltre, il debito autorizzato e non contratto dalle Regioni dalle operazioni di ripiano del disavanzo di amministrazione. In deroga alla normativa del D.Lgs. n. 118/2011, l'art. 9, co. 5, del d.l. 19 giugno 2015 n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015 n. 125, come modificato dall'art. 1, co. 691, della l. n. 208/2015, aggiunge che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle Regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei dieci esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori e nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.”

L'obbligo di allegare al rendiconto l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione, è stato introdotto formalmente, con decorrenza 1° gennaio 2019, dall'art. 1, comma 938, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, prevedendo alle lettere d-bis) e d-ter) che:

“6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: [...]

d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione; [...]”

Tale elencazione, necessaria per la trasparenza e la tracciabilità dei conti nel medio e lungo periodo, è stata richiesta sistematicamente dalla scrivente Sezione in sede di parifica degli ultimi rendiconti regionali.

In ossequio alla norma suddetta e a tali indicazioni, la Regione ha incluso l'elenco in parola nel DDL sul rendiconto 2018 (Allegato 4 del vol.1), dandone evidenza anche nella nota prot. n. 171.342 del 2/5/2019 (acquisita a prot. n. 3975 del 3/5/2019 dalla Sezione), trasmessa in risposta alla nota istruttoria di questa Sezione prot. n. 2445 del 26/3/2019.

L'allegato elenca impegni assunti (e completamente pagati, onde evitare il rischio di includere impegni soggetti ad eventuale successiva - anche parziale - insussistenza) in

capitoli di spesa in conto capitale nelle annualità dal 2008 al 2014, per un importo tale (757.247.765,39 euro) da spiegare l'origine del disavanzo da DANC rimasto da ripianare (756.972.489,77 euro).

La scelta di elencare solo tali impegni e non tutti quelli assunti da quando è stata adottata la modalità di finanziamento delle spese di investimento mediante DANC, se da un lato garantisce l'immediatezza della comprensione delle origini del disavanzo da DANC ancora da ripianare, dall'altro non assicura la predetta piena trasparenza dei conti, necessaria a illustrare l'impatto complessivo che l'istituto ha avuto sugli equilibri di bilancio a medio-lungo termine.

La Regione, peraltro, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, approvato con L.R. del 21/12/2018, n. 45, forniva in allegato la completa elencazione degli impegni e ne ribadiva (a pagina 233) la finalità informativa in relazione al disavanzo da DANC: *"Ad evidenziare la correlazione e la completa tracciatura delle poste che lo compongono, ovvero la sua destinazione qualitativa vincolata ad interventi (programmi) di investimento già finanziati ma non contratti fino al 31/12/2015, si forniscono i seguenti dati.*

Con la tabella aggiornata "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2016 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati" si dà dimostrazione del potenziale fabbisogno finanziario generato da impegni di spesa in conto capitale assunti nei pertinenti esercizi la cui copertura finanziaria era garantita mediante indebitamento autorizzato con legge regionale di bilancio, non contratto (accertato), a norma di legge, in quanto non sussistevano le condizioni di "effettive esigenze di cassa"."

Si ritiene quindi, non solo opportuno, ma certamente necessario, che la Regione allegghi l'elenco completo delle spese di investimento finanziate per mezzo del DANC, elenco che, stando a quanto allegato al bilancio di previsione 2019/2021, dovrà riportare le spese impegnate, per oltre 4,27 miliardi di euro complessivi, negli esercizi che vanno dal 2002 al 2015. In sede di contraddittorio, la Regione ha recepito l'osservazione, impegnandosi a ripristinare tale elenco completo già come specifico allegato della deliberazione di assestamento del bilancio di previsione 2019, nonché in allegato al futuro rendiconto dello stesso esercizio 2019.

3.3 Strumenti finanziari derivati

3.3.1 Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento risulta invariato rispetto ai precedenti esercizi. Riassumendo quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni⁸⁸ si ricorda la disciplina dettata dall'art. 62 del decreto legge n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che aveva vietato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano ed agli enti locali di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, nonché di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedevano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale ed interessi, fino all'entrata in vigore di un regolamento del MEF. La successiva legge di stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), ha definitivamente eliminato la previsione relativa all'entrata in vigore del regolamento del MEF, attribuendo natura permanente al divieto di stipulare i suddetti contratti⁸⁹ e, in particolare, quelli relativi agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 3, del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58/1998), e ha posto il divieto di rinegoziazione dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore della legge di stabilità e di stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate, ampliando il novero dei soggetti destinatari dei vincoli⁹⁰.

⁸⁸ In particolare, vedasi la relazione di accompagnamento alla delibera n. di parifica del rendiconto 2016 della Regione del Veneto (pag. 147 e ss.) e del rendiconto 2017 (pag. 198 e ss.)

⁸⁹ L'art. 1, comma 572, della legge 147/2013 dispone: "All'articolo 62 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di: a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti «3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi: a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente. 3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo. 3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»; d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»; f) il comma 6 è abrogato; g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014».

⁹⁰ Vengono inclusi tutti gli enti locali di cui all'art. 2 del TUEL (Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolate ed Unioni di Comuni).

Le norme, tuttavia dispongono talune eccezioni in ordine alla cancellazione, dai contratti in essere, di eventuali clausole di risoluzione anticipata o di componenti opzionali diverse da quelle *cap*, dei quali gli enti siano acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

Va poi ricordato che la legge di stabilità per il 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) in materia di derivati, modificando il comma 2 del citato art. 62, ha previsto con esplicito riferimento ai soli EE.LL., che la durata delle operazioni di rinegoziazione non debba superare i trent'anni dalla data del loro perfezionamento⁹¹.

Al fine di migliorare la trasparenza di tali contratti ed attenuarne i rischi, come già segnalato nella relazione di accompagnamento alle precedenti parifiche, è intervenuto anche un Regolamento dell'Unione Europea (n. 648/2012 EMIR), ove si dispone che tutte le transazioni finanziarie eseguite su prodotti derivati⁹² debbano essere segnalate a repertori di dati centrali certificati dall'Autorità di Vigilanza Europea sui Mercati Finanziari (ESMA). Si rammenta in questa sede che in base alle regole statistiche europee, le attività o passività generate da operazioni in derivati (cioè il loro valore di mercato alla data di riferimento) sono registrate nei conti finanziari. Esse non sono invece incluse nella definizione di Maastricht del debito delle Amministrazioni pubbliche, a meno che il derivato non comprenda una componente assimilabile a un finanziamento: in questo caso tale componente è registrata nella voce "prestiti" sia nei conti finanziari, sia nel debito. Peraltro, il trattamento statistico degli strumenti finanziari derivati ai fini delle regole di bilancio dell'Unione europea è stato ridefinito nel 2014, in occasione del cambiamento degli standard statistici (passaggio dal sistema "SEC 1995" al sistema "SEC 2010"). I flussi generati dalle operazioni in derivati (esborsi o proventi netti) sono ora trattati come quelli determinati dalle altre operazioni finanziarie: non hanno quindi impatto sulla spesa per interessi e sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche; continuano però a riflettersi sul debito pubblico, mentre invece è confermata l'esclusione dal debito pubblico nella definizione di Maastricht del valore di mercato delle passività in derivati. Se però un contratto di swap presenta già alla nascita un valore di mercato negativo per il settore pubblico, tale importo deve essere classificato tra i prestiti e quindi va incluso nel debito⁹³.

⁹¹ Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 537.

⁹² Sia OTC (*Over the Counter*) che quotate sui mercati regolamentati (*Exchange Trade Derivatives*).

⁹³ Nel marzo del 2008 l'Eurostat ha pubblicato una nota metodologica (*Eurostat Guidance on accounting rules for EDP - Financial derivatives*) in cui chiariva che qualora strumenti derivati fossero scomponibili in una componente di prestito e una assimilabile a un contratto derivato, la prima fosse inclusa fra le passività che rilevano per il debito pubblico.

Inoltre il nuovo Manuale dell'Eurostat⁹⁴ ha chiarito il trattamento di alcune specifiche fattispecie: operazioni di ristrutturazione di contratti in essere e *swap* risultanti dall'esercizio di *swaption*. Queste precisazioni tendono ad anticipare l'emersione nel debito pubblico degli effetti delle operazioni in derivati.

Circa le modalità di contabilizzazione dei flussi positivi, discendenti dai contratti di finanza derivata, non si può non sottolineare come la giurisprudenza contabile sia da tempo compatta (Sez. contr. Liguria 22 novembre 2011 n. 128, Sez. contr. Lombardia 26 ottobre 2007 n. 596, 17 aprile 2008 n. 52 e, soprattutto, Sez. Riun. contr. 18 febbraio 2009, "*Indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni*") nell'affermare la natura di plusvalenza di tale entrata e destinazione a spese di investimento (e non correnti, neppure se non ripetitive), ovvero alla compensazione con i futuri flussi negativi, vincolandola a tale finalità nell'avanzo di amministrazione.

Il nuovo principio in materia di contabilità finanziaria contenuto nell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, in vigore nell'annualità in esame, dedica il punto 3.23) alla rilevazione dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione di contratti derivati.

In ossequio del principio dell'integrità del bilancio, esso postula la necessaria separata contabilizzazione dei flussi finanziari relativi al debito originario, rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi afferenti al contratto "*derivato*"; la regolazione annuale dei flussi che hanno natura di soli interessi è infatti rilevata come segue: in caso di flussi positivi, nel titolo III dell'entrata e, in caso di flussi negativi, nel titolo I della spesa.

L'eventuale differenza positiva costituisce una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, destinata, secondo il seguente ordine di priorità, a garantire i rischi futuri del contatto, alla riduzione del debito sottostante in caso di estinzione anticipata, al finanziamento di investimenti.

Il citato principio contabile 4/2 ribadisce, inoltre, che gli eventuali flussi in entrata "*una tantum*", conseguenti alla rimodulazione temporale o alla ridefinizione delle condizioni di ammortamento di un debito sottostante, i cosiddetti "*upfront*", in conseguenza della loro assimilazione ad indebitamento prevista dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, devono essere contabilizzati tra le accensioni di prestiti nel titolo VI delle entrate.

⁹⁴ L'ESA 2010 Manual on Government Deficit and Debt, pubblicato il 29 agosto 2014 dall'Eurostat, traduce in pratica le prescrizioni del Regolamento SEC 2010, disciplinando le modalità di elaborazione delle statistiche di finanza pubblica ai fini della Procedura per i disavanzi eccessivi.

La regolazione annuale degli altri flussi riguardanti contratti derivati che non hanno natura di interessi, ma prevedono l'ammortamento di un finanziamento, deve essere rilevata nel titolo III della spesa, riferita alle spese per incremento di attività finanziarie.

Il nuovo principio contabile allegato al D.Lgs. n. 118/2011 si sofferma anche sulle ipotesi di estinzione anticipata dei contratti di finanza derivata e chiarisce che la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione, il cosiddetto mark to market, ha la stessa natura dei flussi netti originati periodicamente dallo stesso e, pertanto, è imputata, in caso di valore positivo, tra le entrate extratributarie (e quindi al titolo III) e, in caso di valore negativo, tra le spese correnti (e quindi al titolo I).

3.3.2 Contratti derivati in essere

La Regione del Veneto ha in essere due contratti in derivati a copertura del rischio di tasso d'interesse su due prestiti obbligazionari (nominati "Regione del Veneto 2005" e "Regione del Veneto 2003") emessi a tasso variabile. I due contratti derivati, definiti tecnicamente *Interest Rate Collar* (di seguito anche *collar*), rientrano tra le operazioni consentite dalla normativa che disciplinava i contratti derivati degli enti territoriali alla data di negoziazione delle operazioni (articolo 3, comma 2, lettera d) del D.M. 389/03) e si tratta di due collar di tasso di interesse, rinegoziati/stipulati nel corso del 2006, in relazione ai prestiti obbligazionari a tasso variabile "Regione del Veneto 2003" e "Regione del Veneto 2005", con scadenza rispettivamente al 30 giugno 2036 e al 30 giugno 2026 (con nozioni iniziali, in riferimento al primo periodo di negoziazione del collar, rispettivamente di euro 129.325.500 e di euro 199.000.000), finalizzati alla copertura dal rischio di aumento dei tassi di interesse attraverso la definizione di un livello di tasso di interesse passivo oscillante all'interno di una banda prestabilita ovvero alla definizione di una strategia di copertura del rischio finalizzata al mantenimento del debito (obbligazionario) sottostante entro soglie di costo ragionevoli e in linea con le disposizioni di carattere generale⁹⁵.

⁹⁵ In merito ai criteri di emissione dei debiti obbligazionari, v. art. 35, comma 6, L. 724/1994, che impone che "il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto."

La circolare MEF del 27 maggio 2004, esplicativa del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389, relativo al Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali, al paragrafo 3 specifica, inoltre, che "E' implicito nell'acquisto del collar l'acquisto di un cap e la contestuale vendita di un floor, consentita unicamente al fine di finanziare la protezione dal rialzo dei tassi di interesse fornita dall'acquisto del cap. Il livello del tasso a carico dell'ente allo scattare delle soglie deve essere coerente sia con i tassi vigenti sul mercato sia con il costo della passività antecedente la conclusione dell'operazione derivata"

L'operazione si prefiggeva, all'atto della prima negoziazione, di surrogare il tasso variabile delle due passività sottostanti, con un tasso variabile "controllato" cioè strutturando il debito complessivo in modo tale che, abbinando alle passività sottostanti due strumenti derivati del tipo "IRS collar", in tutti i casi in cui i tassi di interesse si fossero mantenuti all'interno delle due opzioni "cap" e "floor", il tasso di interesse del debito strutturato si mantenesse variabile mentre, nell'ipotesi in cui i tassi di riferimento fossero saliti oltre la soglia del "cap", il tasso di interesse a carico della Regione, si trasformasse in tasso fisso corrispondente al "cap".

Di contro, nell'ipotesi in cui i tassi di mercato fossero scesi sotto l'opzione "floor", l'ente regionale si sarebbe fatto carico, a vantaggio della controparte emittente il derivato, di un onere fisso corrispondente alla soglia individuata dalla predetta opzione "floor".

In entrambi i casi si attivino le opzioni "cap" e "floor" sono previsti differenziali pari a maggiorazione di uno spread rispettivamente pari a 0,06125% e a 0,0229% rispettivamente per i derivati collar con Banca intesa e Depfa Bank.

Pur nella consapevolezza dell'ambito di riferimento, al fine di prevenire potenziali fenomeni patologici per gli equilibri di bilancio, la Sezione, con nota istruttoria prot. 2445 del 26 marzo 2019, ha chiesto di fornire i necessari chiarimenti in merito alla gestione degli strumenti di finanza derivata regionali, oggetto di costante monitoraggio nel corso delle istruttorie finalizzate alla formulazione dei giudizi di parifica per i rispettivi rendiconti.

La Regione del Veneto nella propria risposta, prot. 171342 del 2 maggio 2019 (protocollo C.d.C. n. 3975 del 3 maggio 2019), premettendo che *"Le valutazioni a mercato dei derivati e i flussi previsionali sono stati calcolati dal software di gestione del debito Insito, tutte le valutazioni sono state fatte al 31 dicembre 2018"*, si è poi limitata a riportare pedissequamente i contenuti dell'allegato 8 del primo volume del DDL "Rendiconto Generale dell'esercizio 2018", arricchiti unicamente di un paragrafo conclusivo denominato *"Stima oneri sopravvenienti"*.

A tal proposito si rileva la ricorsività dei contenuti della citata relazione, che risulta speculare, salvo i necessari aggiornamenti riferiti ai periodi di riferimento, alla relazione allegata al Bilancio di previsione 2018/2020 (cfr. BUR della Regione Veneto n. 128 del 29/12/2017) ed alla relazione contenuta nell'allegato 7 al "Rendiconto Generale dell'esercizio 2017" (cfr. BUR della Regione Veneto n. 75 del 31/07/2018).

Anche il citato paragrafo conclusivo, denominato *"Stima oneri sopravvenienti"*, formulato in ossequio alla citata richiesta istruttoria, finalizzata alla stima dettagliata degli oneri

sopravvenienti sulla base delle clausole adottate con riferimento all'andamento dei mercati finanziari, si limita a richiamare due tabelle riassuntive delle previsioni riguardanti gli strumenti derivati, relative agli esercizi considerati nel bilancio 2018/2020, dal cui esame deriva un saldo finale pari a zero nel triennio.

La conclusione fornita dalla Regione Veneto è la seguente *“Come da specifiche evidenziate nelle tabelle di cui sopra, si conferma che la sommatoria tra i differenziali dei derivati e gli interessi passivi sul debito sottostante attesi nel triennio, ovvero il costo finale sintetico del debito, resta inalterato nonostante la variazione dei tassi di mercato”*.

Richiamate le considerazioni espresse già in occasione della parifica sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, sulla correttezza, sotto il profilo finanziario, della scelta di stipulare i contratti derivati attualmente in essere, si ribadisce che, se pure il tasso del 4,13% risulta in linea con le aspettative della Regione, lo stesso è molto superiore ai tassi registrati ad oggi, a partire dal 2010, come ampiamente dimostrato nelle tabelle riportate nella citata nota di risposta della Regione, in assenza di segnali di inversione di tendenza dell'Euribor nel medio periodo.

Anche se con la stipula dei due collar la Regione Veneto ha dato copertura al rischio di eventuali innalzamenti dei tassi di interesse, tale scelta ha prodotto un esborso, a carico del bilancio regionale, di 86.774.900,82 euro solo nel periodo 2009 / 2018, esborso che, considerate le prospettive future sulla base dei tassi *forward* al 31 dicembre 2018 esposte a pagina 12 (per il Collar Depfa) e a pagina 15 (per il Collar Intesa) della citata relazione sulla gestione degli strumenti derivati, è destinato ad aumentare notevolmente fino al 2036.

Lo scenario tracciato dovrebbe fungere da rinnovato stimolo per i vertici regionali per attuare un'approfondita analisi costi/benefici in merito alla convenienza del mantenimento degli strumenti finanziari derivati, dal momento che, allo stato degli atti, non appare adeguatamente circostanziato il processo motivazionale alla base delle determinazioni assunte, le quali sembrano riferite unicamente all'onere finanziario complessivo delle strategie di finanziamento pari al 4,13% (base di calcolo Act/360), valore ritenuto *“in linea con le aspettative della Regione”*, scollegato dall'esame del *Far Value* dei contratti collar, uno dei quali giungerà a scadenza naturale nel medio periodo (per il quale la Regione prevede un Euribor 6M ampiamente e continuativamente sotto il *floor*) Lo stesso allegato alla più volte citata nota di risposta della Regione Veneto, denominato *“Raggiungimento degli obiettivi*

e attuale strategia”, di cui si dirà nel prosieguo della trattazione, sembra limitarsi alla mera riproposizione di argomentazioni già note.

Tutto ciò doverosamente premesso, si riportano dettagliatamente le risultanze dell’analisi effettuata sui due strumenti di finanza derivata, a copertura del rischio di tasso d’interesse su due prestiti obbligazionari sottostanti a tasso variabile.

“Regione del Veneto 2003”

Il primo prestito obbligazionario, nominato “Regione del Veneto 2003”, fa riferimento ad un titolo obbligazionario a tasso variabile con ammortamento periodico del capitale (amortizing). Il prestito è stato rinegoziato in data 6 giugno 2006 e costituisce il debito sottostante al contratto collar definito convenzionalmente Collar Intesa.

Di seguito si riportano in forma schematica le caratteristiche del titolo obbligazionario, il debito residuo e i flussi di cassa pagati fino al 2018.

Tabella 1 - Prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003” (in euro)

Caratteristiche generali	
Ammontare iniziale:	150.000.000,00
Data emissione:	23/12/2003
Data di fine:	30/06/2036
Controparte	
Tipo emissione	A fermo
Collocatore	Banca Intesa
Isin	IT003595359
Ammortamento e durata	
Debito residuo al 31/12/2018:	104.223.000,00
Modo di ammortamento	Quota capitale crescente
Periodicità di ammortamento	Semestrale
Durata iniziale	32 anni
Durata residua	17,50 anni
Vita media residua	10,71 anni
Interessi	
Tipo di tasso	Variabile
Tasso o indice attuale	Euribor 6M
Margine	0,06125%
Periodicità interessi	Semestrale
Base di tasso	Act/360
Fixing	G-2 giorno lavorativo
Indice con condizione	No
Riferimento del fixing	In advance

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁹⁶

⁹⁶ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

La sottostante Tabella riporta i flussi di cassa (quota capitale, quota interessi e rata complessiva) pagati dalla Regione fino al 31 dicembre 2018.

Tabella 2 – Debito residuo e flussi di cassa “Regione del Veneto 2003” (in euro)

Data	Debito Residuo inizio di periodo	Quota capitale	Quota interessi	Tasso di interesse	Rata complessiva
31/12/2006	129.987.000,00	661.500,00	2.393.736,60	3,18725%	3.055.236,60
30/06/2007	129.325.500,00	684.000,00	2.543.819,65	3,91225%	3.227.819,65
31/12/2007	128.641.500,00	708.000,00	2.876.063,74	4,37425%	3.584.063,74
30/06/2008	127.933.500,00	733.500,00	3.123.432,44	4,82925%	3.856.932,44
31/12/2008	127.200.000,00	759.000,00	3.369.146,40	5,18225%	4.128.146,40
30/06/2009	126.441.000,00	786.000,00	1.969.609,39	3,09825%	2.755.609,39
31/12/2009	125.655.000,00	813.000,00	896.070,94	1,39525%	1.709.070,94
30/06/2010	124.842.000,00	841.500,00	661.725,02	1,05425%	1.503.225,02
31/12/2010	124.000.500,00	871.500,00	694.774,80	1,09625%	1.566.274,80
30/06/2011	123.129.000,00	901.500,00	804.315,57	1,29925%	1.705.815,57
31/12/2011	122.227.500,00	933.000,00	1.144.012,73	1,83125%	2.077.012,73
30/06/2012	121.294.500,00	966.000,00	1.034.023,48	1,68625%	2.000.023,48
31/12/2012	120.328.500,00	999.000,00	609.006,60	0,99025%	1.608.006,60
30/06/2013	119.329.500,00	1.035.000,00	228.134,14	0,38025%	1.263.134,14
31/12/2013	118.294.500,00	1.071.000,00	240.788,45	0,39825%	1.311.788,45
30/06/2014	117.223.500,00	1.108.500,00	267.128,91	0,45325%	1.375.628,91
31/12/2014	116.115.000,00	1.147.500,00	217.355,67	0,36625%	1.364.855,67
30/06/2015	114.967.500,00	1.186.500,00	134.822,39	0,23325%	1.321.322,39
31/12/2015	113.781.000,00	1.228.500,00	64.695,88	0,11125%	1.293.195,88
30/06/2016	112.552.500,00	1.272.000,00	10.951,36	0,01925%	1.282.951,36
31/12/2016	111.280.500,00	1.315.500,00	0,00	0,00000%	1.315.500,00
30/06/2017	109.965.000,00	1.362.000,00	0,00	0,00000%	1.362.000,00
31/12/2017	108.603.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00000%	1.410.000,00
30/06/2018	107.193.000,00	1.459.500,00	0,00	0,00000%	1.459.500,00
31/12/2018	105.733.500,00	1.510.500,00	0,00	0,00000%	1.510.500,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁹⁷

Allo scopo di dare copertura al rischio connesso al prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003”, in data 6 giugno 2006, è stato sottoscritto un *collar* con la Banca Intesa (definito convenzionalmente “*Collar Intesa*”), le cui caratteristiche finanziarie sono:

- Data iniziale: 31 dicembre 2006 e scadenza finale: 30 giugno 2036;

⁹⁷ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

- la Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di riferimento⁹⁸ e il tasso *Cap* nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulti superiore al tasso *Cap*;
- la Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale fra il tasso *Floor* e il tasso variabile di riferimento nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulti inferiore al tasso *Floor*;
- non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso tra il tasso *Cap* e il tasso *Floor*.

Nella sottostante Tabella, vengono indicati i valori dei tassi *Cap* e *Floor* nel periodo 2006/2036, per il *Collar Intesa*.

Tabella 3 – Valori di nozionale residuo, tassi *Cap* e *Floor* per il *Collar Intesa* (in euro)

Dal	Al	Nozionale (€)	Floor (p.p.a.)	Cap (p.p.a.)
31/12/2006	29/06/2007	129.325.500,00	3,20	5,48
29/06/2007	31/12/2007	128.641.500,00	3,30	5,48
31/12/2007	30/06/2008	127.933.500,00	3,45	5,48
30/06/2008	31/12/2008	127.200.000,00	3,55	5,48
31/12/2008	30/06/2009	126.441.000,00	3,75	5,48
30/06/2009	31/12/2009	125.655.000,00	3,90	5,48
31/12/2009	30/06/2010	124.842.000,00	3,95	5,48
30/06/2010	31/12/2010	124.000.500,00	4,10	5,48
31/12/2010	30/06/2011	123.129.000,00	4,10	5,48
30/06/2011	30/12/2011	122.227.500,00	4,10	5,48
30/12/2011	29/06/2012	121.294.500,00	4,10	5,48
29/06/2012	31/12/2012	120.328.500,00	4,10	5,48
31/12/2012	28/06/2013	119.329.500,00	4,10	5,48
28/06/2013	31/12/2013	118.294.500,00	4,10	5,48
31/12/2013	30/06/2014	117.223.500,00	4,10	5,48
30/06/2014	31/12/2014	116.115.000,00	4,10	5,48
31/12/2014	30/06/2015	114.967.500,00	4,10	5,48
30/06/2015	31/12/2015	113.781.000,00	4,10	5,48
31/12/2015	30/06/2016	112.552.500,00	4,10	5,48
30/06/2016	30/12/2016	111.280.500,00	4,10	5,48
30/12/2016	30/06/2017	109.965.000,00	4,10	5,48
30/06/2017	29/12/2017	108.603.000,00	4,10	5,48
29/12/2017	29/06/2018	107.193.000,00	4,10	5,48
29/06/2018	31/12/2018	105.733.500,00	4,10	5,48
31/12/2018	28/06/2019	104.223.000,00	4,10	5,48

⁹⁸ Per tasso variabile di riferimento si intende l'indice Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360), rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun semestre di riferimento (*fixing in advance*).

Dal	Al	Nozionale (€)	Floor (p.p.a.)	Cap (p.p.a.)
28/06/2019	31/12/2019	102.660.000,00	4,10	5,48
31/12/2019	30/06/2020	101.041.500,00	4,10	5,48
30/06/2020	31/12/2020	99.367.500,00	4,10	5,48
31/12/2020	30/06/2021	97.635.000,00	4,10	5,48
30/06/2021	31/12/2021	95.841.000,00	4,10	5,48
31/12/2021	30/06/2022	93.984.000,00	4,10	5,48
30/06/2022	30/12/2022	92.062.500,00	4,10	5,48
30/12/2022	30/06/2023	90.073.500,00	4,10	5,48
30/06/2023	29/12/2023	88.015.500,00	4,10	5,48
29/12/2023	28/06/2024	85.885.500,00	4,10	5,48
28/06/2024	31/12/2024	83.680.500,00	4,10	5,48
31/12/2024	30/06/2025	81.399.000,00	4,10	5,48
30/06/2025	31/12/2025	79.036.500,00	4,10	5,48
31/12/2025	30/06/2026	76.591.500,00	4,10	5,48
30/06/2026	31/12/2026	74.061.000,00	4,10	5,48
31/12/2026	30/06/2027	71.442.000,00	4,10	5,48
30/06/2027	31/12/2027	68.731.500,00	4,10	5,48
31/12/2027	30/06/2028	65.926.500,00	4,10	5,48
30/06/2028	29/12/2028	63.022.500,00	4,10	5,48
29/12/2028	29/06/2029	60.018.000,00	4,10	5,48
29/06/2029	31/12/2029	56.907.000,00	4,10	5,48
31/12/2029	28/06/2030	53.688.000,00	4,10	5,48
28/06/2030	31/12/2030	50.356.500,00	4,10	5,48
31/12/2030	30/06/2031	46.908.000,00	4,10	5,48
30/06/2031	31/12/2031	43.338.000,00	4,10	5,48
31/12/2031	30/06/2032	39.643.500,00	4,10	5,48
30/06/2032	31/12/2032	35.820.000,00	4,10	5,48
31/12/2032	30/06/2033	31.863.000,00	4,10	5,48
30/06/2033	30/12/2033	27.766.500,00	4,10	5,48
30/12/2033	30/06/2034	23.527.500,00	4,10	5,48
30/06/2034	29/12/2034	19.140.000,00	4,10	5,48
29/12/2034	29/06/2035	14.599.500,00	4,10	5,48
29/06/2035	31/12/2035	9.900.000,00	4,10	5,48
31/12/2035	30/06/2036	5.035.500,00	4,10	5,48

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.⁹⁹

“Regione del Veneto 2005”

Il secondo prestito obbligazionario, nominato “Regione del Veneto 2005”, fa riferimento ad un titolo obbligazionario a tasso variabile con ammortamento periodico del capitale.

⁹⁹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Il presente prestito costituisce il debito sottostante al contratto collar definito convenzionalmente Collar Depfa.

Di seguito si riportano in forma schematica le caratteristiche del titolo obbligazionario, il debito residuo e i flussi di cassa pagati fino al 2018.

Tabella 4 - Prestito obbligazionario "Regione del Veneto 2005" (in euro)

Caratteristiche generali	
Ammontare iniziale:	200.000.000,00
Data emissione:	13/03/2006
Data di fine:	30/06/2026
Controparte	
Tipo emissione	A fermo
Collocatore	Depfa Bank
Isin	IE00B0SY6831
Ammortamento e durata	
Debito residuo al 31/12/2016:	95.006.000,00
Modo di ammortamento	irregolare
Periodicità di ammortamento	Semestrale
Durata iniziale	20,25 anni
Durata residua	7,50 anni
Vita media residua	4,00 anni
Interessi	
Tipo di tasso	Variabile
Tasso o indice attuale	Euribor 6M
Margine	0,0229%
Periodicità interessi	Semestrale
Base di tasso	Act/360
Fixing	G-2 giorno lavorativo
Indice con condizione	No
Riferimento del fixing	In advance

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁰⁰

La sottostante Tabella riporta i flussi di cassa (quota capitale, quota interessi e rata complessiva) pagati dalla Regione fino al 31 dicembre 2018.

¹⁰⁰ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Tabella 5 – Debito residuo e flussi di cassa “Regione del Veneto 2005” (in euro)

Data	Debito Residuo inizio periodo	Quota capitale	Quota interessi	Tasso di interesse	Rata complessiva
31/12/2006	200.000.000,00	1.000.000,00	4 889 680,00	3,0039%	5.889.680,00
30/06/2007	199.000.000,00	1.000.000,00	3 875 942,90	3,8739%	4.875.942,90
31/12/2007	198.000.000,00	1.000.000,00	4 387 917,60	4,3359%	5.387.917,60
30/06/2008	197.000.000,00	1.000.000,00	4 771 470,24	4,7909%	5.771.470,24
31/12/2008	196.000.000,00	1.000.000,00	5 153 036,00	5,1439%	6.153.036,00
30/06/2009	195.000.000,00	1.000.000,00	2 999 958,00	3,0599%	3.999.958,00
31/12/2009	194.000.000,00	1.000.000,00	1 345 428,80	1,3569%	2.345.428,80
30/06/2010	193.000.000,00	1.000.000,00	985 786,10	1,0159%	1.985.786,10
31/12/2010	192.000.000,00	1.000.000,00	1 038 144,00	1,0579%	2.038.144,00
30/06/2011	191.000.000,00	1.000.000,00	1 210 844,50	1,2609%	2.210.844,50
31/12/2011	190.000.000,00	6.332.000,00	1 741 103,00	1,7929%	8.073.103,00
30/06/2012	183.668.000,00	6.334.000,00	1 530 138,11	1,6479%	7.864.138,11
31/12/2012	177.334.000,00	6.332.000,00	862 765,38	0,9519%	7.194.765,38
30/06/2013	171.002.000,00	6.334.000,00	293 935,34	0,3419%	6.627.935,34
31/12/2013	164.668.000,00	6.332.000,00	302 890,32	0,3599%	6.634.890,32
30/06/2014	158.336.000,00	6.334.000,00	330 288,90	0,4149%	6.664.288,90
31/12/2014	152.002.000,00	6.332.000,00	254 740,15	0,3279%	6.586.740,15
30/06/2015	145.670.000,00	6.334.000,00	142 742,03	0,1949%	6.476.742,03
31/12/2015	139.336.000,00	6.332.000,00	51 916,59	0,0729%	6.383.916,59
30/06/2016	133.004.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2016	126.670.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00
30/06/2017	120.338.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2017	114.004.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00
30/06/2018	107.672.000,00	6.334.000,00	0,00	0,0000%	6.334.000,00
31/12/2018	101.338.000,00	6.332.000,00	0,00	0,0000%	6.332.000,00

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁰¹

A copertura del rischio connesso a questo prestito obbligazionario, in data 20 aprile 2006, è stato sottoscritto un *collar* con la Depfa Bank (definito convenzionalmente “*Collar Depfa*”), le cui caratteristiche finanziarie sono:

- data iniziale: 31 dicembre 2006 e scadenza finale: 30 giugno 2026;
- la Banca paga alla Regione, con cadenza semestrale, il differenziale tra il tasso variabile di riferimento¹⁰² e il tasso *Cap* nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulti superiore al tasso *Cap*;

¹⁰¹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

¹⁰² Per tasso variabile di riferimento si intende l'indice Euribor 6 mesi (Base: Act/360), rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun semestre di riferimento (*fixing in advance*).

- la Regione paga alla Banca, con cadenza semestrale, il differenziale fra il tasso *Floor* e il tasso variabile di riferimento nel caso in cui il tasso variabile di riferimento risulti inferiore al tasso *Floor*;
- non sono previsti differenziali nel caso in cui il tasso variabile di riferimento sia compreso tra il tasso *Cap* e il tasso *Floor*;

Nella sottostante Tabella si indicano i valori dei tassi *Cap* e *Floor* nel periodo 2006/2026, per il *Collar Depfa*.

Tabella 6 – Valori di nozionale residuo, tassi *Cap* e *Floor* per il *Collar Depfa* (in euro)

Dal	Al	Nozionale (C)	Floor (p.p.a.)	Cap (p.p.a.)
31/12/2006	30/06/2007	199.000.000,00	2,90	5,35
30/06/2007	31/12/2007	198.000.000,00	3,20	5,35
31/12/2007	30/06/2008	197.000.000,00	3,30	5,35
30/06/2008	31/12/2008	196.000.000,00	3,45	5,35
31/12/2008	30/06/2009	195.000.000,00	3,55	5,35
30/06/2009	31/12/2009	194.000.000,00	3,75	5,35
31/12/2009	30/06/2010	193.000.000,00	3,90	5,35
30/06/2010	31/12/2010	192.000.000,00	3,95	5,35
31/12/2010	30/06/2011	191.000.000,00	4,08	5,35
30/06/2011	31/12/2011	190.000.000,00	4,08	5,35
31/12/2011	30/06/2012	183.668.000,00	4,08	5,35
30/06/2012	31/12/2012	177.334.000,00	4,08	5,35
31/12/2012	30/06/2013	171.002.000,00	4,08	5,35
30/06/2013	31/12/2013	164.668.000,00	4,08	5,35
31/12/2013	30/06/2014	158.336.000,00	4,08	5,35
30/06/2014	31/12/2014	152.002.000,00	4,08	5,35
31/12/2014	30/06/2015	145.670.000,00	4,08	5,35
30/06/2015	31/12/2015	139.336.000,00	4,08	5,35
31/12/2015	30/06/2016	133.004.000,00	4,08	5,35
30/06/2016	31/12/2016	126.670.000,00	4,08	5,35
31/12/2016	30/06/2017	120.338.000,00	4,08	5,35
30/06/2017	31/12/2017	114.004.000,00	4,08	5,35
31/12/2017	30/06/2018	107.672.000,00	4,08	5,35
30/06/2018	31/12/2018	101.338.000,00	4,08	5,35
31/12/2018	30/06/2019	95.006.000,00	4,08	5,35
30/06/2019	31/12/2019	88.672.000,00	4,08	5,35
31/12/2019	30/06/2020	82.340.000,00	4,08	5,35
30/06/2020	31/12/2020	76.006.000,00	4,08	5,35
31/12/2020	30/06/2021	69.674.000,00	4,08	5,35
30/06/2021	31/12/2021	63.340.000,00	4,08	5,35
31/12/2021	30/06/2022	57.006.000,00	4,08	5,35

Dal	Al	Nozionale (C)	Floor (p.p.a.)	Cap (p.p.a.)
30/06/2022	31/12/2022	50.672.000,00	4,08	5,35
31/12/2022	30/06/2023	44.338.000,00	4,08	5,35
30/06/2023	31/12/2023	38.004.000,00	4,08	5,35
31/12/2023	30/06/2024	31.670.000,00	4,08	5,35
30/06/2024	31/12/2024	25.336.000,00	4,08	5,35
31/12/2024	30/06/2025	19.002.000,00	4,08	5,35
30/06/2025	31/12/2025	12.668.000,00	4,08	5,35
31/12/2025	30/06/2026	6.334.000,00	4,08	5,35

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁰³

3.3.3 Fair Value: raffronto tra strumenti a copertura e passività sottostanti

La Regione Veneto nella propria nota di risposta, protocollo n. 171342 del 2 maggio 2019, acquisito al protocollo di questa Corte in data 3 maggio 2019 con numerazione 3975, a riscontro della nota istruttoria, protocollo n. 2445 del 26 marzo 2019, ha fornito un valore di mercato per i due contratti derivati che risulta negativo per la Regione per un ammontare complessivo pari ad euro 49.663.840,59, alla data 31 dicembre 2018, in base alle valorizzazioni effettuate con il software *Insito*; tale dato risulta coerente con quanto esposto nella bozza di DDL di rendiconto 2018.

Nella tabella successiva si riporta nel dettaglio il *Fair Value* dei due contratti collar, il cui valore, essendo prodotti scambiati sul mercato, è equivalente al valore del mark to market, rappresentato dalla quantificazione del valore attuale dei flussi differenziali futuri attesi, proiettati fino alla scadenza dei contratti, mediante l'utilizzo di curve di mercato (risk-free).

Tabella 7 - Fair Value contratti collar (in euro)

N° Copertura	Nozionale residuo	Durata residua	Fair Value
Collar Intesa	104.223.000,00	17,50	-34.784.192,72
Collar Depfa	107.672.000,00	8,50	-14.879.647,87
Totale	199.229.000,00		-49.663.840,59

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁰⁴

Sempre alla stessa data, i due prestiti obbligazionari sottostanti presentavano i seguenti valori di mercato:

¹⁰³ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

¹⁰⁴ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Tabella 8 - Fair Value prestiti obbligazionari (in euro)

Riferimento	Data di fine	Debito residuo	Fair Value
Regione del Veneto 2003	30/06/2036	104.223.000,00	-104.875.128,21
Regione del Veneto 2005	30/06/2026	95.006.000,00	-95.090.294,55
Totale		199.229.000,00	-199.965.422,76

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁰⁵

La situazione al 31 dicembre 2018 evidenzia un valore di mercato (o Fair Value) per i due prestiti obbligazionari sottostanti pari a € 199.965.422,76 negativi per la Regione (“Regione del Veneto 2003” per euro 104.223.000,00 e “Regione del Veneto 2005” per euro 95.006.000,00).

In proposito è necessario evidenziare che il Fair Value del debito sottostante è stato calcolato applicando la stessa metodologia ed utilizzando le stesse curve di mercato (risk-free) utilizzate nel calcolo del Fair Value degli Swap, di cui sopra.

3.3.3.1 Differenziali scambiati e costo del debito

La Regione ha prodotto le seguenti tabelle, che indicano, per ciascun strumento derivato, i differenziali pagati, gli interessi pagati sul debito sottostante ed il costo finale del debito, a partire da giugno 2007 e sino al 31 dicembre 2018.

Collar Intesa

La sottostante Tabella riguarda il “*Collar Intesa*” a copertura del prestito obbligazionario Regione del Veneto 2003, ed espone i differenziali scambiati nel derivato, gli interessi pagati sull’obbligazione sottostante ed il costo complessivo del debito sino al 31/12/2018.

Tabella 9 - Differenziali Collar Intesa ed interessi pagati sul BOR sottostante (in euro)

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
29/06/2007	3,85%		0	3,91%	2.543.819,65	3,91%	2.543.819,65
31/12/2007	4,31%		0	4,37%	2.876.063,74	4,37%	2.876.063,74
30/06/2008	4,77%		0	4,83%	3.123.432,44	4,83%	3.123.432,44
31/12/2008	5,12%		0	5,18%	3.369.146,40	5,18%	3.369.146,40
30/06/2009	3,04%	0,71%	453.266,40	3,10%	1.969.609,39	3,81%	2.422.875,79

¹⁰⁵ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Derivato		Bor		Debito complessivo	
		Differenziale tasso (act/360)	Derivato Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Debito Complessivo Interessi totali (€)
31/12/2009	1,33%	2,57%	1.647.979,29	1,40%	896.070,94	3,96%	2.544.050,23
30/06/2010	0,99%	2,96%	1.856.043,35	1,05%	661.725,02	4,01%	2.517.768,37
31/12/2010	1,04%	3,07%	1.942.536,72	1,10%	694.774,80	4,16%	2.637.311,52
30/06/2011	1,24%	2,86%	1.771.764,75	1,30%	804.315,57	4,16%	2.576.080,32
30/12/2011	1,77%	2,33%	1.447.682,88	1,83%	1.144.012,73	4,16%	2.591.695,61
29/06/2012	1,63%	2,46%	1.508.499,26	1,69%	1.034.023,48	4,15%	2.542.522,74
31/12/2012	0,93%	3,17%	1.962.658,11	0,99%	609.006,60	4,16%	2.571.664,71
28/06/2013	0,32%	3,78%	2.243.391,29	0,38%	228.134,14	4,16%	2.471.525,43
31/12/2013	0,34%	3,76%	2.296.234,26	0,40%	240.788,45	4,16%	2.537.022,71
30/06/2014	0,39%	3,71%	2.185.397,71	0,45%	267.128,91	4,16%	2.452.526,62
31/12/2014	0,31%	3,80%	2.252.243,95	0,37%	217.355,67	4,16%	2.469.599,62
30/06/2015	0,17%	3,93%	2.270.505,93	0,23%	134.822,39	4,16%	2.405.328,32
31/12/2015	0,05%	4,05%	2.355.266,70	0,11%	64.695,88	4,16%	2.419.962,58
30/06/2016	-0,04%	4,14%	2.356.861,86	0,02%	10.951,36	4,16%	2.367.813,22
30/12/2016	-0,18%	4,10%	2.319.271,09	0,00%	0,00	4,10%	2.319.271,09
30/06/2017	-0,22%	4,16%	2.313.381,05	0,00%	0,00	4,16%	2.313.381,05
31/12/2017	-0,27%	4,16%	2.284.728,07	0,00%	0,00	4,16%	2.284.728,07
29/06/2018	-0,27%	4,16%	2.255.065,29	0,00%	0,00	4,16%	2.255.065,29
31/12/2018	-0,27%	4,16%	2.261.026,45	0,00%	0,00	4,16%	2.261.026,45

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁰⁶

La Regione Veneto nella propria nota di risposta, protocollo n. 171342 del 2 maggio 2019, acquisito al protocollo di questa Corte in data 3 maggio 2019 con numerazione 3975, a riscontro della nota istruttoria, protocollo n. 2445 del 26 marzo 2019, ha dichiarato quanto segue: *“si fa presente che nei primi quattro periodi, dal 29 giugno 2007 al 31 dicembre 2008, i valori dell’Euribor 6 mesi rilevati alla data di riferimento sono stati compresi nel corridoio definito dal tasso floor e dal tasso cap. Negli anni successivi invece il tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore al tasso floor, cosicché lo strumento derivato ha comportato dei flussi in uscita per la Regione.*

Si fa in ogni caso presente che, in linea con la strategia di copertura attuata, a fronte di flussi di cassa in uscita sul derivato, la Regione ha beneficiato della contestuale e simmetrica riduzione degli oneri per interessi passivi sul debito sottostante a tasso variabile, mantenendo così il costo complessivo del debito (prestito obbligazionario e collar) ad un livello di tasso d’interesse fisso (dato dalla somma del tasso floor e dello spread del prestito obbligazionario)”.

¹⁰⁶ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Collar Depfa

La sottostante Tabella riguarda il “*Collar Depfa*” a copertura del prestito obbligazionario Regione del Veneto 2005, ed espone i differenziali scambiati nel derivato, gli interessi pagati sull’obbligazione sottostante ed il costo complessivo del debito sino al 31/12/2018.

Tabella 10 – Differenziali *Collar Depfa* ed interessi pagati sul BOR sottostante (in euro)

Data pagamento flusso	Euribor 6M (act/360)	Differenziale tasso (act/360)	Differenziale (€)	Tasso Bor (Act/360)	Interessi Bor (C)	Tasso complessivo (Act/360)	Interessi totali (€)
29/06/2007	3,85%		0,00	3,87%	3.875.942,90	3,87%	3.875.942,90
31/12/2007	4,31%		0,00	4,34%	4.387.917,60	4,34%	4.387.917,60
30/06/2008	4,77%		0,00	4,79%	4.771.470,24	4,79%	4.771.470,24
31/12/2008	5,12%		0,00	5,14%	5.153.036,00	5,14%	5.153.036,00
30/06/2009	3,04%	0,51%	502.953,76	3,06%	2.999.958,00	3,57%	3.502.911,76
31/12/2009	1,33%	2,42%	2.395.598,22	1,36%	1.345.428,80	3,77%	3.741.027,02
30/06/2010	0,99%	2,91%	2.820.839,75	1,02%	985.786,10	3,92%	3.806.625,85
31/12/2010	1,04%	2,92%	2.860.586,67	1,06%	1.038.144,00	3,97%	3.898.730,67
30/06/2011	1,24%	2,84%	2.729.188,39	1,26%	1.210.844,50	4,10%	3.940.032,89
30/12/2011	1,77%	2,31%	2.243.266,66	1,79%	1.741.103,00	4,10%	3.984.369,66
29/06/2012	1,63%	2,46%	2.279.574,97	1,65%	1.530.138,11	4,10%	3.809.713,08
31/12/2012	0,93%	3,15%	2.855.983,77	0,95%	862.765,38	4,10%	3.718.749,15
28/06/2013	0,32%	3,76%	3.233.557,57	0,34%	293.935,34	4,10%	3.527.492,91
31/12/2013	0,34%	3,74%	3.150.245,21	0,36%	302.890,32	4,10%	3.453.135,53
30/06/2014	0,39%	3,69%	2.935.936,49	0,41%	330.288,90	4,10%	3.266.225,39
31/12/2014	0,31%	3,78%	2.932.794,14	0,33%	254.740,15	4,10%	3.187.534,29
30/06/2015	0,17%	3,91%	2.862.205,09	0,19%	142.742,03	4,10%	3.004.947,12
31/12/2015	0,05%	4,03%	2.870.011,96	0,07%	51.916,59	4,10%	2.921.928,55
30/06/2016	-0,04%	4,10%	2.758.827,34	0,00%	0,00	4,10%	2.758.827,34
30/12/2016	-0,17%	4,10%	2.656.317,75	0,00%	0,00	4,10%	2.656.317,75
30/06/2017	-0,22%	4,10%	2.482.388,76	0,00%	0,00	4,10%	2.482.388,76
30/12/2017	-0,27%	4,10%	2.390.706,95	0,00%	0,00	4,10%	2.390.706,95
29/06/2018	-0,27%	4,10%	2.221.108,56	0,00%	0,00	4,10%	2.221.108,56
31/12/2018	-0,27%	4,10%	2.125.096,14	0,00%	0,00	4,10%	2.125.096,14

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁰⁷

Sempre in base alle risultanze dell’attività istruttoria svolta, di cui sopra, in merito al *collar Depfa*, altrettanto viene affermato dalla Regione Veneto che “*si fa presente che nei primi quattro periodi, dal 29 giugno 2007 al 31 dicembre 2008, i valori dell’Euribor 6 mesi rilevati alla data*

¹⁰⁷ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

di riferimento sono stati compresi nel corridoio definito dal tasso floor e dal tasso cap. Negli anni successivi invece il tasso Euribor a 6 mesi è risultato inferiore al tasso floor, cosicché lo strumento derivato ha comportato dei flussi in uscita per la Regione.

Si fa in ogni caso presente che, in linea con la strategia di copertura attuata, a fronte di flussi di cassa in uscita sul derivato, la Regione ha beneficiato della contestuale e simmetrica riduzione degli oneri per interessi passivi sul debito sottostante a tasso variabile, mantenendo così il costo complessivo del debito (prestito obbligazionario e collar) ad un livello di tasso d'interesse fisso (dato dalla somma del tasso floor e dello spread del prestito obbligazionario)".

Come emerge dall'esame delle tabelle di cui sopra, entrambi gli strumenti derivati, a partire dal 2009, a causa del citato ribasso del tasso di interesse di mercato oltre il livello del floor, hanno generato flussi differenziali negativi di notevole ammontare, che si sono tradotti in corrispondenti flussi in uscita per il bilancio regionale nell'esercizio 2018, per un esborso complessivo pari a 8.862.296,44 euro, (a fronte della somma impegnata sul capitolo di spesa U 101309 "Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati - art. 26, c. 6, L.R. 29/11/2001, n. 39 - art. 41, L. 28/12/2001, n. 448 - D.M. 01/12/2003, n. 389" pari a 9.351.683,63 euro).

A tal proposito, visto il disallineamento tra impegni e pagamenti, si è analizzata la situazione dei residui del capitolo di spesa 101309 "Flussi differenziali conseguenti alla stipulazione di strumenti finanziari derivati" per il triennio 2016-2018, ovvero per il periodo di vigenza dell'armonizzazione contabile, rilevando che in ciascuno dei citati esercizi si assisteva alla formazione di residui (€ 211.522,66 nel 2016, € 468.395,05 nel 2017 ed € 489.387,19 nel 2018) cui non corrispondeva alcun pagamento in c/residui l'anno successivo.

Pertanto, l'ammontare di residui passivi afferenti al capitolo in esame al 31/12/2018 risultava essere pari ad € 1.169.304,89, in apparente assenza di giustificazioni per il loro mantenimento, considerata l'inammissibilità di pagamenti nel 2019 in c/residui a valere su somme esigibili in esercizi risalenti nel tempo.

Interpellata in proposito, la Regione Veneto, con comunicazione del 28 maggio 2019, acquisita al protocollo della Corte dei conti con numerazione 6759 del 29/5/2019, ha dato ampio riscontro alle osservazioni formulate come segue.

Nel corso dell'anno 2015 i principali tassi del mercato interbancario hanno gradualmente assunto livelli di segno negativo; tale circostanza, non prevista dagli Istituti Finanziari/analisti internazionali, non ha trovato, di fatto, alcuna specifica disposizione

contrattuale di regolamentazione (neppure nelle cd. condizioni di trasparenza contrattuali bancarie).

La riduzione in area negativa dell'Euribor è stata oggetto di intervento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare prot. 5619 del 21.03.2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24.03.2016 (in riferimento ai soli CCT), sulla scorta di parere ottenuto dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la tipologia del contratto di mutuo, nei seguenti termini "*... in caso il parametro di determinazione della cedola (tasso BOT o tasso Euribor a sei mesi) sia negativo al punto tale da erodere totalmente o superare lo spread, la cedola deve essere posta pari a zero, senza possibilità di tenere memoria di differenze negative per le cedole successive o per il rimborso del capitale*".

Alla luce di tali autorevoli precedenti, la Regione del Veneto ha colto la possibilità di estensione dei medesimi principi giuridici anche ai prestiti obbligazionari (ivi chiaramente assimilati), strettamente connessi ai contratti derivati (collar), stipulati dalla Regione sugli stessi a copertura del rischio di innalzamento dei tassi, chiedendo agli Istituti Finanziari controparte di applicare ai contratti derivati, per estensione, il medesimo ragionamento giuridico.

La soluzione proposta prevedeva quindi l'applicazione anche per lo strumento derivato di un floor implicito sull'Euribor 6 mesi pari a -(spread contrattuale sul finanziamento sottostante), pervenendo in tal modo ad un tasso differenziale dato dal tasso floor sommato allo spread contrattuale sul finanziamento sottostante, al fine di mantenere effettivo, come detto, il collegamento funzionale di sola copertura del tasso tra prestiti obbligazionari e relativi strumenti finanziari derivati.

Tale mozione è stata accolta positivamente dall'Istituto controparte Italiano (Intesa San Paolo Spa), mentre l'istituto controparte estero (Depfa Bank plc) l'ha accettata con riserva, legata ad una possibile diversa interpretazione meno favorevole per la Regione in mancanza di parere ufficiale statale.

Vista la posizione dell'istituto finanziario estero e considerata la novità assoluta dell'evento, la Regione del Veneto, onde evitare di far insorgere complessi, onerosi ed aleatori contenziosi ha formalizzato, in data 20/07/2016, una richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato sulla correttezza della suddetta interpretazione, ad oggi senza alcun riscontro.

Nelle more della resa del parere da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, i suddetti residui sono stati mantenuti per garantire all'Ente di disporre, sulla base del principio di prudenzialità, degli adeguati impegni di spesa, secondo la competenza finanziaria relativa ai diversi esercizi finanziari interessati, nell'eventualità di una diversa interpretazione giuridica e/o finanziaria della questione.

La Sezione, pur prendendo atto di quanto diffusamente controdedotto dalla Regione Veneto, non può esimersi dall'evidenziare che il mantenimento di residui passivi non connotati dai necessari requisiti di esigibilità incide sull'attendibilità del risultato di amministrazione mediante una sua impropria compressione. Nel caso di specie infatti l'invocato principio di prudenza confligge, nella rappresentazione contabile della Regione, col rispetto dei principi dell'armonizzazione dei sistemi contabili e con gli altrettanto fondamentali principi di veridicità e trasparenza, che impongono l'esposizione dei debiti non connotati dei necessari requisiti di esigibilità in idonei "Fondi e accantonamenti", ai sensi dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 118/2011, al fine di dare separata evidenza alle passività potenziali.

Per completezza, si rileva che dai suddetti contratti non sono stati generati flussi in entrata.

3.3.3.2 Tasso costo finale sintetico presunto a carico della Regione

La Regione ha fornito la Tabella sottostante, che riporta, per ciascun derivato, il tasso costo finale sintetico (TFSCFS)¹⁰⁸ al 31 dicembre 2018, scomposto fra tasso medio del debito e tasso del differenziale collar.

Tabella 11 - Tasso costo finale sintetico (TFSCFS) al 31 dicembre 2018

Strategia	Tasso medio debito (Act/360)	Differenziale tasso <i>Collar</i> (Act/360)	TFSCFS (Act/360)
Collar Intesa + Bor 2003	0,0000%	4,16125%	4,16125%
Collar Depfa + Bor 2005	0,0000%	4,1029%	4,1029%

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹⁰⁹

A tale proposito la Regione del Veneto nella propria nota di risposta, protocollo n. 171342 del 2 maggio 2019, acquisito al protocollo di questa Corte in data 3 maggio 2019 con numerazione 3975, a riscontro della nota istruttoria, protocollo n. 2445 del 26 marzo 2019,

¹⁰⁸ Il Tasso Costo Finale Sintetico Carico della Regione è dato dal tasso annuale, base Act/360 sul debito sottostante effettivo.

¹⁰⁹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

ha dichiarato: *“Si specifica che, nel corso dell’esercizio 2018, la sommatoria tra i differenziali dei derivati e gli interessi passivi sul debito sottostante si compensano lasciando così il costo finale sintetico del debito (prestiti obbligazionari e collar) in linea con gli obiettivi prefissati nella strategia di copertura”*, dichiarando altresì che: *“La Regione Veneto, con nota prot. 281360 del 20 luglio 2016, ha richiesto chiarimenti all’Avvocatura Generale dello Stato sulle modalità con cui la riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione si riverbera sulle relative operazioni finanziarie, per garantire anche il collegamento funzionale e giuridico di sola copertura del tasso tra finanziamenti sottostanti e relativi strumenti finanziari derivati. In pendenza di tale parere, nella presente relazione la compensazione suindicata è considerata fino a scadenza anche nel successivo punto nei termini in cui è stata applicata dagli istituti nel 2017”*.

Pur prendendo atto di quanto asserito dalla Regione Veneto, considerata la perfetta corrispondenza del Tasso costo finale sintetico (TFSCFS) a rendiconto 2017 con l’omologa grandezza a rendiconto 2018, la Sezione ha ritenuto necessario operare una verifica sulla correttezza del dato presentato, pervenendo a risultati leggermente diversi da quelli contenuti nella più volte citata risposta (protocollo n. 171342 del 2 maggio 2019, acquisito al protocollo di questa Corte in data 3 maggio 2019 con numerazione 3975) a riscontro della nota istruttoria, protocollo n. 2445 del 26 marzo 2019, che al punto sub g) chiedeva i necessari aggiornamenti in merito ai contratti di finanza derivata in essere.

In particolare, le differenze rilevate, rispetto al TSFCFS esposto in relazione, erano risultate pari allo 0,08075% per il Collar Intesa (a copertura del sottostante prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2003”) e pari allo 0,0571% per il Collar Depfa (a copertura del sottostante prestito obbligazionario “Regione del Veneto 2005”), con una media complessiva annua effettiva del 4,201%, a fronte del 2,13 esposto dalla Regione.

Interpellata in proposito, la Regione Veneto, con comunicazione del 13 giugno 2019, acquisita al protocollo della Corte dei conti con numerazione 7368 del 13/6/2019, ha dato puntuale riscontro alle osservazioni formulate come segue.

Le differenze dei tassi sono dovute alla diversa convenzione di calcolo:

- 1) nella verifica di questa Corte è stata usata la base 30/360, ovvero considerando ogni semestre di 180 e l'anno standard di 360 giorni;
- 2) nei calcoli effettuati dalla Regione è stata considerata la base Act/360, ovvero vengono rapportati i giorni effettivi del semestre all’anno standardizzato di 360 giorni, in coerenza con la tipologia di contratto a variabile del sottostante.

La Sezione, pur dando atto che entrambe le convenzioni sono corrette, ritiene condivisibile il metodo applicato dalla Regione, alla luce della finalità dei contratti di finanza derivata stipulati, volti a stabilizzare il tasso d'interesse del debito sottostante che, come già detto, presentano una base di calcolo convenzionale "Act/360".

Di seguito vengono espone analiticamente le risultanze dei calcoli del TFSCFS per i due contratti in parola:

Tabella 12 - Calcolo analitico del tasso costo finale sintetico (TFSCFS) al 31/12/2018

	Impegni (A)	Inizio periodo (B)	Fine periodo (C)	Nozionale (D)	Interesse effettivo (A/D) * (360/(C - B))
Collar Intesa (a copertura della sottostante obbligazione "Regione del Veneto 2003")					
2018 - 1° sem.	€ 2.255.065,29	29/12/2017	29/06/2018	€ 107.193.000,00	4,16125%
2018 - 2° sem.	€ 2.261.026,45	29/06/2018	31/12/2018	€ 105.733.500,00	4,16125%
Collar Depfa (a copertura della sottostante obbligazione "Regione del Veneto 2005")					
2018 - 1° sem.	€ 2.221.108,56	31/12/2017	30/06/2018	€ 107.672.000,00	4,10290%
2018 - 2° sem.	€ 2.125.096,14	30/06/2018	31/12/2018	€ 101.338.000,00	4,10290%

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto.¹¹⁰

A livello complessivo, viene confermata la Media complessiva annua effettiva del 4,132%, anche se è necessario puntualizzare che l'eventuale pronunciamento da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato che dovesse sancire l'erogazione delle quote mantenute a residuo, comporterebbe un aggravio del Tasso costo finale sintetico (TFSCFS) non solo al 31 dicembre 2018, ma anche per i due esercizi precedenti, imponendo ulteriori riflessioni in merito all'adeguatezza degli strumenti finanziari stipulati per il conseguimento degli obiettivi prefissati in termini di strategia di copertura, di cui al punto successivo.

3.3.4 Raggiungimento degli obiettivi e attuale strategia

Facendo seguito a quest'ultima affermazione, la Regione Veneto, nella più volte citata nota di risposta, ha esplicitato il raggiungimento degli obiettivi, raffrontando altresì il trend dei prestiti obbligazionari e dei titoli a copertura.

¹¹⁰ Comunicazione del 13 giugno 2019, acquisita al protocollo della Corte dei conti con numerazione 7368 del 13/6/2019.

In primo luogo, conferma che: *“Come detto in precedenza, la Regione ha di fatto deciso di stipulare i contratti di Interest Rate Collar in questione unicamente al fine di tutelare il bilancio dai rischi di mercato in un particolare periodo di turbolenza dei mercati finanziari e di crescita dei tassi d’interesse. Pertanto, attraverso la somma dell’onere relativo alla quota interesse del debito sottostante a tasso variabile e dei flussi pagati relativi ai differenziali dello Swap, l’onere finanziario complessivo delle strategie di finanziamento risulta mediamente pari al 4,13%, base di calcolo Act/360, valore in linea con le aspettative della Regione.*

Va segnalato inoltre che la strategia di copertura mantiene la sua efficacia anche negli anni successivi fino alla scadenza delle operazioni, dato che i tassi d’interesse attesi fino a scadenza (tassi forward) risultano più bassi dei livelli dei tassi Floor fissati nei contratti”.

Tabella 13 – Onere finanziario complessivo

Anno	BOR 2003	BOR 2005	Collar Intesa	Collar Depfa	Tasso Medio
2018	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,13%
2019	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,13%
2020	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,13%
2021	0,00%	0,00%	4,16%	4,10%	4,13%
2022	0,19%	0,15%	3,97%	3,95%	4,14%
2023	0,50%	0,46%	3,66%	3,64%	4,14%
2024	0,81%	0,77%	3,35%	3,33%	4,14%
2025	1,09%	1,04%	3,07%	3,06%	4,15%
2026	1,33%	1,28%	2,83%	2,82%	4,15%
2027	1,53%	1,44%	2,64%	2,66%	4,16%
2028	1,68%		2,48%		4,16%
2029	1,80%		2,36%		4,16%
2030	1,89%		2,27%		4,16%
2031	1,95%		2,21%		4,16%
2032	1,98%		2,18%		4,16%
2033	1,99%		2,17%		4,16%
2034	1,98%		2,18%		4,16%
2035	1,96%		2,20%		4,16%
2036	1,93%		2,23%		4,16%

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹¹¹

Dai dati emergenti dalla sovrastante tabella la Regione trae le seguenti riflessioni: *“Se si osserva lo storico del tasso medio pagato sul debito, appare chiaro che prima della ristrutturazione del debito, avvenuta nella prima parte del 2006, lo stesso era sostanzialmente allineato all’Euribor a 6*

¹¹¹ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

mesi, da cui differiva soprattutto in conseguenza dello spread applicato dagli istituti finanziatori, essendo allora il debito della Regione pressoché totalmente contratto a tasso variabile.

Tramite la ristrutturazione dell'anno 2006, la composizione del debito in termini di tasso è stata ripartita in modo più prudentiale tra fisso, variabile e variabile con copertura tramite strumenti finanziari derivati, perseguendo una strategia di diversificazione e di diminuzione dell'esposizione ai rischi di tasso di mercato delle uscite di bilancio relative al servizio del debito; contemporaneamente è stata allungata la vita media residua del debito regionale, in precedenza eccessivamente breve".

Ad ulteriore conferma della maggiore stabilità relativa al tasso medio pagato nel portafoglio di debito rispetto alle ampie oscillazioni presentate dall'Euribor, la Regione riporta nel testo della bozza di DDL una ulteriore Tabella, con la quale si evidenzia la migliore ripartizione del debito in termini di tipologia di tasso:

Tabella 14 - Tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali, compresi i flussi differenziali dei derivati¹¹²

	Euribor 6m ¹¹³	Tasso medio	Tasso medio annuo
2006 -I semestre	2,621%	2,672%	3,1%
2006 -II semestre	3,135%	3,514%	
2007 -I semestre	3,801%	3,966%	4,2%
2007 -II semestre	4,291%	4,348%	
2008 -I semestre	4,795%	4,762%	4,9%
2008 -II semestre	5,068%	4,956%	
2009 -I semestre	3,322%	3,730%	3,2%
2009 -II semestre	1,404%	2,650%	
2010 -I semestre	0,996%	2,441%	2,5%
2010 -II semestre	1,016%	2,471%	
2011 -I semestre	1,247%	2,627%	2,8%
2011 -II semestre	1,747%	2,905%	
2012 -I semestre	1,661%	2,875%	2,7%
2012 -II semestre	0,935%	2,474%	
2013 -I semestre	0,326%	2,146%	2,1%
2013 -II semestre	0,321%	2,143%	
2014 -I semestre	0,368%	2,174%	2,2%
2014 -II semestre	0,329%	2,171%	
2015 -I semestre	0,175%	2,083%	2,0%

¹¹² Il tasso medio non è stato calcolato sugli oneri per l'integrazione del pagamento delle rate di ammortamento del debito contratto dalla Regione per il finanziamento degli investimenti nel trasporto pubblico locale, causata dai tagli ai contributi statali pluriennali.

¹¹³ Media dei tassi Euribor a 6 mesi di riferimento per le singole operazioni, ponderata con il loro nozionale tempo per tempo.

	Euribor 6m ¹¹³	Tasso medio	Tasso medio annuo
2015 -II semestre	0,049%	2,013%	
2016 -I semestre	-0,045%	1,962%	1,9%
2016 -II semestre-	-0,165%	1,932%	
2017 -I semestre	-0,219%	1,938%	1,9%
2017 -II semestre	-0,265%	1,265%	
2018 -I semestre	-0,271%	2,314%	2,2%
2018 - II semestre	-0,296%	2,146%	

Fonte: Dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹¹⁴

A tale proposito, la Regione dichiara: *“Si noti che la prudenziale diversificazione di tasso ha condotto al pagamento di un tasso medio annuo di interesse del 2,2% nel 2018, valore alquanto contenuto, se si pensa che in esso è compreso l’onere dei flussi differenziali di interesse sul debito coperto dai derivati. Al conseguimento di questo importante risultato sta contribuendo in modo significativo anche la quota di debito coperta dai derivati, che ha consentito di coprire da rischi di rialzo, ma a costi inferiori al tasso fisso”.*


La Sezione, pur prendendo atto di quanto riferito dalla Regione Veneto, richiamate le osservazioni in merito alla necessità di un’approfondita analisi costi/benefici in merito alla convenienza del mantenimento degli strumenti finanziari derivati, non può esimersi dal rilevare la natura spuria dell’indicatore proposto, sia per quanto riguarda la diversa consistenza del debito residuo afferente gli strumenti di finanza derivata (e relative obbligazioni sottostanti) versus le altre forme di indebitamento, sia per quanto riguarda le loro diverse modalità di rimborso, che nel caso dei mutui risente fortemente dell’orizzonte temporale di riferimento e delle condizioni contrattuali di mercato vigenti all’atto della stipula (oltre che dal tasso fisso / variabile e relativo spread).

In tal senso, il *tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali, compresi i flussi differenziali dei derivati stessi* (ed esclusi gli oneri per l’integrazione del pagamento delle rate di ammortamento del debito contratto dalla Regione per il finanziamento degli investimenti nel trasporto pubblico locale), attestatosi al 2,2%, non appare un indicatore idoneo a rappresentare l’onerosità dell’indebitamento regionale *tout court* a causa della natura eterogenea delle grandezze analizzate, che non può trovare adeguata rappresentazione in una semplice media.

¹¹⁴ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

Tuttavia, anche volendo analizzare l'andamento dell'indicatore proposto dalla Regione Veneto, risulta del tutto evidente la sua forte rigidità verso il basso, in contrapposizione ad una tendenza consolidata al ribasso dell'Euribor 6M, con conseguente apertura della forbice tra le due grandezze nel corso dell'ultimo quinquennio, come si desume dall'analisi del grafico sottostante.

Rappresentazione grafica del Tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali, compresi i flussi differenziali dei derivati



Fonte: elaborazione Corte su dati forniti dalla Regione del Veneto a seguito di specifica richiesta istruttoria.¹¹⁵

In merito alla citata rigidità del Tasso medio di interesse pagato su mutui e prestiti regionali (compresi i flussi differenziali dei derivati ed esclusi gli oneri per l'integrazione del pagamento delle rate di ammortamento del debito contratto dalla Regione per il finanziamento degli investimenti nel trasporto pubblico locale), la Sezione osserva che la stessa è imputabile ai mutui a tasso fisso più "datati", che presentano saggi di interesse attorno al 4%, ed ai valori dei "floor" dei derivati che si attestano allo stesso livello (oltre allo spread su base Euribor 6M), pur dando atto che nell'attuale fase congiunturale nessun interesse viene corrisposto ai sottoscrittori dei prestiti obbligazionari "Regione del Veneto 2003" e "Regione del Veneto 2005".

¹¹⁵ Per la fonte si rinvia alla precedente annotazione su attività istruttoria.

3.4 Considerazioni conclusive

In relazione alle considerazioni formulate in merito all'indebitamento e agli strumenti finanziari derivati, la Regione del Veneto non ha prodotto osservazioni.

In ordine alla corretta contabilizzazione della posta di spesa per canone di locazione finanziaria relativa all'immobile Ex Palazzo compartimentale FF.SS., si accerta nel 2018 il superamento della criticità rilevata negli anni precedenti, mediante le nuove registrazioni contabili che prevedevano l'istituzione dei capitoli n. 103472, al titolo I della spesa, e n. 103473, al titolo IV della spesa, con contestuale eliminazione delle registrazioni sul capitolo 100980, precedentemente iscritto al titolo I della spesa.

Si rileva un'inversione del trend dello stock di debito nel corso del 2018, che nell'ultimo quinquennio era stato caratterizzato dalla una progressiva diminuzione, quale effetto congiunto di un minimo ricorso annuale all'indebitamento e della riduzione dell'esposizione debitoria verso Cassa Depositi e Prestiti dell'anticipazione di liquidità, ottenuta ai sensi del D.L. 35/2013.

Nel 2018 invece il maggiore ricorso all'indebitamento sotto forma di assunzione nuovi mutui, prevalentemente finalizzati all'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta (per l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 a valere sui bilanci 2018 e 2019), è risultato più che compensativo della riduzione cui si è assistito per le altre tipologie di debito.

Pur risultando del tutto evidente che la "sterilizzazione" di tale componente straordinaria nel calcolo dell'andamento dell'indebitamento della Regione Veneto verrebbe a confermare il trend rilevato a partire dal 2007, a livello assoluto non può non rilevarsi l'inversione di tendenza, che impone la massima cautela, pur nella piena autonomia decisionale regionale, al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale, che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

La Sezione prende atto che, nell'esercizio 2018 come nel biennio precedente, la Regione Veneto non ha fatto ricorso all'istituto del "debito autorizzato e non contratto" per finanziare i propri investimenti, ma ha continuato invece il percorso di ripiano del disavanzo causato dall'utilizzo dell'istituto stesso negli anni dal 2002 al 2015, disavanzo che si è ridotto di conseguenza ad euro 756.972.489,77 al 31/12/2018. Ritiene altresì che sia

necessario, oltre che opportuno, esporre nei documenti di bilancio l'elenco esaustivo di tutte le spese per le quali la Regione ha fatto ricorso al "debito autorizzato e non contratto" nel corso degli anni (circa 4.270 milioni di euro). In sede di contraddittorio, la Regione ha recepito l'osservazione.

Infine, per quanto riguarda la gestione dei contratti derivati in essere, risultano attuali le considerazioni già svolte nelle precedenti relazioni di accompagnamento alle delibere di parifica relative ai pregressi esercizi alle quali, per economia espositiva, si rinvia.

4 SPESA DEL PERSONALE

4.1 Quadro normativo di riferimento

Il settore del personale rappresenta uno dei principali ambiti sui quali il legislatore è intervenuto (e continua ad intervenire) in maniera costante ai fini di controllo e di razionalizzazione della spesa pubblica.

È noto che i vincoli di finanza pubblica nazionale, derivanti direttamente dall'assolvimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, sono stati trasfusi con le recenti riforme nella Carta costituzionale. A tal proposito, la stessa Corte Costituzionale ha statuito, in maniera granitica, che le misure riguardanti la spesa in questione sono inderogabili, in quanto il loro rispetto concorre ad assicurare (sotto forma di riduzione della componente corrente della spesa) il conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica (tra le altre Corte Cost. sent. 108/2011, 27/2014, 218/2015).

Tra i vincoli di finanza pubblica, rientrano dunque anche i vincoli cd. di spesa concernenti gli oneri del personale ed il loro mancato rispetto si traduce in un divieto di assunzione di nuovo personale, sia con contratti di lavoro a tempo indeterminato sia con contratti flessibili.

Giova rammentare che nell'esercizio finanziario considerato dalla presente relazione (2018) i vincoli vigenti per le regioni sono quelli previsti dall'art. 1, commi da 557 a 557 quater della Legge 296/2006 la cui applicazione sarà oggetto di attenzione nei paragrafi che seguiranno. In tale sede, appare opportuno evidenziare le principali novità normative in materia intervenute a valere sull'esercizio 2018.

L'art. 1, comma 786, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha modificato l'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*, sostituendo all'ultimo periodo, il termine: «30 aprile» con il termine «30 maggio». L'art. 1 comma 470 pertanto risulta oggi formulato come segue: *“Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di*

revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato”.

Anche per l'anno 2018, invece rimane invariato il disposto di cui all'art. 1 della Legge n. 232/2016 commi 465, 475 lett. e), 476, 479 lett. c) e 480,¹¹⁶ sulla cui applicabilità è, tuttavia, intervenuta la Legge n. 145/2018 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (artt. 1 commi 823, 824, 827) con decorrenza 1° gennaio 2019.

Del pari, invariata per l'anno 2018 l'applicazione dell'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella L. 11 agosto 2014 n. 114, il quale già statuiva che, negli anni 2014 e 2015, le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno

¹¹⁶ Per comodità di lettura si riportano le disposizioni dei citati commi:

465. *Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;*

475 lett. e) *nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*

476. *Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475;*

479 lett. c) *per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;*

480. *I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.*

potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà di assumere era fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della L. n. 296/2006. Inoltre, a decorrere dall'anno 2014, viene consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni¹¹⁷, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; altresì, viene previsto l'utilizzo dei residui¹¹⁸ ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente¹¹⁹.

In questo quadro normativo si inserisce l'art. 1 comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità per l'anno 2016) come successivamente modificato dall'art. 16, comma 1-bis, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, dall'art. 22, commi 1-bis e 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e, da ultimo dall'art. 1, comma 863, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il citato comma 228 prevede che *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. (...) Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo*

¹¹⁷ Con l'art. 14-bis, comma 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 il predetto arco temporale passa da un triennio ad un quinquennio.

¹¹⁸ Con l'art. 14-bis, comma 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 il predetto arco temporale passa da un triennio ad un quinquennio.

¹¹⁹ La Corte costituzionale, con sentenza 22 settembre - 5 novembre 2015, n. 218 (Gazz. Uff. 11 novembre 2015, n. 45, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5 promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 5, promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.

periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”¹²⁰

Quanto al tema del superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, la già citata *Legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020* n. 205/2017 è intervenuta anche a modificare l'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017¹²¹; le modifiche hanno interessato in particolare i commi 1, 4, 9 e 11, lasciando invariato il comma 3 che, a tutt'oggi, prevede *“Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”*

A tal proposito, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione a seguito della Circolare n. 3 del 23 novembre 2017 avente ad oggetto gli *“Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*, ha emesso ulteriori due circolari, la n. 1 del 9 gennaio 2018 *“Legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 (...)”* e la circolare n. 2 del 8 maggio 2018 *“Chiarimenti in merito alle circolari del 23 novembre 2017, n. 3 e del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato. Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione integrativa”*, per la quale tuttavia la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e

¹²⁰ La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 14 luglio 2017, n. 191 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 228, promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, della Costituzione.

¹²¹ *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.* (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130.)

delle amministrazioni dello Stato, nell'adunanza del 7 agosto 2018, ha deliberato di "ricusare il visto e la conseguente registrazione".¹²²

Infine, l'art. 1 comma 682 della L. 205/2017 ha disposto che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, siano posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

4.2 Oggetto della verifica da parte della Sezione

L'analisi relativa alla spesa per il personale della Regione del Veneto ha avuto ad oggetto la dinamica e l'andamento dei flussi finanziari concernenti il personale del Consiglio e della Giunta della Regione del Veneto al fine di verificare il rispetto delle disposizioni vincolistiche in materia di spesa per il personale, in vigore nell'anno 2018. A tal proposito si precisa, infatti, che dal 1° gennaio 2013, in attuazione della L.R. n. 53/2012, vi è stata la formale separazione tra Giunta e Consiglio regionale e, i due soggetti, costituiscono ad oggi realtà distinte e del tutto autonome, sia dal punto di vista del personale che della responsabilità della relativa gestione.

A seguito di apposite richieste istruttorie¹²³ concernenti il rispetto di tali vincoli, che saranno, nel prosieguo, oggetto di analisi, la Segreteria Generale della Programmazione ha trasmesso con comunicazione (acquisita tramite PEC al prot. Cdc n. 3175 del 09/04/2019) la nota prot. n. 139780 del 08 aprile 2019 dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, contenente una relazione a riscontro dei singoli quesiti istruttori, corredata da idonei schemi analitici atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni applicabili alle singole fattispecie, per quanto riguarda la spesa del personale direttamente afferente alla Regione del Veneto, la nota prot. n. 134241 del 03 aprile 2019. Successivamente sono state trasmesse la nota integrativa prot. n. 233933 del 24 maggio 2019, acquisita al protocollo di questa Corte con numerazione 6602 del 27 maggio 2019; la nota integrativa prot. 215892 del 03 giugno 2019, acquisita a prot. Cdc n. 7090/2019, la nota integrativa prot. n. 0225544 del 06 giugno 2019

¹²² Vedasi Prot. Corte dei Conti Sezione Centrale di Controllo di Legittimità n. 0028567-07/08/2018-SCCLA-Y26PREV-P.

¹²³ Prot. n. 2094 del 15 marzo 2019, prot. 6863 del 30 maggio 2019 e prot. n. 7079 del 03 giugno 2019.

acquisita a prot. Cdc n. 7237/2019 e la nota integrativa prot. n. 245324 del 12 giugno 2019, acquisita a prot. Cdc n. 7357/2019.

In relazione alle politiche di contenimento della spesa di personale nel triennio 2016-2019 ed in esito ai riscontri pervenuti con le citate note, la Sezione ha provveduto ad effettuare, anche mediante prospetti e tabelle riepilogative, l'analisi dell'ottemperanza ai vincoli normativi in materia di spesa per il personale, a valere sull'esercizio 2018.

4.3 Consistenza del personale nel 2018

La consistenza del personale dipendente alla chiusura dell'esercizio 2018 (Consiglio e Giunta) risultava pari a 2843 unità, con un aumento di +34 unità rispetto al 2017 (+1,2%) e con una diminuzione di -41 unità rispetto al 2016 (-1,4%) a fronte di una dotazione organica complessiva pari a 3219 unità.

Viene, inoltre, ribadito dalla Regione anche per l'anno 2018, quanto già esposto da questa Sezione nel referto di accompagnamento alla parifica dello scorso anno in ordine all'assorbimento del personale delle provincie. Evidenzia l'ente che *"(...) dal 01/01/2016, in attuazione della Legge n. 56/2014 e della L.R. n. 19/2015, ai sensi di quanto previsto dall'accordo sottoscritto in data 31/10/2015 tra Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia, è avvenuto il formale trasferimento del personale ex provinciale adibito alle cd funzioni non fondamentali nei ruoli della Giunta Regionale. Conseguentemente si è resa necessaria la rideterminazione della dotazione organica del personale regionale, anche di qualifica dirigenziale."*¹²⁴.

Con riferimento alla ricollocazione del personale provinciale, risultano trasferiti alla Regione, con inserimento nell'organizzazione della Giunta regionale ed in servizio alla data del 31 dicembre 2018, n. 362 unità di cui n. 9 Dirigenti, e n. 353 unità di personale non avente qualifica dirigenziale, come di seguito suddivisi: n. 144 unità di categoria D, n. 139 unità di categoria C, n. 68 unità di categoria B, n. 2 unità di categoria A.

Del pari, La Regione del Veneto, inoltre, ha precisato che la Giunta regionale, nell'annualità 2018, non ha stipulato alcun contratto mediante l'istituto della somministrazione lavoro né con l'istituto dei lavori socialmente utili.

Quanto alla consistenza effettiva del personale della Regione del Veneto alla data del 31/12/2018, si rileva, come già detto, un lieve aumento rispetto all'anno 2017; tale

¹²⁴ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 - punto 5) dell'allegata Relazione.

incremento ha riguardato esclusivamente il personale di categoria D, mentre le altre categorie risultano comunque in diminuzione, compreso il personale con qualifica dirigenziale: i Dirigenti, sono diminuiti di n. 9 unità, e risultano essere pari a 173 unità effettivamente in servizio al 31 dicembre 2018; il personale non avente qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, complessivamente è aumentato di n. 43 unità a seguito dell'incremento del personale di categoria D (+94 unità) accompagnato dalla diminuzione delle altre categorie (nello specifico: -27 unità per la categoria C, -24 unità per la categoria B, invariate unità per a categoria A, pari a 3 unità).

Tali dati, a seguito di specifica richiesta istruttoria, vengono riportati dalla Regione del Veneto in apposita Tabella, nella quale viene rappresentata la consistenza effettiva del personale dell'Ente (Giunta; Consiglio e con separata evidenza dell'indicazione della dotazione organica complessiva, comprese le modifiche legate al personale ex-provinciale trasferito ai sensi della Legge n. 56/2014).

Dalla medesima tabella si ricava, altresì, il numero dei comandi in entrata, i quali risultano aumentati dal 2017 al 2018 di n. 8 unità incrementando le unità di tale posizione da n. 57 n. 65; complessivamente nel triennio 2016/2018 l'aumento è stato di n. 23 unità (da n. 42 a n. 65).

Sempre in relazione ad apposita richiesta, la Regione evidenzia che nel corso dell'anno 2018 non sono stati approvati nuovi regolamenti concernenti il personale né quello incardinato nei ruoli della Giunta né quello incardinato nei ruoli del Consiglio.

Tabella 1 Regione del Veneto - Personale serie storica 2018-2014

CONSIGLIO																						
31/12/2018						31/12/2017					31/12/2016					31/12/2015			31/12/2014			
		di cui:					di cui:					di cui:										
	DOTAZIONE DUPCR 63/2018	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 143/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 143/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 143/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DUPCR 143/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA	
DIR	14	14	14		0	14	14	14		0	14	14	14		0	14	14	0	14	17	0	
D	52	47	47		6	53	46	46		6	53	50	50		4	53	52	3	53	55	3	
C	67	59	59		4	61	60	60		5	61	62	62		3	61	63	4	61	66	3	
B	46	43	43		0	45	45	45		0	45	46	46		0	45	48	1	45	52	2	
A	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Totale	179	163	163	0	10	173	165	165	0	11	173	172	172	0	7	173	177	8	173	190	8	
GIUNTA																						
31/12/2018						31/12/2017					31/12/2016					31/12/2015			31/12/2014			
		di cui:					di cui:					di cui:										
	DOTAZIONE DGR 1442/2018	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DGR 703/2016	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DGR 703/2016	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DGR 429/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE DGR 429/2013	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA	
DIR	204	159	150	9	18	208	168	159	9	19	208	172	163	9	18	248	173	17	248	180	15	
D	1295	1214	1070	144	25	1305	1121	972	149	18	1305	1141	988	153	11	1146	999	9	1146	1027	8	
C	882	772	633	139	10	887	798	651	147	7	887	827	676	151	5	727	674	4	727	688	7	
B	657	532	464	68	2	657	554	482	72	2	657	568	496	72	1	583	507	3	583	530	5	
A	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	4	2	2	0	0	2	0	0	2	0	
Totale	3040	2680	2318	362	55	3059	2644	2265	379	46	3059	2712	2325	387	35	2704	2355	33	2704	2427	35	
REGIONE VENETO																						
31/12/2018						31/12/2017					31/12/2016					31/12/2015			31/12/2014			
		di cui:					di cui:					di cui:										
	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	PERSONALE REGIONALE	PERSONALE PROVINCIALE	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA	DOTAZIONE TOTALE	CONSISTENZA EFFETTIVA	COMANDI ENTRATA	
DIR	218	173	164	9	18	222	182	173	9	19	222	186	177	9	18	262	187	17	262	197	15	
D	1347	1261	1117	144	31	1358	1167	1018	149	24	1358	1191	1038	153	15	1199	1051	12	1199	1082	11	
C	949	831	692	139	14	948	858	711	147	12	948	889	738	151	8	788	737	8	788	754	10	
B	703	575	507	68	2	702	599	527	72	2	702	614	542	72	1	628	555	4	628	582	7	
A	2	3	1	2	0	2	3	1	2	0	2	4	2	2	0	0	2	0	0	2	0	
Totale	3219	2843	2481	362	65	3232	2809	2430	379	57	3232	2884	2497	387	42	2877	2532	41	2877	2617	43	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

A completamento della complessiva informazione richiesta sui dati del personale della Regione del Veneto, è stata trasmessa una tabella concernente un quadro di sintesi concernente tutto il personale con rapporto di lavoro flessibile, suddiviso per tipologie contrattuali. La relazione regionale, sul punto, evidenzia che *“Sempre con riferimento al personale con rapporti di lavoro flessibile, viene separatamente evidenziato il personale i cui costi gravano interamente sul bilancio regionale (prevalentemente personale di diretta collaborazione degli organi politici ex L.R. n. 54/2012) da quello speso con fondi comunitari o statali (personale progetti obiettivo CCNL 14/09/2000, nonché, dall’anno 2018, anche alcuni dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato adibiti in via esclusiva alla gestione di specifici programmi comunitari). Da ultimo, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono relativi a posizioni finanziate con fondi comunitari, statali e/o regionali.”*¹²⁵

Tabella 2. Tipologie contrattuali inerenti ai rapporti di lavoro flessibile

		Posizione giuridica	categoria personale					Totale
			B	C	D	DIR	G	
CONSIGLIO REGIONALE	Strutture amministrative. C.R.	CAPO UFFICIO STAMPA - L.150/2000 ART.9				1		1
	Gabinetto				1	1		2
	Gruppi Consiliari	Art. 51 L.R. 53/2012 (Gruppi consiliari)	5	17	2	5		29
		TOTALE CONSIGLIO	5	17	3	7	0	32
GIUNTA REGIONALE	Strutture amministrative G.R.	CAPO UFFICIO STAMPA - L.150/2000 ART.9 -				1		1
		GIORNAL. -COM./DISTAC. DA CONSIGLIO A GIUNTA					1	1
		GIORNALISTA					3	3
		NOVANTISTA	1					1
	PROGETTO OBIETTIVO CCNL 14/9/2000		2	12				14
	Strutture politiche G.R.	Art. 8 L.R. 54/2012	3	9	8	5		25
	TOTALE GIUNTA	4	11	20	6	4	45	
	TOTALE REGIONE DEL VENETO	9	28	23	13	4	77	
	CO.CO.CO	Finanziati con RISORSE STATALI E COMUNITARIE						16
		Finanziati con RISORSE STATALI						4
		Finanziati con RISORSE REGIONALI (CONSIGLIERA DI PARITA' e REVISORI DEI CONTI)						2

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

¹²⁵ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 – punto 5) dell’allegata Relazione.

4.4 Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità

L'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”* rubricato *Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni* disciplina il Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità; tale norma introduce uno strumento che si annovera nella cd. categoria di vincoli generali presenti nell'ordinamento, posti dal legislatore ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai quali sono sottoposte indistintamente tutte le amministrazioni pubbliche, e che producono i loro effetti in relazione all'esercizio della facoltà assunzionale; il mancato adempimento previsto all'art. 48 comporta, infatti, la pesante sanzione del divieto di assunzione di nuovo personale.¹²⁶ In tal caso, tuttavia, la ratio della disposizione nella parte in cui prevede il divieto di assunzione, si sostanzia nel dissuadere le amministrazioni a non ottemperare all'adozione del piano, quale strumento di politica di tutela di genere.

Nello specifico il legislatore statuisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di predisporre, sulla base di un sistema di consultazione tra i vertici dell'Amministrazione, i competenti organismi di parità e le organizzazioni sindacali territoriali di comparto, piani triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Al fine di dimostrare l'ottemperanza alla citata norma, la Regione del Veneto ha trasmesso a questa Sezione la DGR n. 611 del 08 maggio 2017 *“Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019. Aggiornamento DGR n. 1298 del 23 luglio 2013. D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 Codice delle*

¹²⁶ Il citato articolo 48 prevede espressamente che *“Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.*

A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48” con la quale è stato:

- approvato il Piano triennale di Azioni Positive 2017-2019;
- dato incarico alla Direzione Organizzazione e Personale di eseguire il provvedimento, in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia, gli Organismi Interni di Valutazione di Giunta e Consiglio e con gli altri soggetti regionali preposti alle pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere organizzativo;
- deliberata la trasmissione del predetta DGR, per il tramite della competente Direzione Organizzazione e Personale, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai fini dell'attuazione del Piano triennale di azioni positive 2017-2019 nell'ambito delle strutture del Consiglio regionale (trattandosi di adempimento obbligatorio ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e connesso con l'attività del CUG della Regione del Veneto, rappresentativo di tutto il personale regionale di Giunta e Consiglio).

L'art. 42¹²⁷ del D.lgs. 198/2006 rubricato “Adozione e finalità delle azioni positive (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, commi 1 e 2)” prevede che le azioni positive siano dirette a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro; le misure dovranno essere atte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale.

Alla luce dell'organizzazione interna regionale, il Piano triennale ha individuato i seguenti obiettivi:

- promuovere una cultura organizzativa che riconosca le responsabilità delle attività lavorative e sia orientata allo sviluppo professionale dei lavoratori e delle lavoratrici e alla gestione delle diversità;

¹²⁷ Il comma 2 dell'art. 42 Dlgs 198/2006 statuisce che “Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di: a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità; b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo; e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità; f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi; f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a più forte presenza femminile”.

- promuovere l'integrazione nei ruoli regionali del personale proveniente dalle province e un senso di appartenenza e rispetto per il proprio Ente, ambiente di lavoro e per i colleghi;
- promuovere e garantire l'affermazione del principio di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni nell'organizzazione del personale regionale e valorizzare l'apporto delle lavoratrici e dei lavoratori, in particolare di coloro appartenenti a categorie svantaggiate, sottorappresentate o discriminate;
- promuovere lo sviluppo professionale delle lavoratrici donne al fine di favorire la presenza femminile ai livelli apicali;
- favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la condivisione delle responsabilità familiari tra i sessi, la rimozione di stereotipi e discriminazioni dirette e indirette, con particolare attenzione alla parità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori.

Il Piano Triennale di Azioni Positive 2017-2019 è articolato in tre principali Aree di intervento, ognuna delle quali specifica gli obiettivi da raggiungere e le azioni da porre in essere allo scopo di promuovere le pari opportunità, ed individua altresì le responsabilità, le modalità e i tempi di attuazione, nonché, ove necessarie, le risorse economico-finanziarie.

Le aree di intervento sono:

- 1) Promozione del benessere e delle pari opportunità di tutto il personale regionale a seguito dell'assestamento organizzativo, comprensivo dell'integrazione nei ruoli regionali del personale provinciale;
- 2) Promozione delle pari opportunità nello sviluppo professionale, benessere lavorativo, tutela della salute e promozione della sicurezza sul luogo di lavoro;
- 3) Promozione delle pari opportunità, della conciliazione dei tempi vita-lavoro e contrasto alle discriminazioni.

4.5 Piano Triennale Anticorruzione

La cosiddetta legge anticorruzione, Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* - composta da un articolo suddiviso in n. 83 commi - prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, allo scopo, tra l'altro, di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli standards internazionali, in quanto è noto come il fenomeno corruttivo rechi danno alla credibilità delle istituzioni, che

si traduce altresì in danni di ordine economico, giungendo a disincentivare gli investimenti anche stranieri, frenando di conseguenza lo sviluppo economico.

La *ratio* della predetta legge si individua nell'obiettivo di prevenzione e di repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

Con riferimento nello specifico al Piano Triennale della prevenzione e della corruzione deve farsi necessariamente rinvio all'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, così come sostituito dall'art. 41, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il quale prevede che *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.”*

Il PTPC rappresenta uno degli strumenti fondamentali per le Amministrazioni pubbliche atto a dare concreta attuazione alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e adeguare alla specifica realtà dell'ente la strategia di prevenzione della corruzione, quale efficace mezzo di prevenzione e contrasto dell'illegalità.

A seguito di specifica richiesta istruttoria di questa Sezione, la Regione del Veneto ha trasmesso la DGR n. 63 del 29/01/2019 con la quale, in ottemperanza alla normativa vigente, è stato adottato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Giunta Regionale del Veneto per gli anni 2019/2020/2021 predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel citato provvedimento viene evidenziato che il piano è aggiornato alle recenti indicazioni fornite da ANAC con la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 (Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione) e, in particolare, per quanto attiene alle indicazioni in merito alle procedure

di gestione dei Fondi Strutturali e dei Fondi Nazionali e per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

Si evidenzia, inoltre, che negli anni 2017 e 2018 sono state approvate le seguenti delibere in materia:

- DGR n. 11 del 17 gennaio 2017 e DUPCR (deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale) n. 3 del 18 gennaio 2017 con le quale è stato approvato il "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto", predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale, congiuntamente al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio Regionale;
- DGR n. 1922 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato approvato, per l'anno 2019, l'Aggiornamento del "Documento recante gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione della Regione del Veneto", predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale.

4.6 Programmazione triennale del fabbisogno di personale nella Regione del Veneto

Il comma 1 dell'art. 6 del D.lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, dedicato all' "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" prevede che *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al **piano triennale dei fabbisogni** di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali."*. Al comma 2, la norma prosegue specificando che *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni **pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter**. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa*

per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.¹²⁸

A tal proposito la Regione del Veneto, in attuazione del sopra riportato art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come riformulato dal D.Lgs. 75/2017, nell'anno 2018, ha approvato i seguenti provvedimenti relativi alla programmazione del fabbisogno:

- la DGR n. 34 del 19 gennaio 2018 avente ad oggetto “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Piano assunzioni per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31” con la quale la Giunta regionale aveva provveduto per l'appunto ad aggiornare il piano dei fabbisogni per il triennio 2017/2019, adottando per l'annualità 2018 un piano occupazionale che ha tenuto conto dei dati contabili aggiornati, con conseguente rideterminazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 bis, del D.L. n. 50/2017, della capacità assunzionale sia per l'anno 2017 che per il 2018, elevando la stessa al 75% del valore della spesa per il personale cessato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017;
- la DGR n. 1442 del 08 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il “*Piano Triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018/2020. Piano assunzioni anno 2019*”, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le Linee di Indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche, emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ex art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001 in data 8 maggio 2018.

¹²⁸ I commi 3 e ss. come modificati dall'art. 4 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. statuiscono che “3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

[4-bis. abrogato]

5. (...)

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

6-bis (...)

A tal proposito si evidenzia che, con l'art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall'articolo 4, comma 3, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75)¹²⁹ il legislatore ha posto le basi per il superamento del sistema tradizionale delle dotazioni organiche e la sua sostituzione con il piano triennale del fabbisogno.

Tale documento deve essere predisposto dai singoli enti sulla base delle Linee di Indirizzo fissate con il citato decreto ministeriale e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Le citate Linee di Indirizzo ministeriali – dichiaratamente di natura non regolamentare – in conformità con la volontà del legislatore, hanno ribadito, con intento operativo, il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, dimostratosi strumento non più appropriato al fine di operare scelte sul reclutamento del personale rispondenti alle nuove esigenze di flessibilità della PA. La dotazione organica, invero, era rigidamente basata in ragione dei posti disponibili e delle figure professionali ivi contemplate.

Il piano triennale dei fabbisogni (PTFP), al contrario, rappresenta uno strumento maggiormente flessibile, è modificabile sulla scorta delle esigenze dell'ente e viene definito in coerenza - ed a valle - dell'attività di programmazione complessivamente intesa, la quale deve essere retta dalle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa¹³⁰.

La programmazione costituisce, infatti, lo strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire il continuo miglioramento della qualità dei

¹²⁹ La norma espressamente prevede che "1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema informativo di cui al comma 2, con riferimento alle amministrazioni dello Stato, si rilevano incrementi di spesa correlati alle politiche assunzionali tali da compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le necessarie misure correttive delle linee di indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli enti locali, le misure correttive sono adottate con le modalità di cui al comma 3."

¹³⁰ Si veda, sul punto, la deliberazione di questa Sezione n. 548/2018/PAR.

servizi offerti ai cittadini ed alle imprese, e costituisce il corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico¹³¹.

Il principio cardine del PTFP è quello dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche e dell'ottimale distribuzione delle risorse umane, come previsto dall'art. 6 comma 2 del D.lgs. 165/2001, il quale, tuttavia, deve essere attuato mediante il ricorso ad una coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

Il piano triennale deve svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari connessi con gli stanziamenti di bilancio e con quelli in materia di spesa del personale e, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, articolati a loro volta, ex art. 5 comma 1 D.lgs. 150/2009, in "obiettivi generali" e "obiettivi specifici"; in ogni caso la programmazione non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. 75/2017 e dalle successive Linee di Indirizzo ministeriali, la "nuova" dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una "dotazione di spesa potenziale massima" per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, fermo restando, che con riferimento alle Regioni e agli Enti locali, inoltre, le stesse linee di indirizzo chiariscono espressamente che l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello definito dalla normativa vigente.

Relativamente al divieto di assunzione di personale di cui all'art. 6 comma 6 D.lgs. 165/2001, l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 ha previsto che: *"Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"*.

Il piano triennale dei fabbisogni costituisce, altresì, strumento di controllo della spesa e del rispetto dei limiti contenuti nell'art. 1, commi 557 quater e 562, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) con riferimento alla spesa del personale a tempo indeterminato. Sul punto si rammenta che il primo dei commi richiamati individua i vincoli assunzionali per gli enti che erano soggetti al patto di stabilità e crescita tra i quali si annoverano le regioni.

¹³¹ In questo senso vedasi anche Cdc sez. controllo Puglia 111/2018/PAR.

Detto documento assume, in pratica, la medesima valenza programmatica assunta dal bilancio pluriennale degli Enti Locali (D.Lgs. n. 118/2011) che, per l'appunto prevede la predisposizione di un bilancio articolato su tre anni e che comunque viene predisposto annualmente, con contenuto dinamico e a scorrimento, anche rettificando ciò che era stato approvato in precedenza, in relazione alle "mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale". In base al citato DM 8 maggio 2018, l'eventuale modifica del Piano in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere adeguatamente motivata.

Il Piano Triennale diventa, dunque, lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione dell'ente.

Il superamento dello strumento della dotazione organica, si sottolinea, è nato dalla *voluntas legislatoris* di rendere più duttile l'azione della pubblica amministrazione e nello specifico di superare l'automatismo nel mantenimento dei posti in organico nella struttura dell'ente anche nel momento della cessazione dei dipendenti; automatismo che veniva a prodursi nelle circostanze, in verità molto diffuse, nelle quali le amministrazioni non adeguavano detta dotazione alle mutate esigenze emergenti dalla Programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all'art. 39 della Legge 449/1997, come imponevano le disposizioni contenute nella formulazione dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 75/2017.

Nella descrizione che emerge dal DM citato (ed in particolare per le amministrazioni non territoriali ivi richiamate) nella costruzione dei contenuti del PTFP la dotazione organica deve essere espressa in termini finanziari. In tale costruzione il valore iniziale della spesa massima potenziale deve essere calcolato attribuendo i valori derivanti dagli oneri di personale come emergenti dalla vigente dotazione organica adottata dall'ente. Quest'ultima, tuttavia, utilizzata quale necessario momento di passaggio per la costruzione della dotazione di spesa massima potenziale, assume in tale fase una sua valenza per così dire "figurativa" nel senso di essere necessaria per la quantificazione della spesa massima potenziale espressa dal PTFP.

Ne consegue che in questa mutata impostazione, anche a scopo di coordinamento normativo, il PTFP potrà (e dovrà) essere considerato il parametro ed il documento programmatico di riferimento sostitutivo della "dotazione organica", in tutti i casi in cui le

norme vigenti facciano ancora espresso riferimento a quest'ultimo istituto. Va poi evidenziato che il concetto di fabbisogno impone un'analisi di tipo quantitativo, riferita al contingente di personale necessario per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ma anche un'analisi di tipo qualitativo, riferita alle tipologie di professioni e competenze professionali, meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione stessa, che tenga conto altresì delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione dell'organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

Le stesse linee guida precisano che la spesa del personale in servizio - sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017 - non possa essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata.

A tal fine, ogni ente deve procedere alla rilevazione del proprio fabbisogno di personale, dunque, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo. Il primo profilo concerne la consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla *mission* dell'amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica (sarà opportuno per tale profilo individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per attività omogenee o per processi da gestire).

Il citato DM precisa che, in ogni caso, per Regioni e per gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, resta impregiudicato quale indicatore di spesa potenziale massima quello previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, gli enti dovranno indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Espressamente viene stabilito che *“Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l'articolo*

19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000)."

Ne consegue che le Amministrazioni avranno la facoltà di coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalle norme vigenti, verificando l'esistenza di oneri connessi con l'eventuale acquisizione di personale in mobilità e fermi restando gli ulteriori vincoli di spesa dettati dall'ordinamento di settore con riferimento anche alla stipula di contratti a tempo determinato¹³².

Le Linee di Indirizzo sottolineano, altresì, che "Nell'ambito delle suddette facoltà di assunzione vanno ricomprese anche quelle previste da disposizioni speciali di legge provviste della relativa copertura finanziaria, nonché l'innalzamento delle facoltà derivante dall'applicazione dell'articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 75 del 2017. In questo senso, l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni."

Inoltre, quanto gli adempimenti previsti per legge, la cui inosservanza determina il divieto di procedere a nuove assunzioni la Regione del Veneto - Giunta Regionale ha provveduto:

- all'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019 con DGR n. 1370 del 29/8/2017;
- alla trasmissione al dipartimento della Funzione pubblica del piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019 con nota prot. n. 379337 del 12/9/2017, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001;
- all'approvazione dell'aggiornamento 2018 del Piano triennale della performance con DGR n. 100 del 7.2.2018;
- all'adozione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità con DGR n. 611 dell'8.5.2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006;
- alla rideterminazione della propria dotazione organica con DGR n. 703 del 17.5.2016, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.

Con riferimento agli adempimenti ed ai vincoli di finanza pubblica si dà atto del rispetto dei seguenti obblighi:

- conseguimento del saldo non negativo tra entrate finali e spese finali 2017, in termini di competenza (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 e art. 9, comma 1, L. n. 234/2012);

¹³² In tal senso leggesi il richiamato parere di questa Sezione n. 548/2018/PAR.

- invio entro il 30 aprile della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 470, L. n. 232/2016);
- conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016);
- rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei dati alla Banca Dati delle PP.AA. (art. 9, comma 1-quinquies D.L. n. 113/2016);
- comunicazione relative agli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà (art. 1, comma 508, L. n. 232/2016);
- obblighi di certificazione dei crediti di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/2008.

In sede istruttoria, l'Ente ha, inoltre, ribadito quanto già evidenziato nell'anno 2017 ovvero che *"(...) nell'anno 2016, la Regione del Veneto ha completato il processo di ricollocazione del personale ex provinciale adibito alle cd. funzioni non fondamentali, adempiendo ai dettami posti dall'Amministrazione statale nei modi e nei termini previsti, vedendosi ripristinare le normali capacità assunzionali, ivi compresa la possibilità, ammessa dalla normativa vigente, di utilizzare i cosiddetti residui assunzionali."* aggiungendo che *"Sulla stessa linea si è proceduto nelle annualità 2017 e 2018 sempre nel rispetto ed entro i limiti previsti dal quadro normativo al tempo vigente"*.

4.6.1 Capacità assunzionale nel 2018

In base ai citati atti, e in particolare alla deliberazione n. 34 del 19 gennaio 2018, la capacità assunzionale aggiornata della Giunta Regionale è stata determinata per l'anno 2018 in euro 4.046.233,43, di cui euro 1.541.031,48 qualificato come "residuo capacità assunzionale 2017" ed euro 2.505.201,95, qualificato come "importo pari al 75% della spesa relativa al personale cessato nel periodo 01/01/2017 al 31/12/2017,"; per l'anno 2019 in euro 2.644.115,63 qualificati come "100% della spesa relativa al personale del comparto di cui si prevede la cessazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018¹³³".

¹³³ L'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014, come da ultimo modificato dall'art. 14-bis, comma 1, lett. a), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 prevede che *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è*

La Regione Veneto, dopo aver quantificato la capacità assunzionale per l'anno 2018 ha autorizzato, tramite lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici, l'assunzione di:

- n. 36 unità di personale di Categoria D, specialisti economici (esaurimento graduatoria);
- n. 22 unità di personale di Categoria C, assistenti economici (esaurimento graduatoria);
- n. 49 unità di personale di Categoria D, specialisti amministrativi;
- n. 13 unità di personale di Categoria D, specialisti tecnici agroforestali;
- n. 20 unità di personale di Categoria D, specialisti tecnici ingegneristici
- n. 1 unità di personale di Categoria D, specialista tecnico architettonico,¹³⁴
- da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati dall'UE o dallo Stato.

Va poi evidenziato che per esigenze non riconducibili alla gestione dei fondi comunitari, la Regione Veneto ha, altresì, provveduto allo scorrimento delle vigenti graduatorie per Categoria D, Categoria C e per Categoria B3 oltre ad altre assunzioni ai sensi della legge n. 68/1999 sul collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, come di seguito analiticamente riportato:

- n. 5 unità di personale di Categoria B3, collaboratori professionali amministrativi;
- n. 4 unità di personale di Categoria C, assistenti amministrativi;
- n. 3 unità di personale di Categoria D, specialisti tecnici biologi;
- n. 2 unità di personale di Categoria D, specialisti tecnici naturalistici;
- n. 1 unità di personale di Categoria D, specialista tecnico chimico;
- n. 2 unità di personale di Categoria D, specialisti tecnici geologi;
- n. 4 unità di personale di Categoria B1, collaboratori esecutivi amministrativi art. 18 Legge n. 68/1999;
- n. 1 unità di personale di Categoria B1, Collaboratore esecutivo uscere art. 1 Legge n. 68/1999;¹³⁵

abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

¹³⁴ Con nota prot. n. 238588/2019, acquisita a prot. Cdc n. 7314/2019, la Regione Veneto ha precisato che "Per la parte degli scorrimenti da capacità assunzionale 2018 (complessive 141) le DGR di riferimento sono le seguenti: DGR n. 1370/2017, come aggiornata DGR 34/2018".

¹³⁵ Con nota prot. n. 238588/2019, acquisita a prot. Cdc n. 7314/2019, la Regione Veneto ha precisato che le DGR di riferimento sono le seguenti: DGR n. 704/2016, richiamata dalla DGR 1370/2018 e la DGR 237/2017 che prevede la convenzione di programma ex art. 11 L. 68/1999.

- n. 1 unità di personale di Categoria C, assistente amministrativo art. 1 Legge n. 68/1999 (utilizzo graduatoria concorso pubblico riservato ex lege 68/1999 approvata da AIPo – Agenzia Interregionale per il Fiume Po - previa sottoscrizione di convenzione ai sensi dell'art. 3 comma 61 della legge n. 350/2003, giusta DGR n. 680 del 21/5/2018).¹³⁶

Quanto alla validità delle graduatorie, questa Sezione evidenzia, che l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 convertito con L. n. 19/2017, inoltre, statuisce che *“L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”*

L'art. 1, comma 1148 lett. a), della Legge n. 205/2017, sempre in tema di graduatorie, prevede che *“In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:*

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Inoltre, l'art. 1 comma 362 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) prevede che *“Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:*

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

¹³⁶ Dati riportati da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 – punto 7) dell'allegata Relazione. – Con nota prot. n. 238588/2019, acquisita a prot. Cdc n. 7314/2019, la Regione Veneto ha precisato che per l'unità di personale di categoria C (AIPo) la DGR di riferimento è la n. 680/2018.

- 1) *frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;*
- 2) *superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;*
- b) *la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;*
- c) *la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;*
- d) *la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;*
- e) *la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;*
- f) *la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;*
- g) *la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria."*

La Regione del Veneto dichiara, inoltre, che *"Complessivamente, il contingente massimo di assunzioni effettuabili entro il 31/12/2018 è ammontato a complessive 180 unità di personale¹³⁷ tenuto conto della capacità assunzionale quantificata dalla Giunta Regionale e del risparmio di spesa derivante dal fatto che alcune unità da assumere (nello specifico complessivamente n. 34 unità di personale) erano già dipendenti di ruolo della Regione e rispetto alle quali il carico finanziario risultava essere limitato al differenziale tra il costo della categoria rivestita e quella superiore da assegnare in esito alle procedure concorsuali."* In relazione alle assunzioni programmate per l'anno 2017 solo un numero limitato delle stesse è stato effettivamente posto in essere entro il 31/12/2017, mentre il rimanente contingente verrà utilizzato con decorrenza pari o successiva al 1° gennaio 2018 pur gravando sulla capacità assunzionale 2017".

Nelle Tabelle sotto riportate sono esposti i dati sulle assunzioni e cessazioni sia per il tempo indeterminato che per lavoro flessibile, intervenute nel corso dell'anno 2018.

¹³⁷ Di cui n. 141 unità assunte tramite lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici per l'assunzione di personale da assegnare prioritariamente a strutture regionali titolari di progetti finanziati dall'U.E. e dallo Stato; n. 23 unità tramite lo scorrimento delle vigenti graduatorie per categoria D, C, B3 e assunzioni ai sensi della L. 68/1999 sul collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili e n. 16 unità ex art. 20 D.Lgs. 75/2017.

Tabella 3 Assunzioni anno 2018 - Regione del Veneto

ASSUNZIONI ANNO 2018		Categoria					Totale complessivo
	TIPOLOGIA ASSUNZIONE	A	B	C	D	Dirigente	
TEMPO DETERMINATO	Art. 51 L.R. 53/2012 (Gruppi consiliari)	/	2	3	2		7
	Assunzione presso organi politici	/	2	3	2		7
	Art. 8 L.R. 54/2012 - segreterie politiche	/	0	1	4	1	6
	Assunzione presso organi politici	/			4	1	5
	Reintegro	/		1			1
	COMANDATO IN ENTRATA	/	1	12	17	6	36
	Comando in entrata	/	1	10	13	2	26
	Proroga Comando in entrata	/			2	1	3
	Comando part -time	/		2	2	3	7
	GABINETTO C.R.	/			1	1	2
	Assunzione Tempo Determinato	/			1	1	2
	PROGETTO OBIETTIVO CCNL 14/9/2000	/	1	0	3	0	4
Assunzione per Progetto Obiettivo	/	1		3		4	
TEMPO INDETERMINATO + DIR. ESTERNI	PERS. ESTERNO - L.R.54/2012 ART.21	/	0	0	0	2	2
	Assunz. a Termine per Incarico di Responsabilita'	/				2	2
	RUOLO	/	12	47	149	4	212
	Assunz. per categorie protette/disabili	/	1	1			2
	Assunzione obbligatoria	/	4				4
	Assunzione per concorso	/	5	26	127		158
	Stabilizzazione personale precario	/		7	9		16
	Inqu. in Ruolo (Stabilizzazione da un comando)	/	1	1	2		4
	Incarico di responsabilità a termine	/				3	3
	TRASFERIMENTO DA ALTRA AMM.EX L.59/97	/			1		1
	Trasferimento da altro Ente	/	1	12	10	1	24
	Totale complessivo	/	16	63	176	14	269

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 4 Cessazioni anno 2018 - Regione del Veneto

CESSAZIONI ANNO 2018		Categoria					Totale complessivo
	TIPOLOGIA CESSAZIONE	A	B	C	D	Dirigente	
TEMPO DETERMINATO	Art. 51 L.R. 53/2012 (Gruppi consiliari)		1	0	2	1	4
	Cessazione per dimissioni volontarie		1	0	2	1	4
	Art. 8 L.R. 54/2012 - segreterie politiche			2	2	1	5
	Cessazione contratto a termine			1	1		2
	Cessazione per dimissioni volontarie			1	1	1	3
	COMANDATO IN ENTRATA		1	6	13	8	28
	Cessazione per revoca comando/scadenza anticipata				1	1	2
	Fine Comando in Entrata		1	6	11	7	25
	Fine comando per Stabilizzazione				1		1
	P.O. CCNL 14/9/2000		1	15	60	0	76
	Cessazione contratto a termine				1		1
	Cessazione per dimissioni volontarie		1	14	60		75
TEMPO INDETERMINATO	COMANDATO USCITA		0	5	7	0	12
	Cessazione per trasferimento ad altro Ente		0	5	7		12
	RUOLO		32	61	43	13	149
	Cessazione per Decesso		2				2
	Cessazione per dimissioni volontarie		9	29	3	2	43
	Cessazione per inabilità a proficuo lavoro/invalidità		2	1			3
	Cessazione per licenziamento		1				1
	Cessazione per pensione anticipata		13	21	23	9	66
	Cessazione per pensione di anzianità		1	1	2		4
	Cessazione per pensione di vecchiaia				1		1
	Cessazione per limiti di età		1	6	4		11
	Cessazione per risoluzione rapporto d'impiego					1	1
	Cessazione per incarico a termine				0		0
	Cessazione per trasferimento ad altro Ente		3	3	10	1	17
	RUOLO (ex Province)		4	8	5	0	17
	Cessazione per dimissioni volontarie			4	1		5
	Cessazione per Decesso		1				1
	Cessazione per pensione anticipata		3	2	2		7
	Cessazione per trasferimento ad altro Ente			2	2		4
	PERS. ESTERNO - L.R. 54/2012 ART. 21					2	2
Cessazione per dimissioni volontarie					1	1	
Risoluzione rapporto di servizio					1	1	
Totale complessivo			39	97	132	25	293

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Quanto all'utilizzo dell'istituto della mobilità si deve fare ancora riferimento agli artt. 34¹³⁸ e 34 bis¹³⁹ del D.lgs. 165/2001. In sede istruttoria, la Regione del Veneto ha evidenziato che

¹³⁸ L'art. 34 del D.lgs. 165/2001 prevede che "1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto."

¹³⁹ L'art. 34 bis del D.lgs. 165/2001 prevede che "1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per

“Con riferimento, da ultimo, all’utilizzo nel 2018 dell’istituto della mobilità (obbligatoria, per ricollocazione ex artt. 34 e 34 bis, e volontaria), l’Amministrazione regionale ha fatto ricorso in molteplici occasioni a quella volontaria, pur avendo, come la normativa impone, sempre adempiuto anche agli obblighi di cui all’art. 34 bis prima di procedere con l’esperimento di ogni nuova procedura concorsuale e di scorrimenti delle graduatorie di concorso vigenti, nonché a quella ex art. 30 del medesimo D Lgs n. 165/2001.

Nello specifico, proprio con riferimento a quest’ultima fattispecie, molteplici sono i dipendenti di enti terzi che, in risposta ad appositi avvisi pubblicati ai sensi dell’art. 30 e previo esperimento di apposite procedure volte a verificare il possesso dei requisiti previsti dai relativi bandi, risultano esser stati trasferiti nei ruoli della Giunta regionale nel corso dell’anno 2018.

Oltre a tale tipologia di mobilità volontaria va ricordata altresì quella scaturente da ulteriori avvisi finalizzati non tanto alla successiva indizione di apposita procedura concorsuale, ma all’acquisizione di risorse umane necessarie per le esigenze proprie degli uffici regionali.

Il dato complessivo dei trasferimenti in entrata avvenuti nel corso dell’anno 2018 è così riassumibile:

<i>Categoria</i>	<i>Unità</i>
<i>B</i>	<i>1</i>
<i>C</i>	<i>12</i>
<i>D</i>	<i>10</i>
<i>Totale</i>	<i>23</i>

Anche nel biennio 2019 e 2020 l’Amministrazione regionale proseguirà con l’acquisizione di personale mediante l’istituto della mobilità sia ex art. 30 D. Lgs 165/2001 che sulla base di ulteriori specifiche procedure di acquisizione di personale, continuando, come previsto dalla normativa vigente, ad esperire le procedure ex art. 34 bis del medesimo D. Lgs n. 165/2001 prima di procedere con l’indizione di ogni propria nuova procedura concorsuale e prima di ogni scorrimento di quelle graduatorie concorsuali approvate o delle procedure concorsuali indette anteriormente all’entrata in vigore della legge di stabilità n. 145/2018.”

conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni

5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.”

4.7 Rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto

In relazione ai dati riferiti al triennio 2016-2018, si evidenzia di seguito il rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto.

Nella Tabella sotto riportata, si farà riferimento esclusivamente ai rapporti a tempo indeterminato.

**Tabella 5 - Rapporti di lavoro a tempo indeterminato
Rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto**

	Categorie di personale a tempo indeterminato (Giunta + Consiglio)	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
A	Dirigenti (Dirigenti + Segretari)	162,33 *	162,25 *	147,00**
B	Altro personale (cat. A+B+C+D)	2.221,63	2.188,37	2.199,97**
	B/A	13,69 *	13,49 *	14,96

* dati rielaborati in base ai dati confermati dalla Regione del Veneto con nota prot. 215892/2019 acquisita a prot. Cdc 7090/2019

** dati rielaborati in base alle tabelle aggiornate dalla Regione del Veneto e trasmesse con nota prot. 238588/2019, acquisita a prot. Cdc n. 7314/2019

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

I dati di cui alla Tabella evidenziano il seguente rapporto nel triennio 2016/2018: nel 2016 il rapporto era di un dirigente ogni 13,69 dipendenti; nel 2017 di un dirigente ogni 13,49 dipendenti e nell'anno 2018 il rapporto è risultato di un dirigente ogni 14,96 dipendenti.

Al fine di approfondire la verifica in merito al rapporto dirigenti/personale non dirigente, atteso che il rapporto di direzione del dirigente si instaura nei confronti di tutto il personale subordinato, si è proceduto, altresì, ad un ricalcolo, comprensivo non solo dei rapporti a tempo indeterminato, ma anche di tutte le altre tipologie di rapporto menzionate nelle tabelle trasmesse dalla Regione.

**Tabella 6 – Tutte le tipologie contrattuali
Rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale del comparto**

	Categorie di personale (Giunta + Consiglio)	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
1	Dirigenti (Dirigenti + Segretari) a tempo indeterminato	162,33*	162,25*	147**
2	Dirigenti a tempo determinato	0	0	0
3	Dirigenti (Dirigenti + Segretari) EX LL.RR. 1/1997, 12/1991, 19/2000	24,68	28,23	28,69
4	Dirigenti in comando	18	19	18
A	(1+2+3+4)	205,01*	209,48*	193,69
5	Personale non dirigenziale a tempo indeterminato (cat. A+B+C+D)	2.221,63	2.188,37	2.199,97**
6	Personale non dirigenziale a tempo determinato (cat. A+B+C+D)	0	0	1,17
7	Personale non dirigenziale EX LL.RR. 1/1997, 12/1991, 19/2000	37,48	38,73	39,08
8	Personale in posizione di comando presso la Regione (cat. A+B+C+D)	24	38	47
9	Personale con contratto di progetto obiettivo	112,70	97,00	29,08**
10	Collaborazioni	13	29	12**
11	Personale in somministrazione di lavoro	/	/	/
B	(5+6+7+8+9+10+11)	2.408,81	2.391,10	2.328,3
	B/A	11,75	11,41	12,02

(**) dati rielaborati in base alle tabelle aggiornate dalla Regione del Veneto e trasmesse con nota prot. con nota prot. 238588/2019, acquisita a prot. Cdc n. 7314/2019

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

I valori rappresentati dimostrano come nell'anno 2018 ci sia stato un lieve incremento del rapporto dei dipendenti/dirigenti, atteso che se nel 2016 lo stesso si attesta ad un dirigente ogni 11,75 dipendenti, nel 2017 il dato mostra un dirigente ogni 11,41 dipendenti; e infine nell'anno 2018 un rapporto di un dirigente ogni 12,02 dipendenti.

Sul punto, appare opportuno evidenziare che seppur sia emerso un incremento del rapporto tra personale avente qualifica dirigenziale e personale comparto, questo appare minimo, tanto da poterlo considerare sostanzialmente immutato nel triennio 2016/2018.

Tale dato in sé considerato, non sarebbe foriero di elementi valutativi di segno negativo, se non posto in relazione comparativa con le evidenze tratte dalle realtà amministrative e gestionali delle altre regioni a statuto ordinario.

A tal proposito appare utile fare riferimento all'ultima relazione disponibile della Sezione delle Autonomie, concernente la spesa per il personale degli enti territoriali *“profili quantitativi e qualitativi della spesa per il personale di regioni/province autonome, province/città metropolitane e comuni nel triennio 2014/2016”* approvata con deliberazione n. 17/2018/FRG.

Quanto al rapporto tra la consistenza media dei dirigenti e del personale non dirigente nelle

Regioni a Statuto ordinario, la Sezione delle Autonomie analizza i dati del triennio 2014/2016; in particolare per quanto di interesse in questa sede, nelle regioni del Nord Italia, si evidenzia un rapporto di 1 dirigente ogni 15,29 dipendenti nell'anno 2014, di 1 dirigente ogni 16,52 nell'anno 2015 e di 1 dirigente ogni 18,57 dipendenti nell'anno 2016.

Il dato della Regione del Veneto si discosta, altresì, di qualche punto percentuale anche rispetto alla media nazionale di tutte le Regioni a statuto ordinario che si attesta nel triennio 2014/2016 rispettivamente a: 1 dirigente ogni 16,53 dipendenti (anno 2014), 1 dirigente ogni 17,88 dipendenti (anno 2015), 1 dirigente ogni 20,01 dipendenti (anno 2016), mentre non appare troppo distante dalla media nazionale afferente alle Regioni a Statuto speciale, che registra i seguenti rapporti: 1 dirigente ogni 12,55 dipendenti (anno 2014), 1 dirigente ogni 12,73 (anno 2015), 1 dirigente ogni 13,47 dipendenti (anno 2016)¹⁴⁰.

Tale rapporto costituisce uno dei principali indicatori rilevanti nell'analisi della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, che è affidata per legge ai dirigenti, e al cui ruolo sono correlate delle specifiche responsabilità (amministrativa, contabile, disciplinare, dirigenziale).

Secondo la Sezione delle Autonomie, inoltre, il valore ridotto del rapporto "non dirigenti/dirigenti" potrebbe essere sintomatico di una non ottimale organizzazione degli uffici, ma solo se correlato ad altri elementi sintomatici, quali ad esempio il rapporto tra personale regionale e abitanti in età lavorativa. A tal proposito si rammenta alle amministrazioni che hanno il dovere di creare un'organizzazione il cui scopo è quello di raggiungere l'efficacia e all'efficienza, nell'ottica - sempre costante - del contenimento della spesa pubblica, tramite una oculata pianificazione annuale e pluriennale del fabbisogno del personale.

Si riporta di seguito, la tabella di pag. 28 della citata Relazione, nella parte dedicata alle Regioni del Nord Italia.

¹⁴⁰ Vedasi pag. 29 della Relazione allegata alla deliberazione 17/SEZAUT/2018/FRG -Tabella 1/PERS/REG/RSS-REGIONI A STATUTO SPECIALE - RAPPORTO TRA LA CONSISTENZA MEDIA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNI 2014/2016

Tabella 7 - Regioni a statuto ordinario del Nord Italia
Rapporto tra la consistenza media (*) dei dirigenti e del personale non dirigente anni 2014-2016

RSO	Dirigenti			Non dirigenti (**)			Non dirigenti per dirigente			Totale personale			Variazione % totale personale 2016/14
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	
PIEMONTE	154	121	135	2.642	2.571	3.110	17,16	21,33	23,10	2.796	2.692	3.245	16,04
LOMBARDIA	218	205	203	2.928	2.921	3.134	13,43	14,25	15,46	3.146	3.126	3.337	6,05
VENETO	196	187	185	2.567	2.460	2.592	13,09	13,13	13,99	2.764	2.647	2.777	0,49
LIGURIA	84	83	84	1.081	1.164	1.243	12,87	14,10	14,72	1.165	1.246	1.327	13,88
EMILIA- ROMAGNA	130	123	131	2.742	2.748	3.625	21,10	22,40	27,69	2.872	2.871	3.756	30,81
Totale Nord	782	718	738	11.961	11.864	13.704	15,29	16,52	18,57	12.743	12.582	14.442	13,33

*La consistenza media (unità annue) si ottiene sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell'anno.

** La voce comprende il personale delle "Categorie" (composta dal personale non dirigente, dai contrattisti e dai collaboratori a tempo determinato assunto con funzione di supporto delle cariche politiche) e quello definito come "Altro" (contratti di lavoro flessibile, per i quali il conto annuale non espone i dati di spesa).

Fonte: Relazione Sezione Autonomia allegata a deliberazione n. 17/2018 - elaborazione Corte dei Conti su dati SICO al 16 novembre 2017

Dalla sopra riportata tabella emerge che la Regione del Veneto risulta avere il rapporto più basso, seguito dalla Regione Liguria e dalla Regione Lombardia; la Regione Piemonte ed Emilia-Romagna invece si assestano a rapporti “non dirigente/dirigente” che superano anche di 10 punti la media della Regione del Veneto.

Si evidenzia, in ogni caso, quanto ai riportati dati che la consistenza media (unità annue) è stata calcolata dalla Sezione delle Autonomie sommando i mesi lavorati dal personale e dividendo il totale per i 12 mesi dell’anno, e che la voce “non dirigenti” comprende il personale delle “Categorie” (composta dal personale non dirigente, dai contrattisti e dai collaboratori a tempo determinato assunto con funzione di supporto delle cariche politiche) e quello definito come “Altro” (contratti di lavoro flessibile, per i quali il conto annuale non espone i dati di spesa).

4.8 Dimostrazione del rispetto dell’obbligo di riduzione della spesa di personale

4.8.1 Quadro normativo di riferimento

Nonostante il quadro normativo relativo al contenimento della spesa afferente al personale abbia subito innumerevoli interventi legislativi, non sempre coerenti in termini di sistematicità delle fonti, le misure riguardanti la “spesa del personale”, sono state considerate, dalla Corte Costituzionale¹⁴¹, inderogabili, in quanto il loro rispetto concorre ad assicurare (sotto forma di riduzione della componente corrente della spesa) il conseguimento degli equilibri complessivi di finanza pubblica.

¹⁴¹ In particolare, si evidenzia che con sentenza n. 108/2011 la Corte Costituzionale ha affermato che “la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interno (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale”. Con successiva sentenza n. 27/2014, il Giudice delle leggi ha confermato che “i vincoli imposti dal legislatore statale all’incremento dell’aggregato “spesa di personale” costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ed il raggiungimento dell’obiettivo di contenimento della spesa del personale deve essere perseguito con azioni da modulare nell’ambito dell’autonomia di ciascun ente, che è facoltizzato a comprimere le voci di spesa ritenute più opportune” e ha ribadito che “I commi 557 e 557-ter dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 (come risultanti a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010) sono già stati qualificati da questa Corte come principi generali di «coordinamento della finanza pubblica» che le Regioni devono rispettare.”

Ancora con recente, già citata, sentenza n. 218/2015 ha statuito che “fra le misure di contenimento della spesa di Regioni ed Enti locali si sono da tempo ravvisate quelle inerenti alle spese per il personale” tali disposizioni “perseguono l’obiettivo di contenere entro limiti prefissati una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico, costituita dalla spesa complessiva per il personale (sentenze n. 4/2004 e n. 169/2007). Tale obiettivo, pur non riguardando la generalità della spesa corrente, ha tuttavia «rilevanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interno, e concerne non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, nel quale confluisce il complesso degli oneri relativi al personale» (sentenza n. 169 del 2007), cosicché, sempre che siano rispettate le predette condizioni, esso legittima l’intervento limitativo del legislatore statale”.

La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente affermato che quando la legislazione statale introduce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, tramite la determinazione di un vincolo di spesa (art. 117, terzo comma, Cost.), “...l'eventuale impatto di essa sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.) dell'ente territoriale si traduce in una circostanza di fatto come tale non incidente sul piano della legittimità costituzionale” (cfr. sent. n. 40/2010, n. 169/2007 e n. 36/2004).

Lo Stato può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme siano efficaci nei confronti delle Regioni, a condizione tuttavia di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (cfr. sentenza n. 182/2011).

La norma di riferimento è tutt'ora l'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 2007), così come successivamente modificato.¹⁴²

Detta disposizione come modificata dalla D.L. n. 113 del 24 giugno 2016 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2016 n. 160, stabilisce che “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) (lettera abrogata);

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.

Il successivo comma 557 bis precisa che “*ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,*

¹⁴² In deroga a quanto disposto dall'art. 1 comma 557 lett. c) vedasi l'art. 1 commi 200, 752 e 764 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge di stabilità anno 2018), in vigore dal 01 gennaio 2018 e l'art. 2 comma 1 del D.L. 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018 n. 130.

per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente"; mentre l'art. 1, comma 557 ter, della legge n. 296/2006, prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l'applicazione della sanzione del divieto di cui all'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008, ovvero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto divieto, altresì, agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione *de quo*, analogamente a quanto previsto per il mancato rispetto del patto di stabilità interno.

In tema, la Corte dei Conti si è espressa in più occasioni mettendo in evidenza da un lato l'aspetto di autonomia degli enti nell'assicurare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa, dall'altro la valenza precettiva dell'art. 1 comma 557 e ss della L. 296/2006 che si collega alle norme che a queste si richiamano, ad esempio l'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 e le norme sanzionatorie ad esse correlate.¹⁴³

Inoltre, in merito alle disposizioni poste dall'art. 1, comma 557, si è anche espressa la Corte Costituzionale, la quale ha chiarito come i vincoli imposti dal legislatore statale all'incremento dell'aggregato "*spesa di personale*" costituiscano principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ed il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa del personale debba essere perseguito con azioni da modulare nell'ambito dell'autonomia di ciascun ente, che è facoltizzato a comprimere le voci di spesa ritenute più opportune (Corte cost., sentenze n. 108/2011 e n. 27/2014). Si precisa, inoltre, che *la spesa di personale è da considerare quale species rispetto al genus "spesa corrente"* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 27/SEZAUT/2015/QMIG) e che le possibili distorsioni determinate dalla presenza di voci di spesa di natura eccezionale e non ripetibile non consentono di superare il disposto dell'art. 6-bis, d.lgs. n. 165/2001 (già art. 30, comma 3, l. n. 244/2007) (Sez. Autonomie 16/SEZAUT/2016).

A completare tale quadro vincolistico, s'inserisce il principio di contenimento espresso dal comma 557 *quater*, introdotto dall'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014

¹⁴³ Vedasi Sezioni riunite della Corte dei Conti - Deliberazione n. 27/CONTR/11 e Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 16/2016/QMIG

convertito con modificazioni nella L. 114/2014, ai sensi del quale: “*Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*”; tale principio di fatto, succede a quello di tendenziale riduzione della spesa di personale che, sino ad allora, aveva caratterizzato le politiche del personale degli enti locali assoggettati al patto di stabilità.

Con riferimento al parametro temporale costituito dal “*valore medio del triennio precedente*”, la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 16/2016/QMIG, ha già chiarito che il triennio 2011/2013 previsto dalla citata norma deve intendersi come fisso e non mobile, pronunciando il principio di diritto secondo cui “*permane, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013*”. (in questo senso v.si anche deliberazioni n. 25/SEZAUT/2014/QMIG e n. 27/SEZAUT/2015/QMIG). Del resto, la propensione del legislatore nel privilegiare un parametro fisso non risulta nuova nella materia della riduzione della spesa del personale, posto che la l. n. 296/2006, al comma 562, già prevedeva, per gli enti di minori dimensioni, il raffronto con la spesa del personale impegnata nell'esercizio 2004; parametro successivamente aggiornato all'esercizio 2008.

In relazione alla determinazione delle componenti che vanno considerate al fine del calcolo della spesa di personale per verificare il rispetto del relativo vincolo, di volta in volta, considerato (in relazione alle dimensioni dell'ente ed alle norme man mano succedutesi), va evidenziato che le apposite Linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/2015/INPR relativa al Rendiconto 2014 degli enti locali, individuano le cosiddette **componenti incluse**¹⁴⁴ tra le seguenti:

- retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione o altre forme di rapporto di lavoro flessibile;

¹⁴⁴ Vedasi punto 6.2. del Questionario di cui alle Linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/2015/INPR relative Rendiconto 2014 degli enti locali. Tale elencazione ricalca parzialmente quanto già previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006.

- eventuali emolumenti a carico dell'amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
- spese sostenute dall'ente per il personale di altri enti in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL 22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
- spese per il personale previsto dall'art. 90 del Tuel;
- compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 e comma 2, del Tuel; - spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
- spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
- oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
- IRAP;
- oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando;
- spesa per il segretario comunale.

Vengono, invece, ricomprese nelle cosiddette **componenti escluse**¹⁴⁵:

- spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati (C.d.c., Sez. Autonomie, delibera n. 21/2014);
- spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno;
- spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
- oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
- spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo;
- spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;

¹⁴⁵ Vedasi punto 6.3. del Questionario di cui alle Linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/2015/INPR relative Rendiconto 2014 degli enti locali. Tale elencazione ricalca parzialmente quanto già previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006.

- spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada;
- incentivi per la progettazione;
- incentivi per il recupero ICI;
- diritti di rogito;
- spese per l'assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato;
- maggiori spese autorizzate, entro il 31 maggio 2010, ai sensi dell'art. 3, c. 120, legge n. 244/2007;
- spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012);
- altre spese escluse ai sensi della normativa vigente, da specificare con il relativo riferimento normativo;
- spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e/o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del D.L. n. 95/2012.

4.8.2 Analisi dei dati forniti dalla Regione

Nei prospetti successivi, trasmessi dalla Regione del Veneto, viene verificata in maniera analitica l'osservanza, nell'esercizio 2018, dei vincoli di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della legge n. 296/2006 come modificata.

4.8.3 Computo delle voci rilevanti ai fini del calcolo

La Regione del Veneto ha confermato preliminarmente, come già avvenuto nel biennio 2016/2017, che *"(...) ai fini della determinazione dei dati riportati nelle tabelle allegate è stato adottato lo stesso metodo di computo utilizzato negli anni precedenti (da ultimo con nota a firma del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 290190 del 27 luglio 2016), anche in ordine alle tipologie di voci incluse ed escluse nel calcolo.*

Tra le voci escluse, è stata aggiunta sin dall'annualità 2016, come evidenziato nel documento trasmesso ai fini delle operazioni di parifica del rendiconto per lo stesso anno 2016, la spesa per il personale trasferito nei ruoli della Giunta regionale a seguito del processo di ricollocazione dei

*dipendenti addetti alle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia*¹⁴⁶.

Si riporta le tabelle dalle quali si evince quanto sopra:

¹⁴⁶ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 – punto 8) dell'allegata Relazione.

Tabella 8
Prospetto riepilogativo rispetto riduzione spesa del personale triennio 2016/2018
Voci di spesa - Art. 1 c. 557 L. 296/2006 (in euro) ¹⁴⁷

<u>Voci di spesa incluse:</u>	MEDIA 2011/2013	2016	2017	2018
Retribuzioni lorde, comprensive di trattamento fisso e accessorio, compresa 13° mensilità;	79.930.271,42	76.431.641,69	76.244.002,51	75.603.459,82
Indennità di vacanza contrattuale;				
Retribuzione individuale di anzianità, maturato di anzianità e assegni individuali a.p.;				
Progressioni economiche orizzontali;				
Retribuzione di posizione di dirigenti e incaricati di posizione organizzativa;				
Istituti indennitari previsti dai ccnl;	3.942.217,27	3.052.249,36	3.020.929,25	2.384.360,02
Indennità di comparto;	210.321,42	60.689,94	134.886,30	28.226,18
Equo indennizzo e compensi vari;				
Buoni pasto nella misura massima prevista dalla legge;	2.001.673,01	1.569.375,93	1.443.328,15	1.377.929,00
Rimborso spese legali;	1.084.798,00	843.010,69	903.885,28	284.390,43
Integrazione regionale tfr e ips;				
Compensi relativi al sistema di incentivazione della produttività;	10.142.007,08	9.778.009,97	8.816.863,62	3.193.545,92
Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge;				
<i>Previsione saldo compensi produttività 2018 da erogare nel mese di maggio 2019</i>				7.482.194,25
Compensi per lavoro straordinario;	860.280,27	529.421,38	538.315,29	477.277,48
Oneri IRAP a carico ente;	8.209.838,40	7.660.146,97	7.503.782,27	6.876.598,61
Altri oneri riflessi a carico ente;	27.024.033,63	25.396.792,70	24.602.072,23	22.715.501,98
TOT.	133.405.440,48	125.321.338,63	123.208.064,90	120.423.483,69

¹⁴⁷Questa Sezione ha rilevato la non coincidenza di alcuni importi riportati nella tabella "Prospetto riepilogativo rispetto riduzione spesa del personale triennio 2016/2018" sopra riportata con i dati riportati nella corrispondente tabella oggetto di verifica in sede di decisione di parifica sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2017, pertanto a seguito di richiesta istruttoria integrativa, con nota prot. n. 215892 del 03/06/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7090/2019) la Regione del Veneto, rinviando alla motivazione di cui al punto 1 della citata nota, precisava che "(...) la non coincidenza dei dati è dovuta al fatto che, in fase di predisposizione delle tabelle, il saldo produttività di competenza 2017 indicato nella precedente relazione è una stima. Lo stesso è stato rielaborato a consuntivo e pertanto nelle tabelle 2.1 e 2.2 viene rappresentato il dato effettivo. Essendo la richiesta dei dati da parte della Corte dei Conti precedente l'erogazione del saldo le tabelle presentano dei dati di stima." Questa Sezione pertanto auspica che le previsioni vengano in futuro effettuate in maniera sempre più accurata e approssimata ad una stima che si avvicini al dato reale ed effettivo.

<u>Voci di spesa incluse:</u>	MEDIA 2011/2013	2016	2017	2018
Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso.	3.042.773,45	3.536.999,98	3.273.184,44	4.082.729,68
Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli finanziati con fondi esterni;	61.859,50	8.345,17	251.881,85	126.071,78
Personale con contratto di somministrazione lavoro;	199.914,20	-	-	-
TOT.	136.709.987,63	128.866.683,78	126.733.131,19	124.632.285,15
<i>Rimborso U.E. per personale progetto obiettivo</i>	-425.164,03	-3.943.043,74	-3.024.444,45	-238.810,77
<i>Personale in ruolo speso interamente con fondi U.E.</i>	-	-	-	-2.362.331,26
<i>Spese derivanti da rinnovi contrattuali</i>	-	-	-739.774,77	-2.590.075,23
<i>Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione a avvocatura)</i>	-1.416.320,09	-548.946,79	-857.311,86	n.d.
TOT.	134.868.503,51	124.374.693,24	122.111.600,11	119.441.067,89

<u>Voci di spesa escluse:</u>	MEDIA 2011/2013	2016	2017	2018
Personale comandato in uscita con rimborso da altri enti ed amministrazioni;	1.072.555,91	880.980,43	1.160.854,50	814.112,32
Spese per la formazione del personale;	187.225,74	111.000,00	126.642,75	142.996,00
Spese per tirocini formativi e stage;	185.087,52	84.000,00	134.800,00	137.576,27
Spese per personale appartenente alle categorie protette per cui sussiste l'obbligo legale di assunzione della quota minima;	4.749.074,50	5.136.834,02	5.893.695,64	5.011.165,53
Spese finanziate esclusivamente con fondi derivanti dall'Unione Europea, fondi privati o fondi statali.	1.097.247,96	173.982,79	609.523,41	716.145,88
Personale transitato a seguito della soppressione delle province	-	7.929.165,20	13.829.591,90	13.306.806,72
Totale voci escluse	7.291.191,63	14.315.962,44	21.755.108,20	20.128.802,72
TOT.	144.001.179,25	143.182.646,21	148.488.239,38	144.761.087,87

Tipologie di contratti di lavoro:	MEDIA 2011/2013	2016	2017	2018
Personale a tempo indeterminato dirigenziale e non dirigenziale;	123.402.462,81	114.245.967,66	112.426.923,31	105.188.198,38
Personale a tempo determinato dirigenziale e non dirigenziale;	7.838.553,74	5.338.674,32	5.902.416,68	5.769.678,05
Personale con contratto di formazione-lavoro;	-	-	-	-
Personale al quale viene applicato il ccnl giornalistico;	1.692.019,45	1.419.273,87	1.171.745,46	1.067.930,57
Personale con contratto progetto obiettivo;	472.404,48	4.317.422,77	3.706.979,45	915.482,44
Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, esclusi quelli finanziati con fondi esterni;	61.859,50	8.345,17	251.881,85	126.071,78
Personale con contratto di somministrazione lavoro;	199.914,20	-	-	-
Personale comandato in entrata da altre amministrazioni con rimborso.	3.042.773,45	3.536.999,98	3.273.184,44	4.082.729,68
<i>Previsione saldo compensi produttività 2018 da erogare nel mese di maggio 2019</i>				7.482.194,25
TOT.	136.709.987,63	128.866.683,78	126.733.131,19	124.632.285,15
<i>Rimborso U.E. per personale progetto obiettivo</i>	-425.164,03	-3.943.043,74	-3.024.444,45	-238.810,77
<i>Personale in ruolo speso interamente con fondi U.E.</i>	-	-	-	-2.362.331,26
<i>Spese derivanti da rinnovi contrattuali</i>	-	-	-739.774,77	-2.590.075,23
<i>Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione a avvocatura)</i>	-1.416.320,09	-548.946,79	-857.311,86	-
TOT.	134.868.503,51	124.374.693,24	122.111.600,11	119.441.067,89

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 9
Prospetto sintetico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale
Tipologie contrattuali (Art. 1, comma 557 e 557 quater, L. 296/2006) (in euro)

CATEGORIE DI PERSONALE	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
Tempo indeterminato	115.283.138,54	113.220.648,59	105.867.830,48
Tempo determinato	-	2.523,45	46.149,03
Personale segreterie (L.R. 1/97)	5.720.777,32	6.277.913,41	6.111.827,49
Progetto obiettivo	374.379,03	1.745.057,63	676.671,67
Collaborazioni	8.345,17	304.639,77	22.808,26
Personale comandato in entrata	3.536.999,98	3.273.184,44	4.082.729,68
Spesa	124.923.640,03	124.823.967,29	116.808.016,61
<i>Compensi per incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge (progettazione e avvocatura)</i>	-548.946,79	-857.311,86	n.d.
<i>Importo rinnovi contrattuali</i>		-739.774,77	-2.590.075,23
<i>Previsione saldo compensi produttività 2018 da erogare nel mese di maggio 2019</i>			7.482.194,25
Totale spesa	124.374.693,24	123.226.880,66	121.700.135,63
Differenziale assoluto		-1.147.812,57	-1.526.745,04
Differenziale relativo (percentuale)		-0,92%	-1,24%

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Dalla Tabella "Prospetto sintetico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale" sopra riportata, è possibile rilevare un decremento nei totali generali rispetto agli esercizi precedenti: si nota una diminuzione complessiva del -1,24%, confermando il trend emerso negli esercizi precedenti. Tuttavia, la Sezione ha rilevato la non coincidenza di alcuni importi riportati con i dati riportati nella corrispondente tabella oggetto di verifica in sede di decisione di parifica sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2017, in particolare relativamente all'anno 2017; pertanto a seguito di richiesta istruttoria integrativa, con nota prot. n. 215892 del 03/06/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7090/2019) la Regione del Veneto, rinviando alla motivazione di cui al punto 1 della citata nota, precisava che "(...) la non coincidenza dei dati è dovuta al fatto che, in fase di predisposizione delle tabelle, il saldo produttività di competenza 2017 indicato nella precedente relazione è una stima. Lo stesso è stato rielaborato a consuntivo e pertanto nelle tabelle 2.1 e 2.2 viene rappresentato il dato effettivo. Essendo la richiesta dei dati da parte della Corte dei Conti precedente l'erogazione del saldo le tabelle presentano dei dati di stima."

Si auspica, tuttavia, che le previsioni vengano in futuro effettuate in maniera sempre più accurata in modo che la stima si avvicini il più possibile al dato reale ed effettivo.

Venendo all'analisi dei dati, permane anche per l'anno 2018, come avvenuto negli anni precedenti, la previsione del saldo compensi produttività 2018, da erogare nel mese di maggio 2019, pari a euro 7.482.194,25.

I dati esposti permettono comunque di affermare la coerenza delle grandezze esposte rispetto agli importi complessivi indicati nell'ambito del giudizio di parifica dei rendiconti precedenti, al netto della avvenuta sterilizzazione dall'entità dei compensi per incentivi previsti da specifiche norme di legge.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene rispettata l'osservanza dei vincoli di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della legge n. 296/2006, nell'esercizio 2018 da parte della Regione.

4.8.4 Verifica della riduzione di spesa del personale (art. 1 comma 557, L. 296/2006)

In ordine al superamento del concetto di riduzione tendenziale della spesa di personale - fermo restando quanto evidenziato nel precedente paragrafo avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento - procedendo ad un'analisi ancor più dettagliata è possibile, inoltre, rilevare che nell'anno 2018:

- si è registrata una diminuzione della spesa del personale della Giunta regionale rispetto all'esercizio precedente, pari a 10.290.472,74 euro (-9,29%). Va notato che, in relazione alla spesa di personale connessa ai progetti obiettivo, al netto rimborsi U.E., la Regione ha inserito in Tabella una voce "Spesa Progetti Obiettivo al netto rimborsi U.E." inserendo per l'anno 2018 l'importo di € 676.671,67¹⁴⁸ ;
- parimenti, si è registrata una riduzione della spesa del personale del Consiglio regionale rispetto all'esercizio precedente, pari a 391.783,17 euro (-3,91%)¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Questa Sezione ha rilevato la non coincidenza di alcuni importi riportati sia nella tabella relativa alla spesa del personale della Giunta Regionale sia nella tabella relativa alla spesa del Consiglio Regionale, variazioni che hanno diminuito notevolmente la riduzione di spesa; pertanto a seguito di richiesta istruttoria integrativa, con nota prot. n. 215892 del 03/06/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7090/2019) la Regione del Veneto ha precisato che "(...) la non coincidenza dei dati è dovuta al fatto che, in fase di predisposizione delle tabelle, il saldo produttività di competenza 2017 indicato nella precedente relazione è una stima. Lo stesso è stato rielaborato a consuntivo e pertanto nelle tabelle 2.1 e 2.2 viene rappresentato il dato effettivo. Essendo la richiesta dei dati da parte della Corte dei Conti precedente l'erogazione del saldo le tabelle presentano dei dati di stima."

¹⁴⁹ Questa Sezione ha rilevato sia nella tabella relativa alla spesa del personale della Giunta Regionale sia nella tabella relativa alla spesa del Consiglio Regionale l'inserimento di nuove "categorie contrattuali" non comprese nelle tabelle relative al rendiconto generale 2017, pertanto a seguito di richiesta istruttoria integrativa, con nota prot. n. 215892 del 03/06/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7090/2019) la Regione del Veneto ha precisato che "(...) Nel corso del 2018 la Regione del Veneto ha adottato un nuovo sistema informativo di gestione del personale. Il nuovo sistema informativo consente un maggiore dettaglio nella ripartizione della spesa della dirigenza. Questo maggiore dettaglio ha reso disponibile un dato di spesa più aderente alla effettiva organizzazione regionale."

La Regione del Veneto, inoltre, a seguito di richiesta istruttoria integrativa, ha trasmesso con nota prot. n. 215892 del 03/06/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7090/2019) nuova tabella relativa alla spesa del personale del Consiglio regionale ed ha, contestualmente, precisato che in relazione alla diminuzione della spesa *“La tabella presenta alcuni dati stimati e non effettivi. A consuntivo, pertanto, la spesa effettiva risulterà più alta e in linea con gli scorsi anni.”*; in relazione alla numerosità del personale ha evidenziato che *“A seguito di verifica sui dati contenuti nella tabella 2.2 segnalata è emerso che risulta errato il dato della numerosità. Si trasmette, pertanto, in allegato la tabella relativa alla spesa del personale del Consiglio Regionale aggiornata con i valori relativi alla numerosità 2018 corretta.”*

Tabella 10
Spesa del personale - Giunta Regionale¹⁵⁰
Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale della Giunta Regionale del Veneto

TIPO CONTRATTO	CATEGORIA	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
		NUMERO AL 31/12/2016	SPESA 31/12/2016	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2016	NUMERO AL 31/12/2017	SPESA 31/12/2017	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2017	NUMERO AL 31/12/2018	SPESA 31/12/2018	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2018
Tempo indeterminato	DIRETTORI							5,92	479.178,41	80.987,90
	DIRETTORI AREA							6,50	958.112,68	147.401,95
	DIRETTORI U.O.							93,00	9.489.002,90	102.032,29
	DIRETTORI DIREZIONE							26,50	3.024.130,48	114.118,13
	SEGRETARI	2,50	572.561,55	229.024,62	3,75	811.080,13	216.288,03			0,00
	DIRIGENTI	145,83	17.529.456,55	120.201,99	143,75	16.644.667,95	115.788,99			0,00
	COMMISSARI	5,50	827.585,73	150.470,13	0,00	0,00	0,00			0,00
	GIORNALISTI	4,17	941.954,69	226.069,13	4,00	792.664,25	4,00	4,00	679.632,10	169.908,03
	CAT. A	1,10	39.615,01	36.013,64	0,90	32.877,72	36.530,80	0,92	24.879,77	27.005,07
	CAT. B	474,53	14.004.663,19	29.512,67	461,25	13.534.816,99	29.343,96	446,12	12.377.801,21	27.745,64
CAT. C	637,93	23.639.151,52	37.056,16	630,35	23.474.626,69	37.240,46	604,47	21.742.803,97	35.970,14	
CAT. D	956,48	49.052.735,92	51.284,91	952,16	49.376.582,25	51.857,53	1.000,21	48.690.425,15	48.680,40	
TOTALE TEMPO INDETERM.		2.228,03	106.607.724,15	47.848,35(*)	2.196,16	104.667.315,98	47.659,28(*)	2.055,71	97.465.966,68	47.412,26(*)
Tempo determinato	DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIORNALISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	CAT. B	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,57	0,00	1,17	46.149,03	39.556,31
	CAT. C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
CAT. D	0,00	0,00	0,00	0,00	783,88	0,00	-	-	-	
TOTALE TEMPO DETERMINATO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,45	0,00	1,17	46.149,03	39.556,31(*)
LR 1/1997 art.11	DIRETTORI AREA			-				5,08	1.031.876,63	202.992,12
LR 1/1997 art.11	DIRETTORI U.O.			-				10,00	1.168.075,60	116.807,56
LR 1/1997 art.11	SEGR. GENERALE			-				1,00	281.241,47	281.241,47
LR 1/1997 art.11	DIRETTORI DIREZIONE			-				7,83	1.182.964,44	151.016,74
LR 1/1997 art.11	SEGRETARI	5,50	1.252.974,66	227.813,57	6,00	1.322.538,51	220.423,09			-
LR 1/1997 art.22, L.R.19/2000 art.3	DIRIGENTI	13,75	1.975.979,45	143.707,60	16,75	2.398.086,75	143.169,36			-
LR 1/1997 art.11	COMMISSARI	0,50	72.229,13	144.458,26	-	-	-			-
	GIORNALISTI	1,00	235.740,55	235.740,55	1,00	231.882,89	231.882,89	1,00	243.058,65	243.058,65
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. B	1,25	41.794,00	33.435,20	3,00	114.500,56	38.166,85	3,00	130.163,56	43.387,85
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. C	10,83	425.811,67	39.305,69	10,92	430.579,75	39.442,42	8,88	387.744,93	43.648,59
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. D	7,00	299.447,48	42.778,21	5,83	258.038,09	44.235,10	6,50	276.850,06	42.592,32
TOTALE LR. 1/1997		39,83	4.303.976,94	108.049,63(*)	43,50	4.755.626,54	109.324,75(*)	43,30	4.701.975,35	108.590,65(*)
SPESA PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO RIMBORSI U.E.		112,70(*)	374.379,03	3.321,91(*)	97,00	1.745.057,63	17.990,28(*)	29,08(*)	676.671,67	23.269,31(*)
RINNOVI CONTRATTUALI						-692.370,24			-2.421.250,60	
TOTALE COLLABORAZIONI		13,00	8.345,17	641,94	29,00	304.639,77	10.504,82	12,00(*)	22.808,26	1.900,69(*)
TOTALE GENERALE		2.280,87	111.294.425,29	48.794,80(*)	2.268,66	110.782.793,13	48.831,86(*)	2.112,18(*)	100.492.320,39	47.577,56(*)
Differenza a.p.					-12,21	-511.632,15	37,06(*)	-156,48(*)	-10.290.472,74	-1.254,30(*)
Differenza percentuale a.p.						-0,46%			-9,29%	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

¹⁵⁰ A seguito di richiesta istruttoria integrativa, con nota prot. n. 215892 del 03/06/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7090/2019) la Regione del Veneto ha precisato che "L'assenza dell'indicazione del n. dipendenti correlata alla spesa in alcune righe si giustifica in quanto in quelle righe vengono riportati emolumenti pagati con competenza 2017 per personale a tempo determinato cessato l'anno prima."

(*) Con nota prot. 238588/2019, acquisita a prot. Cdc n. 7314/2019, la Regione del Veneto ha trasmesso la tabella in oggetto con dati completi e aggiornati.

Tabella 11
Spesa del personale - Consiglio Regionale del Veneto¹⁵¹
Prospetto analitico di dimostrazione della riduzione di spesa del personale assegnato al Consiglio Regionale del Veneto¹⁵²

TIPO CONTRATTO	CATEGORIA	ANNO 2016			ANNO 2017			ANNO 2018		
		NUMERO AL 31/12/2016	SPESA 31/12/2016	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2016	NUMERO AL 31/12/2017	SPESA 31/12/2017	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2017	NUMERO AL 31/12/2018	SPESA AL 31/12/2018	COSTO MEDIO UNITARIO AL 31/12/2018
Tempo indeterminato	DIRETTORI			0,00			0,00	0,50	54.156,82	108.313,64
	DIRETTORI U.O.			0,00			0,00	6,92(*)	806.978,34	116.671,57(*)
	SEGR. GENERALE			0,00			0,00	1,08	237.735,74	219.448,38
	DIRETTORI DIREZIONE			0,00			0,00	6,58	809.163,95	122.910,98
	SEGRETARI	0,83	219.042,79	262.851,35	1,00	260.861,68	260.861,68			
	DIRIGENTI	13,17	1.806.894,67	137.232,51	13,75	1.829.067,94	133.023,12			
	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	GIORNALISTI	0,75	95.216,18	126.954,91	0,00	1.061,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. B	44,33	1.577.658,76	35.586,29	41,68	1.506.660,94	36.152,63	41,61(*)	1.506.118,93	36.197,94(*)
	CAT. C	58,28	2.186.797,84	37.520,12	56,73	2.203.369,65	38.843,01	58,64(*)	2.119.603,06	36.143,27(*)
CAT. D	48,98	2.789.804,14	56.954,15	45,30	2.752.311,37	60.757,43	44,00(*)	2.868.106,96	65.178,67(*)	
TOTALE TEMPO INDETERM.		166,35	8.675.414,38	52.151,57(*)	158,45	8.553.332,61	53.981,27(*)	159,34(*)	8.401.863,80	52.729,34(*)
Tempo determinato	DIRIGENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIORNALISTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT. C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TEMPO DETERMINATO		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
LR 1/1997 art.11	SEGRETARI	0,00	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LR 1/1997 art.22 , L.R.19/2000 art.3	DIRIGENTI	4,93	588.167,69	119.223,18	5,48	620.709,74	113.199,34	4,78	518.475,08	108.392,00
LR 1/1997 art.11	COMMISSARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GIORNALISTI	1,00	146.362,45	146.362,45	1,00	146.137,29	146.137,29	1,00	145.239,82	145.239,82
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. B	3,90	131.718,82	33.774,06	3,23	104.217,41	32.232,19	3,54	116.005,47	32.754,49
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. C	12,50	463.573,35	37.085,87	13,42	546.545,42	40.736,30	15,08	537.197,22	35.615,29
LR 1/1997 art 8 e art. 19, L.R. 12 (1991 art.178)	CAT. D	2,00	86.730,10	43.365,05	2,33	104.677,01	44.861,58	2,08	92.934,55	44.608,58
TOTALE L.R. 1/1997		24,33	1.416.800,38	58.224,67(*)	25,47	1.522.286,87	59.775,66(*)	26,49	1.409.852,14	53.218,70(*)
TOTALE PROGETTO OBIETTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RINNOVI CONTRATTUALI			0,00			-51.345,00			-179.224,63	
TOTALE COLLABORAZIONI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		190,68(*)	10.092.214,76(*)	52.926,57(*)	183,92(*)	10.024.274,48	54.504,44(*)	185,83(*)	9.632.491,31	51.834,66(*)
Differenza a.p.					-6,77	-67.940,29(*)	1.577,87(*)	1,91(*)	-391.783,17	-2.669,78(*)
Differenza percentuale a.p.						-0,67%(*)			-3,91%	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

¹⁵¹ Con nota prot. 238588/2019, acquisita a prot. Cdc n. 7314/2019, la Regione del Veneto ha trasmesso la tabella in oggetto con dati completi e aggiornati.

¹⁵² I dati della tabella sopra riportata vengono confermati anche con successiva nota prot. 245324/2019, acquisita a prot. Cdc n. 7357/2019.

4.9 Incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente

L'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2016, n. 160 ha disposto, già nell'anno 2016, l'abrogazione dell'art. 1, comma 557, lettera a) della legge n. 296/2006, secondo cui, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicuravano la riduzione delle spese di personale (...) con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ad alcuni ambiti prioritari di intervento, tra i quali figurava al punto a) *la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile.*

Inoltre, con l'art. 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, era stato abrogato anche l'articolo 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, che vincolava la capacità assunzionale a tempo indeterminato degli Enti in base all'incidenza assunta dal rapporto tra la spesa corrente e la spesa del personale.

La Regione del Veneto ha comunque provveduto a trasmettere, con la relazione sulla spesa del personale per la Parificazione del rendiconto 2018, una tabella (sotto riportata) che evidenzia il rapporto tra detta spesa e quella corrente suddivisa per capitoli specificando, inoltre, in nota alla stessa, che a seguito della disaggregazione della spesa di personale per le singole missioni e programmi rappresentati a bilancio (comma 3-bis art. 14 D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.) i capitoli sono stati aggregati per gruppi omogenei.

Dall'esame della documentazione istruttoria fornita dalla Regione, con successiva nota integrativa prot. n. 215892/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7090/2019) si rileva che il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente totale è 1,239% e quello tra spesa di personale e spesa corrente, al netto della spesa sanitaria, è 9,709%. Entrambe le percentuali sono in diminuzione, scendendo per l'anno 2018 rispettivamente di 0,029% e di 0,152% punti percentuale rispetto all'anno 2016 e all'anno 2017.

Dalle stesse tabelle risulta, altresì, verificata la correttezza della modalità di calcolo dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, in linea con quanto statuito con deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo n. 27/CONTR/2011.

Tabella 12

Spesa del personale e rapporto spesa di personale su spesa corrente per capitoli e impegni (in euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2016	2017	2018
SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE							
VARI	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE (*)					78.938.093,14	83.642.255,06
VARI	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE (*)					288.653,27	384.660,26
VARI	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE (*)					20.682.041,79	26.842.341,89
VARI	I.R.A.P. (*)					8.397.218,80	7.113.890,02
005006	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N. 163 - ART. 61, D.L. 25/06/2008, N. 112)	888.082,57	1.073.337,83	990.981,99	3.247.197,13	450.214,63	163.204,60
005010	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE REGIONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	73.179.608,00	71.937.076,00	71.537.076,00	-	-	-
005012	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO E PER L'INDENNITA' DI RISULTATO (L.R. 10/01/1997, N. 1)	21.579.357,00	21.382.488,00	21.273.980,00	-	-	-
005016	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N. 12)	967.808,00	963.131,50	916.492,73	496.479,66	-	-
102872	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE - M01P10 - (ART. 104, L.R. 10/06/1991, N. 12)					430.498,71	474.903,68
005018	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO DI FINE SERVIZIO AL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO (ART. 111, L.R. 10/06/1991, N. 12)	800.000,00	799.999,99	800.000,00	243.689,40	486.533,00	826.067,95
005022	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (ART. 128, L.R. 10/06/1991, N. 12)	26.327,38	212.575,96	136.155,07	94.733,48	156.335,25	133.254,00
005038	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO PRESSO LE DIREZIONI REGIONALI DI STAGE E TIROCINI FORMATIVI (L. 24/06/1997, N. 196 - D.M. 25/03/1998, N. 142 - ART.59, L.R. 09/02/2001, N. 5)	123.500,00	163.500,00	123.500,00	6.800,00	27.500,00	73.725,00
005040	SPESE PER ACQUISTO "TICKET RESTAURANT" PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE (ARTT. 160, 161, L.R. 10/06/1991, N. 12)	2.900.000,00	1.529.999,70	1.757.133,87	1.445.954,39	1.447.287,30	1.338.621,16
005052	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI (ART.25, C.C.N.L. 27/11/2000 - ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
005188	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO A CARICO DELLA REGIONE (ART.2, C.26,29, L. 08/08/1995, N. 335)	360.000,00	270.000,00	270.000,00	45.536,14	40.620,17	19.752,62
005194	FONDO PER L'AVVOCATURA REGIONALE (ART.6, L.R. 16/08/2001, N. 24)	714.459,23	672.993,70	673.849,50	673.539,51	673.524,17	700.000,00
005204	IRAP su REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (Art. 3 lettera C.1. lettera E art. 16 D. Lgs. 446/1997 - art. 1 C.1 lett. A Lett. L)	9.574.279,00	9.500.000,00	9.500.000,00	8.665.670,43	-	731.994,48
100002	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE (ART.50, L.R. 28/01/2000, N. 5)	750.000,00	750.000,00	750.000,00	-	-	-
100515	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI OBIETTIVO (ART. 7, C. 1, LETT. F, C.C.N.L. 14/09/2000)	-	23.400,00	-	-	-	-
100671	FONDO PER IL TRATTAMENTO OMNICOMPRESIVO ECONOMICO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA (ART. 24, D.LGS 30/03/2001, N. 165)	20.131,23	4.279,81	16.604,08	26.585,70	1.396,94	24.325,49
100721	CONTRIBUTI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	27.423.716,00	27.198.298,99	27.198.299,00	-	-	-
100722	ALTRE SPESE PER IL PERSONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	40.768,33	34.002,40	34.303,80	136.716,67	27.492,43	14.638,79
100723	RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO (L.R. 10/01/1997, N. 1)	3.400.000,00	3.399.999,99	3.399.999,99	3.000.000,00	3.000.000,00	3.400.000,00
100737	ANTICIPAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ABBONAMENTI ANNUALI DEI MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO (D.M. AMBIENTE 27/03/1998)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	512.007,95	499.999,99	565.266,99
101317	COMPENSO DEL/LA CONSIGLIERE/A DI FIDUCIA E SPESE CORRELATE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO (ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - AREA COMPARTO - ART. 8, C.C.N.L. DEL 22/02/2006 - AREA DIRIGENZA)	10.000,00	2.150,00	10.000,00	9.873,35	9.671,40	7.500,00
101397	FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI (ART. 61, C. 9 L. 06/08/2008, N. 133)	79.246,55	87.356,18	68.415,96	-	-	219.417,91
102277	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO-ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54)					-	-
102278	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				792.781,71	-	-
102279	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				2.443.991,88	-	-
102280	ASSEGNI FAMILIARI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				272.555,55	-	-
102281	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				-	-	-
102282	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				186.130,28	142.779,72	-
102283	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				363.685,92	-	-
102284	STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				42.881,41	-	-
102285	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				50.125,60	-	-
102286	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				2.598.059,98	-	-
102287	EQUO INDENNIZZO/ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA (L.R. 31/12/2012, N. 54)				52.868,20	-	36.141,06
102296	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				166.921,00	-	-
102297	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				10.443.821,38	-	-
102298	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - P.E.O., COMPARTO, POSIZIONE DIRIGENTI ED ALTRE VOCI CONTINUATIVE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				386.356,77	-	-
102299	ALTRE SPESE DI LAVORO STRAORDINARIO (L.R. 31/12/2012, N. 54)				91.454,50	88.088,22	49.036,10
102306	RETRIBUZIONI LORDE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - VOCI STIPENDIALI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				55.242.823,94	-	-
102307	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI (L.R. 31/12/2012, N. 54)				13.646.391,82	5.025.947,89	-
102308	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE (L.R. 31/12/2012, N. 54)				20.760.207,80	-	-
102457	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)				-	-	-
102458	SOVVENZIONI E CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE CONTRO CESSIONE DELLA RETRIBUZIONE - CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE (ART. 50, L.R. 28/01/2000, N.5 - D.M. 02/04/2015, N.53)				428.717,59	592.697,24	539.032,68
102539	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 61, D.L. 25/06/2008, N.112)				212.886,17	30.912,49	11.185,51
102692	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE GIORNALISTICO (L.29/05/1982, N.297)				107.164,39	8.074,95	-
102720	RIMBORSO SPESE LEGALI DIPENDENTI REGIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 89, L.R. 10/06/1991, N.12)				34.311,07	476.801,60	72.429,39
103262	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI SOGGETTI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N.50)				212.145,87	26.621,62	134.844,06

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2016	2017	2018
103263	COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE - GESTIONE COMMISSARIALI E DA ALTRI SOGGETTI - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 92, D.LGS. 12/04/2006, N.163 - ART. 113, D.LGS. 18/04/2016, N.50)				14.565,84	1.827,88	9.258,40
VARI	PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA O A PROGETTO, ESCLUSI QUELLI FINANZIATI CON FONDI ESTERNI	104.373,24	42.747,20	38.458,05	8.345,17	304.639,77	22.808,26
VARI	PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO	343.345,97	150.624,52	105.772,10		-	-
VARI	PERSONALE PROGETTI OBIETTIVO AL NETTO QUOTA FINANZIATE CON FONDI ESTERNI	63.362,90	52.125,66	26.232,78	374.379,03	1.745.057,63	676.671,67
000060	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE (L.R. 10/01/1997, N. 1)	13.815.600,00	13.202.100,00	12.932.000,00	-	-	-
101661	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM) (L.R. 10/08/2001, N. 18)	-	600.000,00	597.500,00	-	-	-
101662	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE (L.R. 06/06/1988, N. 28)	-	450.000,00	450.500,00	-	-	-
VARI CR	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE, CORECOM E DIFENSORE CIVICO				11.999.761,04	11.452.507,08	12.096.289,30
VARI	QUOTA SPESA PERSONALE INTERAMENTE IMPIEGATO IN PROGETTI UE						-2.100.898,40
VARI	CONGELAMENTO AUMENTO CONTRATTUALE						-3.619.815,41
TOTALE SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE		157.803.965,40	155.142.187,43	154.247.254,92	139.758.117,72	135.673.037,08	134.822.802,52

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Tabella 13 - Verifica del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (art. 1 comma 557 quater L. 296/2006) (in euro)

RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE	2011	2012	2013	2016	2017	2018
Spesa corrente totale	9.770.431.299,14	9.960.482.897,80	10.051.066.624,51	10.518.125.447,44	10.700.129.044,57	10.883.851.811,48
Spesa corrente al netto spesa sanitaria	1.103.522.630,80	1.213.226.899,15	1.382.272.381,24	1.379.738.705,10	1.375.833.154,86	1.388.672.846,79
Spesa complessiva di personale / spesa corrente totale	1,615%	1,558%	1,535%	1,329%	1,268%	1,239%
Spesa complessiva di personale / spesa corrente al netto spesa sanitaria	14,300%	12,788%	11,159%	10,129%	9,861%	9,709%
SPESA DI PERSONALE EX-ART.1 COMMA 557 LETT. A) L.296/2006 (CONSIDERANDO LA SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA)		TOTALE TRIENNIO 2011-2013				
SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE		467.193.407,76		139.758.117,72	135.673.037,08	134.822.802,52
SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA		3.699.021.911,19		1.379.738.705,10	1.375.833.154,86	1.388.672.846,79
RAPPORTO TRA SPESA COMPLESSIVA DI PERSONALE E SPESA CORRENTE AL NETTO SPESA SANITARIA	MEDIA TRIENNIO 2011-2013	12,630%		10,129%	9,861%	9,709%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto per rendiconto 2017 e 2018

Si riporta, altresì, la Tabella relativa al dettaglio della spesa sostenuta per il personale proveniente dalle ex Province, considerando comunque che i relativi impegni non concorrono alla determinazione dell'incidenza della spesa per il personale sulla spesa corrente sopra riportata¹⁵³.

Si osserva anche in questo caso una lievissima diminuzione di spesa di € 30.446,02, pari ad una percentuale di -0,2% rispetto all'anno 2017.

Tabella 14 - Spesa personale ex province per capitoli e impegni (in euro)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2016	2017	2018
VARI	RETRIBUZIONI LORDE LAVORO DIPENDENTE (*)					12.409.990,10	12.794.981,58
VARI	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO (*)					13.049,93	14.790,02
VARI	I.R.A.P. (*)					822.951,75	862.011,16
102734	RETRIBUZIONI LORDE ED ONERI SOCIALI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)	0,00	0,00	0,00	6.210.032,46	0,00	0,00
102735	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)	0,00	0,00	0,00	4.519,75	0,00	0,00
102736	IRAP PAGATA DALLA REGIONE IN QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO SUI REDDITI DEL PERSONALE TRASFERITO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)	0,00	0,00	0,00	409.038,62	0,00	0,00
103252	RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE DISTACCATO A SEGUITO DEL RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE (ART. 6, L.R. 09/10/2015, N.17)	0,00	0,00	0,00	7.807.528,66	0,00	0,00
	CONGELAMENTO AUMENTO CONTRATTUALE	-	-	-	-	-	-456.237,00
TOTALE SPESA COMPLESSIVA PERSONALE EX PROVINCE		-	-	-	14.431.119,49	13.245.991,78	13.215.545,76

(*) A seguito della disaggregazione della spesa di personale per le singole missioni e programmi rappresentati a bilancio (comma 3-bis art. 14 D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.) i capitoli sono stati aggregati per gruppi omogenei

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

¹⁵³ Riferimento alla Legge n. 190/2014 art. 1, commi 423, 424, 425.

4.10 Rispetto dei limiti della spesa relativa alle forme di lavoro flessibili

L'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78 del 31/05/2010 rubricato *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* - la cui applicazione è stata estesa agli enti locali con l'art. 4 comma 102 della L. 183/2011 (legge di bilancio 2012) - rimane per le Regioni norma attuativa del principio di coordinamento della finanza pubblica.¹⁵⁴ Il citato articolo, nella sua attuale formulazione, prevede che “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (107), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di

¹⁵⁴ A tal proposito, la Corte Costituzionale con sentenza n. 173 del 2012 ha precisato che la disposizione di cui all'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 “pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato”, precisando tuttavia che “L'art. 9, comma 28, censurato, d'altronde lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste”.

polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.

In pratica, il comma 28 introduce delle limitazioni per la spesa di personale cd. flessibile, fissandola ad un limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, mitigando tale vincolo nel caso in cui gli enti siano in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In quest'ultimo caso “Resta fermo che

comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

Dalla disposizione sopra riportata emerge chiaramente che tra i vincoli di contenimento della spesa del personale si annoverano anche le disposizioni concernenti il lavoro cd. flessibile.

In altri termini, nell'ordinamento si viene a delineare così un doppio binario che prevede, ancor oggi, da un lato i vincoli riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato (forma ordinaria del rapporto di lavoro con la P.A. ex articolo 36, del D.Lgs. 165/2001) e dall'altro lato i limiti di spesa introdotti ex novo per le assunzioni relative al lavoro flessibile, che a norma del sopracitato articolo 36 possono essere effettuate *"soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale"*. Nello specifico, quanto ai rapporti di lavoro flessibile sono stati individuati vincoli assunzionali specifici collegandoli ad una percentuale della relativa spesa riferita ad un determinato esercizio finanziario (l'anno 2009)¹⁵⁵.

In precedenza, i vincoli assunzionali erano, al contrario, indifferenziati ed erano applicabili sia ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato che per i rapporti di lavoro di tipo flessibile, questi ultimi, spesse volte, utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni da un lato in modalità elusiva del divieto di effettuare assunzioni di personale di ruolo (e non sempre sulla scorta di un criterio di efficiente gestione del personale) e, dall'altro allo scopo di superare gli stringenti vincoli assunzionali vigenti, che determinavano obiettive difficoltà a garantire una turnazione del personale in grado di consentire la gestione ottimale dei servizi da rendere alle collettività di riferimento.

Il citato articolo 9, comma 28, ha subito negli anni, numerose modifiche, alcune in via diretta e altre in via indiretta (deroghe)¹⁵⁶.

Si sottolinea, inoltre, che la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di pronunciarsi sul tema; in particolare la Corte dei conti - Sezione Autonomie, con pronuncia n. 23/SEZAUT/2016/QMIG ha delineato l'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 evidenziando che *"il campo di applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n.*

¹⁵⁵ Vedasi Corte dei Conti Sezione Autonomie deliberazione N. 12/2012/INPR

¹⁵⁶ Con l'art. 16 comma 1 quater del D.L. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016 n. 160; con l'art. 1 comma 479 lettera c) della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016; con D.L. del 09 febbraio 2017 n. 8 convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 07 aprile 2017; con l'art. 22 comma 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, con l'art. 1 commi 200, 434, 752, 757, 764 della L. 205 del 27 dicembre 2017 (in vigore dal 01/01/2018) e infine con l'art. 2, comma 1, D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.

78/2010 deve intendersi riferito alle ipotesi di conferimento di incarichi, di vario genere, finalizzati all'instaurazione di nuovi rapporti a tempo determinato che producono un incremento della spesa per il personale." evidenziando che "La ratio dell'art. 9, comma 28, appare, inoltre, chiaramente rinvenibile nella volontà di limitare la spesa per le assunzioni di personale con tipologie contrattuali a tempo determinato finalizzate ad eludere i vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. Né può trascurarsi la volontà di ricondurre il lavoro flessibile nell'alveo naturale dei requisiti di temporaneità o eccezionalità previsti dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, evitando che il relativo utilizzo si trasformi in un mezzo per colmare le lacune ordinarie dell'Ente (cfr. SS.RR. deliberazione n. 11/Contr/2012)."

Con riferimento all'anno 2018, la Regione del Veneto con relativa tabella analitica, di seguito riportata, documenta di aver rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, evidenziando, altresì, il meccanismo di premialità per gli enti in regola con il rispetto del limite di spesa complessivo tuttora vigente (ovvero) l'art. 6 comma 20 del DL 78/2010, il quale prevede meccanismi premiali anche in tema di spesa per il lavoro flessibile per le Regioni che conseguono un rapporto tra spesa di personale e spese correnti inferiore alla media nazionale".

Sotto il profilo considerato, al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, si deve inoltre evidenziare che il citato articolo 6 comma 20 del D.L. 78/2010 è stato rafforzato con la Legge 145 del 30/12/2018, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", il cui art. 1 comma 844 ha aggiunto il seguente periodo: « In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo »¹⁵⁷ prevede dei meccanismi premiali in tema di spesa per il lavoro flessibile.

¹⁵⁷ Si riporta il comma 20 dell'articolo 6 in analisi completo con la modifica introdotta dall'art. 1, comma 844, L. 30 dicembre 2018, n. 145, con decorrenza dal 1° gennaio 2019. L'art. 6 comma 20 prevede che "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Ai fini ed agli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il rispetto

A tal proposito si richiamano i contenuti del Decreto del MEF, prot. n. MEF RGS n. 245076 del 20 novembre 2018¹⁵⁸, che include la Regione del Veneto tra le Regioni virtuose che hanno conseguito, nel 2018, un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore alla media nazionale; la Regione del Veneto figurava tra le Regioni virtuose anche negli anni precedenti.

Per illustrare quanto sopra esposto si riportano due separate tabelle: la prima relativa alla riduzione della spesa di personale concernente il lavoro flessibile di Giunta e Consiglio e la seconda relativa alle modalità attuative dell'art. 6 comma 20 del D.L. 78/2010.

Dalla prima tabella, si evince che la spesa aggregata per l'anno 2018 riferita al lavoro flessibile del personale della Giunta e del Consiglio Regionale, è inferiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009 (-40,6%); risulta, inoltre, essere inferiore in percentuale di -17,7% rispetto all'anno 2017.

Nonostante si constati il decremento di spesa rispetto all'anno 2009 in ciascuna delle annualità del triennio 2016/2018, con la conseguente osservanza del vincolo, la Sezione, come già rilevato in occasione del giudizio di parifica anno 2017¹⁵⁹, evidenzia un incremento della spesa nell'anno 2017.

Tale incremento, inoltre, risulta molto maggiore rispetto a quello indicato in precedenza dalla Regione del Veneto (€ +357.170,41 - differenziale totale spesa lavoro flessibile anno 2017-2016). L'incremento differenziale effettivo è pari ad € 2.226.632,74, attestandosi ad un importo di aumento per l'anno 2017 rispetto all'anno 2016 di € 1.869.462,33 pari ad una percentuale di spesa per lavoro flessibile di + 28,9%. L'aumento, contrariamente a quanto riportato nell'anno 2017, è dovuto all'incremento di tutte le tipologie contrattuali.

Inoltre, compare *ex novo* anche la categoria "tempo determinato" per una spesa pari ad un importo di € 2.523,45 (nell'anno 2017 tale spesa non veniva inserita)¹⁶⁰.

del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della regione, della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto. In aggiunta alle risorse accantonate ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità di cui al terzo periodo secondo i criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo."

¹⁵⁸ Decreto trasmesso dalla Regione del Veneto a seguito di richiesta istruttoria integrativa con nota prot. n. 215892/2019, acquisita a prot. Cdc n. 7090/2019.

¹⁵⁹ Tale incremento era già stato evidenziato in occasione della relazione del giudizio di parifica approvato con deliberazione n. 266/2018/PARI nella quale a pag. 254 si legge "Questa Corte, tuttavia, non può non evidenziare, un incremento della spesa di 5,9% punti percentuale rispetto all'anno 2016, nonostante siano rispettati i vincoli di legge. Tale incremento è dovuto principalmente ai contratti di collaborazione che subiscono un incremento del +69,8% per un importo differenziale in aumento di € 243.536,68, e al personale di segreteria (L.R. 1/97) che vede un incremento del +3% per un importo differenziale in aumento di euro 169.004,88."

¹⁶⁰ Questa Sezione ha rilevato la non coincidenza di alcuni importi riportati nella tabella *Prospetto di dimostrazione della riduzione di spesa del personale relativamente al lavoro flessibile (Giunta e Consiglio) 2016/2018* e i dati inseriti nelle tabelle inerenti

Rispetto all'anno 2017, nell'anno 2018, si evidenzia un incremento dei contratti a tempo determinato per un importo di € 43.625,58 mentre le altre categorie hanno subito un decremento: personale segreterie (L.R. 1/97) pari ad un decremento del -2,6% per un importo di € 166.085,92; progetti obiettivo hanno subito un decremento del -61,2% per un importo pari ad € 1.068.385,96 e le collaborazioni un decremento del -92,5% per un importo pari ad € 281.831,51.

Tabella 15 Prospetto di dimostrazione della riduzione di spesa del personale relativamente al lavoro flessibile (Giunta e Consiglio) 2016/2018

Tipologia contratto	Anno 2009	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Tempo determinato	879.634,33	-	2.523,45	46.149,03
Personale segreterie (L.R. 1/97)	6.758.982,02	5.720.777,32	6.277.913,41	6.111.827,49
Progetto obiettivo	979.741,59	374.379,03	1.745.057,63	676.671,67
Contratti formazione lavoro	89.669,45	-	-	-
Collaborazioni	2.635.139,05	8.345,17	304.639,77	22.808,26
Somministrazione lavoro	198.930,21	-	-	-
Totale spesa lavoro flessibile	11.542.096,64	6.103.501,52	8.330.134,26¹⁶¹	6.857.456,45
<i>Differenziale assoluto a.p.</i>		-5.438.595,13	2.226.632,75	-1.472.677,81
<i>Differenziale relativo (percentuale)</i>		-47,1%	36,5%	-17,7%

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Nella tabella sotto riportata invece viene riportata la ripartizione delle risorse accantonata in proporzione allo scostamento degli indicatori dalla media, in base al decreto ministeriale, per le regioni cd. virtuose.

alla spesa del personale della Giunta Regionale e la spesa del Consiglio Regionale; pertanto a seguito di richiesta istruttoria integrativa, con nota prot. n. 215892 del 03/06/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7090/2019) la Regione del Veneto, rinviando alla motivazione di cui al punto 1 della citata nota, precisava che "(...) la non coincidenza dei dati è dovuta al fatto che, in fase di predisposizione delle tabelle, il saldo produttività di competenza 2017 indicato nella precedente relazione è una stima. Lo stesso è stato rielaborato a consuntivo e pertanto nelle tabelle 2.1 e 2.2 viene rappresentato il dato effettivo. Essendo la richiesta dei dati da parte della Corte dei Conti precedente l'erogazione del saldo le tabelle presentano dei dati di stima."

¹⁶¹ Questa Sezione ha preso atto dei riscontri istruttori della Regione del Veneto con cui viene giustificata la discrasia dei dati riportati in tabella (relativamente all'anno 2017), tuttavia, evidenzia che il dato provvisorio si discosta in aumento da quello definitivo per un importo di euro 1.869.462,33, auspica pertanto una maggiore aderenza al dato effettivo nella predisposizione delle previsioni future.

Tabella 16**Modalità attuative dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78¹⁶²**

RIPARTO RISORSE (ANNO 2017)				
REGIONI ADEMPIENTI	INDICATORI REGIONI ADEMPIENTI	SCOSTAMENTI DALLA MEDIA	SCOSTAMENTI PERCENTUALI	Ripartizione risorse accantonata in proporzione allo scostamento degli indicatori dalla media
	(1)	(2) Media nazionale - (1)	(3) = (2) / TOTALE (2)	(4) = (3) * TOTALE (4)
EMILIA ROMAGNA	1,67%	0,01%	0,62%	1.337
LAZIO	1,68%	0,00%	0,07%	149
LIGURIA	1,57%	0,11%	7,25%	15.509
LOMBARDIA	0,74%	0,95%	60,26%	128.958
VENETO	1,18%	0,50%	31,80%	68.047
MEDIA NAZIONALE	1,68%	1,57%	100,00%	214.000

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

4.11 Contenimento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa

4.11.1 Quadro normativo di riferimento

Come noto, uno dei settori prioritari di intervento del legislatore statale con misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica del personale, riguarda le risorse destinate alla contrattazione integrativa. A tal proposito, questa Sezione ha richiesto alla Regione del Veneto, tramite la nota istruttoria citata in premessa, di fornire indicazioni in merito alle misure adottate dall'Amministrazione per la gestione delle risorse decentrate del personale in relazione alle conseguenze derivanti dalla ricollocazione del personale provinciale di cui alla L.R. n. 31/2018, in termini di effettività dell'operatività degli istituti del contratto decentrato, con particolare attenzione al contenimento delle risorse per la contrattazione integrativa sia per il personale avente qualifica dirigenziale sia per quello di comparto (fondi separati) e di fornire, altresì, indicazioni in merito alle modalità di utilizzo delle risorse stesse e alle conseguenze derivanti dalla ricollocazione regionale, anche *ex lege*, del personale provinciale.

Come già evidenziato in occasione della Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018) ha trovato applicazione il disposto di cui all'art. 1, comma

¹⁶² A seguito di richiesta istruttoria integrativa di questa Sezione, con nota prot. n. 215892 del 03/06/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7090/2019) la Regione del Veneto ha trasmesso la tabella sopra riportata.

800, della citata legge, il cui contenuto è finalizzato alla progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale transitato dalle città metropolitane e dalle province in altre amministrazioni pubbliche (nel caso di specie dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto alla Regione) a completamento dell'attività di trasferimento del personale addetto a funzioni non fondamentali delle amministrazioni provinciali, il cui avvio ha avuto origine dall'approvazione della legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"*.¹⁶³

Nella Regione del Veneto tale trasferimento è stato disposto con effetto giuridico a far data dal 1° gennaio 2016.

Nello specifico, l'art. 1, comma 800, della L. 205/2017 prevede che *"Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b),*

¹⁶³ Di particolare interesse, in questa sede, il richiamo ai commi 48 e 96 lett. a) dell'art. 1 della Legge 56/2014 che rispettivamente dispongono: *"48. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento."* e *"96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge"*. Per la disapplicazione del citato comma 96 lett. a) vedasi l'art. 1 comma 800 della L. 205/2017.

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.”¹⁶⁴

In tema di salario accessorio, sperimentazione e armonizzazione dei trattamenti economici, antecedentemente all'entrata in vigore della L. 205/2017, la norma di riferimento era l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017¹⁶⁵, che, del resto, si poneva in linea di continuità con la normativa vincolistica precedente, risultando di contenuto pressoché analogo alle disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e all' art. 1 comma 236 L. 208/2015, sia pure nella riconosciuta diversità dei tetti di spesa succedutisi (in tal senso, questa Sezione, deliberazione n. 425/2017/PAR).

Il comma 1 del citato articolo, tuttora, prevede che *“1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.”* Il comma 2¹⁶⁶, ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione dell'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 e il successivo comma 3¹⁶⁷ è dedicato alle risorse da destinare alla componente variabile dei

¹⁶⁴ La Regione del Veneto, a seguito di seconda richiesta istruttoria integrativa di questa Sezione in merito alla corretta applicazione dell'art. 1 comma 800 della L. n. 205/2017, con nota prot. n. 0225544/2019, acquisita a prot. Cdc n. 7237/2019 ha evidenziato che *“Nel corso del 2016 la Regione del Veneto ha visto cessare n. 84 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione del personale dirigenziale). Essendo i dipendenti transitati dalle province pari a complessive n. 387 unità, la Regione rientrava tra gli “...enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al personale cessato...”, potendo conseguentemente applicare il dettato del comma 800 e la conseguente armonizzazione del trattamento accessorio del personale transitato.”*

¹⁶⁵ La legge 75 del 25 maggio 2017 è rubricata *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”* Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 2017, n. 130

¹⁶⁶ Il comma 2 dell'art. 23 Dlgs 75/2017 prevede che *“2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.*

¹⁶⁷ Il comma 3 dell'art. 23 Dlgs 75/2017 prevede che *“3. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente*

fondi per il salario accessorio anche per l'attivazione dei servizi o processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento.¹⁶⁸

L'art. 23 viene, inoltre, espressamente richiamato anche dall'art. 1, comma 800, della L. 205/2017; in particolare viene fatto espresso rinvio ai parametri di cui al comma 4, lett. a) e b), il quale espressamente prevede "4. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da rispettare ai fini della partecipazione alla sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri:

a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata;

b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243".

c) (...)

variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile.

¹⁶⁸ La norma prosegue statuendo "4-bis.(...) 5. Nell'ambito della sperimentazione per gli enti di cui al primo periodo del comma 4, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, è disposto il graduale superamento degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito della sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale in attuazione di quanto previsto dal presente comma, sono delegate dagli enti di cui al comma 3 alla Commissione interministeriale RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994, e successive modificazioni.

6. Sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, può essere disposta l'applicazione in via permanente delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle del servizio sanitario nazionale, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Nel caso si rilevino incrementi di spesa che compromettono gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie misure correttive.

In altri termini, l'art. 23 comma 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 75/2017, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane che rispettano i requisiti di cui al secondo periodo possono incrementare, oltre il limite di cui al comma 2 (ovvero il limite è rappresentato dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale per l'anno 2016) l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore ad una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Tale DPCM rubricato *“Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane”* del 8 marzo 2019 è stato solamente di recente pubblicato, in data 4 maggio 2019.

Tuttavia, nelle more di approvazione e pubblicazione del DPCM previsto all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, la Regione del Veneto, ha dichiarato di voler evitare un trattamento di sfavore per i propri dipendenti (già regionali), e *“(…) al fine di dare concreta applicazione al dettato normativo statale e per non danneggiare, creando una evidente disparità di trattamento, i dipendenti regionali, si è vista costretta ad approvare con una propria legge regionale (la n. 31 del 4 ottobre 2018) l'adeguamento del fondo del personale non dirigenziale della Giunta regionale ai fini, appunto, dell'armonizzazione del trattamento economico del personale transitato dalle Province con quello del rimanente personale regionale.”*¹⁶⁹

Dunque, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale della Città metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli della Regione, l'art. 1 della L.R. 31 del 4 ottobre 2018 rubricato *“Armonizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all'area del comparto”* (legge oggetto di impugnativa costituzionale)¹⁷⁰ ha previsto che il fondo per il

¹⁶⁹ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 – punto 10) dell'allegata Relazione.

¹⁷⁰ Tale legge regionale è stata oggetto di impugnazione costituzionale da parte del Consiglio dei Ministri.

In esito alla seduta del 7 dicembre 2018, il Consiglio dei Ministri decideva di impugnare la normativa regionale, tra l'altro, per le seguenti motivazioni: *“...Il provvedimento in esame agli articoli 1, 2, 3 e 4 detta alcune disposizioni volte all'armonizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale. L'intervento viene adottato in attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al riguardo, si fa presente che l'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevede che “... a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il*

trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all'area del comparto, alla data del 1° gennaio 2018, sia determinato nella sua componente stabile in complessivi euro 20.739.637,32, mentre per la parte variabile del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all'area del comparto, l'importo sia rideterminato annualmente ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. L'art. 2 rubricato "*Armonizzazione del fondo per il trattamento economico di posizione e di risultato del personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale*" determina invece ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo per il trattamento economico di posizione e di risultato del personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale, alla data del 1° gennaio 2018 in complessivi euro 8.161.791,93.

La Regione, nella prima relazione istruttoria, ha evidenziato, inoltre, che, per l'annualità 2018, in aggiunta all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 e alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 800, della L. 205/2017 sono intervenute anche le disposizioni del nuovo CCNL di comparto delle Funzioni Locali del 21 maggio 2018, il quale ha inciso sia in via diretta che in via indiretta sulla quantificazione delle risorse decentrate.

In particolare, la Regione del Veneto riporta che "*Gli interventi in via diretta vanno ricercati in particolar modo al secondo comma dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, il quale ha disposto degli incrementi stabili delle risorse del fondo come di seguito riassunti:*

- Lettera a): € 83,20 annui per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. Conseguentemente, in sede di approvazione

valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75". In proposito si ricorda che i parametri di cui alla sezione sopra evidenziata devono essere definiti in apposito DPCM e sono riferiti alle seguenti poste: a) fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; b) il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In merito, si evidenzia che l'adozione del citato DPCM - e la puntuale declinazione dei parametri che il legislatore definisce in termini generali - rappresenta la condizione indispensabile per l'applicazione della norma. In particolare, in assenza dello stesso, la lettera a) dell'art. 23 risulta priva di contenuti, non essendo definita la percentuale indicativa di una situazione di virtuosità finanziaria. Conseguentemente, in assenza del DPCM, il comma 800 non può legittimamente essere richiamato dalle regioni come presupposto per la loro legislazione autonoma. Giova, altresì, evidenziare che, ai sensi del citato comma 800, le amministrazioni possono incrementare i fondi, anche del personale dirigenziale, oltre il tetto stabilito dall'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 75/2017, limitatamente alla differenza fra il numero delle unità di ex provinciali trasferito e il numero di unità del proprio personale cessato dal servizio, mentre le norme in esame si limitano a una nuova quantificazione del fondo in valore assoluto, senza che sia consentito verificare le modalità di calcolo e il rispetto dei presupposti della disposizione. In assenza delle condizioni sopra rappresentate, la normativa regionale recata dagli articoli 1,2,3, e 4 nel porsi in contrasto con l'art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 75/2017, che rappresenta una cornice di regolazione in materia di contrattazione integrativa che tutte le pubbliche amministrazioni devono rispettare, confligge con l'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile. Si riscontra, altresì, un contrasto con il principio di eguaglianza fra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto il personale delle altre pubbliche amministrazioni, nella stessa situazione lavorativa, si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione degli emolumenti...".

La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata.

definitiva del fondo per l'anno 2018 la Giunta regionale ha disposto un incremento complessivo di euro 177.632,00 con decorrenza 31/12/2018 (quindi, di fatto, sottratto alla contrattazione dell'anno in questione) pari all'importo indicato moltiplicato per i n. 2.135 dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015. Sul punto, va osservato, che il transito in regione del personale dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto addetto alle cd "funzioni non fondamentali" è avvenuto con decorrenza 01/01/2016, non potendo rientrare conseguentemente all'interno di quello destinatario dell'incremento contrattuale;

- Lettera b): importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Il relativo incremento strutturale del fondo, applicando puntualmente la disposizione contrattuale, è stato pari ad € 242.881,40 per l'anno 2018. Essendovi diverse decorrenze economiche degli incrementi stipendiali all'interno dello stesso anno 2018 (alcune da gennaio, altre da aprile), nel 2019, a regime, tale importo sarà riveduto avendo come base di calcolo l'intera annualità.

Tali incrementi, a differenza di quelli delle successive lettere c) e d) del medesimo articolo 67, si posizionano fuori dai limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, da ultimo in base all'espressa disposizione di cui all'art. 11 del D.L. n. 135/2018 il quale testualmente stabilisce che: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del d.lgs. 165/2001 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico".

Gli interventi in via indiretta vanno invece ricondotti principalmente all'applicazione dell'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL del 21.05.2018 con riferimento alla collocazione al di fuori dal fondo, in apposito capitolo di bilancio, delle risorse destinate nell'anno 2017 alla remunerazione degli incarichi di Posizione Organizzativa (sia nella componente di posizione che in quella di risultato).

Sul punto va in ogni caso richiamata la disposizione di cui all'art. 67, comma 7, del medesimo contratto, la quale testualmente dispone che "la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017".

Conseguentemente, si è proceduto, nell'annualità 2018, a porre a carico del bilancio regionale, sottraendole dal fondo di cui al comma 1 della succitata LR n. 31/2018, le risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Va sottolineato che nel testo di legge regionale, all'articolo 4, si parla di "fondi" e non di "fondo", in quanto i n. 7 distinti fondi sui quali in ogni Provincia e nella Città Metropolitana di Venezia andavano a destinare le risorse per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative attribuite al personale trasferito nei ruoli della Giunta regionale a decorrere dal 1° gennaio 2016, risultavano formalmente entità distinte dal fondo per il trattamento accessorio del personale regionale del Comparto, all'interno del quale risultano destinate solo le analoghe risorse appannaggio del rimanente personale regionale.

Come anticipato, la Giunta regionale, in base a quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale, potrà procedere in futuro alla rideterminazione del fondo, anche in via incrementale, a seguito di successive modifiche organizzative (o in applicazione di successive disposizioni contrattuali o di legge), quali, a titolo di esempio, il trasferimento del personale adibito a funzioni di polizia provinciale, per il quale, comunque, andrà nel caso estesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 in tema di armonizzazione del trattamento economico del personale della Città Metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli della Regione.”¹⁷¹

A seguito della pubblicazione del DPCM in data 4 maggio 2019, la Regione del Veneto ha trasmesso la nota integrativa prot. n. 203933 del 24 maggio 2019 (acquisita a prot. Cdc n. 6602/2019) con la quale puntualizzava in merito alla costituzione definitiva del fondo 2018 dichiarando che per far fronte al pagamento del saldo di produttività “(...) è in realtà emerso che, a fronte di economie manifestatesi anche per effetto di cessazioni promosse dal d.l. 4/19, il fondo 2018 nella misura anteriore a quella determinata dalla l.r. 31/18 è sufficiente a consentire l'erogazione del saldo medesimo e che quindi non occorre dare attuazione alla legge regionale. Nondimeno, per allineare alla sopravvenienza normativa derivante dal DPCM e per completare il percorso di documentazione del superamento del contenzioso costituzionale promosso dallo Stato contro la l.r. 31/18 per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, o meglio, per originaria carenza di interesse, posto che la legge regionale non ha mai avuto in concreto attuazione, è stata predisposta una deliberazione di Giunta per l'esame della stessa nella seduta del 21.5.2019 (DGR n. 641 di pari data), con la quale si dà atto dell'avvenuta approvazione e pubblicazione del DPCM e si è costituito formalmente in via definitiva il fondo 2018 per comparto e per la dirigenza, con incremento dei relativi importi nella stessa misura indicata nella legge regionale ma in forza di titoli distinti da quello costituito dalla legge regionale. La DGR, in sintesi, consente di affermare che il fondo 2018 è stato definitivamente costituito in base al comma 800 e al DPCM (per quanto riguarda i requisiti soggettivi

¹⁷¹ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 – punto 10) dell'allegata Relazione.

di virtuosità) e non in base alla ormai superata (a seguito del pur gravemente tardivo intervento del DPCM) l.r. 31/18.”¹⁷²

Al fine di approfondire alcuni aspetti che manifestavano profili di criticità, questa Sezione trasmetteva una seconda richiesta istruttoria integrativa (rif. prot. n. 7079 del 03 giugno 2019). Di seguito, pertanto, la Regione del Veneto, riscontrando la richiesta e al fine di motivare la propria attività provvedimentale in applicazione dell'art. 1 comma 800 della L. n. 205/2017, con nota prot. n. 0225544/2019, acquisita a prot. Cdc n. 7237/2019 ha precisato che *“Posto che per il personale transitato il comma 800 parla di trattamento corrisposto (“... e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito”), si è ritenuto di determinare il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale della Regione considerando, per simmetria e omogeneità, quello corrisposto nel 2016 anche con riguardo al personale regionale. L'importo corrisposto al personale regionale è stato pari ad € 18.540.647,50 (risultati dal Conto Annuale 2016). Il dato è diverso sia dal fondo complessivo per l'anno in questione (superiore e pari a complessivi € 20.014.737,22), rispetto al quale si sono registrate notevoli economie, sia dalla sola componente stabile dello stesso (pari ad € 17.148.044,02). Ciò premesso, la consistenza del personale della Giunta regionale, anch'essa desunta dal Conto Annuale 2016, al netto del personale del Consiglio regionale e di quello transitato dalla Città metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto, è stata determinata in 2.177,50 unità (media annua). Il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale, con riferimento all'anno 2016, è pertanto determinabile in € 8.514,55 pro-capite lordi ($€ 18.540.647,50 : 2.177,50 = € 8.514,55$ pro-capite). Sempre con riferimento all'annualità 2016, il personale trasferito dalle Province (con esclusione del personale con qualifica dirigenziale) ammontava a complessive n. 387 unità. Applicando ad ognuno il valore medio di cui sopra, si determina un importo pari ad € 3.295.169,04 di necessaria integrazione del fondo regionale ai fini dell'armonizzazione del trattamento accessorio del medesimo personale. I fondi già comunicati e trasferiti (avendo come base di computo l'annualità 2015) dai 7 enti di area vasta ammontavano complessivamente ad € 1.803.666,07, con la conseguenza che il valore medio pro capite per i dipendenti ex provinciali era stimabile in € 4.660,63 ($€ 1.803.666,07 : 387 = 4.660,63$). Ne consegue che la reale l'integrazione consentita dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 è stata pari ad € 1.491.502,97 ($€ 3.295.169,04 - € 1.803.666,07$).”*

¹⁷² Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. 203933 del 24/05/2019, acquisito a prot. 6602/2019 - punto 10.5 Costituzione definitiva del fondo 2018.

In considerazione, tuttavia, dei requisiti e dei limiti introdotti con il DPCM del 4 maggio la Regione ha, altresì, evidenziato essere in corso di approvazione un ulteriore nuovo provvedimento per il ricalcolo dell'incremento finalizzato all'armonizzazione di cui al comma 800.¹⁷³, che sarà pari ad € 1.015.922,87 anziché € 1.491.502,97.

Con la citata nota, inoltre, la Regione Veneto ha dichiarato che i maggiori oneri conseguenti all'incremento dei fondi contrattuali sono fatti valere sulle risorse proprie, garantendo comunque il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Con successiva nota datata 12 giugno 2019 prot. n. 245324 (acquisita a prot. Cdc n. 7357 del 13 giugno 2019) infine la Regione del Veneto, con riferimento alle interlocuzioni istruttorie sopra richiamate ed in conformità alla relazione tecnico-illustrativa accompagnatoria del DPCM 4 maggio 2019, ha confermato di aver preso atto della necessità di procedere alla rideterminazione in riduzione del fondo contrattuale, in particolare considerando, ai fini dell'incremento dello stesso, non tutto il personale transitato (pari a n. 387 dipendenti) ma il differenziale tra il personale transitato e quello, originariamente regionale, cessato al 31.12.2016 (pari a n. 84 unità) ovvero n. 303 unità.

Pertanto, con DGR del 11 giugno 2019 n. 820 la Regione ha provveduto al ricalcolo dell'incremento finalizzato all'armonizzazione di cui al comma 800, confermando l'aumento del fondo per un importo pari ad euro 1.015.922,87 anziché euro 1.491.502,97, rideterminandolo *“in riduzione nell'importo totale di euro 20.684.570,44 per la parte stabile e di euro 24.088.985,75 quale importo complessivo, comprensivo anche della parte variabile”*.

Contestualmente, nella citata nota (prot. n. Cdc n. 7357/2019) la Regione ha precisato altresì che *“Più in dettaglio, in applicazione del suddetto criterio, per la determinazione del fondo è stato considerato che il numero dei dipendenti afferenti alla sola Giunta regionale, ricavando ed elaborando i dati presenti nelle tabelle 2, 12 del Conto Annuale 2016, ammontano a complessive 2.139,89 unità convenzionali, mentre le risorse “...al netto delle voci non rilevanti ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017...”, come previsto dal DPCM predetto, ammontano – come accennato - a complessivi euro 17.148.044,02. Applicando il metodo di calcolo sulla “...sola differenza eccedente tra il numero delle unità ex provinciali trasferito ed il*

¹⁷³ A tal proposito la Regione con nota prot. 0225544/2019, acquisita a prot. Cdc 7237/2019, espressamente ha dichiarato che *“E' comunque in corso di adozione una deliberazione di adeguamento del fondo che tiene conto, anche in conformità alla relazione di accompagnamento del DPCM 3.5.2019, del fondo 2016, parte stabile, e che ridetermina l'incremento finalizzato all'armonizzazione di cui al comma 800, in € 1.015.922,87 anziché in € 1.491.502,97, con un importo totale di € 20.684.570,44 per la parte stabile e complessivo di € 24.088.985,75, comprensivo anche della parte variabile. Si evidenzia, comunque, che considerato l'importo effettivamente dovuto al personale in servizio e tenuto conto del limitato lasso di tempo decorso dalla dgr. n. 641 del 21.5.2019, non è necessario alcun recupero di somme”*.

numero di unità del proprio personale cessato dal servizio...”, ne consegue un importo pari ad euro 1.015.922,87 (303 dipendenti per euro 3.352,88075 corrispondenti al differenziale tra il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di destinazione ed il valore medio pro-capite del trattamento accessorio di provenienza). Il fondo così ricalcolato è conseguentemente quantificabile, nella sua componente stabile, in complessivi euro 20.684.570,44, comprensivi di euro 7.610.020,61 allocati a bilancio per il trattamento economico delle posizioni organizzative, mentre nella sua interezza, comprensiva della componente variabile, il fondo è costituito in euro 24.088.985,75, cui vanno aggiunte le somme a destinazione vincolata per “Incentivi alla progettazione” e “Compensi professionali agli Avvocati”, ammontanti ad ulteriori euro 497.928,95.”

4.11.2 Esame dei dati forniti

In merito al punto specifico e oggetto di analisi, la Regione del Veneto, con la prima relazione istruttoria, ha fornito i seguenti dati: *“Dopo l’approvazione della L.R. n. 31/2018 la Giunta regionale è andata ad approvare la DGR n. 1522 del 22.10.2018 avente ad oggetto l’“Approvazione in via definitiva del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l’anno 2018 e approvazione del fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza per l’anno 2018”.*

Il fondo definitivo per il personale del Comparto veniva quantificato in complessivi € 24.386.933,85 cui aggiungere, con decorrenza 31.12.2018 (e quindi sottratti alla contrattazione e destinazione per il medesimo anno) € 177.632,00 quali risorse stabili ex art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21.05.2018.

L’importo sopra indicato si compone di:

- € 20.739.637,32 quale nuova componente stabile del fondo ex L.R. n. 31/2018 in applicazione dell’art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017;
- € 242.881,40 ex art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018;
- € 3.404.415,13 quale componente variabile del fondo non soggetta ai limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2018 (nello specifico: avanzo di parte stabile del fondo 2017 confluita nella parte variabile del fondo 2018; avanzo del fondo per lo straordinario dell’anno 2017 confluita nella parte variabile del fondo 2018; risparmi del piano di razionalizzazione delle spese ex art. 16 del D.L. n. 98/2011 così come quantificati e destinati dalla DGR n. 1194 del 14 agosto 2018).

Dopo l’approvazione della DGR n. 1522/2018 è però sopraggiunta l’impugnazione, da parte del Consiglio dei Ministri, della Legge regionale n. 31/2018.

La motivazione dell'impugnazione non va ricercata in un'ipotetica errata quantificazione del nuovo fondo per il trattamento accessorio del personale regionale, ma nella mancata approvazione (a dicembre 2018) del D.P.C.M. che avrebbe dovuto fissare i parametri di virtuosità che avrebbero consentito alle singole regioni l'operazione di armonizzazione dei trattamenti accessori del personale provinciale transitato nei propri ruoli a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In conseguenza dell'impugnazione della L.R. n. 31/2018 avanti alla Corte Costituzionale, la Giunta regionale è prontamente andata ad approvare la deliberazione n. 2032 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto "Fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto per l'anno 2018. Legge regionale n. 31 del 4.10.2018 di armonizzazione del trattamento economico accessorio dei dipendenti provenienti dalle province e dalla Città Metropolitana. Impugnazione avanti alla Corte Costituzionale. Misure conseguenti".

Con questo atto la Giunta stessa, nelle more della definizione del contenzioso costituzionale promosso dal Governo in ordine al presunto conflitto con gli artt. 3 e 117 Cost. della L.R. n. 31/2018, è andata a disporre il congelamento temporaneo dell'efficacia dell'incremento di parte stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale del Comparto previsto dalla stessa legge regionale e successivamente recepito con succitata deliberazione n. 1522 del 22 ottobre 2018, fermi restando l'auspicio e soprattutto la convinzione che vi siano, dopo la formale emanazione del D.P.C.M. previsto dalla normativa in argomento, i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione della norma regionale da parte del Governo.

Alla data in cui la presente relazione viene trasmessa non risulta ancora superato il contenzioso costituzionale, con la conseguenza che l'armonizzazione del trattamento accessorio del personale regionale, nei fatti, non può dirsi completata. (...)"

Si riportano di seguito le tabelle predisposte dalla Regione del Veneto per l'esposizione della consistenza definitiva dei fondi contrattuali di comparto e della dirigenza ed il quadro analitico delle modalità di utilizzo degli stessi.

Tabella 17 Modalità di utilizzo delle risorse - Comparto

<i>Destinazione stabilita con DGR n. 1808 del 4 dicembre 2018</i>			
	VOCI	DESTINAZIONE	
Comparto	Progressioni orizzontali	6.000.000,00	
	Indennità di comparto	1.300.000,00	
	Particolari responsabilità	120.000,00	
	Indennità varie	390.000,00	
	Indennità di funzione ex art. 37 co. 4 CCNL 6.7.1995	15.000,00	
	Produttività specifica	475.000,00	
	Produttività generale	8.446.913,24	
	Differenziazione premio individuale	30.000,00	
		16.776.913,24	
	VOCI	DESTINAZIONE	
PO	Posizioni organizzative	6.088.016,49	
	Risultato	1.522.004,12	
		7.610.020,61	
	Importo non destinabile	177.632,00	
	L.R. n. 31/2018 e DGR 1522/2018	24.564.565,85	
<i>Destinazione modificata con DGR n. 2032 del 28 dicembre 2018</i>			
	VOCI	DESTINAZIONE	
Comparto	Progressioni orizzontali	6.000.000,00	
	Indennità di comparto	1.300.000,00	
	Particolari responsabilità	120.000,00	
	Indennità varie	390.000,00	
	Indennità di funzione ex art. 37 co. 4 CCNL 6.7.1995	15.000,00	
	Produttività specifica	475.000,00	
	Produttività generale	6.955.410,27	(-1.491.502,97) ¹⁷⁴
	Differenziazione premio individuale	30.000,00	
		15.285.410,27	
	VOCI	DESTINAZIONE	
PO	Posizioni organizzative	6.088.016,49	
	Risultato	1.522.004,12	
		7.610.020,61	
	Importo non destinabile	177.632,00	
		23.073.062,88	

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

¹⁷⁴ Importo espunto dalla tabella inviata con ultima nota istruttoria della Regione del Veneto prot. 245324 del 12 giugno 2019, acquisita a prot. Cdc n. 7357/2019. Le tabelle 17 e 18 fanno riferimento alla LR. 31/2018 - vedasi note integrative della Regione Veneto in merito al ricalcolo del fondo contrattuale con DGR del 11 giugno 2019.

Tabella 18 Modalità di utilizzo delle risorse - Dirigenza

Destinazione stabilita con DGR 1808 del 4 dicembre 2018		
	VOCI	DESTINAZIONE
Dirigenza	Posizioni organizzative	6.796.517,10
	Risultato	1.365.274,73
	L.R. n. 31/2018 e DGR 1522/2018	8.161.791,83

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Ad integrazione di quanto sopra esposto, e dopo l'emanazione del DPCM previsto all'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017, con successiva citata nota prot. n. 203933 del 24/05/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 6602/2019) la Regione del Veneto ha precisato che *“ Per quanto riguarda invece, l'entità dell'aumento del fondo (agli specifici fini dell'armonizzazione del trattamento a seguito del trasferimento degli ex provinciali), il comma 800 è autosufficiente, stabilendo, senza alcun rinvio al DPCM e all'art. 23 comma 4, d.lgs. 75/17, che l'aumento poteva essere disposto “in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito”.*

In buona sostanza, il comma 800, relativo all'armonizzazione (che qui interessa), da un lato autorizzava (non imponeva) l'incremento del fondo stabilendo direttamente la misura massima dello stesso; dall'altro, limitava la possibilità dell'incremento alle regioni virtuose, laddove la virtuosità doveva individuarsi nel possesso dei requisiti declinati e specificati dallo stesso DPCM che regolava la diversa fattispecie dell'incremento del fondo – parte variabile ammesso “linea di credito” in via sperimentale e per due anni a favore (anche) delle regioni dall'art. 23, comma 4, d.lgs. 75/17.

L'esposta ricostruzione della disciplina conduce alla conclusione che la legittimità dell'incremento del fondo disposto con legge regionale n. 31/18 va valutata, a seguito della pubblicazione del DPCM, in base al comma 800 dell'art. 1 l. 205/17, relativamente al quantum, e in base ai requisiti fissati dal DPCM relativamente ai parametri di cui alle lett. a) e b) del comma 4 dell'art. 23.

La valutazione operata in base a tali parametri normativi consente di affermare che:

- a) *L'incremento di cui alla l.r. 31/18 è stato quantificato proprio in base al comma 800 e quindi è pienamente legittimo;*
- b) *La regione Veneto è in possesso dei requisiti fissati dalle lett. a) (“il rapporto tra gli impegni per le spese di personale dell'anno 2017, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione,*

risulti non superiore, per le regioni con più di 1.600.000 abitanti, al 10 per cento”) e b) (rispetto, nell'anno precedente a quello di riferimento, del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243).¹⁷⁵

Quanto al congelamento temporaneo dell'efficacia dell'incremento della parte stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale comparto previsto dalla legge regionale oggetto di impugnazione costituzionale e successivamente recepito con deliberazione n. 1522/2018, la nota regionale ha precisato che il citato congelamento ha avuto come conseguenza la *“(…) disapplicazione provvisoria ad ogni effetto, della legge impugnata, allo scopo di evitare che, anche dopo l'adozione del DCPM, permanga l'interesse per il Governo alla decisione sul ricorso avanti alla Corte Costituzionale, a fronte del consolidato orientamento dell'Alta Corte secondo cui, in caso di sopravvenienza che “sani” il ritenuto vizio di un atto legislativo (nella fattispecie, l'adozione, per l'appunto, del DPCM), il ricorso non perde di interesse laddove la legge impugnata abbia avuto anche parziale attuazione (v. Corte Cost. nn. 52, 173 e 245/2012, 19, 70, 93, 132, 228, 246, 272 e 303/2013).”*

Quindi, in relazione alla costituzione definitiva del fondo 2018 e all'erogazione del saldo produttività annuale si rinvia a quanto espresso dalla Regione nella nota integrativa Veneto prot. 203933 del 24 maggio 2019 – punto 10.5 avente ad oggetto la *“Costituzione definitiva del fondo 2018”* e riportato al paragrafo precedente e successiva relazione aggiornata trasmessa nota prot. n. 245324 del 12 giugno 2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7357/2019).

Considerate le criticità emerse nell'analisi dei dati relativi ai fondi contrattuali ed in particolare sul calcolo effettuato dalla Regione del Veneto ai fini dell'armonizzazione del trattamento accessorio di cui al già citato art. 1 comma 800 della L. 205/2017, questa Sezione con seconda richiesta istruttoria integrativa (rif. prot. n. 7079/2019) chiedeva chiarimenti specifici sul punto. Con successiva nota prot. n. 0225544/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7237/2019) la Regione del Veneto ha sottolineato che *“che si è ritenuto, a fronte di un testo normativo equivoco (“al medesimo personale”: transitato o transitato in eccedenza?) che la disposizione relativa all'incremento autorizzato dal comma 800, si riferisse, nella parte in cui regola per l'appunto l'incremento, al personale “transitato” tout court e non al personale transitato “in misura superiore al numero del personale cessato”, anche considerato che il personale cessato al 31.12.2016 presso la Regione determina capacità assunzionale, che nel 2017 ha raggiunto la percentuale del 75% della spesa dei cessati e che pertanto occorreva conservare risorse anche per il*

¹⁷⁵ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. 203933 del 24/05/2019 – acquisito a prot. 6602/2019 - punto 10.4 II DPCM 3.5.2019 e il superamento delle ragioni del contenzioso costituzionale.

personale in via di assunzione. Se non si incrementava il fondo anche per il personale ex provinciale non eccedente le cessazioni "regionali", si sarebbe matematicamente creata una oggettiva impossibilità di applicare pienamente e concretamente il dettato del comma 800, volto ad armonizzare il trattamento economico dei dipendenti ex regionali transitati con quello "medio individuale" del personale già regionale. La media si sarebbe abbassata in quanto la componente del fondo legata alle cessazioni sarebbe stata di fatto "sottratta" alle nuove immissioni determinate dalla copertura del turn-over consentita dalla normativa di volta in volta vigente, con nocumento per tutto il personale e con appunto un'effettiva mancata applicazione del citato comma 800. Considerato, peraltro, che, come osservato al punto precedente, la rideterminazione in riduzione del fondo tenendo conto del solo personale ex provinciale "eccedentario" non si determina un impatto sul trattamento economico accessorio erogato al personale in servizio e tenuto conto della lettura che si desume dal quesito, si provvederà ad adottare nella prima seduta utile, la già richiamata deliberazione di rideterminazione in riduzione del fondo complessivo regionale armonizzato".

La Regione del Veneto, inoltre, con la citata nota integrativa ha trasmesso le tabelle relative al fondo delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti del comparto anno 2016 e anno 2017, distinguendo parte stabile e parte variabile. Si riportano in sintesi esclusivamente gli importi totali: le risorse stabili ammontavano ad euro 17.148.044,02 per l'anno 2016 (valore invariato nell'anno 2017); le risorse non soggette al limite ammontavano ad euro 2.901.107,37 per l'anno 2016 ed euro 3.665.423,97 per l'anno 2017; le ulteriori risorse non soggette al limite euro 975.582 per l'anno 2016 ed euro 571.619,89 per l'anno 2017.

Con riferimento all'approvazione della delibera di Giunta n. 820 in data 11 giugno 2019 per il ricalcolo in diminuzione sulla scorta delle interlocuzioni istruttorie di questa Sezione sopra richiamate ed in conformità con la relazione tecnico-illustrativa accompagnatoria del DPCM 4 maggio 2019, si rinvia a quanto già riportato nel paragrafo che precede.

4.12 Compatibilità dei costi della contrattazione collettiva

In merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva nel triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001¹⁷⁶, con i vincoli di bilancio e il rispetto del patto di

¹⁷⁶ L'articolo 40 bis comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai

stabilità, questa Sezione - con nota istruttoria citata in premessa - chiedeva alla Regione del Veneto di fornire un'attestazione della positiva verifica, da parte dell'Organo di revisione. La Regione ha dato riscontro alla richiesta allegando le attestazioni di positiva verifica, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva nelle annualità del triennio 2016/2018; si riportano, nello specifico, gli estremi delle attestazioni relative all'anno 2018, sia con riguardo al comparto, sia con riguardo alla dirigenza.

Nella seduta del 11 novembre 2018, con verbale acquisito a prot. regionale n. 457934 del 12 novembre 2018¹⁷⁷, il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001, ha attestato la compatibilità della contrattazione integrativa per l'area dirigenziale con i vincoli di bilancio per l'anno 2018 e la coerenza con la disciplina normativa e del CCNL, nonché certificato la veridicità dei contenuti e dei dati della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria come indicato nei testi trasmessi al citato organo.

Nella seduta del 14 novembre 2018, con verbale acquisito a prot. regionale n. 466466 del 16 novembre 2018 il Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001 ha attestato “(...)la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018 **del personale del comparto** con i vincoli di bilancio per l'anno 2018 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, evidenziando che dovranno essere applicate, in fase di liquidazione della produttività, le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 40 del 16 maggio 2018 definito Sistema di valutazione delle prestazioni.” ed ha altresì certificato “(...) la veridicità dei contenuti della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria predisposto dal Direttore della struttura competente in materia di personale, come indicati nei testi trasmessi a questo Collegio”.¹⁷⁸ Va tuttavia evidenziato in questa sede che le certificazioni prendono a riferimento, tra l'altro, anche, le disposizioni della LR 31/2018 oggetto dell'impugnazione costituzionale di cui si è riferito nel paragrafo precedente.

contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”

¹⁷⁷ Rif. Allegato B) al verbale n. 5/2018 del Collegio dei Revisori “Certificazione dei Revisori dei Conti –sulla compatibilità dei costi Fondo per le risorse decentrate personale dirigente anno 2018 ex art. 40 bis comma 3 sexies D.Lgs 165/2001”

¹⁷⁸ Estratto da Allegato E) al verbale n. 5/2018 del Collegio dei Revisori “Certificazione dei Revisori dei Conti – Ipotesi di accordo sui criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2018 del personale dei comparto della Giunta regionale”.

4.13 Piani di razionalizzazione ex art. 16 c. 4 e 5 del D.L. 98/2011

Come avvenuto in precedenza, questa Sezione, con nota istruttoria prot. n. 2094/2019 al punto n. 13, chiedeva alla Regione del Veneto di riferire in merito all'utilizzo nell'anno 2018 delle risorse di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. 98 del 06 luglio 2011¹⁷⁹ e sul rispetto del termine indicato per l'adozione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2016-2018. Con la citata nota si chiedeva, inoltre, fossero forniti i necessari chiarimenti in ordine alla certificazione, da parte del Collegio dei Revisori dei conti, dei risparmi conseguiti nell'anno 2018.

La *ratio* della citata disposizione appare chiara, individuandosi nella volontà del legislatore di conseguire ulteriori risparmi di spesa attraverso la riduzione dei consumi di beni e servizi all'interno delle amministrazioni pubbliche, tramite la predisposizione di piani di razionalizzazione finalizzati a favorire una maggiore efficienza ed economicità del ciclo della spesa pubblica.

La speciale disciplina introdotta per le menzionate "economie aggiuntive" costituisce, inoltre, la risultante della peculiare tecnica utilizzata dal legislatore al fine di realizzare il contenimento della spesa di personale (...) riconducibile ad un meccanismo di tipo "premiato" attraverso la creazione di "percorsi virtuosi", che il legislatore non ha voluto limitare con apposite clausole di salvaguardia" (in questo senso v.si deliberazione Sezione delle Autonomie n. 34/SEZAUT/2016 QMIG, SRC del Veneto deliberazione 532/2012).

¹⁷⁹ Il D.L. 98 del 06 luglio 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155. Il citato articolo 16 "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico" al comma 4 prevede che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari."

Al successivo comma 5, statuisce che "In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, **possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.** La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica".

Inoltre, i giudici contabili hanno chiarito, in diverse occasioni, le modalità applicative dell'art. 16 del D.L. 98/2011, stabilendo che i risparmi devono essere di tipo finanziario e non meramente economico-organizzativo.

In altri termini devono essere connotati da una minor spesa rispetto all'esercizio precedente nell'ambito delle voci di spesa previste nei piani. Le economie possono inoltre integrare il fondo solo nell'esercizio successivo a quello del piano e nella misura realmente conseguita. Non sono pertanto "spendibili" nell'anno di predisposizione del piano e nella grandezza indicata a preventivo (in questo senso v.si CdC Sez. Lombardia pareri n. 439/2013; n. 441/2013 e n. 455/2013).

Con DGR n. 1194 del 14 agosto 2018¹⁸⁰ l'amministrazione regionale ha proceduto all'aggiornamento del Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese approvato con DGR 1682/2017, approvando quello relativo al triennio 2018/2020 ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011 e approvando altresì il resoconto dei risparmi consuntivi relativi all'anno 2017 sulla scorta di quanto formalmente certificato dal competente Collegio dei Revisori dei Conti.

Nello specifico, la Regione del Veneto ha dichiarato che "*...le risorse derivanti dai risparmi di spesa aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente possono essere rese disponibili sul fondo delle risorse decentrate se a consuntivo sarà accertato da parte dei Revisori dei Conti il raggiungimento degli obiettivi fissati per le varie voci di spesa previste nel piano. Tale certificazione è formalmente avvenuta il 3 agosto 2018 ed i risparmi realizzati nell'anno 2017 su cui il competente Collegio si è espresso in termini positivi si attestano su un importo finale pari a complessivi € 2.670.178,88. Al riguardo, la Giunta Regionale, in quell'ottica di spiccata virtuosità in tema di spesa per il personale che ha caratterizzato da sempre la propria azione ed anche per far fronte sin d'ora a possibili mutamenti interpretativi di quelle che ad oggi sono le disposizioni che regolano, non solo a livello normativo, la costruzione e la gestione del fondo per le risorse da destinare al trattamento accessorio del personale afferente alla Giunta stessa, anche di qualifica dirigenziale, stabilisce di non utilizzare una quota pari ad € 670.178,88 dei succitati risparmi certificati. Conseguentemente, la rimanente quota di € 2.000.000,00 potrà alimentare, entro il limite massimo del suo 50%, la parte variabile del fondo per il trattamento accessorio del personale della Giunta Regionale per l'anno 2018 (quindi per € 1.000.000,00), in modo da garantire una sufficiente copertura delle risorse a ciò*

¹⁸⁰ La DGR n. 1194 del 14 agosto 2018 ha ad oggetto l' "Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2018-2020, ex art. 16 D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011. Resoconto razionalizzazione e riqualificazione delle spese anno 2017: presa d'atto certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e ipotesi destinazione risorse".

destinate, anche a seguito dei processi riorganizzativi interni che hanno interessato il personale del comparto, posti in essere in corso d'anno... ”(ndr. rif. DGR. n. 1194/2018). Tali risorse sono state interamente utilizzate – assieme ad altre risorse allocate nel fondo – per la corresponsione ai dipendenti regionali aventi titolo (sulla base del sistema di valutazione delle prestazioni vigente presso la Giunta Regionale) della produttività generale e di risultato riferita al medesimo anno.¹⁸¹

La Regione del Veneto ha, inoltre, specificato che *“l’implementazione della parte variabile del fondo per l’anno 2018 per un importo pari ad € 1.000.000,00 rispetto al complesso dei risparmi certificati dal competente Collegio dei Revisori dei conti pari a complessivi € 2.670.178,88, la quota di effettivo utilizzo dei risparmi in questione è stata pari al 37,45% rispetto al limite massimo previsto dalla legge fissato nel 50% degli stessi”¹⁸².*¹⁸³

La Sezione rileva, anche nell’anno 2018, uno sfioramento del termine per l’adozione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2018-2020 *“costituente un’integrazione di quello approvato nel corso dell’anno 2017 per il triennio 2017-2019”,* avvenuto con DGR n. 1194 del 14 agosto 2018¹⁸⁴.

A tal proposito, si ribadisce che, anche qualora, concordando con la giurisprudenza contabile costantemente richiamata sul punto (deliberazione n. 398/2012 della Sez. regionale della corte dei conti per l’Emilia Romagna¹⁸⁵), si intendesse qualificare il predetto termine come ordinatorio, con la conseguenza che il relativo superamento non verrebbe ad incidere sulla legittimità e sull’efficacia dell’atto stesso, tuttavia tale qualificazione non autorizzerebbe la dilatazione dei termini di approvazione agli ultimi giorni dell’anno (a conclusione di esercizio) ma renderebbe comunque opportuna l’adozione del piano di cui trattasi nei primi mesi dell’anno, in concomitanza con l’approvazione degli atti programmatori, da adottare nei tempi previsti dalle norme vigenti in materia.

A tal proposito, la Regione del Veneto precisa, comunque, di aver anticipato la tempistica di approvazione del Piano di razionalizzazione di oltre due mesi rispetto all’approvazione

¹⁸¹ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 – punto 13) dell’allegata Relazione.

¹⁸² Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 – punto 13) dell’allegata Relazione

¹⁸³ Con certificazione del 03 agosto 2018 il Collegio dei Revisori ha attestato un risparmio nell’anno 2017 rispetto all’anno 2016 di € 2.670.178,88; ne consegue che la quota di effettivo utilizzo dei risparmi è stata del 37,45%, ovvero inferiore alla quota massima del 50% prevista per legge.

¹⁸⁴ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 – punto 13) dell’allegata Relazione.

¹⁸⁵ La Sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, con deliberazione n. 398/2012/PAR, si pronuncia come segue *“In relazione alla natura del termine entro il quale gli enti possono adottare i Piani triennali ex art. 16, commi 4 e 5, d.l. 98/2011, si evidenzia che, pur trattandosi di un termine ordinatorio non essendone stata espressamente prevista una natura diversa, l’adozione e/o rimodulazione dei Piani nei primi mesi dell’anno, anche in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione e del PEG, consentirebbe di individuare gli obiettivi da conseguire sin dal primo anno di applicazione dei Piani”.*

del piano di razionalizzazione dell'anno 2017, confermando il costante impegno per il futuro di anticipare ulteriormente i termini di approvazione.

A conferma di quanto sopra esposto, la Regione del Veneto ha trasmesso l'allegato A) del verbale n. 2/2018 del 03 agosto 2018 del Collegio dei Revisori con il quale vengono certificati dei risparmi conseguiti nell'anno 2017 e confluiti nel fondo per il trattamento accessorio del personale relativamente dell'anno 2017.

La certificazione dei risparmi conseguiti nell'anno 2018, al contrario, non è ancora disponibile atteso che la stessa non risulta ancora rilasciata dell'organo di revisione, "(...) in quanto le relative spese (raffrontate con quelle analoghe dell'anno 2017) saranno oggetto del nuovo piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2019-2021 che la Giunta Regionale sta già elaborando e andrà ad approvare nei mesi a venire."¹⁸⁶

Per completezza espositiva si rinvia a quanto già esposto nella Relazione di accompagnamento al giudizio di parifica per l'anno 2017 in merito al disposto di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3,¹⁸⁷ del D.L. 16 del 6 marzo 2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di

¹⁸⁶ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 - punto 13) dell'allegata Relazione.

¹⁸⁷ Il comma 1 dell'articolo del D.L. 16/2014 statuisce che "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è corrispondentemente incrementato. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo.

Il comma 2 dell'articolo del DL 16/2014 statuisce che "Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

Il comma 3 dell'articolo del DL 16/2014 statuisce che "fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il

finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, come da ultimo modificato dall’art. 22 comma 7 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale introduce una peculiare disciplina in materia di mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa ed all’utilizzo dei relativi fondi, obbligando gli enti territoriali che non hanno rispettato tali vincoli al recupero integrale delle somme indebitamente erogate.

4.14 Andamento complessivo della gestione del personale regionale a seguito dell’applicazione della normativa anche regolamentare di riordino delle strutture dirigenziali

Quanto al riordino delle strutture dirigenziali della Regione del Veneto, la normativa di riferimento è a tutt’oggi la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 *“Legge Regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”,* così come modificata Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, la quale ha abrogato espressamente gli artt. da 1 a 7, da 9 a 26, 31, 32, 34 e 35 della Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 1997 e s.m.i. rubricata *“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione”*. L’art. 1 della L.R. 54/2012 delimita l’ambito di applicazione della stessa e la finalità, prevedendo espressamente al comma 1: *“La presente legge disciplina le funzioni della Giunta regionale, l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività amministrativa delle strutture ad essa afferenti, l’assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali espressi dalla legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, al fine di garantire la migliore tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini.”*¹⁸⁸

patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”

¹⁸⁸ I successivi commi 2 e 3 statuiscano rispettivamente: *“2. Nell’azione regionale si distinguono le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati dell’attività amministrativa da quelle di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.*

3. I rapporti di lavoro del personale di cui al comma 1, sono regolati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, compatibilmente con i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e con le disposizioni della presente legge.”

In riferimento specifico all'andamento complessivo della gestione del personale regionale e al riordino delle strutture dirigenziali, la situazione regionale appare immutata rispetto all'anno 2017.

La Regione del Veneto, infatti, ribadisce espressamente i dati contenuti nella relazione trasmessa in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'anno 2017, provvedendo esclusivamente ad aggiornare gli stessi all'anno 2018 (rif. tabella concernente gli incarichi dirigenziali di nuova organizzazione).

Sintetizzando, la Regione del Veneto ha dato avvio ad un processo di riorganizzazione delle strutture di vertice della Giunta regionale cui sono preposti i dirigenti assunti tramite un'ampia operazione di riorganizzazione definita di "*radicale restyling*" dal 1 luglio 2016¹⁸⁹, tramite la quale la Regione del Veneto ha inteso "*da un lato, (...) ridisegnare in modo più efficiente ed efficace l'intero assetto organizzativo della regione e, dall'altro, [ottenere] un significativo contenimento dei costi della dirigenza rispetto al passato.*"¹⁹⁰

Il progetto di "*Ridefinizione dell'assetto organizzativo - "Assessment organizzativo" - Analisi della situazione organizzativa attuale e dei relativi processi - "Analisi della Macrostruttura"*", aveva avuto inizio già nell'anno 2015¹⁹¹ con la previsione della razionalizzazione organizzativa delle strutture della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 54/2012, in base alle indicazioni di cui al D.L. n. 90/2015, con la quale venivano individuate, tra l'altro, le linee guida del processo di riorganizzazione¹⁹².

Con successive misure di riordino (macro organizzazione) la Giunta regionale nel triennio 2015/2017 ha proseguito il percorso di riorganizzazione tramite l'approvazione di svariati provvedimenti¹⁹³.

¹⁸⁹ La Regione del Veneto ha confermato, al punto 14 dell'allegata Relazione al prot. 139780/2019, quanto precisato con la relazione concernente l'anno 2017, ovvero, che in correlazione all'approvazione della nuova organizzazione regionale è stato approvato il nuovo fondo per il trattamento di posizione e di risultato della dirigenza, il quale "*in base al combinato disposto dell'art. 28 della L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 e dell'art. 26, comma 3, del CCNL area dirigenza del 23 dicembre 1999 è stato quantificato con DGR n. 728/2016 in complessivi € 7.951.091,30 determinandosi nei fatti, un risparmio strutturale di spesa per la dirigenza pari ad € 486.952,00 (stima prudenziale)*".

¹⁹⁰ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 - punto 14) dell'allegata Relazione.

¹⁹¹ Rif. DGR n. 1197 del 15 settembre 2015 avente ad oggetto "*Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazioni e indirizzi*"

¹⁹² Le predette linee guida prevedevano le seguenti indicazioni per il processo di razionalizzazione: - razionalizzazione dell'attuale struttura organizzativa per garantire il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dal programma politico del Presidente della Giunta per la legislatura 2015-2020 l'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse ed il superamento delle attuali criticità operative; -potenziamento dell'efficienza e qualità dei servizi erogati; - valorizzazione delle risorse umane della Regione.

¹⁹³ Vedasi, par. 4.12, nota n. 155, pag. 274, della Relazione allagata alla deliberazione n. 266/2018/PARI; in particolare nel triennio 2015/2017 sono stati approvati i seguenti provvedimenti: DGR n. 2045/2015, DGR n. 435 del 15 aprile 2016, DGR n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016, DGR n. 1354/2016, DGR 79/2017; DGR 1014/2017, quest'ultima avente ad oggetto l' "*Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazioni e indirizzi*"

Nel corso del 2018, al contrario, non sono stati approvati ulteriori provvedimenti organizzatori, ad eccezione della DGR n. 192 del 20/02/2018; trattasi di un provvedimento avente ad oggetto l'assestamento di tipo organizzativo relativo all'istituzione di un'unica struttura di vertice per il controllo sugli enti strumentali e le società partecipate della regione, il cui incarico di direttore è stato conferito con decorrenza 1° maggio 2018¹⁹⁴.

Tale provvedimento era stato preceduto dalla Deliberazione n. 2100 del 19/12/2017 con la quale la Regione ha disposto la trasformazione della "Struttura di Progetto Piano Straordinario valorizzazione partecipazione societarie" (connotata, ai sensi della L.R. n. 54/2012, del carattere della temporaneità) in "Direzione Partecipazioni societarie ed enti regionali" quale articolazione organizzativa di tipo stabile all'interno della più complessa organizzazione regionale, in

con la quale sono state adottate le linee organizzative da applicare nell'assestamento della riorganizzazione della struttura della Giunta regionale per le annualità 2017/2020. In particolare, con DGR 1014/2017 veniva rilevato che "...Elemento di criticità (...) nel percorso di assestamento della riorganizzazione è il permanere di un dato percentuale superiore alla media delle migliori regioni italiane relativamente al rapporto tra dirigenti in servizio e personale dell'ente. L'adeguamento alle migliori esperienze regionali verrà messo in atto in linea tendenziale con un accorpamento delle unità organizzative da disporre in occasione della cessazione degli incarichi per pensionamento e mancata sostituzione delle cessazioni medesime, salva analiticamente motivata necessità del mantenimento delle unità medesime in relazione alla dimensione qualitativa e quantitativa delle competenze risultanti dalla mappatura dei procedimenti e dei processi e dalla valutazione delle relative responsabilità e l'eventuale rilevanza per l'utenza. In ogni caso, la copertura non potrà superare, a livello complessivo di amministrazione regionale, in via tendenziale, il 50% delle unità organizzative scoperte a seguito di cessazione dell'incarico per pensionamento, fermo restando imprescindibilmente il rispetto del vincolo del fondo della dirigenza.

Relativamente alle cessazioni per pensionamento anticipato o di vecchiaia dei dirigenti in carica, peraltro, va considerato accuratamente l'ambito in relazione al quale tale fenomeno è destinato a prodursi nei prossimi anni e in particolare fino a fine legislatura. (...) Il prospetto evidenzia che le cessazioni si prospettano particolarmente significative sul piano quantitativo e qualitativo nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, raggiungendo il livello del 40% dei dirigenti in servizio nell'Area e toccando ambiti per i quali deve essere assicurato un adeguato presidio organizzativo, senza ampie possibilità di accorpamento di strutture. Le misure di politica assunzionale dovranno pertanto essere orientate a prevenire scoperture in settori connotati da forte specializzazione tecnica e destinati a governare attività dell'Ente e della collettività di particolare importanza, quali le attività di intervento sul territorio e l'esercizio dell'attività edilizia, con particolare riguardo al rispetto della normativa antisismica.

Urgente misura di razionalizzazione è la concentrazione delle strutture di supporto a livello di Direzione, con soppressione di tali strutture eventualmente individuate con riferimento alle Unità Organizzative. Nell'ambito di tale misura, i direttori delle Aree e strutture corrispondenti dovranno, nell'esercizio delle competenze di cui, in particolare, alle lettere d), e), f) ed u) dell'art. 11 della legge regionale n. 54 del 2012, dovranno adottare, entro 90 giorni dalla presente deliberazione, provvedimenti volti ad accorpare in capo quantomeno alle Direzioni, tutte le attività routinarie di amministrazione dei flussi contabili, del protocollo in arrivo e in partenza e delle presenze/assenze del personale, sopprimendo competenze in tali ambiti che fossero attualmente in carico ad unità organizzative. omissis

Più in generale, occorre procedere ad un assestamento dell'organizzazione di Giunta alla luce dell'analisi qualitativa e quantitativa dei procedimenti e dei processi, operata in dettaglio anche considerando parametri quali il numero degli atti posti in essere in un periodo pertinente quale l'ultimo triennio, l'entità della spesa, il personale addetto alle varie funzioni e il relativo costo nonché il livello delle connesse responsabilità e la capacità di reperimento di finanziamento autonomo, al fine di rimediare al non appropriato livello di inquadramento di talune strutture, sia con innalzamento di livello, sia con abbassamento dello stesso..."

¹⁹⁴ Si riportano alcuni estratti significativi della DGR n. 192/2018. "...ai fini dell'efficace e razionale controllo sulla spesa pubblica e dell'adozione delle più adeguate misure di efficientamento dell'azione delle amministrazioni, anche nell'ottica della promozione delle più avanzate sinergie ed economie di scala, la normativa statale, appropriatamente recepita da quella regionale, ha, tra l'altro, previsto che la gestione contabile deve garantire, come statuito dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 118/11, "il consolidamento" dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, riferendo il "consolidamento" medesimo a tutta la gamma di "enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati". Il bilancio consolidato è del resto non solo strumento di conoscenza dell'assetto complessivo dell'apparato regionale ma anche mezzo di governo del sistema, essendo evidentemente necessaria la disponibilità di dati oggettivi ai fini dell'adozione delle misure di intervento nell'azione amministrativa. Sotto tale secondo profilo, afferente al profilo del governo dell'apparato regionale che si può definire esterno, la Regione ha adottato previsioni particolarmente incisive e di dettaglio sulle decisioni degli enti e delle società regionali, subordinando al controllo preventivo regionale l'efficacia delle misure adottate dagli enti strumentali".

un'ottica di sviluppo e valorizzazione dell'approccio consolidato ai conti e al governo del complesso dell'apparato amministrativo regionale.

La nuova direzione, in aggiunta alle competenze già assolute dalla struttura di progetto, svolgerà anche le funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi anche mediante il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia di afferenza degli enti regionali.

La Direzione è stata collocata nell'ambito dell'Area Risorse Strumentali, in considerazione delle competenze in materia di bilancio di cui è investita, le quali, per quanto detto, costituiscono sia il presupposto sia lo strumento di conoscenza fondamentale per l'efficace governo degli enti regionali, non solo sul piano strettamente finanziario ma anche funzionale e delle sinergie ed economie di scala.

Si riportano in tabella gli incarichi effettivamente ricoperti all'interno dell'Organizzazione della Giunta della Regione (a fronte di una potenziale dotazione organica fissata al 31 dicembre 2018 di complessive n. 204 unità con qualifica dirigenziale, rideterminata a seguito del trasferimento di funzioni e personale, anche dirigenziale, all'istituenda Azienda Zero con l'anno 2018).

Dal confronto con l'anno 2017, si evince che, alla data del 31 dicembre 2018, si è realizzata una ulteriore diminuzione di n. 14 posizioni dirigenziali rispetto al previgente contesto organizzativo.

Tabella 19 - Giunta Regionale - Incarichi dirigenziali nuova organizzazione

	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Area/Struttura apicale	10	10	10
Direzione/Struttura di progetto	35	37	38
Resp. Anticorruzione	1	1	1
Unità Organizzativa A	33	24	24
Unità Organizzativa B	74	91	91
Funzioni di studio e ricerca	2	6	7
Totale al netto del personale dirigenziale traferito all'Azienda Zero	155	169*	171*

(*) per chiarimenti sui dati con l'asterisco, vedasi nota n. 159 pag. 277 della Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2017, allagata alla deliberazione n. 266/2018/PARI

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

4.15 Stato di attuazione del percorso di trasferimento di personale della Città Metropolitana di Venezia e dalle province del Veneto precedentemente adibito alle cd. funzioni non fondamentali in applicazione della legge n. 56/2014 e della Legge regionale n. 19/2015

In ottemperanza alla Legge n. 56 del 07 aprile 2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”* (cd. Legge Delrio) ed, altresì, alla susseguente normativa regionale (Legge Regionale n. 19 del 29 ottobre 2015 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”*), la Regione del Veneto ha dato avvio all’iter di trasferimento alla Regione di personale in precedenza adibito alle cd. funzioni non fondamentali, proveniente dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto. Tale passaggio nei ruoli della Regione del Veneto è avvenuto formalmente a far data dall’1 gennaio 2016.

Nello specifico, le norme di riferimento sono: l’art. 1 commi 48 e 96 lett. a)¹⁹⁵ della citata Legge Delrio, l’art. 10 del Decreto Ministeriale del 14 settembre 2015 concernente i criteri di inquadramento¹⁹⁶, e in ambito regionale si citano - in ordine cronologico - il DPGR n. 165/2015, il cui art. 5 dell’Allegato A concerne il fondo per la retribuzione accessorio del

¹⁹⁵ L’art. 1 comma 48 prevede che *“Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento”*; il successivo comma 96 lett. a) prevede che *“Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni: a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; (...)”*.

¹⁹⁶ L’art. 10 del citato DM precede che *“1. Le regioni, gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità, l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale appartenente allo stesso o a diverso comparto di contrattazione collettiva ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.*

2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate dal presente decreto, mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo d’impiego nell’ente di provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata. Al solo fine di determinare l’ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale, a valere sulle risorse relative alle assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014. (...)”

comparto e della dirigenza, la Legge regionale n. 30 del 29 dicembre 2016 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*” che definisce, tra l’altro, le linee di fondo per l’avvio del progetto di riordino normativo in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 19/2015 e la Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 “*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*”, concernente, tra l’altro, l’adeguamento della normativa regionale alla sopracitata L.R. 30/2016 con riferimento al settore sociale (art. 46), al settore turismo (artt. 9/11) e al settore agriturismo (art. 22).

Deve evidenziarsi, inoltre, che il legislatore regionale è intervenuto separatamente per specifici settori quali: mercato del lavoro (L.R. n. 45/2017 e successiva L.R. n. 36/2018 di revisione della normativa di settore contenuta nella L.R. 3/2009); caccia e pesca (L.R. 30/2018 - legge di riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca, concernente l’individuazione delle funzioni specifiche da conferire alla Provincia di Belluno); cave (L.R. 13/2018 - la legge ha previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni già conferite alle Province, salvo la funzione di vigilanza che viene attribuita ai Comuni); difesa del suolo (L.R. 45/2018 “*Collegato alla Legge di stabilità regionale 2019*” che ha previsto il trasferimento alla Regione delle funzioni già svolte da tutte le Province, fatta eccezione per la Provincia di Belluno).¹⁹⁷

In questo contesto normativo, dunque, si inserisce la già più volte citata Legge 205/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” il cui art. 1 comma 800¹⁹⁸ ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai fini della progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città

¹⁹⁷ La Regione del Veneto al punto 15) della Relazione allegata al prot. n. 139780 del 08/04/2019 precisa che “*Infatti, con riguardo alla Provincia di Belluno: - sono state confermate le funzioni già svolte dalle Province e le funzioni specifiche attribuite alla stessa Provincia; - inoltre sono state conferite alcune funzioni nuove prima esercitate dalla Regione, nonché una nuova funzione in materia di difesa idraulico-forestale già attribuita all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (già Veneto Agricoltura).*”

¹⁹⁸ L’art. 1 comma 800 della L. 205/2017 prevede espressamente che “*Al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell’assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell’amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all’anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all’articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali. Le regioni possono alternativamente provvedere ai predetti oneri anche a valere su proprie risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell’equilibrio di bilancio.*”

metropolitane e delle province la disapplicazione del comma 96 lett. a) della Legge n. 56/2014.

Dalla relazione della Regione del Veneto si evince che la spesa legata al personale appartenente alle ex province non ha subito alcun incremento nell'anno 2018 ed anzi ha subito la fisiologica contrazione legata alle cessazioni in corso d'anno¹⁹⁹. Si riporta di seguito la relativa tabella esplicativa dei relativi importi:

Tabella 20 Spesa per personale ex province (in euro)

Categoria	Numerosità 2016	Spesa 2016	Numerosità 2017	Spesa 2017	Numerosità 2018	Spesa 2018
A	1,00	26.450,96	2,00	50.721,73	-	-
B	34,02	1.096.615,16	67,60	2.081.264,21 (*)	53,63	1.766.437,07
C	68,41	2.472.799,42	133,80	4.684.080,42 (*)	125,32	4.572.714,23
D	72,48	3.359.954,24	133,94	6.001.945,23 (*)	138,31	6.383.961,65
DIR.	8,00	973.345,42	10,32	1.114.949,72 (*)	9,00	935.073,80
Rinnovo contrattuale				-103.369,40 (*)		-351.380,03
Totale spesa	183,91	7.929.165,20	347,66	13.829.591,90 (*)²⁰⁰	326,26	13.306.806,72

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

Questa Sezione evidenzia che, ai sensi della legge n. 56/2014, l'intero costo del personale transitato nei ruoli della Giunta regionale, risulta escluso dal computo del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 e segg. della legge n. 296/2006, ad eccezione della spesa per

¹⁹⁹ In relazione all'apparente incremento e non diminuzione della spesa sostenuta nell'anno 2017 rispetto al precedente anno 2016, si riporta quanto chiarito dalla Regione del Veneto già nell'anno 2018 inserito nella nota n. 162 pag. 281 della Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2017 "Con nota prot. n. 222725/2018 la Regione del Veneto, ad integrazione di quanto rappresentato con nota prot. n. 171116/2018, ha precisato che "I dati riportati nella tabella rubricata "Spesa per personale ex province" riporta un valore apparentemente incrementale per l'anno 2017 (€ 13.024.753,51) rispetto a quello 2016 (€ 7.929.165,20), ma al riguardo va necessariamente tenuto conto che quest'ultimo importo è relativo al solo secondo semestre dell'anno in questione, in quanto da gennaio a giugno 2016, in base allo specifico accordo quadro sottoscritto tra il Presidente della Regione e i Presidenti della Città metropolitana di Venezia e dalle altre 6 province del Veneto, il trattamento economico dei dipendenti formalmente transitati dal 1° gennaio 2016 nei ruoli regionali era ancora interamente erogato da parte degli enti d'origine. Pertanto, comunque con un margine di oscillazione legato ad alcune voci accessorie del trattamento economico variabili di mese in mese (si pensi alle ore di lavoro straordinario), o ad altre erogate nella seconda metà dell'anno (ad esempio, in alcuni casi, il valore della componente premiale legata al risultato dei dipendenti) l'importo ivi indicato andrebbe indicativamente raddoppiato per rappresentare il costo sostenuto nell'intera annualità, arrivando conseguentemente ad una cifra nettamente superiore a quella riportata per l'anno 2017."

²⁰⁰ Questa Sezione ha rilevato la non coincidenza degli importi (*) riportati nella colonna relativa all'anno 2017 della tabella concernente la Spesa per personale ex province rispetto alla correlativa tabella trasmessa per la decisione di parifica del rendiconto generale anno 2017; pertanto a seguito di richiesta istruttoria integrativa, con nota prot. n. 0225544/2019 (acquisita a prot. Cdc n. 7237/2019) la Regione del Veneto ha evidenziato che "(...) la non coincidenza dei dati è dovuta al fatto che, in fase di predisposizione della tabella, il saldo produttività di competenza 2017 indicato nella precedente relazione è una stima. Lo stesso è stato rielaborato a consuntivo e pertanto nella tabella 2.4 viene rappresentato il dato effettivo. Essendo la richiesta dei dati da parte della Corte dei Conti precedente l'erogazione del saldo le tabelle presentano dei dati di stima."

eventuali incarichi direttamente legati alle funzioni proprie dell'Amministrazione regionale.

Quanto, in particolare, ai fondi contrattuali per il trattamento accessorio la Regione specifica che "(...) già in sede di DGR n. 2114/2016 e confermato con DGR n. 1682/2017, "...unicamente al personale ex provinciale, anche di qualifica dirigenziale, a cui, dal 1° gennaio 2017 in poi, sono stati attribuiti incarichi... ..direttamente legati alle funzioni proprie dell'Amministrazione regionale e non a funzioni comunque delegate agli enti di Area Vasta, si conferma di far gravare sui rispettivi fondi regionali unicamente le quote aggiuntive riconosciute (ossia quelle legate ad eventuali trattamenti economici accessori più favorevoli in relazione a quelli già in godimento) rispetto a quanto in futuro verrà comunque formalmente trasferito nei fondi regionali..."; la Regione inoltre ripercorre la vertenza con le O.O.S.S. per la quantificazione dei fondi con base di computo l'anno 2015 e non l'anno 2014, questione che ha coinvolto anche la Prefettura di Venezia per un tentativo di conciliazione e l'Aran alla quale la Prefettura medesima inoltrava un quesito in merito alla risoluzione della vicenda.

Quanto alla previsione di aumento di spesa derivante dalla definitiva conclusione delle procedure di trasferimento del personale in argomento, le stesse sono direttamente connesse all'applicazione della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici del personale ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017. A tal proposito la Regione specifica che "Sull'importo della sola parte stabile del fondo per il trattamento accessorio del personale del comparto per l'anno 2017 avrebbe conseguentemente dovuto operare l'aumento previsto dal citato articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017.

Applicando in maniera puntuale il dettato normativo si era proceduto, in sede di approvazione della L.R. n. 31/2018, (anche in questo caso come già ampiamente argomentato in risposta al quesito n. 10), anzitutto a determinare il trattamento economico accessorio corrisposto al personale dell'Amministrazione di destinazione (personale afferente alla Giunta regionale), calcolato con riferimento all'anno 2016, pari ad € 18.540.647,50 (dati confrontabili dal Conto Annuale 2016).

La consistenza del personale della Giunta regionale, anch'essa desunta dal Conto Annuale 2016, al netto del personale del Consiglio regionale e di quello transitato dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle altre Province del Veneto, è invece quantificabile in 2.177,50 unità (media annua).

Il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale, con riferimento all'anno 2016, è pertanto determinabile in € 8.514,55 pro-capite lordi.

Sempre con riferimento all'annualità 2016, il personale trasferito dalle Province (con esclusione del personale con qualifica dirigenziale) ammontava a complessive n. 387 unità, determinanti,

applicando ad ognuno il valore medio di cui sopra, un importo pari ad € 3.295.169,04 di necessaria integrazione dell'attuale fondo regionale.

Sul punto va precisato che i fondi ad oggi già comunicati e trasferiti (avendo come base di computo l'annualità 2015) dai 7 enti di Area Vasta ammontano complessivamente ad € 1.803.666,07 con la conseguenza che l'integrazione disposta dall'articolo 1, comma 800, della legge n. 205/2017 è pari ad € 1.491.502,97.

Pertanto la reale integrazione di risorse da allocarsi sul fondo sarebbe stata pari proprio ad € 1.491.502,97 e tale cifra rappresenta anche la maggiore spesa che dovrebbe sostenere l'Amministrazione regionale ai fini della compiuta applicazione del dettato dell'art. 1, comma 800, della Legge n. 205/2017.”²⁰¹

Con riferimento alla criticità relativa alla rideterminazione dei fondi contrattuali in base all'art. 1 comma 800 della L. 205/2017 e successivo DPCM del 4 maggio 2019, si rinvia a quanto esposto nei paragrafi che precedono e alle relative note.

4.15.1 Trasferimento della gestione dei centri per l'impiego e del relativo personale alla Regione (Veneto Lavoro)

A seguito dell'individuazione, con la soprarichiamata Legge n. 56/2014 (cd. Legge Delrio), delle cd. funzioni fondamentali e non fondamentali che lo Stato e le Regioni avevano il compito di riordinare, e delle funzioni fondamentali delle province quali “enti di area vasta”, la Regione del Veneto, con legge Regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ha approvato le “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”. In particolare, il riferimento è all'art. 5²⁰² della citata legge regionale, il cui contenuto si deve leggere in combinato disposto con l'articolo 54 rubricato “Norme in materia di servizi per il lavoro” della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, come integrata con la legge regionale 15 maggio

²⁰¹ Virgolettato estratto da Regione Veneto prot. n. 139780 del 08/04/2019 – punto 15) dell'allegata Relazione.

²⁰² L'art. 5 della L.R. n. 19/2015 dispone che “1. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro conferite alle province dagli articoli 3 e 21 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, in via transitoria, per garantire la continuità operativa dei Centri per l'impiego e la copertura finanziaria dei costi del relativo personale con contratto a tempo indeterminato, la Giunta regionale, in attuazione delle intese istituzionali nazionali, stipula con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione valida per il biennio 2015 e 2016.

2. Nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della gestione dei Centri per l'impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e alla Città metropolitana di Venezia.

3. La Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con contratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l'impiego, attraverso il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e regionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali di cui al comma 1.

4. I rapporti relativi alla gestione dei Centri per l'impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione.

5. La Giunta regionale può procedere alla riorganizzazione della rete dei servizi pubblici e privati accreditati anche alla luce dei processi di riforma in corso.”

2018, n. 18, ed nello specifico con il comma 2, il quale prevede che, fino alla data di effettivo trasferimento da province e Città Metropolitana all'ente regionale Veneto Lavoro del personale addetto ai Centri per l'impiego del Veneto, è prorogata la validità delle convenzioni stipulate ai sensi del comma 4 del predetto articolo 5.

Nello specifico l'art. 54 della L.R. 45/2017, come integrato dall'art. 1 comma 1 della legge regionale 15 maggio 2018, n. 18, dispone che *"1. Nelle more della riforma organica della disciplina regionale in materia di mercato del lavoro per l'adeguamento ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che completerà il nuovo assetto normativo e organizzativo, il presente articolo regola il trasferimento del personale addetto ai centri per l'impiego e l'esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro, riallocate in capo alla Regione con l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.*

2. Il personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai centri per l'impiego del Veneto, per il quale la legislazione statale di attuazione della riforma del mercato del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, preveda il trasferimento alla regione o agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro. Il trasferimento dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia all'ente regionale Veneto Lavoro ha effetto dalla data fissata in apposita convenzione da stipularsi tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia. Fino a tale data è prorogata la validità delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto, Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", fatta salva la possibilità della stipula di convenzioni integrative.

3. A decorrere dalla data del trasferimento del personale a Veneto Lavoro di cui al comma 2, l'ente regionale medesimo subentra nelle funzioni attribuite alle province e alla Città Metropolitana di Venezia nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite a Veneto Lavoro le risorse finanziarie in precedenza attribuite dalla Regione alle province e alla Città Metropolitana di Venezia per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego.

4. La Regione svolge funzioni di indirizzo e vigilanza, anche mediante apposite convenzioni, sull'esercizio delle funzioni attribuite a Veneto Lavoro.

5. Il personale trasferito all'ente regionale Veneto Lavoro conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto

dall'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

5 bis. Il personale di cui al comma 2, nonché quello di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni, è collocato nei ruoli della Regione, qualora l'ente regionale Veneto Lavoro sia oggetto di processi di privatizzazione, soppressione o trasformazione totale o parziale, in altro ente pubblico per il quale venga applicato un contratto collettivo diverso da quello relativo alle funzioni locali, come individuato dalla contrattazione collettiva.

5 ter. Il personale di cui al comma 5 bis è collocato nei ruoli della Regione a far data dagli interventi specificati al medesimo comma.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente regionale Veneto Lavoro è autorizzato a subentrare nei rapporti a tempo determinato in essere alla medesima data presso le province e la Città Metropolitana di Venezia, potendo procedere alla proroga dei contratti stessi ai sensi dell'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". Ai fini del subentro, la Regione trasferisce a Veneto Lavoro le relative risorse finanziarie, in precedenza attribuite agli enti con i quali intercorrevano i rapporti a tempo determinato. Il personale a tempo determinato rimarrà assegnato in forza di apposita convenzione tra le province e la Città Metropolitana di Venezia interessate e Veneto Lavoro."²⁰³

Quanto alle novità normative introdotte a valere dall'anno 2018, si deve fare necessario riferimento, in ambito nazionale, alla legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (art. 1 commi 793-799 della L. 205/2017). In particolare l'art. 1 comma 793 della Legge 205/2017, come modificato dall'art. 1, comma 270, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019²⁰⁴, prevede che "Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne

²⁰³ Il comma 7 infine prevede che "7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo quantificati in euro 5.500.000,00 per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020."

²⁰⁴L'art. 1, comma 270, L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha previsto "All'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: « con corrispondente incremento della dotazione organica » sono inserite le seguenti: « , o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale »."

l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794”.

Quanto all’ambito regionale si deve fare riferimento, da un lato, alla legge regionale di novellazione n. 36 del 25 ottobre 2018 “*Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni*” e dall’altro lato, ai diversi atti/provvedimenti intercorsi da fine 2017 al fine 2018.²⁰⁵

Da quanto sopra riportato si evince che la gestione dei CPI è trasferita in capo all’ente strumentale Veneto Lavoro, che ha acquisito pertanto nuove funzioni, sotto il

²⁰⁵ Trattasi in particolare dei seguenti atti/provvedimenti, indicati dalla Regione del Veneto al punto 15) della Relazione allegata al prot. n. 139780 del 08/04/2019:

- Addendum del 21 dicembre 2017 all' Accordo quadro del 22 dicembre 2016 tra Governo e Regioni /province autonome;
- DGR n. 450/2018 *Convenzione per la gestione della fase transitoria, fino al 30 giugno 2018, del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, sottoscritta il 9 maggio 2018 tra la Regione Veneto e le province e la Città Metropolitana di Venezia, prorogata fino al 31 dicembre 2018;*
- DGR n. 451/2018 *Convenzione per il trasferimento del personale dei Centri per l'impiego della Città metropolitana di Venezia e delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza fino al 30 giugno 2018, sottoscritta il 9 maggio 2018 tra la Regione Veneto, Veneto Lavoro e le province e la Città Metropolitana di Venezia, prorogata fino al 31 dicembre 2018;*
- DGR n. 869 del 15-06-2018 - *Riconoscimento di ulteriori risorse alla Provincia di Verona per la copertura delle spese di funzionamento dei Centri per l'Impiego nel biennio 2017-2018.*
- DGR n. 984 del 6 luglio 2018 - *Approvazione del regolamento di organizzazione dell'ente regionale Veneto Lavoro - Art. 15, comma 5, lettera a) della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 - DGR n. 451 del 10 aprile 2018;*
- DGR n. 1332 del 10 settembre 2018 - *Presenza d'atto del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e approvazione, ai sensi della DGR n. 1841/2011 e s.m.i., del piano assunzioni 2018 presentati da Veneto Lavoro, approvazione. Determinazione, in via ricognitiva, delle risorse disponibili e degli importi delle obbligazioni di spesa da assumere connesse alla gestione dei Centri per l'impiego (CPI).*
- DDR n. 790 del 25-09-2018, DDR n. 871 del 19-10-2018, DDR n. 878 del 25-10-2018, DDR n. 675 del 09-08-2018, DDR 783 del 21-09-2018.

coordinamento e le linee di indirizzo dettate dalla Regione, ed il personale dei CPI²⁰⁶ è stato collocato giuridicamente nei ruoli di Veneto Lavoro al 1° gennaio 2018, così come previsto dall'art. 54 della LR n. 45/2017. Nell'anno 2018, pertanto, anche a seguito delle modifiche introdotte alla L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" dalla L.R. n. 36/2018, può dirsi definita la fase di parziale transitorietà nella gestione del personale dei CPI collocato giuridicamente nei ruoli di Veneto Lavoro; l'art. 13 della citata legge ha, inoltre, attribuito a Veneto Lavoro, tra le altre, le seguenti funzioni, da esercitare in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale: 0a) *direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);* 0b) *gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a);* 0c) *acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera b); a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro.* ²⁰⁷.

A tal proposito, la Regione del Veneto ha precisato che "(...) le province e la Città metropolitana di Venezia hanno continuato per il 2018 a gestire il rapporto di lavoro del personale e a sostenere i costi di funzionamento dei CPI, anticipando le relative risorse in virtù di quanto previsto da due specifiche convenzioni sottoscritte in data 9 maggio 2018 tra le parti interessate ai sensi della Legge

²⁰⁶La Regione Veneto al punto 15) della Relazione allegata al prot. n. 139780 del 08/04/2019 indica che "La consistenza è quella riferita al personale in servizio presso le province e la Città metropolitana di Venezia al 31 dicembre 2017, cioè 380 unità (comprese 7 unità a tempo determinato)."

²⁰⁷ Le altre funzioni elencate all'art. 13 della L.R. 3/2009 sono:

b) *collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;*

c) *fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre materie nell'ambito di specifici progetti;*

d) *favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;*

e) *ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all'articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 12, garantendo l'accesso universale gratuito;*

f) *assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV);*

f bis) *assicura anche in forma telematica e nell'ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l'attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;*

f ter) *promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.*

27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018", con scadenza 30 giugno 2018, poi prorogate al 31 dicembre 2018.

Le risorse regionali e statali per la copertura degli oneri di funzionamento dei CPI e per le spese relative al personale sono state perciò rimborsate alle province e alla città metropolitana di Venezia a copertura dei costi da queste sostenute per conto della Regione del 2018, mentre il rimanente è stato trasferito e/o impegnato a favore di Veneto Lavoro, per far fronte alle spese relative alla gestione 2019 e successive.

In particolare, province e Città metropolitana di Venezia hanno presentato specifici rendiconti per le spese di personale del 2018, mentre il rimborso delle spese di funzionamento del 2018 è avvenuto sulla base di quanto disposto dalla convenzione tra Regione e province e Città metropolitana di Venezia del 26 settembre 2016 a cui la convenzione 2018 ha rinvio.

Si segnala che per la provincia di Verona è stata modificato il rimborso delle spese di funzionamento, secondo quanto determinato con la DGR n. 869 del 15 giugno 2018 a seguito di una rettifica degli importi previsti dalla convenzione del 2016.²⁰⁸

Il finanziamento a copertura degli oneri di funzionamento del CPI, per l'anno 2018, proviene sulla scorta delle seguenti disposizioni:

- 1) Decreto ministeriale del 15 febbraio 2018 in applicazione della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 794 e 797. Assegnazione di 19.072.554,00= euro.
- 2) D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Articolo 4²⁰⁹ - Addendum 21 dicembre 2017 all'Accordo quadro 22 dicembre 2016 tra Governo, Regioni e P.A. in materia di politiche attive del lavoro per il 2017 - € 3.580.730,00=.
- 3) L.R. n. 45/2017 Art. 54 - L.R. 25 maggio 2018, n. 20 "Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto" - 2.500.000 di euro.

²⁰⁸Virgolettato estratto La Regione del Veneto al punto 15) della Relazione allegata al prot. n. 139780 del 08/04/2019, nella parte dedicata al "Trasferimento della gestione dei centri per l'impiego e del relativo personale alla Regione (Veneto Lavoro).

²⁰⁹ L'art. 4 del D.lgs. n. 281/1997 prevede che "Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano."

4.16 Rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale negli organismi ed enti strumentali dipendenti

Con nota prot. 2094 del 15 marzo 2019, veniva richiesto alla Regione del Veneto di riferire in merito alle osservazioni formulate da questa Sezione nella precedente Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario anno 2017, ovvero, di relazionare in riferimento alle criticità evidenziate in ordine alla *governance* della Regione nei confronti degli organismi ed enti strumentali dipendenti.

In particolare, l'istanza istruttoria comprendeva n. 6 punti di seguito elencati: *“a) se sono state emanate normative finalizzate alla governance degli enti dipendenti e strumentali contenenti misure relative al personale e conseguenti direttive circa l'osservanza degli istituti contrattuali ed in particolare sulle progressioni verticali; b) quali sono stati gli strumenti di vigilanza attuali e quali quelli previsti da eventuali nuovi strumenti di governance sull'effettiva osservanza degli stessi enti e quale periodicità hanno assunto; c) se gli enti strumentali hanno adottato strumenti propri di programmazione del fabbisogno di personale (Piani triennali di fabbisogno) ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 165/2001 e delle eventuali normative adottate riguardanti la loro governance; d) se negli enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale dirigente, sono stati ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali; e) se negli enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale del comparto, sono stati ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali; f) se negli enti dipendenti e strumentali è stato applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e, in proposito, se sono state corrisposte somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente e al personale del comparto”*.

Nella citata precedente Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica (rendiconto generale anno 2017), questa Sezione evidenziava e ribadiva le criticità rilevate anche in occasione della Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica concernente il rendiconto generale dell'anno 2016, esprimendosi nei termini di seguito riportati *“Si conferma, tuttavia, quanto già rilevato in precedenza in merito alla carenza di trasparenza e raffrontabilità dei dati trasmessi dall'Amministrazione regionale, i quali non sono stati rielaborati, al fine di dimostrare il puntuale rispetto della normativa vincolistica. Permane, dunque, la criticità contestata, la quale rende concreto il rischio di non poter effettuare una puntuale verifica circa la violazione di norme cogenti (tra cui i vincoli di spesa) poste a tutela degli interessi pubblici.*

Di seguito, sulla base delle esigue informazioni trasmesse, verrà analizzata la situazione dei singoli enti strumentali che, proprio in relazione alla citata carenza informativa non può, peraltro, ritenersi assolutamente esaustiva.”²¹⁰

A seguito delle sollecitazioni di questa Sezione, la Regione del Veneto ha dato, pertanto, avvio ad un novellato processo di monitoraggio e controllo degli enti strumentali, al fine di rispondere con maggiore efficacia e concretezza agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, nel costante intento di perseguire, da un lato, l’equilibrio economico e dall’altro, di mantenere comunque inalterato il livello dei servizi erogati agli utenti.

A questo proposito, si richiamano i tre provvedimenti fondamentali che hanno dato inizio alla nuova gestione degli enti strumentali della Regione del Veneto, in particolare si deve fare riferimento alla DGR n. 2100 del 19 dicembre 2017²¹¹, alla DGR 192 del 20 febbraio 2018²¹² e alla DGR 474 del 10 aprile 2018²¹³, con la quale veniva conferito, ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., l’incarico di Direttore della *Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali*, nomina che ha reso efficace ed effettiva la trasformazione della citata struttura.

Il riscontro della Regione del Veneto perviene con nota prot. 134241 del 03 aprile 2019 a firma del nominato direttore della nuova struttura, allegata alla nota prot. 142275 del 09

²¹⁰ Estratto virgolettato da Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale per l’esercizio finanziario anno 2017 (pagg. 297-298).

²¹¹ La DGR n. 2100 del 19 dicembre 2019 rubricata “*Strutture di progetto. Determinazioni*” disponeva, tra l’altro, 1. *Di trasformare, dal 1° marzo 2018, la Struttura di Progetto "Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie" in Direzione "Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali", con attribuzione alla Direzione stessa, in aggiunta alle competenze già assolute dalla struttura di progetto, anche delle funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi anche mediante il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia di afferenza degli enti regionali;* 2. *Di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale all'espletamento della procedura di copertura del ruolo di titolare della istituita Direzione; (...)*”.

²¹² La DGR n. 192 del 20/02/2018 rubricata “*Organizzazione regionale. Sistema degli Enti regionali e delle partecipazioni societarie. Struttura regionale di indirizzo e coordinamento. Direzione "Partecipazioni societarie ed Enti Regionali". Misure organizzative.*” disponeva, tra l’altro, “*Di collocare nell'Area Risorse Strumentali la Struttura di Progetto "Struttura di Progetto Piano Straordinario valorizzazione partecipazione societarie" a decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione, con conseguente collocazione nella medesima Area anche della Direzione "Partecipazioni Societarie e Enti Strumentali" derivante dalla trasformazione della suddetta Struttura di Progetto, a decorrere dalla data di efficacia della trasformazione della Struttura di Progetto stessa, fissata nel successivo punto n. 2); 2. Di disporre, a parziale modifica della deliberazione n. 2100 del 19.12.2017, che la trasformazione della struttura di progetto di cui al punto 1) in Direzione "Partecipazioni Societarie e Enti Strumentali", opererà dalla data di efficacia del conferimento dell'incarico dirigenziale conseguente alla procedura volta al conferimento di incarichi di Direttore di Direzione di cui alla deliberazione n. 60 del 26.1.2018, stabilendo, pure a parziale modifica della citata deliberazione n. 60/18, che la procedura predetta deve concludersi con l'affidamento degli incarichi con decorrenza non successiva al 1°5.2018; 3. Di prorogare fino alla data del 30.4.2018 gli incarichi dirigenziali in essere interessati dalla procedura suddetta nonché il contratto di lavoro di Direttore della Struttura di Progetto "Piano Straordinario valorizzazione partecipazione societarie", assicurando in ogni caso che il conferimento degli incarichi avvenga con effetto non successivo al 1.5.2018;*

²¹³ DGR 474 del 10/04/2018 rubricata per l’appunto “*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali nell'ambito dell'Area Risorse Strumentali, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i..*”

aprile 2019 del Segretario Generale della Programmazione (acquisita a prot. Cdc n. 3175/2019).

In particolare, con la citata nota, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali offre un riscontro unitario ed omogeneo ai quesiti istruttori di cui alle lettere a) e b) di questa Sezione, ritenuti elementi comuni a tutti gli enti strumentali della Regione del Veneto.

La nota evidenzia, in via preliminare, che la *governance* degli enti strumentali è disciplinata da un sistema regolamentatorio eterogeneo e stratificato composto sia da disposizioni normative sia da provvedimenti amministrativi regionali, i quali si sono succeduti nel corso degli anni, con l'obiettivo di organizzare la complessità delle articolazioni dei diversi enti, aziende e agenzie regionali.

Nello specifico, il composito quadro regolamentatorio fa il riferimento principalmente alla Legge Statutaria n. 1/2012²¹⁴, alle singole leggi istitutive di ciascun ente strumentale (le quali disciplinano le funzioni dell'ente, gli organi di vertice e relative responsabilità, gli organi di controllo contabile, la programmazione delle attività incluso il ruolo della Giunta e del Consiglio regionale in merito a specifici temi, l'attività di vigilanza e controllo); al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) e relativa nota di aggiornamento (il quale costituisce il principale strumento di programmazione per la definizione della manovra di bilancio, in cui, fra l'altro, si provvede all'assegnazione degli obiettivi strategici e gestionali agli enti regionali coinvolti nell'attuazione dei vari programmi in cui risulta suddivisa l'attività regionale); alla Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53 rubricata *Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali*, come successivamente modificata dalla recente Legge regionale 20 novembre 2018 n. 42; alle Delibere della Giunta Regionale predisposte allo scopo di offrire ulteriori indicazioni operative sia agli enti che alle strutture regionali competenti per l'espletamento delle attività di competenza.

Quanto al punto a) della citata richiesta istruttoria di questa Sezione, la Regione del Veneto ha fornito le seguenti indicazioni concernenti le nuove disposizioni predisposte ai fini della *governance* degli enti dipendenti e strumentali contenenti misure relative al personale; si

²¹⁴ In particolare, vedasi l'articolo 60 che prevede che "1. Per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, agenzie, aziende o altri organismi, secondo criteri di contenimento dei costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti.

2. Il Consiglio regionale definisce gli indirizzi per l'attività dei soggetti di cui al comma 1 e, secondo quanto stabilito all'articolo 33, comma 3, lettera o), ne controlla l'attuazione attraverso la competente commissione consiliare. Fatti salvi i casi di specifiche richieste, in base all'articolo 44, comma 2, gli amministratori espongono annualmente alla competente commissione i dati e le valutazioni sull'andamento della propria gestione.

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sugli enti di cui al comma 1."

precisa tuttavia, che per l'anno 2018 (annualità oggetto di analisi di questa decisione di parifica) gli enti hanno dovuto fare riferimento ancora alle direttive impartite nell'anno 2011 e successivamente prorogate con numerosi provvedimenti sino al 31/12/2018²¹⁵.

La deliberazione di riferimento principale è la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011, rubricata "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." con la quale l'amministrazione regionale - in attuazione dell'articolo 10 della Legge regionale n. 7 del 2011 - dava avvio alla ricognizione dell'attività gestionale degli enti strumentali e determinava le conseguenti direttive transitorie rivolte alle strutture regionali nonché agli enti, aziende e agenzie regionali.

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, il punto 2 del deliberato statuiva "di disporre che gli enti strumentali indicati in premessa²¹⁶, oggetto dell'attività ricognitiva ex art. 10 della L.R. n. 7/2011, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente atto devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale in relazione a: - modifiche in aumento di dotazioni organiche; - assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo; - individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti; - assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico."

La Regione del Veneto precisava che, ad integrazione del predetto provvedimento e nello stesso anno, il Segretario Generale della Programmazione con nota prot. n. 534540 del 15 novembre 2011, "chiedeva ai Segretari regionali, cui facevano riferimento le strutture regionali competenti per la vigilanza sugli enti, aziende ed agenzie regionali, di procedere ad impartire, per gli

²¹⁵ Con DGR 769/2012 è stata prorogata l'efficacia delle direttive stabilite con la DGR 1841/2011 sino al 31.12.2012; con DGR 2563/2012, alla luce della normativa statale (c.d. "spending review") e regionale (L.R. 47/2012) in materia di contenimento della spesa degli Enti strumentali, sono state prorogate le disposizioni di cui alla DGR 769/2012 fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli Enti strumentali stessi; con DGR 907/2013, DGR 2591/2013 e DGR 2341/2014 sono state prorogate le disposizioni della DGR 2563/2012 fino al 31.12.2015; con DGR 233/2015, sono stati fissati ulteriori criteri in merito ai provvedimenti di autorizzazione di cui alla DGR 2341/2014; con successive DGR 1862/2015 e DGR 1944/2016 sono state confermate e prorogate le disposizioni di cui alla DGR 2341/2014 e alla DGR 233/2015 sino al 31.12.2017; con la DGR 2097/2017 sono state confermate e prorogate le disposizioni di cui alla DGR 1944/2016 sino al 31.12.2018 ed è stato stabilito che per effetto dell'approvazione della L.R. 39/2017 il provvedimento non si applicasse alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) per le quali, quanto al personale, restavano ferme le disposizioni dettate in via transitoria, fino alla nomina dei rispettivi Consigli di Amministrazione, dalla DGR 1815/2017.

²¹⁶ Si elencano gli enti di cui alla DGR 1841/2011: Consorzi di Bonifica di primo e secondo grado; Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura A.V.E.P.A.; Istituto Regionale per le Ville Venete (I.R.V.V.); Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario; Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto A.R.P.A.V.; Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario E.S.U.; Ente Regionale Veneto Lavoro; Parco Regionale dei Colli Euganei; Parco Naturale Regionale del Fiume Sile; Parco Regionale del Delta del Po; Parco Regionale Dolomiti d'Ampezzo; Parco della Lessinia.

ambiti di propria competenza, le modalità operative a cui gli stessi dovevano uniformarsi al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei provvedimenti da sottoporre all'adozione della Giunta regionale."²¹⁷ Successivamente, nel corso degli anni 2011-2018 si assisteva alla sovrapposizione di diverse disposizioni, tra le quali assumono rilievo fondamentale, da un lato quelle approvate con Legge regionale 42 del 14 novembre 2018²¹⁸, che ha apportato modifiche significative alla Legge regionale n. 53/1993 e, dall'altro lato gli indirizzi operativi adottati con la DGR 1771/2018 avente ad oggetto "*Indicazioni operative per l'espletamento dell'attività di controllo sugli atti degli enti regionali in attuazione della L.R. 42/2018*".

In particolare, con la citata DGR 1771/2018:

- è stata approvata la ripartizione delle competenze afferenti l'attività di vigilanza e controllo di cui alla L.R. 53/1993, come modificata dalla L.R. 42/2018, in capo alle diverse strutture regionali, incaricando il direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di apportare le eventuali modifiche sulla ripartizione stessa e ritenute necessarie a seguito di provvedimenti di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale;
- è stato approvato di incaricare la Direzione Partecipazione Societarie ed Enti regionali al coordinamento delle strutture regionali, ex DGR 2100/2017, anche attraverso la raccolta delle segnalazioni di criticità non sanate, di cui provvederà ad informare tempestivamente la Giunta Regionale, affinché quest'ultima possa esercitare le funzioni di vigilanza e controllo, conformemente a quanto disposto dall'art. 7, comma 10, L.R. 53/1993, come modificata dalla L.R. 42/2018;
- ed infine, in ottemperanza all'art. 8 della L. 42/2018 "*Disposizioni transitorie*" è stato deliberato che ai procedimenti di controllo in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge e sino alla loro conclusione, continuino ad applicarsi le disposizioni della L.R. 53/1993 e quelle previste dalle leggi istitutive degli enti soggetti a controllo, nel testo vigente antecedentemente alle modifiche apportate dalla L.R. 42/2018.

Allo scopo di gestire con maggiore incisività la *governance* sugli enti strumentali, i cui atti afferenti alla gestione del personale hanno un impatto finanziario ed organizzativo di rilievo, la Regione del Veneto con la DGR 84 del 29 gennaio 2019 avente ad oggetto

²¹⁷ Virgolettato estratto da pag. 2 della nota della Regione del Veneto prot. n. 134241 del 03/04/2019, acquisita a prot. 3175/2019 di questa Sezione.

²¹⁸ Legge regionale n. 42/2018 rubricata "*Modifiche della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 "disciplina delle attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali" e disposizioni di coordinamento*".

“Contenimento delle spese di personale degli Enti regionali. Revisione DGR 1841/2011 e s.m.i.”, ha, altresì, impartito nuovi indirizzi e direttive, seppur con effetti dal primo gennaio 2019²¹⁹.

Quanto al punto b) sopra riportato della richiesta istruttoria di questa Sezione, la Regione del Veneto evidenzia che per quanto riguarda il sistema di vigilanza, modifiche significative sono state introdotte dalla sopra citata Legge regionale n. 42 del 14 novembre 2018, al fine di razionalizzare e migliorare, sotto il profilo dell'efficacia ed efficienza, l'attività di vigilanza e controllo sugli enti regionali. Ricontrando positivamente le sollecitazioni di questa Sezione, la Regione ha sottolineato che *“La ratio della L.R. 42/2018 è incentrata, in particolare, sulla valorizzazione dell'attività di controllo quale strumento fondamentale per la verifica del rispetto, da parte degli enti strumentali, degli indirizzi ed obiettivi ad essi assegnati dalla Regione; in quest'ottica viene attribuita alle strutture regionali competenti per materia la funzione di verifica della coerenza con la programmazione regionale dell'azione svolta dagli enti nonché di monitoraggio dell'efficienza, efficacia ed economicità.”*²²⁰

L'art. 7 della citata legge elenca gli atti oggetto di controllo preventivo, emanati dagli enti di cui all'art. 2²²¹, (che, per l'appunto, individua i soggetti sottoposti all'attività di vigilanza e

²¹⁹ In particolare, con la DGR n. 84/2019 viene stabilito *“di adottare la seguente modalità di verifica preventiva ed i seguenti indirizzi:*

- a. *gli atti degli Enti regionali comportanti in via diretta una spesa, quali le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, l'individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e lo schema degli atti della contrattazione integrativa dei singoli enti, l'assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico, i quali non rientrano tra quelli considerati dall'art. 7, lett. f), comma 2, L.R. 53/1993, devono essere trasmessi alla struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente secondo quanto previsto dalla DGR 1771/2018, ai fini della verifica della legittimità degli stessi e della compatibilità con la programmazione e gli indirizzi regionali attinenti all'attività dell'ente strumentale;*
- b. *nel caso di ritenuta illegittimità o di contrasto con i suddetti parametri di valutazione, la struttura regionale competente ai sensi della lett. a), sentita la struttura competente in materia di personale, comunica il divieto di adozione dell'atto entro 15 giorni dal ricevimento da parte della Regione dello schema predisposto dall'ente strumentale; il termine può essere interrotto per una volta per richiesta di chiarimenti, riprendendo un pari periodo di 15 giorni dal ricevimento dei chiarimenti;*
- c. *decorsi i termini di cui sopra, l'atto può essere perfezionato;*
- d. *le assunzioni a tempo indeterminato dovranno avvenire prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 165/2001. Nel caso tali modalità non fossero percorribili, le assunzioni avverranno attraverso appositi concorsi o selezioni, secondo le previsioni di legge;*
- e. *le strutture regionali competenti nelle materie in cui operano gli enti informano la Giunta regionale ogni sei mesi degli atti pervenuti e di quelli divenuti efficaci, che potrà comunque sempre intervenire nell'esercizio della propria funzione di vigilanza e controllo prevista dallo Statuto regionale e dalla citata L.R. 53/1993.*

²²⁰Virgolettato estratto da Regione del Veneto prot. n. 134241 del 03 aprile 2019 (acquisito a prot. Cdc n. 3175/2019)

²²¹ L'art. 2 della L.R. 53/1993, come modificato dalla L.R. 42/2018, prevede che *“1. Sono sottoposti alla presente legge, in particolare, i seguenti enti:*

- a) *l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario;*
- b) *l'Ente regionale Veneto Lavoro;*
- c) *l'istituto regionale per le Ville Venete (IRVV);*
- d) *gli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitario;*
- e) *le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER);*
- f) *l'Ente parco regionale dei Colli Euganei, l'Ente parco naturale regionale Fiume Sile, l'Ente parco regionale Delta del Po, l'Ente parco naturale regionale della Lessinia;*
- g) *l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);*
- h) *i consorzi di bonifica di primo e secondo grado.”*

controllo della Regione) e procedimentalizza l'iter del controllo. Gli atti sottoposti a controllo preventivo sono:

- a) gli statuti, i regolamenti di organizzazione, i regolamenti del personale, le dotazioni organiche e relative modificazioni;
- b) i programmi annuali e pluriennali di attività;
- c) i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio, i rendiconti o bilanci consuntivi, i regolamenti di contabilità, corredati dai pareri del collegio dei revisori o del revisore unico;
- d) gli atti di acquisto e di alienazione di immobili;
- e) gli atti relativi alla partecipazione a enti o società;
- f) gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

La Regione, inoltre, evidenzia che *“Novità sostanziale dell'iter consiste nella circostanza che la struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente, svolge direttamente l'attività di vigilanza e controllo sugli atti elencati dall'art. 7; nell'esercizio di tale attività essa, può essere supportata, nei casi di criticità adeguatamente motivati, dalla struttura specializzata nella materia afferente la questione oggetto della criticità. L'art. 7, comma 8, L.R. 53/1993 prevede espressamente che il direttore della struttura regionale competente all'attività di controllo, ove verifichi la non coerenza degli atti soggetti a controllo agli indirizzi, alle direttive regionali o agli obiettivi della programmazione regionale, oppure in caso di criticità anche sollevate dal collegio dei revisori o dal revisore unico dell'ente, possa chiedere alla struttura specializzata in materia di controllo sugli enti regionali ed alla struttura regionale di riferimento per la questione oggetto di criticità, un parere di supporto.”*²²²

A completamento del sistema di vigilanza e controlli è stato avviato, altresì, un “sistema di controllo di gestione” sugli Enti regionali con lo scopo di monitorarne l'attività ed i *trend* nell'ambito di specifiche aree d'interesse e di controllo della spesa pubblica, tramite la predisposizione di relazioni semestrali. Tale sistema di monitoraggio, che è stato introdotto con DGR n. 1772 del 27 novembre 2018 recante *“Enti regionali. Adozione di un sistema di reporting gestionale”*²²³, avrebbe, inoltre, il vantaggio di favorire la Giunta regionale

²²² Virgolettato estratto da Regione del Veneto prot. n. 134241 del 03 aprile 2019 (acquisito a prot. Cdc n. 3175/2019)

²²³ In particolare, per quanto riguarda la spesa del personale, per il monitoraggio infrannuale, nel “cruscotto gestionale” del sistema di reporting è stata creata un'apposita sezione dedicata alle informazioni relative al personale, la cui presentazione è avvenuta solamente a fine dicembre e pertanto diverrà operativa a partire dall'anno 2019. La Regione del Veneto nella nota prot. n. 134241 del 03 aprile 2019 (acquisito a prot. Cdc n. 3175/2019) evidenzia che *“(…) da un punto di vista operativo, il progetto reporting è stato presentato alle Aree regionali in data 12 dicembre 2018 dal direttore dell'Area Risorse Strumentali e dal direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali; successivamente è stato illustrato agli enti in data 31 gennaio 2019 e, nel mese di febbraio 2019, è terminata la prima fase di acquisizione di dati. Stante il recente avvio del sistema di reporting, sono in corso di affinamento/completamento le informazioni ricevute. Prossimo passo sarà la definizione e il calcolo di*

nell'esercizio dell'attività di *governance* di cui all'art. 60 della Legge statutaria n. 1/2012.²²⁴

La relativa implementazione del sistema è stata affidata alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali.

A quest'ultima è stato affidato il compito di individuare le modalità per il coordinamento del flusso informativo da richiedere agli enti regionali ed alle strutture regionali competenti per le materie di afferenza degli enti regionali ed alle quali gli stessi e le strutture si devono attenere, in osservanza a quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di vigilanza e controllo riservata alla Regione. Inoltre, alla Direzione Organizzazione e Personale e alle strutture regionali competenti nell'attività di controllo nelle materia in cui operano gli enti regionali, è demandata la predisposizione di indicatori specifici per categoria di ente e la verifica della loro puntuale applicazione, con particolare riferimento a: progressioni verticali, assunzioni, contrattazione decentrata, verifica dell'onnicomprendività degli stipendi della dirigenza, affidando alla Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali l'attività di coordinamento.

Infine, di competenza della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, della Direzione Organizzazione e Personale congiuntamente sia con le diverse strutture regionali competenti per materia il coordinamento sia con l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è la definizione degli obiettivi annuali di performance, il monitoraggio e la rendicontazione degli stessi, per il miglioramento degli aspetti organizzativi e gestionali di ciascun ente regionale.

Quanto ai punti c), d), e), f) della richiesta istruttoria di questa Sezione, la Regione del Veneto ha predisposto la tabella, che di seguito si riporta.

indicatori rilevanti per un monitoraggio degli stessi in maniera ricorrente negli esercizi successivi. E' infine previsto un secondo invio infrannuale nel mese di settembre 2019".

²²⁴ L'art. 60 della Legge Statutaria prevede espressamente che "1. Per l'esercizio di funzioni tecniche o specialistiche, la Regione può istituire con legge enti, agenzie, aziende o altri organismi, secondo criteri di contenimento dei costi e di efficienza, evitando comunque duplicazioni o sovrapposizioni di compiti.

2. Il Consiglio regionale definisce gli indirizzi per l'attività dei soggetti di cui al comma 1 e, secondo quanto stabilito all'articolo 33, comma 3, lettera o), ne controlla l'attuazione attraverso la competente commissione consiliare. Fatti salvi i casi di specifiche richieste, in base all'articolo 44, comma 2, gli amministratori espongono annualmente alla competente commissione i dati e le valutazioni sull'andamento della propria gestione.

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sugli enti di cui al comma 1."

Tabella 21
Sintesi enti strumentali regionali punti istruttori c), d) e) ed f)

N.	ENTE	PUNTO C) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se gli Enti strumentali hanno adottato strumenti propri di programmazione del fabbisogno di personale (Piani triennali di fabbisogno) ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 e delle eventuali normative adottate riguardanti la loro governance"	PUNTO D) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale dirigente, sono stati ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali"	PUNTO E) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale del comparto, sono stati ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali"	PUNTO F) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali è stato applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. 165/2001 ed in proposito se sono state corrisposte somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente ed al personale di comparto"	
	Area vigilante le ATER	L'Area Tutela e sviluppo del Territorio comunica che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. R. n. 39/2017, le ATER sono Enti pubblici economici strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; ai sensi dell'art. 19 della medesima legge al relativo personale, compreso il direttore, si applicano, per quanto compatibili con la natura dell'Ente, gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale delle aziende municipalizzate di igiene ambientale ed il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.				Nota 125704 del 28/03/2019 della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
1	A.T.E.R. Belluno	L'Azienda non ha predisposto gli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 in quanto non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione della norma che prevede l'adempimento trattandosi di Ente non individuato come Pubblica Amministrazione ex art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001	L'Azienda non avendo modificato la dotazione organica dal 1997, fatte salve marginali ridefinizioni di livelli nel 2004 e nel 2007, non ha ridotto la dotazione organica dei dirigenti: le risorse finanziarie sono state sempre programmate ed erogate nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL Confservizi e dei vincoli imposti dalla Giunta regionale del Veneto in materia di contenimento della spesa di personale	Le variazioni del personale dell'Azienda non sono intervenute per modifica della dotazione organica, ma a seguito dei pensionamenti del personale: i fondi contrattuali, correlati alla produttività ex CCNL Utilitalia, sono stati ridotti proporzionalmente alle cessazioni dal servizio non sostituite	Al personale - dirigente e non - dell'Azienda sono state corrisposte solamente somme derivanti dall'applicazione dei rispettivi CCNL di competenza (Confservizi per i dirigenti ed Utilitalia per i dipendenti non dirigenti); l'onnicomprendività della retribuzione per i dirigenti è applicata, non in forza dell'art. 24 D.Lgs. 165/2001, bensì per disposizioni contrattuali e regionali	Nota Ater BL del 28.03.2019 Prot. n. 1445 - Prot. Regione n. 125804 del 28.03.2019
2	A.T.E.R. Padova	L'Azienda non ha predisposto gli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 in quanto non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione della norma che prevede l'adempimento trattandosi di Ente non individuato come Pubblica Amministrazione ex art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001	L'Azienda, non avendo modificato la dotazione organica dal 2010, fatte salve marginali ridefinizioni di livelli, non ha ridotto la dotazione organica dei dirigenti; le risorse finanziarie, sono state sempre programmate ed erogate nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL Confservizi e dei vincoli imposti dalla Giunta regionale del Veneto in materia di contenimento della spesa del personale	Le riduzioni del personale dell'Azienda non sono intervenute per modifica della dotazione organica, ma a seguito di decessi/pensionamenti del personale; i fondi contrattuali, correlati alla produttività ex CCLN Utilitalia, sono stati ridotti in proporzione alle cessazioni dal servizio non sostituite	Al personale dirigente e non dell'Azienda sono state corrisposte solamente somme derivanti dall'applicazione dei rispettivi CCNL di competenza (Confservizi, per i dirigenti e Utilitalia, per i dipendenti non dirigenti); l'onnicomprendività della retribuzione per i dirigenti è applicata, non in forza dell'articolo 24 del d.lgs. 165/2001, ma per disposizioni contrattuali e regionali	Nota Ater PD del 29.03.2019 - Prot. Regione Veneto n. 126656 del 29.03.2019
3	A.T.E.R. Rovigo	L'Azienda non ha predisposto gli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 in quanto non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione della norma che prevede l'adempimento trattandosi di Ente non individuato come Pubblica Amministrazione ex art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001	L'Azienda non avendo modificato la dotazione organica dal 1997 fatte salve marginali ridefinizioni di livelli nel 2004 e 2007, non ha ridotto la dotazione organica dei dirigenti: le risorse finanziarie sono state sempre programmate ed erogate nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL Confservizi e dei vincoli imposti dalla Giunta regionale del Veneto in materia di contenimento della spesa di personale	Le variazioni del personale dell'Azienda non sono intervenute per modifica della dotazione organica, ma a seguito dei pensionamenti del personale: i fondi contrattuali, correlati alla produttività ex CCNL Utilitalia, sono stati ridotti proporzionalmente alle cessazioni dal servizio non sostituite	Al personale dirigente e non dell'Azienda sono state corrisposte solamente somme derivanti dall'applicazione dei rispettivi CCNL di competenza (Confservizi, per i dirigenti e Utilitalia, per i dipendenti non dirigenti); l'onnicomprendività della retribuzione per i dirigenti è applicata, non in forza dell'articolo 24 del d.lgs. 165/2001, ma per disposizioni contrattuali e regionali	Nota Ater RO del 29.03.2019 - Prot. Regione Veneto n. 127581 del 29.03.2019
4	A.T.E.R. Treviso	L'Azienda non ha predisposto gli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 in quanto non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione della norma che prevede l'adempimento trattandosi di Ente non individuato come Pubblica Amministrazione ex art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001	L'Azienda, non avendo modificato la dotazione organica dal 2011, fatte salve marginali ridefinizioni di livelli, non ha ridotto la dotazione organica dei dirigenti; le risorse finanziarie, sono state sempre programmate ed erogate nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL Confservizi e dei vincoli imposti dalla Giunta regionale del Veneto in materia di contenimento della spesa del personale	Le riduzioni del personale dell'Azienda non sono intervenute per modifica della dotazione organica, ma a seguito di pensionamenti del personale; i fondi contrattuali, correlati alla produttività ex CCLN Utilitalia, sono stati ridotti in proporzione alle cessazioni dal servizio non sostituite	Al personale dirigente e non dell'Azienda sono state corrisposte solamente somme derivanti dall'applicazione dei rispettivi CCNL di competenza (Confservizi, per i dirigenti e Utilitalia, per i dipendenti non dirigenti); l'onnicomprendività della retribuzione per i dirigenti è applicata, non in forza dell'articolo 24 del d.lgs. 165/2001, ma per disposizioni contrattuali e regionali	Nota Ater TV del 28.03.2019 - Prot. Regione n. 129577 del 01.04.2019
5	A.T.E.R. Venezia	L'Azienda non ha predisposto gli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 in quanto non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione della norma che prevede l'adempimento trattandosi di Ente non individuato come Pubblica Amministrazione ex art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001	L'Azienda non avendo modificato la dotazione organica dal 27/11/2006, non ha ridotto la dotazione organica dei dirigenti: le risorse finanziarie sono state sempre programmate ed erogate nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL Confservizi e dei vincoli imposti dalla Giunta regionale del Veneto in materia di contenimento della spesa di personale	Le riduzioni del personale dell'Azienda non sono intervenute per modifica della dotazione organica, ma a seguito dei pensionamenti del personale; i fondi contrattuali, correlati alla produttività ex CCLN Utilitalia, sono stati ridotti in proporzione alle cessazioni dal servizio non sostituite	Al personale dirigente e non dell'Azienda sono state corrisposte solamente somme derivanti dall'applicazione dei rispettivi CCNL di competenza (Confservizi, per i dirigenti e Utilitalia, per i dipendenti non dirigenti); l'onnicomprendività della retribuzione per i dirigenti è applicata, non in forza dell'articolo 24 del d.lgs. 165/2001, ma per disposizioni contrattuali e regionali	Nota Ater VE del 29.03.2019 prot. 6021 - Prot. Regione Veneto n. 127511 del 29.03.2019
6	A.T.E.R. Verona	L'Azienda non ha predisposto gli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 in quanto non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione della norma che prevede l'adempimento trattandosi di Ente non individuato come Pubblica Amministrazione ex art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001	L'Azienda, non avendo modificato la dotazione organica dal 2008, fatte salve marginali ridefinizioni di livelli, non ha ridotto la dotazione organica dei dirigenti; le risorse finanziarie, sono state sempre programmate ed erogate nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL Confservizi e dei vincoli imposti dalla Giunta regionale del Veneto in materia di contenimento della spesa del personale	Le riduzioni del personale dell'Azienda non sono intervenute per modifica della dotazione organica, ma a seguito di pensionamenti del personale; i fondi contrattuali, correlati alla produttività ex CCLN Utilitalia, sono stati ridotti in proporzione alle cessazioni dal servizio non sostituite	Al personale dirigente e non dell'Azienda sono state corrisposte solamente somme derivanti dall'applicazione dei rispettivi CCNL di competenza (Confservizi, per i dirigenti e Utilitalia, per i dipendenti non dirigenti); l'onnicomprendività della retribuzione per i dirigenti è applicata, non in forza dell'articolo 24 del d.lgs. 165/2001, ma per disposizioni contrattuali e regionali	Nota Ater VR 7094 del 01.04.2019 - Prot. Regione Veneto n. 129486 del 01.04.2019

N.	ENTE	PUNTO C) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se gli Enti strumentali hanno adottato strumenti propri di programmazione del fabbisogno di personale (Piani triennali di fabbisogno) ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 e delle eventuali normative adottate riguardanti la loro governance"	PUNTO D) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale dirigente, sono stati ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali"	PUNTO E) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale del comparto, sono stati ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali"	PUNTO F) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali è stato applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. 165/2001 ed in proposito se sono state corrisposte somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente ed al personale di comparto"	
7	A.T.E.R. Vicenza	L'Azienda non ha predisposto gli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 in quanto non rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione della norma che prevede l'adempimento trattandosi di Ente non individuato come Pubblica Amministrazione ex art. 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001	L'Azienda non avendo modificato la dotazione organica dal 2004, non ha ridotto la dotazione organica dei dirigenti: le risorse finanziarie sono state sempre programmate ed erogate nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL Confservizi e dei vincoli imposti dalla Giunta regionale del Veneto in materia di contenimento della spesa di personale	Le riduzioni del personale dell'Azienda non sono intervenute per modifica della dotazione organica, ma a seguito dei pensionamenti del personale; i fondi contrattuali, correlati alla produttività ex CCLN Utilitalia, sono stati ridotti in proporzione alle cessazioni dal servizio non sostituite	Al personale dirigente e non dell'Azienda sono state corrisposte solamente somme derivanti dall'applicazione dei rispettivi CCNL di competenza (Confservizi, per i dirigenti e Utilitalia, per i dipendenti non dirigenti); l'onnicomprendività della retribuzione per i dirigenti è applicata, non in forza dell'articolo 24 del d.lgs. 165/2001, ma per disposizioni contrattuali e regionali	Nota Ater VI 5044 del 01.04.2019 - Prot. Regione Veneto n. 130078 del 01.04.2019
8	E.S.U. Padova	L'Ente ha adottato il Piano Triennale di Fabbisogno di personale con Decreto del Commissario Straordinario n. 29 del 01.08.2018	Non vi è stata alcuna riduzione della dotazione organica relativa al personale dirigente (vedi tabella Dirigenti allegata alla nota)	Vi è stata la riduzione della dotazione organica relativa al personale di comparto (- 9 persone) senza contestuale riduzione proporzionale del fondo contrattuale (vedi tabella allegata alla nota della Struttura) Si osserva che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 ha abrogato l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 ove si stabiliva che: "...a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente". Pertanto gli ESU, a decorrere dal 01/01/2017, hanno dichiarato di avere tenuto conto dell'abrogazione della norma sopra richiamata e di non avere conseguentemente provveduto alla riduzione dei fondi contrattuali in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Gli ESU hanno dichiarato di avere ricondotto, a decorrere dal 01/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, a quello corrispondente per l'anno 2016 come stabilito dalla normativa intervenuta.	L'Ente ha applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione, di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e non ha erogato somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente e al personale del comparto.	Risposta fornita dalla Direzione vigilante con nota prot n. 130233 del 01.04.2019
9	E.S.U. Venezia	L'Ente ha adottato il Piano Triennale di Fabbisogno di personale con Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 28.05.2018	Non vi è stata alcuna riduzione della dotazione organica relativa al personale dirigente (vedi tabella Dirigenti allegata alla nota)	Vi è stata la riduzione della dotazione organica relativa al personale del comparto (meno 1 persona) con contestuale riduzione proporzionale del fondo contrattuale (vedi tabella allegata alla nota della Struttura)	L'Ente ha applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione, di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e non ha erogato somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente e al personale del comparto.	Risposta fornita dalla Direzione vigilante con nota prot n. 130233 del 01.04.2019
10	E.S.U. Verona	L'Ente ha adottato il Piano Triennale di Fabbisogno di personale con Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 13.02.2017	Non vi è stata alcuna riduzione della dotazione organica relativa al personale dirigente (vedi tabella Dirigenti allegata alla nota)	Non vi è stata alcuna riduzione della dotazione organica relativa al personale del comparto (vedi tabella allegata alla nota della Struttura)	L'Ente ha applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione, di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e non ha erogato somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente e al personale del comparto.	Nota ESU Verona prot. n. 1236 del 22.03.2019 prot. Regione Veneto n. 129652 del 01.04.2019

N.	ENTE	PUNTO C) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se gli Enti strumentali hanno adottato strumenti propri di programmazione del fabbisogno di personale (Piani triennali di fabbisogno) ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 e delle eventuali normative adottate riguardanti la loro governance"	PUNTO D) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale dirigente, sono stati ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali"	PUNTO E) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale del comparto, sono stati ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali"	PUNTO F) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali è stato applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. 165/2001 ed in proposito se sono state corrisposte somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente ed al personale di comparto"	
11	VENETO LAVORO	In conformità agli indirizzi regionali (giusta DGR n. 451 del 10.04.2018) con Decreto Direttoriale n. 205 del 06.09.2018 è stato adottato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018 - 2020, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 1332 del 10.09.2018.	Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2018 è stato costituito e destinato in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 793, della legge n. 205/2017 e dell'art. 54 della legge regionale n. 45/2017 in cui i dipendenti addetti ai servizi per il lavoro delle Città metropolitane, delle Province già collocati in sovrannumero ai sensi dell'art. 1 comma 421, Legge n. 190/2014 sono transitati "ope legis" all'Ente. Bisogna tenere presente che il regolamento organizzativo approvato con D.G.R. n. 984 del 06.07.2018 prevede una dotazione organica complessiva nel numero massimo di 12 dirigenze tra U.O.T. e U.O. e che attualmente ai 4 dirigenti trasferiti dalle Province e dalla Città Metropolitana, come previsto dal Decreto Direttoriale n. 105 del 30.04.2018, sono state attribuite le 4 U.O.T. ai due dirigenti già in servizio presso la sede centrale delle U.O. (si allega Decreto Direttoriale n. 347 del 20.12.2018 di costituzione e destinazione fondo personale dirigente). Inoltre il Collegio dei revisori ha espresso un parere di contabilità dei costi come risulta da verbale del 20.12.2018.	L'Ente è stato autorizzato dalla Regione del Veneto (giusta nota prot. n. 315726 del 27.07.2018 della Direzione Organizzazione e personale) ad andare in deroga al regime delle assunzioni a seguito di quanto stabilito dall'art. 1, comma 793, della Legge n. 205/2017, con analogo parere di compatibilità dei costi espresso dal collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale del 08.11.2018.	È stato applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione. Non è stata corrisposta alcuna somma non derivante da applicazioni contrattuali né al personale del comparto né al personale con qualifica dirigenziale	Nota Direzione Lavoro Struttura vigilante) prot. n. 130259 del 01.04.2019
12	I.R.V.V Istituto Regionale per le Ville Venete	Il Commissario Straordinario dell'Ente con Deliberazione n. 76 del 28.12.18 ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale ex art. 6 D.Lgs. 165/2001	L'Istituto ha provveduto alla riduzione proporzionale dei fondi contrattuali in seguito alla riduzione della dotazione organica relativamente al personale dirigente con decorrenza dall'esercizio 2010; da allora la dotazione organica del personale dirigente è rimasta invariata	La dotazione organica del personale del comparto dell'Ente è invariata	L'Istituto ha sempre applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione, di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e, nel corso del corso dell'esercizio 2018, non ha erogato somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente. Al personale del comparto, cessato nel 2016, è stata erogata una indennità ai sensi di quanto previsto dalla L. R. 12/1991 art. 111 (Trattamento di previdenza)	1) Nota IRVV del 25.03.2019 Prot. n. 1304 - Prot. Regione Veneto n. 120062 del 26.03.2019 2) Nota della Direzione Beni Attività Culturali e Sport del 01.04.2019 prot. n. 130449
13	Ente Parco Regionale dei Colli Euganei	Non è stato adottato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale	Non c'è stata riduzione del personale con qualifica dirigenziale	A seguito riduzione del personale del comparto è stata effettuata la corrispondente riduzione del fondo contrattuale	È stato applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione. Non è stata corrisposta alcuna somma non derivante da applicazioni contrattuali né al personale del comparto né al personale con qualifica dirigenziale	Nota Parco Colli Euganei del 29.03.2019 Prot. n. 3054 - Prot. Regione Veneto n. 127704 del 29.03.2019
14	Ente Parco Regionale del Fiume Sile	L'Ente ha adottato il provvedimento per la programmazione del fabbisogno di personale (Piano Triennale dei Fabbisogni)	L'Ente non ha ridotto la pianta organica che prevede n. 14 dipendenti di cui n. 1 dirigente e n. 13 unità di personale del comparto	L'Ente non ha ridotto la pianta organica che prevede n. 14 dipendenti di cui n. 1 dirigente e n. 13 unità di personale del comparto	L'Ente ha applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione e non sono state corrisposte ai dipendenti somme non derivanti da disposizioni contrattuali o di legge	Nota Parco Fiume Sile del 28.03.19 Prot. 931 - Prot. Regione Veneto n. 125298 del 28.03.19
15	Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po	Non avendo adottato propri strumenti di programmazione di fabbisogno di personale, con deliberazione consiliare n. 20 dell'anno 2008 è stata approvata la dotazione organica dell'Ente che prevede, oltre al Direttore, n. 20 dipendenti a tempo indeterminato, n. 10 cat. D, n. 5 cat. B, n. 5 cat. C. Attualmente sono in servizio n. 9 dipendenti 5 cat. D, 3 cat. C (1 part time), 1 cat. B.	L'Ente dichiara che in questi anni non ha registrato alcuna cessazione o trasferimento di personale dipendente e non ha effettuato alcuna assunzione e tutto ciò vale anche per il 2018, rispettando così il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013.	L'Ente dichiara che in questi anni non ha registrato alcuna cessazione o trasferimento di personale dipendente e non ha effettuato alcuna assunzione e tutto ciò vale anche per il 2018, rispettando così il contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013.	È sempre stato rispettato, ai sensi del D. Lgs. n. 165/2001, il principio dell'omnicomprensività delle retribuzioni e sono sempre state erogate somme derivanti da applicazioni contrattuali il personale di comparto.	Nota Parco Delta del Po del 26.03.2019 Prot.1314 - Prot. Regione Veneto n. 120873 del 26.03.2019
16	A.V.E.P.A. Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura	Nel triennio di riferimento, 2016 - 2018, l'Agenzia ha adottato i seguenti documenti di programmazione di fabbisogno di personale: • 2016: decreto del direttore n. 132/2016; • 2017: decreto del direttore n. 31/2017, da ultimo aggiornato con decreto del direttore 147/2017; • 2018: decreto del direttore n. 231/2017, da ultimo aggiornato con decreto del direttore 107/2018;	Da parte dell'Ente nessuna riduzione della dotazione organica (oggi fissata in termini finanziari nel limite massimo della spesa media del triennio 2011-2013) è stata approvata nel triennio 2016-2018	Non è stata approvata da parte dell'Ente, nel triennio 2016-2018, alcuna riduzione della dotazione organica (fissata in termini finanziari nel limite massimo della spesa media del triennio 2011-2013).	L'Ente conferma che è stato applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. 165/2001 e che nel triennio 2016-2018 non sono state corrisposte somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente e del comparto	Nota AVEPA del 26.03.2019 Prot. n. 22626 - Prot. Regione Veneto n. 122529 del 27.03.2019

N.	ENTE	PUNTO C) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se gli Enti strumentali hanno adottato strumenti propri di programmazione del fabbisogno di personale (Piani triennali di fabbisogno) ex art. 6 D.Lgs. 165/2001 e delle eventuali normative adottate riguardanti la loro governance"	PUNTO D) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale dirigente, sono stati ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali"	PUNTO E) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali, a seguito della riduzione della dotazione organica relativamente al personale del comparto, sono stati ridotti proporzionalmente i fondi contrattuali"	PUNTO F) NOTA PROT. 2094-15.03.19 CORTE DEI CONTI: "se negli Enti dipendenti e strumentali è stato applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. 165/2001 ed in proposito se sono state corrisposte somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente ed al personale di comparto"	
17	A.V.I.S.P. Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura"	L'Agenzia, istituita con L. R. n. 37/2014, ha iniziato la propria attività a decorrere dal 01.01.2017, deliberando il proprio assetto strutturale e la propria dotazione organica. In aggiunta alle competenze attribuite dalla L.R. n. 37/2014, con L.R. n. 45 del 29.12.2017 sono state attribuite ulteriori competenze in materia idraulico-forestale, determinando, a partire dal 01.01.2018, un significativo impatto sull'organizzazione della stessa Agenzia. Va ricordato che, come si evince dalla nota di Avisp prot. n. 7797 del 01.04.19, l'Agenzia, quale Ente pubblico economico, non appartiene alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e non è pertanto ricompresa tra le amministrazioni destinatarie di tale plesso normativo.	L'Agenzia, a seguito della recente attribuzione di nuove competenze in materia idraulico forestale (29.12.2017), sta rivedendo il proprio assetto strutturale nel rispetto dei vincoli previsti dalla Legge n. 122/2010 e dei tetti di spesa previsti dall'art. 1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006.	Vedi le considerazioni di cui alla colonna D	Il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. n. 165/2001 non trova applicazione all'Avisp, con riferimento alla natura giuridica di Ente pubblico economico attribuita dalla legge regionale istitutiva. Si precisa che l'Agenzia riconosce ai propri dirigenti e dipendenti categoria impiegati ed operai esclusivamente i trattamenti economici previsti dalle discipline normative e contrattuali secondo gli atti aziendali.	Nota AVISP del 01.04.2019 Prot. n. 7797 - Prot. Regione Veneto n. 129806 del 01.04.2019
18	A.R.P.A.V. Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto	Nel triennio di riferimento, 2016 - 2018, l'Agenzia ha adottato i seguenti 3 decreti di programmazione di fabbisogno di personale: - DCS n. 91 del 01/06/2016 "Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016-2018 e Piano delle assunzioni per l'anno 2016" che conteneva solo assunzioni non soggette ad autorizzazione regionale ai sensi della DGRV n. 1905/2015; - DDG n. 231 del 21/09/2018 "Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020", trasmesso per l'approvazione alla Segreteria Generale della Programmazione con nota prot. n. 88962 del 21/09/2018.	Con riferimento al periodo, indicato l'Agenzia ha effettuato le riduzioni proporzionali dei fondi contrattuali della dirigenza secondo quanto previsto dalla norma in vigore.	In merito al ricalcolo dei fondi contrattuali del comparto l'Area Sanità e Sociale ha evidenziato di essere intervenuta una sola volta, nel biennio 2016-2017, negando l'autorizzazione all'incremento dei fondi dell'Agenzia in rapporto all'incremento del personale in servizio.	In ARPAV è stato applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e, pertanto, non sono state corrisposte somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente e al personale del comparto.	Nota ARPAV 32983 del 29.03.19 - Prot. Regione Veneto n. 127489 del 29.03.2019 Nota Area Sanità e Sociale prot. n. 130928 del 02.04.2019

Fonte: tabella fornita dalla Regione del Veneto

I paragrafi che seguiranno metteranno in evidenza le criticità già indicate nella sopra riportata tabella di sintesi, ovvero, alcuni elementi ritenuti significativi ai fini dell'analisi della Sezione.

4.16.1 Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario AVISP - Veneto Agricoltura

Con Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37²²⁵ è stata istituita l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", quale ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, secondo quanto previsto dalla stessa legge regionale. Nei limiti delle proprie funzioni, l'Agenzia è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi della Azienda regionale Veneto Agricoltura²²⁶, soppressa e posta in liquidazione, con l'art. 1 comma 2 della L.R. 37/2014.

L'Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale, della pesca ed in materia idraulico-forestale (queste ultime sono funzioni di recente attribuzione - L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017²²⁷).

L'Agenzia ha avviato la propria attività a decorrere dal 01/01/2017 ed in esecuzione delle "Linee di indirizzo e direttive per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario ai sensi dell'articolo 4 della LR n. 37 del 28 novembre 2014" di cui alla DGR n. 931/2017, ha approvato con provvedimento del proprio Direttore il regolamento di organizzazione, l'assetto strutturale e la proposta di dotazione organica.

L'AVISP precisa che, essendo ente pubblico economico, non è vincolato dalla disposizione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, ma che, del pari, provvederà a definire la programmazione dei fabbisogni di personale in coerenza con le attività programmate, nei limiti di cui agli stanziamenti di bilancio e in ottemperanza alla legge istitutiva.

²²⁵ La Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014 è rubricata "Istituzione dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario".

²²⁶ Azienda regionale Veneto Agricoltura di cui alla legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 e s.m.i. rubricata "Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto agricoltura".

²²⁷ L.R. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

L'art. 1 comma 2²²⁸ del citato decreto legislativo, infatti, nella definizione di pubbliche amministrazioni ricomprende gli enti pubblici non economici anche regionali, ma non anche quelli economici²²⁹.

Con riferimento specifico al personale dipendente, l'art. 12 della citata L.R. 37/2014, (norma sottoposta a giudizi di costituzionalità con esito di parziale illegittimità²³⁰) prevede che "1. Con la deliberazione con cui la Giunta regionale impartisce le direttive cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività e gli indirizzi in materia di organizzazione, è definito il quadro generale dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Agenzia. 2. Il direttore, entro sessanta giorni dalla approvazione del provvedimento di cui al comma 1, provvede ad adottare il regolamento di organizzazione e a definire l'assetto strutturale e propone la dotazione organica, nei limiti definiti dalla Giunta regionale. (...)

4. Agli operai delle aziende o gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la relativa previdenza di settore.

4 bis. Nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali e in conformità alla normativa vigente, all'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario sono

²²⁸ L'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 prevede che "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

²²⁹ Per completezza del quadro normativo, in ogni caso, si precisa che con il D.Lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed ai fini di applicazione dello stesso, si è avuta l'estensione del concetto di pubbliche amministrazioni; vengono invero annoverate tra le amministrazioni pubbliche oltre alle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 anche i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

²³⁰ Con sentenza n. 100/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 12 comma 3 e dell'articolo 13 comma 1 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario" come sostituiti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 57 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6. In particolare la Corte Costituzionale ritiene che l'intervento normativo in esame non può essere ritenuto ascrivibile a titolo di competenza legislativa regionale volti a dettare misure di carattere organizzativo con finalità di risparmio, in linea con i vincoli di finanza pubblica imposti da leggi dello Stato, ma incidendo nella disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella soppressa Azienda regionale "Veneto Agricoltura", trasferito nella Agenzia Veneta per la innovazione nel settore primario, afferisce alla materia "ordinamento civile"; ne deriva che dalla natura di enti pubblici economici degli enti sopra richiamati consegue la natura privatistica dei rapporti di lavoro dei rispettivi dipendenti e che non è consentito, come invece disposto dalla norma in esame "attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei dipendenti delle imprese private e nello stesso tempo conservare il relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto di pubblico impiego".

Con sentenza n. 82/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 17/2018) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" che inserisce il comma 3bis all'articolo 12 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, il quale prevede che i dirigenti e i dipendenti della Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, mantengono l'iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici - ex Gestione INPDAP - ex Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, in quanto è espressamente intervenuto a definire il trattamento di previdenza e di quiescenza dei suddetti dirigenti e dipendenti con una disciplina che incide palesemente ed esclusivamente sulla materia della "previdenza sociale" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione.

trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato con contratto collettivo di lavoro di diritto privato regolante le attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, in servizio presso strutture regionali ed enti strumentali.

4 ter. L'Agenzia stipula eventuali ulteriori contratti a tempo determinato di diritto privato in coerenza con la programmazione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d quater), ai sensi e nel rispetto dell'articolo 5."

Quanto alla tematica "retribuzioni", l'AVISIP dichiara - per le medesime ragioni per cui non ritiene applicabile l'art. 6 Dlgs 165/2001 - che non trova applicazione nei suoi confronti nemmeno il principio di onnicomprensività della retribuzione. Precisa, tuttavia, che riconosce ai propri dirigenti e dipendenti esclusivamente i trattamenti economici previsti dalle discipline normative e contrattuali in base agli atti aziendali.

4.16.2 Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto è stata istituita con Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32²³¹, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61.

L'attività di ARPAV è finalizzata alla tutela, al controllo, al recupero dell'ambiente e alla prevenzione e promozione della salute collettiva, con l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, per conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente.

Quanto alla natura giuridica dell'ente in oggetto, l'art. 7 della citata Legge regionale, così come sostituito dal comma 3 dell'art. 13 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 statuisce che *"L'ARPAV è ente strumentale della Regione Veneto ed è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, tecnica, patrimoniale e contabile."*

In base a quanto dichiarato a riscontro dei quesiti di cui ai punti c), d) e) ed f), con nota del Commissario Straordinario del 29 marzo 2019, non si rilevano criticità. Viene infatti affermato di aver provveduto ad approvare documenti di programmazione del fabbisogno del personale, di aver ridotto proporzionalmente i fondi contrattuali della dirigenza e comparto di aver applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione.

²³¹ L.R. 32/1996 rubricata *Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)*.

4.16.3 Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER)

Le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, sono dotati di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile ed hanno sede nel comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana di Venezia ed operano nel territorio della stessa.

In base all'art. 6 comma 2 della L.R. 39/2017²³², inoltre, le ATER possono associarsi per svolgere attività di supporto alla realizzazione dei fini istituzionali aziendali e per la promozione di iniziative in materia di edilizia residenziale pubblica.

Le Aziende afferenti alla Regione del Veneto sono quelle di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

Quanto allo *status* giuridico e al trattamento economico del personale delle ATER, l'art. 19 statuisce che *"1. Al personale delle ATER, compreso il direttore, si applicano, per quanto compatibili con la natura dell'ente, gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale delle aziende municipalizzate di igiene ambientale e il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro."*

A tal proposito, si evidenzia che le ATER di cui sopra dichiarano di non aver predisposto strumenti di programmazione del personale, quali il Piano Triennale del Fabbisogno ex art. 6 del D.Lgs. 165/2001 in quanto le stesse non sono ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo e pertanto non soggette alla disciplina ivi richiamata. L'art. 1 comma 2 del citato D.lgs. 165/2001, infatti, nella definizione di pubbliche amministrazioni ricomprende gli enti pubblici non economici anche regionali, ma non anche quelli economici.^{233 234}

²³² Legge regionale 03 novembre 2017, n. 39 rubricata "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

²³³ L'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 prevede che *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"*.

²³⁴ Per completezza del quadro normativo, in ogni caso, si precisa che con il D.lgs. n. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed ai fini di applicazione dello stesso, si è avuta l'estensione del concetto di pubbliche amministrazioni; vengono invero annoverate tra le amministrazioni pubbliche oltre alle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 anche i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In questo senso, con DRG n. 2097 del 19 dicembre 2017²³⁵ la Regione del Veneto confermava le prescrizioni contenute, da ultimo, nella DGR n. 1944 del 6 dicembre 2016 anche per l'anno 2018, relativamente ai provvedimenti in materia di personale adottati dagli Enti strumentali regionali, in attesa del completamento del processo di riordino e razionalizzazione degli stessi. La reiterazione della disciplina, tuttavia, non trovava applicazione alle Aziende territoriali per l'edilizia territoriali (ATER) alle quali, per effetto dell'approvazione della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "*Norme in materia di edilizia residenziale pubblica*", avrebbero continuato ad operare, quanto al personale, le disposizioni dettate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 7 novembre 2017. Quanto ai punti d), e) ed f) non si riscontrano criticità; in particolare tutte le ATER dichiarano di aver applicato, per i motivi sopra esposti, il principio di omnicomprensività della retribuzione, ma non in applicazione dell'art. 24 del D.Lgs. 165/2001 bensì in ottemperanza ad ulteriori disposizioni contrattuali e regionali.

4.16.4 Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA)

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "*Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*", e successive modifiche, con la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "*Istituzione dell'agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura*", è stata istituita l'Agenzia (AVEPA), quale ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale nei limiti previsti dalla stessa legge regionale.

Quanto alla disciplina del personale, l'art. 9 statuisce che "*1. In sede di prima attuazione della legge, fino all'espletamento delle procedure definite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), il personale dell'Agenzia è costituito da personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni. 2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla nomina del Direttore, previa ricognizione, trasferisce all'Agenzia le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, nonché le relative risorse finanziarie. 3. Il Direttore, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia, è autorizzato a stipulare contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere coordinato e continuativo ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del*

²³⁵ La DGR n. 2097 del 19 dicembre 2017 è rubricata "*Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011". Art. 10. "Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto". DGR n. 1841 dell'8 novembre 2011, DGR n. 769 del 2 maggio 2012, DGR n. 2563 dell'11 dicembre 2012, DGR n. 907 del 18 giugno 2013, DGR n. 2591 del 30 dicembre 2013, DGR n. 2341 del 16 dicembre 2014, DGR n. 233 del 3 marzo 2015, DGR n. 1862 del 23 dicembre 2015 e DGR n. 1944 del 06 dicembre 2016. DGR n. 1815 del 7 novembre 2017. Determinazioni successive."*

codice civile, nonché contratti di lavoro temporaneo, secondo gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.”

In base a quanto dichiarato da AVEPA con nota prot. 22626 del 26 marzo 2019 non si rilevano criticità per i punti c), d), e) ed f), in quanto dichiara di aver provveduto ad approvare documenti di programmazione del fabbisogno del personale, di non aver ridotto proporzionalmente i fondi contrattuali della dirigenza e comparto in quanto la dotazione organica è rimasta invariata, di applicare il principio di onnicomprensività della retribuzione.

4.16.5 Consorzi di bonifica

Con riferimento ai Consorzi di bonifica, il riscontro della Regione del Veneto è pervenuto solamente con le memorie trasmesse in data 01 luglio 2019, (nota acquisita a prot. Cdc n. 7648/2019²³⁶) a controdeduzione delle richieste di chiarimento inserite nella bozza di relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018 inviata da questa Sezione alla Regione con nota prot. 7559/2019, con le quali si richiedeva quanto segue: *“Sul punto, pur nella consapevolezza della peculiare natura giuridica degli enti in oggetto, in sede di contraddittorio formale voglia fornire la Regione per il tramite dell'Ente o della struttura vigilante, notizie in merito alla mancata trasmissione degli elementi informativi richiesti in sede istruttoria.”*

A tal proposito, la Regione premette che nonostante i Consorzi di bonifica siano sottoposti alla vigilanza amministrativa regionale e che, di conseguenza, siano interessati da taluni provvedimenti in materia di controlli, gli stessi non rientrano nel perimetro degli enti “dipendenti e strumentali” della Regione del Veneto. I Consorzi di Bonifica sono qualificati, inoltre, quali enti economici, con le relative conseguenze sulla non applicazione degli istituti di cui al D.lgs. n. 165/2001.

Nello specifico la Regione evidenzia che *“(…) La giurisprudenza nell'esaminare tale specifica normativa dovendo decidere in ordine alla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti consortili, ha riconosciuto come già specificato sopra, la qualifica di enti pubblici economici ai quali non si applica la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione ex D.Lgs. 165/2001.”* La nota prosegue sottolineando che *“I rapporti di lavoro intercorrenti tra i Consorzi*

²³⁶ In particolare, il riferimento è alla nota prot. 284151 del 27 giugno 2019 della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, allegata alla citata nota prot. n. 287048 del 01 luglio 2019, acquisita a prot. Cdc n. 7648/2019.

di bonifica e i loro dipendenti hanno natura privatistica e ad essi si applicano le norme di diritto privato e quindi le leggi che disciplinano tale settore. Conseguentemente, la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti consortili (dirigenti, quadri, operai) è affidata alla contrattazione collettiva nazionale. Ai dipendenti dei Consorzi, come stabilito dall'art. 2093 del C.C., devono essere applicate le disposizioni del libro V del codice e di conseguenza le norme del contratto collettivo stipulato dalla organizzazione sindacale di categoria (S.N.E.B.I.) nella quale i Consorzi sono inquadrati sindacalmente. All'interno dei Contratti Collettivi Nazionali vigenti si segnalano gli istituti dei piani di organizzazione variabile (POV), dell'esclusività a favore del Consorzio e della reperibilità.

Le retribuzioni omnicomprenditive dei contratti collettivi nazionali sono così composte:

- *Stipendio base*
 - *Aumenti periodici di anzianità*
 - *Indennità di funzione per dirigenti e quadri*
 - *Incentivi all'attività di progettazione per i dipendenti addetti a tale attività per la realizzazione di opere pubbliche su concessione dello Stato o della Regione,*
- nonché dalla contrattazione integrativa aziendale per la parte delegata relativa alla produttività."*

Si prende atto, pertanto, delle condivisibili controdeduzioni della Regione del Veneto.

4.16.6 ESU di Padova, ESU di Venezia, ESU di Verona – Aziende regionali per il diritto allo studio universitario

Le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario nascono, ex art. 5 della L.R. 8/1998²³⁷, dalla trasformazione degli enti per il diritto allo studio universitario.

Ai fini dell'analisi di questa Sezione si evidenzia che l'art. 15 della citata legge espressamente stabilisce che lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle Aziende è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale; prevede altresì che l'Azienda possa assumere personale a tempo determinato nei limiti e con le modalità in utilizzo dalla Regione.

²³⁷ L'art. 5 della L.R. n. 8 del 7 aprile 1998 *Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario* prevede che "1. Gli enti per il diritto allo studio universitario situati nelle città sedi di ateneo già istituiti ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50, sono trasformati in aziende regionali con denominazione ESU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito indicata con il termine Azienda.

2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica pubblica, ha propria autonomia gestionale e imprenditoriale, un proprio patrimonio e proprio personale dipendente.

3. Le Aziende subentrano nei rapporti attivi e passivi degli enti per il diritto allo studio universitario.

4. Alle Aziende fanno capo gli interventi da realizzare in altre città della Regione sedi di decentramento universitario, dipendenti dalle Università dove ha sede l'Azienda."

I dati trasmessi dalla Regione del Veneto riguardano l'ESU di Padova, l'ESU di Venezia e l'ESU di Verona.

Si evidenzia che in relazione alla riduzione dei fondi contrattuali a seguito di riduzione della dotazione organica del personale del comparto, solo l'ESU di Padova dichiara di non aver ridotto il fondo contrattuale comparto nonostante la riduzione della dotazione organica. A tal proposito, la Direzione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto con nota prot. 130233/2019 osserva che *"(...) l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 ha abrogato l'art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208 ove si stabiliva che: "...a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente", aggiunge inoltre che "Pertanto gli ESU, a decorrere dal 01/01/2017, hanno dichiarato di avere tenuto conto dell'abrogazione della norma sopra richiamata e di non avere conseguentemente provveduto alla riduzione dei fondi contrattuali in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*

Gli ESU hanno dichiarato di avere ricondotto, a decorrere dal 01/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, a quello corrispondente per l'anno 2016 come stabilito dalla normativa intervenuta."

Con riferimento alle perplessità in merito alla corretta applicazione della richiamata normativa vincolistica, in particolare alla riduzione dei fondi contrattuali conseguente alla rimodulazione in diminuzione della dotazione organica da parte di ESU Padova, dalle evidenze delle controdeduzioni regionali, riportate nel successivo paragrafo 1.17, emergono elementi sufficienti a far ritenere superata la presunta criticità rilevata.

4.16.7 Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio del fiume Sile è stato istituito, ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il Parco naturale regionale del fiume Sile.

Nello specifico, l'articolo 15 della Legge Regionale n. 8/1991²³⁸, dispone espressamente che *"1. La gestione del Parco è affidata a un Ente istituito con la presente legge e denominato "Ente Parco"."*

Le norme di cui alla citata legge regionale devono essere lette ed applicate in combinato disposto con la successiva Legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 concernente le *"Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali"*, la cui *ratio* è quella di garantire la conservazione e la valorizzazione delle aree protette regionali, dettando norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali. L'obiettivo primario perseguito è quello della semplificazione, del miglioramento e dell'efficienza delle procedure programmatiche e gestionali, sempre al fine della conservazione e della tutela dell'ambiente naturale. La citata L.R. n. 23/2018 prevede che la gestione dei parchi regionali sia affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale e amministrativa nel territorio di competenza, denominato Ente parco e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

L'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è compreso nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche stilato annualmente dall'ISTAT.

In ordine alle richieste istruttorie, l'Ente Parco con nota del Direttore datata 28 marzo 2019, rappresentava di aver provveduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno del personale, di non aver ridotto i fondi contrattuali della dirigenza e del comparto in quanto non c'è stata riduzione nella dotazione organica e di applicare il principio di onnicomprensività della retribuzione. Pertanto, in base a quanto dichiarato a riscontro dei quesiti di cui ai punti c), d) e) ed f), non si rilevano criticità.

4.16.8 Ente Parco Naturale dei Colli Euganei

Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio dei Colli Euganei è stato istituito, ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, il parco regionale dei Colli Euganei. Nello specifico, l'articolo 14 della Legge Regionale n. 38/1989²³⁹, dispone espressamente che *"E' istituito l'Ente parco dei Colli Euganei, ente di diritto pubblico regionale dotato di personalità giuridica con sede all'interno del territorio del parco."*

²³⁸ Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 rubricata *"Norme per l'istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile"*.

²³⁹ Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 rubricata *"Norme per l'istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei"*.

Le norme di cui alla citata legge regionale devono essere lette ed applicate in combinato disposto con la successiva Legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 concernente le *“Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”*, la cui *ratio* è quella di garantire la conservazione e la valorizzazione delle aree protette regionali, dettando norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali. L’obiettivo primario perseguito è quello della semplificazione, del miglioramento e dell’efficienza delle procedure programmatiche e gestionali, sempre al fine della conservazione e della tutela dell’ambiente naturale. La citata L.R. n. 23/2018 prevede che la gestione dei parchi regionali sia affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale e amministrativa nel territorio di competenza, denominato Ente parco e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

L’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei è compreso nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche stilato annualmente dall’ISTAT.

Nessuna criticità rilevata sulla scorta di quanto dichiarato dal Commissario Straordinario del Parco Regionale dei Colli Euganei prot. n. 3054 del 29 marzo 2019 a riscontro dei punti d), e) ed f). Al contrario si evidenzia, come criticità, la mancata approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Con riferimento all’applicazione del divieto di assunzione di personale conseguente alla mancata adozione del previsto strumento di programmazione, in relazione ai contenuti delle controdeduzioni della Regione del Veneto, riportate nel successivo paragrafo 1.17, si ritengono superate le questioni che avevano suscitato perplessità da parte della Sezione.

4.16.9 Ente Parco Regionale Delta del Po

Al fine di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela della attività economiche tipiche dell’area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, è stato istituito, con la Legge regionale n. 36 del 8 settembre 1997²⁴⁰ il Parco naturale regionale del Delta del Po, la cui gestione è affidata all’Ente parco Delta del Po.

²⁴⁰ Legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 rubricata *“Norme per l’istituzione del Parco Regionale del Delta del Po”*.

Nello specifico, l'articolo 14 della Legge Regionale n. 36/1997, dispone espressamente che *“La gestione del parco é affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, istituito con la presente legge e denominato Ente parco Delta del Po.”*

Le norme di cui alla citata legge regionale devono essere lette ed applicate in combinato disposto con la successiva Legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 concernente le *“Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”*, la cui *ratio* è quella di garantire la conservazione e la valorizzazione delle aree protette regionali, dettando norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali. L'obiettivo primario perseguito è quello della semplificazione, del miglioramento e dell'efficienza delle procedure programmatiche e gestionali, sempre al fine della conservazione e della tutela dell'ambiente naturale. La citata L.R. n. 23/2018 prevede che la gestione dei parchi regionali sia affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale e amministrativa nel territorio di competenza, denominato Ente parco e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

L'Ente Parco naturale regionale del Delta del Po è compreso nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche stilato annualmente dall'ISTAT.

Nessuna criticità rilevata sulla scorta di quanto dichiarato dal Direttore del Parco Regionale del Delta del Po con nota datata 26 marzo 2019 a riscontro dei punti d), e) ed f).

Si evidenzia quale criticità la mancata adozione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale.²⁴¹

Giova poi evidenziare che, sebbene la relativa informativa non fosse stata oggetto di richiesta istruttoria che il Direttore dell'Ente Parco ha incidentalmente dichiarato che l'Ente medesimo *“(…) non ha ritenuto necessario intervenire in tale campo [rif. pari opportunità], non essendosi verificate circostanze tali da richiedere l'istituzione di organismi/commissioni ad hoc”*²⁴²

A tal proposito, non essendo chiaramente esplicitata l'approvazione o meno del Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità, si precisa che l'adempimento di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”* rubricato *Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni* è previsto per tutte le pubbliche

²⁴¹ L'Ente dichiara che la dotazione organica attualmente vigente è stata approvata con deliberazione del Consiglio n. 20 nell'anno 2008.

²⁴² Virgolettato estratto da *Relazione di supporto per la richiesta istruttoria della Corte dei Conti ai fini della parificazione del rendiconto generali della Regione del Veneto per l'esercizio 2018* del Direttore dell'Ente Parco Regionale del Delta del Po, allegata alla nota prot. n. 134241 del 03 aprile 2019 della Regione del Veneto.

amministrazioni, e che al mancato adempimento è correlato il divieto di assunzione di nuovo personale.

Con riferimento all'applicazione del divieto di assunzione di personale conseguente alla mancata adozione degli strumenti di programmazione (Piano Triennale del Fabbisogno del Personale e Piano Triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità), in relazione ai contenuti delle controdeduzioni della Regione del Veneto, riportate nel successivo paragrafo 1.17., si ritengono superate le questioni che avevano suscitato perplessità da parte della Sezione.

4.16.10 Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV)

Con la L.R. 24 agosto 1979, n. 63 *“Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV”* è stato istituito, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, l'Istituto regionale per le Ville Venete (IRVV). L'art. 1 della citata legge regionale dispone che l'Istituto sia dotato di personalità giuridica pubblica ed operi in conformità agli obiettivi della programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale del Veneto, d'intesa con il Consiglio della Regione autonoma del Friuli - Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel territorio di quest' ultima. Quanto al personale dipendente il successivo articolo 25 comma 3 prevede che *“Il personale dell'Istituto è equiparato al personale regionale, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto; non può fruire del trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di mansioni.”* Quest'ultimo comma ha ricevuto, inoltre, un'interpretazione autentica tramite l'art. 1, legge regionale 18 aprile 1984, n. 14.²⁴³

Nessuna criticità rilevata sulla scorta di quanto dichiarato dal Direttore dell'IRVV con nota prot. n. 1304/2019 a riscontro dei punti c), d), ed e).

²⁴³ Art. 1 Legge regionale 18 aprile 1984, n. 14 statuisce che *“L'equiparazione al personale regionale del personale dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico - sociali del Veneto (IRSEV), [ente soppresso] dell'Istituto regionale per le ville venete (IRVV), della Latteria didattica “ P. Marconi ” di Thiene e degli Enti per il diritto allo studio universitario (ESU), sancita dagli articoli 20, primo comma, e 22, terzo comma, della legge regionale 9 settembre 1977, n. 57 , dall'art. 25, terzo comma, della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , dall'articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1980, n. 58 e dall'articolo 13, primo comma, della legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , deve intendersi operante anche agli effetti del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza e quindi al fine di rendere obbligatoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali medesime, istitutive degli Enti, l'iscrizione del rispettivo personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), all'Istituto nazionale di assistenza dipendenti Enti locali (INADEL) e alla competente gestione per le assicurazioni contro le malattie. La disposizione di cui al precedente comma costituisce interpretazione autentica degli articoli di legge ivi indicati.”*

Quanto al punto f) si evidenzia che l'IRVV dichiara di aver sempre applicato il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e che nel corso dell'esercizio 2018 non ha erogato somme non derivanti da applicazioni contrattuali al personale dirigente; precisa, tuttavia, che "Al personale del comparto, cessato nel corso dell'esercizio 2016, invece, è stato erogato l'Indennità Premio di Fine Servizio, ai sensi della L.R. n. 12/1991 art. 111²⁴⁴, a titolo di primo acconto la quota a carico dell'Istituto, pari ad € 6.584,96".

4.16.11 Veneto Lavoro

Con l'art. 8 della L.R. 31/1998 è stato istituito l'Ente regionale Veneto Lavoro quale ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale.

La disciplina della citata legge regionale è stata tuttavia superata dalla Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 *Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro* secondo cui l'ente regionale Veneto Lavoro svolge le funzioni di osservatorio regionale sul mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di statistica.

Norma di riferimento sulle funzioni attribuite a Veneto lavoro è l'art. 13 della L.R. 3/2009.²⁴⁵

²⁴⁴ L'art. 111 della L.R.12/1991 rubricato *Trattamento di previdenza* prevede che "1. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale regionale è iscritto all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL).

2. La Regione assicura a favore dei propri impiegati, o dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l'INADEL eroga ai propri iscritti.

3. Detto trattamento, indipendentemente dalla misura, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l'ordinamento e l'attività dello stesso Istituto.

4. Per ogni anno di servizio utile la misura del trattamento previdenziale è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultima retribuzione annua lorda percepita dall'impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilità e l'indennità integrativa speciale, per la parte che allo stesso fine l'ordinamento dell'INADEL prende a base per il calcolo dell'indennità premio di fine servizio.

5. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal comma 4 e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.

6. I servizi da considerare ai fini del computo del trattamento previdenziale sono:

a) i servizi prestati alle dipendenze della Regione;

b) i servizi prestati presso enti locali con iscrizione all'INADEL ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), purchè non abbiano dato luogo alla liquidazione, rispettivamente, della indennità premio di fine servizio e di buonuscita;

c) i servizi riscattati dal dipendente con l'INADEL e con l'ENPAS anche se, all'atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di riscatto;

d) i servizi riconoscibili, allo stesso fine, secondo l'ordinamento dell'INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del dipendente.

7. Ai fini del recupero nei confronti dei competenti istituti preposti alla liquidazione delle indennità di previdenza, il personale avente titolo o i superstiti aventi diritto rilasciano alla Regione una procura irrevocabile, redatta nelle forme di legge, per la riscossione della somma erogata.

8. Le spese per il rilascio della procura sono a carico dell'interessato o dei superstiti aventi diritto."

²⁴⁵ Il citato articolo 13 prevede che "1. L'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale. 2. L'ente esercita in particolare le seguenti funzioni: 0a) direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a); 0b) gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro,

Con nota prot. n. 22764 del 29/03/2019 Veneto Lavoro in merito al punto d) della richiesta istruttoria prot. 2094/2019 di questa Sezione precisa che *“Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2018 è stato costituito e destinato in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 793, della legge n. 205/2017 e dell'art. 54 della legge regionale n. 45/2017 in cui i dipendenti addetti ai servizi per il lavoro delle Città metropolitane, delle Province già collocati in sovrannumero ai sensi dell'art. 1 comma 421, Legge n. 190/2014 sono transitati "ope legis" all'Ente. Bisogna tenere presente che il regolamento organizzativo approvato con D.G.R. n. 984 del 06.07.2018 prevede una dotazione organica complessiva nel numero massimo di 12 dirigenze tra U.O.T. e U.O. e che attualmente ai 4 dirigenti trasferiti dalle Province e dalla Città Metropolitana, come previsto dal Decreto Direttoriale n. 105 del 30.04.2018, sono state attribuite le 4 U.O.T. ai due dirigenti già in servizio presso la sede centrale delle U.O. (si allega Decreto Direttoriale n. 347 del 20.12.2018 di costituzione e destinazione fondo personale dirigente). Inoltre il Collegio dei revisori ha espresso un parere di contabilità dei costi come risulta da verbale del 20.12.2018.”*

Quanto al punto e) della richiesta istruttoria prot. 2094/2019 di questa Sezione, Veneto Lavoro precisa *“L'Ente è stato autorizzato dalla Regione del Veneto (giusta nota prot. n. 315726 del 27.07.2018 della Direzione Organizzazione e personale) ad andare in deroga al regime delle assunzioni a seguito di quanto stabilito dall'art. 1, comma 793, della Legge n. 205/2017, con analogo parere di compatibilità dei costi espresso dal collegio dei Revisori dei Conti, giusta verbale del 08.11.2018.”*

con particolare riferimento alla contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a); 0c) acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, lettera b); a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro; b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro; c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, di istruzione e di lavoro o su altre materie nell'ambito di specifici progetti; d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione; e) ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all'articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 12, garantendo l'accesso universale gratuito; f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV); f bis) assicura anche in forma telematica e nell'ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l'attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione; f ter) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area. 2 bis. La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge. 3. L'ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6. 3 bis. L'ente predispose annualmente entro il mese di febbraio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività dell'anno precedente, sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. 3 ter. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva lo statuto dell'Ente.

Nessuna criticità, invece, si rileva quanto ai punti c) ed f) in quanto l'Ente dichiara di aver approvato il Piano dei fabbisogni del personale e di applicare il principio di omnicomprensività della retribuzione.

4.17 Controdeduzioni della Regione del Veneto

A seguito della nota prot. n. 7559 del 25 giugno 2019, con la quale questa Sezione procedeva, ai fini del successivo contraddittorio, alla trasmissione della bozza di "Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018", la Regione Veneto ha inviato, in relazione alla spesa del personale - in allegato alla nota della Segreteria Generale della Programmazione prot. n. 287048 del 01 luglio 2019²⁴⁶ - le seguenti note contenenti le proprie controdeduzioni:

1. nota prot. n. 283709 del 27 giugno 2019 dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico;
2. nota prot. n. 283799 del 27 giugno 2019 dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria;
3. nota prot. n. 284161 del 27 giugno 2019 della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali.

Con la nota prot. 283709/2019, la Regione, in riferimento all'applicazione del divieto di assunzione di personale conseguente alla mancata adozione del previsto strumento di programmazione sia presso l'Ente Parco Colli Euganei, sia presso l'Ente Parco Regionale Delta del Po, ha rappresentato quanto segue: *"Nel corso dell'esercizio 2018 l'Ente Parco Naturale dei Colli Euganei e l'Ente Parco Regionale del Delta del Po non hanno trasmesso alla Struttura competente, già Struttura di Progetto Strategia regionale della Biodiversità e Parchi, le cui competenze sono state ora assorbite dalla Direzione Turismo, per l'autorizzazione preventiva (così come stabilito dalla disciplina introdotta dalla DGR n.1841/2011 e s. m. i.), alcun atto relativo all'assunzione di personale.*

Non vi è stata pertanto, la necessità di dare applicazione al divieto di assunzione di personale previsto a carico dei suddetti Enti per la mancata adozione degli strumenti di programmazione in questione."

Il divieto di assunzione conseguente alla mancata adozione degli strumenti di programmazione risulta pertanto rispettato.

Nella seconda nota sopraccitata (prot. n. 283799 del 27 giugno 2019), la Direzione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto in relazione alla richiesta di chiarimenti inerente alla

²⁴⁶ Nota acquisita al protocollo di questa Sezione n. 7648 del 1 luglio 2019.

corretta applicazione della normativa vincolistica da parte di ESU Padova, ed in particolare sulla riduzione dei fondi contrattuali a seguito di riduzione della dotazione organica, contrariamente a quanto dichiarato in precedenza con nota prot. 130233 del 01 aprile 2019 (allegata alla nota regionale prot. n. 134241/2019) dichiara che l'ESU Padova ha ridotto la dotazione organica del personale di comparto di 9 unità e di che il fondo contrattuale è stato ridotto per un importo complessivo di € 80.785,75. Precisa, inoltre, che *“l'ESU di Padova ha dichiarato di aver applicato l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75 per il quale, a decorrere dal 01/01/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche il livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e ha provveduto ad effettuare le decurtazioni al Fondo tenuto conto della riduzione del personale in servizio”*.

Con la terza nota prot. n. 28415/2019, la Regione del Veneto ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti relativamente ai Consorzi di bonifica di cui al paragrafo 1.16.5, al quale si rimanda ai fini dell'analisi delle relative controdeduzioni.

4.18 Considerazioni conclusive

L'analisi relativa alla spesa per il personale ha avuto ad oggetto la dinamica e l'andamento dei flussi finanziari concernenti il personale del Consiglio e della Giunta della Regione del Veneto e la verifica del rispetto delle disposizioni vincolistiche in materia, in vigore nel 2018. Dalle verifiche effettuate, e preso atto di quanto espresso dalla Regione del Veneto con note istruttorie acquisite agli atti di questa Sezione, è stata accertata l'osservanza dei diversi e molteplici vincoli di finanza pubblica in materia di personale previsti per legge.

Conclusivamente viene riscontrato un miglioramento delle risultanze complessive e specifiche in materia di personale, così come riportato in dettaglio nei paragrafi di trattazione, ai quali si rinvia integralmente.

Tuttavia, al fine di fornire un quadro di sintesi delle risultanze dell'analisi effettuata dalla Sezione, si mette in evidenza, in particolare, quanto segue:

- 1) si riscontra il contenimento della spesa del personale nel rispetto dell'art. 1 comma 557-
quater della L. 296/2006;
- 2) si rileva un decremento della spesa del personale rispetto agli esercizi precedenti;
- 3) si rileva la diminuzione della spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio rispetto all'esercizio precedente;

- 4) si accerta il miglioramento della percentuale relativa al rapporto tra spesa di personale e spesa corrente totale e quello tra spesa di personale e spesa corrente, al netto della spesa sanitaria;
- 5) si nota un miglioramento sui tempi di adozione del piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2018-2020;
- 6) si rileva un lieve incremento del rapporto dipendenti/dirigenti in servizio presso la Regione del Veneto (Consiglio e Giunta), attestandosi ad un dirigente ogni 14,96 dipendenti; tale ultimo valore si appalesa comunque lievemente superiore rispetto a quello rilevato dalle medie nazionali emergenti in rapporti e relazioni di questa Corte dei conti.

Con riferimento alla politica del personale degli enti strumentali, si è riscontrato l'avvio di un percorso di cambiamento al fine di superare le criticità rilevate da questa Sezione rispetto al biennio precedente. Sul punto, si registra, mediante l'adozione di tre specifiche DGR (la n. 2100 del 19 dicembre 2017; la n. 192 del 20 febbraio 2018; la n. 474 del 10 aprile 2018), l'inizio di un nuovo processo di monitoraggio e di controllo degli enti strumentali, che transitando attraverso la costituzione della Direzione "*Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali*"²⁴⁷, è finalizzato a rispondere con maggiore efficacia e concretezza agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Ciò, nel costante intento di perseguire, da un lato, l'equilibrio economico e dall'altro, di mantenere comunque inalterato il livello dei servizi erogati agli utenti.

Si riscontra positivamente come la suddetta Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali, in relazione alla richiesta dei dati istruttori, abbia predisposto un riscontro unitario ed omogeneo relativamente agli elementi ritenuti comuni a tutti gli enti strumentali. Si rileva, tuttavia, che nonostante il mutato assetto organizzativo, legislativo e amministrativo (il riferimento è nello specifico alla Legge regionale 18 dicembre 1993 n. 53 rubricata "Disciplina dell'attività di vigilanza e di controllo sugli enti regionali" e s.m.i.) gli enti abbiano dovuto fare riferimento, ancora per l'anno 2018, alle direttive impartite

²⁴⁷ La costituzione è avvenuta con DGR n. 192 del 20 febbraio 2018. Trattasi di struttura "permanente" nata dalla trasformazione della Struttura di Progetto "temporanea" "Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie" la predetta Direzione è stata collocata nell'Area Risorse Strumentali in quanto quest'ultima è investita di competenze in materia di bilancio, le quali costituiscono sia il presupposto sia lo strumento di conoscenza fondamentale per l'efficace governo degli enti regionali, non solo sul piano strettamente finanziario ma anche funzionale per le sinergie di scala.

nell'anno 2011 e successivamente prorogate con numerosi provvedimenti sino al 31 dicembre 2018.

A completamento del sistema di vigilanza e controlli, si sottolinea con favore la predisposizione di un "sistema di controllo di gestione" sugli Enti regionali allo scopo di monitorarne l'attività ed i trend nell'ambito di specifiche aree d'interesse e di controllo della spesa pubblica, tramite la predisposizione di relazioni semestrali. Ciò anche al fine di favorire la Giunta regionale nell'esercizio dell'attività di governance di cui all'art. 60 della Legge statutaria n. 1/2012.

Nonostante ciò, permangono, per l'anno 2018, delle criticità relative ad alcuni enti controllati in particolar modo in relazione alla rilevata mancata approvazione dei documenti di programmazione del fabbisogno del personale (Piano Triennale dei Fabbisogni), seppur non si sia proceduto ad effettuare assunzioni, come confermato dalla Regione anche in sede di contraddittorio orale tenutosi presso questa Sezione in data 2 luglio 2019, durante il quale è, altresì, emerso che tali enti predispongono un Piano delle attività, che costituisce, comunque, uno strumento programmatico sottoposto al vaglio regionale, all'interno del quale rientrerebbe anche la politica del personale.

Si auspica, che la Regione possa proseguire ed affinare il percorso di monitoraggio sulla politica del personale degli enti strumentali, al fine di rendere sempre più trasparenti e raffrontabili i dati degli enti in oggetto, nonostante l'eterogeneità degli stessi, verificando in concreto l'attuazione delle direttive regionali impartite, in attuazione della necessaria governance centralizzata.

5 CONTO DEL TESORIERE

5.1 Obbligo di rendicontazione del Tesoriere

In continuità con le analisi svolte in relazione ai precedenti rendiconti regionali, anche con riferimento all'esercizio 2018, la Sezione procede alla verifica del conto di tesoreria attesa la particolare rilevanza che assumono la verifica delle risultanze della gestione di cassa dell'esercizio finanziario e la conciliazione tra le risultanze del Conto del Tesoriere e quelle del Rendiconto generale, nell'ambito della procedura di parificazione del rendiconto generale della Regione prevista e disciplinata dall'art. 1, comma 5, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Infatti, ferma restando la necessità della valutazione della coerenza del rendiconto con gli strumenti della programmazione finanziaria, con le leggi di bilancio e con le scritture tenute o controllate dalla Corte, secondo l'impostazione accolta dall'art. 39, r.d. n. 1214/1934, la riconciliazione con le scritture contabili del Tesoriere/Servizio di ragioneria assume una valenza essenziale ai fini della verifica di eventuali scostamenti di cassa, nonché di possibili disallineamenti nelle scritture contabili, così da evidenziare anomalie nel conto del bilancio e in quello del patrimonio.

L'importanza del ruolo che, nell'ordinamento, assume la resa annuale del conto della gestione contabile svolta dal Tesoriere, nella sua qualità di agente contabile, per conto dell'amministrazione è, peraltro, confermata dai plurimi controlli, sia interni (verifiche di competenza dell'amministrazione) che esterni (Corte dei conti, sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale), a cui lo stesso è sottoposto per legge. Importanza, peraltro, evidenziata anche nelle Prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle Regioni, stilate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte nell'esercizio della funzione di coordinamento ad essa *ex lege* attribuita (deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR).

Premesso che l'espressione "servizio di tesoreria" indica, di norma, l'ufficio di un ente pubblico a cui è affidata la funzione di "cassiere", la normativa di riferimento (art. 69 d.lgs. n. 118/2011, cd. "decreto sull'armonizzazione contabile") stabilisce che, quanto alle regioni, lo svolgimento di tale delicato servizio sia affidato a soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi della normativa di settore, individuati previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, con modalità che rispettino i principi della concorrenza e nel rispetto delle modalità previste nell'ordinamento contabile regionale.

In tal modo individuato il soggetto cui affidare il servizio, la regolamentazione del rapporto fra le parti viene poi affidata ad apposita convenzione sottoscritta dal dirigente competente. Il dettato normativo impone che la convenzione debba prevedere la partecipazione alla rilevazione SIOPE, disciplinata dall'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e dai relativi decreti attuativi.

Anche le modalità di resa del conto sono disciplinate dalla legge, in particolare dell'art. 10, comma 4-bis, d.lgs n. 118/2011, che rinvia all'allegato n. 17 al medesimo, in uno con il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 al d.lgs sopra menzionato, che al punto 11 si occupa della "gestione del bilancio da parte del tesoriere" ed al sottostante punto 11.11 disciplina dettagliatamente il rendiconto del medesimo.

Ne consegue che il rendiconto del Tesoriere deve essere redatto in conformità allo schema di cui all'allegato n. 17 al menzionato decreto legislativo, nel rispetto delle prescrizioni di cui al principio contabile applicato.

Detto rendiconto, che alla luce dei richiamati principi non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza, ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere. A tal fine questi è tenuto ad esporre nel conto solo i totali dei titoli e delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite.

Pertanto, essendo la conciliazione tra le risultanze del Rendiconto generale e quelle del rendiconto del Tesoriere effettuata esclusivamente con riferimento al totale dei titoli e delle missioni e non con riguardo al totale generale delle entrate e delle uscite, ne consegue che in detta conciliazione non sono compresi gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV) e all'utilizzo del risultato di amministrazione o del disavanzo, poiché, da un lato, sugli stessi non sono imputati gli ordinativi di riscossione e/o di pagamento e, dall'altro, perché non sono oggetto di interesse del tesoriere, che pertanto non è tenuto a gestirle, le variazioni del FPV e degli stanziamenti di bilancio correlati, compresi gli stanziamenti di cassa, disposte dall'Ente dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs n. 118/2011 (riaccertamento ordinario dei residui), relative all'esercizio precedente. Ciò, ovviamente, osta all'eventuale operazione di conciliazione per totale generale delle entrate e delle uscite. Il conto, infatti espone «*gli stanziamenti di competenza al*

loro dell'importo dei "di cui già impegnato" e del "di cui fondo pluriennale vincolato"» (principio contabile applicato 4.2, punto 11.11).

Tuttavia, l'importo del FPV assume interesse per il tesoriere in quanto, su tale quota dello stanziamento, l'ente non può né impegnare, né pagare di talché, qualora nel corso della gestione detto importo venga a variare (nel rispetto della relativa disciplina), le modifiche apportate devono essere, a cura dell'Ente, messe tempestivamente nella conoscenza del tesoriere, anche in modalità elettronica, sulla base dello schema all'uopo già predisposto. Permane, altresì, l'obbligo per l'Ente di trasmettere al tesoriere le variazioni di bilancio riguardanti l'esercizio in corso.

Il tesoriere non è tenuto a verificare la competenza dell'organo che ha assunto la variazione. Compete, invece, al tesoriere la verifica della capienza degli stanziamenti di competenza con riferimento alla differenza tra lo stanziamento di competenza complessivo e l'importo del FPV e, a decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, tenere la "traccia", nelle schede di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni singolo programma di spesa, delle variazioni di bilancio ossia dell'aumento o della diminuzione quale importo assestato dello stanziamento del bilancio di previsione approvato (principio contabile applicato 4/2, punto 11.8).

Tra gli adempimenti cui è tenuto si ricorda che, in fase di estinzione degli ordinativi di pagamento, il tesoriere deve verificare il rispetto del doppio vincolo giuridico: dello stanziamento di competenza, al netto del fondo pluriennale vincolato (per i titoli in c/competenza), o dell'ammontare dei residui (per i titoli emessi in c/residui) e dello stanziamento di cassa.

Per gli altri obblighi ed oneri specifici del tesoriere si rinvia al richiamato principio contabile applicato, facente parte integrante del decreto sull'armonizzazione contabile.

Si osserva comunque che la classificazione delle entrate in Titoli e Tipologie, e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli prevista d.lgs n. 118 del 2011 non comporta, per il tesoriere, differenze nelle modalità della gestione del bilancio rispetto al passato. Infatti, la disciplina degli elementi dell'ordinativo di incasso e di pagamento (per le regioni gli articoli 54, comma 3, e 58, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011 ss.mm.), distingue chiaramente l'indicazione delle missioni, programmi e titoli rispetto all'indicazione della codifica della transazione elementare e della codifica di bilancio.

Inoltre, al fine di garantire una maggiore trasparenza dell'utilizzo delle risorse finanziarie il legislatore ha introdotto la separazione della gestione ordinaria dalla gestione sanitaria, dettando per quest'ultima una apposita disciplina (art. 21 d.lgs n. 118/2011).

Quanto alla normativa applicabile in materia di tesoreria, si evidenzia che ai sensi dell'art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2021, è stata disposta l'ulteriore sospensione del regime di tesoreria unica mista previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione.

Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria- originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall'articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, poi prorogato al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 395 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) - comporta che le entrate proprie degli enti rimangano depositate per altri 4 anni, fino al 31 dicembre 2021, presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario²⁴⁸.

5.2 Conto del Tesoriere

Per la Regione del Veneto, nell'esercizio 2018, così come per gli esercizi precedenti (dal 2009 2017), il servizio di tesoreria è stato svolto da UNICREDIT S.p.A. (giusto contratto Rep. n. 7124 del 12 dicembre 2013, registrato il 17 dicembre 2013 al n. 1503 Serie Atti Pubblici e relativo atto aggiuntivo del 3 luglio 2014, Rep. n. 7183, registrato a Venezia il 4 luglio 2014 al n. 1037 Serie Atti Pubblici)²⁴⁹.

²⁴⁸ Il sistema di tesoreria unica previsto dalla legge n. 720/1984 obbligava l'ente di depositare tutte le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Il sistema rispondeva sia ad esigenze di contenimento dei costi dell'indebitamento e di maggiore trasparenza ai flussi finanziari dell'intero settore, sia ad esigenze di un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti. Detto sistema a partire dal 1997, atteso il processo di rafforzamento dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali (accelerato a seguito dell'introduzione dell'IRAP), si era avviato verso un progressivo superamento. Infatti con il d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9) è stato introdotto il nuovo sistema di tesoreria definito come "misto", secondo il quale le entrate proprie dell'ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario. L'applicazione del sistema c.d. "misto", inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 ad altre amministrazioni e infine, con l'articolo 77-*quater* del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.

²⁴⁹ Per il quinquennio 2019-2023, la Regione del Veneto, in data 19 dicembre 2018, ha sottoscritto con UNICREDIT, capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra UNICREDIT e Banco BPM S.p.A., il contratto

Come da disposizioni normative regionali, il tesoriere entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio (quindi entro il 31 marzo) deve rendere il conto della gestione del servizio svolto contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione (art. 52, comma 2, della L.R. n. 39/2001).

Per l'esercizio 2018, diversamente da quanto sistematicamente accaduto per gli esercizi precedenti, il verbale di consegna del Conto del Tesoriere (completo dei relativi allegati²⁵⁰) risulta firmato digitalmente in data 20 marzo 2019, quindi, entro il termine stabilito dalla normativa regionale.

Di seguito nella tabella denominata "n. 1-Conto del Tesoriere" si espongono le risultanze contabili del fondo di cassa al 31/12/2018, quali riassunte nel documento denominato "Rendiconto e dati consuntivi dell'esercizio 2018 resi dal Tesoriere regionale" ed allegato al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, approvato con DGR n. 7/DDL del 30 aprile 2019, le quali evidenziano un incremento del 31,73% (€ 283.857.478,24) del fondo di cassa al 31 dicembre 2018 (€ 1.178.373.672,40) rispetto al fondo di cassa rilevato alla chiusura del precedente esercizio 2017 (€ 894.516.194,16)

Tabella 1 - Conto del Tesoriere

	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2018			894.516.194,16
RISCOSSIONI	2.265.775.329,70	11.549.812.620,44	13.815.587.950,14
PAGAMENTI	2.566.927.618,97	10.964.802.852,93	13.531.730.471,90
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018			1.178.373.672,40

Fonte: Conto del Tesoriere al 31 dicembre 2018 su dati desunti dal DDL es. 2018 della Regione del Veneto

d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione del Veneto – Giunta regionale (giusto contratto Rep. n. 7654 del 19 dicembre 2018, registrato il 24 dicembre 2018 al n. 1928 Serie Atti Pubblici).

²⁵⁰ I documenti allegati al Verbale di consegna del conto del Tesoriere sono i seguenti: Verbale verifica di cassa, Conto del Tesoriere/Conto consuntivo, Tabelle di svolgimento, Bollettario delle riscossioni e Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati.

La composizione di tale risultato che, in conformità alla disciplina normativa di riferimento, distingue le somme delle risultanze provenienti dalla gestione ordinaria e da quella sanitaria, è evidenziata nella tabella che segue:


Tabella 2 - Conto del Tesoriere (gestione ordinaria e gestione sanitaria)

	TOTALE	Gestione ORDINARIA	Gestione SANITARIA
FONDO DI CASSA al 01/01/2018	894.516.194,16	667.023.635,52	227.492.558,64
RISCOSSIONI	13.815.587.950,14	2.520.361.752,15	11.295.226.197,99
PAGAMENTI	13.531.730.471,90	2.416.045.538,17	11.115.684.933,73
FONDO DI CASSA al 31/12/2018	1.178.373.672,40	771.339.849,50	407.033.822,90

Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati della Regione del Veneto

Il grafico seguente mostra l'evoluzione del fondo finale di cassa regionale nell'ultimo decennio:

Fondo finale di cassa (2009-2018)



Fonte: Elaborazione Corte dei Conti su dati della Regione del Veneto (in milioni di euro)

5.3 Verifiche della Sezione regionale di controllo sul Conto del Tesoriere

Ai fini del prescritto controllo, questa Sezione procedeva a formale istruttoria con note prot. n. 2293 del 21 marzo 2019 e n. 7061 del 3 giugno 2019, puntualmente riscontrate dalla Regione del Veneto, rispettivamente con nota prot. n. 171295 del 2 maggio 2019, acquisita al

prot. della Cdc n. 3963 in pari data e con nota prot. n. 236719 del 10 giugno 2019 acquisita al prot. Cdc n. 7288 anch'essa in pari data.

A seguito della prima istruttoria, la Regione trasmetteva i documenti di seguito elencati, riferiti alla gestione dell'esercizio 2018 da parte del Tesoriere regionale:

- Conto del Tesoriere
- Verbale di consegna conto del Tesoriere/Cassiere
- Verbale - Rendiconto di gestione
- Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa
- Quadro illustrativo della concordanza tra il conto di tesoreria e la contabilità speciale di T.U.
- Tabelle di svolgimento capitoli
- Bollettario delle riscossioni
- Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati
- E/C Titoli azionari al 31/12/2018
- Prospetto relativo ai Depositi cauzionali.

A seguito del supplemento istruttorio, la Regione forniva i richiesti chiarimenti in merito all'assenza di indicazioni, sul Rendiconto della Regione, dei vincoli del fondo di cassa per € 142.946.403,29 alla data del 31/12/2018 e forniva documentazione comprovante le misure adottate dalla Regione nei confronti del Tesoriere finalizzate a liberare le somme vincolate per pignoramenti su debiti che risultano, da tempo, completamente estinti. Entrambe le fattispecie saranno analizzate in prosieguo di trattazione.

Di seguito le risultanze dell'analisi svolta.

Dal punto di vista formale l'analisi della documentazione ha evidenziato il rispetto, da parte del Tesoriere, delle prescrizioni di legge.

Infatti il Conto del Tesoriere è stato predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 17 del d.lgs. n. 118/2011, così come previsto dall'art. 10, comma 4-bis, del medesimo decreto.

Quanto al rispetto dei termini, come già osservato, dalla documentazione versata in atti emerge incontrovertibilmente che, diversamente da quanto avvenuto reiteratamente (sistemicamente) negli anni precedenti, per l'esercizio in esame il termine fissato dall'art. 52 della L.R. n. 39/2001 al 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la gestione si riferisce, è stato rispettato. Infatti, il verbale di consegna del Conto del Tesoriere (completo dei relativi

allegati) risulta firmato digitalmente in data 20 marzo 2019, quindi entro il termine stabilito dalla normativa regionale.

5.3.1 Verifica della concordanza con le scritture contabili della Regione e la Tesoreria

In merito alla concordanza delle risultanze della gestione di cassa del conto del Tesoriere con le scritture contabili della Regione, risulta verificata la corrispondenza del totale degli Ordini di riscossione (reversali di incasso) e degli Ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Ente con le scritture registrate dal Tesoriere così come attestato anche dalla Regione nella Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto Generale per l'esercizio finanziario 2018 di cui alla DGR n. 7/DDL del 30 aprile 2019.

La Sezione ha accertato, inoltre, la corrispondenza del saldo finale di cassa dell'esercizio 2017 con il saldo iniziale di cassa dell'esercizio 2018 ed ha verificato che il totale dei pagamenti e delle riscossioni, in conto competenza ed in conto residui, risultanti dal quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere, coincidono con le risultanze contabili riportate nella proposta del Rendiconto Generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2018.

Come evidenziato nella Tabella che segue, il fondo di cassa al 31 dicembre 2018, pari ad € 1.178.373.672,40, è stato determinato sommando al fondo di cassa al 1° gennaio 2018, pari ad € 894.516.194,16, l'ammontare complessivo delle riscossioni per € 13.815.587.950,14 e sottraendo l'ammontare complessivo dei pagamenti per € 13.531.730.471,90:

Tabella 3 – Fondo di cassa

FONDO DI CASSA INIZIALE	894.516.194,16
RISCOSSIONI	13.815.587.950,14
PAGAMENTI	13.531.730.471,90
FONDO DI CASSA FINALE	1.178.373.672,40

Fonte: Dati da Rendiconto Regione del Veneto es. 2018

I dati riferiti al totale delle riscossioni e dei pagamenti concordano con quanto indicato, rispettivamente, nel "Bollettario delle riscossioni" e nel "Bollettario di quietanzamento dei mandati pagati", da cui si rileva che, nell'esercizio 2018, sono state emesse n. 58.519 reversali di incasso e n. 48.896 mandati di pagamento.

Dal "Quadro illustrativo della concordanza tra il Conto di Tesoreria e la contabilità speciale di T.U." (che costituisce parte integrante del Disegno di legge approvato con DGR n. 7/DDL del 30 aprile 2019), emerge una "Disponibilità presso la Tesoreria Provinciale al 31/12/2018" di € 1.194.459.129,58.

Posto che il fondo di cassa finale risulta pari a complessivi € 1.178.373.672,40, la differenza rispetto alla disponibilità presso la Tesoreria, ammontante ad € 16.085.457,18, è riconducibile alle "Riscossioni effettuate dal Tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale", ammontanti ad € 628.337,82 (di cui € 325.258,46 riconducibili alla gestione non sanitaria e € 303.079,36 alla gestione sanitaria), ed ai "Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale", ammontanti ad € 16.713.795,00 (riconducibili unicamente alla gestione non sanitaria), dei quali si trova riscontro anche nei "Prospetti degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell'anno 2018 rilevanti secondo il sistema SIOPE relativi alla gestione non sanitaria e alla gestione sanitaria" (prospetti che sono analizzati al successivo paragrafo 5).

Come evidenziato nella "Relazione sulla gestione", allegata al menzionato Disegno di legge, ai fini della determinazione dell'effettiva disponibilità di cassa, è necessario considerare le somme in deposito alla data del 31 dicembre 2018 sul conto corrente n. 22920 ("*Risorse CEE - Cofinanziamento nazionale*") presso la Tesoreria Centrale dello Stato - Contabilità speciale, ammontanti a complessivi € 85.775,97.

Tali somme risultano allocate nella contabilità regionale tra i residui attivi riportati al Titolo V dell'Entrata "*Entrate da riduzione di attività finanziarie*", al capitolo di entrata n. 009818 denominato "*Prelievo somme dal c/c acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato - Risorse comunità europea (L. 29/10/1984, n. 720)*".

Contabilizzato anche il suddetto importo, l'effettiva disponibilità di cassa al 31 dicembre 2018 ammonta, pertanto, a complessivi € 1.178.459.448,37 (€ 1.178.373.672,40 riconducibili al fondo cassa presso il Tesoriere ed € 85.775,97 quale importo depositato presso la Tesoreria Centrale dello Stato).

È stata, inoltre, verificata la corrispondenza di tali valori con quanto esposto nello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, nella voce "*Disponibilità liquide*" dell'attivo circolante, ove è inserito anche l'ammontare dei depositi postali alla data del 31 dicembre 2018, corrispondente ad € 8.506.971,64, come rappresentato nella Tabella di seguito riportata:

Tabella 4 - Disponibilità liquide al 31/12/2018

Da Istituto del Tesoriere	1.178.373.672,40
Da Tesoreria Centrale dello Stato	85.775,97
Da depositi postali	8.506.971,64
Totale disponibilità liquide al 31/12/2018	1.186.966.420,01

Fonte: Stato patrimoniale contenuto nel Rendiconto Regione del Veneto es. 2018

In relazione ai suddetti depositi postali, di seguito si riportano i conti di dettaglio così come emergenti dalla “Nota integrativa allo stato patrimoniale e al conto economico al 31/12/2018 e relative Appendici tabellari” allegata alla proposta del Disegno di legge n. 7/2019, già più volte richiamata.

Tabella 5 - Conti correnti postali al 31/12/2018

Descrizione		Saldo contabile
156307	Regione Veneto - Tasse Pesca - S. Croce 1187 30135 Venezia	12.787,14
11398302	Regione Veneto - Tasse Caccia - S. Croce 1187 30135 Venezia	2.563,34
10481307	Regione Veneto - E.S.U. - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 30135 Venezia	2.479,42
10264307	Regione Veneto - Rimborsi ed Introiti diversi - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 30135 Venezia	3.849,16
10262301	Regione Veneto - Entrate Tributarie - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 30135 Venezia	6.799.051,01
22562482	Regione Veneto - Tasse Automobilistiche - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 30135 Venezia	1.007.148,16
38102778	Regione Veneto - Tasse Auto On Line - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 30135 Venezia	678.638,26
10260305	Regione Veneto - Diritto Fisso - Rivendita Autoveicoli - Servizio Tesoreria - S. Croce 1187 30135 Venezia	455,15
SALDO C/C POSTALI		8.506.971,64

Fonte: Stato patrimoniale contenuto nel Rendiconto Regione del Veneto es. 2018

Il totale delle disponibilità liquide al 31/12/2018, includendovi anche i depositi postali ammontano, quindi, a complessivi € 1.186.966.420,01.

5.3.2 Ulteriori verifiche della Sezione regionale di controllo sui dati consuntivi resi dal Tesoriere

Come già ricordato, l’art. 52 della L.R. n. 39/2001, al comma 2, prevede che entro il 31 marzo il Tesoriere regionale renda, oltre al conto della gestione del servizio svolto per conto della

Regione con riferimento ai movimenti di cassa, anche il conto dei depositi in titoli e valori sia cauzionali che di proprietà della Regione stessa.

Anche in tal caso, diversamente da quanto avvenuto negli anni precedenti, per quanto concerne l'esercizio 2018, il termine è stato rispettato dal Tesoriere. Infatti, dai documenti forniti dalla Regione, si rileva che sia l'Estratto conto dei Titoli Azionari al 31/12/2018 sia il Prospetto relativo ai Depositi cauzionali sono stati resi tempestivamente atteso che riportano entrambi la data dell'8 febbraio 2019 e risultano firmati digitalmente in data 12 febbraio 2019.

Di seguito si rappresentano gli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione su tali documenti, allegati al Disegno di legge in esame:

- **Estratto conto Titoli Azionari alla data del 31 dicembre 2018**

Le azioni giacenti presso il Tesoriere Unicredit al 31 dicembre 2018, risultano le seguenti:

- n. 10.000 azioni della Veneto Innovazione S.p.A. del valore nominale di € 52,00, per un valore complessivo di € 520.000,00
- n. 3.946.160 azioni della Veneto Strade S.p.A. del valore nominale di € 1,00, per un valore complessivo di € 3.946.160,00
- n. 1.228.399 azioni della Sistemi Territoriali S.p.A. del valore nominale di € 5,00, per un valore complessivo di € 6.141.995,00
- n. 1.980.000 azioni della Società Autostrade Alto Adriatico del valore nominale di € 1,00, per un valore complessivo di € 1.980.000,00
- n. 5.732.790 azioni della Veneto Sviluppo S.p.A. del valore nominale di € 10,00, per un valore complessivo di € 57.327.900,00
- n. 1.000.000 azioni della Concessioni Autostradali Venete del valore nominale di € 1,00, per un valore complessivo di € 1.000.000,00
- n. 102.565 azioni della Veronafiere S.p.A. del valore nominale di € 0,00, per un valore complessivo di € 0,00
- n. 394.885 azioni della Finest S.p.A. del valore nominale di € 51,65, per un valore complessivo di € 20.395.810,25
- n. 274.151 azioni della Veneto Acque S.p.A. del valore nominale di € 100,00, per un valore complessivo di € 27.415.100,00

- n. 29.367.099 azioni della Autovie Venete S.p.A. del valore nominale di € 0,26, per un valore complessivo di € 7.635.445,74

per un totale di € 126.362.410,99.

In relazione alla detenzione delle 102.565 azioni della Veronafiere S.p.A., senza indicazione del valore nominale, premesso che quest'ultimo esiste sempre dal momento che le azioni, in qualsiasi modo definite, rappresentano una frazione del capitale sociale e sono, comunque, dotate di un valore nominale, sia pure "implicito" o "inespresso" (art. 2346 c.c.), e che la differenza tra azioni con e senza valore nominale consiste nel diverso metodo di calcolo della quantità di diritti spettanti ai soci, in sede di contraddittorio finale la Regione è stato chiesto alla Regione di fornire ogni utile elemento informativo in relazione alla determinazione del valore delle stesse nonché del metodo di calcolo per la definizione della quantità dei diritti acquisiti dalla Regione nei confronti della società, con relativa quantificazione. Ciò in considerazione anche degli adempimenti di cui all'art. 2439, comma 1, c.c. che impone ai nuovi sottoscrittori il versamento del 25% del valore nominale dell'azione (dette azioni non risultavano tra i titoli azionari giacenti presso il tesoriere al 31 dicembre 2017, come risultante dalla relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2017 approvata con deliberazione n. 266/2018/PARI).

In sede di contraddittorio finale la Regione ha rappresentato (nota prot. 284146/81.05 del 27 giugno 2019) che Verona Fiere S.p.A. deriva dalla trasformazione, avvenuta in data 01/02/2017, dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona in società per azioni e che, sebbene il titolo nominativo riporti l'indicazione "Azioni senza valore nominale", detto valore non manca "tout court" ma solo a livello di indicazione. In realtà l'Amministrazione dichiara che *"alle 102.565 azioni possedute dalla Regione del Veneto risulta attribuito un valore nominale di Euro 102.564,73"* come risultante sia dalla visura camerale versata in atti che dagli altri documenti pure depositati. Trattandosi, poi, di trasformazione della forma giuridica e non di nuova sottoscrizione l'intero capitale sociale risultava già versato alla data di costituzione della società.

La Regione ha precisato altresì che il titolo azionario è stato depositato presso la Tesoreria Regionale solo in data 08/11/2018.

Risulta comunque che la Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs n. 175/2016, con DGR n. 1813 del 4 dicembre 2018 ha deciso di dismettere la propria

partecipazione nella predetta società (detenuta dalla Regione in misura dello 0,16%) e che con successiva DGR n. 679 del 28 maggio 2019 ha stabilito di avviare la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle relative azioni il cui bando è stato pubblicato nel BUR n. 60 del 7 giugno 2019.

Detta circostanza è stata confermata dalla Regione in sede di contraddittorio finale del 2 luglio 2019.

Sul punto si osserva, per mera completezza, che antecedentemente al 2003, la legge italiana, a fini di tutela dei creditori sociali, conteneva un'espressa previsione che impediva l'emissione di azioni per un prezzo inferiore al valore nominale. A seguito dell'intervenuta riforma del diritto societario, invece, con la modifica dell'art. 2346 c.c. è stata introdotta nel nostro tessuto ordinamentale la figura delle "azioni senza indicazione del valore nominale" (ovvero a "*valore nominale inespresso o implicito*" o "*a parità contabile*" dette anche "*azioni improprie*"). Infatti, il richiamato art. 2346²⁵¹ c.c. al comma 2 dispone che "*in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse*". Come precisato nella Relazione illustrativa della riforma (par. 4, punto 1), le azioni senza valore nominale di cui all'art. 2346 c.c. "*si caratterizzano in quanto il loro valore non è determinato con riferimento alla frazione del capitale che rappresentano, bensì al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse. Esse, cioè, non esprimono un valore assoluto, ma una percentuale*".

Va comunque sottolineato che il titolo azionario, anche in "assenza" dell'indicazione espressa del suo valore nominale, rappresenta comunque e in ogni caso la frazione minima del capitale sociale, il cui ruolo di vincolo di destinazione del patrimonio sociale (a fini di tutela dei creditori) resta comunque immutato.

Occorre, altresì sottolineare che, come emerge dalla lettura del novellato art. 2346 c.c., la scelta della società circa l'opportunità di indicare espressamente o meno il valore nominale

²⁵¹ Art. 2346 c.c.: La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo Statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

delle azioni va fatta con riferimento a tutte le azioni, nessuna esclusa, in quanto tutti gli azionisti devono essere posti sullo stesso piano. La scelta è, ovviamente, reversibile ma deve necessariamente riguardare tutte le azioni.

- **Depositi cauzionali in titoli alla data del 31 dicembre 2018**

La consistenza finale dei depositi cauzionali in titoli, come riportato nel prospetto relativo ai depositi cauzionali rilasciato dal Tesoriere, ammonta a complessivi € 468.932.333,61, per effetto delle nuove costituzioni (n. 426) intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2018, pari ad € 131.332.318,42, e degli svincoli effettuati (n. 341), per un ammontare complessivo di € 128.960.471,14.

A seguito del rilievo formulato dal Collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 9 del 12 marzo 2019, circa una discrasia di € 0,58 a seguito di un disallineamento da arrotondamento lira/euro, l'importo dei titoli depositati da terzi per cauzione, a favore della Regione del Veneto, è stato fissato in € 468.932.333,03.

Infine, per quanto riguarda la corrispondenza del valore dei depositi cauzionali in titoli con lo Stato patrimoniale finale, si evidenzia che nella Nota Integrativa al Conto Economico ed allo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2018, tra i "Conti d'ordine", alla voce "Beni di terzi in uso", ammontante a complessivi € 478.278.141,68, sono ricompresi anche i depositi cauzionali in titoli.

- **Depositi a risparmio nominativi e al portatore**

Risultano tutti estinti. Da un controllo contabile effettuato, i relativi capitoli di entrata, non risultano movimentati nell'esercizio 2018.

5.4 Verifiche periodiche del Collegio dei revisori sulla gestione di tesoreria

Il collegio dei revisori dei conti, svolge, da un lato, le funzioni di vigilanza ad esso attribuite dal d.lgs. 118/2011 (art. 72) e, dall'altro, i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (verifiche di cassa trimestrali nonché del parere obbligatorio sul rendiconto regionale) e lo stesso ordinamento contabile regionale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio medesimo.

In tale contesto, la L.R. n. 47/2012 demanda al Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto, le verifiche di cassa almeno trimestrali e la vigilanza, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione amministrativa regionale (art. 24).

Con riferimento all'esercizio finanziario 2018, dall'analisi dei verbali del Collegio dei revisori trasmessi periodicamente a questa Sezione, risultano rispettate le tempistiche procedurali del controllo previste dalla normativa regionale che impone le verifiche di cassa con cadenza "*almeno trimestrale*".

Infatti il Collegio ha compiuto le verifiche di cassa di seguito elencate, nell'ambito delle quali alcuni disallineamenti rilevati, imputabili principalmente a problematiche tecniche di tipo informatico²⁵² o al non ancora completo riscontro con i dati comunicati dal Tesoriere al sistema SIOPE²⁵³, sono stati prontamente risolti:

- Verifica di cassa al 31 marzo 2018, come da verbali n. 152 del 12 aprile 2018 e n. 154 del 9 maggio 2018;
- Verifica di cassa al 30 giugno 2018, come da verbale n. 160 del 10 luglio 2018;
- Verifica di cassa ordinaria III° trimestre 2018, come da verbale n. 03/2018 dell'8 ottobre 2018 - Allegato A);
- Verifica di cassa ordinaria IV° trimestre 2018, come da verbale n. 08/2019 del 14 febbraio 2019 e n. 09/2019 del 12 marzo 2019 - Allegato A).

Nelle verifiche di cassa del III° e IV° trimestre 2018, il Collegio ha preso visione anche dei seguenti prospetti:

- riepilogo dei depositi cauzionali in titoli alla data del 30 settembre 2018 e del 31 dicembre 2018;
- elenco dei titoli azionari giacenti presso il Tesoriere Unicredit al 30 settembre 2018 ed al 31 dicembre 2018;
- conti correnti postali alla data del 29 settembre 2018 e del 31 dicembre 2018

²⁵² Ci si riferisce alla verifica di cassa effettuata il 12 aprile 2018 di cui al verbale n. 152 in cui veniva rilevato un disallineamento in relazione alla voce "mandati a copertura" di cui il Collegio riscontrava il superamento con la verifica di cassa effettuata in data 9 maggio 2018 (verbale n. 154).

²⁵³ Verifica di cassa effettuata il 14 febbraio 2019 (verbale n. 08/2019) in cui il Collegio rilevava la concordanza al 31/12/2018 tra il saldo di cassa; le scritture della Regione; il Giornale di Cassa del Tesoriere, sulla base della documentazione ricevuta e richiesta ma chiudeva la suddetta verifica solo in data 12 marzo 2019 (verbale n. 09/2019) poiché alla data del 31/12 non risultava ancora completato il riscontro, con i dati comunicati dal Tesoriere al sistema SIOPE.

non rilevando alcuna criticità ma formulando talune osservazioni in relazione alla gestione dei conti correnti postali intestati alla Giunta regionale²⁵⁴ invitando il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria ad attenersi a quanto previsto nella Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976 del 10/02/1990 riguardo l'obbligo, per gli Enti inseriti nella tabella A della legge 720/84 (aggiornamento tabelle A e B con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29/11/2011), di riversare, con cadenza quindicinale, le giacenze dei conti correnti postali sulle Contabilità Speciali di Tesoreria.

5.4.1 Vincoli su fondo di cassa e pignoramenti

Dalle scritture del Tesoriere emerge che, al 31/12/2018, il fondo di cassa presentava i seguenti vincoli: fondo di cassa vincolato per € 142.946.403,29 e pignoramenti per € 1.157.566,61.

La circostanza viene rilevata anche dal Collegio dei revisori che nel verbale n. 09/2019 del 12 marzo 2019, Allegato A), riguardante la verifica di cassa ordinaria del IV° trimestre 2018 sulla Tesoreria della Giunta regionale del Veneto, rappresenta il dettaglio dei predetti vincoli, costituiti oltre che dai pignoramenti anche dal: “Mutuo Depfa Deutsche Pfandrieffbank ag. - Vincolo a favore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” per € 130.509.932,18 e da “Depositi Cauzionali” per € 12.436.471,11.

In relazione, poi, ai vincoli per pignoramento, emerge dagli atti la richiesta reiterata del Direttore Area risorse Strumentali al Tesoriere regionale, di estinzione totale delle partite vincolate per pignoramenti, stante l'intervenuta estinzione dei debiti.

In proposito si rileva che detti vincoli, così come evidenziati dal Collegio dei revisori in occasione delle già riscontrate periodiche verifiche di cassa, non sono indicati nella proposta del Rendiconto generale dell'esercizio 2018 formulata dalla Giunta regionale né in alcun altro documento fornito dalla Regione in sede istruttoria. Soltanto nel “Prospetto degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell'anno 2018 rilevati secondo il sistema SIOPE relativi alla gestione non sanitaria e alla gestione sanitaria”, allegato alla proposta del DDL sul Rendiconto generale dell'esercizio 2018 (Vol. II, pag. 371), risulta indicato, nel conto corrente di tesoreria (gestione non sanitaria), un “Fondo di cassa dell'ente alla fine del

²⁵⁴ Le osservazioni sono le seguenti: “Il riversamento nelle casse della Regione dei saldi, a termini di legge, deve avvenire entro il quindicesimo giorno di ogni mese; la mancata contabilizzazione dei predetti saldi nelle scritture contabili della Regione, rende poco significativi, i flussi di entrata della stessa tuttavia il collegio è a conoscenza delle difficoltà operative connesse alla gestione dei conti correnti postali da parte di Poste italiane spa; l'eventuale utilizzo dell'anticipazione di cassa deve avvenire successivamente al prelievo delle disponibilità sui conti correnti postali.”

periodo di riferimento - quota vincolata” per un importo pari a € 1.157.566,61, corrispondente ai pignoramenti di cui sopra.

A seguito di supplemento istruttorio sul punto, formalizzata con nota prot. n. 7061 del 3 giugno 2019 in cui veniva richiesto alla Regione di fornire chiarimenti in merito alla riscontrata assenza di indicazioni, sul Rendiconto della Regione, dei vincoli del fondo di cassa per € 142.946.403,29 alla data del 31/12/2018 unitamente alle misure dalla stessa adottate nei confronti del Tesoriere al fine dello svincolo delle somme vincolate per pignoramenti, la Regione, in persona del Direttore dell’Area Risorse Strumentali della Regione del Veneto, rappresentava quanto segue:

“Con riferimento all'assenza di indicazioni nel Rendiconto della Regione dei vincoli di euro 142.946.403,29 alla data del 31 dicembre 2018, si evidenzia che l'ordinamento regionale non prevede la determinazione della cassa vincolata, di cui all'art. 209, comma 3-bis, D.Lgs. 267/2000, applicabile agli enti locali. In assenza di modelli predeterminati stabiliti dal D.Lgs. 118/2011, non si è ritenuto di dare esplicita evidenza ai vincoli, in quanto non ritenuta un'informazione rilevante, anche in ragione della consistenza del fondo di cassa. Al fine di fornire in maniera esaustiva le informazioni in sede di rendiconto, si terrà conto delle indicazioni di codesta Corte nelle future Relazioni sulla Gestione.

Circa le misure adottate affinché il Tesoriere proceda a liberare le somme vincolate per i pignoramenti, si rappresenta che la Direzione Bilancio e Ragioneria ha trasmesso al Tesoriere con le note 30.10.2018 prot. 441042, 441883 e 17.04.2019 prot. 155921, la documentazione in proprio possesso con relativa richiesta di svincolo delle somme. Da ultimo con nota 30.05.2019 prot. 211080, in adempimento di quanto rilevato dal Collegio dei revisori dei conti nel verbale n. 15/2019, la stessa Direzione ha inviato al Tesoriere estratto del verbale stesso, il quale, alla data odierna, non ha ancora reso riscontro”.

Tale ultimo punto è stato oggetto di ulteriore approfondimento in sede di contraddittorio nell’ambito del quale la Regione ha fornito la situazione aggiornata (nota prot. 283588 del 27/06/2019) e precisato che il Tesoriere ha svincolato somme per euro 582.486,68, che per due procedure ha ridotto l’importo vincolato mentre per la somma di euro 526.950,35 ha mantenuto in essere il vincolo, rappresentando che per essa avrebbe fatto seguito una comunicazione contenente la evidenziazione della documentazione necessaria alla rimozione dei vincoli di che trattasi.

La Regione nel contraddittorio finale del 2 luglio 2019 ha, tra l’altro, precisato che le somme rimaste vincolate non ineriscono all’importo del debito, bensì alla maggiore somma che il

Tesoriere vincola contrattualmente a livello prudenziale e per le quali il Tesoriere richiede delle liberatorie non facilmente reperibili, atteso il lasso di tempo nel frattempo intercorso.

5.5 Raffronto disponibilità liquide rilevate secondo il sistema SIOPE

Il SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti Pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche resi omogenei da una codifica uniforme su tutto il territorio nazionale. Alla base del funzionamento del SIOPE vi è l'obbligo, imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, di attribuire un codice ad ogni titolo di incasso e di pagamento che individua la natura economica dell'operazione. Le disposizioni di pagamento prive del codice gestionale non possono essere accettate dalle banche incaricate dei servizi di tesoreria.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016 è stato disposto l'adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali, al piano dei conti integrato di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 118/2011.

L'art. 77-quater, comma 11, del D.L. n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008), prevede che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del Rendiconto. Ciò è confermato dall'art. 11, comma 4, lett. l), del d.lgs. n. 118/2011, in base al quale al rendiconto della gestione deve essere allegato il prospetto dei dati SIOPE.

L'art. 4, commi 2 e 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 agosto 2012 stabilisce, quindi, che *“Le Regioni che trasmettono i propri dati al SIOPE distinguendo la gestione sanitaria dalla gestione non sanitaria, allegano al rendiconto i prospetti SIOPE relativi alle singole gestioni, alla gestione aggregata e la situazione delle disponibilità liquide delle singole gestioni. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo alla banca dati gestita dalla Banca d'Italia, attraverso l'applicazione WEB www.siope.it”*.

La Sezione ha accertato che la Regione del Veneto ha allegato alla proposta del Rendiconto generale dell'esercizio 2018, il *“Prospetto degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide dell'anno 2018 rilevati secondo il sistema SIOPE relativi alla gestione non sanitaria e alla gestione sanitaria”*, così come disposto dalle sopra richiamate disposizioni normative. I dati contenuti nei prospetti SIOPE relativi alle disponibilità liquide (iniziali e finali) ed alle movimentazioni di cassa intervenute nel corso dell'esercizio sono stati messi a confronto

con i dati contenuti nel Rendiconto generale dell'esercizio 2018 e nel Conto del Tesoriere, come dimostrato dalle tabelle di raffronto che seguono:

Tabella 6 - Tabella di raffronto Disponibilità liquide (in euro)

DESCRIZIONE	SIOPE			RENDICONTO	TESORIERE
	Regione Veneto (a)	Gestione sanitaria (b)	TOTALE REGIONE (c = a + b)		
CONTO CORRENTE DI TESORERIA					
Fondo di cassa dell'ente all'inizio dell'anno (1)	667.023.635,52	227.492.558,64	894.516.194,16	894.516.194,16	894.516.194,16
Riscossioni effettuate dall'ente (2)	2.520.361.752,15	11.295.226.197,99	13.815.587.950,14	13.815.587.950,14	13.815.587.950,14
Pagamenti effettuati dall'ente (3)	2.416.045.538,17	11.115.684.933,73	13.531.730.471,90	13.531.730.471,90	13.531.730.471,90
Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)	771.339.849,50	407.033.822,90	1.178.373.672,40	1.178.373.672,40	1.178.373.672,40
Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento - quota vincolata	1.157.566,61	0,00	1.157.566,61		
FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA					
Disponibilità liquide libere alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
Disponibilità liquide vincolate alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO					
Disponibilità liquide libere alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
Disponibilità liquide vincolate alla fine dell'anno comprese quelle reimpiegate in operazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.					
Disponibilità liquide presso il conto di tesoreria senza obbligo di riversam. A fine periodo di riferim., comprese quelle reimp. in operazioni fin. (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossioni effettuate dal Tesoriere e non contabilizzate nella contab. Spec. (6)	325.258,46	303.079,36	628.337,82	628.337,82	628.337,82
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contab. Spec. (7)	16.713.795,00	0,00	16.713.795,00	16.713.795,00	16.713.795,00
Versam. c/o contab. Spec. non contabilizzati dal Tesoriere (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prelevi dalla contabilità speciale non contabilizzati dal Tesoriere (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo c/o contab. Spec. a fine periodo di riferimento (4-5-6+7+8-9)	787.728.386,04	406.730.743,54	1.194.459.129,58	1.194.459.129,58	1.194.459.129,58

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

Tabella 7 - Tabella di raffronto Incassi e Pagamenti (in euro)

DESCRIZIONE	SIOPE			RENDICONTO	TESORIERE
	Regione Veneto	Gestione sanitaria	TOTALE REGIONE		
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.005.392.222,41	8.959.030.206,50	9.964.422.428,91	9.964.422.428,91	9.964.422.428,91
TITOLO II - Trasferimenti correnti	723.421.696,11	684.606.290,29	1.408.027.986,40	1.408.027.986,40	1.408.027.986,40
TITOLO II - Entrate extratributarie	103.189.987,64	246.322.114,71	349.512.102,35	349.512.102,35	349.512.102,35
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	182.906.291,58	25.686.191,04	208.592.482,62	208.592.482,62	208.592.482,62
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	146.129.560,12	246.859,36	146.376.419,48	146.376.419,48	146.376.419,48
TITOLO VI - Accensione prestiti	187.075.307,31	0,00	187.075.307,31	187.075.307,31	187.075.307,31
TITOLO IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	172.246.686,98	1.379.334.536,09	1.551.581.223,07	1.551.581.223,07	1.551.581.223,07
TOTALE INCASSI	2.520.361.752,15	11.295.226.197,99	13.815.587.950,14	13.815.587.950,14	13.815.587.950,14
TITOLO I - Spese correnti	1.347.316.619,19	9.541.991.694,55	10.889.308.313,74	10.889.308.313,74	
TITOLO II - Spese in conto capitale	638.034.764,40	66.399.784,18	704.434.548,58	704.434.548,58	
TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	144.254.022,18	0,00	144.254.022,18	144.254.022,18	
TITOLO IV - Rimborso prestiti	111.398.323,54	0,00	111.398.323,54	111.398.323,54	
TITOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	175.041.808,86	1.507.293.455,00	1.682.335.263,86	1.682.335.263,86	
TOTALE PAGAMENTI	2.416.045.538,17	11.115.684.933,73	13.531.730.471,90	13.531.730.471,90	13.531.730.471,90

Fonte: Rielaborazione Corte dei conti su dati della Regione del Veneto

Si precisa che, quanto al Conto del Tesoriere, le verifiche effettuate non hanno riguardato i titoli di spesa in quanto caratterizzati da una diversa modalità di aggregazione. Tuttavia, dai controlli eseguiti è emerso che il valore complessivo dei pagamenti distinti per “Missione” coincide con i dati del Rendiconto e del Tesoriere.

All’esito delle verifiche effettuate, l’ammontare degli incassi, dei pagamenti e delle disponibilità liquide rilevati dal SIOPE coincidono con i valori indicati nel conto del bilancio.

5.6 Considerazioni conclusive

Dall’esame delle risultanze della gestione di cassa dell’esercizio finanziario 2018 e la conciliazione fra le risultanze del Conto del Tesoriere e quelle del Rendiconto generale della Regione, non sono emerse irregolarità o criticità significative, ferma restando la competenza della Sezione giurisdizionale regionale a pronunciarsi sul conto giudiziale del Tesoriere, nella spiegata qualità di agente contabile, nell’ambito dell’apposito giudizio di conto, di cui agli artt. 137 e ss. del nuovo Codice di giustizia contabile.

Emergono tuttavia perplessità in ordine alla giacenza presso il Tesoriere di somme pignorate i cui debiti sottostanti sono completamente estinti, nonostante le reiterate richieste da parte della Regione di svincolo delle stesse.

Le rappresentate circostanze, comunque, non inficiano le scritture contabili del Tesoriere. Con riferimento, poi, all'assenza di indicazioni nel Rendiconto della Regione dei vincoli di euro 142.946.403,29 alla data del 31 dicembre 2018, si prende atto di quanto addotto dall'amministrazione regionale e dell'impegno espresso di tenere in debita considerazione le indicazioni di questa Corte nelle future Relazioni sulla Gestione.

6 STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

6.1 Introduzione

Un intenso processo di riforma della gestione pubblica, a partire dagli anni Ottanta, si è orientato alla massima valorizzazione dell'efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse della collettività, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tipici del settore privato²⁵⁵. Il quadro che si è nel tempo delineato ha reso evidente l'esigenza di disporre di strumenti in grado di monitorare i fenomeni e le conseguenti rappresentazioni contabili, nonché di offrire una raffigurazione delle attività svolte dal soggetto pubblico in termini di costi e di ricavi. Il percorso europeo verso la realizzazione di un sistema contabile informativo consolidato²⁵⁶ che offra compiute notizie sulle finanze complessive dei Paesi Membri, risponde sia alla tradizionale necessità di cd *accountability*,²⁵⁷ che alla garanzia per il corretto funzionamento del mercato interno dell'Unione Europea, in funzione del libero determinarsi delle decisioni degli operatori economici per la piena realizzazione delle libertà economiche fondamentali. In questa direzione la scelta è caduta sul cd. *Accrual accounting*²⁵⁸ in quanto esso costituisce *“ l' unico sistema informativo generalmente accettato che fornisce un quadro completo ed attendibile della posizione finanziaria ed economica e del risultato di bilancio di un'amministrazione pubblica, in quanto presenta un quadro completo di attività e passività, nonché di entrate e spese di un'entità*

²⁵⁵ I modelli contabili rispecchiano le differenti tradizioni politiche, amministrative e culturali che sono alla base degli ordinamenti giuridici di ciascun paese. Una importante contrapposizione è quella tra ordinamenti giuridici - e conseguenti modelli contabili- di *civil law* e di *common law*. Nei paesi di *civil law* i principi contabili tendono a delineare dei quadri di riferimento ancorati alla normativa e diretti, come nel caso dell'Italia, a costituire la base di sviluppo della contabilità finanziaria con finalità autorizzatoria. Nei paesi *common law* i sistemi contabili hanno assorbito la propensione culturale ad introdurre meccanismi di mercato e competizione e quindi all'utilizzo di schemi e strumenti, consolidati nel settore privato. L'esigenza di conoscere andamenti e livelli di economicità nell'interesse della singola istituzione/entità e della collettività trova soddisfacimento nell'utilizzo di principi contabili di generale accettazione (mentre le norme hanno un ruolo meno incidente) ed attraverso l'*accrual accounting*.

²⁵⁶ Con l'approvazione della Direttiva n 85 del 2011 l'Unione Europea ha introdotto l'obbligo per tutti i Paesi Membri di adottare sistemi di contabilità pubblica che contengano informazioni in grado di generare dati informativi idonei, sulla base del Sistema Europeo dei Conti (SEC95 e SEC 2010), a fornire una descrizione completa e comparabile dell'economia dei paesi membri, realizzando un sistema integrato di conti, di flussi e di patrimonio, definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici.

²⁵⁷ La ricca e varia letteratura evidenzia che non vi è uniformità nei significati attribuiti a tale termine nei diversi contesti nazionali e internazionali in cui è utilizzato, tuttavia l'elemento posto a base comune a ciascun diverso approccio concettuale è il *“ dovere di rendere conto della propria condotta, verso l'autorità/soggetto che ha delegato lo svolgimento di compiti e i relativi poteri”*.

²⁵⁸ L'ABAC (Accrual Based Accounting, contabilità per competenza) designa la principale riforma del sistema contabile dell'UE adottata dalla Commissione Europea, di introduzione della contabilità per competenza e di revisione radicale del sistema informatico sottostante. Il metodo della competenza (*accrual basis*) registra le operazioni quando si verificano, anziché quando il contante è incassato o speso (come nella contabilità per cassa). *“La contabilità per competenza accresce la responsabilità e la trasparenza dell'informativa finanziaria nel settore pubblico e fornisce informazioni migliori per la pianificazione, la gestione e il processo decisionale”*. MEMO-06-395_IT.

per l'esercizio contabile e al momento della loro chiusura"²⁵⁹. Le modifiche normative conseguenti hanno integrato, e qualche volta sostituito con una più completa contabilità, basata anche sul principio di competenza economica - in grado di misurare le variazioni di tutti gli elementi patrimoniali - la tradizionale contabilità pubblica, limitata al monitoraggio di variazioni finanziarie.

Le esigenze di coerente tutela della finanza pubblica in un alterato contesto finanziario sovranazionale ha reso necessaria l'adozione di misure comunitarie dirette a completare il processo di integrazione europea ed a fronteggiare la crisi del debito sovrano. Alla base della spinta verso sistemi "unionali" di protezione, rispetto allo scenario globale di forte criticità che si era andato profilando nell'economia mondiale, vi era la consapevolezza, raggiunta dagli Stati Membri che la mancata comparabilità e trasparenza nelle finanze pubbliche produce dei rischi sia per la solidità delle politiche pubbliche e del processo decisionale, sia in termini di accountability e controllo democratico²⁶⁰.

Nell'apparato informativo finanziario pubblico la contabilità in *accrual* e la contabilità finanziaria potenziata costituiscono un raggruppamento integrato di approcci contabili che collaborano allo scopo informativo comune, ciascuno con la propria diversità, funzione e struttura, nonché con la propria "origine embriologica".

La cinesi analitica e funzionale ai due sistemi, nell'ambito della contabilità pubblica italiana, deve necessariamente partire dalla premessa della specificità dei principi contabili di base. Il principio di competenza finanziaria potenziata costituisce un modello *one-off*, creato dal legislatore per l'esposizione contabile dei fatti di gestione dell'amministrazione pubblica, costruito secondo specifiche esigenze di coordinamento della finanza pubblica ed omologato ai dettami europei. Tale principio definisce un sistema contabile, individuato dal legislatore come principale e fondamentale, ai fini autorizzatori e di rendicontazione, per i risultati della gestione finanziaria.

259 Relazione della commissione al consiglio e al parlamento europeo Verso l'applicazione di principi contabili armonizzati per il settore pubblico negli Stati membri Idoneità degli IPSAS per gli Stati membri - pag.4 06 marzo 2013 disponibile on line <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0114:FIN:IT:PDF>

260 Direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri Art.3 «[...]gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori [...]e contengono le informazioni [...]per generare dati fondati sul principio *accrual* al fine di predisporre i dati basati sulle norme SEC 2010.»

Art.12 «Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate [...] si applichino in modo coerente e riguardino tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. Ciò richiede [...] uniformità nelle norme e nelle procedure contabili nonché l'integrità dei sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati sottostanti.»

Art.13 «Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per il coordinamento tra tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica [...]» Art.16 c.3 «La Commissione, entro il 31 dicembre 2012, valuta l'adeguatezza degli Standard contabili internazionali applicabili al settore pubblico per gli Stati membri[...].»

Il principio di competenza economica (*accrual*), applicato agli enti in contabilità finanziaria, è stato introdotto con un “*adattamento tecnico*” del sistema contabile basato sulla c.d. partita doppia²⁶¹, attraverso la definizione di standard uniformi (E.P.S.A.S) di budgeting e di accounting per gli enti pubblici dell’Unione Europea. Questi standard si sviluppano, almeno nell’attuale lunga prima fase iniziale, sulla base dei principi contabili internazionali, gli IPSAS ²⁶²(Principi contabili internazionali per il settore pubblico)²⁶³.

In Italia un elaborato processo normativo ha disegnato un tessuto ordinamentale contabile, proteso a fornire risposte informative tridimensionali (finanziaria, economica e patrimoniale) ed integrate sull’utilizzo delle risorse collettive, con riflessi sui modelli di gestione pubblica e di organizzazione, veicolato attraverso la Costituzione, ai diversi livelli di governo. I rapporti finanziari tra questi ultimi sono stati composti, secondo una rete di relazioni di coordinamento, regolate dal principio della “compartecipazione”.

In particolare, per gli enti territoriali ed i loro organismi l’ordinamento finanziario e contabile è stato armonizzato con il nuovo modello di integrazione contabile europea, attraverso un articolato di regole e di principi, di cui al Dlgs 23 giugno 2011 n.118 s.m.i.. Uno degli strumenti operativi, introdotti a tale fine, è costituito dall’affiancamento alla contabilità finanziaria a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, affinché la rilevazione dei fatti gestionali risulti unitaria.

In coerenza con i nuovi principi ed obiettivi sopra richiamati, è stata esteso l’istituto del giudizio di parificazione dello Stato ai rendiconti regionali. La parificazione investe

²⁶¹La crescente esigenza di apertura dei mercati e di connessioni commerciali globalizzate ha stimolato un progressivo allineamento delle imprese nazionali e delle legislazioni in vigore all’adozione di regole uniformi per migliorare lo scambio e l’efficienza delle informazioni finanziarie e quindi migliorare la conoscenza dei mercati. L’armonizzazione delle regole contabili costituisce il tentativo per superare gli ostacoli creati da disposizioni locali, che non garantiscono la comparabilità delle informazioni e quindi rappresentano di fatto un freno allo sviluppo dei mercati ed alle iniziative degli investitori. Sono stati elaborati gli IAS (International Accounting Standard)/IFRS (International Financial Reporting Standard), principi contabili emanati dall’International Standard Accounting Board (ISAB) diretti a realizzare strumenti per consentire una lettura uniforme dei dati, permettere la confrontabilità dei bilanci, approfondire l’informativa finanziaria delle aziende operanti in paesi diversi.

²⁶² Gli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) sono un insieme di principi contabili emanati dall’-International Public Sector Accounting Standards Board – Organismo Contabile Internazionale per l’emanazione dei principi contabili del settore pubblico, operante all’interno dell’I.F.A.C. – International Federation of Accountant – Organizzazione mondiale che riunisce 157 Ordini della professione contabile di 122 paesi, che si occupa di emanare standard di settore (es Auditing (revisione); Etica; Istruzione/formazione) .Finalità dell’ I.P.S.A.S.B. è “adoperarsi per l’interesse della collettività, sviluppando principi contabili per il settore pubblico di elevata qualità e favorendo la convergenza di principi nazionali ed internazionali, così da migliorare la qualità e l’uniformità della rendicontazione contabile in ogni parte del mondo”. Partecipano ai suoi lavori le Nazioni Unite, l’Unione Europea, la Banca Mondiale, l’ONU ed altri soggetti. Base di partenza nella definizione degli IPSAS sono la convergenza con gli IAS/IFRS, pur tenendo conto delle ineliminabili differenze tra aziende pubbliche e private; 2. la redazione di principi contabili specifici per il settore pubblico.

²⁶³ La maturità (c.d. accounting maturity) nell’applicazione della contabilità accrual based in modo conforme agli standard IPSAS, in Italia (era nel 2013/2014 del 31%, nel 2016 inferiore al 40 %, secondo i dati forniti da Eurostat) evidenzia in sostanza un certo ritardo nell’applicazione della Direttiva 2011/85/Ue del Consiglio dell’8 novembre 2011.

unitariamente i profili finanziari della gestione, l'utilizzo delle risorse acquisite ed il loro impiego, rispetto al soddisfacimento dei bisogni della collettività amministrata. Essa costituisce il luogo deputato, non semplicemente ad un formale riscontro dell'allineamento contabile, ma all'individuazione di quelle espressioni contabili di fatti gestori significativi, nel complesso delle poste esposte nell'unitario sistema di rendicontazione - in termini di veridicità ed attendibilità e soprattutto di raggiungimento di un equilibrio concreto e prospetticamente sostenibile.

Nell'articolato complessivo della rendicontazione contabile regionale la contabilità economico patrimoniale, se adeguatamente utilizzata consente di monitorare contemporaneamente i tre vettori dell'equilibrio: Finanziario, Patrimoniale, Economico. Al contrario, la contabilità in soli termini finanziari si focalizza unicamente sull'equilibrio finanziario.

La gestione amministrativa della Regione, come per tutti gli enti, si svolge con continuità nel tempo, per esigenze conoscitive, di controllo, giuridiche, sociali e fiscali, tale persistenza temporale viene suddivisa in periodi alla fine dei quali si rappresenta il "rendiconto della gestione". Una conoscenza completa dell'attività di gestione e delle sue ricadute in termini di equilibrio finanziario ed economico-patrimoniale si fonda sull'analisi delle manifestazioni delle operazioni amministrative di esercizio, in termini di:

Movimenti globali di entrata e di uscita	→	Flussi finanziari
Combinazioni di fattori, impiegati nei processi acquisitivi di erogazione e produzione di beni e servizi	→	Flusso economico
Impieghi di risorse e fonti di finanziamento, nell'ambito di cicli di gestione pluriannuali	→	Fondo patrimoniale

Il D.Lgs n. 118/2011 s.m.i. stabilisce un modello contabile sistematico diretto a conformare la gestione delle amministrazioni pubbliche territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria, a regole contabili uniformi, definite attraverso principi contabili generali e principi contabili applicati. Questi ultimi costituiscono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali. Ad essi il legislatore attribuisce una funzione di completamento del sistema generale per favorire l'adozione di comportamenti uniformi e corretti, *regulatory compliance*.

Attraverso l'utilizzo di un sistema contabile integrato si finalizza la rilevazione unitaria dei fatti di gestione, nei profili finanziario ed economico patrimoniale, alla realizzazione di un sistema informativo di valori contabili comparabili. In tale contesto informativo, la

contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, per rilevare costi/oneri e ricavi/proventi, derivanti dalle transazioni poste in essere dall'amministrazione pubblica.

Nello specifico con la Contabilità economico -patrimoniale - Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, cui il legislatore assegna obiettivi informativi specifici²⁶⁴, si introduce una metodologia di registrazione funzionale (competenza economica per gli enti in contabilità finanziaria)²⁶⁵ allo scopo informativo-comparativo, definendo un'articolata serie di strumenti²⁶⁶ di integrazione e di criteri ²⁶⁷ di valutazione.

La metodologia di imputazione e le tecniche di misurazione dei componenti del risultato economico sono funzionalmente integrate con la correlata manifestazione finanziaria, secondo quanto previsto nel Principio Contabile Applicato di cui all'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011. Al punto 3 il principio dispone che le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

²⁶⁴ Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011- Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Economico-Patrimoniale degli Enti In Contabilità Finanziaria 1.Definizione :«[...] Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.»

²⁶⁵ Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011- Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Economico-Patrimoniale degli Enti In Contabilità Finanziaria - 2. Principio della competenza economica «Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi. La competenza economica dei costi e dei ricavi direttamente conseguenti a operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che "l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).»

²⁶⁶ Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011- Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Economico-Patrimoniale degli Enti In Contabilità Finanziaria - 2.Principio della competenza economica«[...] L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali[...].»

²⁶⁷ Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011- Principio Contabile Applicato concernente la Contabilità Economico-Patrimoniale degli Enti In Contabilità Finanziaria - 2. Principio della competenza economica «[...]I componenti economici positivi devono, quindi, essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica. Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi [...]» e punti 4 e segg.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio:

- i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate,
- i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese, salvo le eccezioni previste al punto 3 del principio.

La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria - Allegato n. 1 al decreto citato - è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili.

6.1.1 Premessa

Il disegno di legge Regionale n. 7 del 30.04.2019 predisposto dalla Giunta ed avente ad oggetto il " *Rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2018*" è stato trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto in data 8 maggio 2019.

L'attività della Sezione di Controllo della Corte dei conti in sede di giudizio di parifica, secondo la lettura della Corte Costituzionale si articola in un giudizio di "coerenza" tra la struttura complessiva del rendiconto nelle sue articolazioni (Conto del Bilancio, Stato patrimoniale, Conto Economico) - e la consistenza delle singole partite attive e passive che lo compongono. A tale fine, nell'ambito delle attività funzionali al giudizio assumono, in ragione del particolare rapporto di integrazione tra le due anime del sistema contabile, particolare rilevanza le coordinate di indagine adottate.

Le considerazioni introduttive sopra riportate costituiscono una indispensabile premessa, in quanto volte ad evidenziare la peculiare specificità dell'argomento contabile in oggetto e a definire il perimetro dell'indagine adottato dalla Sezione di Controllo per il Veneto, in sede di parifica del "*Rendiconto regione Veneto 2018*" per Stato patrimoniale e Conto Economico.

6.1.1.1 Metodologia di indagine

L'esame nel giudizio di parifica dell'esercizio 2017 si era particolarmente appuntato sulle risultanze della complessa attività di ricognizione straordinaria del patrimonio regionale,

che risulta conclusa²⁶⁸. L'assorbimento completo²⁶⁹, tuttavia, degli esiti del giudizio di parifica per l'esercizio 2017 in particolare sulle criticità relative all'inventario, sotto il profilo quali-quantitativo risulta fortemente legato al graduale processo di adeguamento degli applicativi in uso come evidenziato nella nota illustrativa ²⁷⁰ *"Nel corso del 2018 è dunque proseguito ed è stato ulteriormente affinato il processo di inventariazione del patrimonio regionale, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, attraverso costanti operazioni di ricerca, integrazione dei data-base, interpretazione delle informazioni, rilevazione, classificazione, descrizione e valutazione dei cespiti.*

Sempre alla luce della richiamata parifica riferita al precedente esercizio, la non compiuta esaustività dei dati inseriti nell'applicativo gestionale Bi.Bi.Co. - rispetto alla complessità delle informazioni inventariali e alle necessarie interrelazioni con i dati di bilancio - ha comportato alcune problematiche metodologiche che, in funzione migliorativa della base contabile regionale, hanno promosso un graduale processo di adeguamento degli applicativi in uso, finalizzato a favorire la semplificazione e la standardizzazione dell'interfaccia informativo, nella prospettiva di una sempre maggiore trasparenza dei flussi informativi.

A tale riguardo giova sottolineare come il DEFR adottato per le annualità 2018-2020 abbia previsto il miglioramento dell'integrazione funzionale tra le diverse strutture, per adeguare le modalità di caricamento ed aggiornamento dei dati afferenti la valorizzazione del patrimonio, in vista di un sempre più efficiente controllo della gestione."

Rispetto a tale circostanza la Regione ha rappresentato, sin dalla fase pre-istruttoria al giudizio di parificazione 2018, la persistenza di alcune problematiche nel graduale processo di adeguamento degli applicativi e nella mail del 16/05/2019 - acquisita al protocollo con n. 5872 del 17/05/2019 - viene precisato che l'aggiornamento sarà concluso *"atteso lo stato del processo di sviluppo del software, che si conta di poter collaudare entro l'esercizio 2019"*.

La Sezione pertanto si riserva, a decorrere dall'esercizio di *deployment* del programma, nell'ambito dei controlli alla stessa intestati per legge, il riscontro sulla intervenuta

²⁶⁸ Cfr. *"Premessa - Report inventariali - nota illustrativa Stato patrimoniale di apertura al 01/01/2018"* in allegato al Rendiconto Generale dell'esercizio 2018 *"Tenuto conto degli indirizzi forniti dalla Corte, è stata cioè condotta una ulteriore attività ricognitiva che ha attraversato le diverse categorie inventariali e di cui si darà conto nel proseguo della presente nota illustrativa, che evidenzia le differenze, le rettifiche e le integrazioni che si sono rese necessarie rispetto allo Stato patrimoniale approvato e parificato alla data del 31/12/2017, con le relative motivazioni. [...] essendosi comunque conclusa la ricognizione "straordinaria" alla data del 31/12/2017 non sono stati elaborati ulteriori report inventariali di apertura [...] che vengono puntualmente descritti nel seguito della presente relazione. "*

²⁶⁹ *ibidem*

²⁷⁰ Cfr. pag. 460 del vol. 1 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018

apostazione definitiva dei dati afferenti la valorizzazione del patrimonio, nella contabilità economico patrimoniale.

Con riferimento allo Stato patrimoniale e Conto Economico di cui alla proposta di Rendiconto 2018 per la Regione Veneto, presentato dalla Giunta Regionale, sono stati analizzati alcuni aspetti di particolare significatività economico -patrimoniale, ai fini del perseguimento del raggiungimento di un equilibrio concreto e prospetticamente sostenibile dei conti regionali.

Ai fini della valutazione è stato individuato, in alternativa all'analisi puntuale e ricostruttiva di singole poste del conto economico e dello stato patrimoniale, la selezione di specifici elementi contabili. La scelta è stata necessitata dalla vastità e fluidità del territorio contabile sotteso alla formazione dello Stato patrimoniale e del Conto Economico - rispetto ai tempi del processo di parificazione- ed alle difficoltà di correlazione contabile, utilizzabili per l'analisi dei documenti offerti dalla Regione.

Ragioni di sistematicità e di concretezza hanno indotto a circoscrivere, all'interno di alcune voci dell'attivo e del passivo dello Stato patrimoniale e dei costi e ricavi del Conto economico, i dati afferenti a poste la cui valutazione presentava capacità di ricostruzione del processo di contabilizzazione rispetto ai «*correlativi oggettivi di contabilità finanziaria*», ovvero, in grado di esprimere una certa significatività informativa. La discriminazione degli argomenti contabili ha permesso di realizzare un reticolo informativo composto da punti di sondaggio che hanno consentito una maggiore informazione anche tramite il raffronto rispetto ai precedenti esercizi. I dati aggregati potranno eventualmente costituire un benchmark di riferimento per la costruzione di indici utili all'analisi della gestione economico -patrimoniale ed alla conoscenza delle dinamiche dei fenomeni gestori nelle parifiche dei prossimi anni.

6.1.2 Nota Integrativa allo Stato patrimoniale e Conto economico nel d.d.l. n. 7 "Rendiconto regione Veneto 2018"

Dall'analisi dello Stato patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, allegati al d.d.l. n. 7 "Rendiconto regione Veneto 2018", nonché della copiosa documentazione offerta, è emersa la laboriosa attività dell'amministrazione per risolvere o quanto meno fronteggiare le criticità, evidenziate nel giudizio di parifica del rendiconto 2017, che avevano avuto ad oggetto la diffusa carenza informativa e quindi di ridotta trasparenza.

La nota integrativa, allegata a Stato patrimoniale e Conto Economico del Rendiconto 2018 è risultata maggiormente dettagliata, svolgendo una più adeguata funzione di informazione ancillare e di supporto conoscitivo.

La nota integrativa è un documento analitico – descrittivo, prevista dal codice civile²⁷¹ per le società, quale parte integrante del bilancio d’esercizio. Per gli enti in contabilità finanziaria rappresenta uno strumento idoneo ad espandere il potenziale informativo del Rendiconto finanziario. Essa ha la funzione di chiarire, analizzare ed integrare i valori numerici, poiché contiene le informazioni ritenute necessarie per una corretta comprensione del Conto Economico e dello Stato patrimoniale. La nota integrativa ha la funzione tra l’altro di concorrere alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica.

L’allegato 4/3 del D.Lgs n 118/2011, al punto 3, rubricato “*Misurazione dei componenti del risultato economico*” riconosce che «[.]non vi può essere una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio. Prevede, tuttavia, un momento di integrazione nella parte in cui dispone che «I ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.» e dispone che «L'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita anche dall'adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali. Si fa presente che il piano dei conti integrato consente di implementare degli automatismi tali per cui la maggior parte delle scritture continuative sono rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore».

L'adozione di una contabilità integrata - finanziaria ed economico-patrimoniale- per le amministrazioni territoriali in contabilità finanziaria, costituisce un modello diverso da quelli che si sono susseguiti nel tempo.

Le disposizioni di cui al D.lgs n 118 /2011 hanno introdotto per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il principio della competenza finanziaria potenziata. Le obbligazioni sono registrate quando l’obbligazione sorge, con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile. La corretta applicazione del principio sulla competenza finanziaria potenziata costituisce il presupposto necessario per la corretta

²⁷¹ Art. 2423 cod.civ Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alle norme in materia di redazione del bilancio

rilevazione delle correlate manifestazioni economico-patrimoniali e per consentire l'integrazione tra i sistemi contabili. La rilevazione unitaria dei fatti di gestione²⁷² e l'integrazione dei sistemi di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale è favorita dall'adozione del piano dei conti integrato²⁷³ (e della matrice di raccordo).

Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare - attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali - nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. *“L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica”*²⁷⁴

La registrazione degli eventi contabilmente rilevanti ai fini della manifestazione economica e patrimoniale, mediante l'utilizzo del piano dei conti consente che ogni operazione di gestione sia contabilizzata²⁷⁵ in una logica integrata²⁷⁶. Attraverso una unica rilevazione sono ricomposte le informazioni di sintesi dei flussi finanziari ed economici e delle variazioni del fondo patrimoniale.

La nota integrativa allegata allo Stato patrimoniale e Conto Economico del Rendiconto 2018 espone, al punto 1.1 rubricato “Relazione tra contabilità finanziaria e contabilità economica”: «[...] L'allegato 4/3 infatti assume a riferimento esplicito un sistema contabile integrato, dove si prevede che [...]. Questa correlazione porta di fatto a una derivazione della contabilità economico-patrimoniale dalla contabilità finanziaria, con generazione automatica delle scritture di partita doppia tramite il sistema informativo contabile.»

Le sopra richiamate affermazioni, in particolare con riguardo all'effetto derivativo che, si assume, comporti *di fatto* il rapporto tra contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale - *realizzata attraverso una generazione automatica delle scritture di partita doppia*

²⁷² Il Dlgs n. 118/2011 prevede all'articolo 2, che le Regioni, gli enti locali e i loro enti strumentali affianchino, ai fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria - che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione - un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico-patrimoniale.

²⁷³Dlgs. n. 118/2011 art 4

²⁷⁴ Ibidem

²⁷⁵ Il Dlgs n. 118/2011 prevede all'articolo 4 comma 7-bis:” Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a fini conoscitivi, è pubblicato nel sito internet www.arconet.rgs.tesoro.it: a) il piano dei conti dedicato alle regioni e agli enti regionali, derivato dal piano dei conti degli enti territoriali di cui al comma 1;”

tramite il sistema informativo contabile - suscita, alla luce di quanto sopra richiamato, alcune perplessità. Le citate affermazioni, così come redatte, non esprimono la correttezza del processo di relazione tra sistemi contabili, che a fronte dell'adozione di un piano dei conti integrato, conduce ad una rilevazione unitaria dei fatti e quindi garantisce l'integrazione, non già la derivazione di un sistema dall'altro. L'adozione della contabilità economico-patrimoniale deve rispettare l'insieme delle disposizioni di integrazione di cui al relativo principio contabile.

Per l'aspetto patrimoniale ed ancor più nella delicata fase delle scritture di rettifica e di assestamento, indispensabile appare la capacità di dialogo informatico tra i moduli di bilancio e la gestione dell'inventario e del patrimonio. L'adozione di regole di correlazione e l'implementazione della matrice di transizione tra i moduli del piano dei conti non esaurisce i compiti per la redazione dello stato patrimoniale. Occorrono una serie di passaggi operativi, che non costituiscono semplici automatismi, indispensabili a ricondurre le operazioni di gestione, ai termini del principio di competenza.

Quanto sopra, unitamente alle intercorse interlocuzioni pre-istruttorie ed all'analisi delle informazioni ricevute, anche in forma di report, in sede istruttoria fanno emergere delle difficoltà tecnico-informatiche, che si riverberano nella gestione dei processi di integrazione tra sistemi contabili. In particolare, a conferma di quanto sopra riportato, per lo Stato patrimoniale la nota illustrativa ha esplicitato *“la non compiuta esaustività dei dati inseriti nell'applicativo gestionale BIBICO rispetto alla complessità delle informazioni inventariali ...”* ed ha evidenziato che nel DEFR sono state stanziare le somme necessarie per il *“miglioramento dell'integrazione funzionale tra le diverse strutture”*. La lettura delle precisazioni fornite nelle varie *tranches* evidenzia che le difformità riscontrate sono ricondotte in parte al sistema informatico e in parte ad errori di imputazione sia dei soli report, che anche dello Stato patrimoniale, come dettagliato nel prosieguo.

In sede di contraddittorio alla Regione è stato chiesto di fornire ogni utile informazione sulle misure concretamente adottate o in procinto di essere adottate per la soluzione della problematica.

Nella memoria depositata con nota prot. 287048 del 01 luglio 2019, protocollo Corte dei conti n.7648 del 01 luglio 2019, la Regione ha precisato:

“L'integrazione funzionale e il dialogo tra le diverse strutture, finalizzato ad aggiornare e adeguare in modo sempre più efficiente ed efficace le modalità di registrazione delle informazioni finanziarie,

economiche e patrimoniali ai principi contabili, ha consentito - già nel corso dell'esercizio 2018 - di migliorare l'interfaccia dei sistemi informativi e di avviare ulteriori passaggi operativi, con la messa in esercizio di un release dei software in uso, come già illustrato in sede di nota integrativa.

Si tratta di un processo che richiede necessariamente un approccio globale ed innovativo, comunque già in fase sperimentazione e oggetto di iniziative di formazione e sensibilizzazione di tutto il personale coinvolto.

Con DDR n. 18/2018 del Direttore della Direzione ICT e Agenda digitale sono state messe a disposizione le risorse necessarie per questo impegnativo progetto, con adesione alla Convenzione CONSIP "Sistemi Gestionali Integrati (SPI) per le PA".

Con il passaggio definitivo al nuovo applicativo - previa attenta migrazione dei dati - sarà più agevole la traduzione automatica in termini economici e patrimoniali delle transazioni finanziarie. Al tempo stesso la struttura informativa consentirà di rilevare in modo autonomo i fenomeni di natura patrimoniale e inventariale, non meramente desumibili da movimenti finanziari.

Ne consegue che le estrazioni e le tabelle riepilogative, e le conseguenti riconciliazioni, potranno essere utilizzate anche in corso esercizio per superare e correggere alcuni disallineamenti ed errori materiali che derivano, allo stato, dall'utilizzo di moduli applicativi per alcuni aspetti non pienamente allineati con il nuovo assetto contabile, anche in vista di un più esteso controllo gestionale.

Le complessità di modifiche di tale portata richiederanno quantomeno alcuni mesi di lavoro e fasi intermedie di collaudo e verifica."

Il Collegio nel prendere atto della risposta istruttoria ha richiesto alla Regione in sede di contraddittorio finale di prestare adeguata attenzione alle tempistiche di realizzo e delle varie fasi di verifica e di collaudo del progetto di potenziamento e di integrazione del programma informatico.

6.2 Stato patrimoniale

Lo Stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 63, c. 7, d.lgs. 118/2011, "rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio delle regioni è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della regione, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio. Le regioni includono nel conto del patrimonio anche: a) i beni del demanio (...) b) i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione."

I criteri per la valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi sono fissati dal punto 6 dell'All. 4/3, contenente il principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale, del d.lgs. 118/2011, come modificato, da ultimo, dai decreti ministeriali del 18 maggio 2017 e del 29 agosto 2018.

Con riguardo al patrimonio netto della Regione del Veneto per l'esercizio 2018 ed alle sue componenti, gli artt. 10 e 11 del D.D.L. - avente a oggetto il Rendiconto generale per l'esercizio 2018, trasmesso dall'Ente con nota n. 179853 dell'8 maggio 2019 (prot. Corte dei conti n. 4261/2019) - espone:

“Articolo 10 - Patrimonio Netto 2018

1. *Il Risultato Economico dell'esercizio 2017 pari a Euro 592.084.149,08 è destinato per euro 23.527.803,69 a Riserva vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio netto, iscritta tra le Altre riserve indisponibili e per euro 568.556.345,39 a specifica Riserva non vincolata, iscritta tra le Riserve da risultato economico di esercizi precedenti.*
2. *Il valore delle Riserve da risultato economico di esercizi precedenti al 31/12/2018 è determinato in euro 480.373.759,77.*
3. *Il valore delle Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali al 31/12/2018 è determinato in euro 1.089.496.076,26.*
4. *Il valore delle Altre Riserve Indisponibili al 31/12/2018 è determinato in euro 18.848.991,57.*
5. *Il valore finale del Fondo di Dotazione al 31/12/2018 è stabilito in euro 421.367.477,21.*
6. *Il valore del Patrimonio Netto al 31/12/2018 è conseguentemente determinato in euro 2.255.528.559,52.”*

“Articolo 11 - Conto Economico e Stato patrimoniale Finale 2018

[...] 2. *La situazione patrimoniale attiva al 31/12/2018, è stabilita in euro 10.669.599.860,42 così determinata:*

E) <i>Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione</i>	€	0,00
F) <i>Immobilizzazioni</i>	€	4.536.626.625,66
G) <i>Attivo circolante</i>	€	6.132.154.602,48
H) <i>Ratei e risconti</i>	€	818.632,28
TOTALE ATTIVO	€	10.669.599.860,42

3. *La situazione patrimoniale passiva al 31/12/2018, è stabilita in euro 10.669.599.860,42 così determinata:*

A) Patrimonio netto	€	2.255.528.559,52
B) Fondi per Rischi ed Oneri	€	104.784.180,88
C) Trattamento di fine rapporto	€	295.049,01
D) Debiti	€	8.210.582.439,54
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti	€	98.409.631,47
TOTALE PASSIVO	€	10.669.599.860,42
Conti d'ordine	€	1.103.106.562,45

6.2.1 Composizione dello Stato patrimoniale

L'attivo della Regione Veneto risulta così composto:

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I		B) IMMOBILIZZAZIONI			BI	BI
		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
	1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	16.134.178,93	13.543.937,60	BI3	BI3
	4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	89.129.857,95	48.924.397,75	BI6	BI6
	9	Altre	25.989.991,40	33.295.097,74	BI7	BI7
		Totale immobilizzazioni immateriali	131.254.028,28	95.763.433,09		
II		<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
	1	Beni demaniali	198.597.648,56	289.388.599,87		
	1.1	Terreni	0,00	0,00		
	1.2	Fabbricati	138.971,57	0,00		
	1.3	Infrastrutture	166.243.705,43	40.793.211,72		
	1.9	Altri beni demaniali	32.214.971,56	248.595.388,15		
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.067.327.419,01	741.173.470,71		
	2.1	Terreni	93.378.537,66	82.443.897,63	BII1	BII1
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2	Fabbricati	230.657.684,69	246.000.428,49		
	a	di cui in leasing finanziario	78.842.704,01	78.850.191,21		
	2.3	Impianti e macchinari	337.096,66	0,00	BII2	BII2
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	9.835.503,14	10.463.830,14	BII3	BII3
	2.5	Mezzi di trasporto	4.155.215,05	3.785.621,25		
	2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.141.883,80	351.406,59		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95	
	2.7	Mobili e arredi	833.435,72	3.277.138,82		
	2.8	Infrastrutture	9.700.172,96	14.749.270,61		
	2.99	Altri beni materiali	717.287.889,33	380.101.877,18		
	3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	600.141.473,02	446.902.570,98	BII5	BII5
		Totale immobilizzazioni materiali	1.866.066.540,59	1.477.464.641,56		
IV		<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1	Partecipazioni in	1.895.193.832,82	1.959.856.500,03	BIII1	BIII1
	a	imprese controllate	1.634.026.203,07	1.706.004.492,85	BIII1a	BIII1a
	b	imprese partecipate	212.705.251,12	203.334.761,22	BIII1b	BIII1b
	c	altri soggetti	48.462.378,63	50.517.245,96		
	2	Crediti verso	644.112.223,97	678.570.522,32	BIII2	BIII2
	a	altre amministrazioni pubbliche	113.805.626,86	117.683.852,25		
	b	imprese controllate	521.939.392,56	554.886.898,94	BIII2a	BIII2a
	c	imprese partecipate	643.161,05	643.266,05	BIII2b	BIII2b
	d	altri soggetti	7.724.043,50	5.356.505,08	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
		Totale immobilizzazioni finanziarie	2.539.306.056,79	2.638.427.022,35		
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.536.626.625,66	4.211.655.097,00		
I		C) ATTIVO CIRCOLANTE				
		Rimanenze	112.574,13	0,00	CI	CI
		Totale Rimanenze	112.574,13	0,00		
II		<u>Crediti (2)</u>				
	1	Crediti di natura tributaria	3.090.176.289,17	3.310.932.024,93		
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	3.007.594.983,57	3.243.383.848,57		
	b	Altri crediti da tributi	82.581.305,60	67.548.176,36		
	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.563.211.240,02	1.766.312.663,77		
	a	verso amministrazioni pubbliche	1.334.642.251,44	1.624.095.026,33		
	b	imprese controllate	3.913.388,96	18.185.178,60	CII2	CII2
	c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti	224.655.599,62	124.032.458,84		
	3	Verso clienti ed utenti	160.850.457,66	1.284.942,34	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	130.837.621,49	104.157.450,60	CII5	CII5
	a	verso l'erario	662,00	0,00		
	b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
	c	altri	130.836.959,49	104.157.450,60		
		Totale crediti	4.945.075.608,34	5.182.687.081,64		
III		<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
	1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
	2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV		<u>Disponibilità liquide</u>				
	1	Conto di tesoreria	1.178.459.448,37	894.702.552,01		
	a	Istituto tesoriere	1.178.373.672,40	894.516.194,16		CIV1a
	b	presso Banca d'Italia	85.775,97	186.357,85		
	2	Altri depositi bancari e postali	8.506.971,64	19.801.918,47	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)			2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		Totale disponibilità liquide	1.186.966.420,01	914.504.470,48		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.132.154.602,48	6.097.191.552,12		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	0,00	204.525,92	D	D
2		Risconti attivi	818.632,28	1.099.100,95	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	818.632,28	1.303.626,87		
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.669.599.860,42	10.310.150.275,99		

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

Il passivo della Regione del Veneto risulta così composto:

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	421.367.477,21	421.067.548,60	AI	AI
II		Riserve	1.588.718.827,60	859.902.210,01		
	a	da risultato economico di esercizi precedenti	480.373.759,77	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
	b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
	c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
	d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.089.496.076,26	859.809.304,26		
	e	altre riserve indisponibili	18.848.991,57	92.905,75		
III		Risultato economico dell'esercizio	245.442.254,71	592.084.149,08	AIX	AIX
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	2.255.528.559,52	1.873.053.907,69		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	Altri	104.784.180,88	90.119.757,36	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	104.784.180,88	90.119.757,36		
		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	295.049,01	0,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	295.049,01	0,00		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	5.879.650.407,08	5.932.918.734,33		
	a	prestiti obbligazionari	597.429.000,00	635.615.000,00	D1 e D2	D1
	b	v/ altre amministrazioni pubbliche	4.652.458.551,81	4.814.684.429,82		
	c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	verso altri finanziatori	629.762.855,27	482.619.304,51	D5	
	2	Debiti verso fornitori	267.772.535,69	210.965.854,95	D7	D6
	3	Acconti	0,00	513.001,13	D6	D5

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)			2018	2017	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
4		Debiti per trasferimenti e contributi enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	1.593.221.696,59	1.683.226.409,62		
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b	imprese controllate	1.296.162.068,35	1.446.275.447,34	D9	D8
	c	imprese partecipate	39.615.450,06	5.960.400,28	D10	D9
	d	altri soggetti	12.091.972,89	19.618.936,53		
	e	altri soggetti	245.352.205,29	211.371.625,47		
5		Altri debiti	469.937.800,18	512.102.274,30	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	tributari	10.302.689,96	8.509.611,90		
	b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	1.496.205,52	1.525.130,79		
	c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d	altri	458.138.904,70	502.067.531,61		
		TOTALE DEBITI (D)	8.210.582.439,54	8.339.726.274,33		
I		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
		Ratei passivi	6.536.948,90	7.250.336,61	E	E
II		Risconti passivi	91.872.682,57	0,00	E	E
	1	Contributi agli investimenti	4.602.957,63	0,00		
	a	da altre amministrazioni pubbliche	4.602.957,63	0,00		
	b	da altri soggetti	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	87.269.724,94	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	98.409.631,47	7.250.336,61		
		TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.669.599.860,42	10.310.150.275,99		
		CONTI D'ORDINE				
		1) Impegni su esercizi futuri	510.969.429,59	489.675.149,30		
		2) Beni di terzi in uso	478.278.141,68	473.323.377,26		
		3) Beni dati in uso a terzi	10.649.307,61	0,00		
		4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
		5) Garanzie prestate a imprese controllate	101.200.000,00	101.200.000,00		
		6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
		7) Garanzie prestate a altre imprese	2.009.683,57	2.009.683,57		
		TOTALE CONTI D'ORDINE	1.103.106.562,45	1.066.208.210,13		

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

La nota integrativa²⁷⁷ precisa i criteri adottati, per la valutazione delle componenti attive e passive e l'indicazione dei principali scostamenti nei valori di fine Esercizio 2018, rispetto alle risultanze dello Stato patrimoniale 2017.

²⁷⁷ Cfr. pag. 397 e ss. del DDL 30 aprile 2019, relativo al Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'Esercizio 2018.

6.2.2 Componenti attive dello Stato patrimoniale

B) IMMOBILIZZAZIONI

Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha precisato nella nota integrativa²⁷⁸ che *“Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dell'ammortamento, calcolato in relazione alla residua possibilità di utilizzo. Le immobilizzazioni immateriali comprendono i diritti di brevetto ed utilizzazione opere di ingegno e altre immobilizzazioni. Le immobilizzazioni immateriali comprendono i diritti di brevetto ed utilizzazione opere di ingegno e altre immobilizzazioni. Le immobilizzazioni immateriali in corso sono rilevate in apposita voce dello Stato patrimoniale e valutate al costo di produzione; ad esse non si applica l'ammortamento. Tra le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte anche le spese sostenute dalla Regione per le migliorie apportate su beni di terzi, come consentito dal punto 4.18: "Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si avvale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione. Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge. Rientrano in questa fattispecie in particolare le opere idrauliche realizzate su beni del demanio statale finalizzate al mantenimento o ripristino della sicurezza idrogeologica, oltre ad altre spese di investimento legate ad interventi di protezione civile, in larga parte derivanti da gestioni commissariali.”*

Nel 2018 le immobilizzazioni immateriali registrano un aumento del 37%, passando da euro 95.763.433,09 nel 2017 ad euro 131.254.028,28 nel 2018. Il fattore accrescitivo è principalmente una variazione delle *“immobilizzazioni in corso ed acconti”* (incremento dell'82,18%), riconducibili - come precisato nella nota illustrativa ai report inventariali dello Stato patrimoniale al 31/12/2018- ²⁷⁹ *“all'avvio della capitalizzazione delle immobilizzazioni in corso, riconducibili a specifici investimenti”* ed alla contabilizzazione degli investimenti riferiti ai beni interessati.

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, la Regione ha precisato nella nota integrativa²⁸⁰ che *“Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione*

²⁷⁸ Cfr. pag. 418 del DDL 30 aprile 2019, relativo al Rendiconto generale della Regione del veneto per l'Esercizio 2018.

²⁷⁹ Cfr. pag. 499 del DDL 30 aprile 2019, relativo al Rendiconto generale della Regione del veneto per l'Esercizio 2018.

²⁸⁰ Cfr. pag. 419 del DDL 30 aprile 2019, relativo al Rendiconto generale della Regione del veneto per l'Esercizio 2018.

dei beni o di produzione, al netto delle quote di ammortamento, in relazione alla residua possibilità di utilizzo. Al costo storico vengono aggiunti i costi derivanti da manutenzioni straordinarie, capitalizzati ed ammortizzati con la medesima aliquota del cespite cui si riferiscono. Tramite le scritture della contabilità integrata, le liquidazioni relative ad oneri sostenuti su cespiti iscritti nello Stato patrimoniale concorrono ad alimentare il valore dei cespiti stessi. Alla voce "immobilizzazione in corso e acconti" vengono registrate invece le liquidazioni relative a lavori in stato di avanzamento e ad opere e manutenzioni straordinarie in corso di esecuzione. Nei "report inventariali - nota illustrativa" riportati in calce alla presente relazione sono descritte in dettaglio le procedure di registrazione e contabilizzazione per queste tipologie di beni."

Nel 2018 questa posta ha registrato un incremento del 26,30%, passando da euro 1.477.464.641,56 nel 2017 ad euro 1.866.066.540,59 nel 2018.

La principale variazione percentuale va ricondotta ai beni appartenenti alle voci dello Stato patrimoniale:

"Macchine per ufficio ed hardware (A B III 2 2.6)" ed alla voce "Infrastrutture (A B II 1.3)", quest'ultima appartenente alla categoria "Immobilizzazioni materiali - Beni Demaniali". Esse registrano rispettivamente un incremento rispetto al 2017 del 224,95% e del 307,56%.

In particolare, per la categoria *"Immobilizzazioni materiali - beni demaniali"* (A B II 1 1.2 - 1.3 - 1.9), la Sezione ha ritenuto opportuno procedere con un approfondimento istruttorio. È stato rilevato *in primis* che la tabella di raccordo - trasmessa dalla Regione con nota prot. 178037 del 7 maggio 2019, prot. Corte dei conti n. 4187 del 7 maggio 2019, rappresentativa del riepilogo dei beni ricompresi nelle voci di stato Patrimoniale in questione - era discordante rispetto ai valori iscritti nello Stato patrimoniale (cfr Tabella n 1)

Tabella 1 - Raccordo report inventariali e Stato patrimoniale - A B II 1 Immobilizzazioni materiali - beni demaniali" (in euro)

	Descrizione Conto SP	Raccordo	Codice Tipo Oggetto	Valore Iniziale	Importo Scorporato Terreno	Quota Ammortamento Esercizio	Importo Incrementi	Fondo Ammortamento	Residuo da Ammortizzare	Valore Patrimoniale
1.2.2.01.01.01.001	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	A B II 1 1.3	D1	1.109.054,31	0,00	33.271,64	0,00	174.655,45	934.398,86	934.398,86
1.2.2.01.01.01.001	INFRASTRUTTURE DEMANIALI	A B II 1 1.3	D2	163.213.644,20	0,00	3.475.716,99	12.722.066,29	12.552.143,28	161.209.611,77	163.383.567,21
1.2.2.01.02.01.001	ALTRI BENI IMMOBILI DEMANIALI	A B II 1 1.2	F1	182.537,12	36.507,43	2.920,60	0,00	7.058,12	138.971,57	138.971,57
1.2.2.03.03.01.001	FORESTE	A B II 1 1.9	S2	30.033.623,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.033.623,98
1.2.2.03.04.01.001	GIACIMENTI	A B II 1 1.9	M1	235.377.339,38	0,00	71.155,17	17.630,29	233.213.620,20	2.181.349,47	2.181.349,47
TOTALE				429.916.198,99	36.507,43	3.583.064,40	12.739.696,58	245.947.477,05	164.464.331,67	196.671.911,09

Fonte: Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

Il valore patrimoniale complessivo, pari ad euro 196.671.911,09, risulta inferiore rispetto a quanto iscritto nelle corrispettive voci dello Stato patrimoniale 2018, pari a euro 198.597.648,56, per una somma complessiva di euro 1.925.737,47.

A seguito di richiesta di chiarimenti interlocutoria, il Dirigente dell'Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio, ha trasmesso con mail del 15 maggio 2018 - prot. Corte dei conti n.5561 del 16/05/2019 - una breve relazione di dettaglio, precisando:

"A) VOCE DI RACCORDO A B II 1 1.2 "Fabbricati"

In tale voce di raccordo confluisce il seguente Piani dei Conti SP inerente il patrimonio immobiliare:

- *1.2.2.01.02.01.001 "Altri beni immobili demaniali" che contraddistingue quattro immobili (ID 107836, 107837, 107838 e 107839) appartenenti alla categoria inventariale del "Patrimonio disponibile: fabbricati" (F1) per il valore complessivo di Euro 138.971,57, come si evince dai file excel trasmessi.*

Non si rileva alcuna differenza.

B) VOCE DI RACCORDO A B II 1 1.3 "Infrastrutture"

In tale voce di raccordo confluisce il seguente Piano dei Conti SP inerente il patrimonio immobiliare:

- *1.2.2.01.01.01.001 "Infrastrutture demaniali" al quale vengono ascritti sia gli immobili censiti all'interno della categoria inventariale "Demanio regionali: acquedotti e fognature" (D1) che quelli relativi alla categoria inventariale "Demanio regionale: ferrovie e strade" (D2), per gli importi rispettivamente di Euro 934.398,86 ed Euro 163.383.567,21, per un totale di Euro 164.317.966,07, come si evince dai file excel allegati.*

Il raffronto tra il valore patrimoniale dei beni risultante dai report inventariali (Euro 164.317.966,07) e quello risultante dal saldo del mastrino (Euro 166.243.705,43) evidenzia la differenza di Euro 1.925.739,36, così motivata:

- a) *quota parte del fondo di ammortamento, per l'importo complessivo di Euro 4.880.293,98, anziché essere imputata al Piano dei Conti sopra indicato (e quindi alla voce di raccordo in esame) è stato ascritta al Piano dei Conti SP 2.2.3.01.09.01.011 "Fondi ammortamento infrastrutture stradali" afferente alla diversa voce di raccordo A B III 2 2.8;*
- b) *l'ID 137696, del valore iniziale di Euro 44.500,00, relativo alla categoria inventariale "D2", nonostante risulti classificato nei report inventariali con il Piano dei Conti SP 1.2.2.01.01.01.001 "Infrastrutture Demaniali", con le relative scritture contabili registrate*

nel 2018 è stato imputato al piano dei Conti 1.2.2.02.09.99.999 "Beni immobili nac" afferente invece alla diversa voce di raccordo A B III 2 2.2;

- c) è stato registrato contabilmente un Fondo di ammortamento pari ad Euro 736.099,18 relativo ad immobili che in realtà figureranno solo nel prossimo Stato patrimoniale 2019 ma che l'ordinaria attività di inventariazione condotta a partire dall' 1 gennaio scorso ha già censito nel data base gestionale Patrimonio Web; per un mero errore di estrazione informatica, dovuta a criticità del sistema, in corso di soluzione, le scritture automatiche relative all'ammortamento effettuate in data 31.12.2018 hanno effettuato la relativa registrazione di tali immobili (che correttamente non figurano Stato patrimoniale 2018);*
- d) l'importo di Euro 2.173.955,44, riportato nei report inventariali a titolo di manutenzioni straordinarie operate nel 2017 con riferimento all'ID 135703, non avrebbe dovuto essere indicato nel report relativo al Demanio Stradale, in quanto trattasi di immobilizzazioni in corso, peraltro evidenziate anche nel prospetto trasmesso; in effetti nessuna scrittura contabile ha registrato tale incremento di valore all'interno della voce di raccordo in discussione.*

C) VOCE DI RACCORDO A B II 1 1.9 "Altri beni demaniali"

In tale voce di raccordo confluiscono i seguenti Piani dei Conti SP inerenti il patrimonio immobiliare:

- 1.2.2.03.03.01.001 "Foreste" a cui sono ascritti i terreni classificati nella categoria inventariale del "Patrimonio indisponibile:

terreni forestali indisponibili" (S2), come si evince dai file excel;

- 1.2.2.03.04.01.001 "Giacimenti" a cui sono ascritti i beni classificati nella categoria inventariale del "Patrimonio indisponibile: beni minerari" (M1), come si evince dai file excel.

Il raffronto tra il valore patrimoniale dei beni risultante dai report inventariali (Euro 32.214.973,45) e quello risultante dal saldo del mastrino (32.214.971,56) evidenzia la differenza di Euro 1,89 dovuti ad un minor ammortamento dell'ID 103281, dovuto ad un impreciso arrotondamento."

Si rileva, pertanto, quanto segue:

- la voce di raccordo A B II 1 1.2 "Fabbricati", non registra differenze;*
- la voce di raccordo A B II 1 1.9 "Altri beni demaniali" presenta una differenza di euro 1,89 giustificata dalla Regione, quale arrotondamento sul valore del fondo ammortamento;*
- la voce di raccordo A B II 1 1.3 "Infrastrutture" presenta lo scostamento maggiore, determinato da contabilizzazioni diverse nello Stato patrimoniale, rispetto alle voci di piano dei conti riscontrabili nei report di valorizzazione dei beni in questione.*

Da un'analisi dei medesimi report di valorizzazione, trasmessi dalla Regione con la citata nota prot. 178037 del 7 maggio 2018, prot. Corte dei conti n. 4187 del 7 maggio 2019, emergeva che:

1) Ferrovie e strade (conto SP 1.2.2.01.01.01.001):

- a) alcuni beni di nuovo inserimento elencati nella nota illustrativa²⁸¹ ai report inventariali dello Stato patrimoniale sono stati ammortizzati con una percentuale inferiore al 3% previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, con esclusione dell'id. 136115 "Rotatoria tra la S.R. 515 e la Via Branco in Comune di Scorzè (VE) - INT. 139 - Decreto n. 537 del 15/01/2018";
- b) l'id. 135703 "Lavori di costruzione/manutenzione straordinaria su cespiti SFMR non ancora espropriati" risulta ammortizzato allo 0,42%;
- c) i beni di nuovo inserimento, di cui al precedente punto a).

In particolare, per quest'ultima tipologia di beni, i cui valori andrebbero ad incrementare la "riserva indisponibile per beni demaniali, patrimoniali indisponibili e per i beni culturali" la Sezione ha ritenuto necessario una verifica. Il Magistrato Istruttore predisposto un approfondimento istruttorio - nota prot. 6500 del 23 maggio 2019 - chiedendo di esporre con maggiore dettaglio le motivazioni fornite - dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio- e riguardanti i valori patrimoniali, relativi alla voce di raccordo A B II 1 "Beni demaniali".

La Regione ha fatto seguito con nota prot. 207000 del 28 maggio 2019, prot. Corte dei conti n.6707 del 28 maggio 2019, precisando:

1) VOCE DI RACCORDO A B II 1 1.2 "Fabbricati":

"Il Piano dei Conti 1.2.2.01.02.01.001 - "Altri beni immobili demaniali" che confluisce in tale raccordo comprende quattro beni (ID 107836, 107837, 107838 e 107839) appartenenti alla categoria inventariale del "Patrimonio disponibile: fabbricati" (F1), che identificano quattro case cantoniere, già di pertinenza delle rispettive infrastrutture viarie ricomprese, in sede di aggiornamento del Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni del patrimonio immobiliare regionale, tra i beni alienabili. Al termine delle procedure relative alla verifica di interesse culturale ex D.Lgs. 42/2004, si provvederà a variarne il Piano dei Conti in modo da qualificarne al meglio le caratteristiche."

²⁸¹ Cfr. pag. 489 del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018".

Al riguardo si ritiene che la Regione abbia correttamente aggiornato il report di valorizzazione dei beni in questione, come rilevabile dalla nota illustrativa ai report inventariali dello Stato patrimoniale al 31/12/2018,²⁸² sulla base delle osservazioni della Sezione Controllo, in occasione del giudizio di parificazione al rendiconto 2017.²⁸³

Non si rilevano pertanto criticità sul punto.

2) VOCE DI RACCORDO A B II 1.3 "Infrastrutture":

"a. Per una mera trasposizione del dato, ininfluyente sotto il profilo contabile, quota parte del fondo di ammortamento, anziché essere imputata al Piano dei Conti sopra indicato (e quindi alla voce di raccordo in esame) è stata ascrivita al Piano dei Conti SP 2.2.3.01.09.01.011 "Fondi ammortamento infrastrutture stradali" afferente alla diversa voce di raccordo A B III 2 2.8 (avente identica denominazione "infrastrutture") e viceversa, come puntualmente riscontrabile dalla documentazione fornita;

b. l'ID 137696, del valore iniziale di € 44.500,00, relativo alla categoria inventariale "D2", nonostante risulti classificato nei report inventariali con il Piano dei Conti SP 1.2.2.01.01.01.001 "Infrastrutture Demaniali", nelle correlate scritture contabili è stato imputato al piano dei Conti 1.2.2.02.09.99.999 "Beni immobili nac" afferente invece alla diversa voce di raccordo A B III 2 2.2, come rilevabile dalla documentazione inviata. Anche questa inversione appare non rilevante sotto il profilo della veridicità del dato complessivo. Per quanto riguarda il valore di € 44.500,00 è esattamente indicato nel report del demanio stradale ed il relativo ammortamento risulta correttamente effettuato, come rilevabile dalla scrittura contabile che si riporta di seguito

Riga	Conto	Descrizione conto	Importo		Nota
			DARE	AVERE	
1031	E-2.2.1.09.99.001	AMMORTAMENTO DI ALTRI BENI IMMOBILI DIVERSI	556,25		Id Immobile = '137696'
1032	P-1 .2.2.01.01.01.001	INFRASTRUTTURE DEMANIALI		556,25	Id Immobile = '137696'

²⁸² Cfr. pag. 462 del vol. 1 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018.

²⁸³ Cfr. pag. 340 della "Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione Veneto per l'Esercizio Finanziario 2017". La Sezione, infatti, osservava: "[...]B) Per quanto riguarda i fabbricati disponibili: 1) nel report di valorizzazione al 31 dicembre 2017 mancano gli id 107836, 107837, 107838, 107839 e 107841, menzionati nella già citata Relazione illustrativa [...]". Per quanto riguarda l'id. 107841 la nota illustrativa ai report inventariali dello Stato patrimoniale al 31/12/2018 precisa: "Si evidenzia che con il medesimo decreto, essendo stato accertato il mancato tempestivo trasferimento da parte dell'Agenzia del Demanio dello Stato in favore della Regione del Veneto delle due case cantoniere aventi ID 107841 e ID 107840, rispettivamente site in Cavaion Veronese (VR) e in Lazise (VR), si è provveduto a stralciare dagli inventari regionali i predetti immobili, senza operare alcuna registrazione contabile a rettifica della mancata attribuzione di un valore contabile - come rilevato dalla Corte dei Conti - in quanto i predetti erano stati meramente inventariati nel precedente Stato patrimoniale senza alcuna attribuzione di valore".

c. l'ordinaria attività di inventariazione condotta a partire dal primo gennaio scorso ha già censito nel data base gestionale "Patrimonio Web" immobili che figureranno solo nel prossimo Stato patrimoniale 2019; pertanto è stato registrato contabilmente un Fondo di ammortamento di € 736.099,18 per un mero errore di estrazione informatica del dato al 31.12.2018, dovuta ad una criticità del sistema, in corso di soluzione (tali beni tuttavia correttamente non figurano nell'inventario e nello Stato patrimoniale 2018, come si evince dai prospetti trasmessi. La criticità risulta meramente formale e troverà soluzione in apertura del prossimo esercizio);

d. l'importo di € 2.173.955,44 è stato riportato soltanto nel report inventariale a titolo informativo e riguarda manutenzioni straordinarie operate nel 2017 con riferimento all'ID 135703, tuttora in corso, come peraltro puntualmente evidenziato anche nel prospetto già trasmesso. In effetti nessuna scrittura contabile ha registrato tale incremento di valore all'interno della voce di raccordo in discussione, con la conseguenza che l'importo esposto non pregiudica il dato contabile correttamente esposto nello Stato patrimoniale;

e. per quanto riguarda i beni appartenenti alla categoria inventariale "Demanio regionale: ferrovie e strade", oggetto di nuovo inserimento nello Stato patrimoniale 2018, le percentuali di ammortamento su base annua, risultano corrette, ovvero corrispondenti al 3% prescritto dall'Alt. A 3, punto 4.18, D.Lgs. 118/2011. Infatti deve essere prestata attenzione alla data di acquisizione del diritto di proprietà da parte della Regione in quanto tutti i beni immobili sono soggetti ad ammortamento mensile anticipato;

f. i beni minerari ed il relativo fondo afferiscono non a tale voce di raccordo ma al raccordo A B II 1 1.9."

L'analisi dei singoli punti ha portato alle seguenti considerazioni:

- a. La quota parte di fondo ammortamento di euro 4.880.293,98 è stata contabilizzata nello Stato patrimoniale in una voce di raccordo diversa, rispetto a quella in questione, a causa di "una mera trasposizione del dato", che tuttavia non ha compromesso il valore complessivo delle immobilizzazioni materiali;
- b. il valore dell'id. 137696 "Variante S.R. 245 "Castellana" nel tratto tra Resana (S.R. 307) e Castelfranco Veneto - Permuta con DINAMICA S.R.L." (valore iniziale pari a € 44.500,00), è stato contabilizzato nello Stato patrimoniale in una voce di raccordo diversa. Tale circostanza non ha alterato il valore complessivo delle immobilizzazioni materiali, ma non risulta esplicitata chiaramente la motivazione;
- c. la quota parte di fondo ammortamento di euro 736.099,18 è stata conteggiata nella tabella di raccordo trasmessa dalla Regione - con la più volte citata nota prot. 178037 del 7 maggio 2019, prot. Corte dei conti n. 4187 del 7 maggio 2019 - ma correttamente

- nello Stato patrimoniale, rilevandosi, quindi, un errore solo formale nel report di valorizzazione;
- d. la somma di euro 2.173.955,44, relativa a spese di manutenzione straordinarie operate nel 2017 ed ancora in corso è stata erroneamente conteggiata nella tabella di raccordo, tuttavia non ha inciso sulla corrispondente voce dello Stato patrimoniale;
 - e. per alcuni elementi identificati all'interno del report di valorizzazione "*Demanio regionale: ferrovie e strade*", le percentuali di ammortamento risultano inferiori al 3% ma appaiono correttamente calcolate, in proporzione alla frazione d'anno ed a partire dalla data di acquisizione;
 - f. i beni minerari, che presentavano ancora un "residuo da ammortizzare" al netto del fondo di ammortamento, sono stati correttamente contabilizzati alla voce dello Stato patrimoniale, salvo una differenza di euro 1,89 effetto di un arrotondamento.

Per quanto riguarda, infine, la valorizzazione nella riserva indisponibile dei beni in questione si è potuto verificare, che l'id 136604 "*M41 - Fontebly*" afferente i beni minerari è ricompreso nella tabella esplicativa delle movimentazioni della riserva indisponibile²⁸⁴ per il valore iniziale pari a euro 1.252.060,00, al lordo del fondo di ammortamento, che si ipotizza essere ricompreso nel totale degli ammortamenti riferiti alla categoria "D2".²⁸⁵

Per quanto riguarda i beni riferiti alla categoria inventariale "*ferrovie e strade*", voce di nuovo inserimento, emerge dalla nota illustrativa ai report inventariali,²⁸⁶ l'iscrizione, nel mastro relativo alla riserva indisponibile, del valore iniziale di beni, al lordo del fondo di ammortamento, in quanto il relativo fondo è stato, presumibilmente, contabilizzato nella riserva in questione all'interno delle relative scritture per sottocategoria.

In sede di contraddittorio alla Regione è stato chiesto di fornire utili informazioni al riguardo.

Nella memoria depositata, con nota prot. 287048 del 01 luglio 2019, protocollo Corte dei conti n.7648 del 01 luglio 2019, la Regione ha dichiarato che:

"la quota di ammortamento pari ad Euro 31.301,50 relativa all'ID 136604 "M41 - Fontebly", afferente la categoria inventariale dei "beni minerari", è stata effettivamente registrata in "DARE" del mastro relativo alle "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per

²⁸⁴ Cfr. pag. 505 del vol. 1 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018.

²⁸⁵ *idem*

²⁸⁶ Cfr. pag. 496 del vol. 1 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018

“beni culturali” con una scrittura contabile cumulativa riferita all’intera categoria inventariale M1 “beni minerari” come evidenziato in grassetto nel prospetto che segue.

**ESTRATTO DEL MASTRINO RELATIVO ALLE RISERVE INDISPONIBILI
PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI**

Data Reg.	Nro Reg.	Riga	Descrizione Movimento	Codice Ufficiale	Descrizione	Dare	Avere	Causale	Descrizione
31/12/2018	859803	13	GESTIONE RISERVA - AMMORTAMENTO ANNUO 2018	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	71.155,17		RILP	SOTTOCATEGORIA M1
31/12/2018	859801	81	GESTIONE RISERVA - RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		1.252.060,00	RILP	ID 136604

....”.

“...la quota ammortamento, sempre riferita al 2018, dei beni appartenenti alla categoria inventariale del “Demanio regionale: ferrovie e strade” è stata registrata in “DARE” del mastriano delle “Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali” per l’importo di Euro 4.211.816,17 anziché per Euro 3.475.716,99, in quanto – come già precisato nelle comunicazioni mail del Direttore della UO Demanio e patrimonio - il calcolo dell’ammortamento di beni inseriti nell’applicativo gestionale nel corso del 2019 è stato anticipato (la differenza di Euro 736.099,18 trova invero giustificazione nelle specificazioni fornite per la voce di raccordo A B II 1 1.3). Per maggiore chiarezza nel grafico che segue si evidenziano, sempre in grassetto, in l’elenco dei i beni acquisiti nel corso del 2018.

**ESTRATTO DEL MASTRINO RELATIVO ALLE RISERVE INDISPONIBILI
PER BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI E PER I BENI CULTURALI**

Data Reg.	Nro Reg.	Riga	Descrizione Movimento	Codice Ufficiale	Descrizione	Dare	Avere	Causale	Descrizione
31/12/2018	859801	15	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		14.726.276,16	RILP	ID 137503-137504- 137505 PEDEMONTANA
31/12/2018	859801	19	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		9.549.159,58	RILP	ID 137500 - ID 137502 PEDEMONTANA
31/12/2018	859801	21	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		2.397.898,07	RILP	ID 137497 - 137498 - 137499
31/12/2018	859801	23	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		2.056.306,44	RILP	ID 137494
31/12/2018	859801	29	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		1.623.001,50	RILP	ID 137492-137493
31/12/2018	859801	31	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		1.341.825,35	RILP	ID 137489-137490-137491
31/12/2018	859801	33	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		1.988.087,60	RILP	ID 137488
31/12/2018	859801	35	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		563.012,01	RILP	ID 137486 - 137487
31/12/2018	859801	37	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		1.564.410,91	RILP	ID 137483 - 137484 - 137485
31/12/2018	859801	39	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		10.031.461,79	RILP	ID 137478 - 137479 - 137480 - 137481 - 137482
31/12/2018	859801	43	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		11.601.203,43	RILP	ID 136474 - 137475 - 137476 - 137477
31/12/2018	859801	45	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		44.500,00	RILP	ID 137696
31/12/2018	859801	53	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		2.962.875,38	RILP	ID 137466 - 137467 - 137468
31/12/2018	859801	55	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		1.351.851,01	RILP	ID 137465
31/12/2018	859801	57	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		32.073,90	RILP	ID 136439
31/12/2018	859801	65	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		269.721,70	RILP	ID 136383
31/12/2018	859801	67	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		401.344,67	RILP	ID 136160
31/12/2018	859801	69	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		130.152,59	RILP	ID 136159
31/12/2018	859801	71	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		570.808,09	RILP	ID 136158
31/12/2018	859801	73	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		4.142.929,58	RILP	ID 136155
31/12/2018	859801	75	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		793.169,69	RILP	ID 136149
31/12/2018	859801	77	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		38.225,36	RILP	ID 136422
31/12/2018	859803	5	GESTIONE RISERVA - AMMORTAMENTO ANNUO 2018	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	4.211.816,17		RILP	SOTTOCATEGORIA D2

...''

Quanto esposto in memoria e prodotto dalla Regione ha consentito la verifica della conformità della valorizzazione - con riferimento all'id. 136604 "M41 - Fonteblu" -, al complessivo report inventariale dei beni minerari -M1 riportato per esteso nella memoria richiamata.

Con riguardo alla categoria inventariale "Demanio regionale: ferrovie e strade" è stato prodotto con la citata memoria, l'estratto del mastrino sulla cui base è confermata la contabilizzazione della quota di ammortamento dei beni di nuovo inserimento, all'interno della sottocategoria D2.

Sulla base di quanto esposto nella memoria, risulta che la differenza di € 736.099,18 - tra l'importo di euro 4.211.816,17 anziché di euro 3.475.716,99 - è stata determinata dall'anticipazione di un fondo di ammortamento relativo a beni inseriti nell'applicativo gestionale nel 2019 e non di pertinenza dello Stato patrimoniale 2018, a seguito di un errore di estrazione informatica dei dati.

In sede di contraddittorio finale nell'adunanza del 02 luglio 2019 la Regione ha confermato che trattasi di errore formale e che le misure intraprese per il superamento delle eventuali conseguenze si collocano all'interno del progetto di completamento dei programmi contabili informatici dedicati.

In considerazione della non rilevabilità dell'incremento della riserva relativamente all'id. 137496 "Superstrada Pedemontana Veneta - San Zenone degli Ezzelini (TV) - Decreto n. 86 del 09/10/2018", che tuttavia è ricompreso tra i beni di nuova acquisizione, ²⁸⁷in sede di contraddittorio alla Regione sono stati chiesti chiarimenti. Nella memoria depositata con nota prot. 287048 del 01 luglio 2019, protocollo Corte dei conti n.7648 del 01 luglio 2019, la Regione ha rappresentato che:

"...l'importo di acquisizione dell'ID 137496 "Superstrada Pedemontana Veneta - San Zenone degli Ezzelini (TV) - decreto n. 86 del 09/10/2018" è correttamente indicato alla riga n. 23 del mastrino delle "Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", sotto riportata, unitamente al valore dell'ID 137494 (senza che vi sia la specifica indicazione riferita ad entrambi gli identificativi nella cella "descrizione"):

²⁸⁷ Cfr. pag. 496 del vol. 1 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018.

Data Reg.	Nro Reg.	Riga	Descrizione Movimento	Codice Ufficiale	Descrizione	Dare	Avere	Tipo Reg.	Causale	Descrizione
31/12/2018	859801	23	GESTIONE RISERVA -- RILEVAZIONI IN ESERCIZIO	2.1.2.04.02.01.001	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali		2.056.306,44	Manuale	RILP	ID 137494

Va quindi considerato che il valore complessivo dei due beni è corretto; ad ogni buon conto, per maggiore chiarezza e trasparenza del dato, la specificazione dei rispettivi valori viene puntualmente esposta nel prospetto che segue:

ID Immobile	ID Immobile Componente	Conto SP	Descrizione Immobile Componente	Valore Iniziale
135160	137494	1.2.2.01.01.01.001	Superstrada Pedemontana Veneta - Mussolente (VI) - Decreto n. 85 del 09/10/2018	1.044.639,50
135160	137496	1.2.2.01.01.01.001	Superstrada Pedemontana Veneta - San Zenone degli Ezzelini (TV) - Decreto n. 86 del 09/10/2018	1.011.666,94
				2.056.306,44

“

Il Collegio ha ritenuto sufficienti le motivazioni addotte sulla questione.

Sulla corretta contabilizzazione nella riserva indisponibile di tutti gli altri beni di nuova iscrizione, appartenenti alle categorie inventariali dei beni del patrimonio indisponibile, demanio e di interesse culturale, la Regione nella citata nota prot. 207000 del 28 maggio 2019, prot. Corte dei conti n.6707 del 28 maggio 2019, “... assicura che tutte le necessarie scritture contabili sono state regolarmente effettuate, come indicato sia in nota integrativa che, dettagliatamente, nella relazione illustrativa dei report inventariali”.

I beni riconducibili alla categoria dei c.d. *Heritage Asset*²⁸⁸ nei report di valorizzazione (cfr. Tabella 2) trasmessi dalla Regione del Veneto - con la più volte citata nota prot. 178037 del 7 maggio 2018, prot. Corte dei conti n. 4187 del 7 maggio 2019 - sono suddivisi per codice

²⁸⁸ Il Financial Reporting Board n 30 (in acronimo F.R.B.) qualifica l'*heritage asset*, come: «un bene materiale con qualità storiche, artistiche, scientifiche, tecnologiche, geofisiche o ambientali, detenuto o gestito da entità pubbliche per il contributo che essi sono in grado di fornire alla conoscenza e alla cultura». L'International Accounting Standards Board (IASB), ora denominato International Accounting Standards Board (IASB), è l'organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali (cfr nota 5 pag.2). Le operazioni di acquisto, manutenzione e gestione di tali *asset* sono prevalentemente finanziati con risorse pubbliche. Gli *Heritage asset* pur rappresentando elementi finanziari di notevole rilievo dal punto di vista dei bilanci pubblici, sfuggono, per la loro peculiare natura, ad un inquadramento contabile univoco, secondo le tradizionali categorie contabili. In Italia i principi e le regole contabili armonizzate per gli enti in contabilità finanziaria prevedono la rilevazione degli *heritage asset* nella voce rispettivamente: “Beni Immobili” e “Beni mobili”, la valutazione tiene conto dei principi civilistici che elegge il costo a criterio base di valutazione.

del piano dei conti di valore storico e artistico e risultano:

- 1.2.2.02.10.01.001 "Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale storico e artistico": unico id. 133795 valutato al costo;
- 1.2.2.02.10.02.001 "Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale storico e artistico": i due identificati sono valutati al valore catastale.;
- 1.2.2.02.10.03.001 "Fabbricati ad uso scolastico di valore culturale storico e artistico": i tre identificativi sono valutati al valore catastale;
- 1.2.2.02.10.09.001 "Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale storico e artistico": identificativi valutati in parte al costo di acquisto in parte al valore catastale;
- 1.2.02.10.99.999 "Beni immobili di valore culturale storico ed artistico n.a.c.": identificativi valutati principalmente al valore catastale.

Tabella 2 - Riepilogo beni di interesse storico-artistico-culturale (in euro)

DESCRIZIONE	Valore Iniziale	Importo Scorporato Terreno	Quota Ammortamento Esercizio	Importo Incrementi	Fondo Ammortamento	Residuo da Ammortizzare	Valore Patrimoniale
1.2.2.02.10.01.001 - FABBRICATI AD USO ABITATIVO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	1.455.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.000,00
1.2.2.02.10.99.999 - BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO N.A.C.	35.092.284,67	7.584.496,03	27.946,12	10.305.247,42	36.576,09	1.417.482,86	37.776.459,97
1.2.2.02.10.09.001 - FABBRICATI AD USO STRUMENTALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	76.116.625,20	15.223.325,05	30.458,37	15.511.239,45	60.686,45	91.519,32	76.343.853,15
1.2.2.02.10.03.001 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	4.844.102,76	968.820,55	0,00	2.684.639,63	0,00	0,00	6.559.921,84
1.2.2.02.10.02.001 - FABBRICATI AD USO COMMERCIALE DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	242.595,00	48.519,00	2.792,37	139.618,17	4.018,88	135.599,29	329.675,29
TOTALE	117.750.607,63	24.116.160,63	61.196,86	28.640.744,67	101.281,42	1.644.601,47	122.173.910,25

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

Occorre dare conto che il Direttore dell'Unità Organizzativa Patrimonio e Demanio ha successivamente trasmesso, sempre a mezzo mail, altri prospetti esplicativi, corredati da note di precisazione, in merito alle differenze tra i valori risultanti dalle tabelle di raccordo inizialmente inviate ed i valori iscritti nello Stato patrimoniale.

In dettaglio:

- Mail del 15 maggio 2019, protocollo Corte dei conti n. 5561 del 16 maggio 2019, relativa alle voci di raccordo A B II 1 1.2 - 1.3 -1.9 (delle quali si è ampiamente relazionato in precedenza) e A B III 2 2.8;
- Mail del 16 maggio 2019, protocollo Corte dei conti n. 5872 del 17 maggio 2019, relativa alle voci di raccordo A B III 2 2.2 (è escluso il fabbricato in leasing) e A B III 2 2.1;
- Mail del 17 maggio 2019, protocollo Corte dei conti n.6321 del 20 maggio 2019, relativa alla voce di raccordo A B III 2 2.99;
- Mail del 20 maggio 2019, protocollo Corte dei conti n. 6357 del 21 maggio 2019, relativa alla voce di raccordo A B III 2 2.3;
- Mail del 21 maggio 2019, protocollo Corte dei conti n. 6446 del 22 maggio 2019, relativa alla voce di raccordo A B I 9;
- Mail del 22 maggio 2019, protocollo Corte dei conti n. 6492 del 23 maggio 2019, relativa alla voce di raccordo A B 1.3;
- Mail del 23 maggio 2019, protocollo Corte dei conti n. 6527 del 24 maggio 2019, relativa alla voce di raccordo A B III 2 2.5, nella quale non vengono evidenziate differenze;
- Mail del 27 maggio 2019, protocollo Corte dei conti n.6693 del 28 maggio 2019, relativa alla voce di raccordo A B III 2 2.6;
- Mail del 29 maggio 2019, protocollo Corte dei conti n. 6819 del 30 maggio 2019, relativa alla voce di raccordo A B III 2 2.7;
- Mail del 30 maggio 2019, protocollo Corte dei conti n. del 31 maggio 2019, relativa alle voci di raccordo A B I 1.3, A B III 2. E AB III 2.2 (fabbricato in leasing);
- Mail del 3 giugno 2019, protocollo Corte dei conti n. 7132 del 4 giugno 2019, relativa alla voce di raccordo A B III 3

Per quanto riguarda le immobilizzazioni finanziarie, il decreto ministeriale DM 18 maggio 2017 ha modificato in modo sostanziale, già a decorrere dal 2017, i principi contabili

applicati di cui all'All. n. 4/3 D.lgs. 118/2011, introducendo, quale criterio obbligatorio per la valutazione delle partecipazioni in società controllate e partecipate, il "metodo del patrimonio netto" e prevedendo l'iscrizione e la valutazione, nello stato patrimoniale, anche delle partecipazioni non azionarie, ivi compresi gli enti che non hanno valore di liquidazione. Il processo evolutivo delle fonti normative per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ha condotto il legislatore ad introdurre degli aggiornamenti diretti al monitoraggio e al consolidamento dei conti pubblici, nonché al miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. In tale senso il decreto ministeriale 29 agosto 2018, ha previsto che nel caso di impossibilità di reperire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) per l'iscrizione delle partecipazioni, la relazione sulla gestione, allegata al rendiconto indichi in modo esplicito il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie e illustri parimenti le variazioni dei criteri stessi rispetto all'esercizio precedente.²⁸⁹

Rimangono invariati i criteri generali, di cui al punto 6.1.3. del citato principio contabile applicato di cui all'All. n. 4/3, che recita:

"Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli.

a) Azioni. *Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a*

²⁸⁹ L'intervenuta modifica dei principi, in tal senso, determina in parte il superamento di quanto rilevato per l'esercizio 2017.

quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri."

Per le partecipazioni non azionarie analogamente, dispone:

"b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) ... (...).

L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.

Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri".

Sulla base delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 18 maggio 2017- nello Stato patrimoniale 2017 - la Regione aveva definito il perimetro di consolidamento e iscritto il valore delle Partecipazioni non azionarie - riguardanti le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati - secondo il metodo del Patrimonio netto. Per lo Stato patrimoniale 2018, il perimetro di consolidamento non ha subito variazioni rilevanti. La DGR n. 367 del 2 aprile 2019, con la quale è stato definito il Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione del Veneto ed il perimetro di consolidamento dei bilanci per l'esercizio 2018,²⁹⁰ ha evidenziato solo alcune variazioni dovute a nuove acquisizioni o a società di nuova costituzione.

Sono state, infatti, concluse nel 2018 le procedure di acquisto delle azioni della società "Veneto Strade s.p.a.", che hanno consentito alla Regione di incrementare la quota di

²⁹⁰ Cfr. pag. 426 del vol. 1 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018.

partecipazione - che è passata dal 30% al 76,42% del capitale sociale- e di ottenere, di conseguenza, il controllo della società medesima.

In data 17/4/2018, è stata inoltre costituita la società "Autostrade Alto Adriatico s.p.a.", a totale capitale pubblico, di cui la Regione detiene il 33% delle quote e la cui valorizzazione, non essendo disponibile il bilancio d'esercizio 2018, è stata determinata utilizzando il valore di sottoscrizione delle azioni (euro 1.980.000).²⁹¹

Le partecipazioni in società controllate e partecipate e altre imprese (cfr Tabella 3), con le rispettive valorizzazioni e l'anno di riferimento dei bilanci approvati, utilizzati ai fini della valorizzazione stessa prodotti dalla Regione con nota n. 178037 del 7 maggio 2019, protocollo Corte dei conti n. 4187 del 7 maggio 2019, a seguito di richiesta istruttoria prot. n. 2357 del 22 marzo 2019 - presentano una riduzione, passando da un totale di euro 1.959.856.499,34 nel 2017 ad un valore complessivo di euro 1.895.193.832,84 nel 2018.

²⁹¹Cfr. pag. 426 del vol. 1 del D.D.L. di approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018.

Tabella 3 - Immobilizzazioni finanziarie - Partecipate (in euro)

Codice fiscale società partecipata	Denominazione	Quote partecipazione al 2018	Tipologia di partecipazione	Bilancio fornito	Esercizio di riferimento	Patrimonio netto società	Valorizzazione Regione 2018	Valorizzazione Regione 2017	Eventuale Rivalutazione/Svalutazione	Variazioni rilevate in conto economico il 31/12/2018
854750270	VENETO SVILUPPO S.P.A.	51%	controllata	2017	2017	132.308.881,00	66.957.666,78	67.477.529,31	-519.862,53	0,00
03345230274	VENETO STRADE S.P.A.	76,42%	controllata	2017	2017	6.947.425,00	5.309.222,19	2.084.227,50	3.224.994,69	819.830,81
04064180278	VENETO PROMOZIONE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN BREVE VENETO PROMOZIONE - SCPA	50%	partecipata	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03845260284	VENETO NANOTECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO	76,67%	altre imprese					0,00	0,00	0,00
02568090274	VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	100%	controllata	2018	2018	2.330.452,00	2.330.452,00	3.035.222,00	-704.770,00	-704.770,00
03875491007	VENETO ACQUE S.P.A.	100%	controllata	2018	2018	27.656.788,00	27.656.788,00	101.845.480,00	-74.188.692,00	-71.059.304,00
80006370276	SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE - S.P.A. (IN SIGLA S.V.E.C. S.P.A.) - IN LIQUIDAZIONE	0%	controllata	2018	2018	0,00	0,00	4.477.531,00	-4.477.531,00	34.899,81
06070650582	SISTEMI TERRITORIALI SPA	99,8321%	controllata	2018	2018	16.079.445,51	16.079.445,51	16.047.860,00	31.585,51	1.031.585,51
03298360268	IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.	100%	controllata	2018	2018	9.071.332,00	9.071.332,00	8.868.637,00	202.695,00	202.695,00
01234190930	"SOCIETA' FINANZIARIA DI PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA CON I PAESI DELL'EST EUROPEO - FINEST S.P.A.", IN BREVE "FINEST S.P.A."	14,8683%	altre imprese	2018	2018	151.789.198,00	22.568.473,33	22.473.912,87	94.560,46	151.827,51
03829590276	CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	50%	partecipata	2018	2018	140.861.991,00	70.430.995,50	58.748.682,00	11.682.313,50	11.682.313,50

Codice fiscale società partecipata	Denominazione	Quote partecipazione al 2018	Tipologia di partecipazione	Bilancio fornito	Esercizio di riferimento	Patrimonio netto società	Valorizzazione Regione 2018	Valorizzazione Regione 2017	Eventuale Rivalutazione/Svalutazione	Variazioni rilevate in conto economico il 31/12/2018
00098290323	SOCIETA' PER AZIONI AUTOVIE VENETE (S.A.A.V.)	4,8336%	altre imprese	2018	2018	531.323.561,00	25.682.055,64	25.747.255,93	-65.200,29	0,00
00233750231	VERONA FIERE S.P.A. (costituita in data 1/2/2017)	0,160%	altre imprese	2017	2017	74.339.939,00	118.943,90	118.943,90	0,00	0,00
	ATER BL	100%	controllata	2017	2017	71.073.398,00	71.073.398,00	71.305.389,00	-231.991,00	-231.991,00
	ATER PD	100%	controllata	2017	2017	241.282.098,00	241.282.098,00	240.449.818,00	832.280,00	832.280,00
	ATER RO	100%	controllata	2017	2017	118.618.348,00	118.618.348,00	119.740.429,00	-1.122.081,00	-1.122.081,00
	ATER TV	100%	controllata	2017	2017	172.256.922,00	172.256.922,00	171.900.386,00	356.536,00	356.536,00
	ATER VE	100%	controllata	2017	2017	284.934.597,00	284.934.597,00	285.192.301,00	-257.704,00	-257.704,00
	ATER VI	100%	controllata	2017	2017	174.743.850,00	174.743.850,00	175.164.427,52	-420.577,52	-420.578,00
	ATER VR	100%	controllata	2017	2017	217.994.276,00	217.994.276,00	214.306.983,00	3.687.293,00	3.687.293,00
	AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO - VENETO AGRICOLTURA	100%	controllata	2018	2018	32.272.845,91	32.272.845,91	35.411.520,00	-3.138.674,09	-3.138.674,09
	AVEPA	100%	controllata	2018	2018	24.593.287,22	24.593.287,22	23.447.622,78	1.145.664,44	1.145.664,44
	ENTE PARCO NATURALE REGIONALE FIUME SILE	100%	controllata	2017	2017	3.907.667,00	3.907.667,00	3.907.667,00	0,00	0,00
	ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	100%	controllata	2017	2017	1.670.968,67	1.670.968,67	1.673.263,19	-2.294,52	-2.294,52
	ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	100%	controllata	2017	2017	2.346.029,67	2.346.029,67	3.207.940,62	-861.910,95	-861.910,95
	ENTE REGIONALE VENETO LAVORO	100%	controllata	2017	2017	5.868.504,88	5.868.504,88	5.857.632,52	10.872,36	10.872,36
	ESU PD	100%	controllata	2018	2018	21.487.467,06	21.487.467,06	21.597.759,07	-110.292,01	-110.292,01
	ESU VE	100%	controllata	2018	2018	3.647.799,72	3.647.799,72	2.551.016,76	1.096.782,96	1.096.782,96
	ESU VR	100%	controllata	2018	2018	12.695.437,63	12.695.437,63	13.506.165,12	-810.727,49	-810.727,49
	ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE	100%	controllata	2018	2018	39.877.153,75	39.877.153,75	40.865.042,28	-987.888,53	-987.888,53
	ARPAV	100%	controllata	2018	2018	77.350.646,10	77.350.646,10	74.166.870,00	3.183.776,10	3.183.776,10
	AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	25%	partecipata	2017	2017	561.177.022,50	140.294.255,63	144.586.079,22	-4.291.823,59	-4.291.823,60
	FONDAZIONE DOLOMITI - DOLOMITEN - DOLOMITIS UNESCO	12,50%	altre imprese				32.905,75	32.905,75	0,00	0,00

Codice fiscale società partecipata	Denominazione	Quote partecipazione al 2018	Tipologia di partecipazione	Bilancio fornito	Esercizio di riferimento	Patrimonio netto società	Valorizzazione Regione 2018	Valorizzazione Regione 2017	Eventuale Rivalutazione/Svalutazione	Variazioni rilevate in conto economico il 31/12/2018
	FONDAZIONE CA' VENDRAMIN	25%	altre imprese	patrimonio netto di prima iscrizione (definitivo)			40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REP. ITALIANA		altre imprese	valutazione al costo; patrimonio netto di prima iscrizione (definitivo)			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1310930324	SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A. (nuova costituzione)	33%	partecipata	valore sottoscrizione azioni			1.980.000,00		1.980.000,00	0,00
TOTALE							1.895.193.832,84	1.959.856.499,34	-64.662.666,50	- 59.763.682,20

Fonte: elaborazione Cdc su dati desunti dal D.D.L. di Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto e dai dati estratti dai bilanci delle società elencate

Le valorizzazioni sono state effettuate utilizzando i bilanci disponibili, in parte riferiti all'esercizio 2017 e in parte riferiti all'esercizio 2018.

Sulla base delle verifiche effettuate, raffrontando i dati con i bilanci degli organismi partecipati in elenco, non si sono riscontrate particolari discordanze, a parte alcune fisiologiche differenze, legate ad arrotondamenti in misura ininfluyente rispetto alle poste. Per la società "Veneto Sviluppo S.p.A.", diversamente, si rinviene uno scostamento che evidenzia almeno in apparenza una sottostima per un importo di euro 519.862,53.

Sulla base del materiale e degli elaborati forniti dalla Regione - con la sopra citata nota n. 178037 - è stato verificato che, ai fini della valorizzazione della società, definita con riferimento al bilancio 2017, è stato detratto il valore corrispondente all'ammontare dei dividendi ricevuti per lo stesso esercizio (euro 519.000),²⁹² per i quali sono stati rintracciati gli accertamenti, effettuati nel 2018, attraverso l'applicativo informatico Nu.SI.Co.

Il totale del valore delle partecipazioni azionarie e di quelle non azionarie corrisponde, quindi, complessivamente ad € 1.895.193.832,84. Nel prospetto dello Stato patrimoniale il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie, limitatamente alle partecipazioni, ammonta ad € 1.895.193.832,82, evidenziando una differenza di 0,02 €.

Dalle verifiche effettuate vengono, inoltre, confermati anche i valori complessivi delle imprese controllate (euro 1.634.026.203,07), delle imprese partecipate (euro 212.705.251,12) e delle altre imprese (euro 48.462.378,63).

Con riguardo al valore iscritto nello Stato patrimoniale del 2017, si registra complessivamente un decremento pari, in termini assoluti, ad euro 64.662.666,50 (- 3,3%), che vede coinvolte tutte e tre le tipologie di partecipazioni sopraindicate.

Nella Nota integrativa la Regione precisa gli accadimenti che hanno determinato le variazioni nelle partecipazioni nell'esercizio 2018, facendo riferimento, oltre all'aumento delle quote di partecipazione nella società "Veneto Strade S.p.A.", anche, in particolare, alla conclusione delle procedure di liquidazione della società "Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A." e della società "Veneto Promozione scpa in liquidazione".²⁹³

Per la prima, infatti, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione in data 31 marzo 2018 con la connessa proposta di piano finale di riparto, la restituzione al Socio del residuo patrimonio netto di liquidazione, rappresentato da disponibilità liquide e da crediti, e la

²⁹² Cfr. punto 178 del principio contabile OIC 17 sul Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto.

²⁹³ Cfr. pag. 429 del vol. I del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018.

successiva cancellazione della società dal Registro delle imprese, avvenuta in data 10 maggio 2018. Tale circostanza, come si evince dalla tabella riportata, ha comportato l'azzeramento della valorizzazione della società con una variazione negativa, rispetto al 2017, di euro 4.477.531.

Per la seconda, la società "Veneto Promozione s.c.p.a in liquidazione", la conclusione delle attività connesse alla liquidazione non ha effetti incidenti, in quanto la valorizzazione era già stata portata a zero nel 2017.

Un evento determinante, ai fini del valore complessivo delle partecipazioni, del quale tuttavia non viene fatta menzione nella nota integrativa è rappresentato dalla consistente diminuzione del patrimonio netto della società "Veneto Acque S.p.A.", pari - in termini assoluti - ad euro 74.188.692 (- 72,84%). È stata utilizzata la riserva vincolata²⁹⁴ a copertura parziale della svalutazione, per un importo di euro 3.129.388.

In senso analogo, ma in funzione di un decremento inferiore, la riserva è stata utilizzata anche per la copertura di una parte della riduzione del patrimonio netto (euro 42.113,35) della società "Autovie Venete S.p.A."²⁹⁵.

Si osserva, inoltre, una variazione nella valorizzazione dell'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario - Veneto Agricoltura. Per la sua iscrizione nello Stato patrimoniale 2017, il valore considerato era stato derivato dal patrimonio netto - determinato con il bilancio consolidato della società, riferito all'esercizio 2016 - in quanto capogruppo intermedio. Il criterio prescelto era stato oggetto di rilievo nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale per l'esercizio 2017 e le perplessità inizialmente formulate, confermate anche al termine dell'iter istruttorio.

Ai fini dell'iscrizione nello Stato patrimoniale 2018, per la valorizzazione della società in questione, è stato considerato il patrimonio netto della società ed il bilancio non consolidato dell'esercizio 2018.

L'apparente diminuzione di valore (- euro 3.138.674,09) è pertanto dovuta al diverso criterio adottato nella valorizzazione e non è riconducibile a fattori gestionali.

Per quel che riguarda, infine, le partecipazioni senza valore di liquidazione, ovvero la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, la Fondazione Ca' Vendramin e la Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomitis Unesco, il cui valore è confluito

²⁹⁴ con il metodo del patrimonio netto

²⁹⁵ Per la parte rimanente sono stati utilizzati i dividendi ricevuti per l'anno 2017/2018 per un importo di € 23.086,94, accertati in data 15/11/2018, come risulta da Nu.SI.Co.

nella voce “*Altre riserve indisponibili*” del patrimonio netto, esse hanno mantenuto la medesima valorizzazione, rispetto al 2017 (rispettivamente euro 20.000, euro 40.000 e euro 32.905,75) per un totale complessivo di euro 92.905,75. Nel rispetto di quanto richiesto dal citato decreto ministeriale DM 29 agosto 2018, nella Nota integrativa viene indicato in modo specifico il criterio utilizzato per la valorizzazione, rispettivamente:

Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con il criterio del costo;
Fondazione Ca’ Vendramin, metodo del patrimonio netto dall’esercizio di prima iscrizione;
Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomitis Unesco, metodo del patrimonio netto dall’esercizio di prima iscrizione.²⁹⁶

Per quanto riguarda, inoltre, le altre immobilizzazioni finanziarie, la Regione precisa, innanzitutto che “*Alla voce "Crediti" delle Immobilizzazioni Finanziarie sono invece iscritti i crediti immobilizzati, valutati al valore nominale, nei confronti di amministrazioni pubbliche, imprese controllate e partecipate ed altri soggetti. Particolare rilevanza in termini di importo assume il valore dei Fondi gestiti dalla controllata Veneto Sviluppo Spa finalizzati all'erogazione di contributi alle imprese, per il cui dettaglio si fa rinvio al paragrafo illustrativo dello Stato patrimoniale.*”

Nella nota integrativa la Regione rappresenta tali immobilizzazioni distinte in crediti immobilizzati, a loro volta suddivisi in:

- crediti verso amministrazioni pubbliche, pari a euro 113.805.626,86,
- crediti verso altri soggetti, pari a euro 7.724.043,50

secondo il piano dei conti, senza tuttavia fornirne dettaglio e/o ulteriori precisazioni.

Sono elencati, invece, i fondi amministrati dalla controllata “*Veneto Sviluppo spa*” al 31/12/2018, il cui totale corrisponde a quanto contabilizzato nello stato patrimoniale, al punto IV 2.b. Quest’ultimi fondi si riducono del 5,94%, passando da euro 117.683.852,25 del 2017 ad euro 113.805.626,86 nel 2018.

I crediti immobilizzati, nel complesso, si riducono nel 2018 del 5,08%, rispetto al valore al 31/12/2017 di euro 521.939.392,56, attestandosi su un valore pari ad euro 554.886.898,94.

²⁹⁶ In realtà, nella Nota integrativa viene erroneamente indicata due volte la Fondazione Gazzetta Amministrativa; tuttavia, dal materiale e dagli elaborati, trasmessi dalla Regione con la citata nota prot. n. 178037, si evince che il secondo organismo valutato con il metodo del patrimonio netto dall’esercizio di prima iscrizione è la Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomitis Unesco.

ATTIVO CIRCOLANTE

A) Per quanto riguarda la voce dell'attivo patrimoniale "Attivo circolante" la Regione ha iscritto, per la prima volta il valore relativo alla voce "rimanenze" quantificandole in euro 112.574,13 e precisando, nella nota integrativa,²⁹⁷ che esse sono riferite al materiale di consumo ed alla cancelleria, valutate secondo il costo d'acquisto.

Nell'analisi dell'attivo circolante è stato verificato il rispetto del principio di cui alla lett. g), punto 9.3, All. 4/3, in base al quale i crediti devono essere valutati al netto del fondo svalutazione crediti e corrispondere al valore complessivo dei residui attivi e a quello di eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati solo nelle scritture patrimoniali. Il valore iscritto, pari ad euro 4.945.075.608,34, è al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità - accantonato al risultato di amministrazione 2018 - e di altre poste, come meglio dettagliate nella nota integrativa ²⁹⁸ (iva a credito,²⁹⁹ depositi postali presenti nei residui attivi, saldo c/Tesoreria centrale, residui attivi c/sanità).

La nota integrativa,³⁰⁰ infatti, precisa che *"I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo mediante la diretta diminuzione del fondo svalutazione crediti; l'applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale in quanto corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. Non risulta iscritto, nello Stato patrimoniale Attivo al 31/12/2018, alcun credito stralciato dalla contabilità finanziaria per il quale sia prevista la conservazione nella contabilità economico-patrimoniale. Non risulta iscritto, nello Stato patrimoniale Attivo al 31/12/2018, alcun credito in valuta."*

Il valore complessivo, al 31/12/2018, dei crediti appostati alla voce dell'attivo circolante si riduce del 4,58%, rispetto al corrispondente valore al 31/12/2017. Si registra quindi una riduzione - di circa 220 milioni di euro- tra i crediti di natura tributaria, determinati

²⁹⁷ Cfr. pag. 419 e 432 del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018.

²⁹⁸ Cfr. pag. 435 del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018.

²⁹⁹ Cfr. pag. 434 del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018. La Regione precisa che risulta *"iscritto il credito Iva al 31/12/2018 afferente le attività commerciali e pari a euro 662,00."*

³⁰⁰ Cfr. pag. 420 del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018."

principalmente dai crediti destinati al finanziamento della sanità.³⁰¹ Si riducono altresì i crediti da trasferimenti e contributi di circa l'11,50%, che si attestano ad euro 1.563.211.240,02 contro il valore del 2017, pari ad euro 1.766.312.663,77.

Per quanto riguarda la voce "disponibilità liquide", si rimanda alle analisi relative al conto del Tesoriere.

RATEI E RISCONTI

B) L'ultima posta iscritta nell'attivo dello Stato patrimoniale è relativa ai ratei e risconti. Per questa categoria di componenti attive, la nota integrativa precisa che "I ratei e risconti sono stati iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei attivi rappresentano quote di ricavi o proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, sulla base del principio di competenza economica, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi), pro-quota in ragione del tempo di utilizzazione dei beni e servizi ad essi afferenti. I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto relativi alla competenza economica di esercizi futuri; anche in questo caso è stato considerato il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria."

Essi registrano nel 2018 una riduzione, rispetto al 2017, del 37,20%. La motivazione fornita dalla Regione nella nota integrativa³⁰² è collegata all'azzeramento dei ratei attivi in quanto nel 2017 erano "riferiti agli interessi attivi da indicizzazione del contratto di leasing per l'acquisizione dell'immobile Grandi Stazioni. Nel 2018 l'indicizzazione attiva è stata imputata a copertura degli interessi impliciti contrattuali passivi pertanto non sono stati rilevati interessi attivi." Per completezza si rimanda al capitolo dedicato all'indebitamento.

Si registra altresì una riduzione del 25,52% dei risconti attivi, che passano da euro 1.099.100,95 nel 2017 ad euro 818.632,28, nel 2018.

³⁰¹ cfr. pag. 432 del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018". La Regione precisa che i "Crediti destinati al finanziamento della Sanità: comprendono le poste che devono essere oggetto di regolazione contabile per la chiusura dell'anticipazione mensile per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, in particolare il credito al 31/12/2018 nei confronti dello Stato per Irap Sanità è pari a oltre 753 milioni, mentre quello per Compartecipazione Iva ammonta a oltre 2.195 milioni. Le variazioni da un esercizio all'altro del saldo dei crediti al 31/12/2018 possono assumere anche valori significativi in relazione alle tempistiche di emanazione delle disposizioni ministeriali di regolazione delle suddette anticipazioni. Dal 2017 al 2018 si rileva una diminuzione di circa 220 milioni."

³⁰² Cfr. pag. 436 del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018".

6.2.3 Componenti passive dello Stato patrimoniale

PATRIMONIO NETTO

A) La prima posta del passivo è costituita dal patrimonio netto. Esso deve essere articolato nelle seguenti poste:

- a) fondo di dotazione, che rappresenta la parte indisponibile posta a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e che può essere alimentata mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, sulla base di apposita delibera del Consiglio regionale, in sede di approvazione del rendiconto della gestione (punto 6.3, All. 4/3, d.lgs. 118/2011);
- b) riserve;
- c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

La Regione nella nota integrativa³⁰³ precisa che "... Esso è stato movimentato nel 2018 per effetto del completamento di ricognizioni del patrimonio regionale, con particolare riferimento alle Infrastrutture Stradali, come meglio dettagliato nei "Report inventariali – Nota illustrativa". Tra le Riserve, valutate al valore nominale, particolare evidenza assumono, a partire dall'esercizio 2017, le Riserve Indisponibili, che comprendono:

- "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. Tali riserve sono destinate ad essere utilizzate in caso di cessione dei beni, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento.
- "altre riserve indisponibili", in cui trovano la valorizzazione:
 - a. I conferimenti al fondo di dotazione di Fondazioni ed Enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in misura corrispondente al valore iscritto nell'Attivo tra le Immobilizzazioni Finanziarie.
 - b. Gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, a titolo di riserve vincolate per gli utilizzi previsti dall'applicazione del metodo stesso.

Nella voce residuale "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" trovano posto le riserve non vincolate derivanti dalla destinazione del risultato dell'esercizio 2017 al netto di quanto obbligatoriamente accantonato nelle riserve obbligatorie."

³⁰³ Cfr. pagg. 420 e 421 del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018".

La determinazione e composizione trova rappresentazione di dettaglio nella seguente tabella:


Tabella 4 - Composizione del Patrimonio Netto e relative variazioni (in euro)

PATRIMONIO NETTO	2018	2017	variazioni
Fondo di dotazione	421.367.477,21	421.067.548,60	299.928,61
Riserve	1.588.718.827,60	859.902.210,01	728.816.617,59
da risultato economico di esercizi precedenti	480.373.759,77	0,00	480.373.759,77
da capitale	0,00	0,00	0,00
da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.089.496.076,26	859.809.304,26	229.686.772,00
altre riserve indisponibili	18.848.991,57	92.905,75	18.756.085,82
Risultato economico dell'esercizio	245.442.254,71	592.084.149,08	-346.641.894,37
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.255.528.559,52	1.873.053.907,69	382.474.651,83

Fonte: Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

Allo stato attuale della ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonché la valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie, in applicazione dei principi contabili nella loro formulazione consente di procedere ad una valutazione dell'impatto delle componenti e dell'andamento storico del patrimonio netto (cfr. Grafico 1).

Grafico 1 - Andamento storico del Patrimonio netto e della sua composizione



Legenda:

F.D. : Fondo di dotazione

da R.E.: riserve da risultato economico di esercizi precedenti

R.I.: riserve indisponibili per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

A.R.I.: altre riserve indisponibili

R.E.: risultato economico d'esercizio

P.N.: totale patrimonio netto

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

Tabella 5 - Andamento Patrimonio Netto (in euro)

TIPOLOGIA VOCE	ANNO 2016: VALORI 01/01/2016	ANNO 2016: VALORI 31/12/2016	ANNO 2017	ANNO 2018	Percentuale variaz. 31/12- 01/01/2016	Percentuale variaz 31/12/2017 - 31/12/2016	Percentuale variaz. 31/12/2018 - 31/12/2017	Percentuale variaz. 31/12/2018 - 01/01/2016	Percentuale variaz. 31/12/2018 - 31/12/2016
Fondo di dotazione	-1.438.232.261,06	-1.457.709.476,72	421.067.548,60	421.367.477,21	1,35%	128,89%	0,07%	129,30%	128,91%
Riserve	202.230.164,43	202.230.164,43	859.902.210,01	1.588.718.827,60	0,00%	325,21%	84,76%	685,60%	685,60%
<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-	-	480.373.759,77	-	-			
<i>da capitale</i>	202.230.164,43	202.230.164,43	-	-	-	-100,00%	-	-100,00%	-100,00%
<i>da permessi di costruire</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	-	-	859.809.304,26	1.089.496.076,26	-		26,71%		
<i>altre riserve indisponibili</i>	-	-	92.905,75	18.848.991,57	-		20188,29%		
Risultato economico dell'esercizio	-	533.389.567,69	592.084.149,08	245.442.254,71		11,00%	-58,55%		-53,98%
TOTALE PATRIMONIO NETTO	-1.236.002.096,63	-722.089.744,60	1.873.053.907,69	2.255.528.559,52	0,00%	-359,39%	20,42%	282,49%	412,36%

NOTE: in corrispondenza delle celle evidenziate in grigio non sono valorizzabili le percentuali in quanto il valore è presente solo in una annualità

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

L'elaborazione e la rappresentazione grafica dei dati evidenziano come il patrimonio netto sia passato da un valore negativo all' 01/01/2016 pari a euro -1.236.002.096,63- ad un valore al 31/12/2016, di euro 2.255.528.559,52 incrementato del 282,49%.

Il miglioramento registrato nel 2017, rispetto al 2016 (primo anno di applicazione dei principi contabili in materia economico-patrimoniale), come rilevato in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2017³⁰⁴ è *“riconciliabile principalmente all'iscrizione tra le Immobilizzazioni finanziarie del valore delle partecipazioni in enti ed agenzie regionali secondo il “metodo del patrimonio netto”, in base a quanto previsto dal principio contabile applicato di cui al punto 6.1.3, All. n. 4/3 D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.M. 18 maggio 2017 che ha introdotto l'obbligo di valorizzare anche le partecipazioni non azionarie.*

A ciò va aggiunto che a seguito delle osservazioni formulate dalla Sezione in sede di Relazione al Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2016, al fondo di dotazione è stato imputato anche il valore della voce “riserve da rivalutazione” contenente la differenza tra il totale del conto del patrimonio al 31 dicembre 2015 e lo stato patrimoniale al 1° gennaio 2016.

Ulteriormente, occorre considerare l'effetto migliorativo dovuto all'incremento del risultato economico d'esercizio che passa nel 2017 da euro 533.389.567,69 del 2016 a euro 592.084.149,08.”

Nello Stato patrimoniale 2018 il patrimonio netto risulta così composto:


- Fondo di dotazione di **euro 421.367.477,21**;
- Riserve di **euro 1.588.718.827,60** di cui:
 - a) da risultato economico di esercizi precedenti di euro 480.373.759,77
 - b) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali di euro 1.089.496.076,26;
 - c) altre riserve indisponibili di euro 18.848.991,57
- risultato economico d'esercizio di **euro 245.442.254,71**.

Occorre rilevare, *in primis* che il fondo di dotazione si è incrementato del 129,30% rispetto al valore iniziale del 2016 e del 128,91% rispetto al valore finale 2016.

Il fondo di dotazione nel triennio 2016-2018, compreso il valore allo Stato patrimoniale all'01/01/2016 (cfr. Grafico 2) presenta un trend positivo.

³⁰⁴ Cfr. pagg. 383 e ss. della relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'Esercizio finanziario 2017.

Grafico 2 - Evoluzione del Fondo di dotazione nel triennio 2016-2018



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

Si evidenzia una tendenziale crescita (*growing trend*) del fondo di dotazione a partire dall'01/01/2016. Il confronto, invece, con il valore del 2017 fa emergere un incremento dello 0,07%, in considerazione del fatto che, come previsto dai principi contabili, la Regione ha concluso la "complessa e laboriosa attività di ricognizione straordinaria del patrimonio regionale".³⁰⁵

Come precisato dalla Regione nella nota integrativa³⁰⁶ la variazione del fondo di dotazione rispetto al 2017 (+ euro 299.928,61) "deriva da ulteriori ricognizioni del Patrimonio effettuate dopo il biennio previsto dal D.Lgs. 118/2011 per la ricognizione straordinaria dei beni, scaduto al 31/12/2017. Sulla base di quanto consentito dai principi contabili OIC n. 29/2017 al punto 49, tali rettifiche sono state rilevate direttamente come variazioni del fondo di dotazione; esse riguardano principalmente la ricognizione di infrastrutture stradali, come meglio illustrato nei Report Inventariali."

Al riguardo occorre sottolineare che la mancata coincidenza tra la variazione del patrimonio netto al 31/12/2018 - rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2017 - pari ad euro 382.474.651,83 ed il risultato d'esercizio pari ad euro 245.442.254,71 è riconducibile alle rettifiche al fondo di dotazione. La devianza è conseguenza, più specificatamente, delle ricognizioni patrimoniali ulteriori, che sono state compiute - come precisato dalla Regione nelle sopra riportate annotazioni- per un importo totale di euro 140.203.898,47,³⁰⁷ al netto,

³⁰⁵ Cfr. pag. 460 e ss. del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018".

³⁰⁶ Cfr. pag. 438 del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018".

³⁰⁷ *idem*

tuttavia, dell'utilizzo della riserva vincolata - secondo il metodo del patrimonio netto - ai fini della valorizzazione delle società Autovie Venete e Veneto Acque, per un importo complessivo di euro 3.171.501,35.

Le riserve risultano in aumento, complessivamente dell'84,76% rispetto al 2017, principalmente a seguito dell'incremento delle riserve indisponibili, derivanti da nuove acquisizioni e da incrementi di valore dei beni, rientranti nelle tipologie previste dalla normativa, nonché dai passaggi di beni nelle diverse categorie inventariali.


Nello specifico le riserve indisponibili, per beni demaniali e patrimoniali e per i beni culturali, aumentano del 26,71% rispetto al 2017 - con una variazione positiva di euro 229.686.772,00, di cui euro 102.805.075,37 per l'intervenuta ricognizione del materiale bibliografico.

Del pari in aumento anche le altre riserve indisponibili, iscritte nel primo Stato patrimoniale 2017 e composte dal valore delle partecipazioni senza valore di liquidazione (Fondazioni) e dalla riserva vincolata - al metodo del patrimonio netto,³⁰⁸ - analizzate nella parte relativa alle immobilizzazioni finanziarie.

Il trend storico del risultato d'esercizio nel triennio 2016-2018, presenta una inflessione (cfr. Grafico 3). Il risultato d'esercizio ha registrato, infatti, un incremento dell'11% dal 2016 al 2017, passando da euro 533.389.567,69 al 31/12/2016 ad euro 592.084.149,08 al 31/12/2017. Nel 2018 si è ridotto del 58,55% rispetto al 2017, con un valore pari ad euro 245.442.254,71. L'analisi delle motivazioni è affrontata nel capitolo relativo al Conto Economico, al quale si rimanda.

³⁰⁸ Cfr. pag. 439 del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018".

Grafico 3 - Evoluzione del risultato d'esercizio nel triennio 2016-2018



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

B) Per quanto riguarda i “fondi per rischi ed oneri” si è osservato un incremento del 16,27%, a seguito dell’incremento degli accantonamenti sul risultato di amministrazione 2018, rispetto all’esercizio 2017 (cfr. Tabella 6)³⁰⁹:

Tabella 6 - Dettaglio fondi per rischi ed oneri (in euro)

DESCRIZIONE	2018	2017	DIFFERENZA
Fondo Regionale di garanzia per la concessione di fidejussioni su operazioni di credito (art.25, LR10/9/1982)	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00
Fondo rischi legali parte capitale e parte corrente (art. 46,c.3, D.Lgs 118/2011)	9.414.757,36	9.414.757,36	0,00
Fondo per la copertura di conguagli effettuati dallo Stato per recupero gettiti delle manovre fiscali erogate in eccedenza rispetto ai consuntivi (art.77 quater, DL 25/06/2008 n. 112)	23.294.643,40	12.600.000,00	10.694.643,40
Regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 della legge finanziaria statale per l'esercizio 2007 (arti, c.321, L.27/12/2006 n. 296)	32.000.000,00	67.000.000,00	-35.000.000,00
Accantonamento per la copertura delle minori entrate relative al contenzioso tributario in materia di irap e addizionale irpef - altre spese correnti Art.3 L. 27/12/202 n. 289	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ulss	23.469.780,12	0,00	23.469.780,12
TOTALE	104.784.180,88	90.119.757,36	14.664.423,52

Fonte: Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

³⁰⁹ Cfr. pagg. 440 e 441 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2018”.

La nota integrativa³¹⁰ precisa che *“la diminuzione del fondo per le “regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del comma 321 della legge finanziaria statale per l’esercizio 2007” è stata effettuata in considerazione di comunicazione da parte del Mef recante la definizione delle regolazioni finanziarie del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato per l’anno 2014. L’importo del fondo di 32 milioni, corrispondente alla somma degli importi stimati da restituire relativamente all’annualità 2015, deriva da una stima effettuata sulla base del trend degli importi impegnati per tali restituzioni negli ultimi anni. Rispetto a quanto accantonato nel risultato di amministrazione derivante dalla contabilità finanziaria non sono stati rilevati gli accantonamenti a fondo anticipazione liquidità e ai fondi residui radiati in quanto tali poste sono già rilevate tra i debiti. Il Fondo per perdite delle società partecipate accantonato in contabilità finanziaria non trova corrispondenza tra i fondi rischi ed oneri in quanto la valutazione delle partecipazioni societarie con il metodo del patrimonio netto produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo (paragrafo 4.22 All.4/3 D.Lgs.118/2011).”*

Si rileva, pertanto, una corrispondenza dei valori iscritti nello Stato patrimoniale rispetto alle scritture della contabilità finanziaria.³¹¹

C) Nell’analisi delle poste del passivo, la Sezione ha ritenuto opportuno effettuare un approfondimento istruttorio relativamente alla voce Trattamento di fine rapporto, oggetto di osservazione anche in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2017 della Regione del Veneto³¹² Si tratta di una posta iscritta per un valore di euro 295.049,01.

Nella nota integrativa la Regione ha precisato che *“per il personale dipendente in regime di TFR il trattamento viene erogato direttamente dall’INPS e pertanto non viene effettuata nessuna rilevazione nella contabilità regionale. Per il personale in regime di Trattamento di fine Servizio*

³¹⁰ Cfr. pag. 440 del volume 1 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2018”.

³¹¹ Cfr. pag. 65 del volume 2 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2018”.

³¹² Cfr. pagg. 381-381 della relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul Rendiconto generale della Regione del Veneto per l’Esercizio finanziario 2017. La Sezione ha evidenziato che *“Per quanto attiene al fondo per il trattamento di quiescenza, che, secondo quanto previsto dai principi contabili concernenti la contabilità economico-patrimoniale, “riguarda l’ammontare del trattamento di fine rapporto maturato nei confronti del personale per il quale l’ente è tenuto a provvedere direttamente al pagamento del trattamento di fine rapporto, alla data di riferimento dello stato patrimoniale di apertura”, esso è iscritto per un importo pari a zero, senza che la Regione ne dia motivazione; si evidenzia che solo per il primo anno di avvio della contabilità economico-patrimoniale, nel caso in cui non fosse possibile ricostruire tale importo, l’onere riguardante il TFR erogato nel corso dell’esercizio sarebbe potuto essere interamente considerato di competenza economica dell’esercizio.*

In argomento, non è specificato se l’Ente provveda autonomamente al versamento del TRF o vi provveda tramite l’INPS (nel qual caso si giustificerebbe la mancata iscrizione della voce in esame ferma restando la necessità di individuare la quota di pertinenza dell’Esercizio da versare all’Istituto).

Desta perplessità, pertanto, la mancata valorizzazione di tale fondamentale voce di debito.”

l'erogazione dell'indennità è anticipata dalla Regione per conto dell'Inps. E' stato rilevato in bilancio il debito per trattamento di fine rapporto verso il personale assunto con contratto di lavoro dei giornalisti il cui TFR è a carico della Regione. Si specifica che tale debito è riferito a n. 4 dipendenti."

A seguito richiesta di chiarimenti, il Funzionario dell'Unità Operativa Ragioneria, con mail del 14 maggio 2019, prot. Corte dei conti n. 4851 del 14 maggio 2019, ha trasmesso un prospetto di dettaglio, riepilogato nella successiva tabella:

Tabella 7
Calcolo accantonamento TFR Voce C dello Stato patrimoniale passivo (in euro)

Nominativo	Montante al 31/12/17	Rivalutazione (1)	Tassazione 17% sulla rivalutazione	Rivalutazione netta	Accantonamento che resta in azienda (non versato alla previdenza complementare)	Montante al 31/12/18(2)
<OMISSIS>	€ 97.120,08	€ 2.177,28	€ 370,14	€ 1.807,14	€ 0,00	€ 98.927,22
<OMISSIS>	€ 17.817,83	€ 399,45	€ 67,91	€ 331,54	€ 0,00	€ 18.149,37
<OMISSIS>	€ 78.361,15	€ 1.756,73	€ 298,64	€ 1.458,09	€ 0,00	€ 79.819,24
<OMISSIS>	€ 96.360,18	€ 2.160,24	€ 367,24	€ 1.793,00	€ 0,00	€ 98.153,18
TOTALE	€ 289.659,24	€ 6.493,70	€ 1.103,93	€ 5.389,77	0,00	€ 295.049,01

NOTE: (1) Tasso di rivalutazione del TFR accantonato al 31/12/17 = 2,2418397%

(2) Montante al 31/12/18 = montante al 31/12/2017 rivalutato - tassazione 17% + accantonamento 2018

Fonte: Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

L'approfondimento fornito è stato considerarsi esaustivo.

C) Per quanto riguarda la esposizione debitoria rappresentata nello Stato patrimoniale, si è rilevato una riduzione dell'ammontare complessivo, da euro 8.339.726.274,33 nel 2017 ad euro 8.210.582.439,54 nel 2018, registrando una riduzione pari all'1,55% (cfr. grafico n. 4). La nota integrativa³¹³ espone un elenco delle tipologie di indebitamento, suddivise per ente finanziatore, evidenziando, inoltre, la riconciliazione dei debiti rispetto ai residui passivi al 31/12/2018. Quest'ultimi, infatti, risultano pari a complessivi euro 5.542.102.769,09.³¹⁴ La Regione ha quantificato il valore finale dei debiti, secondo quanto esposto nella nota integrativa, integrando ai residui passivi:

³¹³ Cfr. pag.442 e ss. del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018".

³¹⁴ Cfr. articolo 7 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018".

- il debito complessivo di finanziamento (comprensivo del debito da anticipazione di liquidità ex D.L. 35/2013 ed il debito per leasing finanziario), pari ad euro 2.639.649.202,18;
- i debiti radiati (corrispondenti al fondo accantonato al risultato di amministrazione) che al netto dei residui passivi in c/sanità pari a € 17.827.871,96, si attestano ad euro 46.658.340,23,³¹⁵

Nella nota integrativa,³¹⁶ infatti, la Regione precisa: *“Il raggruppamento della voce Debiti dello Stato patrimoniale Passivo, diversamente che per l'Attivo, contiene sia i debiti a lungo termine che quelli di funzionamento. Tali voci di bilancio sono iscritte al valore nominale e comprendono:*


1. *I debiti finanziari, tra i quali figurano i mutui ed i prestiti obbligazionari per l'importo del residuo debito al 31/12/2018 e l'importo residuo della restituzione di anticipazione liquidità ex D.L. 35/2013; il loro valore viene determinato dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. Tra i debiti finanziari a breve inoltre, particolare consistenza assume l'anticipazione mensile per l'erogazione della liquidità al sistema sanitario regionale, la cui regolazione contabile con i tributi destinati al finanziamento del medesimo sistema, avvengono negli esercizi successivi, a seguito delle determinazioni ministeriali.*
2. *I debiti verso fornitori, desunti dai residui passivi della contabilità finanziaria;*
3. *Acconti: nell'esercizio 2018 non si sono verificati movimenti finanziari a tale titolo;*
4. *Debiti per trasferimenti e contributi, anch'essi desunti dalla contabilità finanziaria;*
5. *Altri debiti, comprendenti altre tipologie di residui passivi non ricomprese nelle voci precedenti e riconciliabili con le scritture di contabilità finanziaria.*

I debiti che nella contabilità finanziaria sono considerati "residui perenti ai sensi dell'art. 51 della L.R. 39/2001", sono iscritti nello Stato patrimoniale Passivo sulla base della categoria di appartenenza del debito, come sopra classificato, ed il loro ammontare corrisponde all'importo accantonato nel Risultato di Amministrazione.”

³¹⁵ Cfr. pag. 65 del volume 2 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018”.

³¹⁶ Cfr. pagg. 421 e 422 del volume 1 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018”.

Grafico 4 - Evoluzione del valore complessivo dei debiti nel triennio 2016-2018



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

I debiti complessivi nel triennio 2016-2018 si riducono progressivamente (cfr. Grafico n. 5).

Più precisamente, i debiti al 31/12/2018 si riducono:

- del 18,35% rispetto al corrispettivo valore all'1/01/2016³¹⁷;
- del 18,25% rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2016;
- dell'1,55% rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2017.


In particolare, i debiti di finanziamento, che comprendono anche il debito per leasing finanziario per l'acquisizione dell'immobile Grandi Stazioni di Venezia, si riducono del:

- 6,01% rispetto al corrispettivo valore all'1/01/2016³¹⁸,
- del 15,33% rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2016
- dello 0,90% rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2017.

³¹⁷ Stato patrimoniale iniziale

³¹⁸ idem

Grafico 5
Evoluzione del valore complessivo dei debiti di finanziamento nel triennio 2016-2018



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

D) L'ultima posta del passivo dello stato patrimoniale riguarda i ratei, i risconti e i contributi agli investimenti.

La nota integrativa³¹⁹ precisa che "I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile.

I ratei passivi rappresentano quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono essere attribuiti all'esercizio in chiusura sulla base della loro competenza economica, in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/onere deve essere imputato. Tipicamente, è inserita tra i ratei passivi la quota di salario accessorio del personale dipendente liquidati nell'esercizio successivo, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi.

I risconti passivi sono calcolati a fronte di quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi, considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. La loro consistenza è determinata in larga misura dal rinvio all'esercizio successivo delle quote di proventi determinate da accertamenti 2018 i cui correlati costi

³¹⁹ Cfr. pag. 422 del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018".

non si sono realizzati nell'esercizio e che nella contabilità finanziaria sono confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato o nell'Avanzo di Amministrazione.

Sono inoltre calcolati i risconti passivi per contributi a specifica destinazione ricevuti per il finanziamento di investimenti regionali (contributi in conto impianti)."

Il valore complessivo contabilizzato nello stato patrimoniale 2018, pari a euro 98.409.631,47 risulta notevolmente incrementato rispetto al corrispettivo valore al 31/12/2017, pari ad euro 7.250.336,61. L'incremento è determinato principalmente dall'inserimento nello Stato patrimoniale 2018 dei risconti passivi, per un ammontare complessivo di euro 91.872.682,57, per i quali la Regione fornisce un elenco di dettaglio nella nota integrativa.³²⁰

La Sezione ha ritenuto opportuno effettuare la verifica della posta "ratei passivi" pari a euro 6.536.948,90, riconducibile, secondo quanto esposto dalla Regione nella nota integrativa al salario accessorio e premiante del personale regionale.

La Regione Veneto - con la citata nota prot. 178037 del 7 maggio 2019, prot. Corte dei conti n. 4187 del 7 maggio 2019 - ha trasmesso un dettaglio degli impegni di spesa, esigibili nell'esercizio 2019, finanziati con il Fondo Pluriennale Vincolato, e relativi al salario accessorio e premiante del personale regionale (cfr. Tabella 8)

Tabella 8
Ratei passivi - Salario accessorio e premiante del personale regionale (in euro)

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNO	ANNO ESIGIBILITA'	ART.	BENEFICIARIO	V LIVELLO PDC	IMPORTO RATEO
103014	5.656.111,15	2019	1	Personale Regionale	1.01.01.01.004	5.656.111,15
103014	880.837,75	2019	1	Personale Regionale	1.01.01.01.008	880.837,75
TOTALE RATEO PASSIVO - SALARIO ACCESSORIO						6.536.948,90

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati desunti dal DDL di Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

Gli impegni in questione sono riportati nel prospetto denominato "Elenco degli impegni imputati agli esercizi successivi a quelli cui si riferisce il Rendiconto finanziati dal fondo pluriennale vincolato alla data di chiusura 2018 Rendiconto generale".³²¹

Si rileva, pertanto, la corrispondenza dei valori iscritti nello Stato patrimoniale rispetto alle scritture della contabilità finanziaria.

³²⁰ Cfr. pagg. 445 e ss. del volume 1 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018".

³²¹ Cfr. pag. 317 del volume 2 del DDL di approvazione del "Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018".

6.2.4 Conti d'ordine

Per quanto riguarda i conti d'ordine, la Regione nella nota integrativa³²² precisa che *“Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente; essi recano l'indicazione del valore di accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione.*

Si tratta di fatti che non hanno ancora comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente, ma che potrebbero generare scritture al verificarsi di accadimenti. Si pensi ad esempio alla concessione di garanzie a terzi, o al valore dei beni di terzi in uso alla Regione, o ancora alla annotazione sugli impegni futuri, che non figurano ancora tra i Debiti del Passivo.”

Si è proceduto ad un approfondimento sulla posta iscritta alla voce *“impegni su esercizi futuri”*.³²³

Nella nota integrativa ³²⁴ la Regione precisa che essi sono *“composti da impegni su esercizi futuri determinati dal FPV finale al netto di quello dovuto al personale.”* In linea con quanto disposto dalla normativa di riferimento e dai principi contabili sull'indicazione del valore di incidenza per impegni finanziari futuri nello Stato patrimoniale sono correttamente determinati (cfr. Tabella 9), tra le poste dei conti d'ordine.

³²² Cfr. pag. 422 del volume 1 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018”.

³²³ Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011, stabilisce che *“Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quali-quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. Le “voci” poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo scopo dei “conti d'ordine” è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale.”*

³²⁴ Cfr. pagg. 447 e 448 del volume 2 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l'Esercizio finanziario 2018”.

Tabella 9 – Conti d’ordine: impegni su esercizi futuri (in euro)

TIPOLOGIA VOCE		IMPORTO
FPV di Spesa di Parte Corrente da Risultato di Amministrazione	+	120.261.230,44
FPV DI SPESA DI PARTE CORRENTE DA RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	+	397.245.148,05
SALARIO ACCESSORIO E PREMEDIATE DEL PERSONALE REGIONALE FINANZIATO CON FPV	-	6.536.948,90
TOTALE IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI REGISTRATI TRA I CONTI D'ORDINE		510.969.429,59

Fonte: Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

I valori relativi ai Fondi pluriennali vincolati di spesa sono correttamente contabilizzati in quanto risultano corrispondere alle poste iscritte nei prospetti degli equilibri di bilancio 2018³²⁵ e del risultato di amministrazione 2018³²⁶.

Per quanto riguarda le altre poste dei conti d’ordine, la Regione, nella nota informativa, precisa³²⁷ che “I beni di terzi in uso sono relativi a:

- locazioni passive, altre situazioni contrattuali e servitù come meglio descritte nella Nota Illustrativa – Report Inventariali;
- depositi cauzionali in titoli.

I beni dati in uso a terzi sono relativi a locazioni attive, beni mobili e concessioni su patrimonio regionale come meglio descritte nella Nota Illustrativa – Report Inventariali. Le garanzie ad imprese controllate ed altre imprese trovano elenco di dettaglio nel relativo allegato della Relazione sulla Gestione”.

Il totale dei conti d’ordine aumenta del 3,46%, passando da euro 1.066.208.210,13 nel 2017 a euro 1.103.106.562,45 nel 2018.

³²⁵ Cfr. pag. 61 del volume 2 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2018”.

³²⁶ Cfr. pag. 65 del volume 2 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2018”.

³²⁷ Cfr. pag. 447 del volume 1 del DDL di approvazione del “Rendiconto generale della Regione per l’Esercizio finanziario 2018”.

6.3 Conto economico

L'art. 2 del d.lgs. n. 118/2011 impone l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, al fine, come chiarito dal punto 1 del principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale di cui all'All. 4/3 del d.lgs. 118/2011, di:

“- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" (...) e per alimentare il processo di programmazione;

- consentire la predisposizione dello Stato patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);

- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;

- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;

- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;

- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche”.

L'art. 63, comma 2, del d.lgs. 118/2011 prevede che il rendiconto generale annuale della Regione sia composto, oltre che dal conto del bilancio, relativo alla gestione finanziaria (con i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri), anche dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Il rendiconto, infatti, deve rappresentare la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale dei fatti amministrativi che la singola amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio (cfr. Principio della competenza economica n. 17, All. 4/1, d.lgs. 118/2011).

Il Conto Economico, a tal fine, ai sensi del successivo comma 6, *“evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 di cui all'allegato n. 1 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3”*, come modificato e integrato, quest'ultimo, dal d.m. 18 maggio 2017 e dal d.m. 29 agosto 2018, rappresentando le *“utilità economiche”* cedute e/o acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio.

Le componenti del conto economico ed il relativo risultato per l'esercizio 2018 della Regione del Veneto sono definiti dall'art. 11 del D.D.L., trasmesso con nota prot. 179853 del 8 maggio 2019, prot. Cdc n. 4261 del 8 maggio 2019, come di seguito riportato:

"Il risultato economico dell'esercizio 2018 è accertato nella somma di Euro 245.442.254,71 così determinato:

A) Componenti positivi della Gestione euro 11.782.374.541,43

B) Componenti negativi della Gestione euro 11.492.833.657,70

Differenza (A-B) euro 289.540.883,73

C) Proventi e Oneri finanziari euro - 56.769.080,31

D) Rettifiche di valore attività finanziarie euro - 68.659.535,93

E) Proventi e oneri straordinari euro 90.227.562,62

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) euro 254.339.830,11

Imposte (Irap) euro 8.897.575,40

RISULTATO DELL'ESERCIZIO euro 245.442.254,71".

L'ulteriore dettaglio delle componenti del conto economico viene rappresentato nel seguente prospetto, contenuto nell'All. 1 del citato D.D.L.

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		2018	2017	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	9.999.024.027,95	9.763.898.305,33		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.290.735.654,66	1.553.100.377,75		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.074.321.360,29	1.177.271.140,18		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	4.013,80	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	216.410.280,57	375.829.237,57		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	435.704.741,08	404.363.245,79	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	33.589.238,77	39.402.594,65		
b	Ricavi della vendita di beni	600.165,15	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	401.515.337,16	364.960.651,14		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	56.910.117,74	86.503.495,86	A5	A5 a e b

CONTO ECONOMICO		2018	2017	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.782.374.541,43	11.807.865.424,73		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	872.375,67	1.216.712,93	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	505.977.658,62	480.573.968,99	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	4.336.343,58	4.418.558,77	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	10.565.946.020,11	10.346.177.237,93		
a	Trasferimenti correnti	10.084.285.328,87	9.932.359.750,60		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	264.482.338,80	240.045.911,78		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	217.178.352,44	173.771.575,55		
13	Personale	128.003.518,19	125.963.122,14	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	145.305.556,79	201.983.173,81	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	8.269.514,41	6.847.369,26	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.581.183,96	6.270.630,06	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	125.454.858,42	188.865.174,49	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-112.574,13	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	38.969.780,12	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	10.700.033,17	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	92.834.945,58	88.079.494,83	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	11.492.833.657,70	11.248.412.269,40		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	289.540.883,73	559.453.155,33		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	1.114.419,89	1.437.320,36	C16	C16
	Totale proventi finanziari	1.114.419,89	1.437.320,36		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	57.883.500,20	57.170.900,42	C17	C17
a	Interessi passivi	57.883.500,20	57.170.900,42		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	57.883.500,20	57.170.900,42		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-56.769.080,31	-55.733.580,06		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				

CONTO ECONOMICO		2018	2017	Riferimento art.2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
22	Rivalutazioni	25.436.179,18	22.807.567,74	D18	D18
23	Svalutazioni	94.095.715,11	4.344.316,34	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	-68.659.535,93	18.463.251,40		
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	Proventi straordinari	270.170.541,05	124.914.431,28	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	4.298.289,36	25.520.616,01		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	264.526.610,68	94.453.707,02		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	1.345.641,01	4.940.108,25		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	270.170.541,05	124.914.431,28		
25	Oneri straordinari	179.942.978,43	45.429.802,46	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	9.903.442,93		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	179.773.701,03	29.642.889,11		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	117.932,32	963.884,65		E21a
d	Altri oneri straordinari	51.345,08	4.919.585,77		E21d
	Totale oneri straordinari	179.942.978,43	45.429.802,46		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	90.227.562,62	79.484.628,82		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	254.339.830,11	601.667.455,49		
26	Imposte	8.897.575,40	9.583.306,41	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	245.442.254,71	592.084.149,08	E23	E23

In base al Principio della competenza economica, l'imputazione contabile delle componenti economiche deve avvenire nell'esercizio nel quale si è prodotta la manifestazione economica delle singole operazioni ed eventi - che ricomprendono:

- i processi di scambio sul mercato (misurati da costi e ricavi);
- i fatti gestionali più strettamente connessi con l'attività istituzionale ed erogativa (che generano oneri e proventi).

Corollario fondamentale del menzionato principio contabile è che i componenti economici positivi devono essere correlati ai componenti economici negativi dell'esercizio.

L'art. 3 del citato principio contabile applicato stabilisce, infatti, che "per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio", con la precisazione che "Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in

corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese" (a parte alcune eccezioni, come per i costi derivanti dai trasferimenti e contributi che vengono rilevati in corrispondenza all'impegno).


Alle scritture d'esercizio seguono quelle di fine esercizio e di assestamento che, per quel che interessa in tal sede, nel rispetto del principio della competenza economica, comportano la rettifica e l'integrazione di alcune componenti al fine di computare ratei e risconti ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, c.c. (*"Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi"*).

COMPONENTI POSITIVE

Si osserva che - come già per l'esercizio 2017 - anche il 2018 chiude l'esercizio con un risultato economico di segno positivo (euro 245.442.254,71), che tuttavia è molto inferiore rispetto a quello dell'anno precedente (euro 592.084.149,08), registrando un decremento del 58,55%.

L'incremento nel 2017 del risultato d'esercizio rispetto al precedente aveva beneficiato anche dell'adeguamento del valore delle partecipazioni societarie, valutate con il metodo del patrimonio netto. L'andamento negativo, se riferito al triennio 2016 - 2018 (cfr. Grafico n. 1), conferma un peggioramento, rispetto al 2016, pari a - 53,98%.

Grafico 1 - Evoluzione risultato economico triennio 2016 - 2018



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto


La Regione motiva il peggioramento, riconducendolo al verificarsi di una serie di accadimenti e variazioni, tra i quali in particolare:

- maggiori risconti passivi (euro 91.872.682,57),
- variazione negativa delle rettifiche finanziarie (euro 87.122.787,33),
- maggiori accantonamenti (euro 49.669.813,29),
- maggiori trasferimenti (euro 219.768.782,18),
- variazione positiva dell'accantonamento fondo svalutazione crediti (euro 63.410.316,07)
- le maggiori sopravvenienze attive da incremento dei cespiti senza uscita finanziaria (euro 91.376.894,51).

Come per l'esercizio precedente, anche per il 2018 i componenti - positivi (euro 11.782.374.541,43) e negativi (euro 11.492.833.657,70) -, che maggiormente hanno influito sul risultato d'esercizio, ineriscono alla gestione, il cui risultato, pari ad euro 289.540.883,73, incide sul risultato complessivo per il 117,97%, evidenziando, in ogni caso un decremento del 48,25% rispetto al risultato della gestione dell'anno precedente.

Con riferimento ai componenti positivi della gestione si registra complessivamente, nel triennio (cfr tabella n. 4), un aumento, seppure in percentuale minima (+ 0,96%). Al riguardo si osserva che il maggiore volume di Entrata è rappresentata dalle c.d. *entrate proprie* della Regione, che costituiscono l'89,05% dei componenti positivi e che hanno visto nel triennio 2016-2018, (cfr. Grafico 2), un incremento, del 6,50%.³²⁸

Grafico 2 - Evoluzione entrate proprie dell'ente




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

Di esse, in particolare, quelle che manifestano un peso maggiore (84,86% dei componenti positivi) sono costituite dai proventi da tributi, leggermente in aumento rispetto al 2017, ma fortemente in incremento (Grafico n. 3) rispetto al triennio (+ 7,61% sul 2016)³²⁹.

³²⁸ Si sono considerate, in questo senso, le entrate dei proventi da tributi, i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici e gli altri ricavi e proventi diversi, che, nel 2018, ammontano complessivamente ad euro 10.491.638.886,77.

³²⁹ Cfr. pag. 449 del vol. I del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018.

Grafico 3 - Variazione Entrate Proprie



Legenda del grafico:

da TRIBUTI: Proventi da tributi

da GESTIONE BENI: Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

da VENDITA BENI: Ricavi della vendita di beni

da SERVIZI: Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi

ALTRI R. e P.: Altri ricavi e proventi diversi

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

L'ammontare dei proventi da tributi, così come da prospetto relativo al conto economico, pari ad euro 9.999.024.027,95, vede un disallineamento rispetto al corrispondente dato presente nel conto del bilancio finanziario (euro 9.995.251.504,51), che è stato motivato dalla Regione con mail del 15 maggio 2019, assunta al protocollo della Sezione al n. 5167 del 15 maggio 2019.

La differenza tra i due dati riferiti alle due diverse contabilità - economica e finanziaria - è riconducibile - cfr tabelle n. 1 e n. 2 - alla rilevazione di incassi in conti correnti postali aventi valuta 2019, costituenti il saldo non disponibile. Essi non potevano essere registrati in contabilità finanziaria, non avendo maturato il requisito dell'esigibilità, diversamente hanno evidenza nella contabilità economica, secondo il principio contabile della competenza economica.

La discrepanza rilevata pari ad euro 3.772.523,44 viene completamente motivata e riconciliata, confermando l'importo riportato nel prospetto del conto economico (cfr Tabella 2).

Tabella 1 – Riconciliazione Accertamenti/ Ricavi voce A1 “Proventi da tributi” del Conto Economico

PIANO DEI CONTI ECONOMICO						CONTO ECONOMICO		SALDO SCRITTURE INTEGRATE		SALDO SCRITTURE DI INTEGRAZIONE/ RETTIFICA/ AMMORTAMENTO		SALDO TOTALE SCRITTURE	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5	LIVELLO 6	RACCORDO		DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.17 - Addizionale regionale IRPEF non sanità	1.1.1.01.17.001 - Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	238.414,75	0,00	0,00	0,00	238.414,75
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.17 - Addizionale regionale IRPEF non sanità	1.1.1.01.17.002 - Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	12.336.589,50	0,00	266.405,09	0,00	12.602.994,59
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.20 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	1.1.1.01.20.001 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	46.793.949,20	0,00	0,00	0,00	46.793.949,20
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.20 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	1.1.1.01.20.002 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	77.879.059,29	0,00	938.680,19	0,00	78.817.739,48
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.42 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	1.1.1.01.42.001 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	146.635,29	0,00	0,00	0,00	146.635,29
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.43 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	1.1.1.01.43.001 - Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	24.392,82	0,00	0,00	0,00	24.392,82
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.46 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	1.1.1.01.46.001 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	20.779.260,70	0,00	0,00	0,00	20.779.260,70

PIANO DEI CONTI ECONOMICO						CONTO ECONOMICO		SALDO SCRITTURE INTEGRATE		SALDO SCRITTURE DI INTEGRAZIONE/ RETTIFICA/ AMMORTAMENTO		SALDO TOTALE SCRITTURE	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5	LIVELLO 6	RACCORDO	DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE	
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.47 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	1.1.1.01.47.001 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	5.893.814,79	0,00	1.350,48	0,00	5.895.165,27
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.47 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	1.1.1.01.47.002 - Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	39.342,43	0,00	0,00	0,00	39.342,43
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.48 - Tasse sulle concessioni regionali	1.1.1.01.48.001 - Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	624.754,24	0,00	0,00	0,00	624.754,24
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.48 - Tasse sulle concessioni regionali	1.1.1.01.48.002 - Tasse sulle concessioni regionali riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	48.790,27	0,00	0,00	0,00	48.790,27
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.50 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.1.1.01.50.001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	616.743.237,14	0,00	299.058,66	0,00	617.042.295,80
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.50 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.1.1.01.50.002 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	371.578.908,77	0,00	2.266.851,87	0,00	373.845.760,64
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.55 - Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	1.1.1.01.55.001 - Tassa di abilitazione all'esercizio professionale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	174.557,03	0,00	177,15	0,00	174.734,18
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.1.1.01.59.001 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	8.091.181,52	0,00	0,00	0,00	8.091.181,52

PIANO DEI CONTI ECONOMICO						CONTO ECONOMICO		SALDO SCRITTURE INTEGRATE		SALDO SCRITTURE DI INTEGRAZIONE/ RETTIFICA/ AMMORTAMENTO		SALDO TOTALE SCRITTURE	
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3	LIVELLO 4	LIVELLO 5	LIVELLO 6	RACCORDO		DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.59 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	1.1.1.01.59.002 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	117.552,17	0,00	0,00	0,00	117.552,17
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.77 - Addizionale regionale sul gas naturale	1.1.1.01.77.001 - Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	A 1	Proventi da tributi	0,00	66.778.860,12	0,00	0,00	0,00	66.778.860,12
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.01 - Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati	1.1.1.01.77 - Addizionale regionale sul gas naturale	1.1.1.01.77.002 - Addizionale regionale sul gas naturale riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	A 1	Proventi da tributi	0,00	1.260.245,32	0,00	0,00	0,00	1.260.245,32
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.02 - Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.1.1.02.01 - Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	1.1.1.02.01.001 - Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	1.985.395.300,51	0,00	0,00	0,00	1.985.395.300,51
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.02 - Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.1.1.02.03 - Compartecipazione IVA - Sanità	1.1.1.02.03.001 - Compartecipazione IVA - Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	5.914.047.807,93	0,00	0,00	0,00	5.914.047.807,93
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.02 - Proventi da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.1.1.02.04 - Addizionale IRPEF - Sanità	1.1.1.02.04.001 - Addizionale IRPEF - Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	823.795.705,72	0,00	0,00	0,00	823.795.705,72
1 - Componenti positivi della gestione	1.1 - Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.1.1 - Proventi da tributi	1.1.1.04 - Proventi da compartecipazioni da tributi	1.1.1.04.01 - Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	1.1.1.04.01.001 - Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	A 1	Proventi da tributi	0,00	42.463.145,00	0,00	0,00	0,00	42.463.145,00
TOTALE								0,00	9.995.251.504,51	0,00	3.772.523,44	0,00	9.999.024.027,95

Fonte: Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

Tabella 2 - Proventi da tributi non rilevati in Contabilità Finanziaria

N. CCP	DESCRIZIONE	SALDO CONTABILE AL 31/12/2018	SALDO DISPONIBILE AL 31.12.2018	DIFFERENZA	BOLLETTA (saldo)	DATA BOLLETTA	BOLLETTA (differenza)	DATA BOLLETTA
10262301	REGIONE VENETO - ENTRATE TRIBUTARIE	6.799.051,01	3.413.979,99	3.385.071,02	913	10/01/2019	5972	31/01/2019
10264307	REGIONE VENETO - RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	3.849,16	3.849,16	0,00	914	10/01/2019		
10481307	REGIONE VENETO - ESU	2.479,42	2.302,27	177,15	915	10/01/2019	5974	31/01/2019
11398302	REGIONE VENETO - TASSE CACCIA	2.563,34	2.000,00	563,34	916	10/01/2019	5975	31/01/2019
156307	REGIONE VENETO - TASSE PESCA	12.787,14	12.000,00	787,14	917	10/01/2019	5976	31/01/2019
38102778	REGIONE VENETO - TASSE AUTO ON LINE	678.638,26	379.579,60	299.058,66	918	10/01/2019	5978	31/01/2019
22562482	REGIONE VENETO - TASSE AUTOMOBILISTICHE	1.007.148,16	920.282,03	86.866,13	2255	17/01/2019	5977	31/01/2019
10260305	REGIONE VENETO - DIRITTO FISSO - RIVENDITA AUTOVEICOLI	455,15	455,15	0,00			9510	14/02/2019
TOTALE		8.506.971,64	4.734.448,20	3.772.523,44				

Fonte: Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

Meno decisivi (3,70% dei componenti positivi della gestione), ma comunque in aumento rispetto al 2017 (+ 7,75%), risultano i “Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici”, per un importo complessivo di euro 435.704.741,08.

Essi comprendono, più in particolare, i “Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi”, pari ad euro 401.515.337,16, che hanno visto un progressivo aumento nel corso del triennio 2016-2018 (cfr. Tabella n 4), concretizzatosi in un incremento, rispetto al 2016, del 24,81%. L’aumento rispetto al 2017 è decisamente inferiore (+ 10,02%) – pur risultando relativamente importante - ed è riconducibile alle entrate relative alla mobilità attiva della Sanità.³³⁰

Risultano ancor meno decisivi i ricavi della vendita di beni, euro 600.165,15, il cui ammontare complessivo è dettagliato nella successiva tabella (cfr. Tabella n. 3).

³³⁰ Cfr. pag. 449 del vol. I del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2018.

Tabella 3
Riconciliazione Accertamenti / Ricavi voce A4b "Ricavi della vendita di beni"

TITOLO D'ENTRATA	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA CONTO	DESCRIZIONE	CAPITOLO D'ENTRATA	DESCRIZIONE	IMPORTO ACCERTAMENTO
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	006130	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA E DA INSERZIONI PUBBLICITARIE SU RIVISTE, PERIODICI ED ALTRE INIZIATIVE EDITORIALI DELLA GIUNTA REGIONALE (L.R. 10/01/1984, N.5)	0,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	006150	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PIANTINE FORESTALI - SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'I.V.A. (ART. 15, L.R. 28/06/1988, N.30)	0,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	100709	PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI MATERIALE LITOIDE ESTRATTO DA CORSI D'ACQUA (ART. 19, L.R. 02/04/2014, N.11)	41.968,65
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	101173	ALIENAZIONE DI MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE SUL TORRENTE MUSON NEI COMUNI DI FONTE E RIESE PIO X (ART. 31, C. 2, L.R. 07/11/2003, N.27 - D.G.R. 30/12/2013, N.2815)	94.979,74
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	101174	ALIENAZIONE DI MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME ADIGE E POTENZIAMENTO DEL RUOLO ECOLOGICO DEL FIUME E DELLE SUE PERTINENZE IN COMUNE DI VERONA (ART. 31, C. 2, L.R. 07/11/2003, N.27 - D.G.R. 30/12/2013, N.2815)	79.520,00
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	E.3.01.00.00.000	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	101297	PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DI MATERIALE INERTE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ARGINALI DEL FIUME ADIGE NEI COMUNI DI ZEVIO VERONA DOLCE' E RIVOLI (ART. 19, L.R. 02/04/2014, N.11)	383.696,76
TOTALE RICAVI DALLA VENDITA DI BENI						600.165,15

Fonte: Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

Tale tipologia di entrata non è presente nel 2017, mentre, rispetto al 2016, si può rilevare un incremento notevole (+ 581,62%).

Tabella 4
Andamento componenti positivi del Conto Economico

TIPOLOGIA VOCE	ANNO 2016: VALORI 31/12/2016	ANNO 2017	ANNO 2018	Percentuale variaz. 31/12/2017 - 31/12/2016	Percentuale variaz. 31/12/2018 - 31/12/2017	Percentuale variaz. 31/12/2018 - 31/12/2016
ENTRATE PROPRIE DELL'ENTE	9.850.880.282,03	10.254.765.046,98	10.491.638.886,77	4,10%	2,31%	6,50%
<i>PROVENTI DA TRIBUTI</i>	9.291.631.937,08	9.763.898.305,33	9.999.024.027,95	5,08%	2,41%	7,61%
<i>PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</i>	20.932.372,41	39.402.594,65	33.589.238,77	88,24%	-14,75%	60,47%
<i>RICAVI DELLA VENDITA DEI BENI</i>	88.050,21	-	600.165,15	-100,00%		581,62%
<i>RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</i>	321.705.055,82	364.960.651,14	401.515.337,16	13,45%	10,02%	24,81%
<i>ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI</i>	216.522.866,51	86.503.495,86	56.910.117,74	-60,05%	-34,21%	-73,72%
ENTRATE DA ALTRI SOGGETTI	1.818.895.416,16	1.553.100.377,75	1.290.735.654,66	-14,61%	-16,89%	-29,04%
<i>PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI</i>	-	-	-	-	-	-
<i>PROVENTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</i>	1.359.422.552,44	1.177.271.140,18	1.074.321.360,29	-13,40%	-8,74%	-20,97%
<i>QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</i>	-	-	4.013,80	-	-	-
<i>CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</i>	459.472.863,72	375.829.237,57	216.410.280,57	-18,20%	-42,42%	-52,90%
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	11.669.775.698,19	11.807.865.424,73	11.782.374.541,43	1,18%	-0,22%	0,96%

NOTE: in corrispondenza delle celle evidenziate in grigio non sono valorizzabili le percentuali in quanto il valore è presente solo in una annualità

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

Meno rilevante l'incidenza delle entrate derivanti da altri soggetti e, sostanzialmente coincidenti con i proventi:

- da trasferimenti e contributi (euro 1.290.735.654,66), provenienti dallo Stato e da organismi comunitari ed internazionali,
- da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti,

accertati nell'esercizio 2018³³¹ e riscontati sulla base dei componenti negativi relativi a spese, i cui impegni sono stati re-imputati ad esercizi successivi.

Essi rappresentano il 10,95% dei componenti positivi della gestione, ed hanno subito - rispetto al 2017 - una diminuzione del 16,89%, a causa delle minori assegnazioni di risorse da parte di Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei minori trasferimenti relativi al Fondo Sanitario nazionale.³³²

Per le ricadute sul bilancio e sulla programmazione da parte della Regione, è interessante evidenziare come, nel triennio 2016-2018, sia i proventi da trasferimenti correnti che i

³³¹ Cfr. pag. 449 del vol. I del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018.

³³² Idem.


contributi agli investimenti abbiano subito una continua riduzione (- 20,97% rispetto al 2016 per i primi e - 52,90%, sempre rispetto al 2016, per i secondi).

COMPONENTI NEGATIVI

Per quel che riguarda i componenti negativi della gestione, il loro totale ammonta ad euro 11.492.833.657,70 e, contrariamente a quello che si è riscontrato per i componenti positivi, quasi stabili rispetto al 2017, sono aumentati nel complesso, rispetto all'esercizio precedente, del 2,17%.

Il 91,94% di essi è rappresentato dai "Trasferimenti e contributi", con un volume pari ad euro 10.565.946.020,11, aumentato, rispetto al 2017, del 2,12% (+ 4,64% rispetto al 2016).

Grafico 4 - Andamento Trasferimenti e Contributi




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

Si tratta, in particolare, di risorse destinate prevalentemente alle aziende sanitarie locali e di finanziamento del Servizio Sanitario nazionale e di trasferimenti agli enti locali, per i quali la stessa Regione segnala nella Nota integrativa il forte incremento dovuto alle maggiori erogazioni.³³³

³³³ Cfr. pag. 451 del vol. I del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2018.

La destinazione di tali risorse risulta confermata anche dal “Prospetto dei costi per missione”, allegato al D.D.L., da cui si evince che, anche per l’esercizio 2018, la maggior parte delle erogazioni ha interessato la Missione 13 riferita alla “Tutela della salute” per un importo di euro 9.215.837.812,17.

Grafico 5 - Andamento Trasferimenti Correnti




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

Pur rappresentando il 4,56% del complesso dei trasferimenti e contributi, va segnalato che - rispetto all’esercizio precedente- hanno registrato un consistente incremento, le erogazioni destinate:


- ai “Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche”, con un + 10,18% (cfr. Grafico 6)
- ai “Contributi agli investimenti ad altri soggetti”, con un maggiore incremento + 24,98% (cfr. Grafico 7)

Grafico 6 - Andamento Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Pubbliche



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

Grafico 7 - Andamento Contributi agli investimenti ad altri soggetti



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del DDL di Rendiconto generale 2018 e precedenti della Regione del Veneto

In aumento risultano anche i costi connessi a “Prestazioni di servizi” (+ 5,29%), a causa soprattutto dell’incremento dei costi per prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie di altre regioni (mobilità passiva).³³⁴

Quasi stabili, invece, i costi per “Utilizzo beni di terzi”, in diminuzione rispetto al 2017 (-1,86%), e quelli per il “Personale”, i quali vedono invece un incremento dell’1,62%.

Contribuiscono all’aumento dei componenti negativi della gestione gli accantonamenti, che nel 2017 non erano presenti e che corrispondono all’aumento dei rispettivi fondi accantonati nell’avanzo di amministrazione.

Più specificatamente gli “Accantonamenti per rischi” ammontano ad euro 38.969.780,12, (Tabella 5), e gli “Altri accantonamenti” ammontano ad euro 10.700.033,17 (cfr. Tabella 6).

³³⁴ Cfr. pag. 450 del vol. I del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2018.

Questi ultimi ricomprendono, tra l'altro, la quota di accantonamento, di competenza dell'esercizio, del TFR del personale assunto con il contratto di giornalisti (cfr. Tabella 6).

Tabella 5
Accantonamenti al Risultato di Amministrazione 2018 - Voce B16 Conto Economico

TIPOLOGIA ACCANTONAMENTO	IMPORTO
ACCANTONAMENTO PER FRONTEGGIARE GLI ONERI DERIVANTI DALLE GESTIONI LIQUIDATORIE DELLE DISCIOLTE EX ULSS	23.469.780,12
ACCANTONAMENTO PER LA COPERTURA DELLE MINORI ENTRATE RELATIVE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI IRAP E ADDIZIONALE IRPEF	15.500.000,00
TOTALE VOCE B 16 CONTO ECONOMICO	38.969.780,12

Fonte: Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

Tabella 6
Accantonamenti al Risultato di Amministrazione 2018 - Voce B17 Conto Economico

TIPOLOGIA ACCANTONAMENTO	ACCANTONAMENTO A RENDICONTO 2017	ACCANTONAMENTO A RENDICONTO 2018	QUOTA DI COMPETENZA ECONOMICO 2018
FONDO COPERTURA CONGUAGLI EFFETTUATI DALLO STATO PER ECUPERO GETTII MANOVRE FISCALI D.L. 112/2008 ART. 77 QUATER	12.600.000,00	23.294.643,40	10.694.643,40
ACCANTONAMENTO TFR GIORNALISTI	0,00	5.389,77	5.389,77
TOTALE VOCE B 16 CONTO ECONOMICO	12.600.000,00	23.300.033,17	10.700.033,17

Fonte: Rendiconto generale 2018 della Regione del Veneto

Quanto ai Proventi e oneri finanziari, il loro differenziale è negativo (- euro 56.769.080,31), in peggioramento rispetto al 2017 e con un'incidenza negativa sul risultato d'esercizio del 23,13%.

Il totale dei proventi ammonta ad euro 1.114.419,89, costituiti sostanzialmente da:

- interessi attivi per revocche di contributi;
- interessi su conto corrente di tesoreria del Consiglio regionale;
- interessi derivanti dalla gestione dei fondi da parte di Veneto Sviluppo S.p.A..

Gli oneri finanziari ammontano ad euro 57.883.500,20 e comprendono gli oneri per le anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e gli interessi passivi derivanti principalmente dall'indebitamento. Questi ultimi sono aumentati, rispetto al 2017, dell'1,25% e incidono negativamente sul risultato d'esercizio per il 23,58%.

Tra i proventi finanziari, non risultano valorizzati i proventi da partecipazioni, in quanto i dividendi ricevuti dalla Regione nel 2018, per un importo complessivo di euro 1.600.216,52, come da accertamenti rinvenuti a sistema Nu.SI.Co, sono stati considerati ai fini della

valorizzazione della relativa società partecipata (metodo del patrimonio netto) senza transitare per il conto economico, come si legge, peraltro, nella Nota integrativa.³³⁵

Le variazioni nella valorizzazione degli organismi partecipati con il metodo del patrimonio netto sono confluite, invece, nelle “Rettifiche di valore di attività finanziarie”, il cui totale – negativo – vede un decremento, rispetto al 2017, del 471,87%.

Nella Nota integrativa la Regione precisa che su tale decremento ha inciso in modo determinante la riduzione del capitale della società Veneto Acque S.p.A.³³⁶.

Al riguardo, si rinvia alla trattazione e, più in particolare, alla tabella nel punto relativo alle immobilizzazioni finanziarie all’interno del capitolo dedicato allo Stato patrimoniale, nella quale sono evidenziate le singole variazioni riferite alle singole società. Al riguardo si evidenzia che l’ammontare totale delle rivalutazioni è di euro 24.201.457,18, mentre il totale delle svalutazioni ammonta ad euro 84.000.039,19, con un differenziale di - euro 59.798.582,01, lo scarto rispetto alla citata tabella, è data dai proventi da liquidazione della Società S.V.E.C. S.p.A. per un importo di euro 34.899,81, che, se doveva essere riportato ai fini informativi in funzione delle immobilizzazioni finanziarie, non rileva invece nella voce in esame del conto economico.³³⁷

A completamento del punto, occorre evidenziare che sono comprese nelle Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie anche le rivalutazioni e le svalutazioni relative ai fondi amministrati dalla società Veneto Sviluppo S.p.A.,³³⁸ le quali contribuiscono al totale finale per un importo di - euro 8.860.953,92, fattore differenziale tra rivalutazioni e svalutazioni.

La gestione straordinaria presenta un saldo positivo di euro 90.227.562,62, con un incremento, rispetto al 2017, pari al 13,52% ed un’incidenza sul risultato d’esercizio del 36,76%.

Il volume dei proventi straordinari ammonta ad euro 270.170.541,05. La componente di maggiore rilievo è data dalle “Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo”, riconducibili, come si legge nella Nota integrativa, a:

- economie registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui,
- movimentazione dei debiti radiati

³³⁵ Cfr. pag. 453 del vol. I del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2018.

³³⁶ Idem.

³³⁷ La posta risulta iscritta tra le plusvalenze patrimoniali nei proventi straordinari.

³³⁸ Cfr pag. 453 del vol. I del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2018

- ricognizione del patrimonio, comprensiva di tutti gli espropri effettuati nella costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta.

In senso analogo, per quel che riguarda gli Oneri Straordinari, il cui totale ammonta ad euro 179.942.978,43, essi sono costituiti per la maggior parte dalle “Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo”, dovute soprattutto a minori entrate registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui.³³⁹

Tra le varie poste, si evidenzia la rilevazione del debito all’1/1/2018 - relativo al TFR giornalisti - confluito nell’apposito accantonamento dello Stato patrimoniale passivo insieme alla quota annua, iscritta, come sopra esposto, alla voce “Altri accantonamenti”.

6.4 Considerazioni conclusive

La contabilità finanziaria che caratterizza il sistema contabile pubblico si fonda sul metodo della rilevazione semplice e considera unicamente i valori finanziari, senza bilanciamenti – a differenza della c.d. partita doppia. Questo sistema si limita a registrare nelle scritture e documenti di sintesi, gli effetti finanziari delle attività gestorie. Il contenuto informativo delle risultanze contabili risulta, tuttavia, parziale. Esso, seppure coerente con la funzione di autorizzazione e di controllo attribuitagli dalla legge, manifesta carenze informative rispetto alle esigenze di rilevazione periodica - dei dati relativi alla gestione e all'andamento - necessarie al processo decisionale ed organizzativo (c.d. *reporting*). Il mutamento sostanziale del rapporto tra ente e collettività amministrata, in termini di responsabilità e di controllo, unitamente al rispetto dei vincoli europei di finanza pubblica, ha richiesto la creazione di un sistema contabile integrato per la misurazione e la confrontabilità delle risultanze gestorie. L’augmentata autonomia riconosciuta agli enti territoriali ha rafforzato il legame con le comunità amministrate, dalle quali attingono le principali risorse monetarie e per le quali svolgono le proprie funzioni amministrativo- politiche e realizzano servizi, e di conseguenza si sono ampliate le richieste di *accountability*, rispetto alle quali i sistemi contabili hanno dovuto adeguarsi, per consentire la rilevazione delle variazioni economico-patrimoniali e la predisposizione di documenti di sintesi in grado di consentire la verifica e la valutazione dell’autonoma funzionalità dell’ente e della sua tenuta nel tempo, oltre a ridurre la distanza, in termini di dialogo economico, tra ente e collettività amministrata. La

³³⁹ Cfr pag. 456 del vol. I del D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2018.

contabilità economico patrimoniale presenta un potenziale informativo in grado di soddisfare una finalità fondamentale: dimostrare ai cittadini la gestione - razionale ed efficiente - delle risorse finanziarie, che essi hanno messo a disposizione, ed il grado di valorizzazione o quantomeno di conservazione dell'integrità del patrimonio pubblico da trasferire alle generazioni future.

Tanto premesso, con riguardo allo Stato patrimoniale ed al Conto economico della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2018 si evidenzia un incremento del fondo di dotazione riconducibile principalmente all'iscrizione, secondo i principi contabili, di poste positive e del valore positivo del risultato di esercizio, nonché di ulteriori ricognizioni del Patrimonio rilevate direttamente come variazioni del fondo di dotazione stesso. Le riserve risultano in aumento, principalmente a seguito dell'incremento delle riserve indisponibili, derivanti da nuove acquisizioni e da incrementi di valore dei beni, rientranti nelle tipologie previste dalla normativa, nonché dai passaggi di beni nelle diverse categorie inventariali.

Come già per l'esercizio 2017 - anche per il 2018 la Regione chiude l'esercizio con un risultato economico di segno positivo (euro 245.442.254,71), che tuttavia è molto inferiore rispetto a quello dell'anno precedente (euro 592.084.149,08), registrando quindi un decremento del 58,55%. L'incremento del risultato d'esercizio registrato nell'esercizio 2017, rispetto al precedente, aveva beneficiato anche dell'adeguamento del valore delle partecipazioni societarie, valutate con il metodo del patrimonio netto. Rispetto al triennio 2016 - 2018 vi è un peggioramento, in particolare rispetto al 2016, pari a - 53,98%, dovuto ad accadimenti gestori e a variazioni contabili necessarie (risconti passivi, variazione negativa delle rettifiche finanziarie, maggiori accantonamenti, maggiori trasferimenti, variazione positiva dell'accantonamento fondo svalutazione crediti, maggiori sopravvenienze attive da incremento dei cespiti senza uscita finanziaria).

Per il 2018, i componenti positivi come già per l'esercizio precedente, maggiormente incidenti sul risultato d'esercizio sono stati di natura gestoria e, nel triennio 2016-2018, hanno registrato un aumento, seppure in percentuale minima (+ 0,96%). Le c.d. *entrate proprie* della Regione, con un volume aumentato nel triennio 2016- 2018 del 6,50%, costituiscono l'89,05% dei componenti positivi e di esse il peso maggiore è dato dai tributi, leggermente in aumento rispetto al 2017, ma fortemente in crescita rispetto al triennio (+ 7,61% sul 2016).

Risultano comunque in aumento rispetto al 2017 (+ 7,75%), anche i “Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici”.

Per quel che riguarda i componenti negativi della gestione, risultano aumentati nel complesso, rispetto all’esercizio precedente, del 2,17%. Di essi, la forte maggioranza (91,94%) è rappresentata dai “Trasferimenti e contributi”, in particolare per risorse destinate in prevalenza alle aziende sanitarie locali, di finanziamento del Servizio Sanitario nazionale e di trasferimenti agli enti locali. In aumento risultano i costi connessi a “Prestazioni di servizi” (+ 5,29%), a causa soprattutto dell’incremento dei costi per prestazioni sanitarie erogate dalle aziende sanitarie di altre regioni (mobilità passiva).

Tendenzialmente stabili, i costi per “Utilizzo beni di terzi” e quelli per il “Personale”, i quali ultimi vedono, però, un incremento dell’1,62%.

I Proventi e oneri finanziari sono in peggioramento rispetto al 2017, con un’incidenza negativa sul risultato d’esercizio del 23,13%. I proventi finanziari sono costituiti sostanzialmente da: interessi attivi per revocche di contributi, interessi su conto corrente di tesoreria del Consiglio regionale, interessi derivanti dalla gestione dei fondi da parte di Veneto Sviluppo s.p.a..

Gli oneri finanziari comprendono gli oneri per le anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e gli interessi passivi derivanti principalmente dall’indebitamento. Questi ultimi sono in aumento, rispetto al 2017, dell’1,25% e incidono negativamente sul risultato d’esercizio per il 23,58%.

La gestione straordinaria presenta un saldo positivo con un incremento, rispetto al 2017, pari al 13,52% ed un’incidenza sul risultato d’esercizio del 36,76%. La componente di maggiore rilievo dei proventi straordinari è data dalle “Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo”, ricondotte dalla Regione a: economie registrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui, movimentazione dei debiti radiati; ricognizione del patrimonio, comprensiva di tutti gli espropri effettuati nella costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta.

Per quel che riguarda gli Oneri Straordinari, essi sono costituiti per la maggior parte dalle “Sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo”, conseguite a minori entrate in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Il risultato finale positivo dell’esercizio, che rappresenta una delle componenti del patrimonio netto, ha contribuito all’incremento di quest’ultimo, rispetto all’esercizio

precedente (+ 20,42%), insieme alle altre componenti attive, che hanno determinato il miglioramento del fondo di dotazione, che è la componente indisponibile a garanzia della struttura patrimoniale dell'Ente. L'evoluzione del patrimonio netto e le variazioni del patrimonio sono indici della gestione amministrativo-patrimoniale e richiedono, nella auspicabile tendenza ad incrementarsi, il controllo della gestione stessa e la contezza di ciò che costituisce la ricchezza dell'ente, per il presente e per il futuro.

L'assorbimento delle criticità evidenziate nel giudizio di parifica 2017, rispetto alla definizione quali-quantitativa dell'inventario sono risultate fortemente legate ad un graduale processo di adeguamento degli applicativi in uso, che ha interessato in parte anche l'esercizio 2018. I sopra richiamati dati di sintesi dello Stato patrimoniale e del Conto economico evidenziano una realtà complessa ed articolata la cui gestione e rappresentazione non può prescindere da un idoneo supporto informatico, tale da consentire l'integrazione funzionale tra tutti i diversi settori che compongono l'entità amministrativa regionale. La sistematica rilevazione delle caratteristiche e della consistenza delle varie componenti patrimoniali è una esigenza amministrativa e gestionale fondamentale, sia sotto il profilo giuridico per l'inderogabilità delle norme, che la disciplinano, sia sotto il profilo sostanziale per le indifferibili necessità di efficacia ed efficienza nella gestione dell'ente. La consistenza e la consapevolezza delle dinamiche patrimoniali attualizzate rappresentano uno strumento di supporto ai decisori politici regionali in quanto offrendo un corredo di informazioni sulle risorse specifiche dell'ente, consentono un più efficiente utilizzo ed una migliore valorizzazione economica e sociale delle stesse. La Sezione auspica, pertanto, una rapida risoluzione delle problematiche informatico-gestionali in tempi amministrativi ragionevoli e brevi.

7 ANALISI DEI CONTI DEL SETTORE SANITÀ

7.1 Sanità regionale tra esigenze di tutela della salute ed obiettivi di finanza pubblica

La sanità, attraverso un procedimento graduale e, soprattutto, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione, è stata acquisita tra le competenze fondamentali delle regioni, pur rimanendo allo Stato la determinazione del finanziamento del Fondo sanitario nazionale, dal quale vengono attinte le risorse necessarie per il funzionamento del servizio sanitario regionale.

Nell'attuale sistema, caratterizzato anche dall'applicazione delle nuove regole contabili introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 (c.d. armonizzazione), la problematica più rilevante è certamente quella del rapporto tra le sempre crescenti esigenze di tutela della salute, che danno origine ad un aumento del fabbisogno finanziario, e gli obiettivi di finanza pubblica, che generano, a loro volta, esigenze di segno opposto, ossia di ridimensionamento della spesa pubblica (e, dunque, anche di quella sanitaria). Nella dinamica di tali esigenze, risulta fondamentale assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie sull'intero territorio nazionale, la tutela, cioè, di quel nucleo incompressibile del diritto alla salute che non può essere inciso neppure in ragione della scarsità di risorse e che occorre garantire attraverso opportune scelte allocative di quelle disponibili. La presenza di un limite di tutela non comprimibile, anche nel quadro di finanza pubblica attuale, è stata ribadita in alcune recenti pronunce della Corte costituzionale: la sentenza n. 275 del 2016, nella quale si afferma che i diritti fondamentali, per la loro realizzazione, necessitano della intermediazione e dell'intervento del legislatore, supportati dallo stanziamento di idonee risorse finanziarie, affinché non si risolvano in una mera affermazione di principio ed assumano, invece, un *"contenuto concreto e reale"*; la sentenza n. 169/2017, nella quale si formulano considerazioni di essenziale importanza ai fini della corretta configurazione della tutela sanitaria nelle regioni e della dialettica finanziaria tra queste ultime e lo Stato.

La pronuncia del 2016, in particolare, nega che i diritti fondamentali, in quanto *"incompressibili"*, possano essere subordinati, nel loro soddisfacimento, agli obiettivi finanziari, in quanto è la garanzia di essi *"ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione"*, rilevando che gli interventi da realizzare a tutela ed i conseguenti oneri finanziari devono essere *"istruiti"* (ossia individuati e quantificati secondo le esigenze presenti sul territorio di riferimento) in tempo utile, in modo da poter

essere correttamente iscritti nel bilancio di previsione. La chiave del sistema, dunque, è la programmazione, costituendo, di contro, un *vulnus* all'effettività dei servizi funzionali al soddisfacimento di tali diritti la indeterminatezza del finanziamento (*rectius* copertura) delle spese nonché lo stanziamento "promiscuo" di risorse in bilancio (che rende possibile la destinazione delle risorse disponibili a spese facoltative piuttosto che a garantire l'attuazione dei diritti in questione). In sostanza, l'equilibrio di bilancio, che pure costituisce un obiettivo primario per gli enti che erogano i servizi, sarebbe assicurato proprio dalla previa definizione del fabbisogno ossia dei mezzi necessari a garantire quel "*nucleo incompressibile di garanzie minime*", in funzione del quale tale equilibrio va costruito, sacrificando, nel caso di insufficienza delle risorse, le spese c.d. facoltative. La Corte, dunque, riconosce, con riferimento ai diritti sociali di prestazione, un livello minimo ed essenziale, non finanziariamente condizionato, che le pubbliche amministrazioni devono assicurare³⁴⁰.

La pronuncia del 2017 parte dalla premessa della necessità, prevista dalla Costituzione (art. 117, comma 2°, lett. m), di garantire su tutto il territorio nazionale i c.d. LEA, appartenenti alla più ampia categoria dei LEP, che, in virtù della previsione normativa di cui all'art. 8, comma 1, della L. n. 49/2009 ("*Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento*")³⁴¹, si concretizza nella quantificazione delle spese ad essi (LEA) riconducibili, attraverso l'"associazione" tra i costi standard ed i livelli stabiliti dal legislatore statale, con la determinazione, a livello nazionale e regionale, dei "*fabbisogni standard costituzionalmente vincolati ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.*"³⁴². Tali fabbisogni standard – prosegue la Consulta – devono essere individuati dallo Stato "*in piena collaborazione*" con gli enti territoriali e la erogazione delle prestazioni ad essi connesse "*deve essere caratterizzata da efficienza ed appropriatezza su tutto il territorio nazionale*".

³⁴⁰ Si rammenta che lo Stato, in base al disposto dell'art. 5, comma 1, lett. g), della L. cost. 30 aprile 2012, n. 1, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, anche in deroga all'art. 119 Cost., concorre al finanziamento del "livelli essenziali delle prestazioni e dei diritti fondamentali inerenti i diritti civili e sociali" da parte degli enti territoriali.

³⁴¹ La norma prevede che: al "*fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni, nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'art. 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) classificazione delle [...] spese relative a materia di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese sono: 1) spese riconducibili al vincolo dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione; 2) spese non riconducibili al vincolo di cui al numero 1); [...] b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e con gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale [...]*".

³⁴² Così nella sentenza n. 169/2017 (paragrafo 9.3.1.).

Il sistema dei costi e fabbisogni standard appena delineato, destinato appunto ad assicurare la *“precisa delimitazione finanziaria dei LEA rispetto alle altre spese sanitarie”*³⁴³ invece comprimibili, tuttavia, non riceve puntuale attuazione, in quanto, a tutt’oggi, si utilizzano criteri di riparto convenzionali, frutto di intese tra Stato e regioni, in una fase di transizione che avrà fine soltanto con l’acquisizione di dati analitici idonei a determinare costi e fabbisogni. In questa situazione - che la Corte costituzionale non ha esitato a definire di *“perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009”*³⁴⁴, determinata anche dalla mancata previsione, sempre nell’art. 8 cit., della *“doverosa separazione del fabbisogno LEA dagli oneri degli altri servizi sanitari”*³⁴⁵ - il rischio è quello di creare le condizioni per la violazione degli artt. 32 e 117, secondo comma, lett. m), laddove *“eventuali disposizioni di legge trasferiscano <a cascata>, attraverso i diversi livelli di governo territoriale, gli effetti delle riduzioni finanziarie sulle prestazioni sanitarie costituzionalmente necessarie”*.

La Corte sancisce che a fronte della responsabilità statale nella individuazione e predisposizione degli strumenti idonei a consentire l’attuazione della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, in ossequio all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela del diritto alla salute, pur in una condizione di crisi finanziaria e di ristrettezza dei mezzi disponibili, le regioni, dal canto loro, devono essere in grado di *“separare il fabbisogno finanziario destinato a spese incomprimibili da quello afferente ad altri servizi sanitari suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilità finanziaria”*, a livello centrale. Quand’anche la determinazione dei LEA spetti alla competenza del legislatore statale, infatti, l’individuazione del fabbisogno regionale non può che competere alle regioni, dovendo i diversi livelli di governo cooperare, ciascuno per la propria parte, al fine di assicurare l’erogazione delle spese *“costituzionalmente necessarie”*.

L’onere di definire, sotto il profilo contabile ed agli effetti finanziari, il fabbisogno generato da una determinata regione, anche sulla base della fiscalità territoriale, si traduce, come rilevato dal Giudice delle leggi, nella *“separazione”* e nella *“evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza”* nel bilancio dello Stato, nei bilanci regionali e nei bilanci degli enti

³⁴³ Sentenza cit.

³⁴⁴ Le disposizioni destinate a dare attuazione alla L. n. 42/2009 sono gli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 68/2011, che riguardano, rispettivamente, i livelli essenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio, la classificazione delle spese regionali e le spese a regime ed il Fondo perequativo.

³⁴⁵ Secondo la Corte tale D.P.C.M. non è, di per sé, in grado di supplire alla dedotta carenza dell’art. 8 della L. n. 42/2009 (paragrafo 9.3.1.).

coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, in ossequio alla direttiva fornita dall'art. 8 della L. n. 42/2009. Tale adempimento deve ritenersi imprescindibile rispetto alla programmazione ed alla copertura della spesa relativa appunto ai LEA, a loro volta, funzionali alla concreta realizzazione del canone del buon andamento dell'amministrazione, cui, tanto il legislatore nazionale che regionale, devono puntualmente attenersi³⁴⁶.

Sulla corretta configurazione della spesa sanitaria nel bilancio regionale, deve rilevarsi che la separata evidenziazione contabile dei costi (ossia della spesa) per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria costituisce un obbligo specifico previsto dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili.

Infatti, il Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 (recante "*Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario*") contiene una serie di disposizioni che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, e che, al fine di garantire il concorso degli enti, coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio, dettano una disciplina specifica in merito alle modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci.

L'art. 19, al comma 2°, individua gli enti destinatari di tali disposizioni ossia le regioni, gli enti sanitari e gli istituti zooprofilattici. Il successivo art. 20, che si occupa espressamente della "*trasparenza*" dei conti sanitari e della "*finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali*", al comma 1, prevede la perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al summenzionato finanziamento, imponendo alle regioni l'adozione, nel proprio bilancio, di "*un'articolazione in capitoli, tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa la eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza*" a:

A) per le entrate, al finanziamento sanitario ordinario corrente, così come definito nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard (lett. a), al finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, derivante da eventuali atti regionali di

³⁴⁶ Secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 10/2016, par. 6.1) "*Il principio del buon andamento – ancor più alla luce della modifica intervenuta con l'introduzione del nuovo primo comma dell'art. 97 Cost. ad opera della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) – è strettamente correlato alla coerenza della legge finanziaria regionale e di quella di bilancio con la programmazione delle attività e dei servizi che si intendono finanziare a legislazione vigente*".

incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità, dagli automatismi fiscali intervenuti, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, da pay back, ecc. (lett. b), al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso (lett. c) ed al finanziamento per investimenti in ambito sanitario (lett. d);

B) per le spese, a quelle sanitarie correnti per il finanziamento dei LEA (ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio ed il pay back) (lett. a), a quelle sanitarie aggiuntive (lett. b), a quelle per il finanziamento del disavanzo sanitario pregresso (lett. c) ed a quelle per investimenti (lett. d).

Sempre l'art. 20, al fine di garantire l'effettività del finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, impone alle regioni di accertare ed impegnare, nel corso dell'esercizio, l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente (comma 2, lett. a) e di iscrivere i gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali, destinati al finanziamento del Servizio sanitario regionale, nel bilancio dell'esercizio di competenza dei tributi (comma 3).

Le menzionate disposizioni, singolarmente e nel loro complesso, assicurano la rappresentazione contabile del corretto impiego delle risorse destinate alla sanità regionale ed, in special modo, alla erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario nella prospettiva individuata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e costituiscono senza dubbio, unitamente ai principi in precedenza richiamati sulla tutela dei diritti incompressibili (e del diritto alla salute), il riferimento cardine di qualsivoglia verifica, in ottica finanziario-contabile, sulla gestione delle risorse del Fondo sanitario nazionale e delle spese da esso finanziate.

Proprio la *"trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale, secondo i canoni previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011"* è stata oggetto di un'altra recente pronuncia della Corte costituzionale³⁴⁷, che ha ribadito come la determinazione dei LEA sia di competenza esclusiva dello Stato, mentre la *"proiezione di tali livelli in termini di fabbisogno regionale"* spetti alle regioni.

Non può, infine, trascurarsi un profilo di grande rilevanza, in generale, e di peculiare importanza nell'analisi dei dati contabili e finanziari oggetto della presente relazione: vale a dire quello della valenza, quale *"bene pubblico"*, del bilancio - e delle rappresentazioni in esso contenute, sia in sede di previsione che a consuntivo - espressione del principio democratico.

³⁴⁷ Sentenza n. 117 del 17 aprile 2018.

In merito, la Corte costituzionale ha chiarito che il bilancio è *“funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività e a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato e il realizzato (...)”*; aggiungendo che *“Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso, l’ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche”*³⁴⁸.

Proprio la chiarezza e la specificazione (separata evidenziazione) in bilancio, preventivo e consuntivo, degli impieghi delle risorse destinati al soddisfacimento dei diritti fondamentali rappresentano elementi essenziali ai fini dello svolgimento, da parte del bilancio medesimo, della funzione di *“bene pubblico”*; prospettiva, questa nella quale assumono indubbia rilevanza l’adozione di *“modalità di espressione contabile”* conformi alle regole di finanza pubblica e idonee a veicolare informazioni intellegibili in ordine all’impiego delle risorse disponibili.

Le modalità di espressione contabile, in altri termini, oltre a costituire strumento della rappresentazione, veritiera e corretta, delle risultanze della gestione, delle scelte afferenti alla programmazione e delle politiche di bilancio - consentendo la confrontabilità dei bilanci ed il coordinamento della finanza pubblica - svolgono, nel contempo, un ruolo centrale ai fini della comunicazione della natura di tali scelte nonché degli impatti che sono suscettibili di produrre (o hanno già prodotto), in termini di servizi e prestazioni, sulla collettività amministrata.

Certo è che l’elevato tecnicismo delle scritture contabili - inevitabile ma mitigabile attraverso l’adozione di ulteriori documenti di accompagnamento ai bilanci, contenenti *“esposizioni divulgative”*, esplicative della gestione delle risorse³⁴⁹ - rende quanto mai necessario effettuare verifiche mirate a far emergere l’effettività, in termini non solo quantitativi ma anche qualitativi, dell’impiego delle risorse tra le varie finalità previste. Entrambi questi aspetti - quello della *“trasparenza”* e della *“comprensibilità”* delle decisioni che producono effetti economici e quello dell’attuazione di controlli *“esterni”*, demandati

³⁴⁸ Sentenza Corte costituzionale n. 184/2016 (par. 3).

³⁴⁹ Sentenza n. 184/2016, cit., nella quale si legge: *“Le sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili per i controlli di finanza pubblica ma caratterizzate dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di media diligenza, devono essere pertanto integrate da esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle pubbliche finalità”* (par. 3).

ad una Istituzione che, per la posizione occupata nell'ordinamento, offre garanzie di indipendenza, quale la Corte dei conti – dunque, risultano essenziali per tutti i soggetti che, a vari livelli, “fruiscono” del bene pubblico bilancio.

7.2 Verifiche effettuate dalla Sezione

È evidente che le recenti sentenze della Corte Costituzionale rivestono particolare importanza ai fini delle verifiche demandate alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e, segnatamente, delle verifiche condotte nell'ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali. Proprio sulla scorta delle considerazioni in essa contenute, infatti, è possibile delineare specifiche aree di indagine nell'esame, sotto il profilo finanziario – contabile, *ex parte regionis* e senza nulla togliere alle responsabilità ed ai compiti che incombono sullo Stato, della gestione del Servizio sanitario regionale.

Senza dubbio l'individuazione, nel complesso della spesa regionale, del fabbisogno riconducibile ai livelli essenziali di assistenza (LEA) costituisce un passaggio fondamentale, da valutare nell'ambito della dialettica finanziaria con lo Stato, cui spetta la determinazione di tali livelli. A tal fine, come si è detto, tanto lo Stato che le regioni devono offrire nei loro bilanci separata (e correlata) evidenza delle entrate e delle spese afferenti al Servizio sanitario, anche “*al fine di consentire la confrontabilità immediata tra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento*” (art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011).

La prima verifica da compiere, dunque, è certamente quella della osservanza dell'obbligo suddetto da parte della Regione, e, dunque, della “esatta perimetrazione” delle entrate e delle uscite, nel bilancio e, correlativamente a consuntivo, e della dell'altrettanto “esatta” ricostruibilità, sul versante delle entrate e, in particolare, su quello delle spese, della componente riconducibile ai LEA (art. 19, comma 1, lett. B, sub a).

In quest'ottica, l'individuazione dei capitoli sui quali viene gestita la spesa (e l'entrata) sanitaria, differenziati in base alla natura della finalità della stessa, in modo tale da rendere intellegibile l'entità dei vari impieghi (e dei LEA, in particolare), è essenziale e consente di comprendere l'efficacia della programmazione – e, quindi, la proporzionalità tra risorse assegnate e funzioni esercitate – e lo stato di attuazione del canone del buon andamento dell'amministrazione, nell'ambito della gestione sanitaria.

Le verifiche compiute sui conti della sanità, ossia su quella parte del bilancio dedicata a tale settore, si sono incentrate sul rispetto, sostanziale e non soltanto formale, da parte della Regione, delle prescrizioni contenute nel citato art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011, oltre che delle altre disposizioni contenute nel Titolo II del decreto, alle quali si è fatto cenno nel paragrafo precedente, finalizzate a garantire la chiara esposizione in bilancio delle risorse, degli interventi, degli oneri e delle entrate fiscali inerenti al servizio sanitario regionale.

L'istruttoria compiuta da questa Sezione, in considerazione di quanto sinora evidenziato, ha riguardato soprattutto la configurazione delle spese e delle entrate afferenti al suddetto servizio nelle scritture contabili regionali, nei bilanci, preventivo e consuntivo, dell'esercizio 2018 e la destinazione delle risorse del Fondo sanitario nazionale agli impieghi previsti dalla legge, limitatamente alla contabilità regionale³⁵⁰.

A tal fine, con nota del 1° aprile 2019 (prot. Cdc 2687/2019), sono stati richiesti ed acquisiti una serie di documenti: i provvedimenti aventi ad oggetto la perimetrazione dei capitoli coinvolti nella gestione sanitaria, adottati nel corso dell'esercizio 2018; i provvedimenti di assegnazione delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario regionale; un prospetto dei capitoli di entrata e di spesa in ambito sanitario.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, delle risultanze dello schema di rendiconto generale e degli allegati, trasmessi dalla Regione, delle risultanze del bilancio di previsione relativo all'annualità 2018, con l'ausilio del sistema di gestione della contabilità regionale (Nu.S.I.Co.), al quale questa Sezione ha accesso, sono stati compiuti accertamenti che hanno condotto alla rilevazione di una serie di criticità.

7.3 Analisi delle criticità emerse nel precedente giudizio di parifica

L'analisi dei conti del settore sanità effettuata sul Disegno di Legge relativo al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017³⁵¹ evidenziò talune criticità dettagliatamente esposte nella relazione allegata al giudizio di parifica dello scorso anno, di cui alla deliberazione n. 266/2018/PARI del 6 luglio 2018³⁵².

³⁵⁰ Le verifiche sull'impiego effettivo delle risorse per le finalità pubbliche previste in ambito sanitario, infatti, si estende anche alla gestione delle Aziende sanitarie e di tutti gli altri enti sanitari, la quale è oggetto di altra specifica attività di controllo demandata alla Corte dei conti e, per essa, alle Sezioni regionali di controllo dal comma 170 dell'art. 1 della l. N. 266/2005.

³⁵¹ Approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 8/DDL del 30 aprile 2018.

³⁵² Par. 8.3 e 8.4 (da pagg. 406-479).

Una prima criticità fu rappresentata dalla mancanza, nei documenti di bilancio e, quindi, anche nel rendiconto generale, di un prospetto che desse separata evidenza dei capitoli (di entrata, di spesa e di quelli allocati alle partite di giro) destinatari delle quote di finanziamento del servizio sanitario regionale, secondo la classificazione prevista dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011³⁵³, tale da *“consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso”*.

Nella nota prot. n. 138678 pervenuta in data 5 aprile 2019 (prot. Cdc n. 3049/2019), la Regione ha dichiarato che *“procederà a dare apposita evidenza alle risultanze della gestione finanziaria 2018 del perimetro sanitario nell'ambito del Rendiconto finanziario dell'esercizio 2018 - in corso di predisposizione - con il medesimo schema di classificazione per capitoli adottato per l'apposito allegato del Perimetro Sanitario al Bilancio Finanziario Gestionale 20182020 di cui al Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1/2018, Allegato B”*.

Successivamente, con nota prot. n. 174124 pervenuta in data 3 maggio 2019 (prot. Cdc n. 4051/2019), la Regione ha prodotto, tra l'altro, un prospetto excel redatto secondo le indicazioni di cui al citato art. 20 che dà immediata evidenza delle diverse fattispecie raffrontando, per ciascuna, le voci di entrata e di spesa con i relativi importi riferiti sia allo stanziamento finale di competenza, che agli impegni al 31/12/2018.

Non può che prendersi atto della disponibilità della Regione a fornire risposta a quanto rilevato dalla Sezione in occasione del precedente giudizio di parifica, si osserva, tuttavia, che detto prospetto non rappresenta, ancora, un allegato al Disegno di Legge al Rendiconto 2018 ma si limita ad essere una modalità di documento contabile 'ad uso interno'. Né si

³⁵³ Per le entrate: a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio; b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale; c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso; d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'[articolo 20, della legge n. 67 del 1988](#). Per le spese: a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back; b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso; d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'[articolo 20, della legge n. 67 del 1988](#).

ritiene che l'all. 10 "Bilancio Finanziario Gestionale del perimetro sanitario 2018", (Vol. 1), al D.D.L. approvato in data 30 aprile 2019, possa svolgere quella funzione che il bilancio - sia in sede di previsione che a consuntivo - dovrebbe assumere, ossia quella di strumento di rappresentazione chiara e trasparente che, oltre a consentire la confrontabilità dei bilanci per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, dia contezza delle modalità adottate dagli amministratori per far fronte ai bisogni della collettività amministrata, nonché degli impatti che potrebbero produrre (o che hanno già prodotto), proprio alla luce della natura del bilancio quale "bene pubblico"³⁵⁴.

In sede di contraddittorio, a seguito di apposita richiesta del Magistrato istruttore, i rappresentanti della Regione hanno dichiarato che, già a partire dall'esercizio 2019, si provvederà ad allegare al rendiconto generale il prospetto richiesto e prodotto alla Sezione in data 1° luglio 2019 unitamente alle memorie (di cui alla nota prot. Cdc n. 7648/2019).

Nella citata nota del 5 aprile 2019³⁵⁵ la Regione osserva, inoltre, che: *"In merito alla rilevata necessità di dare separata evidenza dei capitoli afferenti l'erogazione dei LEA da quelli afferenti gli extra LEA, occorre considerare che la Regione Veneto sostiene prestazioni extra LEA nel corso dell'esercizio, provvedendo alla loro copertura pressoché integralmente con le risorse del FSR. Tale decisione trova il suo presupposto nella disposizione dell'art. 30 'Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN' del D.lgs. 118/2011 che dispone che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie. Laddove quindi in sede di BEP consolidato del SSR sia previsto un risultato positivo, nel presupposto che tale risultato comunque rimarrà nella disponibilità della regione per finalità sanitarie, la Regione non finanzia con risorse regionali prestazioni extra LEA"*.

Pur prendendo atto della modalità adottata dalla Regione ai fini della predisposizione del bilancio di previsione e, in particolare, della modalità di quantificazione degli stanziamenti di competenza iniziale dei capitoli di entrata e di spesa a cui affluiscono le risorse del FSR per il finanziamento dei LEA, si ritiene opportuno effettuare le precisazioni che di seguito si vanno a rappresentare.

³⁵⁴ Per maggiori approfondimenti si veda la Sentenza della Corte Cost. n. 184/2016 e il capitolo "Quadro generale dei controlli della Corte dei conti" della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 22/2018/INPR del 20 dicembre 2018.

³⁵⁵ Prot. Cdc n. 3049/2019.

Innanzitutto, bisogna premettere che il citato art. 30 del D.Lgs. n. 118/2011 ha ad oggetto la destinazione del risultato di esercizio, se positivo, degli enti del SSN³⁵⁶ mentre la Regione, nelle sue considerazioni fa riferimento al risultato *previsto* nel bilancio preventivo economico consolidato del SSR (BEP) che, per l'esercizio 2018³⁵⁷, si attesta negativo per l'importo di euro 334.526.183,00.

Se si considera, invece, il bilancio d'esercizio consolidato del SSR riferito all'anno 2017³⁵⁸, la situazione è la seguente: l'utile di Azienda Zero - pari ad euro 134.460.809,52 - è stato destinato prioritariamente alla copertura delle perdite degli Enti e delle Aziende del SSR, ammontanti ad euro 82.576.341,43 e accantonato a riserva (da Azienda Zero) a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, per il rimanente importo di euro 51.884.468,09 prevedendo la "*possibilità di essere vincolato a specifica destinazione con successivi provvedimenti di Giunta*".

Un'ulteriore valutazione è da farsi in rapporto ai tempi di approvazione dei citati documenti di bilancio consolidato: il bilancio di esercizio 2017 è stato approvato dalla Giunta regionale in data 30 ottobre 2018 (con D.G.R. n. 1577/2018), oltre il termine previsto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, mentre per il bilancio preventivo economico (BEP) per l'esercizio 2018 la Giunta regionale ha solo *preso atto* delle previsioni iniziali in esso indicate (e di quelle contenute nei bilanci preventivi economici dei singoli enti del SSR), in data 6 marzo 2018 (con D.G.R. n. 261/2018), rinviandone l'approvazione dopo la "*rivisitazione degli stessi da effettuare in seguito all'applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente*³⁵⁹, e comunque non oltre il monitoraggio del secondo trimestre 2018 di cui al D.Lgs. 118/2011" (punto 4. del dispositivo della citata deliberazione).

³⁵⁶ L'articolo testualmente recita: "1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie". Il comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 557, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³⁵⁷ D.G.R. n. 261 del 6 marzo 2018 con la quale la Giunta regionale ha "preso atto" delle previsioni iniziali relative ai bilanci economici dell'esercizio 2018 redatti dalle Aziende e dagli Enti del SSR e da Azienda Zero, nonché del prospetto di bilancio consolidato preventivo 2018 del SSR, di cui all'allegato A.

³⁵⁸ Adottato con Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 225 del 2 luglio 2018 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1577 in data 30 ottobre 2018, in ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

³⁵⁹ Punto 3. del dispositivo della D.G.R. n. 261/2018 "*di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale a predisporre le necessarie disposizioni di programmazione e di indirizzo volte al raggiungimento dell'equilibrio economico del SSR nel corrente esercizio da trasmettere alla Giunta per la loro adozione*".

Pertanto, emerge che né il BEP per l'esercizio 2018³⁶⁰, né il bilancio dell'esercizio 2017 sono stati approvati in tempo utile per la predisposizione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione e, quindi, per la quantificazione degli importi da destinare al finanziamento dei capitoli di entrata e di spesa afferenti ai LEA e che l'eccedenza del risultato d'esercizio 2017 è stata accantonata da Azienda Zero quale riserva a garanzia dell'equilibrio economico del SSR.

Non va, però, confuso il risultato di esercizio del bilancio consolidato con gli *“eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni”* che, secondo quanto stabilito dall'ultimo periodo del più volte citato art. 30, *“rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie”*.

Desta, infatti, perplessità l'ulteriore considerazione espressa dalla Regione nella medesima nota del 5 aprile 2019, laddove dichiara che *“Occorre infatti considerare l'impatto che si produrrebbe laddove – a prescindere da una previsione di risultato positivo - si dovesse comunque provvedere già in sede di bilancio di previsione a destinare risorse regionali a copertura dei costi per prestazioni extra LEA – dandone apposita evidenza - posto che ciò comporta per la programmazione finanziaria regionale la riduzione delle risorse da destinare ad interventi non sanitari, ovvero il ricorso a manovre sui tributi. La Regione peraltro sostiene prestazioni extra LEA nel corso dell'esercizio, provvedendo alla loro copertura con le risorse del FSR subordinatamente al raggiungimento dell'equilibrio finanziario del SSR effettuando a questo fine: - un monitoraggio costante e attuazione di tutte le misure per preservare la condizione di equilibrio del SSR nel corso dell'esercizio; - un accantonamento di risorse a presidio dell'equilibrio economico-finanziario”*.

Premesso che la *“programmazione finanziaria delle risorse del perimetro sanitario dell'esercizio 2018 - specificamente per quanto riguarda quelle per il finanziamento dei LEA”*, secondo quanto emerge dalla relazione sulla gestione allegata al D.D.L. sul Rendiconto dell'esercizio 2018 (alla sezione *“Perimetro sanitario”*), *“è stata effettuata in base ai criteri definiti DGR n.1810/2017 (successivamente modificata dalla DGR n. 2231/2017) con la quale la Giunta regionale - sentita la competente Commissione consiliare - ha definito l'ammontare, la destinazione ed i criteri per il riparto delle risorse del Fondo Sanitario Regionale nel biennio 2017-2018, fatte salve le variazioni da apportare in relazione al livello di risorse effettivamente assegnato alla Regione del Veneto dagli atti*

³⁶⁰ Il comma 5, del citato art. 32 ne prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

*formali di determinazione del FSN 2018*³⁶¹, necessitano alcune precisazioni in merito alla questione relativa alla copertura finanziaria delle citate risorse.

Sarebbe opportuno, infatti, che gestioni contabili che fanno capo a soggetti diversi, regolate da norme differenti, procedano su piani autonomi e distinti: le gestioni delle singole aziende che compongono il SSR (compresa Azienda Zero) che determinano, in un'ottica di consolidamento, il risultato di esercizio del "sistema sanità", di natura economico-patrimoniale, da una parte; la gestione della Regione, di natura esclusivamente finanziaria, che deve dar conto del corretto utilizzo delle risorse statali del FSN, secondo il vincolo di destinazione in base al quale le stesse le vengono attribuite, dall'altra.

La mancanza di una separazione rigorosa tra le suddette gestioni fa venir meno la disponibilità di una parte delle risorse annuali originariamente assegnate al SSR (quelle del FSN, appunto, a destinazione vincolata) con conseguente impossibilità di verificarne il loro corretto utilizzo.

Quanto considerato, trova riscontro anche nelle verifiche effettuate dal Tavolo tecnico istituito presso il M.E.F.³⁶²: nel calcolo del risultato di gestione del settore sanitario per l'esercizio 2018, infatti, *"viene esclusa e valutata separatamente la voce concernente i contributi da regione extra fondo per la copertura di L.E.A. [...] in quanto risorsa aggiuntiva regionale rispetto al finanziamento ordinario e all'ordinario sistema delle entrate proprie"*, che come tale deve avere una *"corretta e separata evidenza contabile nel bilancio regionale nell'ambito del perimetro sanitario"*.

Orbene, sul punto, la Regione, nella relazione dell'Area Sanità e Sociale, di cui alle citate memorie (punto 3), ha precisato che *"per quanto riguarda le osservazioni relative alla copertura dei costi sostenuti per l'erogazione di prestazioni che configurano Livelli aggiuntivi di assistenza rispetto ai LEA (c.d. extralea) e loro rappresentazione a bilancio, richiamato quanto in merito già esposto nella nota del 5 aprile 2019 citata nella relazione, evidenziando quanto segue. Si rappresenta innanzitutto che la Giunta regionale, con deliberazione n. 794/DGR del 11/06/2019 (allegata), ha approvato la ricognizione dei Livelli aggiuntivi di assistenza erogati dalla Regione per l'anno 2018 dalla quale risulta che sono stati sostenuti costi per un ammontare complessivo di euro 43.672.986.*

³⁶¹ D.G.R. n. 1810 del 7 novembre 2017 ad oggetto *"Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2017 e 2018 - Art. 41 L.R. 5/2001. DGR 07/02/2017 n. 7/CR"* e n. 2231 del 29 dicembre 2017 ad oggetto *"Modifica della DGR n. 1810/2017 di riparto del fondo sanitario regionale 2017 - 2018. Art. 41, L.R. 5/2001. DGR 19/12/2017 n. 127/CR"*.

³⁶² *"Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 per l'anno 2018 ai fini dell'attivazione delle procedure di diffida alle regioni ad adottare le misure di copertura dei disavanzi di gestione del settore sanitario registrati nell'anno 2018"* - Verbale delle riunioni tenutesi in data 14, 19, 28 marzo e 2 aprile 2019 (pag. 6).

La Regione ha erogato tali prestazioni extra LEA nel corso dell'esercizio 2018 con copertura finanziaria a carico di assegnazioni vincolate statali (o di altri soggetti) o di risorse regionali, se e laddove previsti. In alternativa la Regione provvede alla loro copertura con le risorse del FSR dell'esercizio di competenza, subordinatamente alla condizione di equilibrio economico-finanziario del SSR: condizione che comporta un risultato di esercizio consolidato del SSR positivo (al lordo dei costi extralea). Occorre sottolineare che a presidio e tutela di tale condizione - proprio perché posta ex ante rispetto al suo conseguimento - la Regione già in sede di programmazione finanziaria delle risorse per l'erogazione dei LEA nell'esercizio di competenza, prevede accantonamenti e finalizzazioni di risorse prioritariamente a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario (come specificamente indicato nel provvedimento di riparto delle risorse del FSR 2018 di cui alla DGR 1781/2 018) in misura sufficiente a garantire anche la copertura dei costi connessi agli extralea imputati al FSR. In sede di chiusura di esercizio tali risorse concorrono, attraverso il risultato di esercizio di Azienda Zero, alla determinazione del risultato consolidato del SSR **nella misura necessaria a garantire l'equilibrio del sistema. La quota residua viene accantonata da Azienda Zero mantenendo la prioritaria finalizzazione a garanzia dell'equilibrio del SSR ovvero destinata ad altre finalità sanitarie.** Ciò in quanto il risultato positivo d'esercizio di Azienda Zero/GSA - in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs n.118/2011 - è accantonato a riserva ovvero è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Proprio per garantire quest'ultima condizione, con deliberazione n. 481 del 23/4/2019 la Giunta regionale - tra l'altro - ha incaricato Azienda Zero ad accantonare a titolo di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, tutte le somme già assegnate a tale titolo con specifici provvedimenti nel corso dell'esercizio 2018, a meno di quelle strettamente necessarie a produrre un utile tale da garantire la copertura delle perdite aziendali residue in corso di definizione. Con riferimento al 2018 - esercizio per il quale si sta concludendo l'iter di approvazione del bilancio consolidato del SSR con accertamento dell'equilibrio da parte del Tavolo adempimenti - la quota di cui sopra è accantonata sul bilancio 2018 di Azienda Zero alla voce PBA060 Altri fondi e rischi".

Relativamente alle modalità finalizzate al "raggiungimento dell'equilibrio finanziario del SSR", che si traducono, tra le altre, in "un accantonamento di risorse a presidio dell'equilibrio economico-finanziario", qualche considerazione va fatta in merito all'accantonamento effettuato a fine esercizio 2018.

Tra le quote accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018³⁶³ si rinviene, infatti, l'importo di euro 23.469.780,12 quale "Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS" a copertura del potenziale debito complessivo per cause pendenti delle gestioni liquidatorie alla data del 31 dicembre 2017. Secondo l'art. 33, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", le gestioni liquidatorie delle disciolte Unità locali socio-sanitarie³⁶⁴ sono definitivamente chiuse al 31 dicembre 2016 e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti subentrano alla titolarità di tutti i rapporti giuridici e processuali, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mantenendo la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie come riformate ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 (comma 1)³⁶⁵.

L'art. 25, della L.R. 14/12/2018, n. 43 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019", al medesimo art. 33, ha aggiunto il comma 1-bis che ha previsto, appunto, l'istituzione del "Fondo per la liquidazione delle sopravvenienze passive delle ex Ulss sciolte per effetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", con il quale "la Giunta regionale provvede al riparto a favore delle aziende sanitarie indicate al comma 1 o al pagamento diretto delle sopravvenienze passive".

Sempre con decorrenza 21 dicembre 2018, l'art. 25, al successivo comma 2, ha stabilito che "Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.469.780,12 per l'esercizio 2019 si fa fronte con le risorse del Fondo Sanitario Regionale allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021".

Rinviando, per maggiori approfondimenti in ordine alle procedure di liquidazione e ai flussi finanziari intercorsi tra le gestioni liquidatorie delle sopresse ULLSS, la Regione e le Aziende sanitarie, alle considerazioni formulate dalla Sezione con la deliberazione n. 406/2017/PRSS nell'ambito del controllo previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 170, della L. n. 266/2006³⁶⁶, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.

³⁶³ Dal "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione", allegato a) al D.D.L. - la parte accantonata (lett. B) ammonta complessivamente ad euro 2.127.075.096,32 mentre quella vincolata ad euro 691.991.535,95. Il risultato finale viene determinato, pertanto, in euro -2.210.417.094,69 (considerando che l'importo di cui alla lett. A, ossia il risultato ante accantonamenti e vincoli, è positivo per euro 608.649.537,58).

³⁶⁴ Vedasi il disposto dell'art. 45 bis, della L.R. 14 settembre 1994, n. 55 e all'art. 27 della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

³⁶⁵ L'ultimo periodo del comma 1 è stato introdotto dall'art. 35, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 45, a decorrere dal 29 dicembre 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 1, della medesima legge).

³⁶⁶ Deliberazione assunta dal Collegio nelle adunanze del 10 e 21 maggio 2017 (punto 2.1, pag. 47 e segg.).

Nel BFG 2019-2021³⁶⁷ del perimetro sanitario (allegato B) si rinviene il capitolo di spesa n. 103824 *“Fondo cause pendenti gestioni liquidatorie – Trasferimenti correnti (Art. 33, L.R. 30/12/2016, n. 30)”*, allocato tra le spese correnti, alla Missione 13 *“Tutela della salute”*, Programma 01 *“Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”*, con uno stanziamento di cassa e di competenza per l’esercizio 2019 pari ad euro 23.469.780,12, secondo quanto previsto dal menzionato art. 25, comma 2, della L.R. n. 43/2018. La Regione, nella relazione allegata alla nota trasmessa in data 16 aprile 2019³⁶⁸, ha dichiarato che il citato fondo, *“con copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa del perimetro sanitario 103824”* è stato previsto *“nell’ambito dei finanziamenti della GSA 2019”*.

Dal prospetto *“Elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione”* alla data del 31 dicembre 2018 - allegato al successivo D.D.L. del 30 aprile 2019 - si rinviene il medesimo importo di euro 23.469.780,12 accantonato su un altro capitolo di spesa, il n. 103921 *“Accantonamento per fronteggiare gli oneri derivanti dalle gestioni liquidatorie delle disciolte ex ULSS”*. Accantonamento che, tuttavia, non emerge dal medesimo prospetto allegato al Bilancio di previsione 2019-2021 (approvato con la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45), sul risultato di amministrazione *presunto*, sempre al 31 dicembre 2018.

Solo dall’allegato h) al rendiconto *“Prospetto costi per missione”* (D.D.L. del 30/04/2019, Vol. 1) si rileva che il capitolo n. 103921 di spesa è allocato alla Missione 01 *“Servizi istituzionali, generali e di missione”* e, pertanto, secondo tale classificazione, lo stesso non dovrebbe rientrare nel perimetro sanitario pur essendo finanziato dal FSR, a differenza di quanto previsto per il precedente capitolo di spesa.

Entrambi i capitoli di spesa non sono visualizzabili sul programma di contabilità finanziaria della Regione (Nu.S.I.Co.).

Con la relazione allegata alle memorie (punto 5), l’Area Sanità e Sociale *“rinvia alla valutazione della struttura regionale preposta al bilancio e ragioneria”*. In sede di contraddittorio, su apposita richiesta del Magistrato istruttore, il rappresentante dell’Area Risorse Strumentali ha confermato l’importo dell’accantonamento (23 mln) *“per esigenze di prudenza”* senza null’altro dettagliare.

³⁶⁷ Approvato con Decreto del Segretario Generale della Programmazione della Regione n. 12 in data 28 dicembre 2018.

³⁶⁸ La nota regionale prot. n. 153042/2019 (prot. Cdc n. 3515/2019) è stata prodotta nell’ambito del controllo previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 170, della L. n. 266/2006.

Una seconda criticità che emerge dalla relazione dello scorso anno, fondamentale correlata alla prima, fa riferimento alla *“esatta perimetrazione”* delle entrate e delle spese del bilancio regionale relative al finanziamento del servizio sanitario, necessaria a differenziare la programmazione e la gestione sanitaria da quella generale della Regione.

Atteso che al Programma 01 *“Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”* della Missione 13 *“Tutela della salute”* dovrebbero essere allocati capitoli di entrata e di spesa relativi al perimetro sanitario, si rileva che la suddetta criticità parrebbe confermarsi anche relativamente al rendiconto dell’esercizio 2018, oggetto della presente analisi.

Infatti, ben quattro capitoli di spesa³⁶⁹ dei sei estranei al perimetro³⁷⁰, in quanto inerenti alla spesa del personale regionale, continuano a rientrare nella sopra specificata classificazione di bilancio conservando la medesima descrizione e, quindi, anche la medesima funzione che avevano nel rendiconto dell’esercizio 2017. Invece i capitoli di spesa n. 102913 *“Indennità di missione e rimborso spese di viaggio al personale dipendente - M13P01 - Acquisto di beni e servizi (art. 104, L.R. 10/06/1991, n. 12)”* e n. 103191 *“Rimborsi spese per il personale comandato - M13P01 - Rimborsi e poste correttive delle entrate (L.R. 31/12/2012, n. 54)”*, non compaiono più nel bilancio regionale dell’esercizio 2018, né in sede di preventivo, né di consuntivo (per la mancanza di qualsiasi movimentazione contabile).

Dalla lettura nota dell’Area Risorse Strumentali, ad integrazione delle memorie, emerge che il superamento della criticità avverrà in sede di bilancio di previsione 2020-2022.

In merito, poi, al cap. 103305/U *“Azioni regionali a tutela del patrimonio bovino regionale - Trasferimenti correnti (art. 89, L.R. 30/12/2016, n. 30)”*, di spesa corrente a finanziamento regionale, allocato alla più volte menzionata Missione 13, Programma 01, preposta al finanziamento dei LEA, pur non rientrando nell’ambito del *“perimetro sanitario”*, per l’esercizio 2018 si ritiene superata la criticità rilevata in sede di parifica del rendiconto 2017, in quanto nel suddetto capitolo non sono affluite risorse finanziarie in conto competenza (né in sede di previsione, né a consuntivo) e lo stesso non presenta alcun movimento

³⁶⁹ Si tratta dei seguenti capitoli: n. 102842 *“Retribuzioni lorde lavoro dipendente - M13P01 - Redditi da lavoro dipendente (L.R. 31/12/2012, n. 54)”* - n. 102984 *“I.R.A.P. pagata dalla regione in qualità di soggetto passivo sui redditi da lavoro dipendente - M13P01 - Imposte e tasse a carico dell’ente (Art. 3, c. 1, Lett. E, art. 16, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - Art. 1, c. 1, Lett. A, L p.to 2, D.Lgs. 30/12/1999, n. 506)”* - n. 103055 *“Trattamento economico accessorio del personale - M13P01 - Redditi da lavoro dipendente (L.R. 31/12/2012, n. 54)”* - n. 103126 *“Trattamento economico accessorio del personale - M13P01 - Redditi da lavoro dipendente (L.R. 31/12/2012, n. 54)”*.

³⁷⁰ Classificati nel bilancio regionale tra la spesa corrente, a finanziamento regionale.

contabile se non per lo stanziamento di cassa iniziale di 40.000,00 euro, stanziamento che è stato, peraltro, finanziato in sede di bilancio di previsione.

La Regione sembra, tuttavia, non aver dato continuità alle previsioni di cui all'art. 89 "Disposizioni in materia di tutela del patrimonio bovino regionale"³⁷¹, della L.R. 30/12/2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" sulla base delle quali, per l'esercizio 2017, era stato istituito, appunto, il citato cap. 103305 di spesa. Nel D.D.L. oggetto di analisi, infatti, non si riscontra altro capitolo di spesa (da allocarsi fuori del perimetro sanitario, ovviamente) che abbia la medesima finalità.

Per quanto riguarda, invece, la questione relativa alla mancata inclusione nel perimetro sanitario dei capitoli di entrata n. 004021 e di spesa n. 060083 e n. 103507³⁷², che pur essendo tutti finanziati da risorse a destinazione vincolata, relative al FSN, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel bilancio dell'esercizio 2017, non risultavano perimetrati, la Regione ha dichiarato di aver "proceduto alla istituzione nel perimetro sanità 2019 del capitolo di entrata 101280 "Quota del Fondo Sanitario nazionale per il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (L. 23/12/1978, n.833 - D.lgs. 30/12/1992, n.502 - D.lgs. 30/06/1993, n.270)" e del corrispondente capitolo di uscita 103788 "Quota del Fondo Sanitario regionale da assegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Trasferimenti correnti (L. 23/12/1978, N833 - D.LGS. 30/12/1992, N.502 - D.LGS. 30/06/1993, N.270)", afferenti il finanziamento dell'IZS".

Nel BFG 2019-2021 del perimetro sanitario si rinvencono, infatti, i sopra citati capitoli di nuova istituzione n. 101280 di entrata e n. 103788 di spesa³⁷³, in sostituzione rispettivamente dei capitoli n. 004021/E e n. 060083/U, finanziati, ciascuno, per la medesima quota di 35 mln di euro, già prevista nei rendiconti degli esercizi 2017 e 2018.

³⁷¹ L'articolo testualmente recita: "1. Al fine di tutelare il proprio patrimonio zootecnico bovino, la Giunta regionale predispone sui bovini introdotti dai paesi membri in cui si siano riscontrati casi di Blue Tongue, un piano di campionamento aggiuntivo, per verificare a campione che i suddetti bovini siano stati vaccinati per la Blue Tongue nei confronti dei sierotipi circolanti, ovvero che siano rispettate le condizioni previste dal Regolamento (CE) 26 ottobre 2007, n. 1266/2007, "Regolamento della Commissione relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale". 2. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019".

³⁷² I capitoli, nel bilancio dell'esercizio 2017, riportavano la seguente descrizione: "Quota fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (L. 23/12/1978, n. 833 - D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 - D.Lgs. 30/06/1993, n. 270)", per l'entrata e "Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente da assegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (L. 23/12/1978, n. 833 - D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 - D.Lgs. 30/06/1993, n. 270)", per il cap. 060083 di spesa. Nel D.D.L. relativo al rendiconto dell'esercizio 2018 conservano la medesima descrizione.

³⁷³ I capitoli di nuova istituzione mantengono la stessa descrizione di quelli già presenti nel bilancio regionale.

Il capitolo di entrata è allocato al Titolo II, Tipologia 101, tra i *“Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali”*, mentre il capitolo di spesa afferisce alla spesa corrente, Missione 13, Programma 01.

Al momento dell'analisi, i nuovi capitoli non risultavano ancora visualizzabili nel programma di contabilità finanziaria della Regione (Nu.S.I.Co.).

Sempre al momento dell'analisi, i capitoli sostituiti n. 004021/E e n. 060083/U, se visualizzati nel sistema di contabilità della Regione, continuavano a mantenere uno stanziamento di competenza negli esercizi 2019 e 2020 del bilancio pluriennale 2018-2020, per l'importo annuo di 35 mln di euro. Tali somme, se non correttamente eliminate, potrebbero rappresentare una duplicazione di quelle stanziare nel bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 nei capitoli di nuova istituzione, per le medesime annualità (2019 e 2020).

Il rilievo si ritiene superato in quanto la Regione, successivamente, ha confermato che nel bilancio di previsione 2019-2021 le citate poste non risultano duplicate.

Sulla criticità rilevata in merito al richiamato cap. 103507 di spesa, denominato *“Fondo riequilibrio - Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente da assegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (L. 23/12/1978, n. 833 - D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 - D.Lgs. 30/06/1993, n. 270 - art. 1, c. 468-bis, L. 11/12/2016, n. 232)”*, allocato alla Missione 20 *“Fondi e accantonamenti”* del bilancio regionale, nulla è stato replicato dalla Regione con la nota del 5 aprile 2019.

Detto capitolo, quale fondo di riequilibrio relativo alle risorse da assegnare all'Istituto Zooprofilattico, anch'esso finanziato con somme statali vincolate, provenienti dal FSN, ma non perimetrato, nell'esercizio 2017 è stato alimentato da una quota di avanzo vincolato ed accantonato del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 (relativo, appunto, a reiscrizioni di somme derivanti dall'esercizio 2016 e non utilizzate), per l'importo di 16 mln di euro³⁷⁴.

³⁷⁴ Per maggiori dettagli si rinvia alle D.G.R. n. 1508 del 25 settembre 2017 e n. 1599 del 12 ottobre 2017 e alle considerazioni emerse in sede di giudizio di parifica del rendiconto dell'esercizio 2017, di cui alla citata relazione allegata alla deliberazione 266/2018/PARI (capitolo 8, in particolare pag. 475 e segg).

Al di là della specifica criticità emersa l'anno scorso in merito alla paventata incongruenza tra il contenuto della D.G.R. n. 1599/2017³⁷⁵ e l'operazione che, finalizzata alla istituzione di nuovi capitoli nella Missione 20, mediante l'utilizzo di risorse di competenza generate da "minori spese" (tra cui, appunto, il cap. 103507/U, in questione)³⁷⁶, appare opportuno segnalare la mancata "tracciabilità" dell'importo di 16 mln di euro, stanziato nel bilancio regionale dell'esercizio 2017.

Nel corso del 2017, lo stanziamento di competenza non è stato oggetto di variazioni (se non quella che ne ha previsto il finanziamento iniziale), per cui al 31 dicembre lo stesso presenta ancora uno stanziamento finale di competenza pari a 16 mln di euro.

Il capitolo 103507/U non risulta neppure nell'"Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione", allegato al D.D.L.

Analogo discorso vale per gli altri fondi di riequilibrio istituiti con la predetta D.G.R. n. 1599/2017, di cui ai capitoli n. 103506/U "Fondo riequilibrio - Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - art. 1, c. 468-bis, L. 11/12/2016, n. 232)", n. 103508/U "Fondo riequilibrio - Trasferimenti per l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (art. 1, c. 186, L. 23/12/2014, n. 190 - art. 1, c. 468-bis, L. 11/12/2016, n. 232)" e n. 103509/U "Fondo riequilibrio - Interventi di edilizia socio sanitaria (art. 20, L. 11/03/1988, n. 67 - L. 27/12/1997, n. 450 - art. 1, c. 310, 311, 312, L. 23/12/2005, n. 266 - accordo 02/10/2007 - art. 1, c. 468-bis, L. 11/12/2016, n. 232)", tutti capitoli di spesa non perimetrati sanità e non impegnabili, allocati alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" finanziati nel 2017 con risorse vincolate provenienti dall'esercizio precedente, rispettivamente per 7,5 mln, 14,6 mln e 67 mln di euro.

La Regione, su sollecitazione della Sezione, in data 28 giugno 2018³⁷⁷ ha fornito chiarimenti citando, in particolare, l'art. 26 "Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del

³⁷⁵ Ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 per l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione accantonato e vincolato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, ai sensi dell'articolo 1, comma 468-bis della legge n. 232/2016. (Provvedimento di variazione n. BIL070)".

³⁷⁶ Si rimanda, per maggiori dettagli, alla relazione allegata alla deliberazione della Sezione n. 266/2018/PARI, in particolare pag. 475 e segg.

³⁷⁷ La nota, acquisita al protocollo della Corte al n. 6048/2018, è stata prodotta dalla Regione il giorno dell'udienza fissata per il contraddittorio inerente al giudizio di parifica del rendiconto per l'esercizio 2017 e non nella memoria prodotta in data 26 giugno 2018. Come si legge a pag. 476 e 477 della relazione, non è stato possibile, pertanto, in quella sede, effettuare "la piena verifica attraverso i necessari riscontri nelle scritture contabili regionali".

rispetto del pareggio”, del D.L. n. 50/2017 che, al comma 1, lett. c), ha introdotto il comma 468-bis della L. n. 232/2016 (in vigore dal 24 giugno 2017), che testualmente recita “Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.”.

La Regione ha, altresì, richiamato l'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 23 febbraio 2017 che, proprio in merito al citato art. 468-bis (“*introdotto per rendere più flessibile la gestione degli stanziamenti di bilancio, finanziati dall'avanzo di amministrazione*”), ha previsto che l'utilizzo dei fondi in questione (non impegnabili) “*avverrebbe in quota parte solo nel momento in cui si liberassero nel bilancio regionale spazi finanziari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica già previsti*”³⁷⁸.

La stessa Regione ha osservato che “*I fondi di riequilibrio strutturale dovranno essere dunque alimentati (in termini di stanziamenti) al realizzarsi di nel corso della gestione da minori spese (rinuncia o venir meno di obiettivi prefissati) e saranno necessarie variazioni di bilancio (adottate dalla Giunta regionale) che iscriveranno a bilancio (in spesa sui fondi di riequilibrio) nuova competenza non impegnabile che permetterà, per lo stesso importo, l'utilizzo dell'avanzo vincolato accantonato e che sarà anch'esso prelevato e riallocato sulla gestione ordinaria del bilancio per poter essere così impegnato nel rispetto del principio della competenza finanziaria*”.

Rinviando, per una maggiore disamina alle osservazioni prodotte nella più volte richiamata relazione dello scorso anno, si ritiene opportuno fare alcune precisazioni.

Con successive DD.G.R. n. 1722 e n. 1808 datate 7 novembre 2017 è stata approvata l'iscrizione nel Bilancio di previsione 2017-2019 e nel relativo Documento tecnico di accompagnamento dell'utilizzo degli accantonamenti finanziati dall'avanzo di amministrazione 2016 per la reiscrizione di somme vincolate e accantonate³⁷⁹ mediante prelievo di poste allocate alle Missione 20 “*Fondi e accantonamenti*”³⁸⁰ (limitatamente

³⁷⁸ Vedasi, al riguardo, le relazioni illustrativa e tecnica riferite all'art. 4 “*Iscrizione dell'avanzo in bilancio*” della citata Intesa.

³⁷⁹ Nella D.G.R. n. 1808/2017 si parla solo di utilizzo di quote vincolate.

³⁸⁰ Ciò è confermato dalla Regione nella più volte menzionata nota del 28 giugno 2018.

all'esercizio 2017), per l'importo complessivo di 200 mln di euro, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 1508 del 25 settembre 2017³⁸¹.

Con quest'ultimo provvedimento, la Regione ritiene di aver provveduto *“ad applicare quanto previsto dal citato articolo 1, comma 468-bis, L. 232/2016, iscrivendo nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi", in appositi accantonamenti di bilancio, una quota del risultato di amministrazione accantonato e vincolato, non rilevanti ai fini del pareggio, risultante dall'ultimo consuntivo approvato e non ancora utilizzato”*, mentre con la successiva deliberazione n. 1599/2017, *“previa verifica puntuale con le strutture regionali delle disponibilità degli stanziamenti di competenza nei capitoli di spesa che non sarebbero state utilizzati durante l'esercizio 2017 (rinuncia o venir meno di obiettivi prefissati)”*, sarebbero stati *“istituiti gli appositi capitoli di riequilibrio strutturale con relativo stanziamento classificati Missione 20 Programma 3”*, nonché si sarebbe provveduto ad iscrivere *“nei pertinenti capitoli di spesa dell'esercizio 2017 (soggetti a pareggio) l'avanzo richiesto mediante l'utilizzo degli accantonamenti già allocati alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" disposti con la precedente DGR 1508 del 25/09/2017”*.

Entrando nel dettaglio delle deliberazioni n. 1722/2017 e n. 1808/2017 emerge che il prelievo effettuato con il primo provvedimento ammonta a complessivi euro 6.039.265,17 (di cui euro 1.413.283,73 allocati alla spesa corrente ed euro 4.625.981,44 alla spesa in conto capitale); quello, invece, disposto dal secondo ammonta ad euro 75.882.392,46 (di cui euro 22.628.618,18 di parte corrente ed euro 53.253.774,28 di parte capitale). La reiscrizione è avvenuta su capitoli di spesa afferenti alle Missioni 09 *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”*, 10 *“Trasporti e diritto alla mobilità”*, 11 *“Soccorso civile”*, 12 *“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”*, 14 *“Sviluppo economico e competitività”*, con la D.G.R. n. 1722/2017; alle Missioni 05 *“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”*, 08 *“Assetto del territorio ed edilizia abitativa”*, 12 *“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”* e 19 *“Relazioni internazionali”*, con la successiva D.G.R. n. 1808/2017.

La Missione 13 *“Tutela della salute”* non è stata, pertanto, interessata dalle suddette variazioni nonostante le stesse avessero ad oggetto risorse vincolate originariamente derivanti (tra le altre) proprio dal perimetro sanitario, ossia dal FSN 2016.

³⁸¹ Ad oggetto *“Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019 per l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato e le quote del risultato di amministrazione vincolato ai sensi dell'articolo 1, comma 468-bis della legge n. 232/2016. (Provvedimento di variazione n. BIL069)”*.

Dall'analisi degli allegati alla D.G.R. n. 1722/2017 risulta che il citato importo di circa 6 mln di euro è stato 'prelevato' direttamente dalla Missione 20 *"Fondi e accantonamenti"*, Programma 03 *"Altri fondi"* per essere spalmato sulle missioni sopra dettagliate (interessando, pertanto, solo capitoli allocati nella parte della spesa del bilancio), al fine di *"garantire lo stanziamento delle risorse necessarie per l'erogazione delle quote residue di contributi statali assegnati e per assicurare il finanziamento nei confronti di beneficiari di impegni ora radiati"*³⁸².

L'analisi dei documenti allegati alla D.G.R. n. 1808/2017 presenta, invece, le seguenti operazioni contabili:

- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (ossia la riduzione direttamente su tale posta di entrata) per 74,5 mln di euro con contestuale riduzione in spesa della Missione 20, Programma 03;
- il prelievo dalla Missione 20, Programma 03, per finanziare le citate missioni 05, 08, 12 e 19 per un importo complessivo pari a 1,3 mln di euro.

Con riferimento ai suddetti punti, nelle premesse della deliberazione viene stabilito che:

- si procede ad adeguare la quota del risultato di amministrazione accantonato e vincolato non ancora utilizzato per 74,5 mln di euro, atteso che con il precedente provvedimento di variazione (D.G.R. n. 1599/2017) era già stata prelevata dalla Missione 20 una quota pari a 125,4 mln di euro rispetto ai 200 mln accantonati con la D.G.R. n. 1508/2017;
- la richiesta di *"l'utilizzo del risultato di amministrazione da impiegare per la reiscrizione di somme vincolate mediante prelievo di poste allocate alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" "*, da parte delle direzioni regionali, ammonta a complessivi euro 1.329.643,82.

Vista la complessità delle operazioni contabili oggetto della presente analisi, atteso che anche la Regione, lo scorso anno, in sede di contraddittorio, dichiarava che *"l'introduzione del c.d. "fondo di riequilibrio" ha creato "evidenti complicazioni gestionali e procedurali"*, appare più che mai significativo evidenziare l'importanza che i provvedimenti di variazione di bilancio siano corredati, ognuno, da un prospetto che rappresenti dettagliatamente le risorse oggetto di variazione con raccordo tra i capitoli spesa e quelli di entrata che li finanziano, al fine di permettere una immediata ricostruzione dell'andamento dei flussi finanziari, delle

³⁸² Questo si legge nelle premesse della deliberazione in questione.

modalità di copertura degli stessi e del rispetto del vincolo di destinazione, oltre a fornire una rappresentazione chiara e trasparente delle operazioni contabili in essi contenute.

Inoltre, non si comprende come mai, alla luce delle variazioni intervenute al bilancio 2017-2019, con riferimento all'esercizio 2017, che hanno interessato anche la Missione 20, Programma 03 e, quindi, i capitoli afferenti ai fondi di riequilibrio oggetto della presente analisi, gli stessi (compreso il n. 103507/U analizzato a parte) presentino solo la variazione positiva che ha incrementato lo stanziamento iniziale di competenza (originariamente pari a zero) e non, anche, quelle negative. Al 31 dicembre 2017, infatti, lo stanziamento di competenza finale rimane confermato complessivamente in 105,1 mln di euro. Risorse, quest'ultime, che non vengono più riproposte nel D.D.L. del rendiconto 2018 (e nemmeno nel bilancio 2019) in quanto i capitoli nn. 103506/U, 103507/U, 103508/U e 103509/U presentano uno stanziamento di competenza iniziale (e finale) pari a zero³⁸³. Nessuno dei capitoli di spesa sopra indicati risulta inserito nel citato prospetto relativo alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018.

Trattandosi di somme (afferenti all'esercizio 2016) "spostate" dal perimetro sanitario alterandone, in tal modo, la dimensione finanziaria, si chiede alla Regione di illustrare la modalità di "riutilizzo" delle stesse, in particolare di quelle affluite al capitolo n. 103509/U finanziato, nel 2017, dal capitolo n. 060077/U "*Interventi di edilizia socio sanitaria (art. 20, L. 11/03/1988, n. 67 - L. 27/12/1997, n. 450 - art. 1, c. 310, 311, 312, L. 23/12/2005, n. 266 - accordo 02/10/2007)*" - di spesa d'investimento a finanziamento statale, rientrante nel perimetro sanitario, per l'importo di euro 62.683.833,07.

Sul punto, l'Area Risorse Strumentali della Regione rinvia alla nota consegnata a mano in data 28 giugno 2018, giorno dell'udienza del contraddittorio del giudizio di parifica dello scorso anno (che ritrasmette unitamente alla relazione integrativa alle memorie).

La Regione non ha fornito ulteriori elementi integrativi di giudizio a supporto della criticità rilevata a partire dal rendiconto 2017, ossia in merito alle modalità effettive di utilizzo delle somme appostate, a suo tempo, nei capitoli di spesa istituiti come "fondi di riequilibrio strutturale" e finanziati da risorse provenienti dal FSR, alla tracciabilità delle stesse nonché al mantenimento del vincolo di destinazione.

³⁸³ Le risultanze su esposte si rinvergono anche dal programma di contabilità finanziaria della Regione (Nu.S.I.Co).

Nel D.D.L. del rendiconto 2018 il capitolo n. 060077/U presenta uno stanziamento iniziale di competenza pari ad euro 68.624.210,50 mentre quello finale si attesta ad euro 68.878.329,09 in quanto comprensivo delle reiscrizioni derivanti da poste vincolate eliminate nel corso dell'esercizio 2017, dell'importo di euro 254.118,59³⁸⁴. Il correlato capitolo di entrata n. 004537 "Assegnazione statale per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - seconda tranche del programma di investimenti (art. 20, L. 11/03/1988, n. 67 - L. 27/12/1997, n. 450 - Del. cipe 06/05/1998, n. 52 - art. 1, c. 310, 311, 312, L. 23/12/2005, n. 266 - accordo 02/10/2007)", allocato al titolo IV e rientrante anch'esso nel perimetro sanitario, presenta lo stesso stanziamento iniziale di competenza del capitolo di spesa.

Dal prospetto relativo alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, si evince la reiscrizione al 01/01/2018 solo di una quota pari ad euro 1.575.942,17 relativamente al capitolo di spesa n. 060077/U (con riferimento al collegato capitolo di entrata n. 004537/E), che al 31 dicembre 2018 si attesta ad euro 1.854.468,31 mentre, come già detto precedentemente, il capitolo 103509/U non compare in detto elenco.

Sul punto, l'Area Risorse Strumentali della Regione ha confermato quanto rilevato dalla Sezione con riferimento alle quote rinvenibili dall'Allegato 2 "Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione".

È emerso, altresì, che proprio dal capitolo n. 060077/U - nell'esercizio 2018 - è stato eliminato un importo consistente pari ad euro 532.644,73, per cui si ritiene opportuno approfondire i contenuti della D.G.R. n. 369 del 2 aprile 2019, afferente alla ricognizione dei residui attivi e passivi del perimetro sanitario, alla data del 31 dicembre 2018³⁸⁵.

Come è noto, l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 esclude dal riaccertamento ordinario dei residui quelli attinenti al perimetro sanitario che la Regione, però, sottopone annualmente ad una ricognizione al fine di verificarne la permanenza o meno delle condizioni sussistenti in origine.

³⁸⁴ Le reiscrizioni sono state effettuate nel bilancio regionale dell'esercizio 2018 con D.G.R. n. 1285 in data 10 settembre 2018 "Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL066)". Per approfondimenti in merito si rinvia al successivo paragrafo "Reiscrizioni di risorse vincolate del risultato di amministrazione".

³⁸⁵ Come risulta dalla relazione al D.D.L. sul rendiconto dell'esercizio 2018, detta deliberazione riassume gli esiti della ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata "dalle Strutture regionali responsabili dei budget afferenti il perimetro sanitario, sulla base delle medesime disposizioni impartite dal Direttore dell'Area Risorse Strumentali, allo scopo di verificare le ragioni della permanenza dei crediti e dei debiti iscritti in bilancio".

Dalle risultanze della citata deliberazione emerge un ammontare di residui attivi eliminati dal bilancio regionale (riferiti ai capitoli perimetrati) pari ad euro 8.358,72 (allegato C), su un totale complessivo di residui attivi iscritti in bilancio di euro 4.132.561.592,13 (allegato B). Di contro, sul fronte della spesa, i residui passivi eliminati vengono quantificati in euro 1.251.789,57 (allegati E), su un totale complessivo di residui passivi di euro 4.513.936.286,32 (allegato D)³⁸⁶.

Visto il notevole divario tra la parte attiva e quella passiva del bilancio regionale oggetto di eliminazione (quota maggiore in spesa, rispetto all'entrata quantificata in euro 1.243.430,85), si vanno di seguito ad analizzare le poste di maggiore rilevanza.

Prima fra tutte è, appunto, quella relativa al capitolo n. 060077/U. L'importo di euro 532.644,73 - oltre ad essere il più consistente tra i residui passivi eliminati facenti parte del perimetro sanitario - è anche il più "anziano": esso deriva da un impegno assunto nell'anno 2008 (imp. n. 2008/5132).

Appurato che tale economia di spesa è stata correttamente considerata in sede di determinazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018, si chiede di fornire puntuali chiarimenti circa la motivazione di tale eliminazione che, nell'allegato E alla D.G.R., risulta essere così indicata: "*Intervento realizzato e importo liquidato su FSR*".

Dalla relazione dell'Area Sanità e Sociale, allegata alle memorie, si rileva quanto segue: "*L'importo di euro 532.644,73 sul capitolo di spesa 060077 è stato eliminato in sede di riaccertamento ordinario 2018, in quanto la realizzazione dell'intervento associato a tale impegno, è stata finanziata a carico di altre risorse del FSR*".

La Sezione prende atto dell'informazione fornita dalla Regione pur ritenendo che sarebbe stato opportuno dettagliare le "*altre risorse del FSR*".

Alcune economie di spesa derivanti da residui passivi eliminati, di contro, non sono oggetto di reiscrizione tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018. È questo il caso degli impegni afferenti ai seguenti capitoli di spesa:

³⁸⁶ La D.G.R. è costituita da n. 5 allegati: l'allegato A "*Elenco dei decreti di approvazione delle risultanze della ricognizione*", riporta gli estremi di n. 8 provvedimenti assunti tra il 26 e il 27 marzo 2019; gli allegati B e D "*Ricognizione sanità: residui attivi/passivi 2018*", elencano le risultanze e i riferimenti contabili dei capitoli di entrata e di spesa cui afferiscono i residui iscritti in bilancio, con l'indicazione di quelli eliminati; gli allegati C ed E "*Elenco eliminazione sanità: residui attivi/passivi 2018 da esercizi progressivi*", indicano dettagliatamente gli accertamenti e gli impegni cui si riferiscono i residui attivi e passivi eliminati, indicando le motivazioni di dette eliminazioni.

- n. 101703 *“Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - Acquisto di beni e servizi (L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 - art. 22, L.R. 02/04/2014, n. 11)”*, di spesa corrente a finanziamento regionale, allocato alla Missione 13 *“Tutela della salute”*, Programma 01 *“Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”*, perimetrato in quanto finanziato dalle risorse che affluiscono ai capitoli di entrata (n. 621, n. 622, n. 626 e n. 100771)³⁸⁷ e che sono destinate alla sanità;
- n. 102324 *“Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - Trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 - art. 22, L.R. 02/04/2014, n. 11)”*, di spesa corrente a finanziamento regionale, allocato alla Missione 13 *“Tutela della salute”*, Programma 01 *“Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”*, perimetrato in quanto finanziato dalle risorse che affluiscono ai capitoli di entrata (n. 621, n. 622, n. 626) e che sono destinate alla sanità;
- n. 101753 *“Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari (L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)”*, di spesa corrente a finanziamento regionale, allocato alla Missione 13, Programma 07 *“Ulteriori spese in materia sanitaria”*, perimetrato ma senza alcuna associazione a capitoli di entrata.

Il capitolo 101703/U, nel corso dell'esercizio 2018, presenta solo una gestione in conto residui (stanziamento di competenza iniziale e finale pari a zero). L'allegato E al citato provvedimento di ricognizione dei residui evidenzia l'eliminazione della somma complessiva di euro 256.418,37 afferente a n. 5 impegni di spesa assunti nel 2013 e nel 2014³⁸⁸, somma che però non emerge dall'elenco analitico delle risorse vincolate allegato al D.D.L. (il capitolo risulta in tale documento ma non è valorizzato alcun importo).

Inoltre, tra le motivazioni a supporto dell'eliminazione, in particolare, della somma relativa all'impegno di spesa 2014/4861 di euro 15.000,00 - si legge *“trattasi di attività trasferita in Azienda Zero, conseguentemente provvede l'azienda stessa con il proprio bilancio”*. Atteso che,

³⁸⁷ Cap. 621/E *“Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - art. 21, L.R. 09/02/2001, n. 5)”*, cap. 622/E *“Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 50, D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - artt. 3, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - art. 1, c. 349, l. 30/12/2004, n. 311)”*, cap. 626/E *“Compartecipazione regionale all' I.V.A. al netto del concorso alla solidarietà interregionale (artt. 2, 5, D.Lgs. 18/02/2000, n.56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - art. 4, D.L. 18/09/2001, n. 347)”* e cap. 100771/E *“Mobilità attiva del servizio sanitario regionale (art. 20, c. 1 p.to a, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)”*.

³⁸⁸ Nel dettaglio: impegni di spesa n. 2013/1307 per euro 216.950,40 - n. 2013/4167 per euro 10.748,30 - n. 2014/1471 per euro 1.242,64 - n. 2014/3910 per euro 12.477,03 - n. 2014/4861 per euro 15.000,00.

come già rilevato nella relazione dello scorso anno, la Regione ha mantenuto gli stessi capitoli di spesa anche dopo l'istituzione di Azienda Zero, senza istituirne altri *ad hoc*, ma cambiando solo il soggetto beneficiario in sede di emissione dei mandati di pagamento (e questo vale anche per il successivo capitolo n. 102324/U), non è chiara la destinazione di tale somma considerato che, come anzi detto, non è stata accantonata per essere reiscritta nell'esercizio successivo.

Lo stesso dicasi per il capitolo n. 102324/U dal quale sono stati eliminati euro 64.500,00 (impegno di spesa n. 2015/5007) con la seguente giustificazione a supporto: *“Con DDR n. 46 del 31.12.2018 è stata disposta la restituzione da parte dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona della somma di euro 67.366,67 corrispondente alla differenza fra la quota di finanziamento erogato a titolo di anticipo per il progetto n. 335/2012 (approvato con DGR n. 2980 del 28.12.2012) e le spese rendicontate a conclusione delle attività di ricerca ed è stata determinata l'economia di spesa pari a euro 64.500,00 (saldo) sull'impegno n. 5007/2015 - assunto con DDR n. 38/2015 sul capitolo 102324 - in quanto l'obbligazione di spesa è definitivamente estinta”*. Trattandosi, anche in questo caso, di risorse con vincolo di destinazione per far fronte alla spesa sanitaria dei LEA, considerato che l'importo cancellato dal bilancio regionale non risulta indicato nel più volte citato prospetto delle risorse vincolate allegato al D.D.L, si chiede alla Regione di dar conto delle modalità del loro “riutilizzo”.

Si chiede, altresì, alla Regione di fornire maggiori dettagli ad integrazione della motivazione a corredo dell'eliminazione dell'importo di euro 13.707,84 - relativa all'impegno di spesa n. 2016/9207 a valere sul capitolo n. 101753/U che, come desunto dalla D.G.R. n. 369/2019, risulta essere la seguente: *“Vedere atto DDR n. 10 del 2018, U.O. Cure primarie e strutture socio sanitarie territoriali”* (detto capitolo di spesa non appare nell'allegato al D.D.L. relativo alle quote vincolate).

In merito ai capitoli di spesa sopra evidenziati, l'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto precisa quanto segue: *“Relativamente alle economie di spesa sui capitoli n. 101703, n. 102324, trattandosi di economie effettuate su capitoli finanziati con risorse del FSR tali somme rientrano tra reiscrizioni spettanti sull'apposito capitolo di spesa n. 101928. Tutte le economie registrate su capitoli finanziati con risorse del FSR sono annualmente reiscritte sul precitato capitolo n. 101928 ed accantonate da Azienda Zero a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR. Per quanto concerne il capitolo di spesa n. 101753 essendo finanziato con le risorse complessive proprie*

del bilancio regionale non presenta uno specifico capitolo di entrata perimetrato sanità, e conseguentemente le eventuali economie o eliminazioni non sono oggetto di reiscrizione vincolata".

Un ulteriore approfondimento concernente le criticità rilevate in occasione del giudizio di parifica dello scorso anno riguarda la questione relativa al finanziamento dell'Agenda regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV) a mezzo del capitolo n. 060033/U *"Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - Finanziamento dell'Agenda regionale per la prevenzione e protezione ambientale (L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 27, c. 1, lett. a, L.R. 18/10/1996, n. 32 - art. 20, c. 1, p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118"*, di spesa corrente, a finanziamento regionale, allocato alla Missione 13 *"Tutela della salute"*, Programma 01 *"Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"*, perimetrato, e collegato ai capitoli di entrata n. 621, n. 622, n. 626, 100771 e n. 101142, le cui risorse sono ad esclusivo finanziamento della sanità. Dalla consultazione del programma di contabilità regionale emerge che per nessuno dei citati capitoli di entrata è indicato il finanziamento a favore del capitolo di spesa in questione (non è indicato alcun importo).

Nel D.D.L. relativo al rendiconto dell'esercizio 2018, detto capitolo presenta uno stanziamento iniziale di competenza, per ciascuna annualità del triennio, pari a 51,7 mln di euro. Nell'esercizio 2018 l'importo risulta completamente impegnato³⁸⁹ e liquidato a favore di Azienda Zero (come avvenuto per il 2017; fino al 2016, invece, i mandati di pagamento venivano emessi direttamente a favore di ARPAV).

Richiamando quanto osservato da questa Sezione circa il fatto che *"l'ARPAV non rientra nel novero degli "enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale" di cui al citato art. 19, 2° comma, D.Lgs. n. 118/2011, sicché non può considerarsi corretto l'utilizzo, per tale finanziamento, delle risorse destinate alla sanità e, segnatamente, alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza"*, la Regione in sede di istruttoria (con nota del 5 aprile 2019) ha osservato che *"sono stati avviati con l'Agenda i necessari approfondimenti preordinati a verificare l'effettiva quota di costi per prestazioni extra LEA imputati a carico del contributo in c/esercizio da Regione finanziato dal Fondo Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 27 comma 1, lett. a), della L.R. 32/1996 e s.m.i.. Più specificamente è stato richiesto ad ARPAV di fornire le informazioni che documentino con il necessario grado di dettaglio, la quota dei*

³⁸⁹ Impegno di spesa n. 2018/3404 assunto con D.D.R. n. 6 in data 10 aprile 2018.

costi sostenuti nell'esercizio 2017 (ultimo esercizio con bilancio formalmente deliberato) in relazione alle attività che ARPAV stessa ha effettuato per assicurare l'erogazione dei LEA ai sensi della vigente normativa. Si fa riserva di fornire gli esiti di tale approfondimento, sulla scorta del riscontro che fornirà ARPAV.

La Regione, ad oggi, non ha trasmesso a questa Sezione gli atti.

Dal verbale delle riunioni di marzo e aprile 2019 del Tavolo tecnico istituito presso il M.E.F. emerge che, in sede di verifica del Consuntivo 2017, lo stesso Ministero *“chiedeva chiarimenti in merito alla mancata valorizzazione della voce AA0090³⁹⁰ [come avvenuto per l'anno 2018] in considerazione del fatto che nell'Allegato 5 del modello LA erano presenti costi”* da fornire a mezzo di relazione *“che evidenziasse separatamente i costi con ricadute in ambito sanitario dai costi attinenti altri ambiti”* al fine *“di valutare le eventuali iniziative da parte della regione atte a ricondurre i finanziamenti preordinati per l'erogazione dei LEA al finanziamento preordinato a tale scopo a livello nazionale ed, eventualmente, decidere autonomamente eventuali prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA da finanziarie con risorse aggiuntive regionali”*.

Nella relazione prodotta, la Regione riferisce al Tavolo tecnico *“di aver richiesto alle strutture regionali competenti di specificare la tipologia di prestazioni erogate da ARPAV con il finanziamento dedicato, al fine di adottare opportuni provvedimenti nel senso indicato dalla Corte”*.

In data 19 marzo 2019 la Regione ha, altresì, prodotto al Tavolo tecnico la nota che la stessa ha inviato ad ARPAV dalla quale si evince l'avvio di un'istruttoria al fine di evidenziare le attività *“che ARPAV riferisce ai LEA sanitari ma che si riferiscono a prestazioni di altra natura”*.

La Regione, nelle memorie, informa che *“Con nota del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. 195608 del 20 maggio 2019 ad oggetto “Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali: trasmissione della relazione su finanziamento ARPAV (rif. verbale Tavolo Adempimenti del 28/11/2018 punto “A.1 Conto consuntivo 2017 e verbale del 19/3/2019).” è stata trasmessa al Tavolo Adempimenti una relazione sugli esiti dell'analisi svolta sul finanziamento ARPAV, richiesta nei sopraccitati verbali. Gli esiti dell'analisi evidenziati in tale relazione, sono stati recepiti nella DGR 794/2019 ad oggetto “Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione del Veneto nel 2018”, alla quale si rimanda per un maggior dettaglio”*. Dalla citata D.G.R. n. 794/2019, prodotta in allegato, si evince che, a fronte di un contributo annuo di 51,7 mln di euro a favore di ARPAV (per il tramite di Azienda Zero) proveniente da risorse del FSR, le prestazioni LEA vengono quantificate in 29 mln di euro, mentre quelle extra LEA in 22,7

³⁹⁰ La voce contabile di cui al modello “CE IV Trimestre 2018 Riepilogativo regionale ‘999” ha la seguente descrizione *“Contributi da regione (extra Fondo) – risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA”*.

mln di euro. Posto che, come rilevato lo scorso anno, ARPAV non sembra rientrare nel novero degli “enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale”, di cui all’art. 19, 2° comma, D.Lgs. n. 118/2011, sarebbe opportuno almeno provvedere alla distinzione delle risorse a livello contabile, ai fini di una chiara e trasparente rappresentazione nei documenti di bilancio, prevedendo capitoli di spesa differenti, perimetrati e non, considerato che attualmente la Regione ne utilizza uno solo (cap. 060033/U), indistintamente.

Da ultimo, poi, in merito alla radiazione della somma di euro 540.358,68, relativa al capitolo di spesa n. 060107 *“Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione - Rapporti con l'organizzazione mondiale della sanità, programmi comunità europea e cooperazione sanitaria internazionale - Trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n. 55 - art. 24, L.R. 09/02/2001, n. 5 - art. 20, c. 1, p.to b, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)”*, di spesa corrente a finanziamento regionale, allocato alla Missione 13, Programma 01, si evidenzia il mancato superamento della criticità rilevata in occasione del giudizio di parifica del rendiconto dell'esercizio 2017. La Regione, quest'anno, nella sua nota non ha fornito ulteriori informazioni al riguardo oltre a quelle già evidenziate nella relazione precedente che hanno determinato le considerazioni che di seguito si riportano: *“Poiché, nella specie, i residui sono stati eliminati per radiazione, la spiegazione fornita dalla Regione risulta inconferente e, come tale, inidonea a determinare il superamento della criticità”*.

La Regione, in merito alle osservazioni sopra esposte, nelle memorie dichiara che l'importo complessivo di euro 540.358,68 si riferisce ai seguenti impegni:

- n. 661/2010 *“Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le aziende ULSS ed ospedaliere della Regione Veneto – anno 2010”*, assunto con D.G.R. n. 854/2010, pari ad euro 296.399,43;
- n. 1387/2009 *“Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le aziende ULSS ed ospedaliere della Regione Veneto – anno 2009”*, assunto con D.G.R. n. 1062/2009, pari ad euro 56.137,03;
- n. 2469/2008 *“Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le aziende ULSS ed ospedaliere della Regione Veneto – anno 2008”*, assunto con D.G.R. n. 2149/2008, pari ad euro 187.822,22.

La Regione conclude precisando che *“in virtù della nuova disciplina introdotta dalla DGR n. 527/2019, sugli impegni in questione (nn. 661/2010, n. 1387/2009 e n. 2469/2008 assunti sul Cap/U 60107) di cui risultano residui radiati per complessivi euro 540.358,68 decadono le relative obbligazioni permettendo in tal modo la cancellazione dei residui radiati”*.

7.4 Perimetrazione: correlazione tra entrata e spesa di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011

Uno degli aspetti fondamentali che caratterizzano l'analisi dei conti della gestione finanziaria del settore sanità, sul quale la Sezione ha effettuato specifici approfondimenti

già nei Giudizi di parifica degli esercizi precedenti, riguarda la puntuale applicazione di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 in ordine ad *“un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale”*.

L'individuazione di detto perimetro deve essere tale da consentire *“la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento”*. Per adempiere a tale obbligo è necessario, quindi, che già dal bilancio di previsione, nonché per gli adempimenti successivi, sino al rendiconto, sia possibile raffrontare *immediatamente*, sulla base delle articolazioni previste dal menzionato art. 20 comma 1, punti A) e B) del D.Lgs. n. 118/2011, la natura delle risorse acquisite correlandole al relativo impiego.

La Regione del Veneto, in fase istruttoria, con la nota del 3 maggio 2019 (prot. Cdc 4051/2019)³⁹¹, tra le altre, ha prodotto la tabella denominata *“Riepilogo perimetro Sanità”* in cui i valori complessivi (macro aggregati) dell'entrata e della spesa afferenti al perimetro vengono rappresentati affiancando alle voci di entrata previste dall'art. 20, comma 1, punto A, lett. a-b-c-d, le correlate voci di spesa articolate sulla base del predetto art. 20, comma 1, punto B, lett. a-b-c-d. La Regione, nella tabella, ha evidenziato, per ciascun aggregato, ulteriori sottovoci, come di seguito dettagliate:

Entrata (A)³⁹²

a) *“Finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio”*

- *codice a1 “FSR indistinto compresa mobilità attiva”;*
- *codice a2 “Eccedenze gettiti sanità”;*
- *codice a3 “Vincolate statali”;*

³⁹¹ La Sezione ha verificato la corrispondenza tra il D.D.L. (in particolare, il BFG 2018 Sanità – All. 10), il Bilancio di previsione (BFG Sanità 2018-2020 - All. B al Decreto n. 1 del 11/01/2018) e i dati forniti dalla Regione con nota del 3 maggio 2019 (prot. Cdc 4051/2019). Ci si riferisce agli stanziamenti iniziali (di competenza e di cassa) dei capitoli di entrata e di spesa afferenti al perimetro sanitario che sono pari rispettivamente, per la competenza, ad € 11.350.247.195,68 in entrata e ad € 11.274.474.995,00 in spesa e per la cassa ad € 14.420.752.224,91 per l'entrata e ad € 15.931.202.565,49 per la spesa, nonché agli stanziamenti finali di competenza che ammontano per l'entrata ad euro 11.978.967.614,7, per la spesa ad euro 11.997.122.202,79 e agli stanziamenti finali di cassa pari ad euro 16.488.410.517,76 per l'entrata e ad euro 16.676.331.162,33 per la spesa.

³⁹² Per quanto riguarda la lett. c) *“Finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso”* la Regione, nella nota del 3 maggio 2019, dichiara che *“non ricorre la fattispecie”*, per cui *“non viene allegata nessuna tabella”*.

- codice a4 “Altre entrate”;
- b) *“Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale”*
- codice b1 “Finanziamento dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA”;
 - codice b2 “pay back”;
- d) *“Finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988”*
- codice d1 “Entrate in conto capitale per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67/88”;
 - codice d2 “Altre entrate in conto capitale”

Spesa (B)³⁹³

- a) *“Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back”*
- codice a1 “FSR indistinto compresa mobilità passiva”;
 - codice a2 “Eccedenze gettiti sanità”;
 - codice a3 “Vincolate statali”;
 - codice a4 “Altre spese sanitarie”;
 - codice a5 “Spesa sanitaria finanziata da pay back”;
 - codice a6 “Spesa sanitaria finanziata da reiscrizioni”;
- d) *“Spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988”*
- codice d1 “Interventi per edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988”;
 - codice d2 “Interventi per edilizia sanitaria non finanziati ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988”.

³⁹³ Per quanto riguarda la lett. b) *“Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA”* la Regione, nella nota del 3 maggio 2019, precisa che *“nell'esercizio 2018 non sono stati effettuati impegni”*, mentre relativamente alla lett. c) *“Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso”* dichiara che *“non ricorre la fattispecie”*, per cui *“non viene allegata nessuna tabella”*.

La citata tabella non risulta inserita tra gli allegati della D.G.R. n. 7/DDL del 30 aprile 2019 *“Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018”*: solo nella relazione sulla gestione allegata alla menzionata D.G.R., nel paragrafo dedicato al *“Perimetro sanitario”*, vengono riportate in maniera parziale alcune tabelle di raffronto tra l'entrata e la spesa del perimetro sanitario suddivise in sottovoci. Infatti, risultano mancare le tabelle relative alle sottovoci a2, a4 e a5 e, in particolare, con riferimento alla a3 *“Vincolate statali”* per la quale la Regione dà evidenza *“degli aggregati di entrata e di spesa più significativi”*.

Alla D.G.R. n. 7/DDL risultano allegati:

- il *“Prospetto relativo alla gestione delle entrate e delle spese del perimetro sanitario di cui all'Art. 20 c. 1 D.Lgs. 118/2011 (ART. 63 c. 4 D.Lgs. 118/2011)”*, suddiviso per titolo/tipologia, per la parte entrata e missione/programma/titolo, per la parte spesa. Tale prospetto, come già rilevato in sede di analisi dei conti del settore sanità per l'esercizio finanziario 2017, non fornisce gli elementi necessari per una *“immediata confrontabilità”*. L'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che *“Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 4, l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), con l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi e il prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1.”*, tale da garantire oltre ad *“un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite”*, anche la loro *“immediata confrontabilità”*;
- l'allegato 10 denominato *“Bilancio finanziario gestionale del perimetro sanitario 2018”*, che integra il precedente prospetto con l'indicazione dei capitoli di entrata e di spesa. Tale documento seppur rappresentativo dell'indicazione dei singoli capitoli, comunque non consente di effettuare una *“immediata”* correlazione tra l'entrata e la spesa (in quanto ancora implementato, esclusivamente, per titolo/tipologia, per l'entrata e missione/programma/titolo, per la spesa).

Unitamente alle memorie (punti 1 e 2), relativamente al perimetro sanitario, la Regione ha prodotto due ulteriori prospetti denominati *“Perimetro sanità entrata e spesa – Riepilogo”* e *“Perimetro sanità entrata e spesa – Dettaglio”*, nei quali si evince il raffronto "immediato" (contestuale) tra i capitoli di entrata e i capitoli di spesa (dagli stessi finanziati), rappresentati appunto nella medesima pagina e suddivisi sulla base delle sottovoci e lettere previste dall'art. 20, comma 1, punti A e B.

Ai fini della completa tracciabilità delle risorse afferenti al perimetro sanitario, considerata, altresì, la necessità di rendere omogenea la rappresentazione contabile del suddetto perimetro nei diversi documenti di bilancio, si auspica, che per il futuro, detto prospetto possa dare evidenza, anche delle risorse vincolate non utilizzate (che diventano oggetto di reinscrizione), sia iniziali che finali, sia generate in conto competenza che derivanti da cancellazioni di residui.

Nella relazione allegata al giudizio di parifica sul D.D.L. relativo al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, venivano effettuate ulteriori considerazioni³⁹⁴ in ordine alla puntuale descrizione contenuta nei capitoli di spesa nel rispetto della classificazione prevista dal citato art. 20, comma 1, punti A e B, collegandola anche alla loro allocazione nel bilancio regionale, per le quali non venivano forniti chiarimenti da parte della Regione.

Rispetto ai capitoli oggetto di tale analisi³⁹⁵, permangono anche per l'esercizio 2018 le medesime osservazioni; solamente quattro di essi non compaiono più nel bilancio regionale dell'esercizio 2018, né in sede di preventivo, né di consuntivo, in assenza di movimentazione contabile, pur essendo presenti risorse vincolate al 01/01/2018 (all. 2 al D.D.L.) per due degli stessi, come di seguito dettagliato:

- capitoli di spesa corrente a finanziamento regionale, n. 060014/U *"Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - utilizzo dei proventi derivanti da ispezioni e controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 (d.lgs. 19/11/2008, n.194 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118)"*, allocato alla Missione 13 Programma 01 *"Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"* e n. 101105/U *"Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - piani di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sanità pubblica (art. 8, c. 1 bis, l.r. 16/08/2007, n.23 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. a, d.lgs. 23/06/2011, n.118)"*, rientrante invece nel Programma 07 *"Ulteriori spese in materia sanitaria"*. Entrambi i capitoli presentano risorse vincolate al 01/01/2018

³⁹⁴ Si richiama, in particolare, il paragrafo 8, punto 3.1.c. (pagg.417-424) della relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 (deliberazione n. 266/2018/PARI).

³⁹⁵ Si tratta dei capitoli di spesa nn. 060014 - 060016 - 060920 - 101105 - 101753 - 101803 - 101818 - 103600/U afferenti alla spesa corrente e dei capitoli nn. 101425 - 101951 - 102117 - 102194 - 102319 - 102391 - 103286 - 103313/U di spesa in conto capitale.

rispettivamente per euro 1.836.049,45 ed euro 9.889,91, che non risultano però iscritte nello stanziamento finale di spesa che è pari a zero;

- capitoli di spesa in conto capitale a finanziamento regionale, n. 103286/U “*Spesa sanitaria in conto capitale per il finanziamento dei LEA (l. 23/12/1978, n.833 - l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, lett. d, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - l.r. 25/10/2016, n.19)* e n. 103313/U “*Spesa sanitaria in conto capitale per il finanziamento dei LEA (l.r. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to b, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - l.r. 25/10/2016, n.19)*” entrambi allocati alla Missione 13 – Programma 01 “*Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*”.

Con riferimento, invece, ai capitoli di spesa relativi alla “*spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari*”³⁹⁶ ricompresi nella lett. a) del punto B, rispetto al precedente esercizio, la Regione fornisce un ulteriore elemento di dettaglio rappresentato dal fatto che tali capitoli sono ricompresi nella sottovoce a4 “*Altre spese sanitarie*”. Rimane, comunque, la perplessità inerente alla classificazione della spesa che, nella descrizione dei capitoli, viene definita come “*aggiuntiva*”, in contrasto con la voce (a) dell’art. 20 “*spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA*” nella quale i capitoli risultano ricompresi.

Inoltre, rispetto a quanto già emerso in ordine ai capitoli afferenti alle spese di investimento³⁹⁷, si osserva in particolare per i capitoli di spesa nn. 101425 – 101951 – 102117 – 102194 – 102391 – 103286 – 103286/U³⁹⁸, che pur essendo tutti correlati ai medesimi capitoli di entrata a cui affluiscono risorse del FSN³⁹⁹, presentano una diversa allocazione nel bilancio regionale. Infatti, cinque di questi capitoli⁴⁰⁰ risultano allocati alla Missione 13 – Programma 01 “*Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*”, un solo capitolo (il n. 102391/U) al Programma 05 “*Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari*” ed un altro (il n. 101951/U) al Programma 07 “*Ulteriori spese in materia sanitaria*”.

Con riferimento al capitolo di spesa n. 101803/U “*Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - azioni regionali relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati*

³⁹⁶Si richiamano i capitoli di spesa corrente a finanziamento regionale nn. 060014 – 060016 – 060920 – 101105 – 101753 – 101818/U, e il capitolo di spesa in conto capitale a finanziamento regionale n. 102319/U.

³⁹⁷ Si tratta dei capitoli di spesa nn. 101425 – 101951 – 102117 – 102194 – 102319 – 102391 – 103286 – 103313/U.

³⁹⁸ Si precisa che i capitoli di spesa nn. 102194 – 103286 – 103313/U non sono presenti nell’Allegato 10 – *Bilancio finanziario gestionale* del DDL sul rendiconto 2018 in quanto non presentano alcuna movimentazione contabile.

³⁹⁹ In particolare, ci si riferisce ai capitoli di entrata nn. 000621 (IRAP) – 000622 (add.le IRPEF) – 00626 (compartecipazione IVA).

⁴⁰⁰ Si tratta dei capitoli di spesa nn. 101425 – 102117 – 102194 – 103286 – 103313/U.

galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche (L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to B, lett. a, D.Lgs. 23/06/2011, n.118), di spesa corrente a finanziamento regionale, allocato alla Missione 13 - Programma 02 "Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", si evidenzia che la classificazione rispetto all'art. 20, comma 1, punto B), risulta essere per l'anno 2017 alla lett. b) "Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA"⁴⁰¹ (che sembra conforme con la Missione ed il Programma in cui risulta allocato il capitolo suddetto), mentre per l'anno 2018, dalle tabelle prodotte dalla Regione, risulta classificato alla lett. a) "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back", alla sottovoce a4 "altre spese sanitarie".

Atteso che nel corso dell'esercizio 2018 il capitolo presenta uno stanziamento iniziale e finale di euro 30.000,00 interamente impegnato (impegno n. 00009419/2018), ci si chiede se tale somma debba essere considerata quest'anno come "spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA" solo sulla base della nuova classificazione effettuata dalla Regione nelle tabelle prodotte in sede di istruttoria.

Al punto 4 delle memorie, relativamente al suddetto capitolo di spesa (n. 101803/U), la Regione dichiara che "il finanziamento impegnato con DDR n. 83/2018 della Direzione Farmaceutico, Protesica, Dispositivi medici a valere sul capitolo di spesa n. 101803 a decorrere dall'esercizio 2018 non rientra tra le prestazioni di cui alla precitata DGR n. 794/2019, per tale motivo è stato ricondotto all'interno della classificazione di cui alla lett. a).".

Si richiama, anche in questa circostanza, la necessità di una "esatta perimetrazione".

7.4.1 Reiscrizioni di risorse vincolate del risultato di amministrazione

Dal raffronto tra stanziamenti finali di competenza, di entrata e di spesa, e tra accertamenti ed impegni complessivi del perimetro sanitario (comprensivi delle partite di giro) dell'esercizio 2018, in analogia a quanto già effettuato in sede di giudizio di parifica del rendiconto 2017, emergono i seguenti scostamenti tra le entrate e le spese, afferenti al perimetro, che sembrano evidenziare maggiore spesa rispetto all'entrata:

Stanziamento di competenza finale **entrata** € 11.978.967.615,76

⁴⁰¹ Secondo il file excel prodotto, in sede di analisi dei conti della sanità per l'esercizio finanziario 2017, dalla Regione in data 4 maggio 2018 (prot. Cdc. n. 4871/2018) denominato "Gestione sanitaria 2017_spesa".

Stanziamento di competenza finale spesa	€	11.997.122.202,79
Differenza	€	- 18.154.588,03
Accertamenti	€	10.889.208.552,37
Impegni	€	10.902.631.585,62
Differenza	€	- 13.423.033,25

Nelle memorie (punto 2), in ordine agli scostamenti evidenziati, la Regione dichiara che *“l’importo dello scostamento sulla competenza finale tra entrata e spesa pari ad euro - 18.154.588,03 è dovuto alla differenza tra l’importo totale dell’avanzo finale reiscritto nell’esercizio 2018 per complessivi euro 18.334.558,03 (...) e l’importo di euro 180.000,00 relativo”* al *“disallineamento”* della competenza finale stanziata sul capitolo di entrata n. 007518/E che non risulta invece stanziata sul correlato capitolo di spesa n. 060014/U, *“nonché dagli importi stanziati per complessivi euro 80.000 a carico di capitoli finanziati con risorse proprie del bilancio regionale”*⁴⁰². Dichiara, altresì, che *“lo scostamento tra accertamenti ed impegni pari ad euro -13.423.033,25 è riconducibile”* alle *“somme impegnate nell’esercizio 2018 su reiscrizione in conto avanzo”*, pari ad euro 18.304.681,69, alle *“somme impegnate nell’esercizio 2018 su capitoli finanziati con risorse proprie del bilancio regionale (CAP: 101803)”*, pari ad euro 30.000,00, al netto delle *“somme accertate nell’esercizio 2018 e non impegnate”*, pari ad euro 4.911.648,44.

L’analisi delle singole voci di cui all’art. 20, comma 1, punto A e B, così come ulteriormente dettagliate dalla Regione nella tabella *“Riepilogo perimetro sanità”* trasmessa in allegato alla nota del 3 maggio 2019 (prot. Cdc 4051/2019), ed in particolare con riferimento alle classificazioni di cui ai punti A (Entrata) e B (Spesa), non evidenzia scostamenti tra gli stanziamenti finali di competenza di entrata e di spesa, né tra gli accertamenti e gli impegni, limitatamente alle sottovoci a1 e a2⁴⁰³ relative, la prima, al *FSR indistinto compresa mobilità attiva* e, la seconda, alle *eccedenze gettiti sanità*.

Per quanto concerne le altre voci si riscontra quanto segue:

a3 - vincolate statali

Stanziamento di competenza finale entrata	€	292.425.837,34
--	---	----------------

⁴⁰² Trattasi dei capitoli di spesa nn. 102379/U *“Azioni a sostegno dell’attività del centro regionale di riferimento per l’invecchiamento cerebrale (CRIC) - rete dell’Alzheimer - trasferimenti correnti (art. 13, l.r. 27/04/2015, n.6)”* e101803/U *“Spesa sanitaria aggiuntiva per progettualità e interventi regionali vari - azioni regionali relative alla erogazione dei medicinali e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche”*.

⁴⁰³ Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo successivo.

Stanziamento di competenza finale spesa	€	294.273.474,64
Differenza	€	-1.847.637,30
Accertamenti	€	290.162.929,80
Impegni	€	291.887.312,81
Differenza	€	- 1.724.838,01

a4 - altre entrate/spese

Stanziamento di competenza finale entrata	€	4.773.939,56
Stanziamento di competenza finale spesa	€	9.003.371,94
Differenza	€	- 4.229.432,38
Accertamenti	€	4.713.830,62
Impegni	€	4.650.078,92
Differenza	€	63.751,70

b2 entrata/voce a5 spesa - pay back

Stanziamento di competenza finale entrata	€	59.923.014,43
Stanziamento di competenza finale spesa	€	65.595.064,55
Differenza	€	- 5.672.050,12
Accertamenti	€	59.621.523,38
Impegni	€	64.998.233,53
Differenza	€	- 5.376.710,15

a6 spesa - economie FSR indistinto anni precedenti

Tale sottovoce si riferisce a spesa corrente finanziata da reiscrizione di risorse vincolate.

In particolare, per l'anno 2018 risulta ricompreso in questa voce solo il capitolo n. 101928/U "Quota del fondo sanitario regionale non utilizzate nell'esercizio di competenza (art. 29, c. 1, lett. g,h, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118)", di spesa corrente a finanziamento regionale, allocato alla Missione 13 - Programma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA"⁴⁰⁴, perimetrato, che nell'esercizio 2017 e nel 2018, risulta finanziato dal

⁴⁰⁴ Il capitolo, nell'esercizio 2018, è associato ai seguenti capitoli di entrata: n. 621 "Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) (D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 - art. 21, L.R. 09/02/2001, n. 5)" e n. 100028 "Compensazione delle minori entrate regionali in

capitolo n. 621/E rispettivamente per euro 3.631.943,32 ed euro 5.791.365,90⁴⁰⁵. Detti importi, tutti impegnati nell'esercizio di competenza e liquidati ad Azienda Zero nel corso dell'esercizio 2018 (per un totale complessivo di 9,4 mln di euro), nell'allegato 2 alla D.G.R. n. 7/DDL sono riconducibili a capitoli di entrata genericamente denominati "sanità"⁴⁰⁶ (non si fa riferimento in modo specifico ai capitoli ed ai relativi importi).

Inoltre, dal citato allegato 2 al D.D.L., nella colonna (e) "Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo (+) e cancellazione degli impegni (-)" emerge l'importo negativo di euro 637.856,42 di cui, però, non si trova alcun riscontro nelle tabelle fornite dalla Regione, né in Nu.S.I.Co.

Al punto 13 delle memorie, relativamente al suddetto capitolo di spesa (n. 101928/U), la Regione dichiara che *"in merito alle osservazioni riguardanti le reiscrizioni vincolate impegnate sul capitolo di spesa n. 101928, si conferma che su tale capitolo vengono annualmente reiscritte ed impegnate le economie che si sono verificate nell'esercizio precedente su capitoli finanziati con risorse del Fondo Sanitario Regionale ovvero allocate sui capitoli di entrata n. 100771- 621- 622- 626- 101142 - 101156 - 101319 e, pertanto, anche per gli importi impegnati in conto avanzo nell'esercizio 2017 e 2018 sul precitato capitolo. In particolare quanto concerne l'importo di euro 637.856,42 spettante in reiscrizione nel corrente esercizio sul capitolo di spesa n. 101928 lo stesso risulta riferito alle eliminazioni effettuate sui capitoli di spesa n. 61237, 100093, 101176, 101703 e 102324 in sede di riaccertamento ordinario dei residui nel corrente esercizio"*.

La Sezione ribadisce la necessità di una maggiore comprensione dei documenti di bilancio.

Con riferimento, infine, al finanziamento per investimenti in ambito sanitario. di cui alla lett. d) del citato art. 20, rispettivamente per l'entrata (A) e per la spesa (B), si evidenziano i seguenti scostamenti:

d1 - interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67/88

Stanziamento di competenza finale entrata	€	68.624.210,50
Stanziamento di competenza finale spesa	€	69.006.758,37

materia di IRAP e addizionale IRPEF derivanti dall'applicazione del fondo di garanzia (art. 13, c. 3 D.Lgs. 18/02/2000, n. 56 - art. 1, c. 321, L. 23/12/2005, n. 266)".

⁴⁰⁵ Come da visualizzazione nel programma di contabilità finanziaria (Nu.S.I.Co.).

⁴⁰⁶ Si tratta dei capitoli di entrata nn. 000621 - 000622 - 000626 - 100028 - 101142/E.

Differenza	€	- 382.547,87
Accertamenti	€	9.054.921,57
Impegni	€	9.437.469,44
Differenza	€	- 382.547,87

d2 – interventi per l’edilizia sanitaria NON finanziati ai sensi dell’articolo 20, della legge n. 67/88

Stanziamento di competenza finale entrata	€	0
Stanziamento di competenza finale spesa	€	231.554,46
Differenza	€	- 231.554,46
Accertamenti	€	0
Impegni	€	211.778,02
Differenza	€	- 211.778,02

Nella relazione sulla gestione allegata alla D.G.R. n. 7/DDL del 30 aprile 2019 “*Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2018*”, nel paragrafo dedicato al “*Perimetro sanitario*”, la Regione precisa, limitatamente alle tabelle inserite nella relazione stessa, che “*rispetto al totale delle corrispondenti entrate, il totale delle spese include anche le reiscrizioni in c/avanzo 2018*”, indicando i relativi capitoli di spesa interessati.

Considerato che le tabelle esposte nella relazione suddetta non rappresentano l’intero perimetro sanitario, si è provveduto, nel dettaglio delle singole sottovoci, a verificare che le discordanze trovassero corrispondenza con le risorse vincolate al 01/01/2018 indicate nell’allegato 2 al D.D.L. sul rendiconto 2018 “*Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione*”, nonché a verificarne la corrispondenza nel programma di contabilità regionale.

L’analisi ha riguardato in maniera puntuale le seguenti sottovoci:

- a3 – *vincolate statali*;
- b2 dell’entrata e a5 spesa – *pay back*
- d1 – *interventi per l’edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell’articolo 20, della legge n. 67/88*
- d2 – *interventi per l’edilizia sanitaria non finanziati ai sensi dell’articolo 20, della legge n. 67/88.*

Sottovoce a3 – vincolate statali

In questa sottovoce sono ricomprese le spese correnti finanziate con risorse di natura vincolata. Con riferimento alle stesse, nella relazione sulla gestione, la Regione individua i capitoli di entrata e di spesa dalla stessa ritenuti “più significativi”⁴⁰⁷, riepilogandoli nelle tabelle denominate “Finanziamento vincolato per Regioni e PA 2018”.

Con riferimento ai capitoli “più significativi” individuati dalla Regione, si riscontra che per il capitolo n. 100397/U “Indennità per l'abbattimento degli animali infetti da malattie epizootiche (art. 3, c. 2, l. 02/06/1988, n.218”, di spesa corrente a finanziamento statale, allocato alla Missione 13 – Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” – associato al capitolo di entrata n. 002321/E “Assegnazione statale per finanziare le misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali (l. 02/06/1988, n.218)”, risultano risorse vincolate al 01/01/2018 pari ad euro 467.862,48⁴⁰⁸. Tuttavia, in Nu.S.I.Co., detta quota non risulta iscritta nello stanziamento di competenza finale del capitolo di spesa, ammontante a complessivi euro 6.193.686,33 che è pari, infatti, a quello finale del capitolo di entrata correlato, presupponendo che la menzionata somma di euro 467.862,48 non abbia mai finanziato il capitolo di spesa n. 100397/U nel corso dell'esercizio 2018.

La medesima criticità è stata riscontrata anche per altri capitoli relativi al finanziamento sanitario ordinario corrente proveniente da risorse vincolate statali (sottovoce a3), capitoli di cui non si trova, però, riscontro nelle tabelle redatte dalla Regione allegate alla relazione sulla gestione.

Nella tabella che segue si è provveduto a rappresentare la situazione dei capitoli di spesa (sottovoce a3) che presentano risorse vincolate al 01/01/2018, dando evidenza della reinscrizione o meno di tali quote riscontrate attraverso la consultazione del programma di contabilità regionale Nu.S.I.Co.

⁴⁰⁷ Si tratta dei capitoli di entrata nn. 002321, 004020, 100725, 100849, 100853, 100905, 101133, 101249 e 101312/E e dei capitoli di spesa nn. 100397, 101409, 102177, 102597, 102693, 103415, 103569, 103593 e 103862/U.

⁴⁰⁸ Dall'all. 2 “Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione” alla D.G.R. n. 7/DDL del 30 aprile 2019.

Tabella 1

Reiscrizione di risorse vincolate nello stanziamento di competenza dei capitoli di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1, punto B), lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011
 Capitoli rientranti nella sottovoce a3 "Vincolate statali" (in euro)

Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Capitolo di spesa	Descrizione capitolo di spesa	Capitolo di entrata correlato	Descrizione capitolo di entrata	Risorse vincolate al 01.01.2018 (da allegato 2 D.G.R. n. 7/DDI) (a)	Reiscrizione delle risorse vincolate negli stanziamenti di competenza finale di spesa (da Nu.S.I.Co.) (b)	Risorse vincolate che non risultano reiscritte alla data del 31.12.2018 (c=a-b)	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo e cancellazione degli impegni nel corso dell'esercizio 2018 (da allegato 2 D.G.R. n. 7/DDI) (d)	Estremi del provvedimento di reiscrizione delle risorse vincolate nello stanziamento di competenza
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	103264	FONDO PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 9, C. 9, D.L. 24/04/2014, N.66)	100977	ASSEGNAZIONE STATALE DAL FONDO PER L'AGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI (ART. 9, C. 9, D.L. 24/04/2014, N.66)	1.170.768,87	903.612,51	267.156,36	0,00	D.G.R. N. 1285/2018
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100922	AZIONI PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA (L. 04/07/2005, N.123)	100314	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA (L. 04/07/2005, N.123)	564.106,78	156.238,40	407.868,38	0,00	D.G.R. N. 1285/2018
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100976	AZIONI A FAVORE DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI (ART. 6, C. 1, LETT. C, L. 21/10/2005, N.219)	100316	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI (ART. 6, C. 1, LETT. C, L. 21/10/2005, N.219)	261.449,50	0,00	261.449,50	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	101900	TRASFERIMENTI A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E AI LORO FAMILIARI A CARICO (DEL. CIPE 21/12/2012, N.147)	100673	ASSEGNAZIONE STATALE PER INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN E AI LORO FAMILIARI A CARICO (DEL. CIPE 21/12/2012, N.147)	252.915,00	11.600,00	241.315,00	0,00	D.G.R. N. 1711/2018
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	101431	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEL SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI (D.LGS. 09/11/2007, N.207 - D.LGS. 09/11/2007, N.208)	100494	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA TRACCIABILITA' DEL SANGUE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI (D.LGS. 09/11/2007, N.207 - D.LGS. 09/11/2007, N.208)	232.574,94	0,00	232.574,94	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	102143	RELAIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "PROGRAMMA ORGANIZZATO DI SCREENING DAL RISCHIO CARDIOVASCOLAR FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ATIVA DEI SOGGETTI CINQUANTENNI " (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 05/12/2013)	100713	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "PROGRAMMA ORGANIZZATO DI SCREENING DAL RISCHIO CARDIOVASCOLARE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ATIVA NEI SOGGETTI CINQUANTENNI" (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 05/12/2013)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	101647	EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO PER I DONATORI DI TESSUTI E CELLULE (ART. 5, D.LGS. 25/01/2010, N.16)	100581	ASSEGNAZIONE STATALE PER L'EFFETTUAZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO PER I DONATORI DI TESSUTI E CELLULE (ART. 5, D.LGS. 25/01/2010, N.16)	1.397.586,24	0,00	1.397.586,24	0,00	
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1204	INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	101069	MISURE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE LE PRATICHE DI MUTILAZIONE FEMMINILE (L. 09/01/2006, N.7)	100365	ASSEGNAZIONE STATALE PER PREVENIRE, CONTRASTARE E REPRIMERE LE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE (L. 09/01/2006, N.7)	54.160,35	0,00	54.160,35	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	102157	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON DEMENZA: DALLA PREVENZIONE ALLA CURA CON PRESA IN CARICO" - TRASFERIMENTI CORRENTI (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 04/12/2013)	100722	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON DEMENZA: DALLA PREVENZIONE ALLA CURA CON PRESA IN CARICO" (ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E MINISTERO DELLA SALUTE 04/12/2013)	7.051,28	7.051,28	0,00	0,00	D.G.R. N. 1711/2018
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	101547	RICERCA SANITARIA FINANZIATA CON LA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (ART. 1, C. 1234, LETT. C, L. 27/12/2006, N.296)	100521	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF A SOSTEGNO DELLA RICERCA SANITARIA (ART. 1, C. 1234, LETT. C, L. 27/12/2006, N.296)	13.900,48	13.900,48	0,00	0,00	D.G.R. N. 1285/2018
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1203	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	101206	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RISORSE STATALI (ART. 1, C. 1264, L. 27/12/2006, N.296 - L.R. 18/12/2009, N.30)	100358	ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE (ART. 1, C. 1264, L. 27/12/2006, N.296)	750.864,42	712.539,77	38.324,65	-60.929,74	D.G.R. N. 1204/2018
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	101278	AZIONI PER LA DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SIDS (SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO (L. 02/02/2006, N.31)	100450	ASSEGNAZIONE STATALE PER DISCIPLINARE IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SIDS (SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO) (L. 02/02/2006, N.31)	7.470,61	0,00	7.470,61	0,00	

Codice Missione	Descrizione Missione	Codice Programma	Descrizione Programma	Capitolo di spesa	Descrizione capitolo di spesa	Capitolo di entrata correlato	Descrizione capitolo di entrata	Risorse vincolate al 01.01.2018 (da allegato 2 D.G.R. n. 7/DDI) (a)	Reiscrizione delle risorse vincolate negli stanziamenti di competenza finale di spesa (da Nu.S.I.Co.) (b)	Risorse vincolate che non risultano reiscritte alla data del 31.12.2018 (c=a-b)	Cancellazione dell'accertamento o eliminazione del vincolo e cancellazione degli impegni nel corso dell'esercizio 2018 (da allegato 2 D.G.R. n. 7/DDI) (d)	Estremi del provvedimento di reiscrizione delle risorse vincolate nello stanziamento di competenza
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	060329	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (ART. 2, C. 3, ART. 10, C. 2, ART. 12, C. 4, ART. 16, C. 3, ART. 17, C. 2, L. 01/04/1999, N.91)	001832	ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (ART. 2, C. 3, ART. 10, C. 2, ART. 12, C. 4, ART. 16, C. 3, ART. 17, C. 2, L. 01/04/1999, N.91)	183.300,15	0,00	183.300,15	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100397	INDENNITÀ PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI INFETTI DA MALATTIE EPIZOOTICHE (ART. 3, C. 2, L. 02/06/1988, N.218)	002321	ASSEGNAZIONE STATALE PER FINANZIARE LE MISURE PER LA LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA ED ALTRE MALATTIE EPIZOOTICHE DEGLI ANIMALI (L. 02/06/1988, N.218)	467.862,48	0,00	467.862,48	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1301	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	102074	QUOTE FONDO SANITARIO DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2013 - FINANZIAMENTO STATALE (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N.347)	100705	RIMBORSO FORFETARIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SUL PERSONALE SCOLASTICO ED EDUCATIVO ASSENTE DAL SERVIZIO PER MALATTIA (ART. 17, C. 5 BIS, D.L. 06/07/2011, N. 98)	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1301	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	101641	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DESTINATA ALLA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L. 23/12/1993, N. 548 - L. 14/10/199, N. 362)	004020	QUOTA REGIONALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE (ART. 12, D.LGS. 30/12/1992, N.502 - ARTT. 38, 39, D.LGS. 15/12/1997, N.446)	1,00	0,00	1,00	1,00	D.G.R. N. 1285/2018
13	TUTELA DELLA SALUTE	1301	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	103415	RISORSE STATALI DA DESTINARE A GARANZIA DEL GENERALE EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DEL S.S.R. - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N.347 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19)			1,00	2,00	-1,00	-1,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	101207	REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO L'INFEZIONE DA HPV (D.M. SALUTE 21/12/2007)	100421	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO L'INFEZIONE DA HPV (D.M. SALUTE 21/12/2007)	80.026,73	0,00	80.026,73	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	101816	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULLA DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI (L. 01/04/1999, N.91 - D.M. SALUTE 29/10/2012, N.8832)	100641	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SULLA DONAZIONE E TRAPIANTO DI ORGANI (L. 01/04/1999, N. 91 - D.M. SALUTE 29/10/2012, N. 8832)	52.442,00	0,00	52.442,00	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100637	SPESE PER IL SOSTENIMENTO DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (L. 19/02/2004, N.40 - D.M. SALUTE 09/06/2004)	100242	ASSEGNAZIONE STATALE A VALERE SUL FONDO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (ART. 18, L. 19/02/2004, N. 40 - D.M. SALUTE 09/06/2004)	156.344,65	0,00	156.344,65	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	101686	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "DIFFUSIONE DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI" (ART. 2, C. 46, L. 23/12/2009, N.191 - D.M. 18/03/2011)	100606	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "DIFFUSIONE DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI" (ART. 2, C. 46, L. 23/12/2009, N. 191 - D.M. 18/03/2011)	93.955,80	0,00	93.955,80	0,00	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	100832	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI SCREENING DI MASSA PER IL CANCRO DEL SENO, DELLA CERVICE UTERINA E DEL COLON RETTO (L. 26/05/2004, N.138 - D.M. SALUTE 02/12/2004)	100275	ASSEGNAZIONE STATALE PER L'ESTENSIONE DEI PROGRAMMI DI SCREENING DI MASSA PER IL CANCRO DEL SENO, DELLA CERVICE UTERINA E DEL COLON RETTO (L. 26/05/2004, N. 138 - D.M. SALUTE 02/12/2004)	145.239,49	0,00	145.239,49	53.678,49	
13	TUTELA DELLA SALUTE	1307	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	102343	AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER LA RICERCA DI DIOSSINE NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (INTESA STATO-REGIONI 22/11/2012, N.226)	100781	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DI DIOSSINE NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (INTESA STATO-REGIONI 22/11/2012, N.226)	85.042,00	21.261,00	63.781,00	0,00	D.G.R. N. 1285/2018
Totale								6.077.063,77	1.826.205,44	4.250.858,33	-7.251,25	

Fonte: rielaborazione dati Regione del Veneto da parte della Corte dei conti

Dalla tabella emerge che, a fronte di quote vincolate al 01/01/2018 per complessivi euro 6.077.063,77, risulterebbero effettuate reiscrizioni, attraverso variazioni agli stanziamenti di spesa, per euro 1.826.205,44, mentre la differenza pari ad euro 4.250.858,33 non sembrerebbe di fatto confluita negli stanziamenti finali di competenza dei capitoli di spesa dell'esercizio finanziario 2018.

Inoltre, l'ammontare delle reiscrizioni rappresentate nel prospetto (euro 1.826.205,44) non sembra trovare corrispondenza con lo scostamento tra l'ammontare complessivo degli stanziamenti di competenza finali di entrata e di spesa (come già evidenziato), pari ad euro 1.847.637,30, con una differenza di euro 21.431,86.

Tutto ciò conferma la necessità di un riepilogo prospettico in cui vi sia un raffronto immediato tra l'entrata e la spesa, che favorisca l'analisi degli scostamenti tra le due grandezze e che, quindi, consenta di individuare nel dettaglio le relative reiscrizioni in conto avanzo dell'esercizio precedente.

Nella ricostruzione dei dati sopra rappresentati, si osserva, altresì, ai fini della *"esatta perimetrazione"* che:

- i capitoli di spesa nn. 101207 - 100832/U, riscontrati sia in Nu.S.I.Co. che nelle tabelle prodotte dalla Regione (con la nota del 3 maggio 2019) e afferenti ai capitoli rientranti nel perimetro sanitario, presentano stanziamenti di competenza finale pari a zero, nessun residuo e nessuna movimentazione per l'esercizio 2018 e, pertanto, non risultano presenti nell'allegato 10 alla D.G.R. n. 7/DDL, né nel Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, allegato B, al Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11/01/2018 (bilancio di previsione 2018/2020);
- il capitolo di spesa n. 102143/U, invece, non è riscontrabile neppure nelle tabelle sopra citate prodotte dalla Regione;
- i capitoli di entrata nn. 100275 - 100421 - 100606 - 100781 - 100242/E non risultano presenti nelle medesime tabelle prodotte dalla Regione e di essi solo i capitoli nn. 100781 - 100242/E sono visualizzabili nel programma di contabilità regionale Nu.S.I.Co..

Alla luce di quanto sopra esposto in ordine alla mancata e/o parziale reiscrizione delle risorse vincolate a finanziamento dei capitoli di spesa di cui all'art. 20, comma 1, punto B), lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011), sottovoce a3 *"Vincolate statali"*, si evidenzia che non è possibile ricondurre in modo immediato lo scostamento negativo, ammontante a

complessivi euro 1.847.637,30, tra lo stanziamento di competenza finale di entrata di tale sottovoce (euro 294.273.474,64) e lo stanziamento finale di spesa della medesima sottovoce (euro 292.425.837,34), alle reiscrizioni delle risorse vincolate al 01/01/2018 rappresentate nell'allegato 2, al Disegno di Legge già citato e riepilogate nella tabella sopra riportata.

Si chiede, pertanto, alla Regione di fornire ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Sottovoce b2 dell'entrata e a5 spesa "pay back"

La differenza di euro 5.672.050,12 che si riscontra tra gli stanziamenti finali di entrata - pari ad euro 59.923.014,43 - e gli stanziamenti finali di spesa - pari ad euro 65.595.064,55 relativamente ai capitoli rientranti nella sottovoce in questione⁴⁰⁹, trova corrispondenza con le reiscrizioni delle risorse vincolate afferenti ai capitoli del pay back che sono rappresentate nell'allegato 2 alla D.G.R. n. 7/DDL.

Sottovoce d1 "Interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67/88" e sottovoce d2 "Interventi per l'edilizia sanitaria NON finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67/88"

Secondo quanto riportato nella relazione sulla gestione allegata alla D.G.R. n. 7/DDL del 30 aprile 2019, nel paragrafo dedicato al "Perimetro sanitario", la differenza di euro 614.102,33 tra lo stanziamento di competenza finale di entrata (euro 68.624.210,50) e lo stanziamento di competenza finale di spesa (euro 69.238.312,83), risulterebbe dalle reiscrizioni delle quote vincolate del risultato di amministrazione avvenute sui capitoli di spesa n. 060067/U per euro 128.429,28, n. 060077/U per euro 254.118,59, n. 060207U per euro 211.778,02 e di n. 100167/U per euro 19.776,44.

In particolare, si osserva che lo stanziamento finale di competenza complessivo di entrata si riferisce unicamente al capitolo n. 004537/E "Assegnazione statale per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria - seconda tranche del programma di investimenti (art. 20, l. 11/03/1988, n.67 - l. 27/12/1997, n.450 - del. cipe 06/05/1998, n.52 - art. 1, c. 310, 311, 312, l. 23/12/2005, n.266 - accordo 02/10/2007), entrata in conto capitale a destinazione vincolata, che risulta associato solamente al capitolo n. 060077/U "Interventi di edilizia socio sanitaria (art. 20, l. 11/03/1988, n.67 - l. 27/12/1997, n.450 - art. 1, c. 310, 311, 312, l. 23/12/2005, n.266 - accordo 02/10/2007), di spesa in conto capitale a finanziamento statale, allocato alla Missione 13 -

⁴⁰⁹ Si tratta dei capitoli di entrata nn. 100331 - 100562 - 100682 - 100773/E e dei capitoli di spesa nn. 101701 - 102531/U.

Programma 05 *“Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari”*. Entrambi i capitoli (entrata e spesa) sono, infatti, classificati dalla Regione nella sottovoce *“d1 - interventi per l’edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell’articolo 20, della legge n. 67/88”*.

Rispetto all’ammontare delle risorse vincolate al 01/01/2018 rappresentate nell’allegato n. 2 alla D.G.R. n. 7/DDL, pari a complessivi euro 1.575.942,17, l’effettiva reiscrizione sul capitolo di spesa n. 060077/U (di cui alla D.G.R. n. 1285/2018) risulta essere nettamente inferiore (euro 254.118,59).

Il capitolo n. 060067/U *“Interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico - opere e tecnologie negli ospedali (art. 20, l. 11/03/1988, n.67)”*, di spesa in conto capitale a finanziamento statale, allocato alla Missione 13 - Programma 05 *“Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari”*, associato al capitolo n. 009627/E⁴¹⁰, presenta risorse vincolate al 01/01/2018, così come indicate nell’allegato n. 2 alla D.G.R. n. 7/DDL, ammontanti a complessivi euro 6.237.357,28 mentre la colonna *“Impegno esercizio 2018”* è pari a zero. Di contro, dal programma di contabilità regionale la situazione appare diversa, infatti lo stanziamento finale di competenza è pari ad euro 128.429,28 e risulta finanziato⁴¹¹ dalle reiscrizioni delle risorse vincolate del capitolo di entrata n. 009627/E.

Procedendo poi con il capitolo n. 060207/U *“Interventi di riorganizzazione riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (somma finanziata con assegnazione statale) (art. 71, l. 23/12/1998, n.448)”*, di spesa in conto capitale a finanziamento statale, allocato alla Missione 13 - Programma 07 *“Ulteriori spese in materia sanitaria”*, associato ai capitoli di entrata n. 004538/E *“Assegnazione statale per gli interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (art. 71, L. 23/12/1998, n. 448)”* (capitolo di cui non si trova riscontro nelle tabelle regionali afferenti il perimetro sanitario in quanto non sembra presentare alcuna movimentazione contabile per l’esercizio finanziario 2018) e n. 009627/E (di cui già accennato), si osserva anche in questo caso la mancata corrispondenza tra quanto rappresentato nell’allegato n. 2 alla D.G.R. n. 7/DDL - euro 175.685,66 provenienti dal capitolo di entrata n. 004538/E ed euro 72.184,70 dal capitolo di entrata n.

⁴¹⁰ Si tratta del capitolo di entrata n. 009627/E *“Entrata derivante dalla contrazione di mutui per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico - opere e tecnologie negli ospedali (art. 20, L. 11/03/1988, n.67)”*, non rintracciabile nelle tabelle regionali, né in Nu.S.I.Co..

⁴¹¹ Deliberazione della Giunta Regionale n. 1204 del 14 agosto 2018 avente ad oggetto *“Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l’utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL057).”*

009627/E - e quanto, invece, registrato nel programma di contabilità regionale - euro 211.778,02 interamente finanziato con risorse vincolate provenienti dal solo capitolo di entrata n. 004538/E.

Infine, rispetto a quanto rappresentato dalla Regione nella relazione sulla gestione afferente al perimetro sanitario allegata al D.D.L., risultano ulteriori risorse vincolate al 01/01/2018, pari ad euro 616.006,24 sul capitolo n. 060075/U *“Interventi per la realizzazione del programma di prevenzione e lotta contro l’A.I.D.S., per costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive e potenziamento di laboratori e diagnostiche (somma finanziata da assunzione di mutui con oneri a carico dello stato) (l. 05/06/1990, n.135)”*, di spesa in conto capitale a finanziamento statale, allocato alla Missione 13 - Programma 07 *“Ulteriori spese in materia sanitaria”*, associato al capitolo di entrata n. 009623/E *“Entrata da mutui per interventi rivolti alla realizzazione del programma per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS per la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive e potenziamento dei laboratori e delle diagnostiche - oneri a carico stato (l. 05/06/1990, n.135)”*: risorse che non risultano reiscritte nel corso dell’esercizio 2018. Infatti, il capitolo di spesa in questione presenta uno stanziamento finale di competenza pari a zero.

In conclusione, a fronte di risorse vincolate al 01/01/2018 afferenti ai capitoli annoverati nelle voci d1 e d2 di cui alle tabelle prodotte dalla Regione, ammontanti a complessivi euro 8.696.952,49 sembrano effettuate reiscrizioni ai capitoli di spesa unicamente per euro 614.012,33: la differenza di euro 8.082.850,16 non sembra, pertanto, essere confluita nelle scritture contabili dell’esercizio finanziario 2018.

Con riferimento all’esercizio finanziario 2018, alla luce delle considerazioni su esposte, si evidenzia la mancata corrispondenza tra le risorse vincolate al 01/01/2018 di cui all’allegato 2 alla D.G.R. n. 7/DDL *“Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione”* e le registrazioni contabili riscontrabili dal programma di contabilità regionale Nu.S.I.Co., per un ammontare complessivo di 12,3 mln di euro.

Pare opportuno rilevare ai fini del corretto mantenimento dei vincoli di bilancio, con esplicito riferimento al perimetro sanitario, l’allegato 2 alla D.G.R. dovrebbe rappresentare in modo analitico le economie in conto competenza ed in conto residui, sia iniziali che finali afferenti i singoli capitoli di entrata e di spesa.

Al punto 14 delle memorie, relativamente alle *“squadature tra il prospetto delle risorse vincolate al 01.01.2018 di cui all’allegato 2 della DGR 7/DDL e le reiscrizioni negli stanziamenti di*

competenza finale di spesa" la Regione per "l'eventuale riscontro (...) rinvia alla valutazione della struttura regionale preposta al bilancio e ragioneria".

Dalla lettura del prospetto *"Perimetro sanità entrata e spesa - Dettaglio"*, allegato alle memorie (punto 2), la Sezione ha avuto modo di riscontrare la provenienza dell'importo di euro 21.431,86 (quale scostamento tra le risultanze della tabella 1 della presente relazione e quelle derivanti dalla differenza tra gli stanziamenti finali di competenza tra entrata e spesa relativi alla sottovoce a3 - *Vincolate statali*). Si tratta di utilizzo di avanzo di amministrazione (si presuppone dell'esercizio 2017) a finanziamento dei capitoli di spesa n. 100996/U (per euro 21.231,86) e n. 101614/U⁴¹² (per euro 200,00). Tali somme non sono rinvenibili nell'allegato 2 delle risorse vincolate, per cui la Sezione non è in grado di qualificare la natura di tali somme (reiscrizioni da radiazioni e/o da cancellazione di residui).

Nonostante la questione delle *"squadature"* sia stata riproposta in sede di contraddittorio, la Regione non ha fornito ulteriori dettagli.

⁴¹² Capitolo di spesa n. 100996/U *"Realizzazione del progetto "sostegno alle funzioni di interfaccia tra le regioni e le province autonome e il centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie" (l. 26/05/2004, n.138 - d.m. salute 05/12/2006)"* e capitolo di spesa n. 101614/U *"Realizzazione del progetto "In vivo use of Mesenchymal Stem Cells (MSC) for bone use regeneration in maxillofacial surgery" (convenzione tra Regione del Veneto e Istituto Superiore Sanità 13/05/2011)"*

7.5 Finanziamento del servizio sanitario regionale


7.5.1 Premessa

Nel 2018 la spesa da rendiconto della Sanità della Regione del Veneto (dato riferito agli impegni di spesa su **capitoli perimetrati** sanità ai sensi dell'art. 20 D. Lgs. 118/2011) ammonta a **10.902,63 mln di euro** con un'incidenza dell'81% del totale della spesa regionale pari a **13.416,05 mln di euro**.

Le spese riferibili al settore sanitario, desunte dal "Bilancio finanziario gestionale del perimetro sanitario 2018", allegato 10 al D.D.L. di Rendiconto 2018, risultano così distribuite (in unità di euro)⁴¹³:

Tabella 1 - Spesa sanitaria per Missioni (in euro)

MISSIONI	IMPEGNI
Missione 1 - Servizi istituzionali generali di gestione	220.129,56
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	57.232.790,27
Missione 13 - Tutela della Salute	9.508.095.937,95
Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0
Missione 99 - Servizi conto terzi (partite di giro)	1.337.082.727,84



Fonte: rielaborazione su dati da rendiconto 2018 forniti dalla Regione del Veneto

⁴¹³ Si evidenzia inoltre che la Regione del Veneto ha fornito con prot. 174124 del 3 maggio 2019 acquisito al prot. Cdc 4051 del 6 maggio 2019 un elenco di capitoli sia di entrata che di spesa che, pur rientrando nell'area Sanità non sono ricompresi all'interno del perimetro sanitario così come previsto dal D.Lgs. n. 118/2011.

Per quanto riguarda la parte spesa sono presenti le missioni:

- 12 - *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, con impegni complessivi per euro 76.153.012;
- 13 - *Tutela della salute*, con impegni complessivi pari a euro 105.070.558.

Per quanto attiene alla gestione delle risorse da parte degli enti del Servizio Sanitario Regionale (aziende sanitarie, ospedaliere, IRRCS) si rinvia all'esito dei controlli sui questionari delle aziende sanitarie che saranno trasmessi dai collegi sindacali ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

7.5.2 Riparto statale

La legge statale determina annualmente il fabbisogno sanitario nazionale standard, cioè il livello complessivo delle risorse del Servizio sanitario nazionale (SSN) al cui finanziamento concorre lo Stato.

Ai sensi dell'art. 26, c. 1, del Decreto legislativo n. 68/2011, a decorrere dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

La composizione del finanziamento del SSN è rappresentata dal c.d. riparto, ovvero dall'assegnazione del fabbisogno alle singole Regioni e dall'individuazione delle fonti di finanziamento.

Sulla base del livello del fabbisogno determinato, il Ministero della Salute presenta annualmente alle Regioni una proposta di riparto - suddividendo le risorse in fabbisogno indistinto (distribuito tra le Regioni per assicurare l'erogazione dei LEA) e fabbisogno vincolato - sulla quale si raggiunge un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni che viene poi recepita con propria delibera dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il finanziamento indistinto - a seguito dell'Intesa Stato-Regioni - garantisce alle Regioni risorse destinate al finanziamento ordinario del Servizio sanitario pari al 97% per tutte le Regioni e al 98% per le Regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio. Pertanto, la c.d. quota premiale - quella che costituisce la quota del finanziamento indistinto condizionato alla verifica positiva degli adempimenti regionali - è determinata in 3% per tutte le Regioni e 2% per le Regioni adempienti.

Con riferimento all'anno 2018, con Atto n. 148/CSR del 1° agosto 2018, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ha espresso intesa

sulla proposta del Ministero della Salute di Deliberazione CIPE relativamente al riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il SSN dell'anno 2018.

Il volume di finanziamento ordinario a carico dello Stato per il 2018, inizialmente determinato dall'art. 1, comma 392, delle Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari a **114.000,00 mln** di euro è stato fissato, a seguito di successive rideterminazioni, in complessivi **113.404,13** mln di euro. Da tale importo vengono dedotti **223,00** mln di euro e **500,00** mln di euro per consentire il finanziamento rispettivamente, del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi⁴¹⁴, e del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi⁴¹⁵.

Al netto di tali importi, pertanto, lo stanziamento iniziale è quantificato in complessivi **112.681,13 mln** di euro che comprendono le seguenti componenti di finanziamento (valori in migliaia di euro):

Tabella 2 - Componenti del finanziamento SSN (in euro)

Tipologia di finanziamento	Importo
INDISTINTO	109.876,85
VINCOLATO E PROGRAMMATO PER REGIONI E PA	1.867,86
VINCOLATO PER ALTRI ENTI	652,91
ACCANTONAMENTO ⁴¹⁶	283,51

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 148/CSR del 1° agosto 2018

L'importo che viene ripartito con l'intesa in argomento (pari a **110.310,93** mln di euro) è costituito dalle quote indicate di seguito (valori in migliaia di euro):

Tabella 3 - Riparto quote del FSN (in euro)

Tipologia del finanziamento	Importo
INDISTINTO	109.876,85
VINCOLATO PER REGIONI E PA ⁴¹⁷	6,68
VINCOLATO PER ALTRI ENTI	427,40

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 148/CSR del 1° agosto 2018

⁴¹⁴ Art. 1, co. 400, l. n. 232/2016.

⁴¹⁵ Art. 1, co. 401, l. n. 232/2016.

⁴¹⁶ "Pari allo 0,25% del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2018, (113.404,13 milioni di euro) effettuato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 67-bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, e s.m.i..


⁴¹⁷ Per la medicina penitenziaria.

7.5.3 Finanziamento assegnato alla Regione

Sulla base dei criteri definiti dalla citata Intesa, la Regione del Veneto è risultata destinataria di un finanziamento suddiviso come risulta dalle successive tabelle (importi in euro):

Tabella 4 - Finanziamento FSR (in euro)

Importo	Tipologia del finanziamento
8.912.618.260	INDISTINTO (ante mobilità interregionale)
363.000	VINCOLATO (medicina penitenziaria)
34.734.310	VINCOLATO PER ALTRI ENTI



Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 148/CSR del 1° agosto 2018


Per un totale complessivo tra finanziamento indistinto e vincolato p.a., pari ad euro **8.947.715.570**.

Nella tabella successiva sono rappresentate le fonti del finanziamento indistinto 2018 per la regione del Veneto, ante mobilità:

Tabella 5 - Fonti finanziamento indistinto regionale (ante mobilità) (in euro)

Ricavi e entrate proprie	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione D.Lgs. 56/2000	Fondo sanitario nazionale	TOTALE
187.978.900	1.974.000.000	814.614.000	5.912.745.465	23.279.894(*)	8.912.618.259

(*) quota per il concorso al rimborso alle regioni riferibile a vaccini/stabilizzazioni/screening.



Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 148/CSR del 1° agosto 2018

Nella Tabella sotto riportata è calcolato il finanziamento post mobilità (interregionale e internazionale):

Tabella 6 - Finanziamento post mobilità (in euro)

Mobilità attiva	Mobilità passiva	TOTALE FINANZIAMENTO POST MOBILITÀ (interregionale e internazionale)
403.282.107	241.854.485	9.086.388.912(*)

(*) importo rettificato per conteggio mobilità internazionale e accordi Conferenza Stato-Regioni

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 148/CSR del 1° agosto 2018

L'erogazione di cassa finale dallo Stato è invece rappresentata nella Tabella che segue:

Tabella 7 - Erogazione di cassa da Stato (in euro)

Totale Finanziamento Post mobilità (a)	Ricavi ed entrate proprie (b)	Medicina penitenziaria (Finanz. Vincolato) (c)	Totale da erogare per cassa (a-b+c)
9.086.388.812	187.978.900	363.000	8.898.772.912

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati Intesa Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti 148/CSR del 1° agosto 2018

7.5.4 Ulteriori assegnazioni al servizio sanitario veneto

- *Quota premiale*

Oltre all'importo complessivo del finanziamento indistinto precedentemente indicato, va considerato l'ulteriore importo relativo alla Quota premiale⁴¹⁸ per l'anno 2018, così come risultante dalla tabella A), allegata all'Intesa della Conferenza Stato-Regioni, Rep. Atti n. 151/CSR/2018, del 1° agosto 2018.

Con tale accordo la Conferenza ha sancito intesa sullo schema di ripartizione delle quote al cui accesso le Regioni e le province autonome possono pervenire a seguito di accertamento delle condizioni la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.

Sulla base degli atti risulta assegnata alla Regione del Veneto quale quota premiale 2018, l'importo di euro 6.889.819 accertati al cap. E/101156.

- *Risorse vincolate per obiettivi di PSN*

Con ulteriore documento Rep. Atti n. 149/CSR/2018 del 1° agosto 2018, la Conferenza Stato Regioni ha sancito intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 34-*bis* della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione CIPE relativa alla ripartizione delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2018.

Alla Regione del Veneto risulta assegnata una quota vincolata pari a **euro 100.338.772**: tale importo risulta accertato al capitolo di entrata **n. 4020** "*Quota regionale del fondo sanitario nazionale di parte corrente (art. 12, d.lgs. 30/12/1992, n.502 - artt. 38, 39, d.lgs. 15/12/1997, n.446)*".

⁴¹⁸ Prevista dell'art. 2 comma 67-bis della Legge 23 dicembre 2009, n. 191.

7.5.5 Entrate relative al finanziamento indistinto

Nella tabella seguente sono rappresentati gli accertamenti e le relative riscossioni delle entrate destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale così come risultano dal progetto di legge sul rendiconto dell'esercizio 2018 presentato dalla Giunta regionale:

Tabella 8 - Entrate accertate e riscosse (in euro)

FINANZIAMENTO INDISTINTO SSR 2018				
Capitolo	Descrizione	Importo accertamento	Importo riscosso	% riscoss.
621	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) (D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 21, L.R. 09/02/2001, N.5)	1.974.000.000	1.232.319.901	62%
622	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART. 50, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ARTT. 3, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 1, C. 349, L. 30/12/2004, N.311)	814.614.000	764.751.060	94%
626	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO DEL CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE (ARTT. 2, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - ART. 4, D.L. 18/09/2001, N.347)	5.912.745.465	5.477.588.389	93%
101142	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - FINANZIAMENTO INDISTINTO STATALE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	23.279.894	23.279.894	100%
TOTALE ANTE MOBILITA'		8.724.639.359	7.497.939.244	86%
100771	MOBILITA' ATTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	400.977.705	241.962.245	60%
101319	MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	34.186.387	34.186.387	100%
TOTALE FINANZIAMENTO INDISTINTO		9.159.803.451	7.774.087.876	85%
101156	ENTRATE DERIVANTI DALLA QUOTA PREMIALE DEL FONDO SANITARIO DI PARTE CORRENTE (ART. 9, C. 2, D.LGS. 06/09/2011, N.149)	6.889.819	-	0%
TOTALE FINANZIAMENTO INDISTINTO + QUOTA PREMIALE		9.166.693.270	7.774.087.876	85%

Fonte: rielaborazione su dati rendiconto 2018 forniti dalla Regione del Veneto

Raffrontando i dati esposti con la sopra riportata tabella 5 relativa alle fonti di finanziamento, emerge che tutte le iscrizioni contabili ai capitoli di entrata coincidono con le risorse individuate dall'intesa 148/CSR/2018, così come richiesto dall'art. 20 comma 1, lett. A) del D.Lgs. 118/2011.

7.5.6 Assegnazione delle risorse alle aziende sanitarie venete

La Regione, sulla base degli atti e delle intese di riparto per l'anno 2018 ha effettuato una delibera di "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018", la DGR n. 1781 del 27 novembre 2018, tale delibera si pone in continuità con i criteri già definiti dalla DGR n. 1810 del 7 novembre 2017 relativa al riparto del fondo sanitario regionale 2017/2018, così come modificata dalla DGR n. 2231 del 29 dicembre 2017.

Con la DGR n. 1781 citata, la Regione ha provveduto ad individuare un FSR pari a **euro 8.831.867.950** (somma del fondo sanitario spettante alla Regione, della quota premiale e degli obiettivi di PSN, al netto della mobilità interregionale e internazionale), con una variazione positiva rispetto al fondo 2017 di circa 65 mln di euro.

A fronte di tale variazione la DGR prevede, per il 2018, maggiori spese nonché l'adeguamento di taluni stanziamenti che portano il finanziamento ripartibile alle aziende a **euro 8.061.689.728**.

Di seguito si espongono le risultanze del riparto in argomento:

Tabella 9 - Riparto risorse FSR (in euro)

Prog.	Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2018	Euro
A	Totale Fondo Sanitario Regionale compresa premialità e Obiettivi PSN	9.005.638.502
B	Saldo mobilità interregionale e internazionale compresi accordi Conferenza Stato-Regioni	173.770.552
C=A-B	Fondo Sanitario Regionale ripartibile	8.831.867.950
D	Risorse non assegnate con DGR 1781 (di cui):	770.178.222
<i>d1</i>	<i>Interventi finalizzati per enti del SSR</i>	<i>279.901.614</i>
<i>d2</i>	<i>Realizzazione di interventi di spesa</i>	<i>77.604.886</i>
<i>d3</i>	<i>Funzionamento di Azienda Zero</i>	<i>56.608.727</i>
<i>d4</i>	<i>Risorse per interventi di spesa in ambito socio-sanitario</i>	<i>7.610.000</i>
<i>d5</i>	<i>Risorse per la prevenzione e cura delle patologie connesse al gioco d'azzardo</i>	<i>4.055.703</i>
<i>d6</i>	<i>Restanti risorse da destinare al generale equilibrio del SSR</i>	<i>172.073.690</i>
<i>d7</i>	<i>Risorse già ripartite dalla V commissione e da destinare a ripiano perdite e/o ad investimenti</i>	<i>112.323.602</i>
-	<i>Finanziamento rinnovi contrattuali</i>	<i>50.000.000</i>
-	<i>Fondo di rotazione</i>	<i>10.000.000</i>
E=C-D	Risorse da assegnare alle aziende con DGR 1781 (capitoli 103285, 101176 e 100415)	8.061.689.728
<i>e1</i>	<i>Finanziamenti a funzione</i>	<i>388.191.045</i>
<i>e2</i>	<i>Finanziamenti per quota capitaria</i>	<i>7.619.498.683</i>
<i>e3</i>	<i>Finanziamento a funzione per specificità territoriali ex Statuto regionale</i>	<i>54.000.000</i>

Fonte: DGR n. 1781 del 27 novembre 2018 (valori in euro)

7.5.7 Riconciliazione del Fondo Sanitario Regionale

La Sezione, come avvenuto per il precedente giudizio di parifica, ha compiuto verifiche tese ad accertare la riconciliazione del Fondo Sanitario regionale - così come individuato dalla sopra enunciata DGR n. 1781 del 27.11.2018 (*“Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018”*), in complessivi euro 9.005.638.502 - con i valori determinati dalle Intese della Conferenza Permanente Stato-Regioni Rep. Atti nn. 148/CSR, 149/CSR e 151/CSR del 1° agosto 2018, aventi ad oggetto il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2018.

Di seguito si espone la tabella, elaborata dalla Sezione, con i dati ricavati dalla menzionata documentazione.

Come si potrà agevolmente desumere dalla tabella, gli importi complessivi coincidono esattamente, giova, in ogni caso, puntualizzare quanto segue:

- come segnalato nella Relazione di accompagnamento alla Parifica per il rendiconto 2017⁴¹⁹, nel complesso dei capitoli di entrata del perimetro sanitario compaiono, oltre a quelli indicati in tabella, ulteriori capitoli⁴²⁰ afferenti alla lett. a) del punto A), comma 1, dell'art. 20 del D.Lgs. 118/2011, tra i quali, senz'altro, capitoli che contabilizzano risorse vincolate del FSN per le quali tuttavia la Sezione, non disponendo della documentazione ufficiale di riparto tra le Regioni⁴²¹, non ha potuto effettuare le relative riconciliazioni contabili.
- tra i capitoli appena citati si evidenzia il capitolo 4020/E (*“Quota regionale del fondo sanitario nazionale di parte corrente (art. 12, d.lgs. 30/12/1992, n.502 - artt. 38, 39, d.lgs. 15/12/1997, n.446)”*) per il quale, come indicato in nota alla tabella, l'importo accertato risultante da rendiconto (euro 108.545.420) differisce da quello qui di seguito esposto e pari

⁴¹⁹ Relazione di accompagnamento alla deliberazione di parifica del rendiconto 2017 della Regione (deliberazione n. 266/2018/PARI).

⁴²⁰ Ci si riferisce, in particolare, ma non solo, alle risorse accertate ai capitoli:

- 101249 - *Assegnazione statale per fronteggiare le emergenze nel settore avicolo (art. 1, c. 509, l. 27/12/2017, n.205)*,
- 100849 - *Assegnazione statale vincolata per il finanziamento della sanita' penitenziaria (d.lgs. 22/06/1999, n.230 - d.p.c.m. 01/04/2008)*,
- 100853 - *Assegnazione statale per il rimborso dell'acquisto dei farmaci innovativi e medicinali oncologici innovativi (art. 1, c. 593, 594, l. 23/12/2014, n.190 - art. 1, c. 400, 401, l. 11/12/2016, n.232)*,
- 101312 - *Assegnazione statale relative alla scuola di formazione specifica in medicina generale - borse di studio aggiuntive triennio 2018-2021 (intesa 22/11/2018, n.213)*,
- 101161 - *Assegnazione statale a titolo di rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (art. 35, c. 6, d.lgs. 25/07/1998, n.286 - l. 21/06/2017, n.96)*.

⁴²¹ Tali risorse sono infatti ripartite con *specifiche proposte* (cfr. Intesa Rep atti 148/CSR).

a euro 100.338.772: quest'ultimo importo è quello relativo all'assegnazione delle risorse vincolate per obiettivi di piano sanitario nazionale (come da Intesa Rep. Atti 149/CSR) e recepito dalla delibera di Giunta n. 1781/2018. All'interno dello stesso capitolo risultano 3 ulteriori accertamenti di importi relativi a risorse vincolate per obiettivi di piano sanitario⁴²², assegnate con successivi provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni (Intesa Rep. Atti nn. 210, 211 e 212 del 22.11.2018) la cui somma restituisce l'importo dell'accertamento complessivo.

Si nutrono perplessità sull'opportunità di far confluire all'interno di tale capitolo, peraltro con denominazione molto generica, risorse con vincolo di destinazione specifico, per le quali appare quanto meno difficoltoso tracciare i relativi flussi finanziari, non consentendo quella *confrontabilità* tra entrate e spese prescritta dal legislatore nazionale.

La Regione al fine di superare la criticità evidenziata, si è impegnata a provvedere nell'esercizio corrente a richiedere la creazione di appositi CNI per distinguere la contabilizzazione delle assegnazioni vincolate.

⁴²² Si tratta delle assegnazioni per Fondo esclusività del personale dirigente del ruolo sanitario, della quota vincolata per stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con il permesso di soggiorno, e del Fondo per borse di studio di medicina generale.

Tabella 10 - Fondo Sanitario Regionale 2018 - prospetto di riconciliazione tra contabilità regionale ed Intesa n. 148/CSR del 1.08.2018 (in euro)

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	COMPETENZA FINALE DA BILANCIO REGIONALE	ACCERTAMENTI DA BILANCIO REGIONALE	VALORI DA INTESA n. 148/CSR DEL 01.08.2018	ANNOTAZIONI
000621/E	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) (D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ART. 21, L.R. 09/02/2001, N.5)	1.974.000.000	1.974.000.000	1.974.000.000	Fonti di finanziamento indistinto di cui alla TAB. B) dell'Intesa 148/CSR
000622/E	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART. 50, D.LGS. 15/12/1997, N.446 - ARTT. 3, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - ART. 1, C. 349, L. 30/12/2004, N.311)	814.614.000	814.614.000	814.614.000	
000626/E	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO DEL CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE (ARTT. 2, 5, D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.P.C.M. 17/05/2001 - ART. 4, D.L. 18/09/2001, N.347)	5.912.745.465	5.912.745.465	5.912.745.465	
101142/E	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - FINANZIAMENTO INDISTINTO STATALE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	23.279.894	23.279.894	23.279.894	
Ricavi e entrate proprie convenzionali delle Aziende sanitarie		-	-	187.978.900	
totale parziale		8.724.639.359	8.724.639.359	8.912.618.259	Importo del fabbisogno da soddisfare desunto dagli allegati A e B dell'Intesa 148/CSR
da detrarre ai fini della riconciliazione con il bilancio regionale				- 187.978.900	L'importo del fabbisogno regionale indicato nelle tabelle include una stima (convenzionale) di ricavi ed entrate proprie delle Aziende sanitarie, per 187,98 mln di euro che non vengono iscritti come accertamento di competenza, in quanto, come già precisato in sede di Parifica del rendiconto generale della Regione del Veneto dell'anno 2015 (nota regionale n. 334959 del 06.09.2016, acquisita a prot. Cdc n. 7897 pari data), "trattasi di una fonte di finanziamento rivolta direttamente alla Aziende Sanitarie"
totale parziale		8.724.639.359	8.724.639.359	8.724.639.359	
101156/E	ENTRATE DERIVANTI DALLA QUOTA PREMIALE DEL FONDO SANITARIO DI PARTE CORRENTE (ART. 9, C. 2, D.LGS. 06/09/2011, N.149)	6.889.819	6.889.819	6.889.819	Quota premiale come da Intesa 151/CSR del 01.08.2018
totale parziale		8.731.529.178	8.731.529.178	8.731.529.178	Tale valore trova corrispondenza anche con l'importo del consolidato regionale (voce del conto economico AA0030) desunto dal verbale allegato alla riunione del 19.03.2019 del Tavolo di verifica degli adempimenti "Allegato 3 - 050 Veneto - IV trimestre 2018"
100771/E	MOBILITA' ATTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	400.977.705	400.977.705	403.282.107	Mobilità interregionale: Importi desunti dalla TAB. C) dell'Intesa 148/CSR, la decurtazione di euro 2.412.612 risulta già recepita nel capitolo di entrata 100771/E (mobilità attiva) come da DGR n. 1781 del 27.11.2018
102325/U	MOBILITA' PASSIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	- 241.962.245	- 241.962.245	- 241.854.485	
101319/E	MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	34.186.387	34.186.387	4.877.234	Mobilità internazionale: Importi desunti dalla TAB. C) dell'Intesa 148/CSR: all'interno del documento sono calcolati gli acconti 2018 e la prima rata delle annualità pregresse (2013-2017). La regione ha recepito nei rispettivi capitoli di entrata e spesa le tali importi.
103859/U	MOBILITA' PASSIVA INTERNAZIONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	- 19.431.295	- 19.431.295	9.877.858	
				- 2.412.162	Accordi Conferenza Regioni 29.09.2016-15.02.2018
totale complessivo		8.905.299.730	8.905.299.730	8.905.299.730	
4020/E*	QUOTA REGIONALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE (ART. 12, D.LGS. 30/12/1992, N.502 - ARTT. 38, 39, D.LGS. 15/12/1997, N.446)	100.338.772	100.338.772	100.338.772	Valore desunto dalla DGR n. 1810 del 07.11.2017 e corrispondente alla quota assegnata alla Regione con Intesa Rep. Atti 149/CSR del 1,08,2018
totale complessivo		9.005.638.502	9.005.638.502	9.005.638.502	

* Per il capitolo n. 4020/E è stato indicato solamente l'importo risultante dalla DGR n. 1781/2018 come assegnazione vincolata alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario regionale (rif. accert. n. 2018/004571).

Detto capitolo presenta, tuttavia, stanziamento finale ed accertamenti pari ad euro 108.545.420.

Fonte: rielaborazione dati forniti dalla Regione del Veneto

7.5.8 Risultanze economiche del IV trimestre 2018 al vaglio del “Tavolo tecnico”

Con verbale del 19 marzo 2019 il “Tavolo di verifica degli adempimenti regionali” di cui all’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, ha esaminato i conti economici del SSR Veneto relativi al IV trimestre 2018 (Preconsuntivo) ai fini dell’eventuale attivazione della procedura di diffida ex art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004.

Per le finalità della presente relazione, si prenderanno in esame le sole risultanze riferite ai dati del CE - IV trimestre nelle loro interrelazioni con i dati finanziari desumibili dai capitoli del “perimetro sanitario”.

Con riguardo al conto economico, l’analisi del Tavolo viene effettuata valutando la corretta contabilizzazione delle voci riportate nel modello CE Riepilogativo Regionale “999”. Per talune di esse, tra le quali, per le entrate, la voce AA0030 (Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto) e la voce AA0040 (Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato), nonché la mobilità extraregionale ed internazionale, viene anche riscontrata la coincidenza sia con quanto riportato nel bilancio finanziario regionale, perimetro sanità, sia con quanto riportato negli atti formali di riparto.

In tale senso, il Tavolo ha chiesto alle Regioni di produrre le informazioni necessarie a riscontrare, *“in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 118/2011, (...), per le voci AA0030 e AA0040, la riconciliazione tra i dati di riparto con gli accertamenti e gli impegni operati sul bilancio regionale 2018”*⁴²³.

La Regione del Veneto ha posto all’attenzione del Tavolo le seguenti risultanze:

Voce AA0030 (Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto):

risultano iscritti **8.731,529 mln di euro**, così imputati:

- alle aziende del SSR, per 8.108,353 mln di euro a titolo di indistinta regionale (assegnate con DGR n. 1781/2018 e DGR n. 1916/2018) ai quali si aggiungono 35 mln di

⁴²³ Si tratta: per la quota indistinta dell’Intesa CSR n. 148 del 1° agosto 2018; per la quota premiale, del Decreto Ministeriale - Intesa CSR n. 151 del 1° agosto 2018; per le quote vincolate:

- Obiettivi di piano - Intesa CSR n. 149 del 1° agosto 2018;
- Medici di medicina generale - Intesa CSR n. 212 e 213 del 22 novembre 2018;
- Stranieri irregolari - Intesa CSR n. 211 del 22 novembre 2018;
- Esclusività - Intesa CSR n. 210 del 22 novembre 2018;
- Penitenziaria - Intesa CU n. 128 del 22 novembre 2018 e Superamento OPG - Intesa CU n. 129 del 22 novembre 2018;
- Ind. Abbattimento - note MdS n. 4074 del 16 febbraio 2018, nn. 10639 e 10640 del 27 aprile 2018, n. 11571 del 9 maggio 2018, n. 12126 del 15 maggio 2018, n. 18405 del 15 luglio 2018, n. 30868 del 10 dicembre 2018;
- Termale - Intesa CSR n. 218 del 22 novembre 2018;
- Farmaci innovativi e innovativi oncologici - Intesa CSR n. 239 del 21 dicembre 2018;
- Fondo per l’emergenza avicola - Intesa CSR n. 41 del 22 febbraio 2018.

euro per assegnazioni vincolate per investimenti autorizzati da CRITE (Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia) con DGR 1494/2018 e 69,157 mln di euro per quote di contributi del fondo sanitario vincolate dalla Regione per progettualità varie;

- ad Azienda Zero somme del Fondo Sanitario per 519,020 mln di euro.

Tale importo è coerente con le fonti di finanziamento (escluse risorse proprie) sancite con l'Intesa Stato-Regioni n. 148 del 1° agosto 2018, Tabella B.

Nelle tabelle che seguono è data dimostrazione della coerenza tra le scritture di contabilità economico-patrimoniale e di contabilità finanziaria.

Tabella 11 - Accertamenti e riscossioni della quota indistinta

DENOMINAZIONE CAPITOLO		Accertamenti		Riscossioni al 31.12.2018
N.	DESCRIZIONE	Anno	Importo	
000621	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) (D.LGS 15/12/1997, N. 446)	2018	1.974.000.000	1.232.319.901
000622	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART.50, D.LGS 15/12/1997, N. 446 - ARTT.3, 5, D.LGS 18/02/2000, N. 56 - ART. 1, C. 349, LEGGE 30/12/2004, N. 311)	2018	814.614.000	764.751.060
000626	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO DEL CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE (ART.2, 5 D.LGS 18/02/2000 N. 56 - ART.4, D.L. 18/09/2001, N. 347 - D.P.C.M. 17/05/2001 - D.P.C.M. 17/05/2001)	2018	5.912.7450.465	4.241.439.869
101142	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - FINANZIAMENTO INDISTINTO STATALE (ART. 20, C. 1 P.TO A, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	2018	23.279.894	23.279.894
009713	ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 18/02/2000, N.56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D, L. 27/12/2006, N.296 - ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N.112 - ART. 2, C. 68, L. 23/12/2009, N.191 - ART. 15, C. 24, D.L. 06/07/2012, N.95)	2018	-	1.336.504.168
TOTALE QUOTA INDISTINTA 2018			8.724.639.359	8.834.443.412
101156	ENTRATE DERIVANTI DALLA QUOTA PREMIALE DEL FONDO SANITARIO DI PARTE CORRENTE (ART. 9, C. 2, D.LGS. 06/09/2011, N.149)	2018	6.889.819	-
TOTALE AA0030 (QUOTA INDISTINTA + QUOTA PREMIALE)			8.731.529.178	8.834.443.412

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati tratti dal Verbale Tavolo adempimenti 19 marzo 2019 fornito dalla Regione del Veneto

Tabella 12 - Impegni e pagamenti della quota indistinta (in euro)

DENOMINAZIONE CAPITOLO		Impegni		Pagato al SSR al 31.12.2018	Residui al 31.12.2018
N.	DESCRIZIONE	Anno	Importo		
060033	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 27, C. 1, LETT. A, L.R. 18/10/1996, N.32 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	2018	51.700.000	51.700.000	-
061237	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - PROGRAMMI SPECIFICI DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RECUPERO PSICOTERAPEUTICO DEI MINORI VITTIME DI ABUSO SESSUALE (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 8, L.R. 19/09/1994, N.56 - ART. 17, C. 2, L. 03/08/1998, N.269 - ART. 80, C. 15, L. 23/12/2000, N.388 - D.M. 13/03/2002, N.89 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - ART. 21, L.R. 23/02/2016, N.7)	2018	680.000	680.000	-
100415	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - CONCORSO REGIONALE ALLA SPESA PER L'ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE D'ABUSO (L. 23/12/1978, N.833 - L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	2018	25.000.000	25.000.000	-
101176	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 18/12/2009, N.30 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	2018	727.893.450	727.893.450	-
102117	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'AVVIO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "NUOVO POLO DELLA SALUTE DI PADOVA" (ART. 24, L.R. 02/04/2014, N.11)	2018	50.000.000	50.000.000	-
103219	CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI - TRASFERIMENTI CORRENTI - PERIMETRATO SANITA' (L.R. 22/02/1999, N.6 - ART. 32, L.R. 16/02/2010, N.11)	2018	700.000	700.000	-
103220	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI PER ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI - PERIMETRATO SANITA' (ART. 133, C. 3, LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11)	2018	1.830.000	1.830.000	-
103224	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACCOGLIENZA E LA CURA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI - TRASFERIMENTI CORRENTI - PERIMETRATO SANITA' (ART. 133, C. 3, LETT. E, L.R. 13/04/2001, N.11)	2018	2.400.000	2.400.000	-
103226	FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RISORSE REGIONALI - TRASFERIMENTI CORRENTI - PERIMETRATO SANITA' (L.R. 18/12/2009, N.30 - ART. 48, L.R. 16/02/2010, N.11)	2018	700.000	700.000	-
103228	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A FAVORE DEGLI UTENTI CEOD - TRASFERIMENTI CORRENTI - PERIMETRATO SANITA' (ART. 133, C. 3, LETT. A, L.R. 13/04/2001, N.11 - ART. 49, C. 2, LETT. A, L.R. 16/02/2010, N.11)	2018	1.500.000	1.500.000	-
103285 ⁴²⁴	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19)	2018	8.023.756.461	7.936.510.068	87.246.393

⁴²⁴ Nell'importo impegnato al cap. 103285 la Regione ha ricompreso il saldo totale della mobilità interregionale (159.015.460) ed internazionale (14.755.092) per complessivi 173.770.550 euro, 4.055.703 euro relativi all'assegnazione vincolata per la prevenzione cura del gioco d'azzardo (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 133), 417.717 euro relativi all'assegnazione vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, 23.279.894 euro relativi alle quote vincolate per i vaccini, per le stabilizzazioni e per gli screening neonatali.

DENOMINAZIONE CAPITOLO		Impegni		Pagato al SSR al 31.12.2018	Residui al 31.12.2018
N.	DESCRIZIONE	Anno	Importo		
103828	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI - TRASFERIMENTI CORRENTI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19 - ART. 47, L.R. 29/12/2017, N.45)	2018	1.000.000	-	1.000.000
103287	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - AZIONI REGIONALI (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 8, L.R. 11/05/2015, N.11 - L.R. 25/10/2016, N.19)	2018	1.250.000	1.250.000	-
103559	FONDO DI ROTAZIONE PER LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO A SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI - CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE (ART. 44, L.R. 29/12/2017, N.45)	2018	10.000.000	-	10.000.000
TOTALE QUOTA INDISTINTA COMPRESI SALDI DI MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE			8.898.409.911	8.800.163.518	98.246.393
103603	TRASFERIMENTI AD AZIENDE ED ENTI DEL SSR PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA - QUOTA PREMIALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118)	2018	6.889.819	-	6.889.819
TOTALE QUOTA INDISTINTA COMPRESI SALDI DI MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE			8.905.299.730	8.800.163.518	105.136.212
103285	SPESA SANITARIA CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DEI LEA (L.R. 14/09/1994, N.55 - ART. 20, C. 1 P.TO B, LETT. A, D.LGS. 23/06/2011, N.118 - L.R. 25/10/2016, N.19) QUOTA RIFERITA AI SALDI DI MOBILITA' INTERREGIONALE ED INTERNAZIONALE	2018	-173.770.552	-173.770.552	-
TOTALE AA0030(QUOTA INDISTINTA+QUOTA PREMIALE) ESCLUSI SALDI DI MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE			8.731.529.178	8.626.392.966	105.136.212

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati tratti dal Verbale Tavolo adempimenti 19 marzo 2019 fornito dalla Regione del Veneto

Per quanto riguarda la **Voce AA0040** (Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato):

risulta contabilizzato nel CE IV trimestre un importo di 223,794 mln di euro, così distribuiti:

- alle aziende del SSR, per 83,698 mln di euro corrispondenti alla quota per veterinaria
 - abbattimento animale, quota parte farmaci innovativi, quota parte dei farmaci oncologici innovativi e progetto PROMIS
- ad Azienda Zero 140,096 mln di euro relativi alle tipologie vincolate statali.

Nella tabella che segue sono esposti, sinteticamente, gli accertamenti/impegni effettuati sul bilancio di previsione 2018 rispetto alle iscrizioni del CE 999 - IV trimestre 2018.

Tabella 13 – Accertamenti e impegni delle quote vincolate (in euro)

VINCOLATE AA0040	IMPORTO ACCERTATO ED IMPEGNATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018	IMPORTO ISCRITTO CE 999 4T 2018
Quota ulteriore borse di studio MMG	3.644.255	3.644.255
Proroga ProMIS	100.000	100.000
Riparto MMG	2.419.199	2.419.199
Extracomunitari	3.101.716	3.101.716
Indennità di abbattimento animali	6.193.686	6.193.686
Medicina penitenziaria	363.000	363.000
Fondo per l'esclusività	2.685.732	2.685.732
Riparto obiettivi di piano	100.338.772	100.338.772
Medicina penitenziaria	7.263.963	7.263.963
Riparto OPG	4.454.783	4.454.783
Revisione tariffe prestazioni termali	162.179	162.179
Quota farmaci innovativi non oncologici	44.805.534	44.805.534
Quota farmaci innovativi oncologici	45.456.593	45.456.593
Emergenza avicola	2.804.800	2.804.800
TOTALE	223.794.212	223.794.212

Fonte: dati tratti dal Verbale Tavolo adempimenti 19 marzo 2019 fornito dalla Regione del Veneto

Il Tavolo adempimenti del 19 marzo 2019, con riferimento alle voci di conto economico fin qui esposte (AA0030 e AA0040), ha valutato le iscrizioni contabili del Fondo Sanitario (indistinto e vincolato) riportate nel modello CE - IV trimestre 2018 **coerenti** con le relative Intese di riparto per l'anno 2018 e con le iscrizioni al bilancio finanziario regionale 2018.

Quanto alle somme incassate dallo Stato in conto quota FSR ordinario (euro 9.358.984.020) e a quelle aggiuntive "che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, ha destinato al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale" (euro 32.524.804), sono stati effettivamente trasferiti dalla Regione agli enti del SSR euro 9.391.508.823 pari al 100% delle risorse incassate e delle risorse proprie regionali.

È stata pertanto rispettata la previsione ex art. 3, comma 7 del D.L. 35/2013⁴²⁵.

⁴²⁵ "A decorrere dall'anno 2013 costituisce adempimento regionale - ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo."

All'esito delle verifiche effettuate sui punti oggetto di istruttoria, il "Tavolo adempimenti" ha esaminato il risultato di gestione, come desunto dal modello Ce - IV trimestre trasmesso al Nuovo sistema informativo sanitario dalla Regione Veneto (al netto della voce AA0080): risulta che la Regione del Veneto presenta un avanzo di gestione pari a 8,948 mln di euro, il Tavolo rileva inoltre che sono presenti aziende in utile per complessivi 3,989 mln di euro. Pertanto, il risultato di gestione, rettificato di tale utile risulta pari a **4,959 mln di euro**.

Tabella 14 - Accertamento dell'equilibrio economico del SSR (in Mln di euro)

Risultato di gestione CE consolidato (al netto voce AA0080)	8,948
Aziende in utile	- 3,989
Risultato di gestione rideterminato	4,959

Fonte: dati tratti dal Verbale Tavolo adempimenti 19 marzo 2019 fornito dalla Regione del Veneto

7.6 Considerazioni conclusive

All'esito delle verifiche svolte successivamente all'esame della documentazione prodotta, delle controdeduzioni formulate dalla Regione in sede di contraddittorio e dei chiarimenti dalla stessa forniti nel corso dell'istruttoria, questa Sezione espone le seguenti considerazioni.

La Sezione, in fase istruttoria, tra l'altro, si è soffermata sulla verifica del superamento delle criticità emerse lo scorso anno e dettagliatamente esposte nella relazione allegata al giudizio di parifica sul Disegno di Legge relativo al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017 (di cui alla deliberazione n. 266/2018/PARI del 6 luglio 2018).

In via generale, i principi su cui si regge la programmazione del sistema sanitario appaiono maggiormente ossequiati e l'organizzazione finanziaria del Settore notevolmente migliorata rispetto agli esercizi precedenti, in cui le pronunce di questa Sezione avevano rilevato notevoli criticità, innanzitutto sul versante della trasparenza e raffrontabilità dei dati e della programmazione.

Infatti, con riguardo alla rilevata mancanza, nel bilancio regionale e, correlativamente, nel rendiconto generale, della "un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza", prevista dal secondo periodo del comma 1, dell'art. 20, del D.Lgs. n. 118/2011, la Regione ha dimostrato disponibilità fornendo i prospetti richiesti che,

comunque, dovranno essere ancora integrati e perfezionati. L'assenza dell'articolazione in capitoli, infatti, non può essere considerata soltanto formale, la evidenziazione specifica delle poste del bilancio afferenti alla erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria - e, segnatamente, dei capitoli, i quali soltanto consentono la piena e trasparente ricostruzione dei flussi finanziari in entrata, costituenti il FSR e dei flussi in uscita ossia le spese - costituisce un passaggio fondamentale ai fini della corretta rappresentazione della gestione sanitaria. Essa consente alla Regione di contribuire alla esatta determinazione delle risorse da destinare ai livelli essenziali delle prestazioni in ambito sanitario, la quale, pur appartenendo alla competenza statale, affinché possa realizzarsi compiutamente, necessita della collaborazione delle regioni, attraverso la *"proiezione in termini di fabbisogno regionale"* di tali livelli. Tale proiezione consente la individuazione dei costi delle prestazioni destinate ad un determinato territorio, sulla cui base occorre *"calibrare"* il finanziamento statale, in modo che sia il più possibile rispondente alle esigenze della collettività locale, in termini non soltanto di quantità, ma anche di qualità e di tempistica dei servizi. In secondo luogo, l'adozione di modalità di espressione contabile, che diano contezza della separazione tra il fabbisogno finanziario destinato a spese *"incomprimibili"* - in quanto direttamente connesse alla tutela del diritto alla salute - da quella relativa ad altri servizi sanitari, rileva rispetto alla rappresentazione, chiara e trasparente, delle modalità adottate dagli amministratori per far fronte ai bisogni della collettività amministrata, funzionale alla natura stessa del bilancio quale *"bene pubblico"*. L'auspicato miglioramento della raffrontabilità dei dati, unito a una maggiore trasparenza degli stessi, assume il fine precipuo di individuare gli spazi per incrementare l'efficienza e la sostenibilità finanziaria del SSN, assicurando un più elevato livello di benessere e di salute della popolazione, che non si limiti alla mera certificazione del raggiungimento degli obiettivi finanziari.

Sempre con riguardo alla *"esatta perimetrazione"* delle entrate e delle uscite relative al Servizio sanitario regionale, sono emerse talune criticità, infatti è stata accertata la presenza di capitoli di spesa il cui oggetto potrebbe apparire estraneo all'ambito della sanità.

Anche il confronto tra gli stanziamenti finali, sia sul fronte dell'entrata che della spesa, e tra accertamenti ed impegni complessivi, ha messo in luce alcuni scostamenti.

Si ribadisce che la perimetrazione esige la corrispondenza tra entrate e spese del servizio sanitario nell'esercizio (*"le regioni garantiscono la esatta perimetrazione"*), risultando con ciò

incompatibili eventuali “spostamenti di quote del perimetro sanitario” su capitoli ad esso estranei. L’obbligo, di natura sostanziale e non soltanto formale, di garantire la perimetrazione e, con essa, la corrispondenza tra entrate e spese – lo si ricorda – è finalizzato ad assicurare una rappresentazione in bilancio di tali entrate e tali spese funzionale alla immediata e chiara ricostruzione dell’intero quadro del fabbisogno sanitario. Ove siffatto obbligo non trovi piena e completa osservanza, non possono che riscontrarsi difficoltà in quella “*proiezione in termini di fabbisogno regionale*” delle risorse destinate ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie - ossia dei costi delle prestazioni destinate ad un determinato territorio che compete alle Regioni onde consentire allo Stato, cui spetta la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di calibrare il finanziamento in modo che sia rispondente alle esigenze della collettività locale.

Le verifiche compiute sulla allocazione delle entrate nei capitoli alimentati con il Fondo sanitario nazionale e delle spese nei correlati capitoli, hanno messo in luce alcune incongruenze dettagliatamente rappresentate in relazione.

E’ stata, altresì, riscontrata la mancata e/o parziale reiscrizione delle risorse vincolate a finanziamento dei capitoli di spesa di cui all’art. 20, comma 1, punto B), lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011), per le sottovoci esaminate a3 “*Vincolate statali*”, d1 “*Interventi per l’edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell’articolo 20, della legge n. 67/88*” e d2 “*Interventi per l’edilizia sanitaria NON finanziati ai sensi dell’articolo 20, della legge n. 67/88*”.

La Regione ha rispettato l’obbligo, previsto dall’art. 3, comma 7, del D.L. 35/2013 (convertito in L. 64/2013), di trasferire, per cassa, al proprio Servizio sanitario regionale almeno il 95% delle risorse ricevute dallo Stato per finalità sanitarie, risorse trasferite per il tramite di Azienda Zero, ente, tra i cui compiti rientrano le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA).

Infatti, già dall’esercizio 2017 il SSR veneto è stato interessato da una importante riorganizzazione attuata con la L.R. n. 19/2016 che ha istituito l’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero” ed ha disposto la riorganizzazione degli ambiti territoriali delle aziende sanitarie riducendole da 24 a 12.

In conclusione, le criticità emerse in sede di giudizio di parifica, riconducibili ai caratteri del contesto istituzionale, politico e amministrativo, e talvolta alla già rilevata inappropriatazza di applicazione degli strumenti di programmazione, suggeriscono la esigenza di un ancor

più stringente controllo volto alla verifica della gestione delle limitate risorse disponibili, in un'ottica di recupero della dimensione sistemica per favorirne la razionalizzazione, anche con interventi volti a modificare i meccanismi di allocazione delle risorse e a ridefinire i processi operativi aziendali.

E se quindi la sostenibilità finanziaria del SSR nel medio-lungo periodo, anche in relazione alle tendenze demografiche in atto, ha come punto di partenza lo sviluppo del modello di governance del settore sanitario, il fattore tempo appare oltremodo importante, al fine di garantire una provvista finanziaria alle Aziende in modo da conciliare il mantenimento degli standard e dei risultati conseguiti con le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica.

8 CONTO CONSOLIDATO E LE SOCIETÀ PARTECIPATE REGIONALI

8.1 Premessa e nota metodologica

La riforma della contabilità avviata nel 2011 con il D.Lgs. n. 118 e le successive modifiche apportate dal D.Lgs. 126 del 2014, nel dettare regole uniformi a livello territoriale per l'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, ha rappresentato anche per le Regioni un momento fondamentale nel perseguimento degli obiettivi di trasparenza e coerenza dei dati di bilancio nonché di un affidabile consolidamento dei conti pubblici.

La Sezione sulla base della recente normativa ha condotto, nell'ambito delle attività propedeutiche al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2018, verifiche ed approfondimenti riguardanti, in particolare, i Bilanci consolidati, i Rendiconti consolidati ed il percorso di razionalizzazione periodica delle partecipate regionali, oltre l'analisi economico-finanziaria dei dati contabili delle stesse.

Nella consapevolezza della mancata formalizzazione, al momento dell'analisi, sia del Bilancio consolidato es. 2018 (approvazione prevista entro il 30 settembre 2019) che del Rendiconto consolidato es. 2018 (in corso di approvazione), si è ritenuto di valutare le risultanze delle attività preliminari riguardanti entrambi i documenti, nonché i dati relativi al Bilancio consolidato es. 2017 (approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con deliberazione n. 124 del 27 settembre 2018) e quelli del Rendiconto consolidato es. 2017 (approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con L.R. 25 del 27 luglio 2018). La Sezione ha ritenuto di esaminare, comunque, sia il Rendiconto che il Bilancio consolidato dell'esercizio 2017, in quanto gli elementi in essi contenuti costituiscono un utile parametro di riferimento per valutare, nel tempo, le azioni attuate a livello regionale.

Il D.Lgs. n. 175/2016 "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" ha previsto, a regime, l'obbligo di procedere con cadenza annuale, a partire dal 2018, all'analisi delle partecipazioni dirette ed indirette con adozione di Piani di razionalizzazione, con lo scopo di procedere alla loro fusione, soppressione ed eventuale liquidazione.

In attuazione dell'art. 20 del suddetto Testo Unico, la Regione del Veneto ha adottato con D.G.R. n. 1813/2018, il Piano di razionalizzazione periodica 2018.

Si precisa, quindi, che il riscontro degli interventi di questa "*prima razionalizzazione periodica 2018*", ha come momento temporale di riferimento, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del D.Lgs.

n. 175/2016, la situazione delle società direttamente ed indirettamente partecipate dalla Regione del Veneto al 31/12/2017.

A tal proposito, nell'ottica di un costante monitoraggio delle partecipate regionali (società ed enti), in mancanza di un quadro complessivo delle stesse al 31/12/2018 (sia dal punto di vista delle razionalizzazioni che dei dati contabili), e tenuto conto dell'importanza del "Conto Consolidato" per la conoscenza e valutazione della finanza pubblica regionale, quest'anno la Sezione ha focalizzato la propria analisi considerando i dati delle società partecipate (n. 9) e degli enti strumentali controllati e partecipati (n. 19) rientranti nell'elenco 2 "Perimetro di consolidamento 2018" individuato dalla DGR n. 367 del 02/04/2019 avente ad oggetto "Bilancio consolidato 2018. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. n. 118/2011".

In riferimento, quindi, all'analisi economico-finanziaria la Sezione ha esaminato, per l'intero quinquennio 2014-2018, i risultati d'esercizio delle succitate partecipazioni regionali, con particolare attenzione alle partecipate in perdita.

Per l'esercizio 2018 sono stati verificati, altresì, sia i flussi finanziari in entrata ed in uscita a carico del Bilancio regionale nei confronti dei soggetti partecipati che i crediti ed i debiti tra la Regione del Veneto e le relative partecipate, con un focus conclusivo sugli aggiornamenti del sistema di controllo e *governance* della Regione nei confronti delle partecipate regionali. In sede istruttoria, inoltre, è stato chiesto alla Regione di relazionare in merito alle osservazioni formulate da questa Sezione di controllo nella precedente relazione di accompagnamento alla Delibera di parificazione esercizio 2017. A tal riguardo, l'Amministrazione regionale ha dichiarato di aver preso atto dei rilievi formulati da questa Sezione apportando aggiornamenti e modifiche alla gestione generale delle partecipate e al relativo controllo sulle stesse. Peraltro, la Regione in relazione alle osservazioni della Corte in merito alla società Veneto Sviluppo S.p.A. e società indirette detenute dalla stessa, ha adottato, nell'ambito della D.G.R. n. 1813/2018, l'Allegato C dove sono state inserite, per la prima volta, le schede informative/contabili delle 34 società partecipate indirette detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. alla data del 31/12/2017.

La Regione del Veneto ha, altresì, precisato di essersi dotata di una struttura dedicata specificatamente al controllo sugli organismi partecipati istituita con D.G.R. n. 2100/2017 denominata "Direzione Partecipazioni societarie ed Enti Regionali" con funzioni assegnate, ex

novo, di controllo, vigilanza e governo e con poteri di coordinamento unico sia sugli Enti che sulle Società partecipate.

8.2 Normativa di riferimento

La normativa in materia rinvia all'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 nonché al *principio contabile applicato* concernente il Bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4.

Poiché il consolidamento è funzionale ad una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo e volto a garantire la salvaguardia degli equilibri finanziari, la normativa definisce anche i presupposti di individuazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) e quelli per l'inclusione dei bilanci in quello consolidato.

Concorrono a costituire il "Gruppo Amministrazione Pubblica" tutti gli Enti e gli Organismi strumentali, le Società controllate e partecipate dall'Amministrazione pubblica, secondo quanto stabilito dal *"principio contabile applicato"* di cui all'Allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011.

Con riferimento alle Regioni l'art. 63 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al comma 3, prevede che *"contestualmente al rendiconto, la Regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9"*.

Inoltre, con riferimento alle società partecipate regionali ed in coerenza con le indicazioni rese dalla Sezione delle Autonomie in ordine alla centralità delle partecipazioni societarie nel sistema dei controlli, questa Sezione prosegue gli approfondimenti ed il monitoraggio sulle c.d. gestioni esternalizzate⁴²⁶, attraverso un'attenta analisi degli attuali processi di razionalizzazione partendo dalle risultanze della Revisione straordinaria 2017, di cui all'art. 24 del *"Testo Unico sulle Società Pubbliche"* (nel seguito anche T.U.S.P.).

Come già evidenziato nella relazione alla decisione di parifica per l'Esercizio 2017, la materia è stata interessata da importanti innovazioni che sono andate, peraltro, a raccordarsi con le nuove regole sugli equilibri di bilancio alla stregua di una visione unitaria in cui assume rilievo il rendiconto consolidato e la necessaria individuazione del *"Gruppo Amministrazione Pubblica"*.

⁴²⁶ Cfr. Deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG avente ad oggetto "Gli organismi partecipati dagli enti territoriali".

Nel sistema delineato dal legislatore con il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), modificato e corretto dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (decreto correttivo), numerosi sono gli adempimenti posti a carico delle Amministrazioni partecipanti, con obbligo di trasmissione, per alcuni di questi, alla Corte dei conti; pertanto, appare evidente come la conoscenza della gestione delle partecipazioni pubbliche e le relative ricadute dei risultati di esercizio degli Organismi partecipati sugli Enti Pubblici rappresenti un aspetto importante delle verifiche di competenza delle Sezioni regionali.

Il Legislatore con il Decreto Legislativo n. 175/2016 (e successive modifiche ed integrazioni) ha sicuramente ricondotto ad unità il frammentario *corpus* normativo regolatore della materia delle “partecipazioni pubbliche”, imponendo però disposizioni che negli ultimi anni sono state sempre più stringenti, con un costante e tempestivo aggiornamento dei dati relativi alle singole partecipazioni, al fine di contenerne i costi ed evitare il proliferare di Enti inefficienti, mantenendo le partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in “*società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*” (art. 4, comma 1).

In ottemperanza agli obblighi legislativi questa Sezione, lo scorso anno, ha già esaminato il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni regionali, analizzando, nei suoi aspetti principali, il “*Piano operativo di razionalizzazione 2015*” adottato con D.G.R. n. 447/2015, ai sensi dell’art. 1, commi 611-612, Legge 23.12.2014, n. 190 - Legge di Stabilità 2015 ed il provvedimento di “*Revisione straordinaria 2017*” adottato con D.G.R. n. 324/2017, giusta normativa vigente art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

L’art. 20, comma 4, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 rubricato “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” impone l’obbligo di approvare annualmente, a decorrere dal 2018, un provvedimento di “*analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”.

Il riferimento temporale di prima applicazione, per detta procedura di razionalizzazione periodica, è indicato dall’art. 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016 che testualmente dispone “*.... alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*”.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 20 del T.U.S.P. prevede l'adozione di Piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione del riassetto delle società partecipate, laddove le Amministrazioni Pubbliche rilevino criticità in merito a:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.*

Detto provvedimento, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, deve essere inserito nelle apposite banche dati, e reso disponibile al Ministero dell'Economia e Finanze ed alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Particolare rilevanza, quindi, riveste la situazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2017 in quanto parametro di riferimento per gli anni successivi per l'impostazione e la verifica dei risultati delle azioni poste in essere per la razionalizzazione delle partecipate.

Con riferimento a tale obbligo la Regione del Veneto ha approvato con D.G.R. n. 1813 del 04/12/2018 la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2017 - Art. 20, D.Lgs. 175/2016", provvedimento trasmesso alla Sezione di controllo di questa Corte con prot. n. 725 del 28/01/2019 e successiva integrazione prot. n. 2941 del 04/04/2019.

Nell'ambito normativo di riferimento in materia, si richiamano anche i contenuti della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2018/INPR, che ha dettato le

Linee Guida e relativo Questionario⁴²⁷ per la ricognizione ordinaria delle Società partecipate prevista dall'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016.

8.3 Esiti del percorso di razionalizzazione delle società partecipate regionali in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 324/2017 - Revisione straordinaria 2017

Prima di dare corso all'analisi dell'assetto societario complessivo delle società partecipate dalla Regione del Veneto con i risultati evidenziati nel provvedimento di approvazione della *"Razionalizzazione periodica"* di cui alla DGR n. 1813/2018, appare necessario fornire una rappresentazione di sintesi dello stato di attuazione del precedente Piano di cui alla *"Revisione straordinaria 2017"* (D.G.R. n. 324/2017), esaminato nella *"Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica esercizio 2017"* di cui alla Deliberazione n. 266/2018/PARI.

Con riferimento al quadro riepilogativo della situazione partecipativa della Regione del Veneto, di cui al Piano di Revisione straordinaria 2017 soprarichiamato, l'Amministrazione Regionale ha verificato, giusto provvedimento **D.G.R. n. 1813/2018 - Allegato A**, gli esiti dei risultati conseguiti (in attuazione del comma 4 dell'art. 20), laddove si prevede che *"in caso di adozione del Piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sullo stato di attuazione del Piano, evidenziando i risultati conseguiti"* (con dati aggiornati, per alcune società, anche al 2018).

Il *"Piano di razionalizzazione straordinaria"* 2017 prevedeva la dismissione di 6 società **"direttamente"** partecipate come di seguito elencate:

Società "direttamente" partecipate in dismissione	Stato attuazione
College Valmarana Morosini S.r.l.	liquidazione quote in data 26/07/2017
Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (S.V.E.C. S.p.A.)	liquidazione conclusa in data 10/05/2018
Rocca di Monselice S.r.l.	fusione avvenuta in data 16/11/2017
Veneto Nanotech S.c.p.a. (in liquidazione e concordato)	in corso chiusura fase della liquidazione e di concordato
Veneto Promozione S.c.p.a.	in corso di dismissione (cancellazione dal Registro delle Imprese prevista entro il 2018)
Fin.est S.p.A.	in corso di dismissione

⁴²⁷ Il Questionario annesso alle Linee Guida rese dalla Sezione delle Autonomie con la citata deliberazione 10/SEZAUT/2018/INPR dedica alla materia degli Organismi partecipati la Sezione V che mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione dei servizi in organismi e società partecipate, con riferimento anche al processo di razionalizzazione delle partecipazioni.

e, con il medesimo provvedimento, si prendeva atto del mantenimento, con contestuale monitoraggio degli equilibri economico finanziari, di 8 società “direttamente” partecipate:

Società “direttamente” partecipate da mantenere	Stato attuazione
Autovie Venete S.p.A.	da mantenere
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	da mantenere
Immobiliare Marco Polo S.r.l.	da mantenere
Sistemi Territoriali S.p.A.	da mantenere
Veneto Acque S.p.A.	da mantenere
Veneto Innovazione S.p.A.	da mantenere
Veneto Strade S.p.A.	da mantenere
Veneto Sviluppo S.p.A.	da mantenere (inclusa nell’ Allegato A al TUSP e pertanto non soggetta alle disposizioni dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016)

Per completezza dei dati, si riporta in tale quadro la nona Società **Veronafiore S.p.A.** che, essendo stata costituita in data 01/02/2017, è stata esclusa dalla ricognizione straordinaria 2017 (data costituzione successiva al 23.09.2016, termine fissato dalla normativa per la revisione straordinaria 2017), ma è ricompresa nella “Razionalizzazione periodica” anno 2018 e nella “Relazione” sullo stato di attuazione e risultati conseguiti:

Società “direttamente” partecipata	Stato attuazione
Veronafiore S.p.A.	Società esclusa, dalla Regione del Veneto, dal Piano di Revisione straordinaria adottato con DGR n. 324/2017 ma ricompresa nella Razionalizzazione periodica 2018

Partendo dal quadro sopra evidenziato la Regione del Veneto ha esaminato, *in primis*, le fasi dismissorie delle società regionali a partecipazione “diretta” ed “indiretta” così come di seguito rilevato:

1 - COLLEGE VALMARANA MOROSINI S.R.L.

DISMESSA IN DATA 26/07/2017

Normativa di riferimento: L.R. 6 aprile 1983, n. 19.

Data di Costituzione: 12/03/1980.

Oggetto sociale: esercizio di attività alberghiera e di ristorazione.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta minoritaria.

Quota di partecipazione: 18,18%

Obiettivo Piano di razionalizzazione - DGR n. 324/2017: ottenere la liquidazione della quota di College Valmarana Morosini S.r.l. (**liquidazione avvenuta**).

In data 30/03/2017 avveniva la pubblicazione, a cura del Liquidatore, dell'avviso di asta pubblica per la cessione del 100% delle quote societarie al prezzo a base d'asta di € 1.100.000,00. In data 12/05/2017 il Liquidatore convocava l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 e per aggiornare i soci sugli esiti delle procedure di asta.

La Giunta Regionale, con successiva Delibera n. 921 del 23/06/2017, stabiliva di aderire alla decisione della maggioranza dei soci (80,27%) espressa nell'Assemblea suddetta, accettando la proposta di acquisto manifestata dalla Fondazione CUOA, relativa all'acquisto del 100% delle quote sociali della Società e rinviando ad un successivo provvedimento della Giunta il perfezionamento dell'operazione di cessione delle quote regionali a seguito della definizione del contratto di compravendita.

Con DGR n. 1150 del 19/07/2017 la Giunta Regionale approvava lo schema dell'atto di cessione delle quote, effettuato in data 25/07/2017, con cessione delle stesse alla Fondazione CUOA a fronte di un corrispettivo di €. 199.955,56. Con DDR n. 10 del 01/09/2017 la Regione del Veneto provvedeva all'accertamento ed alla riscossione sul capitolo di entrata E/100487 "CESSIONI DI PARTECIPAZIONI REGIONALI (ART. 8, L.R. 05/04/2013, N.3)" del relativo introito.

Risultati conseguiti: ottenuta la **liquidazione della quota in data 26/07/2017** a seguito della cessione della stessa alla Fondazione CUOA.

2 - SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A.

DISMESSA IN DATA 10/05/2018

Normativa di riferimento: L. n. 641 del 21/10/1978 - L.R. n. 35 del 07/09/1982.

Data di Costituzione: 04/07/1974.

Oggetto sociale: realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo.

Quota di partecipazione: 100%

Obiettivo Piano di razionalizzazione - DGR n. 324/2017: chiudere la fase di liquidazione (**chiusa e cancellata dal Registro delle Imprese in data 10/05/2018**).

L'esercizio 2017 si è concretizzato con l'assegnazione al Socio Unico, Regione del Veneto, dei complessi immobiliari di proprietà della Società (Compendio termale di Recoaro il 19.01.2017, Palazzo Ca' Nova in Venezia l'01.03.2017 e Palazzo Gussoni in Venezia l'11.05.2017) e nella prosecuzione delle procedure finali volte alla chiusura della fase di liquidazione.

Con l'Assemblea dei soci del 18.04.2018, giusta DGR n. 471 del 10.04.2018, è stato approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2017, il bilancio finale di liquidazione al 31.03.2018 e la connessa proposta di piano finale di riparto.

La Società ha provveduto a restituire al Socio il residuo patrimonio netto di liquidazione rappresentato in larga parte da disponibilità liquide e da alcuni crediti. Con D.D.R. n. 3 del 24/04/2018 la Regione del Veneto provvedeva ad accertare e riscuotere sul capitolo di entrata E/101122 "Introito per la liquidazione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande - S.V.E.C. S.p.A. (L.R. 29/11/2013 n. 29)" l'importo di €. 4.358.920,00 derivante dalla restituzione al Socio Unico Regione del Veneto delle disponibilità liquide residue al termine della procedura di liquidazione.

L'istanza di cancellazione della Società è stata presentata al Registro imprese in data 23/04/2018 e la Società è stata cancellata in data 10/05/2018.

Risultati conseguiti: liquidazione conclusa e la Società è stata cancellata dal Registro Imprese in data 10/05/2018.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, comma 5 e comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016): la Regione del Veneto ha fatto presente che l'Assemblea ordinaria dei soci del 07/06/2017 ha dato alla Società l'obiettivo di riduzione dei costi relativi al

compenso del Liquidatore, dell'Organo di controllo e per il servizio di assistenza amministrativa, societaria e tributaria della Società a partire dal 1° luglio 2017 e fino alla conclusione della fase liquidatoria (D.G.R. n. 782/2017).

L'Assemblea dei soci del 18/04/2018 (D.G.R. n. 471/2018) ha preso atto delle avvenute riduzioni dei costi suddetti per i seguenti importi:

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO PRECEDENTE	IMPORTO RIDOTTO EX DGR 782/2017	RISPARMIO CONSEGUITO DGR 471/2018
COMPENSO ANNUO DEL LIQUIDATORE	40.500,00	30.375,00	10.125,00
COMPENSO ANNUO ORGANO DI CONTROLLO	26.779,50	21.213,00	5.566,50
SERVIZIO DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, SOCIETARIA E TRIBUTARIA	39.800,00	25.178,00	14.622,00
TOTALE	107.079,50	76.766,00	30.313,50

3 - ROCCA DI MONSELICE S.R.L.

DISMESSA IN DATA 16/11/2017

Normativa di riferimento: L.R. n. 43 del 10/10/1989.

Data di Costituzione: 28/05/1991.

Oggetto sociale: gestione dei complessi monumentali siti nel comune di Monselice.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico paritetico.

Quota di partecipazione: 50% (l'altra quota del 50% è detenuta da Comune di Monselice).

Obiettivo Piano di razionalizzazione - DGR n. 324/2017: procedere con la fusione per incorporazione in Immobiliare Marco Polo S.r.l. (**avvenuta in data 16/11/2017**).

La Giunta regionale, con Delibera n. 848 del 13/06/2017, approvava il progetto di fusione per incorporazione nella Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. ("società incorporante") con socio unico della Società Rocca di Monselice s.r.l. ("società incorporanda"), e deliberava di procedere alla fusione.

Le motivazioni di tale iniziativa di razionalizzazione erano da rinvenirsi nell'accorpamento in un'unica società delle attività di gestione di complessi immobiliari e monumentali (Rocca Di Monselice; Villa Contarini; Palazzo Torres-Rossini) finora gestiti distintamente dalle due società.

In adempimento al disposto della delibera suddetta, in data 16/11/2017, si è dato corso alla fusione per incorporazione di Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo Srl e gli effetti della fusione, ai fini contabili e fiscali, hanno avuto decorrenza dal 01/01/2017. La Regione del Veneto ha segnalato come i risparmi di spesa derivanti dall'operazione di fusione potranno concretizzarsi ed essere valutati negli esercizi successivi a quello di fusione.

Risultati conseguiti: Fusione avvenuta in data 16/11/2017 e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese in pari data.

4 - VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.

IN CORSO DI DISMISSIONE (prevista per la fine del 2018)

Normativa di riferimento: L.R. n. 33/2004 - art. 13 della L.R. n. 30/2016.

Data di Costituzione: 04/08/2011.

Oggetto sociale: sviluppare ogni attività ed iniziativa volta al sostegno del sistema economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla L.R. n. 33/2004.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico paritetico.

Quota di partecipazione: 50% (l'altra quota del 50% è detenuta da Unioncamere Veneto).

Obiettivo Piano di razionalizzazione - DGR n. 324/2017: dismettere.

Veneto Promozione S.c.p.a. (in liquidazione) è una società consortile per azioni (S.c.p.a.) nata allo scopo di sviluppare ogni attività ed iniziativa volta al sostegno del sistema economico veneto e di interesse regionale in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete.

La Società, ai sensi della L.R. n. 30/2016 art. 13 e della DGR n. 623 del 05/05/2016, è stata posta in liquidazione.

In data 17/07/2017 l'Assemblea straordinaria dei soci, giuste DGR n. 1053 del 04/07/2017 e n. 1113 del 13/07/2017, ha deliberato con voto unanime lo scioglimento della Società e la conseguente messa in liquidazione, con successiva nomina di due Liquidatori.

Successivamente l'Assemblea dei soci del 21/09/2017 ha stabilito di cessare l'attività d'impresa affidando ai Liquidatori il compito di completare esclusivamente le attività relative ai progetti residui in corso di rendicontazione. Nel corso del 2017 e del 2018 quindi è stata portata avanti l'attività liquidatoria volta ad estinguere le posizioni debitorie della Società e a liquidare l'attivo sociale. La Società è attualmente priva di personale e la Regione del Veneto prevede la chiusura della liquidazione gestita dai due Liquidatori entro la fine del 2018, pertanto in sede di verifica del prossimo provvedimento di razionalizzazione periodica anno 2019 (riferito all'esercizio 2018) questa Sezione potrà verificare se detta società è stata completamente liquidata con relativa cancellazione dal Registro delle Imprese.

La Regione nelle controdeduzioni del 01/07/2019 (prot. n. 287048 del 01/07/2019, nota acquisita con prot. CdC n. 7648 del 01/07/2019) ha precisato, relativamente a Veneto Promozione S.c.p.a. che *"... Al riguardo si segnala l'avvenuta cancellazione dal Registro delle imprese in data 03/05/2019 come da visura camerale allegata ..."*.

5 - VENETO NANOTECH S.C.R.L.

IN CORSO LA CHIUSURA DELLA FASE DI LIQUIDAZIONE E DI CONCORDATO

Normativa di riferimento: L.R. n. 32 del 20/11/2003.

Data di Costituzione: 31/07/2003.

Oggetto sociale: coordinamento, promozione e svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico.

Quota di partecipazione: 76,67% (quota detenuta da soci pubblici 86,37%, quota residua del 13,63% detenuta da soci privati).

Obiettivo Piano di razionalizzazione - DGR n. 324/2017: chiudere la fase di liquidazione. La D.G.R. n. 447/2015 prevedeva una progressiva riduzione della quota di partecipazione regionale al capitale della Società, dal 76,67% fino a meno del 10%, condizionando il mantenimento della partecipazione all'approvazione di un piano industriale di rilancio e di equilibrio economico - finanziario. La Società, nel corso del 2015, si è venuta a trovare in una particolare situazione economico finanziaria, che ha comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo quindi al di sotto del minimo legale; la mancanza di sottoscrizione da parte dei soci e/o terzi del previsto aumento di capitale sociale inscindibile deliberato in data 12/02/2015 ha determinato, nel corso dell'Assemblea straordinaria del 6 luglio 2015, l'impossibilità di ripristino del capitale sociale con la successiva presa d'atto che la stessa è venuta a trovarsi in una delle cause di scioglimento "*de iure*", previste dal Codice Civile e segnatamente dall'art. 2484, con la conseguente messa in liquidazione della società. La Società presentava in data 30 giugno 2015, avanti al Tribunale di Padova una domanda di concordato preventivo. In data 21/11/2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale. Nel corso del 2017 è proseguita la procedura di concordato secondo le indicazioni degli Organi giudiziari competenti.

In data 28 marzo 2018 l'Assemblea dei soci ha autorizzato, in un'ottica di contenimento dei costi di gestione della Società, la trasformazione di Veneto Nanotech S.c.p.A. in società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) nonché le conseguenti modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria del 23 aprile 2018 ha approvato la trasformazione societaria e le modifiche allo Statuto. La Regione ha dichiarato che proseguono, inoltre, le dismissioni delle attività aziendali residue ed una volta estinti i debiti, secondo la percentuale di riparto

concordataria, si provvederà ad estinguere la società. Nel bilancio regionale il valore della partecipazione è pari a zero senza ulteriori oneri per l'Ente.

Risultati conseguiti: la chiusura della fase di liquidazione e di concordato è ancora in corso e le operazioni sono gestite dagli Organi della procedura giudiziale.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, comma 5 e comma 6, del D.Lgs. n.175/2016): la Regione del Veneto ha fatto presente che in relazione alle procedure di concordato e di liquidazione in essere, l'Amministrazione Regionale non ha assegnato alla Società indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento già dal 2016, in quanto tutte le spese sono sottoposte a controllo e autorizzazione da parte degli Organi di gestione della procedura liquidatoria e concorsuale stessa.

6 - FIN.EST S.P.A.

IN CORSO DI DISMISSIONE

Normativa di riferimento: L.R. n. 38 del 30/12/1991, in attuazione dell'art. 2 della L. n. 19 del 09/01/1991; art. 19 L.R. n. 30 del 30/12/2016; art. 2 L.R. n. 45 del 29/12/2017.

Data di Costituzione: 23/12/1992.

Oggetto sociale: attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico.

Quota di partecipazione: 14,868% (12,683% gestita direttamente dalla Regione del Veneto e 2,184% gestita su mandato da Veneto Sviluppo S.p.A.).

Obiettivo Piano di razionalizzazione - DGR n. 324/2017: dismettere.

La Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 ha previsto, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, la partecipazione della Regione Veneto alla costituzione della Fin.est S.p.A. con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Fin.est S.p.A., costituita il 23 dicembre 1992, svolge attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Veneto, nel Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano.

L'art. 19 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 ha autorizzato la Giunta Regionale alla cessione delle azioni detenute in Fin.est S.p.A. entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Con DGR n. 1897 del 22/11/2017 la Giunta regionale ha avviato le procedure per la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l'acquisto della partecipazione regionale in Fin.est, onde verificare primariamente la sussistenza di soggetti interessati a tale acquisto.

Gli organi competenti dei due Enti proprietari hanno stabilito, per motivi di economicità del procedimento, nonché per offrire in vendita una partecipazione, sebbene di minoranza, più rilevante, di procedere con la pubblicazione di un unico invito a manifestare interesse per l'acquisto delle azioni di Fin.est di proprietà di ciascun Ente. L'invito a manifestare interesse per l'acquisto delle partecipazioni detenute nella Fin.est S.p.A. è stato pubblicato in data 01/12/2017 e aperto fino alle ore 12.00 del 29.01.2018, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Tuttavia, non è pervenuta alcuna manifestazione di

interesse nei termini previsti dall'avviso. La L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*" all'art. 2 ha modificato l'articolo 19 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 prevedendo che la cessione delle azioni detenute in Fin.est S.p.A. possa essere realizzata entro il nuovo termine di 36 mesi dall'entrata in vigore della L.R. n. 30/2016.

Al fine di ampliare l'operatività di Fin.est, l'attuale socio di maggioranza Friulia S.p.A. (che partecipa al 73,232% del capitale sociale della stessa), si sta facendo promotore di un progetto di modifica della legge istitutiva il quale prevede che, oltre a quanto già consentito in termini di operatività dell'oggetto sociale, la Società finanziaria possa partecipare al capitale sociale e finanziare imprese aventi stabile e prevalente organizzazione sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Veneto e della Regione Trentino Alto Adige, al fine di supportare "Progetti di Internazionalizzazione" intesi a delineare specifici percorsi aziendali, finalizzati a incrementare la competitività internazionale delle imprese. A tale riguardo, nel corso dei primi mesi del 2018, si sono tenuti dei contatti con il socio Friulia S.p.A. in quanto l'adozione di tale modifica normativa della legge istitutiva di Fin.est consentirebbe di facilitare notevolmente l'attività di razionalizzazione della propria quota detenuta dalla Regione Veneto in Fin.est SpA. Del resto, stante le procedure di vendita espletate senza esito e i vincoli sopra citati, il socio di maggioranza Friulia appare poter essere l'unico interlocutore potenzialmente interessato ad un'eventuale acquisizione della quota regionale.

Ad oggi, si sta monitorando l'evoluzione dell'iter di presentazione ed adozione di tale proposta di legge al fine di proseguire con le attività di dismissione della partecipazione; a tale riguardo, la Regione del Veneto con nota a firma del Vicepresidente prot. n. 413355 del 11/10/2018 ha recentemente manifestato al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia il proprio consenso alla revisione legislativa sopracitata, ed ha garantito la massima disponibilità ad attivare quanto prima un confronto con la Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di poter veicolare a livello politico la proposta all'interno della legge di bilancio dello Stato, apportando l'integrazione normativa in sede di predisposizione del provvedimento, ovvero, con apposito emendamento nell'ambito della discussione in Parlamento.

Risultati conseguiti: in corso di dismissione, ma la procedura di vendita avviata nel 2017 è andata deserta.

In merito allo stato di attuazione dei processi di dismissione delle società partecipate regionali “indirette” la Regione del Veneto ha ulteriormente segnalato come *“ la tempistica di attuazione dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette non sia di immediato controllo della Regione Veneto, essendo legata all’adozione dei relativi atti da parte della singola società controllante, potendo la Regione Veneto esercitare un potere d’impulso anche in sede assembleare, ma rimanendo le attività gestorie in capo all’organo amministrativo della singola società”*.

Le società attraverso cui la Regione Veneto detiene partecipazioni “indirette” sono le seguenti:


Società “dirette” regionali che detengono partecipazioni “indirette”	Partecipazioni indirette
Sistemi Territoriali S.p.A.	n. 6 società: Interporto di Portogruaro S.p.A. (dismissa); Interporto di Venezia S.p.A. (dismissa); Nord Est Logistica (in dismissione); Interporto di Rovigo S.p.A. (in dismissione); Veneto Logistica Srl (in dismissione) e Ferroviaria Servizi Srl (da mantenere)
Veneto Acque S.p.A.	n. 2 società: Marghera Eco Industries Srl - M.E.T. Srl (dismissa) e SIFA Scpa (in dismissione)
Veneto Innovazione S.p.A.	n. 2 società: Promomarghera S.p.A. (dismissa) e VI Holding (in dismissione); n. 7 società per VI Holding Srl: Consorzio Distretto Veneto Beni Culturali (dismissa); Certottica Srl (in dismissione); Politecnico Calzaturiero Srl (in dismissione); VEGA Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Srl in concordato (in dismissione), Thetis S.p.A. (in dismissione), Veneto Nanotech Srl in liquidazione e concordato (in dismissione); Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Srl (in dismissione)
Veneto Nanotech S.c.r.l. (in liquidazione e concordato)	n. 6 società: Ananas Nanotech Srl (dismissa); Thundernil Srl (dismissa); Nanto Protective Coatings Srl (dismissa); Mas Srl (dismissa); Krystalia Srl (in dismissione); Bilcare Technologies (in dismissione).

La Regione del Veneto, inoltre, con riferimento alle società “indirettamente” partecipate da **Veneto Sviluppo S.p.A.**, ha evidenziato, nella Relazione sullo stato di attuazione, come *“l’art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 disponga che le disposizioni contenute all’art. 4 del medesimo non sono applicabili alla Veneto Sviluppo Spa. L’acquisizione delle partecipazioni da parte di Veneto Sviluppo Spa è effettuata, in coerenza con il proprio oggetto sociale e mission, nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzate a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento. L’investimento partecipativo di Veneto Sviluppo è tendenzialmente di carattere minoritario e per sua natura temporaneo.*

*Di conseguenza, come peraltro era stato già evidenziato nella complessità della prima applicazione del D.Lgs. n. 175/2016, le partecipazioni assunte in via temporanea da Veneto Sviluppo Spa, nello svolgimento della propria "attività caratteristica" non sono riconducibili al piano di razionalizzazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 in quanto trattasi di partecipazioni assunte in via strumentale nell'ambito dell'esercizio di un'attività prevista dallo stesso TUSP e dell'inclusione di Veneto Sviluppo s.p.a. nel relativo **allegato A**".*

Di seguito, quindi, si riporta lo stato di attuazione delle società "indirette" partecipate dalla Regione del Veneto con evidenziati i processi di dismissione/liquidazione:

**1 - SOCIETÀ PARTECIPATE "INDIRETTAMENTE"
TRAMITE SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.**




Quadro riepilogativo partecipazioni indirette di Sistemi Territoriali S.p.A.

PARTECIPAZIONI INDIRETTE ALLA DATA DI ADOZIONE DEL PIANO	OBIETTIVO PIANO RAZIONALIZZAZIONE DGR N. 324/2017		RISULTATI CONSEGUITI		
	DA MANTENERE	DA DISMETTERE	MANTENUTE	DISMESSE	IN CORSO DI DISMISSIONE
6	1	5	1	2	3
			-Ferroviaria Servizi Srl	- Interporto di Portogruaro S.p.A. (ceduta in data 28/02/2018) - Interporto di Venezia S.p.A. (ceduta il 05/07/2017)	- Nord Est Logistica Srl - Interporto di Rovigo S.p.A. - Veneto Logistica Srl

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

2 - SOCIETÀ PARTECIPATE “INDIRETTAMENTE” TRAMITE VENETO ACQUE S.P.A.




Quadro riepilogativo partecipazioni indirette di Veneto Acque S.p.A.

N° SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE	OBIETTIVO PIANO RAZIONALIZZAZIONE DGR N. 324/2017		RISULTATI CONSEGUITI		
	DA MANTENERE	DA DISMETTERE	MANTENUTE	DISMESSE	IN CORSO DI DISMISSIONE
2	1 (*)	1	0	1	1
				- Marghera Eco Industries Srl (M.E.I. Srl) partecipazione cancellata in data 27/12/2017 a seguito della conclusione della liquidazione della Società e approvazione del piano finale di riparto avvenuta in data 16/11/2017	- Sifa S.c.p.a.

(*) La Revisione straordinaria delle partecipazioni effettuata con Delibera n. 324/2017 prevedeva il mantenimento della partecipazione indiretta in S.I.F.A. S.c.p.a., ma con Delibera n. 1553 del 03/10/2017 la Giunta Regionale ha attribuito alla Società l'indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l'uscita di Veneto Acque S.p.A. dalla propria partecipata.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

3 - SOCIETÀ PARTECIPATE "INDIRETTAMENTE" TRAMITE VENETO INNOVAZIONE S.P.A.



Quadro riepilogativo partecipazioni indirette di Veneto Innovazione S.p.a.

N° SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE	OBIETTIVO PIANO RAZIONALIZZAZIONE DGR N. 324/2017		RISULTATI CONSEGUITI		
	DA MANTENERE	DA DISMETTERE	MANTENUTA	DISMESSA	IN CORSO DI DISMISSIONE
2	0	2	0	1	1
				- Promomarghera S.p.A. liquidazione conclusa in data 06/12/2017 con cancellazione della Società dal Registro delle Imprese	- VI Holding Srl in liquidazione


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

**Quadro riepilogativo partecipazioni indirette di Veneto Innovazione S.p.A.
tramite Veneto Innovazione Holding S.r.l.**

N° SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE TRAMITE VENETO INNOVAZIONE HOLDING S.R.L.	OBIETTIVO PIANO RAZIONALIZZAZIONE DGR N. 324/2017		RISULTATI CONSEGUITI		
	DA MANTENERE	DA DISMETTERE	MANTENUTE	DISMESSE	IN CORSO DI DISMISSIONE
7	0	7	0	2	5
				<p>- Consorzio Distretto Veneto Beni Culturali conclusa fase di liquidazione in data 11/09/2017 con relativa cancellazione dal Registro delle Imprese</p> <p>- Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.r.l. l'operazione di vendita prevista per il 29/11/2018 con atto di rogito presso il Notaio incaricato.</p>	<p>- Certottica S.c.r.l. in corso dismissione</p> <p>- Politecnico Calzaturiero S.c.r.l. in corso di dismissione</p> <p>- Vega Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.r.l. in concordato - in corso di dismissione</p> <p>- Thetis S.p.A. in corso di dismissione</p> <p>- Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e concordato - in corso dismissione</p>

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

4 - SOCIETA' PARTECIPATE "INDIRETTAMENTE"
TRAMITE VENETO NANOTECH S.C.R.L. (IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO)



QUADRO RIEPILOGATIVO PARTECIPAZIONI INDIRETTE DI NANOTECH S.C.R.L.

N° SOCIETÀ INDIRETTAMENTE PARTECIPATE	OBIETTIVO PIANO RAZIONALIZZAZIONE DGR N. 324/2017		RISULTATI CONSEGUITI		
	DA MANTENERE	DA DISMETTERE	MANTENUTA	DISMESSA	IN CORSO DI DISMISSIONE
6	0	6	0	4 - Ananas Nanotech Srl - dismessa il 06/04/2018 - Thudernil Srl dismessa il 26/04/2018 - Nanto Protective Coatings Srl dismessa il 26/04/2018 - Mas Srl dismessa il 26/04/2018	2 - Krystalia Srl in corso di dismissione - Bilcare Technologies Italia Srl in corso di dismissione

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

Inoltre, la Regione del Veneto fa presente *“come il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali indirette sconti, oltre alle tradizionali difficoltà già segnalate nel processo di razionalizzazione delle partecipazioni dirette (difficoltà di comprimere i tempi di chiusura delle fasi liquidatorie o in taluni casi delle procedure concorsuali, quest’ultime non gestite in alcun modo dal socio Regione Veneto, ed alla difficoltà di dismettere partecipazioni di minoranza o paritetiche) maggiori difficoltà di completamento dei processi di dismissione, in quanto la tempistica di attuazione dei processi di dismissione delle partecipazioni indirette è legata all’adozione dei relativi atti da parte dell’organo amministrativo della singola società controllante, potendo la Regione Veneto esercitare esclusivamente un potere d’impulso, anche in sede assembleare, nei confronti della stessa”*. Da ultimo, la Regione del Veneto ha segnalato, con particolare riferimento alla partecipazione indirettamente detenuta in VI Holding S.r.l. come, *“al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con DGR n. 324/2017, l’Assemblea dei soci del 30 novembre 2017 ha provveduto alla revoca del liquidatore di VI Holding S.r.l., nominato nel 2014, verificata la carente attività liquidatoria svolta dallo stesso. Al contempo i soci hanno nominato l’attuale liquidatore di VI Holding S.r.l., che garantendo continuità ai percorsi di razionalizzazione già avviati, ha dato un significativo impulso nei processi di dismissione delle partecipate della stessa”*.

8.4 Razionalizzazione periodica delle partecipate regionali: adempimenti previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016

In relazione alla Razionalizzazione periodica 2018, la Regione del Veneto ha approvato con D.G.R. n. 1813 del 04/12/2018 la *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione del Veneto possedute al 31/12/2017 – Art. 20, D.Lgs. 175/2016”*, provvedimento trasmesso alla Sezione di controllo di questa Corte con prot. n. 725 del 28/01/2019 e successiva integrazione prot. n. 2941 del 04/04/2019.

Pertanto, richiamando quanto già riportato al paragrafo 1.2 in relazione agli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 rubricato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, l'Amministrazione Regionale, ha adottato il Piano di razionalizzazione periodica, giusta D.G.R. n. 1813/2018 – Allegato B, nonché l'Allegato C relativo agli *“investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A.”*, questi ultimi, come precisato dalla Regione *“essendo temporanei sono da considerarsi tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legate al singolo progetto d'investimento”*.

Con il predetto provvedimento motivato, la Regione ha posto in essere una verifica dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, ad un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Per questa “PRIMA RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA 2018” il momento temporale di riferimento del “Piano” è, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del D.Lgs. n. 175/2016, la situazione delle società partecipate regionali alla data del 31 dicembre 2017.

L'analisi deve tenere conto dei requisiti previsti dal comma 2 del succitato art. 20 del T.U.S.P. che dispone che *“i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”.*

Con riferimento alla Società Veneto Sviluppo S.p.A., la Regione ha precisato, anche nel provvedimento n. 1813/2018, che *“il D. Lgs. n. 175/2016 prevede la non applicabilità dell’art. 4 c. 1 alla Veneto Sviluppo S.p.a., ai sensi dell’art. 26 c. 2 (società inclusa nell’Allegato A al TUSP); analogamente a Veneto Sviluppo S.p.a., anche FVS SGR S.p.a. (partecipata da Veneto Sviluppo S.p.a.) è inclusa nell’Allegato al TUSP e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell’art. 4 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016”.*

L’Amministrazione Regionale con la suddetta D.G.R. n. 1813/2018 ha fatto presente che con il *“Piano di Razionalizzazione periodica”* sono stati rinnovati e monitorati gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alle società controllate dall’Amministrazione Regionale, in applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 19, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 175/2016; nello specifico, il TUSP dispone che *“le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate...”.*

La Regione ha evidenziato che *“le suddette proposte si aggiungono alle disposizioni legislative nazionali (es. L. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013, da c. 471 a c. 475 dell’art. 1 L. n. 147/2013, D. Lgs. n. 50/2016) e regionali (L.R. n. 39/2013) di controllo della spesa delle società partecipate”* e, in tal senso, *“la Giunta Regionale è intervenuta negli ultimi anni con vari provvedimenti volti ad indirizzare le società a partecipazione regionale verso una razionalizzazione delle risorse e una riduzione dei costi di gestione.*

Il costante monitoraggio del contenimento dei costi di gestione da parte del socio Regione del Veneto, avviene, tra le varie forme di esercizio di governance, anche con l’applicazione delle “direttive regionali”, giusta DGR n. 1473/2017; tale attività di controllo è iniziata nel 2010 con la DGR n. 2951, e negli anni si è evoluta e adattata alle diverse disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, fino all’adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione n. 2101/2014, che tiene conto anche delle disposizioni contenute nella L.R. 39/2013 e nella L. n. 147/2013 (Legge di stabilità

2014). *Quest'ultimo provvedimento è stato poi integrato e revisionato dalla richiamata DGR n. 1473/2017, che include anche le disposizioni del D. Lgs. n. 175/2016, modificato e corretto dal D. Lgs. n. 100/2017".*

L'Amministrazione Regionale ha, altresì, evidenziato che proprio *"in applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. 175/2016, a partire dall'esercizio 2017, in sede di approvazione dei bilanci societari, ha fornito alle società controllate obiettivi specifici, annuali e pluriennali, di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale",* inoltre i medesimi indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento sono stati rinnovati nell'Allegato B - D.G.R. n. 1813/2018 ed *"assegnati alle società controllate nell'esercizio 2018, già confermati anche nel provvedimento di programmazione degli obiettivi annuali e pluriennali assegnati alle società a partecipazione maggioritaria, giusta DGR n. 84/CR del 07.08.2018"* e, questo, al fine di osservare le disposizioni del Testo Unico che devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

8.4.1 Stato di attuazione e gli obiettivi raggiunti

Di seguito si riportano, con riferimento alle società “direttamente” ed “indirettamente” partecipate dalla Regione Veneto al 31/12/2017, le proposte indicate nel “Piano di razionalizzazione periodica 2018” approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 04/12/2018 soprarichiamata. Per le partecipate regionali le proposte di razionalizzazione sono state assunte, così come precisato dalla Regione, *“con le valutazioni operate tenuto conto sia della normativa vigente sia delle decisioni e degli interventi di razionalizzazione già intrapresi con i precedenti piani ex DGR n. 324/2017 e DGR n. 447/2015”* e, di seguito, vengono rappresentate.

Si ricorda come il sistema delle partecipazioni regionali risulti composto da Società “direttamente” partecipate, delle quali l'Ente Regionale ha la proprietà delle quote azionarie o sociali, talune gestite per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A. (Finanziaria Regionale istituita con L.R. n. 47 del 03 maggio 1975) e da Società “indirettamente” partecipate, così come già rilevato anche in sede di parifica per l'esercizio 2017.

La Regione del Veneto ha precisato, inoltre, che il suddetto provvedimento di razionalizzazione periodica delle proprie partecipate (D.G.R. n. 1813/2018), rappresenta un aggiornamento dei processi di razionalizzazione definiti nel precedente Piano di ricognizione straordinaria, giusta D.G.R. n. 324/2017, tenuto conto dello stato di attuazione dello stesso e dei risultati conseguiti e rendicontati. Quindi, il “Piano” delinea gli obiettivi di razionalizzazione proposti per ciascuna società direttamente o indirettamente partecipata dalla Regione alla data del 31/12/2017 (momento temporale di riferimento, indicato dalla normativa, per questa prima “razionalizzazione periodica”).

L'Amministrazione Regionale ha fatto presente che *“con note prot. n. 316712 del 30.07.18 e n. 318687 del 31.07.18 è stata quindi avviata la ricognizione delle società a partecipazione regionale diretta e indiretta, volta all'adozione, da parte dell'Amministrazione Regionale del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 20 TUSP”*.

Si rileva che il numero delle Società, a partecipazione regionale diretta, alla data del 31/12/2017, è pari a n. 14, tuttavia nel quadro complessivo va ricompresa anche la Società “in house” Autostrade Alto Adriatico S.p.A. costituita in data 17/04/2018. La stessa viene riportata per completezza delle informazioni e per dare un quadro di riferimento completo di tutte le partecipazioni regionali.

Con riferimento alle proposte di razionalizzazione delle partecipazioni “dirette” della Regione Veneto, alla data del 31 dicembre 2017, di seguito vengono illustrate le medesime valutazioni nella Tabella 1 riepilogativa:

Tabella 1 - Partecipazioni regionali dirette al 31/12/2017

	PARTECIPAZIONI DIRETTE	VALUTAZIONE	PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE IN MODO TOTALITARIO			
1	Immobiliare Marco Polo S.r.l. (100%)	DA MANTENERE (ai sensi art. 4, comma 2 lett. d) del TUSP	Monitorare gli equilibri economico-finanziari della società
2	Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (100%)	LIQUIDAZIONE CHIUSA e cancellata dal Registro delle Imprese in data 10/05/2018	Liquidazione conclusa in data 10/05/2018
3	Veneto Acque S.p.A. (100%)	DA MANTENERE (ai sensi art. 4, comma 2 lett. a) del TUSP	Monitorare gli equilibri economico-finanziari della società
4	Veneto Innovazione S.p.A. (100%)	DA MANTENERE (ai sensi art. 4, comma 4 lett. d) del TUSP	Monitorare gli equilibri economico-finanziari della società
SOCIETA' PARTECIPATE IN MODO NON TOTALITARIO			
5	Società per azioni Autovie Venete - S.A.A.V. (4,83%)	DA MANTENERE (ai sensi art. 4, comma 2 lett. a) del TUSP	Monitorare gli equilibri economico-finanziari della società, avviando in accordo con la Regione Friuli- Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostradale Alto Adriatico S.p.A.
6	Concessioni Autostradali Venete S.p.A. - C.A.V. (50,00%)	DA MANTENERE (ai sensi art. 4, comma 2 lett. a) del TUSP	Monitorando gli equilibri economico-finanziari della società
7	Fin.est S.p.A. (14,87%)	IN DISMISSIONE	Proseguire con la dismissione in attuazione della L.R. n. 30/2016 e D.G.R. n. 324/2017
8	Sistemi Territoriali S.p.A. (99,83%)	DA MANTENERE (ai sensi art. 4, comma 2 lett. a) del TUSP	Contenimento spese di funzionamento, spese per studi ed incarichi di consulenza
9	Veneto Nanotech S.c.p.a. (76,66%)	IN DISMISSIONE E CONCORDATO	Proseguire con la dismissione della partecipazione
10	Veneto Promozione S.c.p.a. (50,00%)	IN DISMISSIONE	Proseguire con la dismissione della società attraverso il completamento della fase di liquidazione entro la fine del 2018
11	Veneto Strade S.p.A. (30,00% fino al 07/06/2018 e 76,42% dal 19/07/2018)	DA MANTENERE (ai sensi art. 4, comma 2 lett. a) e d) del TUSP)	Realizzare idonei percorsi di ristrutturazione aziendale
12	Veneto Sviluppo S.p.A. (51,00%)	DA MANTENERE (art. 26. comma 2, del TUSP)	Non applicabilità dell'art. 4 comma 1 alla società, ai sensi art. 26 comma 2 (società inclusa nell'Allegato A al T.U.)
13	Veronafiore S.p.A. (0,16%)	DA DISMETTERE	Non più strategica e necessaria
14	Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (33%)	COSTITUITA IN DATA 17/04/2018	Non inclusa nella ricognizione periodica perché costituita oltre il termine del 31/12/2017

Fonte: DGR n. 1813 del 04.12.2018

Di seguito, l'analisi, gli obiettivi e gli aggiornamenti del processo di razionalizzazione periodica 2018 delle società regionali partecipate in attuazione alla D.G.R. n. 1813/2018, per ogni singola società, direttamente ed indirettamente, partecipata:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE IN MODO TOTALITARIO

1 - IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. n. 3 del 14/01/2003 - L.R. n. 7 del 23/02/2016 - L.R. n. 30 del 30/12/2016.

Data di Costituzione: 23/07/1997.

Oggetto sociale: acquisto, vendita, gestione di terreni e fabbricati.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo.

Quota di partecipazione: 100%

La Società ha finora curato la gestione e valorizzazione del Palazzo Torres Rossini sito a Venezia, concesso in locazione al Consiglio Regionale, e dei beni regionali del complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD).

In attuazione della L.R. n. 7/2016, modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2016, a seguito del completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., **divenuto efficace in data 16.11.2017**, la Società ha preso in carico anche la gestione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice (PD); a conclusione di tale operazione, ai sensi della DGR n. 191 del 20/02/2018, a marzo 2018 è stata sottoscritta la nuova convenzione tra Regione del Veneto e la Società.

L'Amministrazione Regionale ha fatto presente che in data 8 febbraio 2018 si è proceduto a formulare l'istanza di iscrizione nell'elenco delle Società "*in house*" presso l'ANAC (Domanda n. 341).

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs. n.175/2016): con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento (ex DGR n. 684/2018), la Regione ha attribuito alla Società Immobiliare Marco Polo Srl, quale obiettivo per l'esercizio 2018 e a medio-lungo termine, il contenimento dei costi fissi aziendali a seguito dell'intervenuta fusione per incorporazione, nonché la verifica che l'eventuale incremento dei costi variabili sia

contenuto rispetto all'aumento dei relativi ricavi (obiettivo confermato anche con DGR n. 84/CR del 07/08/2018).

La Regione ha fatto presente che con questo "Piano di razionalizzazione periodica" si sono rinnovati e confermati gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati all'Immobiliare Marco Polo S.r.l. con DGR n. 684/2018 e con DGR n. 84/CR/2018⁴²⁸.

La proposta di razionalizzazione della Regione è quella di: mantenere la partecipazione nella suddetta Società ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. d), del TUSP (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (..), monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa.

Partecipazioni regionali indirette: La Società non detiene partecipazioni.

⁴²⁸ D.G.R. 07.08.2018, n. 84/CR "Società a partecipazione maggioritaria regionale. Relazione sui risultati dell'attività anno 2017 e programma obiettivi di breve e medio - lungo termine (2018-2020/2022). Relazione al Consiglio Regionale ex art. 58, comma 4, L.R. 39/2001 e art. 3, comma 3, L.R. 39/2013".

2 - SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A.

LIQUIDAZIONE CONCLUSA E CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE IN DATA 10/05/2018

Normativa di riferimento: L. n. 641 del 21/10/1978 - L.R. n. 35 del 07/09/1982.

Data di Costituzione: 04/07/1974.

Oggetto sociale: realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni immobili ad uso abitazione, uffici, insediamenti, impianti.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo.

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2017: € 41.456,00

Proposta di razionalizzazione: liquidazione conclusa, la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 10/05/2018.

La Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (in liquidazione) costituita il 04/07/1974, a cui la Regione Veneto partecipava in attuazione della Legge n. 641 del 21/10/1978 e della Legge regionale n. 35 del 07/09/1982, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 10/05/2018.

La Società ha provveduto a restituire al Socio il residuo patrimonio netto di liquidazione rappresentato in larga parte da disponibilità liquide e da alcuni crediti.

3 - VENETO ACQUE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. n. 12 del 10/04/1998.

Data di Costituzione: 10/05/1990.

Oggetto sociale: la progettazione, esecuzione e gestione degli interventi diretti alla realizzazione del “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, Schema Veneto Centrale”; la progettazione, la realizzazione, la gestione di reti/ strutture ed ogni altra opera connessa, attinenti al servizio idrico integrato.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo.

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d’esercizio 2017: € 86.550,00

La Regione propone di mantenere la partecipazione in Veneto Acque S.p.A., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano nelle categorie previste dall’art. 4, comma 2 lett. a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) e lett. d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti) del T.U.S.P. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Con riferimento alle partecipazioni regionali “indirette”, la Regione propone di **proseguire le operazioni di dismissione** di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto.

La Regione del Veneto partecipa alla Società, costituita in data 10/05/1990, a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 10 aprile 1998, n. 12 che ha previsto l’acquisto dell’intero pacchetto dell’allora società Delta Po S.p.A., al fine di assicurare una costante fornitura di acqua potabile nei territori del Veneto Centrale.

La Società è configurata quale soggetto strumentale ed “*in house*” della Regione del Veneto al fine di ultimare le opere del Sistema Acquedottistico Veneto propedeutico ad una successiva gestione; a tal proposito, in data **8 febbraio 2018** si è proceduto a formulare istanza di iscrizione della partecipata regionale nell’elenco delle Società “*in house*” presso l’ANAC (Domanda n. 342).

Con riferimento alla futura gestione dell'infrastruttura acquedottistica, la Società ha intrapreso importanti contatti con i principali soggetti gestori del territorio al fine di individuare le modalità più consone per l'entrata in esercizio dell'opera. Inoltre, la stessa svolge attività di bonifica di siti inquinati sulla base di convenzioni con la Regione del Veneto.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 comma 5 e 6, D. Lgs n. 175/2016): la Regione Veneto fa presente che *“con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento (ex DGR n.1081/2018), è stato attribuito alla stessa quale obiettivo specifico, ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, il mantenimento del costo complessivo del personale al di sotto del valore medio analogo per il triennio 2011-2013 (€ 1.125.443,00), e il mantenimento delle spese per consulenze previste per il 2018 ad un valore non superiore al 50% del costo sostenuto per il 2009, pari a € 179.453,00 (obiettivo confermato anche con DGR n. 84/CR del 07/08/2018)”*.

Partecipazioni regionali indirette: una partecipazione indiretta (vedasi infra).

4 - VENETO INNOVAZIONE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. n. 45 del 06/09/1988 - art. 14 L.R. n. 30/2016.

Data di Costituzione: 05/09/1991.

Oggetto sociale: Promuovere iniziative per lo sviluppo dell'innovazione raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto. Attività di promozione del sistema economico del Veneto nei settori economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi, favorendo anche il miglioramento dei servizi per l'internazionalizzazione delle imprese.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta totalitaria in controllo analogo.

Quota di partecipazione: 100%

Risultato d'esercizio 2017: € 2.835,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione Veneto nel piano di razionalizzazione periodica ha proposto di mantenere Veneto Innovazione S.p.A., monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa, in quanto le attività svolte rientrano in quelle previste ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. d), del T.U. e sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Veneto Innovazione S.p.A., costituita in data 5 settembre 1991, è una partecipazione totalitaria della Regione Veneto ai sensi della Legge Regionale n. 45 del 06/09/1988 ed ha, quale scopo principale quello di promuovere e di diffondere, nel sistema economico e produttivo Veneto, iniziative per lo sviluppo dell'innovazione.

Già con il precedente Piano di razionalizzazione adottato con la DGR n. 324/2017 la Regione Veneto aveva qualificato tale partecipazione come strategica e strumentale, e come tale da mantenere; nel presente "Piano" l'Amministrazione Regionale ha precisato che la società, sia nell'esercizio 2016 che nell'esercizio 2017, ha chiuso in utile invertendo la tendenza negativa dei precedenti esercizi.

Peraltro, nell'ottica di operare in regime di "*in house providing*", in data **15 febbraio 2018** la Regione ha proceduto a formulare l'istanza di iscrizione della partecipata regionale nell'elenco delle Società "*in house*" presso l'ANAC (Domanda n. 395).

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs. n. 175/2016): la Regione del Veneto ha assegnato alla Società, quale obiettivo specifico, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, il contenimento degli oneri contrattuali

relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale e la riduzione delle spese di assistenza informatica (obiettivo confermato anche con DGR n. 84/CR del 07/08/2018). Pertanto, l'Amministrazione Regionale, con il presente piano di razionalizzazione ha rinnovato e confermato gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Veneto Innovazione S.p.A. con DGR n. 1087/2018 e con DGR n. 84/CR/2018, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in Assemblea, al fine di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016.

Partecipazioni regionali indirette: la Regione, per le sette partecipate indirette ha proposto di procedere con la fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in Veneto Innovazione S.p.A. entro il 30/06/2019, a condizione che non pregiudichi le dismissioni delle sue partecipate (vedasi infra).

Al contempo, con riferimento alle partecipazioni detenute da VI Holding S.r.l., l'Amministrazione Regionale ha proposto di proseguire le attività di dismissione di n. 4 società: Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l., Thetis S.p.A. e Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l. e, con gli altri soci, concludere le due procedure di concordato che interessano Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Scarl (vedasi infra).

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE NON IN MODO TOTALITARIO

5 - AUTOVIE VENETE S.P.A. - S.A.A.V. (Società per Azioni Autovie Venete - previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. n. 35 del 29/04/1985 - art. 16-18 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 - art. 13 bis del D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. n. 172/2017; i commi 3 e 4 dell'art 13 bis sono stati sostituiti dall'art. 1, c. 1165, lett. a) della L. n. 205/2017, e ulteriormente modificati dall'art. 4, comma 3-quater, lett a), D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2018.

Data di Costituzione: 16/06/1928.

Oggetto sociale: esercizio in forma imprenditoriale delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento in Italia e/o all'estero di autostrade.

Tipologia di partecipazione: partecipazione a controllo pubblico.

Quota di partecipazione: 4,83%

Risultato d'esercizio al 30/06/2017: € 8.773.688,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione del Veneto, nel Piano di razionalizzazione periodica ha proposto di **mantenere**, monitorando gli equilibri economico-finanziari, la partecipazione in oggetto in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.A. di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del T.U. ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") sono strettamente necessarie e strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

L'Amministrazione Regionale ha precisato che, allo stesso tempo, deve essere avviato in accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle azioni possedute nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della concessione in capo a quest'ultima.

La Società si occupa di progettazione, costruzione e gestione di autostrade o tratti autostradali in concessione, tra cui l'Autostrada A4 tratto Venezia - Trieste, l'A23 tratto Palmanova - Udine sud e l'A28 Portogruaro - Pordenone. La concessione relativa alla gestione delle reti autostradali attualmente in capo ad Autovie Venete S.p.A. è **scaduta il 31.03.2017**, tuttavia la continuità ("proroga tecnica") della stessa da parte di Autovie Venete viene comunque assicurata sulla base di un atto integrativo alla Convenzione, il quale

prevede che la gestione autostradale rimane in capo ad Autovie fino all'effettivo subentro di un nuovo soggetto concessionario.

In data 14.01.2016, i soci pubblici di Autovie Venete S.p.A. - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto - e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno **sottoscritto un Protocollo d'intesa**, al fine di individuare ed adottare gli strumenti normativi ed amministrativi necessari per l'affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della concessione autostradale in questione, ad una società interamente partecipata dalle Amministrazioni Pubbliche territoriali e locali aderenti a detto accordo. Il suddetto Protocollo è espressione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 17 (relativi all'aggiudicazione dei contratti di concessione) della **Direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/23/UE**, e riguarda la gestione e la costruzione di nuovi interventi a condizioni di mercato riguardanti le autostrade A4 Venezia - Trieste, A23 Palmanova - Udine, A28 Portogruaro - Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse - Gorizia.

Detto Protocollo d'Intesa prevede, inoltre, che la concessione venga affidata, fino al 31 dicembre 2038, dallo Stato ai soggetti sopra indicati, e che il nuovo concessionario, nel dare esecuzione agli obblighi di servizio pubblico sarà tenuto, tra l'altro, a contenere gli aumenti tariffari in linea con il tasso di inflazione.

In esecuzione del suddetto Protocollo, in data **21 dicembre 2016**, ANAS S.p.A. e le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, hanno sottoscritto un Accordo Preliminare (Memorandum of Understanding, "MoU") assumendosi reciproci impegni volti ad avviare un percorso condiviso per la costituzione di una *newco*. A tal proposito si fa presente che **l'art. 18, L.R. 30/2016** ha previsto che la Regione del Veneto possa partecipare alla *NewCo* a totale partecipazione pubblica subentrante nella gestione delle reti autostradali attualmente in concessione ad Autovie Venete S.p.A., stanziando le relative risorse. Inoltre, l'art. 17 della medesima legge ha previsto la destinazione dell'indennizzo di subentro e di altri attivi relativi ad Autovie Venete S.p.A. spettanti alla Regione del Veneto, nel capitale della *NewCo* a seguito della liquidazione di Autovie Venete SpA.

Con **DGR n. 142/2017**, la costituzione della *newco* è stata dichiarata necessaria per il perseguimento delle finalità della Regione del Veneto, ai fini di quanto previsto dall'art. 4, D. Lgs. n. 175/2016.

Successivamente è intervenuto l'**art. 13 bis** (Disposizioni in materia di concessioni autostradali), del **Decreto Legge n. 148/2017**, convertito con modificazioni in Legge n. 172/2017, successivamente modificato ai commi 3 e 4 dall'art. 1, c. 1165, lett. a) della Legge n. 205/2017 e nuovamente rivisto ai commi 3 e 4 dall'art. 4, comma 3-quater, lett a), D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2018, che ha previsto, tra l'altro, che il perseguimento delle finalità di cui al Protocollo d'Intesa stipulato in data 14 gennaio 2016 summenzionato, è assicurato con l'assunzione delle funzioni di "concedente" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale stipula le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali con durata trentennale, con le Regioni e gli Enti locali che hanno sottoscritto il sopraindicato protocollo, le quali potranno anche avvalersi di Società "*in house*" esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

Nel dare concreta attuazione all'art. 13 bis del Decreto-legge n. 148/2017, si è condiviso un **Accordo di Cooperazione Interistituzionale** tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da una parte, e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e Regione del Veneto, dall'altra, all'interno del quale sono stati individuati gli obiettivi strategici di interesse comune che le parti intendono perseguire congiuntamente.

Con **nota del 7 febbraio 2018** il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla norma summenzionata, ha **definito l'iter temporale finalizzato all'assegnazione della concessione**, specificando che la stessa verrà sottoscritta con il nuovo concessionario che dovrà essere composto esclusivamente dalla Regione Veneto e Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, e che il concessionario, ai fini della gestione della concessione, potrà avvalersi di propria società *in-house* nel cui capitale non figurino privati.

In attuazione di dette previsioni normative, nonché su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con DGR n. 498 del 9 marzo 2018 e la Regione del Veneto con **DGR n. 393 del 26 marzo 2018**, hanno rispettivamente approvato gli schemi di Atto costitutivo, di Statuto e di Accordo reciproco per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla **Società Autostrade Alto Adriatico S.p.a., costituita in data 17/04/2018**; nello specifico, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia partecipa al capitale sociale della *NewCo* con una quota del 67%, mentre la Regione del Veneto detiene la partecipazione residua del 33%. La *NewCo*, in questa prima fase, dovrà

affiancare le due Regioni nel percorso teso all'ottenimento della concessione, auspicabilmente entro il 31 dicembre 2018.

La Regione, per quanto rappresentato, ha indicato nel Piano di razionalizzazione ordinaria, **quale proposta di razionalizzazione**, funzionale al percorso che ha portato alla costituzione della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., di **mantenere, monitorando gli equilibri economico-finanziari**, la partecipazione in oggetto in quanto le attività svolte da Autovie Venete S.p.A. di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) del T.U. ("produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi") sono strettamente necessarie e strategiche per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto.

Inoltre, l'Amministrazione Regionale ha previsto, nel contempo, di avviare in accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia, il percorso volto al conferimento delle proprie azioni di Autovie Venete S.p.A. nella Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., una volta conseguito il rinnovo della "concessione" in capo a quest'ultima. Per quanto riguarda i **tempi di attuazione** di tale proposta, la Regione del Veneto ha fatto presente che gli stessi sono da concordarsi con il Socio di maggioranza della *NewCo*, la Regione Friuli-Venezia Giulia, stante l'esiguità della partecipazione regionale, e comunque non prima che la Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. ottenga la nuova concessione autostradale.

Partecipazioni regionali indirette: la Regione ha precisato che stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. g) del T.U.S.P., le partecipazioni detenute da Autovie Venete S.p.A. **non sono considerate "partecipazioni indirette"** per l'Amministrazione Regionale.

6 - CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: art. 2, comma 290, della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) Delibera CIPE del 26/01/2007 - art. 40 della L.R. n. 2 del 19/02/2007 - art. 15 L.R. n. 30/2016.

Data di Costituzione: 01/03/2008.

Oggetto sociale: attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 - tronco Venezia- Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

Tipologia di partecipazione: partecipazione paritetica (50% Regione del Veneto e 50% ANAS S.p.A.), con deleghe gestionali ad ANAS S.p.A., esercitate secondo quanto stabilito dai patti parasociali (nomina dell'Amministratore Delegato riservata ad ANAS S.p.A.).

Quota di partecipazione: 50%

Risultato d'esercizio 2017: € 17.279.975

Proposta di razionalizzazione: la Regione del Veneto ha proposto nel suddetto Piano di razionalizzazione ordinaria di **mantenere** la partecipazione in Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (C.A.V. S.p.A.), monitorando gli equilibri economico-finanziari della stessa in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4 comma 2 lett. a) del T.U. considerate necessarie e strategiche alle finalità istituzionali dell'Ente.

La Società, costituita in data 01.03.2008, conformemente a quanto disposto nella **Delibera CIPE del 26 gennaio 2007**, ha ad oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti alla realizzazione e gestione degli ulteriori investimenti in infrastrutture viarie che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La società si occupa appunto della gestione, e della manutenzione ordinaria e straordinaria del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste (c.d. Passante di Mestre), delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova.

In data 01.03.2008, si è provveduto alla stipula dei **Patti parasociali** fra i due soci, al fine di meglio definire le modalità di *governance* e di funzionamento della medesima società. **Detti patti**, vigenti dal 01.03.2008, si sono rinnovati tacitamente alla scadenza del primo quinquennio (01.03.2013) dalla costituzione della società, e **sono scaduti in data 01.03.2018**.

I nuovi patti parasociali, approvati dalla Giunta Regionale con **deliberazione n. 783 del 8 giugno 2018**, tengono conto della recente normativa vigente in materia di società a

partecipazione pubblica, di quella a garanzia dell'equilibrio di genere e delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione.

La Regione del Veneto, con riferimento alle possibili proposte di razionalizzazione, precisa che la società CAV S.p.A. svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate della Regione Veneto, come Autovie Venete S.p.A., e pertanto potrebbe ricadere nelle previsioni dell'art. 20, comma 2 lett. c) del TUSP. Tuttavia, fa presente che *“non risulta realizzabile l'accorpamento tra CAV S.p.A. e Autovie Venete S.p.A., sia perché la partecipazione regionale al capitale sociale di entrambe le società non consente, ad oggi, di deliberare operazioni sul capitale in via autonoma, sia perché, con riferimento a CAV S.p.A., la legge istitutiva limita la società alla gestione di specifiche tratte autostradali in concessione ivi previste”*.

La Regione, nel provvedimento di ricognizione in oggetto, ha proposto, pertanto, di **mantenere**, monitorando gli equilibri economico-finanziari, la partecipazione in C.A.V. S.p.A. in quanto svolge attività rientranti nell'art. 4, comma 2 lett. a) del T.U. considerate necessarie e strategiche alle finalità istituzionali dell'Ente.

Partecipazioni regionali indirette: l'Amministrazione Regionale, stante la quota di partecipazione regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, precisa che le partecipazioni detenute da C.A.V. S.p.A. non sono considerate “partecipazioni indirette” per l'Amministrazione Regionale.

Per completezza informativa, si rappresenta comunque che CAV S.p.A. al 31.12.2017 deteneva una partecipazione al capitale sociale pari allo 0,9% in Consorzio Autostrade Italiane Energia, mentre in data 24.10.2017 è stata cancellata dal Registro delle Imprese la società consortile “Servizi Utenza Stradale S.c.p.a.”, in cui CAV S.p.A. deteneva una partecipazione del 25% del capitale sociale, a seguito della definitiva chiusura e liquidazione delle attività svolte dalla medesima.

7 - FIN.EST S.P.A. (prevista la **dismissione**)

Normativa di riferimento: L.R. n. 38 del 30/12/1991, in attuazione dell'art. 2 della L. n. 19 del 09/01/1991 - art. 19 L.R. n. 30 del 30/12/2016 - art. 2 L.R. n. 45 del 29/12/2017. **Data di Costituzione:** 23/12/1992.

Oggetto sociale: attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico.

Quota di partecipazione: 14,868% (12,683% gestita direttamente dalla Regione del Veneto e 2,184% gestita su mandato da Veneto Sviluppo S.p.A.)

Risultato d'esercizio 2017: € -3.676.119,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione, nel Piano di ricognizione ordinaria, ha proposto di proseguire la **dismissione** in attuazione della L.R. n. 30 del 30/12/2016 e della DGR n. 324/2017.

La Legge Regionale 30 dicembre 1991, n. 38 ha previsto, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 9 gennaio 1991, n. 19, la partecipazione della Regione Veneto alla costituzione della Fin.est S.p.A. con sede a Pordenone, promossa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Finest S.p.A., costituita il 23 dicembre 1992, svolge attività finanziarie per la promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo, promuovendo la costituzione di imprese e società miste ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nel Veneto, nel Friuli-Venezia Giulia e nelle Province di Trento e Bolzano.

La partecipazione è in **dismissione** ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 e della DGR n. 324/2017 (revisione straordinaria 2017). Con DGR n. 1897 del 22/11/2017 la Giunta regionale ha avviato le procedure per la pubblicazione di un invito a manifestare interesse per l'acquisto della partecipazione regionale in Fin.est, onde verificare primariamente la sussistenza di soggetti interessati a tale acquisto. La Regione Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. hanno stabilito di formulare un invito congiunto relativo alle partecipazioni possedute nella Società che è stato pubblicato in data 01/12/2017 e con scadenza 28/01/2018, ma non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse.

Va rilevato che, con riferimento ai vincoli legislativi e statutari relativi alla propria operatività, Fin.est S.p.A. può operare solamente nei paesi dell'Est Europeo come previsto dalla L. 19/1991.

Pertanto, al fine di ampliare l'operatività di Fin.est, l'attuale socio di maggioranza Friulia S.p.A. (che partecipa al 73,232% del capitale sociale della stessa), si sta facendo promotore di un progetto di modifica della legge istitutiva che prevede, oltre a quanto già consentito in termini di operatività dell'oggetto sociale, che la Società finanziaria in questione possa partecipare al capitale sociale e finanziare imprese aventi stabile e prevalente organizzazione sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Veneto e della Regione Trentino Alto Adige, al fine di supportare "Progetti di Internazionalizzazione". La Regione del Veneto fa presente che *"stante le procedure di vendita espletate senza esito e i vincoli sopra citati, nonché l'elevato valore di tale partecipazione (euro 22.568.018 a Patrimonio Netto 2018) il socio di maggioranza Friulia appare poter essere l'unico interlocutore potenzialmente interessato ad un'eventuale acquisizione della quota regionale"*.

La Regione del Veneto sta monitorando l'evoluzione dell'iter di presentazione e adozione di tale proposta di legge al fine di proseguire con le attività di dismissione della partecipazione.

L'Amministrazione Regionale ha fatto presente che *"la L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" all'art. 2 ha modificato l'articolo 19 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, prevedendo che la cessione delle azioni detenute in Fin.est S.p.A. possa essere realizzata entro il nuovo termine di 36 mesi dall'entrata in vigore della L.R. n. 30/2016"*.

Partecipazioni regionali indirette: la Regione fa presente che data la quota di partecipazione regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. g) del TUSP *"Partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*, le partecipazioni detenute da Fin.est S.p.A. non sono considerate "partecipazioni indirette" per l'Amministrazione Regionale medesima.

8 - SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. n. 3 del 03/02/1998 - D. Lgs. n. 112/2015, in attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21/11/2012 - DDL n. 38/2018 approvato dal Consiglio Regionale in data 06/11/2018.

Data di Costituzione: 21/04/1983.

Oggetto sociale: esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o cose con qualsivoglia mezzo, in particolare, servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale, gestione della rete, acquisto di materiale rotabile, nonché modalità e gestione vie navigabili.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico.

Quota di partecipazione: 99,8321% (la quota residua pari a 0,1679% è relativa ad azioni proprie detenute dalla Società).

Risultato d'esercizio 2017: € 2.325.409,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione, nel Piano di razionalizzazione ordinaria, propone di **mantenere** la Sistemi Territoriali S.p.A. in quanto le attività svolte dalla stessa rientrano nell'art. 4 comma 2 lett. a) del TUSP "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*", e sono considerate necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto

La Regione del Veneto ha fatto presente che "*in attuazione del D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112 - Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario unico (Rifusione) - nel corso del 2018, Sistemi Territoriali S.p.A. ha avviato il progetto di separazione societaria tra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di esercizio ferroviario (c.d. **progetto di spin-off**)*".

La Regione fa presente che è stato presentato al Consiglio Regionale un **disegno di legge - DDL n. 38 del 25 settembre 2018**, con il quale intende razionalizzare e riorganizzare il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e delle infrastrutture di navigazione, anche realizzando la necessaria separazione succitata, richiesta dal richiamato D. Lgs. 15 luglio 2015, n. 112. Per tale scopo la Regione del Veneto intende avvalersi di una società "*in house*", quale proprio strumento operativo, provvedendo a ricevere l'intera partecipazione della società Ferroviaria Servizi S.r.l., già detenuta dalla Sistemi Territoriali S.p.A., rinominandola "**Infrastrutture Venete S.r.l.**", in cui confluiranno le attività relative alla

gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna attualmente gestite dalla stessa Sistemi Territoriali SpA.

Il modello organizzativo individuato e proposto nel suddetto DDL, inquadra Infrastrutture Venete S.r.l. quale società che agisce in regime di *"in house providing"*, in conformità alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 175/2016; inoltre, i componenti dell'Organo di amministrazione e di controllo della società saranno nominati secondo le modalità indicate dalla L.R. n. 27/1997 e dal D. Lgs. n. 175/2016. In data 06 novembre 2018 il PDL n. 399 (DDL n. 38/2018) è stato discusso ed approvato dal Consiglio Regionale, e segue ora l'iter di promulgazione da parte del Presidente della Giunta Regionale e della successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine dell'efficacia dello stesso.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs. n. 175/2016): la Regione ha fatto presente che con DGR n. 952/2018 ha attribuito, alla Società medesima, quale obiettivo specifico annuale e pluriennale, ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, il recepimento dell'obiettivo di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza ai valori rispettivamente € 275.000,00 per il 2018 ed € 260.000,00 per il 2019 (obiettivo confermato anche con DGR n. 84/CR del 07/08/2018). Pertanto, nel presente Piano di razionalizzazione ordinaria, la Regione ha rinnovato e confermato *"gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Sistemi Territoriali S.p.A. con DGR n. 952/2018 e con DGR n. 84/CR/2018, dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni ex art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, in particolare sul contenimento dei costi per il personale"*.

Inoltre, la Regione ha segnalato che *"la non assoggettabilità ad IVA del corrispettivo dei contratti di servizio in capo alla "Infrastrutture Venete S.r.l." consentirebbe di conseguire un risparmio di spesa dell'ordine di 15-16 milioni di euro all'anno per l'Ente"*.

Partecipazioni regionali indirette: l'Amministrazione Regionale, con riferimento alle società regionali indirette, ha proposto di **mantenere Ferroviaria Servizi S.r.l.**, poiché ritenuta necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto e, a conclusione dell'operazione di separazione societaria, la medesima sarà destinataria del ramo d'azienda relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, attualmente

gestito dalla Sistemi Territoriali SpA. Inoltre, la Regione ha proposto di proseguire le attività di **dismissione** nelle società **Nord Est Logistica S.r.l., Veneto Logistica S.r.l. ed Interporto di Rovigo Srl** (vedasi infra).

9 - VENETO NANOTECH S.C.P.A. (prevista la dismissione - in concordato)

Normativa di riferimento: L.R. n. 32 del 20/11/2003.

Data di Costituzione: 31/07/2003.

Oggetto sociale: coordinamento, promozione e svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico.

Quota di partecipazione: 76,67% (quota detenuta da soci pubblici 86,37%, quota residua del 13,63% detenuta da soci privati).

Risultato d'esercizio 2017: n.d. (€ 5.918.085,00 al 2016)

Proposta di razionalizzazione: la Regione del Veneto, ritenendo la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente, nel Piano di razionalizzazione ordinaria ha proposto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U., di **proseguire la dismissione** della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società.

La società è stata costituita il 31/07/2003 e la Regione Veneto vi partecipa ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 20/11/2003, attualmente con una quota del 76,67% del capitale sociale. Veneto Nanotech S.c.r.l. ha nel proprio oggetto sociale il coordinamento, la promozione e lo svolgimento delle attività di ricerca nel settore delle nanotecnologie.

Il Piano di razionalizzazione 2015, giusta D.G.R. n. 447/2015, prevedeva una progressiva riduzione della quota di partecipazione regionale al capitale della Società, dal 76,67% fino anche a sotto il 10%, condizionando il mantenimento della partecipazione all'approvazione di un piano industriale di rilancio e di equilibrio economico - finanziario. Nel 2015, la Società si è venuta a trovare in una particolare situazione economico finanziaria, che ha comportato la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo e al di sotto del minimo legale e la mancanza di sottoscrizione da parte dei soci e/o terzi del previsto aumento di capitale sociale e la presa d'atto che la stessa è venuta a trovarsi in una delle cause di scioglimento "de iure", previste dal Codice Civile e segnatamente dall'art. 2484, hanno determinato la conseguente messa in liquidazione della società.

La Società presentava, in data 30 giugno 2015, avanti al Tribunale di Padova una domanda di concordato ed in data 21/11/2016 è intervenuta l'omologa del piano di concordato da parte del medesimo Tribunale.

Nel corso del 2017 è proseguita la procedura di concordato secondo le indicazioni degli Organi giudiziali competenti, ed in data **28 marzo 2018**, giusta **DGR n. 351 del 21/03/2018**, è stato approvato il bilancio al 31/12/2016. Con il medesimo provvedimento di Giunta, l'Amministrazione Regionale ha autorizzato, in un'ottica di contenimento dei costi di gestione della Società, la trasformazione di Veneto Nanotech S.c.p.A. in società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.) e l'assemblea straordinaria del 23 aprile 2018 ha approvato la trasformazione societaria e le conseguenti modifiche statutarie.

La Regione, per quanto esposto, ha ritenuto la Società non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Ente ed ha proposto nel Piano di razionalizzazione periodica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del T.U., di proseguire **la dismissione** della partecipazione procedendo con la chiusura della procedura di concordato, funzionale alla chiusura della liquidazione della Società. Proseguono inoltre le dismissioni delle attività aziendali residue, gestite dagli Organi della procedura.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs. n. 175/2016): la Regione, tenendo conto delle procedure di concordato e di liquidazione in essere per detta Società, non ha assegnato alla stessa, fin dal 2016, indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento, in quanto tutte le spese sono sottoposte a controllo e autorizzazione da parte degli Organi di gestione della procedura liquidatoria e concorsuale stessa.

Partecipazioni regionali indirette: La Regione del Veneto, con riferimento alle **società regionali indirette**, ha proposto di dare indirizzo alla partecipata regionale di proseguire con le attività di **dismissione** di Bilcare Technologies Italia Srl e Krystalia Srl (vedasi infra).

10 - VENETO PROMOZIONE S.C.P.A. (prevista la **dismissione**)

Normativa di riferimento: L.R. n. 33/2004 - art. 13 della L.R. n. 30/2016.

Data di Costituzione: 04/08/2011.

Oggetto sociale: sviluppare ogni attività ed iniziativa volta al sostegno del sistema economico veneto secondo le finalità e le modalità di cui alla L.R. n. 33/2004.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico paritetico.

Quota di partecipazione: 50% (50% quota detenuta da Unioncamere Veneto).

Risultato d'esercizio 2017: € -501.536,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione Veneto ha proposto, nel suddetto Piano di razionalizzazione periodica, di proseguire con la **dismissione** della società attraverso il completamento della fase di liquidazione entro la fine del 2018, considerato Veneto Promozione S.c.p.a. non più strategica e necessaria per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale, giusta D.G.R. n. 324/2017.

Veneto Promozione S.c.p.a. **in liquidazione** è una società consortile per azioni (S.c.p.a.) con lo scopo di sviluppare ogni attività ed iniziativa volta al sostegno del sistema economico veneto e di interesse regionale in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete. La Società, ai sensi della L.R. n. 30/2016, art. 13 e della D.G.R. n. 623 del 05/05/2016 che stabiliva di avviare lo scioglimento della Società, è stata messa in liquidazione in data 17/07/2017, giuste D.G.R. n. 1053 del 04/07/2017 e n. 1113 del 13/07/2017. Nel corso del 2017, l'attività liquidatoria è proseguita al fine di estinguere le posizioni debitorie della Società e di liquidare gli attivi sociali.

La Società è attualmente priva di personale e la Regione ha previsto **la chiusura della liquidazione** entro la fine del 2018, gestita dai due liquidatori di nomina assembleare. Non si hanno notizie dell'avvenuta chiusura.

Partecipazioni regionali indirette: la società non detiene partecipazioni.

11 - VENETO STRADE S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. n. 29 del 25/10/2001.

Data di Costituzione: 21/12/2001.

Oggetto sociale: progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, realizzazione di lavori ed opere stradali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta a controllo pubblico.

Quota di partecipazione: 30% al 31/12/2017 e fino al 07/06/2018, dal 19/07/2018 risulta pari al 76,42%.

Risultato d'esercizio 2017: € 62.719,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione del Veneto, ha proposto nel Piano di razionalizzazione periodica di cui trattasi, di **mantenere** la partecipazione in Veneto Strade S.p.A. in quanto le attività svolte dalla stessa ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. a) e d) del T.U. sono ritenute necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione, realizzando idonei percorsi di ristrutturazione aziendale.

Veneto Strade S.p.A. è stata costituita il 21/12/2001, in attuazione della Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29. La Regione ha precisato che *“con tale legge, emanata a seguito del trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di viabilità, è stata prevista la costituzione della Veneto Strade S.p.A. a cui affidare la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse provinciale e regionale”*.

Nella precedente Revisione straordinaria, giusta D.G.R. n. 324/2017, si prevedeva per tale partecipata, l'avvio di un percorso condiviso con gli altri soci volto all'acquisizione da parte della Regione del Veneto di un controllo qualificato pari quantomeno al 71% del capitale sociale.

A tal proposito, in data 07/06/2018 ed in data 19/07/2018 la Regione Veneto ha acquistato il 46,42% del capitale sociale, consentendo di raggiungere la quota del 76,42% del capitale sociale. L'Amministrazione Regionale ha fatto presente che, di conseguenza, si darà corso alla seconda fase del progetto di riassetto societario della Veneto Strade S.p.A. che prevede l'ingresso di ANAS S.p.A. nella compagine societaria, come previsto dal Protocollo d'Intesa siglato dalla Regione del Veneto ed ANAS S.p.A., in data 23/02/2018, giusta D.G.R. n. 201 del 20/02/2018.

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs. n. 175/2016): con riferimento alla quota minoritaria detenuta dalla Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.A. al 31/12/2017 (pari al 30% del capitale sociale), con D.G.R. n. 953/2018 l'Amministrazione Regionale ha condiviso con la Società stessa la proposta di contenimento delle spese di funzionamento, sia per il 2018 che per i successivi due anni, disponendo di comunicare agli altri soci in Assemblea, l'obiettivo di contenere il costo complessivo del personale ad un importo costante di € 14.400.000,00 per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento ed in sede di contrattazione di secondo livello, ai sensi dell'art. 2, della L.R. n. 39/2013 e dell'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 175/2016.

Partecipazioni regionali indirette: con riferimento a Vi.Abilità S.r.l., l'Amministrazione Regionale ha precisato che *“stante la quota minoritaria detenuta al 31/12/2017 dalla Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.A., pari al 30% del capitale sociale, la partecipazione indirettamente detenuta non è da definirsi “partecipazione indiretta” ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 175/2016.*

Si propone comunque di proseguire il percorso di dismissione della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TUSP” (vedasi infra).

12 - VENETO SVILUPPO S.P.A. (previsto il mantenimento)

Normativa di riferimento: L.R. n. 47 del 3/05/1975 art. 12 - L.R. n. 30/2016 art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

Data di Costituzione: 15/09/1979.

Oggetto sociale: Finanziaria di gestione di fondi per lo sviluppo e di partecipazioni societarie.

Tipologia di partecipazione: partecipazione a controllo pubblico.

Quota di partecipazione: 51 % (partecipazione residua del 49% detenuta da soci privati).

Risultato d'esercizio 2017: € 1.412.747,00

Proposta di razionalizzazione: la Regione Veneto ha proposto, nel Piano di razionalizzazione periodica di cui trattasi, di **mantenere** Veneto Sviluppo S.p.A., la "*Finanziaria per lo sviluppo economico regionale*", in quanto strettamente necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto.

La Regione, con riferimento ai cd. "investimenti partecipativi" di Veneto Sviluppo S.p.A., ha proposto, in coerenza con quanto già stabilito con D.G.R. n. 324/2017 (Revisione straordinaria) di considerare "*gli stessi non riconducibili al provvedimento di razionalizzazione periodica in quanto rientranti nell'attività caratteristica della Società, che per espressa previsione del D. Lgs. n. 175/2016 prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2 (società inclusa nell'Allegato A al TU). L'Amministrazione Regionale ha fatto, altresì, presente che detti investimenti partecipativi sono tutti in corso di dismissione (i.e. destinati alla vendita) in quanto, per loro natura, sono di carattere temporaneo. L'unica partecipazione non riconducibile alla categoria di investimento partecipativo temporaneo è quella detenuta in FVS S.G.R. S.p.A., sottoposta a vigilanza della Banca d'Italia, che è da considerarsi strumentale alla Finanziaria Regionale, e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Società e quindi da **mantenere**".*

La società a controllo pubblico, costituita il 15/09/1979, è partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, e per il 49% da soci privati facenti parte del sistema bancario e finanziario. Al fine di garantire una maggiore operatività a favore del sistema economico produttivo veneto ed un maggiore apporto di capitali finanziari finalizzati ad investimenti a favore delle imprese, l'art. 12 della L.R. n. 30/2016 ha modificato l'art. 1 della L.R. 47/75 disponendo che, nell'ambito della compagine sociale della Finanziaria Regionale: "*Potranno essere soci*

della Veneto Sviluppo S.p.a., oltre alla Regione del Veneto, gli enti pubblici territoriali e non territoriali, le società che per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo o la vigilanza della pubblica autorità, i loro consorzi, le società che esercitano attività bancaria e finanziaria, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza, i fondi pensione, nonché le società controllate dagli enti anzidetti, con esclusione delle società fiduciarie.”.

La Regione, quindi, nel presente Piano di razionalizzazione ordinaria, ha proposto di **mantenere** Veneto Sviluppo S.p.A., la “Finanziaria per lo sviluppo economico regionale”, in quanto strettamente necessaria e strategica ai fini istituzionali della Regione del Veneto, dal momento che da un lato gestisce numerosi fondi regionali destinati ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema veneto e dall’altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di *merchant banking*.

La Regione del Veneto, come già indicato nell’ambito del provvedimento di Revisione straordinaria (D.G.R. n. 324/2017) ha fatto presente che “l’art. 26 comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 definisce che le disposizioni contenute all’art. 4 c.1 del medesimo (“Finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”) non sono applicabili alla Veneto Sviluppo S.p.a. (società inclusa nell’Allegato A al TU)”, e, quindi, “**si rappresenta che le partecipazioni detenute dalla Finanziaria Regionale in qualità di investimenti partecipativi non sono riconducibili ai processi di razionalizzazione illustrati e pianificati nel presente piano**”.

L’Amministrazione Regionale ha precisato che “gli investimenti in partecipazioni da parte della Veneto Sviluppo S.p.a. sono effettuati, in coerenza con il proprio oggetto sociale e mission, nell’esercizio di attività di gestione di fondi ovvero nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio, finalizzati a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento.”

L’intervento partecipativo esercitato dalla Società nell’esercizio di attività di investimento nel capitale di rischio di imprese sul territorio veneto, è esclusivamente di carattere temporaneo, e rappresenta quindi lo strumento (e non già l’obiettivo) attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.a. esercita la propria attività, a supporto delle imprese operanti sul territorio.

Dal punto di vista operativo, Veneto Sviluppo S.p.a. entra nella compagine societaria delle imprese da sostenere, in genere attraverso un aumento di capitale, erogando alle stesse le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento del proprio piano di sviluppo industriale; tale intervento di patrimonializzazione, consente alle piccole e medie imprese di migliorare la struttura delle fonti di finanziamento per la crescita aziendale, nonché beneficiare di un miglior accesso al canale bancario.

Gli investimenti partecipativi sono sottoscritti sulla base di accordi finalizzati a disciplinare concretamente un percorso di crescita e di sviluppo societario, definendo a priori le modalità di smobilizzo della partecipazione medesima in un arco temporale di tre-cinque anni.

Ciò detto, tali partecipazioni temporanee acquisite e gestite da Veneto Sviluppo S.p.a. nello svolgimento della propria "attività caratteristica" non possono essere incluse nel piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto trattasi di investimenti partecipativi assunti in via strumentale nell'ambito dell'esercizio di un'attività prevista dallo stesso TUSP e dell'inclusione di Veneto Sviluppo nell'Allegato A del TUSP (vista l'importanza di regolamentare e uniformare anche a livello legislativo la disciplina per le società finanziarie regionali, che acquisiscono partecipazioni di minoranza nell'esercizio di attività di gestione dei fondi pubblici oppure di attività di investimento nel capitale di rischio, per consentirne lo sviluppo senza finalità di stabile investimento, è allo studio la presentazione di un disegno di legge da presentare in conferenza Stato-Regioni)".

Pertanto, in coerenza con quanto già sinteticamente esposto in sede di prima applicazione del TUSP e con D.G.R. n. 324/2017, la Regione del Veneto ha considerato **gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. esclusi anche dal provvedimento di razionalizzazione periodica** "giacché rientranti nell'attività tipica della Società che, per espressa previsione del D. Lgs. n. 175/2016, prevede la non applicabilità dell'art. 4 c. 1 alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26 comma 2 (società inclusa nell'Allegato A al TU)".

Con riferimento alla partecipazione detenuta in **FVS S.G.R. S.p.A.**, la Regione precisa che la stessa "non è invece da considerarsi un investimento partecipativo temporaneo, bensì è strategica e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.a. e quindi da **mantenere**. Peraltro, analogamente a Veneto Sviluppo S.p.a., anche FVS S.G.R. S.p.a. è inclusa nell'Allegato A al TUSP, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016".

Indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19 c. 5 e 6 D. Lgs. n. 175/2016): la Regione, con riferimento alle disposizioni assegnate alla Società in merito al contenimento delle spese di funzionamento ed in particolare, delle spese del personale (ex DGR n. 729/2018), ha attribuito a Veneto Sviluppo S.p.A. quale obiettivo specifico, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, il mantenimento degli oneri contrattuali per il triennio 2018-2020, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento degli obiettivi, ivi compreso l'inserimento nel nuovo Piano Industriale, ed in sede di contrattazione di secondo livello, i cui atti dovranno essere pubblicati nel sito

della Società medesima e della Regione del Veneto (obiettivo confermato anche con DGR n. 84/CR del 07/08/2018). Pertanto, con il presente Piano di razionalizzazione periodica la Regione ha rinnovato e confermato gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati alla Finanziaria Regionale con le D.G.R. n. 729/2018 e D.G.R. n. 84/CR/2018 soprарichiamate (mantenimento degli oneri contrattuali per il triennio 2018-2020), dando impulso anche alle partecipazioni regionali indirette in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in assemblea, al fine di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento in attuazione delle disposizioni dell'ex art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016, in particolare sul contenimento dei costi per il personale.

Partecipazioni regionali indirette: per le n. 34 partecipazioni societarie "indirette" alla data del 31/12/2017, escluse per quanto sopra riportato, dal Piano di razionalizzazione periodica e detenute da Veneto Sviluppo S.p.A., nel successivo paragrafo 1.4.2 si riporta, così come relazionato dalla Regione del Veneto giusta D.G.R. n. 1813/2018, una sintesi dell'attività di gestione svolta e delle prospettive di dismissione dei suddetti investimenti partecipativi.

13 - VERONAFIERE S.P.A. (prevista la **dismissione**)

Normativa di riferimento: art. 10 della L.R. n. 11/2002.

Data di Costituzione: 01/02/2017.

Oggetto sociale: gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici.

Tipologia di partecipazione: partecipazione diretta minoritaria.

Quota di partecipazione: 0,16%

Risultato d'esercizio 2017: € 1.773.957

Proposta di razionalizzazione: la Regione del Veneto, nel Piano di razionalizzazione periodica di cui trattasi, ha proposto di **dismettere** la partecipazione in quanto non più strategica e necessaria per la Regione, considerata l'esigua partecipazione, irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società.

La società Veronafiere S.p.A. (partecipazione regionale dello 0,16%) è una società per azioni derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, il cui progetto di riordino e trasformazione è stato approvato con D.G.R. n. 1593 del 10/10/2016, in attuazione della L.R. n. 11/2002 art. 10, ed è divenuto efficace dal 01/02/2017; tale data, essendo successiva al 23/09/2016, termine di riferimento per rappresentare lo stato delle partecipazioni possedute dall'Amministrazione Regionale nel Piano di "Revisione straordinaria" (ex art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016) ha determinato l'esclusione di Veronafiere S.p.A. dal richiamato Piano adottato con D.G.R. n. 324/2017.

La Regione del Veneto fa presente che la D.G.R. n. 324/2017 stabiliva di mantenere la partecipazione in detta Società, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, *"avviando idonei percorsi di valorizzazione della partecipazione stessa e valutando possibili sinergie operative con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario"*.

L'Amministrazione Regionale ha dichiarato che *"nel corso del 2017, tenuto conto dell'esigua quota regionale, si sono svolte le ordinarie attività di partecipazione alla vita sociale in qualità di socio, e proprio considerata l'ininfluente quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiere S.p.a., irrilevante per esercitare qualunque attività di governance sulla società"*, la Regione ha proposto, nel Piano di razionalizzazione periodica, di dismettere la partecipazione in quanto non più strategica e necessaria.

Partecipazioni regionali indirette: la Regione Veneto precisa che stante la quota di partecipazione regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP, le partecipazioni detenute da Veronafiere S.p.A. **non sono considerate "partecipazioni indirette"** per l'Amministrazione Regionale.

14 - SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A. (costituita in data 17/04/2018)

Per completezza delle informazioni e con riferimento alla Tabella 1 soprariportata, si rileva che la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 393 del 26/03/2018 ha costituito in data 17 aprile 2018, insieme alla Regione Friuli-Venezia Giulia, la Società "in house" denominata "Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A." ai sensi dell'art. 13 bis del Decreto Legislativo 148/2017. Con il medesimo provvedimento è stato approvato l'Accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla medesima *NewCo*.

La Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. è stata, pertanto, esclusa dal Piano di razionalizzazione periodica in quanto la data di costituzione (17/04/2018) è successiva al momento temporale di riferimento del Piano e cioè al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 26, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016.

La Regione del Veneto ha ritenuto, comunque, opportuno fornire, nel Piano di razionalizzazione di cui trattasi, una rappresentazione sintetica della normativa, dell'oggetto sociale e della tipologia di partecipazione, nonché delineare una proposta di razionalizzazione in coerenza al processo di ricognizione relativo ad Autovie Venete S.p.A., così come di seguito illustrato.

Normativa di riferimento: artt. 16-18 della L.R. n. 30 del 30/12/2016 - art. 13 bis del D.L. n. 148/2017, convertito con modifiche dalla L. n. 172/2017; i commi 3 e 4 dell'art. 13 bis sono stati sostituiti dall'art. 1, comma 1165, lett. a), D.L. n. 91/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2018 - D.G.R. n. 393 del 26/03/2018.

Data di Costituzione: 17/04/2018.

Oggetto sociale: attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, comprese le attività di mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.

Tipologia di partecipazione: partecipazione a controllo analogo congiunto.

Quota di partecipazione: 33% (Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 67%).

Risultato d'esercizio 2017: n/a.


Proposta di razionalizzazione: la Regione del Veneto, nel Piano di razionalizzazione periodica di cui trattasi, ha proposto di **mantenere** la partecipazione nella Società

Autostrade Alto Adriatico S.p.A. in quanto strettamente necessaria e strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione del Veneto. La Regione ha fatto presente che *“la newco inizialmente dovrà affiancare le due Regioni firmatarie del Protocollo d’Intesa siglato in data 14/01/2016 (Regione Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) nel percorso teso all’ottenimento della concessione, auspicabilmente entro il 31 dicembre 2018”*.

PARTECIPAZIONI REGIONALI INDIRETTE

Con riferimento alle partecipazioni regionali "indirette" si riportano di seguito gli aggiornamenti del processo di razionalizzazione periodica, giusta D.G.R. n. 1813/2018, dando atto dei percorsi di razionalizzazione indicati:

1) VENETO ACQUE S.P.A. - Partecipazioni regionali indirette



Denominazione Società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Sistema Integrato Fusina Ambiente - S.I.F.A. S.c.p.a.	8,667%	Dismettere	Entro il 31/12/2019

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

Veneto Acque S.p.A. detiene un'unica partecipazione in SIFA S.c.p.a., con una quota di capitale sociale pari all'8,667%, per la quale la Regione del Veneto ha già dato impulso, nel corso del 2017, ad un percorso di dismissione.

SIFA S.c.p.a., concessionaria regionale del Progetto Integrato Fusina - Project Financing, è stata costituita in data 01 luglio 2005, ed ha registrato nel 2017 un risultato economico positivo pari ad € 80.862,00.

Va ricordato che nel Piano di "Revisione straordinaria" delle partecipazioni regionali, adottato con DGR n. 324/2017 ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, l'Amministrazione Regionale aveva proposto di mantenere tale partecipazione, previa verifica degli equilibri economico-finanziari della stessa.

La Regione ha fatto presente, considerato il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 di S.I.F.A. S.c.p.a. che presentava una perdita di € -9.541.325,00 e, tenuto conto delle disposizioni

richiamate nella DGR n. 324/2017, che l'Assemblea dei soci del 05 ottobre 2017, sulla scorta di quanto già stabilito con D.G.R. n. 1553 del 3 ottobre 2017, ha attribuito alla Società l'indirizzo di avviare il percorso più idoneo volto a consentire l'uscita di Veneto Acque S.p.A. dalla propria partecipata, previa valutazione della compatibilità di detto percorso con l'Accordo transattivo tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.c.p.a. e con i correlati patti parasociali.


Alla luce di quanto sopra riportato, Veneto Acque S.p.A. ha manifestato l'intenzione di cedere le proprie quote detenute in SIFA S.c.p.a. ed il contratto di concessione sottoscritto da SIFA S.c.p.a. con la Regione del Veneto il 6 luglio 2005, rep. n. 5785, prevede, tra l'altro, all'art. 7 che *"il trasferimento di quote tra azionisti della società di progetto, o la decisione di cedere quote della società ad altri soggetti, deve essere notificata al concedente entro trenta giorni dall'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione"*.

Pertanto, essendo Veneto Acque S.p.A. "socio non qualificante" potrà cedere, anche totalmente, le proprie quote di SIFA S.c.p.a. con il consenso della concedente (Regione del Veneto) a soggetti in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative e gestionali, nonché economico-finanziarie. Resta fermo, tuttavia, il diritto di prelazione nei confronti degli altri soci, ai sensi dell'art. 8.5 dello statuto, nonché il possesso in capo all'eventuale cessionario del requisito di *"sussistenza dell'adeguatezza delle capacità tecnico organizzative gestionali, nonché economico-finanziarie"*.

L'eventuale acquirente della partecipazione dovrà impegnarsi ad aderire ai Patti parasociali sussistenti, e più in generale, a condividere e sottoscrivere gli accordi tra i soci.

La Regione del Veneto, per quanto rappresentato, ha proposto nel Piano di razionalizzazione periodica, di **proseguire le operazioni di dismissione** di S.I.F.A. S.c.p.a., ritenendo le attività svolte dalla stessa non più necessarie e strategiche ai fini istituzionali della Regione Veneto.

2) VENETO INNOVAZIONE S.P.A. - Partecipazioni regionali indirette



Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
VI Holding S.r.l. in liquidazione	100%	Fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.A.	Entro il 30/06/2019

Partecipazioni regionali indirette detenute da VI Holding S.r.l. - **in liquidazione**

Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Certottica S.c.a.r.l.	20,15%	Dismettere	Entro il 30/06/2019
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.	22,57%	Dismettere	Entro il 30/06/2019
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. - in concordato	16,98%	Dismettere	Non quantificabile
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l.	14,29%	Dismettere	29/11/2018 (*)
Thetis S.p.A.	1,89%	Dismettere	Entro il 31/12/2019
Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e in concordato	0,06%	Dismettere	Entro il 31/12/2019

(*) Atto di cessione in corso di perfezionamento e conclusione prevista per il 29/11/2018.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

VI Holding S.r.l. è una società costituita nel 2008, totalmente partecipata da Veneto Innovazione S.p.A., posta **in liquidazione a far data dall'11/12/2014**; nel 2017 la Società ha registrato una **perdita** di € **-50.590,00**, confermando la tendenza negativa maturata negli ultimi cinque esercizi.

La Regione del Veneto ha fatto presente che *“al fine di accelerare i percorsi di razionalizzazione avviati con DGR n. 324/2017, l’Assemblea dei soci del 30 novembre 2017 ha avviato l’ipotesi di fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in liquidazione in Veneto Innovazione S.p.A.; tale operazione comporterebbe una semplificazione societaria con vantaggi in termini di contenimento dei costi, senza tuttavia generare impatti negativi sul bilancio della controllante. Inoltre, nella stessa Assemblea si è provveduto alla revoca del liquidatore di VI Holding S.r.l., nominato nel 2014, verificata la carente attività liquidatoria svolta dallo stesso. Al contempo, in data 30/11/2017, i soci hanno nominato l’attuale liquidatore di VI Holding S.r.l., che garantendo continuità ai percorsi di razionalizzazione già avviati, ha dato un significativo impulso nei processi di dismissione delle partecipate della stessa”*.

Pertanto, la Regione Veneto ha proposto, nel Piano di razionalizzazione periodica, di *“procedere con la fusione per incorporazione di VI Holding S.r.l. in Veneto Innovazione S.p.a. entro il 30/06/2019, a condizione che non pregiudichi le dismissioni delle sue partecipate”* e, con riferimento alle partecipazioni detenute da VI Holding S.r.l. di proseguire le attività di dismissione di n. 4 società: Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l., Thetis S.p.A. e Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l.; ed insieme agli altri soci, **concludere le due procedure di concordato** che interessano Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Scarl.

La Regione del Veneto, in merito alle azioni intraprese da VI Holding S.r.l. (**in liquidazione**) al fine di chiudere la dismissione delle quattro partecipate summenzionate (Certottica S.c.a.r.l., Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l., Thetis S.p.A. e Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l.), ha fatto presente che *“in data 10 aprile 2018 si è chiuso il secondo esperimento di procedura aperta per la vendita delle partecipazioni detenute, tuttavia, nonostante il valore dei lotti fosse stato ribassato rispetto al precedente esperimento, l’asta è andata deserta per tutte le partecipazioni”*.

Inoltre, la Regione ha evidenziato, con particolare riferimento alla società **Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.a.r.l.**, detenuta da VI Holding S.r.l. (in liquidazione) con una quota del 14,29% che, *“successivamente alla chiusura dell’asta in data 15 novembre 2018, con nota prot. n. 68/2018/FB (prot. reg. n. 466608 del 16/11/2018) V.I. Holding ha comunicato come, a seguito di vari contatti con stakeholder della Provincia di Padova, si stia ormai perfezionando la vendita della partecipazione con acquirenti CNA provinciale di Padova e Unindustria Padova, i quali hanno già provveduto al versamento del corrispettivo a favore di V.I. Holding. L’operazione di vendita si*


concluderà il **29 novembre 2018** con la firma dell'ultimo acquirente Unindustria Padova presso il Notaio incaricato".

Gli ulteriori aggiornamenti forniti dalla Regione del Veneto vengono di seguito evidenziati:

- **Certottica S.c.a.r.l.** "...ha chiuso il bilancio 2017 in attivo e ha una buona prospettiva di crescita anche per il 2018 continuando il processo di diversificazione delle attività di certificazione e formazione. Anche in tal caso, VI Holding S.r.l. sta cercando di trovare ulteriori possibili soluzioni per dismettere la partecipazione detenuta, attraverso l'individuazione di un soggetto terzo interessato all'acquisizione dell'intera quota, ovvero valutando di avviare l'esercizio del recesso dalla società, alla luce anche delle disposizioni statutarie (art. 9). Nello specifico, sono in corso delle trattative con le Camere di Commercio territoriali, che si sono attivate per una delibera comune di acquisizione della quota partecipativa...".
- **Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.** "...ha chiuso il bilancio 2017 in attivo e ha una buona prospettiva di crescita anche per il 2018. A seguito dei due tentativi di asta pubblica di vendita non andati a buon fine, VI Holding S.r.l. sta valutando ulteriori soluzioni, tra le quali l'offerta formulata da due soggetti istituzionali di acquisire l'intera partecipazione ad un valore più basso rispetto a quello proposto; ad oggi, sono in corso le valutazioni di tale proposta, al fine di procedere con le opportune trattative per raggiungere un accordo con i potenziali acquirenti...".
- **Thetis S.p.A.**, "...detenuta da VI Holding S.r.l. con una quota dell'1,89%, nel 2017 ha invertito la tendenza negativa chiudendo il bilancio d'esercizio in utile, e presentando un piano di attività che vede la ripresa dell'attività della società dopo le note vicende giudiziarie legate al Mose. Anche per tale partecipazione, VI Holding in liquidazione S.r.l. sta cercando di trovare un soggetto terzo interessato ad acquisire l'intera quota, poiché gli attuali soci non sono interessati ad aumentare la propria partecipazione all'interno della medesima. Tenuto conto dei vari tentativi di vendita effettuati dalla Società, ove non si concretizzino possibili operazioni di compravendita, ai sensi dell'art. 24, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 175/2016, Veneto Innovazione S.p.a. potrà proporre l'esercizio del recesso dalla società, e "la medesima sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile". Tuttavia, come noto, l'applicazione di tale norma si scontra con i limiti imposti dalla disciplina civilistica in tema di recesso, in assenza di una giurisprudenza consolidata...".

- **Veneto Nanotech S.c.r.l e Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.:** con riguardo alla liquidazione e alla procedura di concordato, la Regione del Veneto ha precisato che *“si rimane in attesa della chiusura delle rispettive procedure concorsuali”*.

3) SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. - Partecipazioni regionali indirette



Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Ferroviaria Servizi S.r.l.	100%	Mantenere	
Nord Est Logistica S.r.l.	60%	Dismettere	Entro il 31/12/2019
Veneto Logistica S.r.l.	56,641%	Dismettere	Entro il 31/12/2019
Interporto di Rovigo S.p.A.	32,94%	Dismettere	Entro il 31/12/2019
Portogruaro Interporto S.p.A.	0,48%	Dismessa	28/02/2018

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

Con riferimento alle partecipazioni societarie detenute da Sistemi Territoriali SpA, la Regione del Veneto nel Piano di razionalizzazione periodica di cui trattasi, ha proposto di:

- mantenere una società, monitorando gli equilibri economico finanziari: Ferroviaria Servizi Srl;
- proseguire le attività di dismissione di tre Società: Veneto Logistica Srl, Nord Est Logistica S.r.l. e Interporto di Rovigo SpA.

In merito invece alla Società **Ferroviaria Servizi S.r.l.**, costituita in data 24 gennaio 2003, la Regione ha fatto presente che trattasi di una “società attualmente inattiva e priva di personale, che ha registrato nel 2017 un risultato negativo di € - 8.488,00.

Tuttavia, considerato il progetto di spin-off avviato dalla Sistemi Territoriali S.p.a. sopra illustrato, in attuazione alla specifica normativa nazionale del settore ferroviario, tale partecipata è da considerarsi **necessaria e strategica** ai fini istituzionali della Regione del Veneto, in quanto a conclusione dell’operazione di separazione societaria, la medesima sarà destinataria del ramo d’azienda relativo alla gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, attualmente gestito dalla Sistemi Territoriali SpA.

La Società rinominata “**Infrastrutture Venete S.r.l.**”, ai sensi dell’art. 2 c. 1 del succitato DDL n. 38 del 25 settembre 2018 approvato dal Consiglio Regionale in data 6 novembre 2018, subentra alla Regione del Veneto nella realizzazione degli obiettivi della politica di trasporto ferroviario e nei contratti in essere, con particolare riferimento al piano di bacino regionale, alle soluzioni intermodali, al piano tariffario, agli standard gestionali, qualitativi tecnici ed economici, al monitoraggio, nonché alle attività necessarie per l’affidamento, la regolazione e il controllo del servizio di trasporto pubblico ferroviario locale e regionale.

Peraltro, nel DDL n. 38/2018 vengono individuate le risorse strumentali e finanziarie necessarie per l’attività della Società, includendo tutti i beni mobili, mobili registrati ed immobili sia di proprietà di Sistemi Territoriali S.p.a. che della Regione Veneto, con il limite dell’inerenza alle attività assegnate. E’ altresì previsto il subentro di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo alla partecipata regionale, nonché il subentro dei contratti in essere tra la Regione del Veneto e il gestore del servizio ferroviario al momento del conseguimento della piena operatività di Infrastrutture Venete S.r.l.”.

Anche per le altre società per le quali è **stata prevista la dismissione**, la Regione del Veneto ha relazionato brevemente, così come di seguito riportato:

- **Nord Est Logistica S.r.l.** è stata costituita in data 18 novembre 2002, si occupa di realizzazione e locazione di infrastrutture di intermodalità e logistica e, attualmente, è priva di dipendenti; nel 2017 la società ha registrato un utile di € 233.630,00. Nella gestione della partecipata non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.
- **Veneto Logistica S.r.l.** è una società che svolge attività di locazione di infrastrutture logistiche, anch’essa priva di personale, che nel 2017 ha registrato un utile di 39.274,00 euro, confermando un risultato d’esercizio positivo da almeno 5 anni; anche per tale partecipazione indiretta non ci sono oneri a carico del bilancio regionale.

Si richiama il precedente Piano di Revisione straordinaria di cui alla D.G.R. n. 324/2017 nel quale sia la Società Nord Est Logistica S.r.l. che la società Veneto Logistica S.r.l. sono state oggetto di **dismissione**. L’asta pubblica di vendita delle stesse del 2017 è andata deserta e, quindi, la Regione ha fatto presente che la Società Sistemi Territoriali S.p.A. dovrà valutare le opportune ulteriori soluzioni al fine di procedere e concludere la dismissione delle medesime. L’Amministrazione Regionale precisa che eventuali esperimenti di vendita dovranno comunque sempre

avvenire secondo modalità e a valori economici che non pregiudichino il bilancio e il risultato economico della capogruppo.


Da considerare in ogni caso che per entrambe le partecipate in argomento, lo statuto dispone che *“l’Assemblea delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale”*, e pertanto, anche dando impulso alla Sistemi Territoriali S.p.A. di valutare la messa in liquidazione delle stesse, tale operazione non sarebbe concretizzabile senza l’appoggio ed il voto favorevole di altri soci, stante le quote di possesso detenute dalla capogruppo.

- **Interporto di Rovigo S.p.A.**, la Regione del Veneto precisa che nel 2017 detta Società ha chiuso il bilancio con una perdita d’esercizio di € **-103.219,00**, peraltro confermando il trend negativo degli ultimi 5 anni.

Anche tale società è stata oggetto di dismissione già dal precedente Piano di revisione straordinaria 2017, e così come per Nord Est Logistica S.r.l. e Veneto Logistica S.r.l., nel 2017 l’asta pubblica di vendita delle quote possedute da Sistemi Territoriali S.p.A. è andata deserta. Nell’esperire nuovi tentativi di vendita, in data 12 settembre 2018 la partecipata regionale ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse per la vendita congiunta con la Provincia di Vicenza, Provincia di Rovigo e CCIAA Venezia Rovigo delle quote azionarie detenute; entro il termine previsto dall’avviso, la Società non ha ricevuto alcuna manifestazione di interesse. Dopo i tentativi di vendita a vuoto Sistemi Territoriali S.p.A. dovrà valutare la percorribilità delle opzioni d’uscita rimanenti (recesso ovvero liquidazione da deliberarsi in assemblea).

- **Portogruaro Interporto S.p.A.**, la partecipazione è stata, invece, ceduta in data **28 febbraio 2018**.

4) VENETO NANOTECH S.C.R.L. (**prevista la liquidazione**) - Partecipazioni regionali indirette



Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Ananas Nanotech S.r.l.	16,45%	Dismessa	06/04/2018
Bilcare Technologies Italia S.r.l.	7,50%	Dismettere	Entro il 31/12/2019
Krystalia S.r.l.	25%	Dismettere	Entro il 31/12/2019
Mas S.r.l.	5%	Dismessa	26/04/2018
Nanto Protective Coatings S.r.l.	25%	Dismessa	26/04/2018
Thundernil S.r.l.	18,50%	Dismessa	26/04/2018

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

La Società Veneto Nanotech S.c.r.l. al 31/12/2017 deteneva n. 6 partecipazioni societarie, di cui:

- n. 4 società sono state dismesse nel primo semestre 2018, rispettivamente Ananas Nanotech S.r.l. in data 6 aprile 2018, mentre Mas S.r.l., Nanto Protective Coatings S.r.l. e Thundernil S.r.l. in data 26 aprile 2018;
- n. 2 società sono in corso di dismissione, rispettivamente Bilcare Technologies Italia Srl e Krystalia Srl.

Con riferimento a queste due ultime società in corso di dismissione, la Regione del Veneto ha relazionato brevemente, così come di seguito riportato:


- **Bilcare Technologies Italia S.r.l.** è una società costituita nel 2006, che ha ad oggetto la produzione, commercializzazione, ricerca e sviluppo di prodotti e servizi per l'informatica; la società, con sede a Singapore, è sottoposta a procedura di amministrazione controllata.

- **Krystalia S.r.l.**, invece, costituita nel 2011, ha ad oggetto la lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale e, al 31 dicembre 2016, registrava un unico dipendente.

In data 28 novembre 2017 il Giudice Delegato che segue la procedura liquidatoria di Veneto Nanotech S.c.r.l. ha autorizzato la vendita mediante procedura competitiva delle partecipazioni detenute dalla società.

Per quanto rappresentato la Regione del Veneto ha proposto, nel Piano di razionalizzazione periodica, di proseguire con le attività di dismissione di Bilcare Technologies Italia Srl e Krystalia Srl.

5) VENETO STRADE S.P.A. - Partecipazioni regionali indirette



Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
Vi.Abilità S.r.l.	5%	Dismettere	Entro il 31/12/2019


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

La Regione del Veneto ha precisato che “al 31/12/2017 stante la quota minoritaria detenuta dalla Regione del Veneto in Veneto Strade S.p.a., pari al 30% del capitale sociale, la partecipazione indirettamente detenuta in Vi.Abilità S.r.l. non è da definirsi “partecipazione indiretta” ai sensi dell’art. 2 c. 1 l. g) del D. lgs. n. 175/2016.

Ciò nonostante, tenuto conto dell’attuale quota di partecipazione al capitale sociale di Veneto Strade S.p.a. (76,42%), con riferimento a Vi.Abilità S.r.l. si propone di proseguire il percorso di **dismissione** della stessa, in quanto non strettamente necessaria ai fini istituzionali dell’Ente, ai sensi dell’art. 4 c. 1 TUSP.

Si rappresenta comunque che Vi.Abilità S.r.l. ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile di € 28.291,00, confermando un risultato economico sempre positivo da almeno 5 anni”.

6) VENETO SVILUPPO S.P.A. - Partecipazioni regionali indirette (esclusa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016)



Denominazione società	Quota di partecipazione	Proposta di razionalizzazione	Tempistica
FVS S.G.R. S.p.A.	100%	Mantenere	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

Con riferimento alla partecipazione detenuta in **FVS S.G.R. S.p.A.**, come precisato dalla Regione del Veneto, *“non è invece da considerarsi un investimento partecipativo temporaneo, bensì è strategica e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.a.”* e, quindi, l'Amministrazione Regionale, nel Piano di razionalizzazione periodica, ha proposto di **mantenere** detta Società.

La Regione ha fatto presente che “analogamente a Veneto Sviluppo S.p.a., anche FVS S.G.R. S.p.a. è inclusa nell'Allegato A al TUSP, e pertanto non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016”.

FVS S.G.R. S.p.A. è una società partecipata totalmente da Veneto Sviluppo S.p.A. che ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione, e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, anche in regime di delega, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti e altri beni mobili o immobili.

Come precisato dalla Regione, *“la Società FVS S.G.R. S.p.A., è soggetto vigilato da Banca d'Italia e CONSOB, è quindi il veicolo strutturato e regolamentato attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.A. focalizza progressivamente tutti gli impieghi di capitale, siano essi realizzati mediante investimenti*

in capitale di rischio e/o attraverso la sottoscrizione di strumenti di debito privato o di natura ibrida, di per sé idoneo anche per raccogliere sempre più fondi di terzi in gestione.

L'attività di FVS S.G.R. S.p.A. è focalizzata su due macro-aree d'attività: la gestione di fondi e l'attività di advisory.

In particolare, la gestione dei fondi ricomprende:

- *il Fondo di Venture Capital Aladinn, la cui attività nell'esercizio 2017 si è concentrata sulla valorizzazione del portafoglio investimenti, nella logica di una loro dismissione entro l'esercizio 2019;*
- *il Fondo Sviluppo PMI la cui attività si è focalizzata per tutto l'esercizio 2017 su una intensa ricerca ed individuazione di opportunità di investimento che ha portato all'investimento in n. 3 società per un totale di euro 16,4 milioni.*

L'attività di advisory svolta nel 2017 è stata erogata principalmente a favore della stessa Veneto Sviluppo SpA. In particolare, l'attività si è concentrata sul supporto da parte del Team della FVS S.G.R. S.p.A. al processo di scouting e di analisi delle opportunità di investimento in titoli di debito subordinato all'interno dell'iniziativa "Fondo Veneto Minibond" e sul sostegno alle attività di analisi e di valutazione delle opportunità di exit dagli investimenti posti in essere attraverso lo strumento di private equity "Fondo di capitale di rischio" gestito dalla Società medesima".

Come già sopra rappresentato, la Regione del Veneto ha dichiarato che la Società FVS S.G.R. S.p.A. è l'unica partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A. da considerarsi strumentale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della stessa, e quindi **da mantenere** ed essendo *inclusa nell'Allegato A al TUSP non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26, comma 2"*, **pertanto la stessa è esclusa, quindi, dal Piano di razionalizzazione periodica 2018.**

Per un quadro dettagliato del portafoglio partecipativo detenuto dalla Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A., si rinvia al successivo paragrafo 1.4.2.

In sintesi, di seguito nelle tabelle n. 2 e 3 il riepilogo dello stato di attuazione del percorso di razionalizzazione/dismissione per le società partecipate, "dirette" e "indirette", della Regione del Veneto a seguito razionalizzazione periodica di cui alla D.G.R. n. 1813/2018 e con gli aggiornamenti al 2018 indicati dall'Amministrazione Regionale:

**Tabella 2 - Quadro partecipazioni regionali "dirette" al 04/12/2018
(data approvazione D.G.R. n. 1813/2018)**

SOCIETA'	OBIETTIVI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DGR N. 324/2017 ED AGGIORNAMENTI 2018		RISULTATI CONSEGUITI		
	DA DISMETTERE	DA MANTENERE	AVVENUTA DIMISSIONE	IN CORSO DI DIMISSIONE	MANTENUTA
COLLEGGE VALMARANA MOROSINI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	X		X (avvenuta in data 26/07/2017)		
SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	X		X (avvenuta in data 10/05/2018)		
ROCCA DI MONSELICE S.R.L.	X		X (Fusione in data 16/11/2017)		
VENETO PROMOZIONE S.C.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	X			X (è in liq.ne)	
VENETO NANOTECH S.C.R.L. - IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO	X			X (è in liq.ne e concordato)	
FIN.EST S.P.A.	X			X	
VERONAFIERE S.P.A. (istituita in data 01/02/2017)	X			X	
AUTOVIE VENETE S.P.A.		X			X
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A.		X			X
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.		X			X
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.		X			X
VENETO ACQUE S.P.A.		X			X
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.		X			X
VENETO STRADE S.P.A.		X			
VENETO SVILUPPO S.P.A.		X			X
SOCIETA' AUTOSTRADALE ALTO ADRIATICO S.P.A. <i>istituita in data 17/04/2018 e non inclusa nella Revisione periodica)</i>		X			X
TOTALI	7	9	3	4	9

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

**Tabella 3 - Quadro partecipazioni regionali "indirette" al 04/12/2018
(data approvazione D.G.R. n. 1813/2018)**

SOCIETA'	OBIETTIVI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DGR N. 324/2017 ED AGGIORNAMENTI 2018		RISULTATI CONSEGUITI		
	DA DISMETTERE	DA MANTENERE	AVVENUTA DISMISSIONE	IN CORSO DI DISMISSIONE	MANTENUTA
S.I.F.A. SCPA - IN DISMISSIONE	X			X (è in dismissione)	
NORD EST LOGISTICA SRL - IN DISMISSIONE	X			X (è in dismissione)	
VENETO LOGISTICA SRL - IN DISMISSIONE	X			X (è in dismissione)	
INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A. - IN DISMISSIONE	X			X (è in dismissione)	
PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A.- DISMESSA IL 28/02/2018	X		X (avvenuta in data 28/02/2018)		
INTERPORTO DI VENEZIA S.P.A. DISMESSA IL 05/07/2017	X		X (avvenuta in data 05/07/2017)		
ANANAS NANOTECH SRL - DISMESSA IL 06/04/2018	X		X (avvenuta in data 06/04/2018)		
BILCARE TECHNOLOGIES ITALIA SRL - IN DISMISSIONE	X			X (è in dismissione)	
KRISTALIA SRL - IN DISMISSIONE	X			X (è in dismissione)	
MAS SRL - DISMESSA IL 26/04/2018	X		X (avvenuta in data 26/04/2018)		
NANTO PROTECTIVE COATINGS SRL - DISMESSA IL 26/04/2018	X		X (avvenuta in data 26/04/2018)		
THUNDERNIL SRL - DISMESSA IL 26/04/2018	X		X (avvenuta in data 26/04/2018)		
VI-HOLDING SRL - IN DISMISSIONE	X			X (è in dismissione)	
CERTOTTICA SCARL - IN DISMISSIONE	X			X (è in dismissione)	
POLITECNICO CALZATURIERO SCARL - IN DISMISSIONE	X			X (è in dismissione)	
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VENEZIA SCARL - IN DISMISSIONE E CONCORDATO	X			X (è in dismissione)	
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO SCARL - IN DISMISSIONE ATTO DI CESSIONE IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO E CONCLUSIONE IL 29/11/2018	X			X (è in dismissione) (*)	
THETIS S.P.A. - IN DISMISSIONE	X			X (è in dismissione)	
VENETO NANOTECH SCRL - IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO	X			X (è in dismissione)	
FERROVIARIA SERVIZI SRL DA MANTENERE		X			X
TOTALI	19	1	6	13	1

(*) Atto di cessione in corso di perfezionamento e conclusione con atto notarile già programmato per il 29/11/2018.

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

8.4.2 Analisi dei parametri previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

L'attenzione della Sezione è stata diretta, in particolare, all'analisi di due dei sette parametri di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e precisamente:

- **parametro lett. d):** *“partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro”*
- **parametro lett. e):** *“partecipazioni diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.*

Si precisa che l'esame di detti parametri si riferisce ai soli periodi consentiti dalla normativa vigente e, quindi, non aggiornati all'esercizio 2018.

Non essendo stato possibile avere un quadro generale aggiornato al 2018 delle “partecipate regionali”, la Sezione ha ritenuto di procedere nei successivi paragrafi all'analisi dei dati contabili delle partecipate regionali sulla base degli aggiornamenti forniti dalla Regione. Detta analisi appare comunque significativa in quanto la norma (D.Lgs. n. 175/2016) stabilisce che in presenza, **anche di uno solo dei parametri nella stessa indicati** la partecipazione deve essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Con riferimento al requisito di cui alla lett. d) si riscontrano le sotto riportate criticità nelle Tabelle n. 4 e n. 5 di seguito riportate in riferimento al periodo 2015-2017, previsto dalla normativa vigente:

Tabella 4 – Società a partecipazione “diretta” – Fatturato medio conseguito nel triennio di riferimento per la razionalizzazione periodica (2015 - 2017)

Società	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Fatturato medio (in euro)
Autovie Venete S.p.A.	216.756.657,00	214.589.369,00	228.391.323,00	219.912.449,67
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	147.932.082,00	155.330.761,00	158.944.562,00	154.069.135,00
Fin.Est. S.p.A.	7.119.970,00	333.878,00	30.592,00	2.494.813,33
Immobiliare Marco Polo Srl	€ 1.538.354,00	1.300.562,00	1.098.469,00	1.312.461,67
Sistemi Territoriali S.p.A.	38.926.639,00	61.143.678,00	36.318.671,00	45.462.996,00
Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.	532.870,00	761.705,00	212.382,00	502.319,00
Veneto Acque S.p.A.	2.639.000,00	14.126.353,00	7.021.798,00	7.929.050,33
Veneto Innovazione S.p.A.	1.427.430,00	1.139.404,00	1.542.021,00	1.369.618,33
Veneto Nanotech Scpa	2.514.599,00	6.976.560,00	Dato n.d.	4.745.579,50
Veneto Promozione Scpa	5.835.316,00	3.734.913,00	1.855.021,00	3.808.416,67
Veneto Strade S.p.A.	59.981.176,00	60.433.624,00	107.430.574,00	75.948.458,00
Veneto Sviluppo S.p.A.	6.239.053,00	3.709.962,00	3.735.555,00	4.561.523,33
Veronafiore S.p.A. (trasformazione da Ente dal 01.02.2017)	75.739.743,00	78.300.401,00	79.858.775,00	77.966.306,33
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (costituita il 17/04/2018)	Non inclusa nella razionalizzazione periodica 2018			

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Da sottolineare che soltanto la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. ha indicato un fatturato medio, nel triennio di riferimento, pari ad € 502.319,00, quindi, inferiore al valore indicato dal parametro d). Per la suddetta Società la Regione del Veneto ha fatto presente che si è già concluso il processo di dismissione e cancellata dal Registro delle Imprese in data 10.05.2018.

Tabella 5 – Società a partecipazione indiretta – Fatturato medio conseguito nel triennio di riferimento per la razionalizzazione periodica (2015 - 2017)

Società	Fatturato medio conseguito nel triennio precedente (in euro)	Osservazioni della Regione del Veneto
Ferroviana Servizi Srl	0,00	Da mantenere
Nord Est Logistica Srl	974.128,33	Da dismettere
Veneto Logistica Srl	1.422.042,33	Da dismettere
Interporto di Rovigo S.p.A.	1.283.751,67	Da dismettere
Portogruaro Interporto S.p.A.	1.745.232,33	Dismessa il 28/02/2018
S.I.F.A. S.c.p.a.	23.007.569,67	Da dismettere
Certottica Scarl	2.589.042,33	Da dismettere
Politecnico Calzaturiero Scarl	1.585.015,00	Da dismettere
Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Srl	2.561.282,67	Da dismettere
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Srl	1.599.028,00	Da dismettere Atto di cessione in corso di perfezionamento con conclusione prevista per il 29/11/2018
Thetis S.p.A.	14.532.546,33	Da dismettere
Veneto Nanotech Srl	Non pervenuto	Da dismettere
Vi.Abilità Srl	13.347.808,00	Da dismettere
Vi Holding Srl (in liquidazione)	771,33	in liquidazione
Bilcare Technologies Italia Srl	Dati non pervenuti	Da dismettere
Ananas Nanotech Srl	49.269,33	Dismessa il 06/04/2018
Thundernil Srl (dismessa il 26/04/2018)	181.933,00	Dismessa il 26/04/2018
Krystalia Srl	116.195,00	Da dismettere
Nanto Protective Coatings Srl (dismessa il 26/04/2018)	216.015,67	Dismessa il 26/04/2018
Mas Srl (dismessa il 26/04/2018)	122.925,50	Dismessa il 26/04/2018

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Con riferimento alla Tabella n. 5 sopra riportata, si osserva che i dati indicati dalla Regione Veneto nella DGR 1813/2018 riferiti a n. 20 Società a partecipazione “indiretta” rilevano criticità per il parametro d) “fatturato medio del triennio 2015-2017 inferiore ad un milione di euro” - art. 20 del T.U. per le seguenti Società:

- Ferroviana Servizi Srl; Nord Est Logistica Srl; Vi Holding Srl (in liquidazione);

- Veneto Nanotech Srl e Bilcare Technologies Italia Srl non sono rilevabili i dati in quanto non pervenuti;
- Thundernil Srl; Nanto Protective Coatings Srl; Mas Srl; Ananas Nanotech Srl risultano già dismesse.

Con il Piano di razionalizzazione periodica di cui alla D.G.R. n. 1813/2018 la Regione Veneto ribadisce i percorsi di fusione/ dismissione/liquidazione di dette Società "indirette" di cui alla Tabella n. 5 sopra riportata, con la sola eccezione della Società Ferroviaria Servizi Srl che la Regione Veneto ritiene essere Società "da mantenere" in quanto necessaria e strategica per i propri fini istituzionali.

Con riferimento all'analisi del parametro di cui lett. e) art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti" (2013-2017), si riportano alcune criticità, evidenziate nella tabella n. 6 sotto riportata in termini di risultato di esercizio per il quinquennio indicato (dalla normativa in materia), per la razionalizzazione ordinaria 2018.

Tabella 6 – Società a partecipazione "diretta": risultati d'esercizio conseguiti nel quinquennio indicato per la razionalizzazione periodica (2013 – 2017)

Società	Esercizio 2013	Esercizio 2014	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017
Autovie Venete S.p.A.	€ 15.270.720	€ 21.125.248	€ 35.748.010	€ 17.646.529	€ 8.773.688
Concessioni Autostradali Venete S.p.A.	€ 9.781.643	€ 13.208.192	€ 11.930.739	€ 14.141.968	€ 17.279.975
Fin.Est. S.p.A.	€ 4.011.779	€ 1.112.259	€ 1.121.283	€ 437.584	€ -3.676.119
Immobiliare Marco Polo Srl	€ 18.345	€ -329.868	€ 118.565	€ 136.644	€ -239.896
Sistemi Territoriali S.p.A.	€ 425.524	€ 1.051.172	€ 1.055.467	€ 1.853.015	€ 2.325.409
Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (in liquidazione)	€ 105.186	€ 31.974	€ -6.278	€ -477.516	€ 41.456
Veneto Acque S.p.A.	€ 1.994	€ -7.059.870	€ 792.248	€ 3.129.392	86.550
Veneto Innovazione S.p.A.	€ -216.944	€ -200.304	€ 6.345	€ 12.151	2.835
Veneto Nanotech Scpa (in liquidazione e concordato)	€ -819.207	€ -4.736.270	€ -1.650.782	€ 5.918.085	n.d.
Veneto Promozione Scpa	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ -501.536
Veneto Strade S.p.A.	€ 1.025	€ 38.316	€ 117.765	€ 16.791	€ 62.719
Veneto Sviluppo S.p.A.	€ 6.773.082	€ 4.503.053	€ 1.800.660	€ 1.712.491	€ 1.412.747
Veronafiore S.p.A (Società per Azioni a seguito trasformazione da Ente dal 01.02.2017)	735.308	729.680	-5.627.250	1.153.659	€ 1.773.957
Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. (costituita il 17/04/2018)	/	/	/	/	/

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Per le società regionali a partecipazione “diretta” le più rilevanti criticità, in termini di risultato di esercizio per il quinquennio esaminato e come sopra evidenziate, possono essere così riassunte:

Partecipate dirette

- **Società Veneto Nanotech Scpa (in liquidazione e concordato)**: presenta tre risultati di esercizio negativi (2013-2014 e 2015) e per il 2017 i dati non sono pervenuti;
- **Veneto Promozione Scpa**: per l’esercizio 2017 il risultato è negativo e per gli altri quattro esercizi precedenti si rileva il dato a 0.

Mentre a seguito della suddetta analisi con riferimento alle società regionali a partecipazione “indiretta” si rilevano le seguenti criticità:

- **Interporto di Rovigo S.p.A. (in corso di dismissione)**: presenta un risultato di esercizio negativo per tutti i cinque esercizi (dal 2013 al 2017);
- **VI Holding Srl (in liquidazione)**: presenta un risultato di esercizio negativo per tutto il quinquennio (2013 - 2017);
- **Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia Srl (partecipata di VI Holding in liquidazione)**: presenta un risultato di esercizio negativo per tutto il quinquennio (2013-2017);
- **Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Srl (partecipata di VI Holding in liquidazione)**: presenta un risultato di esercizio in negativo per quattro dei cinque esercizi considerati (2013-2016);
- **Bilcare Technologies Italia Srl (in dismissione)**: non sono pervenuti i dati.

La Sezione rileva, altresì, quale ulteriore criticità la mancanza dei dati in ordine alla situazione economico, finanziaria e patrimoniale non indicati dalla Regione del Veneto per alcune partecipazioni “indirette”, in particolare per l’esercizio 2017. Sebbene la maggior parte di dette partecipazioni indirette siano già in fase di dismissione, la mancanza di informazioni di fatto non consente a questa Sezione di svolgere analisi più complete. Con riferimento poi agli altri cinque “requisiti” previsti dall’art. 20 del TU 175/2016 si evidenzia quanto di seguito riportato:

- **parametro lett. a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4:** dall'analisi delle schede di cui Allegato A alla DGR n. 1813/2018, la Regione **dichiara** che le attività svolte dalle Società regionali a **partecipazione diretta**, rientrano tutte nelle categorie di cui all'art. 4, comma 2 del T.U. tranne per le Società Fin.est S.p.A. (da **dismettere**), Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (cessata 10/05/2018) e Veneto Nanotech Scpa (in **liquidazione e concordato**). Per quanto riguarda le attività svolte dalla Società Veneto Sviluppo S.p.A. si rinvia al paragrafo 1.4.2 (non applicabile ai sensi dell'art. 26, comma 2, del T.U.).

Poche sono invece le Società **partecipate indirette** che svolgono attività di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016. Tra queste si rilevano le Società: Ferroviaria Servizi Srl, Sifa Scpa e Certottica Scrl, Ananas Nanotech Srl (dismessa il 06/04/2018), Bilcare Technologies Italia Srl, krystalia Srl, Mas Srl (dismessa il 26/04/2018), Nanto Protective Coatings Srl (dismessa il 26/04/2018), Thundernil Srl (dismessa il 26/04/2018) e Vi.Abilità Srl;

- **parametro lett. b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:** alcune Società, quali ad esempio Società Veneto Nanotech Scrl (in liquidazione), Società Veneto Promozione Scpa (in liquidazione), Ferroviaria Servizi Srl, "Nord Est Logistica Srl", Veneto Logistica Srl rientrano nel predetto parametro poiché il numero di dipendenti risulta essere pari a 0 oppure inferiore a quello degli Amministratori. Dall'esame dei dati emerge che per alcune di dette Società sono già in corso provvedimenti di dismissione;

- **parametro lett. c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali:** si rilevano casi di Società che svolgono attività analoghe (es. Autovie Venete S.p.A., Concessioni Autostradali Venete S.p.A., Veneto Promozione Scpa (in liquidazione). Per le prime due società succitate, la Regione del Veneto ha riaffermato che le quote non prevalenti di partecipazione regionale impediscono, ad oggi, di assumere decisioni volte all'accorpamento delle stesse;

- **parametro lett. f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento***: la Regione Veneto ha provveduto, ove necessario ad armonizzare gli statuti societari con le previsioni del D.Lgs. n. 175/2016 e quanto previsto al comma 1 dell'art. 26 dello stesso. Con atti della Giunta del Veneto sono stati adeguati gli statuti societari per C.A.V. (DGR 923/2017), Autovie Venete (DGR 2045/2016), Fin.Est S.p.A. (DGR 2024/2016), Immobiliare Marco Polo Srl (DGR 543/2017), Sistemi Territoriali (DGR 1961/2016), Veneto Acque (DGR 2043/2016), Veneto Innovazione (DGR 171/2017), Veneto Promozione (DGR 486/2017) e Veneto Sviluppo (DGR 2135/2017).

Detti provvedimenti sono stati adottati per contenere i costi di funzionamento, riducendo i componenti dei Consigli di Amministrazione a tre di cui due dipendenti dell'Amministrazione regionale o da un Amministratore Unico, con l'eliminazione dei gettoni di presenza e il riversamento all'Amministrazione dei compensi dei dipendenti componenti di organi sociali, quest'ultima disposizione "*fermo restando specifiche deroghe o modifiche previste da leggi regionali*".

L'Amministrazione Regionale con il presente Piano di razionalizzazione periodica (D.G.R. n. 1813/2018) rinnova e conferma gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, c. 5 e 6, del D.Lgs. n. 175/2016) assegnati alle Società a partecipazione "diretta" dando impulso anche alle partecipate "indirette", in cui sia possibile esercitare un controllo qualificato in Assemblea, di provvedere al contenimento delle spese di funzionamento, con particolare riferimento al contenimento dei costi per il personale (DGR n. 84/CR/2018). Il rispetto di tale requisito viene annualmente monitorato;

- **parametro lett. g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4***: con riferimento a quest'ultimo parametro, la Regione del Veneto ha deciso di dare corso alla Fusione per incorporazione in Veneto Innovazione S.p.A. per la Società partecipata VI. Holding Srl indicando quale tempistica di attuazione di tale percorso di razionalizzazione "*entro il 30/06/2019*".

8.4.3 Partecipazioni societarie “indirette” escluse dal Piano di razionalizzazione periodica detenute da Veneto Sviluppo S.p.A.

Nel richiamare quanto già esposto dall'Amministrazione Regionale in sede di prima applicazione del T.U.S.P. (Piano di razionalizzazione 2015) e nella D.G.R. n. 324/2017 (Revisione straordinaria), la Regione considera gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. **esclusi** anche dal provvedimento di razionalizzazione periodica (giusta D.G.R. n. 1813/2018) *“giacché rientranti nell'attività tipica della Società che, per espressa previsione del D. Lgs. n. 175/2016, prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2, in quanto la società è inclusa nell'Allegato A al TUSP”*.

In sede di parifica del Rendiconto per l'esercizio 2017 la Corte dei conti aveva reiterato le osservazioni già in passato espresse in merito alla Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo S.p.A. (quota di partecipazione regionale 51%) che di seguito si richiamano: *“la Sezione conferma, anche per l'esercizio 2017, le criticità già espresse in sede di parifica di Rendiconto generale 2016 della Regione del Veneto, con particolare riferimento alla mancata indicazione dei dati utili alla valutazione economico-finanziaria delle 36 partecipate indirette detenute dalla stessa Veneto Sviluppo SpA. Trattasi di società inclusa nell'Allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 e, pertanto, non ricompresa nel perimetro del consolidamento sebbene ritenuta dalla Regione strategica per l'assolvimento dei fini istituzionali”*.

Con riferimento alle succitate osservazioni, la Regione del Veneto, pur riconfermato la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ha contestualmente approvato nel proprio Piano di razionalizzazione periodica l'**Allegato C alla D.G.R. n. 1813/2018**, avente ad oggetto: *“Partecipazioni societarie detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. escluse dal Piano di razionalizzazione periodica (ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016)”*, che fornisce una sintesi dell'attività di gestione svolta e le prospettive di dismissione dei suddetti investimenti partecipativi (n. 34 al 31/12/2017, mentre il dato aggiornato al 30/06/2018 riporta n. 33 investimenti).

La Regione Veneto ha, pertanto, posto rilievo a dette partecipazioni, in considerazione della particolarità della suddetta Società anche con riferimento alla complessa attività svolta ed inerente al tessuto delle imprese venete.

Veneto Sviluppo S.p.A. - Finanziaria Regionale del Veneto è regolata dalla Legge Regionale n. 47/75 e, in coerenza con l'oggetto sociale, da un lato gestisce numerosi fondi regionali volti ad interventi a favore delle imprese per lo sviluppo economico del sistema

veneto e dall'altro, in via prevalente, investe in partecipazioni societarie attraverso operazioni di *merchant banking*.

La società è partecipata al 51% dalla Regione del Veneto e per il restante 49% da soci privati, rappresentati da banche ed altre società finanziarie.

Veneto Sviluppo S.p.A. effettua tali investimenti in partecipazioni nell'esercizio di attività di **gestione di fondi pubblici** ovvero nell'esercizio di **attività di investimento nel capitale di rischio** di imprese sul territorio, finalizzati a consentirne lo sviluppo ma senza finalità di stabile investimento.

La Regione ha dichiarato che l'intervento partecipativo esercitato dalla Società nell'esercizio di attività di investimento nel **capitale di rischio di imprese sul territorio Veneto**, è esclusivamente di **carattere temporaneo**, e rappresenta quindi lo **strumento** attraverso il quale Veneto Sviluppo S.p.A. esercita la propria attività, a supporto delle imprese operanti sul territorio, in coerenza con la programmazione regionale.

La Regione, quindi, per dare completezza informativa, rappresenta, come di seguito, il complesso portafoglio partecipativo detenuto dalla Finanziaria Regionale, **aggiornato al 30 giugno 2018**, ribadendo tuttavia, ancora una volta, che *“per tali partecipazioni l'Amministrazione Regionale non ha previsto misure di razionalizzazione in merito, in quanto le stesse sono escluse dal piano di razionalizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. n. 175/2016”*.

Nel corso del 2017 e primo semestre 2018, Veneto Sviluppo S.p.A. ha seguito l'attività di gestione delle partecipazioni detenute sia **“in via diretta”**, acquisite cioè mediante l'utilizzo di proprie risorse patrimoniali, sia delle partecipazioni detenute **“in via indiretta”**, assunte su apposito mandato della Regione del Veneto; è inoltre proseguita, altresì, l'attività di gestione delle partecipazioni detenute **in attuazione di specifiche iniziative sul capitale di rischio**: il **“Patrimonio Destinato”**, il **“Fondo Capitale di Rischio 4 (quest'ultimo in attuazione di una specifica misura del POR FESR 2007-2013)”** ed il **“Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative”**.

Al **31 dicembre 2017** Veneto Sviluppo S.p.A. deteneva 34 partecipazioni, mentre al **30 giugno 2018** il portafoglio partecipativo era composto da n. 33 partecipazioni.

Nello specifico, si individuano rispettivamente:

- n. 16 partecipazioni societarie detenute in via **“diretta”**;

- n. 13 partecipazioni societarie acquisite nell'ambito dello strumento del "Fondo di Capitale di Rischio (istituito in attuazione della specifica misura del POR 2007-2013 - il periodo di investimento del Fondo si è concluso il 31 dicembre 2015)";
- n. 1 partecipazione societaria acquisita nell'ambito dello strumento "Patrimonio Destinato";
- n. 3 partecipazioni societarie acquisite nell'ambito dello strumento "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di PMI cooperative".

Inoltre, la Finanziaria Regionale gestisce, su mandato della Regione del Veneto, la partecipazione in Fin.est S.p.A. per una quota pari al 2,185% del capitale sociale.

La Regione fa presente che le schede di cui all'Allegato C alla D.G.R. n. 1813/2018 *"forniscono un quadro dettagliato del portafoglio partecipativo detenuto dalla Finanziaria Regionale, in parte sono state estratte dalla "Relazione semestrale sull'attività svolta nel corso del primo semestre 2018" elaborata dalla Veneto Sviluppo S.p.A. (prot. reg. n. 386714) e, in parte, sono state elaborate con il supporto della Società stessa (prot. reg. n. 386658)".*

A seguire le schede riepilogative delle partecipazioni societarie detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. ed escluse dal Piano di razionalizzazione periodica 2018 ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016.

1 - ADAPTICA S.R.L. (dismessa in data 20/03/2018)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 21,174%

Attività svolta: la progettazione, la produzione e commercializzazione di componenti e strumenti ottici ed opto-elettronici e di sistemi computerizzati facenti uso di ottica ed optoelettronica; l'attività di consulenza nei settori ottico, elettronico, ingegneristico ed informatico verso terzi.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: società **dismessa in data 20 marzo 2018.**

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	15
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	496.125,00
Compensi amministratori	63.347,00
Compensi componenti Organo di controllo	9.360,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-1.257.653,00
2016	-1.107.318,00
2015	-245.421,00
2014	-151.614,00
2013	-268.359,00

FATTURATO	
2017	1.662.792,00
2016	2.023.665,00
2015	2.447.464,00
FATTURATO MEDIO	2.044.640,33

2 - DEVELON S.R.L.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 33%

Attività svolta: commercializzazione di programmi informatici, la progettazione e la commercializzazione di elaborati elettronici ed accessori e di brevetti, nonché la prestazione di servizi telematici di analisi, pubblicitari o editoriali.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (**entro il 31/12/2020**), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell'investimento partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	4
Numero amministratori	4
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	138.459,00
Compensi amministratori	141.220,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.508,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-37.048,00
2016	10.470,00
2015	51.032,00
2014	52.122,00
2013	7.392,00

FATTURATO	
2017	738.414,00
2016	2.714.004,00
2015	3.286.745,00
FATTURATO MEDIO	2.246.387,67

3 - INTERPLANET S.R.L.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 45%

Attività svolta: la società svolge l'attività di Internet Server Provider (ISP) fornendo ai propri clienti il servizio di accesso ad Internet e tutta una serie di ulteriori servizi ausiliari.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: è aperta una finestra contrattuale per l'esercizio dell'opzione put/call (1/05/2018 - 31/12/2018). Veneto Sviluppo S.p.A. sta seguendo le trattative in corso con i partners dell'investimento per definire le modalità della dismissione, la cui chiusura è stimata entro dicembre 2018.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	27
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	860.393,00
Compensi amministratori	178.134,00
Compensi componenti Organo di controllo	6.500,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	156.442,00
2016	88.748,00
2015	-14.615,00
2014	-83146,00
2013	19.040,00

FATTURATO	
2017	4.228.284,00
2016	3.305.668,00
2015	2.557.291,00
FATTURATO MEDIO	3.363.747,67

4 - NEURIMPULSE S.R.L.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 15%

Attività svolta: la produzione, la vendita ed il commercio di stimolatori neurologici impiantabili e non, accessori di questi, prodotti elettromedicali, materiali ed attrezzature chirurgiche, medicali e similari.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: nel luglio 2018 Veneto Sviluppo S.p.A. ha ceduto una quota pari al 15% del capitale sociale di Neurimpulse S.r.l., residuando di una quota del 15%, che la società prevede di cedere in due tranches: l'8,09% entro il 31/7/2019 e il 6,91% entro il 30/04/2020.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	3
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	102.096,00
Compensi amministratori	14.500,00
Compensi componenti Organo di controllo	19.977,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-89.316,00
2016	-81.308,00
2015	-68.853,00
2014	-58.882,00
2013	-116.242,00

FATTURATO	
2017	375.646,00
2016	394.857,00
2015	419.988,00
FATTURATO MEDIO	396.830,33

5 - OFFICINA STELLARE S.R.L. (prevista la dismissione)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 35%

Attività svolta: la produzione e il commercio all'ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza, su catalogo, tramite rete internet e con supporti multimediali in genere e a domicilio, di strumenti astronomici, ottici, elettronici, scientifici, industriali, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchiature informatiche e relativi accessori, nonché l'attività di assistenza e manutenzione degli stessi.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: Veneto Sviluppo S.p.A. ha in essere trattative con i partners dell'investimento per definire le modalità della dismissione dello stesso, stimata entro dicembre 2018.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	20
Numero amministratori	4
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	852.349,00
Compensi amministratori	62.500,00
Compensi componenti Organo di controllo	7.286,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	25.085,00
2016	69.242,00
2015	72.079,00
2014	13.469,00
2013	-2.778,00

FATTURATO	
2017	2.036.574,00
2016	1.968.991,00
2015	1.500.898,00
FATTURATO MEDIO	1.835.487,67

6 - OTS S.R.L. (dismessa in data 25/07/2018)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 32,866%

Attività svolta: l'attività di ricerca, sviluppo e innovazione di prodotti di abbigliamento per i brand del lusso (in particolare T-Shirt), e la realizzazione degli stessi.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: investimento partecipativo ceduto in data 25 luglio 2018.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	45
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	1.400.165,00
Compensi amministratori	198.347,00
Compensi componenti Organo di controllo	13.774,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	11.807,00
2016	-737.156,00
2015	-450.123,00
2014	-9.613,00
2013	n.d.

FATTURATO	
2017	6.991.845,00
2016	577.401,00
2015	5.385.273,00
FATTURATO MEDIO	4.318.173,00

7 - M31 ITALIA S.R.L.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 6,075%

Attività svolta: la società persegue l'obiettivo di favorire la nascita di nuove imprese ad alta tecnologia, completando con successo progetti di trasferimento tecnologico e favorendo la crescita in termini dimensionali dell'azienda e del suo valore, anche attraverso la partecipazione diretta nel capitale delle start-up.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (entro il 31/12/2020), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell'investimento partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	34
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

Costo del personale	1.857.747,00
Compensi amministratori	451.100,00
Compensi componenti Organo di controllo	48.480,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-1.190.471,00
2016	-1.335.767,00
2015	-2.506.364,00
2014	-1.064.917,00
2013	

FATTURATO	
2017	2.813.191,00
2016	412.496,00
2015	564.521,00
FATTURATO MEDIO	1.263.402,67

8 - XEPTAGEN S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 21,429%

Attività svolta: la ricerca nel settore delle patologie cellulari e delle biotecnologie, intesa alla scoperta di fattori che consentano lo sviluppo di nuovi prodotti diagnostici e terapeutici per la lotta alle malattie e per il prolungamento della vita umana.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (entro il 31/12/2020), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell'investimento partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	4
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

Costo del personale	100.405,00
Compensi amministratori	96.274,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.200,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-103.519,00
2016	-204.435,00
2015	-493.613,00
2014	-318.626,00
2013	-324.933,00

FATTURATO	
2017	220.535,00
2016	67.674,00
2015	17.205,00
FATTURATO MEDIO	101.804,67

9 - ZEN FONDERIE S.R.L.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 28,50%

Attività svolta: la produzione di getti di fonderia, lavorazioni meccaniche e assemblaggi di particolari per l'industria e il commercio, per conto proprio o di terzi; produzione e commercializzazione di componenti meccanici e aggregati per i settori auto, agricolo, movimento terra, veicoli industriali e meccanica in generale.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: Veneto Sviluppo S.p.A. ha in essere trattative con i partners dell'investimento per definire le modalità della dismissione dello stesso, stimata entro la scadenza del Fondo di Capitale di Rischio (31/12/2020), salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (art. 8 del Regolamento Operativo del Fondo di Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione potrà essere successiva al 31/12/2020.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	113
Numero amministratori	4
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	5.606.933,00
Compensi amministratori	158.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	21.801,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	252.301,00
2016	143.564,00
2015	51.357,00
2014	39.631,00
2013	23.675,00

FATTURATO	
2017	30.546.375,00
2016	24.952.166,00
2015	25.121.113,00
FATTURATO MEDIO	26.873.218,00

10 - H-FARM S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 1,743%

Attività svolta: l'esercizio in via prevalente non nei confronti del pubblico delle attività di assunzione partecipazioni sociali, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle proprie società controllate, partecipate e/o collegate, l'effettuazione di servizi gestionali e amministrativi, informatici.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: a febbraio 2018 Veneto Sviluppo S.p.A. ha conferito mandato a vendere l'intero pacchetto azionario detenuto in H-Farm S.p.A. a Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA. Nel 2018 sono state cedute 229.500 azioni. La dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro il 31/12/2020 ed eventualmente successiva a tale data se le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (art.8 Regolamento F. Cap. Rischio).

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	159
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	13.464.851,00
Compensi amministratori	473.165,00
Compensi componenti Organo di controllo	21.840,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-4.045.105,00
2016	-6.412.063,00
2015	-4.428.714,00
2014	-309.876,00
2013	-216.965,00

FATTURATO	
2017	32.914.223,00
2016	3.748.738,00
2015	2.315.125,00
FATTURATO MEDIO	12.992.695,33

11 - WEARIT S.R.L.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 4,836%

Attività svolta: lo sviluppo e la commercializzazione dello smartwatch per applicazioni sportive denominato "Wearit".

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (entro il 31/12/2020), fatto salvo il caso in cui entro tale termine le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di Capitale di Rischio). In tale ultima ipotesi la dismissione dell'investimento partecipativo potrà essere successiva al 31/12/2020.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	2
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	164.723,00
Compensi amministratori	3.600,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-359.593,00
2016	-701.043,00
2015	-3.102.110,00
2014	n.d.
2013	n.d.

FATTURATO	
2017	286.347,00
2016	98.400,00
2015	106.884,00
FATTURATO MEDIO	163.877,00

12 - GIESSE S.R.L. (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 20%

Attività svolta: la produzione e la commercializzazione di abbigliamento intimo per bambini e neonati.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata dichiarata fallita in data 7 giugno 2013.

13 - NUOVE ENERGIE S.R.L.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 38%

Attività svolta: la costruzione, progettazione, commercializzazione e vendita di macchine per la filtrazione e la microfiltrazione delle acque; la fabbricazione, l'installazione, la manutenzione, la commercializzazione e la gestione, anche tramite sistemi informatici, e la relativa assistenza tecnica, di impianti di depurazione di acque e fumi provenienti da scarichi civili ed industriali; impianti termici, idraulici, elettrici ed industriali in genere; impianti di irrigazione acquedotti e fognature.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell'investimento partecipativo è prevista entro la scadenza del Fondo Capitale di Rischio (entro il 31/12/2020), salvo che le condizioni di mercato non consentano il rispetto degli obiettivi dell'investimento (articolo 8 del Regolamento Operativo del Fondo di Capitale di Rischio) la dismissione potrà essere successiva al 31/12/2020.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	23
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	1.070.796,00
Compensi amministratori	1.440,00
Compensi componenti Organo di controllo	13.364,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	16.134,00
2016	1.947,00
2015	-1.105,00
2014	-8.947,00
2013	6.023,00

FATTURATO	
2017	4.738.189,00
2016	3.513.041,00
2015	3.408.752,00
FATTURATO MEDIO	3.886.660,67

14 - WALKING PIPE S.P.A. (prevista la liquidazione)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 39,79%

Attività svolta: produzione di tubi in materiale plastico, la posa, la costruzione di pezzi speciali, sia su stabilimento classico che su impianti mobili (walking) direttamente sul cantiere.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata posta in liquidazione volontaria in data 28 luglio 2017.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	n.d.
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	-
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

Costo del personale	n.d.
Compensi amministratori	n.d.
Compensi componenti Organo di controllo	n.d.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	n.d.
2016	n.d.
2015	-420.616,00
2014	-24.939,00
2013	n.d.

FATTURATO	
2017	n.d.
2016	n.d.
2015	2.824.931,00
FATTURATO MEDIO	2.824.931,00

15 - BELLELLI ENGINEERING S.R.L. (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 21,997%

Attività svolta: la progettazione e la costruzione di impianti industriali chiavi in mano; la fornitura di ingegnerizzazione di processo, meccanica e strumentale; la prefabbricazione in stabilimento e l'assemblaggio in sito; assistenza per lo start up e la successiva manutenzione.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: il Tribunale di Rovigo, con sentenza depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2018, ha dichiarato il fallimento della società.

Il bilancio d'esercizio al 31/12/2017 non è stato approvato in quanto è intervenuta la dichiarazione di fallimento nel febbraio 2018.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	n.d.
Numero amministratori	2
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	n.d.
Compensi amministratori	n.d.
Compensi componenti Organo di controllo	n.d.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	n.d.
2016	-3.067.572,00
2015	378.101,00
2014	131.756,00
2013	140.959,00

FATTURATO	
2017	n.d.
2016	20.040.731,00
2015	19.848.998,00
FATTURATO MEDIO	19.944.864,50

16 - FVS SGR S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 100%

Attività svolta: la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione di fondi comuni di investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di OICR.

Proposta di razionalizzazione: FVS S.G.R. S.p.A., è considerata dalla Regione Veneto strumentale alla Finanziaria Regionale e strettamente necessaria per le finalità istituzionali della Veneto Sviluppo S.p.A. e, quindi, da mantenere. Peraltro, anche FVS S.G.R. S.p.A. è inclusa nell'Allegato A al TUSP e, pertanto come precisato dalla Regione del Veneto, non è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, ai sensi dell'art. 26 comma 2.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	7,20
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	5

Importi in euro

Costo del personale	998.245,00
Compensi amministratori	83.917,00
Compensi componenti Organo di controllo	35.964,00

Con riferimento ai dati indicati dalla Regione, in sede di prima analisi, per n. dipendenti (7,20) e compenso amministratori (83.917,00) e per i quali si è segnalata l'eventuale non correttezza degli stessi, la Regione, a tal riguardo, ha precisato sia con le memorie difensive del 01/07/2019 che in sede di contraddittorio del 02/07/2019, che *"...relativamente alla partecipazione indiretta detenuta in FVS SGR S.P.A. si conferma il numero medio dei dipendenti in 7,2...mentre il compenso degli amministratori risulta pari ad Euro 83.917,00."* Infine, la Regione ha precisato, con riferimento al costo del personale indicato in tabella, che lo stesso non si riferisce solo agli attuali "7,20 dipendenti" ma anche da ex dirigenti dimissionari.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
Al 31.12.2017	-159.895,00
Al 31.12.2016	-140.840,00
01.07 -31.12.2015	54.686,00

FATTURATO	
Al 31.12.2017	1.033.949,00
Al 31.12.2016	1.069.015,00
01.07-31.12.2015	511.179,00

N.B.: Nel 2015 è intervenuta la modifica dell'esercizio sociale dal 30 giugno al 31 dicembre.

17 - APVS S.R.L.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 51%

Attività svolta: l'esercizio non nei confronti del pubblico dell'attività di assunzione, gestione e disposizione di partecipazioni. Alla data del 30.06.2017 si segnala che la società detiene una partecipazione in VTP S.p.A. pari al 53% del capitale sociale (valore nominale 2.077.660,00 euro); VTP S.p.A. esercita l'attività di gestione del terminal passeggeri del Porto di Venezia ed attività connesse (in particolare, parcheggio autoveicoli e collegamento con altre strutture della zona).

Stato di avanzamento del processo di dismissione: a Veneto Sviluppo S.p.A. spetta un'opzione Put dal 15/05/2018 con scadenza 15/11/2018 (in corso di proroga) e, ad oggi, la stessa sta valutando se esercitare o meno tale opzione Put.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	22.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	3.120,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	1.982.838,00
2016	1.636.675,00
2015	768.891,00
2014	761.456,00
2013	776.671,00

FATTURATO	
2017	2,00
2016	2,00
2015	0,00
FATTURATO MEDIO	1,33

Con riferimento ai dati indicati dalla Regione, in sede di prima analisi, inerenti al fatturato e per i quali sono state richieste integrazioni informative al riguardo, l'Amministrazione regionale ha precisato con le memorie difensive del 01/07/2019 che "... per quanto concerne il fatturato di APVS S.r.l. si conferma la correttezza dei valori inseriti come da bilanci d'esercizio allegati ...".

Anche in sede di contraddittorio del 02/07/2019 i Dirigenti regionali hanno riconfermato i dati del fatturato precisando che "...si tratta di una società holding che ha un fatturato prossimo allo zero in quanto l'oggetto sociale consiste nella gestione del terminale dei passeggeri, pertanto non ha fatturato...".

Di seguito si rappresentano anche i dati della partecipata VTP S.p.A.:

VTP S.P.A.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	51
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

Costo del personale	2.163.522,00
Compensi amministratori	105.304,91
Compensi componenti Organo di controllo	26.663,01

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	4.417.762,00
2016	3.863.155,00
2015	2.563.437,00
2014	3.757.011,00
2013	5.020.988,00

FATTURATO	
2017	24.006.594,00
2016	33.658.120,00
2015	32.824.947,00
FATTURATO MEDIO	30.163.220,33

18 - ENRIVE S.R.L.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 50%

Attività svolta: la società può assumere e detenere partecipazioni a scopo di stabile investimento in imprese italiane o estere dirette a realizzare, costruire, gestire ed assistere, per conto proprio e/o di terzi, impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonte di energia rinnovabile, alternativa o innovativa, nonché svolgere le fasi e le attività relative alla produzione di energia elettrica e termica.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: Veneto Sviluppo S.p.A. sta seguendo il processo di dismissione degli asset societari, e prevede di dismettere l'investimento partecipativo entro l'esercizio 2020.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	1
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

Costo del personale	33.644,00
Compensi amministratori	30.523,00
Compensi componenti Organo di controllo	15.263,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-503.239,00
2016	-499.580,00
2015	79.193,00
2014	26.252,00
2013	47.838,00

FATTURATO	
2017	122.067,00
2016	94.075,00
2015	92.165,00
FATTURATO MEDIO	102.769,00

19 - AEROPORTO DI TREVISO S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 10%

Attività svolta: la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, la gestione, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale e per la mobilità delle merci e delle persone in genere, ivi incluso lo sviluppo e la gestione di offerte e servizi ai viaggiatori, nonché le attività connesse, collegate o analoghe, purché a carattere non prevalente, a tal fine la società può essere destinataria di concessioni e/o subconcessioni per l'esercizio delle strutture aeroportuali.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: Veneto Sviluppo S.p.A. intende avviare una negoziazione atta a cedere l'intera quota posseduta, ad un prezzo che tuttavia non dovrà essere inferiore a quello di acquisto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	155,80
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	6
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	6.840.301,00
Compensi amministratori	130.509,00
Compensi componenti Organo di controllo	28.447,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	2.108.691,00
2016	844.102,00
2015	-356.498,00
2014	-1.066.953,00
2013	-205.381,00

FATTURATO	
2017	27.155.813,00
2016	23.810.822,00
2015	21.543.999,00
FATTURATO MEDIO	24.170.211,33

20 - AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILAFRANCA S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 0,099%

Attività svolta: l'esercizio e la gestione in forma diretta dei servizi di assistenza a terra dei veicoli sull'aeroporto di Treviso e di tutte le attività connesse a termini delle vigenti leggi e regolamenti ed ogni altra attività per lo sviluppo del traffico aereo sull'aeroporto stesso.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: Save S.p.A. e Fondazione Cariverona, soci di Aeroporto Valerio Catullo, stanno esercitando il diritto di prelazione delle azioni messe in vendita dagli altri soci. Veneto Sviluppo S.p.A. intende avviare una negoziazione atta a cedere l'intera quota posseduta ad un prezzo che tuttavia non dovrà essere inferiore a quello di acquisto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	128
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	7
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	7.938.445,00
Compensi amministratori	165.884,00
Compensi componenti Organo di controllo	81.768,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	832.648,00
2016	195.174,00
2015	102.707,00
2014	-8.769.320,00
2013	-3.212.981,00

FATTURATO	
2017	39.404.673,00
2016	36.008.899,00
2015	33.632.629,00
FATTURATO MEDIO	36.348.733,67

21 - ALPI EAGLES S.P.A. (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 0,980%

Attività svolta: l'attività aeronautica in genere, il trasporto aereo pubblico di persone e/o cose inclusi colli postali, su rotte nazionali, internazionali ed intercontinentali, l'acquisizione e la concessione in esercizio di aeromobili, nonché l'istituzione, l'esercizio e /o la gestione - in proprio e/o per conto di terzi - delle attività rientranti nell'indotto aeronautico.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata dichiarata fallita in data 12 maggio 2011.

22 - ATTIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 10,844%

Attività svolta: la società ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione e la commercializzazione di insediamenti e di interventi industriali, artigianali, commerciali, direzionali, abitativi, ricreativi e sportivi e delle necessarie infrastrutture, ivi comprese la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana e la partecipazione ad operazioni di urbanistica concertata; inoltre lo studio, la progettazione e la realizzazione di interventi nel settore pubblico e privato relativamente a strutture destinate a servizi di utilità diffusa; ed anche lo studio, la progettazione e la realizzazione di attività di pianificazione urbanistica e la relativa consulenza anche con riferimento alla c.d. "urbanistica concertata".

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata dichiarata fallita in data 13 dicembre 2013.

23 - AUTODROMO DEL VENETO S.P.A. (prevista la liquidazione)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 7,783%

Attività svolta: l'ideazione, la realizzazione, lo sviluppo, la gestione e l'esercizio di autodromi, campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e turistico, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni ed attività sportive e turistiche di ogni genere.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata messa in liquidazione in data 20 luglio 2018.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	68.501,00
Compensi componenti Organo di controllo	23.027,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-29.781.420,00
2016	-2.303.572,00
2015	-511.106,00
2014	-381.926,00
2013	-395.447,00

FATTURATO	
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00
FATTURATO MEDIO	0,00

24 - BANCA POPOLARE ETICA SOC. COOP. PER AZIONI

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 0,076%

Attività svolta: la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non soci, ai sensi del D.Lgs. 385/93, con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui all'art. 5 dello statuto.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: Banca Popolare Etica Soc. Coop. è stata conferita dalla Regione del Veneto nel luglio 2008. Il processo atto alla cessione delle azioni detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. in Banca Popolare Etica Soc. Coop. verrà avviato nel corso del 2019.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	258
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	16.523.503,00
Compensi amministratori	342.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	98.000,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	2.273.208,00
2016	4.317.890,00
2015	758.049,00
2014	3.187.558,00
2013	1.327.789,00

25 - BIC ADRIATICO S.C.A.R. L. (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 10%

Attività svolta: la società si propone di dare impulso alla creazione di nuove piccole e medie imprese e di favorire lo sviluppo e l'innovazione di quelle esistenti, mediante la creazione di un "Centro Europeo di Impresa" che fornisca servizi ed informazioni.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata dichiarata fallita in data 17 dicembre 2013.

26 - COMPAGNIA INVESTIMENTI E SVILUPPO- C.I.S. S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 3,154%

Attività svolta: collaborazione con enti pubblici o società pubbliche o miste per iniziative finalizzate alla predisposizione e sviluppo delle infrastrutture e delle reti, della pianificazione del territorio, delle aree da destinare alle attività produttive, commerciali, di servizi e del terziario, anche attraverso operazioni di project financing.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: l'accordo di ristrutturazione del debito di CIS S.p.A. sottoscritto da tutti i soggetti creditori nel mese di dicembre 2016 e divenuto efficace a far data dal 29 giugno 2017 contempla un'ipotesi di recupero parziale dell'esposizione legata al Prestito Obbligazionario originario ed un'ipotesi di recupero postergato dell'equity investito dai vari soci, tra i quali anche Veneto Sviluppo.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	6
Numero amministratori	11
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	316.901,00
Compensi amministratori	117.700,00
Compensi componenti Organo di controllo	32.754,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-5.796.918,00
2016	-852.893,00
2015	-525.600,00
2014	-56.449.144,00
2013	-7.543.802,00

FATTURATO	
2017	332.470,00
2016	315.135,00
2015	3.345.123,00
FATTURATO MEDIO	1.330.909,33

27 - EXPO VENICE S.P.A. (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 5,966%

Attività svolta: la società ha per oggetto l'attività di organizzazione e gestione in forma diretta, indiretta e/o associata, in strutture di proprietà o di terzi gestite sia direttamente che indirettamente, di fiere, mostre, congressi, conferenze, tavole rotonde, ecc.; l'organizzazione e la promozione di eventi o iniziative continuative volte a promuovere la conoscenza e diffusione commerciale di prodotti o la loro immagine, di distretti produttivi, di semplici aggregazioni, di particolari iniziative.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è stata dichiarata fallita in data 28 settembre 2016.

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	
2016	n.d.
2015	-12.651.520,00
2014	-203.697,00
2013	9.857,00

FATTURATO	
2017	
2016	n.d.
2015	12.051.660,00
FATTURATO MEDIO	12.051.660,00

28 - FIN.EST S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 5,570% (quota aggiuntiva del 2,185% gestita su mandato della Regione del Veneto).

Attività svolta: la società propone iniziative di collaborazione commerciale ed industriale, nel quadro di una politica di cooperazione economica e finanziaria - coerentemente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal CIPES - in Austria, nei paesi dell'Europa centrale e balcanica e nei paesi già appartenenti all'Unione Sovietica, ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto-Adige.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è in dismissione (L.R. n. 30/2016 e DGR n. 324/2017): tale società è anche una partecipazione diretta regionale e per gli opportuni approfondimenti si rinvia al paragrafo 1.4.1.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	24
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	1.726.391,00
Compensi amministratori	131.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	53.000,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-3.676.119,00
2016	437.584,00
2015	1.121.283,00
2014	1.112.259,00
2013	4.011.779,00

FATTURATO	
2017	30.592,00
2016	333.878,00
2015	7.119.970,00
FATTURATO MEDIO	2.494.813,33

29 - INTERPORTO DI VENEZIA S.P.A. (in concordato preventivo)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 14,311%

Attività svolta: lo studio, la promozione, il coordinamento, lo svolgimento e la gestione di tutte le attività inerenti alla creazione ed all'esercizio in Venezia-Marghera di un'area intermodale, in collegamento con il sistema portuale, avente le caratteristiche di cui all'art. 1 della legge 04.08.1990 n. 240 per l'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è in concordato preventivo a far data dal 19/11/2015.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	6
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	254.777,00
Compensi amministratori	75.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	20.550,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	Non approvato
2016	-2.357.996,00
2015	-4.212.487,00
2014	-507.194,00
2013	n.d.

FATTURATO	
2017	Non approvato
2016	1.372.369,00
2015	1.310.559,00
FATTURATO MEDIO	1.341.464,00

30 - POLITECNICO CALZATURIERO SOC. CONS. A R.L.

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 15,866%

Attività svolta: la società ha per oggetto l'istituzione di un'organizzazione comune al fine di diffondere la cultura d'impresa, sviluppare attività di ricerca tecnologica, controllo qualità materiali, certificazione aziendale, formazione professionale, servizi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro con principale riferimento al settore calzaturiero e ai settori ad esso connessi, affini o complementari.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione dell'investimento partecipativo potrà avvenire solamente quando le condizioni di mercato consentiranno almeno il recupero del capitale investito.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	10
Numero amministratori	8
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

Costo del personale	530.391,00
Compensi amministratori	35.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.000,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	6.290,00
2016	7.046,00
2015	3.879,00
2014	23.887,00
2013	-17.343,00

FATTURATO	
2017	537.450,00
2016	745.755,00
2015	387.272,00
FATTURATO MEDIO	556.825,67

31 - XGROUP S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (fallita)

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: 7,633%

Attività svolta: La società ha per oggetto l'attività di produzione e commercio, sia in Italia che all'estero, di celle e moduli fotovoltaici, moduli solari in genere, apparecchiature, accessori, materiali e quant'altro inerente e complementare ai prodotti su elencati, la realizzazione, sia in proprio, che per conto di terzi, e il commercio, sia in Italia che all'estero, di impianti alimentabili a sistemi fotovoltaici e di impianti e macchinari di produzione degli stessi; l'acquisizione e cessione di brevetti, licenze e tecnologie, nonché l'assunzione e la concessione di mandati di agenzia, rappresentanza, commissione e concessione nell'ambito predetto.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la società è inattiva, priva di personale ed è stata dichiarata fallita in data 12 luglio 2013.

32 - CONSORZIO TABACCHICOLTORI MONTE GRAPPA DI BASSANO DEL GRAPPA, CASTELFRANCO VENETO E NOVENTA VICENTINA - COOPERATIVA AGRICOLA

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: socio finanziatore.

Attività svolta: il consorzio svolge attività di lavorazione del tabacco, produzione e commercializzazione di sigari.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione di tale investimento da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. è prevista alla scadenza contrattuale del "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio PMI cooperative ex LR n. 19/2004 e LR n. 17/2005", più due anni di proroga; scadenza effettiva 27 dicembre 2020.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	18
Numero amministratori	11
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

Costo del personale	536.081,00
Compensi amministratori	24.616,00
Compensi componenti Organo di controllo	23.218,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-252.872,00
2016	-232.390,00
2015	-534.836,00
2014	-730.009,00
2013	-291.309,00

FATTURATO	
2017	1.279.056,00
2016	1.116.818,00
2015	878.238,00
FATTURATO MEDIO	1.091.370,67

33 - COOPERATIVA LAVORATORI ZANARDI

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: socio finanziatore.

Attività svolta: La cooperativa ha per oggetto le attività di grafica, stampa e legatoria di volumi di pregio.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione di tale investimento da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. è prevista alla scadenza contrattuale del "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio PMI cooperative ex LR n. 19/2004 e LR n. 17/2005", più due anni di proroga; scadenza effettiva 8 maggio 2022.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	39
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	2

Importi in euro

Costo del personale	1.328.211,00
Compensi amministratori	3.424,00
Compensi componenti Organo di controllo	8.976,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	18.841,00
2016	31.237,00
2015	13.389,00
2014	-478,00
2013	n.d.

FATTURATO	
2017	3.406.616,00
2016	3.368.869,00
2015	2.315.680,00
FATTURATO MEDIO	3.030.388,33

34 - KUNI SOCIETA' COOPERATIVA

Quota di partecipazione detenuta da Veneto Sviluppo S.p.A.: socio finanziatore.

Attività svolta: la cooperativa ha per oggetto la realizzazione di allestimenti e arredamenti con particolare riferimento al settore navale.

Stato di avanzamento del processo di dismissione: la dismissione di tale investimento da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. è prevista alla scadenza contrattuale del "Fondo per la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio PMI cooperative ex LR n. 19/2004 e LR n. 17/2005", più due anni di proroga; scadenza effettiva 20 luglio 2022.

Per il parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dalla Regione del Veneto, riferiti all'esercizio 2017, sono i seguenti:

Dati esercizio 2017

Numero medio dipendenti	18
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale	558.243,00
Compensi amministratori	1.740,90
Compensi componenti Organo di controllo	3.000,00

Per i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016 i dati contabili indicati dall'Amministrazione Regionale sono:

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2017	-87.445,00
2016	134.951,00
2015	-43.585,00
2014	6.488,00
2013	n.d.

FATTURATO	
2017	1.618.697,00
2016	1.298.361,00
2015	1.272.620,00
FATTURATO MEDIO	1.396.559,33

Pur prendendo atto di quanto attestato dalla Regione del Veneto in relazione all'esclusione degli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. dal processo di razionalizzazione periodica annuale (ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016), in quanto tutti destinati alla vendita, secondo tempi e logiche di dismissione legate al singolo progetto di investimento, si rilevano criticità con quanto previsto dai requisiti di cui all'art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016 per le sotto riportate società "indirette" detenute da Veneto Sviluppo SpA.

In particolare:

- **parametro lett. b)** *"che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"* per le società: Develon Srl, Neurimpulse Srl, Xeptagen S.p.A., WearIt Srl, Walking Pipe S.p.A., Bellelli Engineering Srl, Fvs Sgr S.p.A., Apvs Srl, Enrive Srl, Autodromo del Veneto S.p.A., Compagnia Investimenti e Sviluppo - C.I.S. S.p.A., Interporto di Venezia S.p.A., Politecnico Calzaturiero Scarl.

- **parametro lett. d)** *"che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro"* per le società: Neurimpulse Srl, Xeptagen S.p.A. WearIt Srl, Fvs Sgr S.p.A., Apvs Srl, Enrive Srl, Politecnico Calzaturiero scarl.

- **parametro lett. e)** *"diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"* per le società: Adaptica Srl, Neurimpulse Srl, M31 Italia Srl, Xeptagen S.p.A. H-Farm S.p.A., WearIt Srl (tre esercizi negativi e per il 2014 e 2013 non sono stati indicati dati), Walking Pipe S.p.A. (due esercizi negativi (2015-2014) e per gli altri tre esercizi non sono stati indicati dati), Autodromo del Veneto S.p.A. (in liquidazione), Compagnia Investimenti e Sviluppo - C.I.S. S.p.A., Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa di Bassano del Grappa, Castelfranco Veneto e Noventa Vicentina - Coop. Agricola.

A completamento del quadro sopra delineato delle società partecipate regionali “indirette” di Veneto Sviluppo S.p.A. si riporta, di seguito, il prospetto riepilogativo.

**Riepilogo partecipazioni regionali “indirette”
detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. al 31/12/2018**

Consistenza Partecipate al 31/12/2017	Razionalizzazione Periodica Partecipate 2018	Risultati Raggiunti al 31/12/2018 (Cessate/Fusione)	Consistenza Finale Partecipate in Liquidazione/ Dismissione al 31/12/2018	Consistenza Finale Partecipate da mantenere al 31/12/2018
39	34	3	30 (*)	1

(*) di cui 3 società finanziarie (Banca popolare etica, FVS SGR S.p.A., H-Farm S.p.A.)

8.4.4 Obblighi di trasparenza: verifica sulle società partecipate regionali

Con riferimento all'applicazione della disciplina sulla trasparenza da parte delle società partecipate di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e successivo Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante la *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”* (correttivo al D.Lgs. n. 33/2013) pubblicato in G.U. in data 8 giugno 2016 n. 132, si è dato corso alla verifica dei siti web istituzionali delle società *“direttamente”* partecipate dalla Regione del Veneto ed è emerso quanto segue:

- 1) **Veneto Sviluppo S.p.A.** presenta una sezione rubricata - secondo le modifiche normative e Linee guida di ANAC (Determinazione n. 1134 del 08/11/2017) - come *“Società trasparente”*, articolata in sezioni generali, a loro volta articolate in sottosezioni. Le pagine delle singole sezioni presentano aggiornamenti effettuati sia negli anni precedenti ed alcune modifiche apportate nel corso del 2018/2019 (ad esempio la Sezione *“Enti controllati”* - sottosezione *“Società partecipate”* è aggiornata al 16/04/2019 - data ultima modifica).
- 2) **Veneto Acque S.p.A.** presenta la sezione *“Società trasparente”* articolata in sezioni generali e sub-sezioni, come da prescrizione normativa. Previa verifica si riscontra che le pagine delle singole sezioni risultano, nella maggioranza dei casi, aggiornate sia nel corso del 2018 che nel 2019 (mese di aprile).
- 3) **Veneto Innovazione S.p.A.** presenta una sezione rubricata - secondo le modifiche normative - come *“Amministrazione trasparente”* articolata in sezioni generali e sottosezioni. Alcune pagine delle singole sottosezioni non sono aggiornate in quanto riportano la dicitura *“la compilazione di questa sotto sezione non rientra nell'ambito soggettivo di applicazione per Veneto Innovazione S.p.A. in quanto riguarda gli Enti Pubblici”* (esempio la sottosezione *“indicatori di tempestività dei pagamenti”*). Altre pagine risultano, nella maggioranza dei casi, aggiornate nel corso del 2018 e 2019.
- 4) **Sistemi Territoriali S.p.A.** ha nel proprio sito, così come per le precedenti società, una sezione *“Società trasparente”* articolata in sottosezioni, come da prescrizione normativa e le pagine delle singole sezioni risultano, nel complesso, aggiornate per il 2018 e 2019.
- 5) **Immobiliare Marco Polo Srl** presenta una sezione rubricata come *“Amministrazione trasparente”* articolata in sezioni generali e sottosezioni, come da normativa vigente. La Società Immobiliare Marco Polo Srl ha, dal 2008, la gestione integrata dei servizi afferenti il complesso monumentale di Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi di Piazzola sul

Brenta (PD) e, dal 2017, anche quella del complesso monumentale “Rocca di Monselice” sita nel Comune di Monselice. Nel sito istituzionale la sezione sugli obblighi di trasparenza riporta una sezione per “Villa Contarini” ed una per la “Rocca di Monselice” (quest’ultima gestita precedentemente dalla società Rocca di Monselice Srl, società per la quale si è dato corso alla fusione per incorporazione nella Immobiliare Marco Polo Srl in data 16/11/2017 con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese in pari data). Le relative pagine risultano, peraltro, aggiornate nel 2018 ed alcune anche nel 2019.

- 6) **Veneto Strade S.p.A.** ha un sito denominato “*Società trasparente – Veneto Strade*” che non ha però un’articolazione complessa in sezioni e sottosezioni, ma è limitato a:
- Atto costitutivo Veneto Strade;
 - Statuto Veneto Strade;
 - Documenti di programmazione strategico-gestionale;
 - Codice disciplinare e Codice di condotta.


A seguito verifica si riscontra che non è possibile accedere al sito della società neppure attraverso il richiamo dal sito della Regione del Veneto ove è rinvenibile la “scheda” con i recapiti telefonici, e-mail della Società Veneto Strade S.p.A. e viene evidenziata la dicitura “visita il sito di Veneto Strade S.p.A.” che reca sempre però la dicitura “*impossibile raggiungere il sito*”.

- 7) **Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. S.p.A.** presenta una sezione rubricata, secondo le modifiche normative, come “*Società trasparente*”, suddivisa in sezioni generali e sottosezioni che risponde ai requisiti richiesti anche con riferimento agli aggiornamenti effettuati sia nel 2018 che nel 2019. Infatti, nel sito viene precisato che “*la sezione è in continuo aggiornamento*” e viene indicata come data di ultimo aggiornamento il 18/03/2019.
- 8) **Autovie Venete S.p.A.** presenta, come per la società precedente, una sezione “*Società trasparente*” completa ed aggiornata nelle diverse sezioni generali e sottosezioni e, quindi, risponde ai requisiti normativi. Autovie Venete ha precisato che “*la sezione web viene periodicamente aggiornata secondo le modalità descritte nella tabella “Obblighi di trasparenza sull’organizzazione S.p.A. Autovie Venete”, allegata alle “Misure integrative di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, della Legge 190/2012”,* infatti gli aggiornamenti sono stati effettuati sia nel 2018 e, per alcune sezioni, anche nel 2019.
- 9) **Veronafiere S.p.A.** pur avendo un proprio sito istituzionale risulta, nello stesso, totalmente mancante la sezione “*Amministrazione trasparente*”, con le correlate sezioni generali e

sottosezioni (organizzazione, personale, attività e procedimenti, bilanci, delibere, bandi, gare ecc...). Va rilevato che la partecipazione maggioritaria è pubblica (Comune di Verona 39,666%, C.C.I.A.A. di Verona 13,045%, Provincia di Verona 1,408%, Regione del Veneto 0,162%) e si attesta, quindi, al 54,281%.

Di seguito la rappresentazione della compagine societaria di Veronafi S.p.A.:

Rappresentazione grafica della compagine societaria (*) di Veronafi S.p.A.



(*) I numeri corrispondono alle percentuali di partecipazione al capitale sociale.
Fonte: Veronafi S.p.A.

Veronafi S.p.A. precisa, nel proprio sito, di essere "il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia, secondo per fatturato e ai vertici in Europa" e, di seguito, si riportano alcuni dati indicati dalla stessa società, per il 2018, che ne evidenziano la dimensione:

- 72 fiere ed eventi realizzati in Italia ed all'estero;
- 1.310.774 visitatori;

- 92,8 mln euro di fatturato;
- 738.137 mq. di superficie espositiva;
- 135 dipendenti.

Pertanto, dalla verifica effettuata per la società Veronafiore S.p.A., si rileva che non vi è traccia nel sito web istituzionale di una sezione “Amministrazione trasparente” con i conseguenti obblighi di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

- 10) **Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.** è stata costituita il 17 aprile 2018. Nel sito della Società è presente una sezione rubricata, secondo le modifiche normative, come “*Società trasparente*”, suddivisa in sezioni generali e sottosezioni rispondendo così ai requisiti normativi richiesti anche con riferimento agli aggiornamenti effettuati sia nel 2018 che nel 2019. Data la recente costituzione alcune sottosezioni riportano la dicitura “*in aggiornamento*”, mentre nella sezione Bilanci si rileva: “*Il primo bilancio d’esercizio della Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. si chiuderà il 31 dicembre 2018*”.
- 11) **Veneto Nanotech S.c.p.a. è una società in liquidazione dal 2015 e concordato preventivo omologato dal Tribunale di Padova in data 21/11/2016.** Previa verifica sia dal portale della Regione del Veneto che dal sito di Veneto Nanotech S.c.p.a., si riscontra che per detta Società il sito non è più *on line*.
- 12) **Veneto Promozione S.c.p.a. è stata messa in liquidazione in data 17/07/2017,** presenta comunque sul proprio sito una sezione rubricata “*Società trasparente*” come prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., articolata in sezioni generali e sottosezioni. Le pagine delle singole sezioni risultano poco aggiornate o con aggiornamenti precedenti all’anno 2018. Nella sezione “*trasparenza*” è comunque evidenziato che trattasi di società “**in liquidazione**”.
- 13) **Fin.est S.p.A. è una società in dismissione dal 2016,** presenta nel proprio sito web la sezione rubricata, secondo la normativa vigente, come “*Società trasparente*” articolata in sezioni generali e sottosezioni. Alcune pagine delle sezioni risultano essere state aggiornate anche nel 2018 e qualche modifica è stata apportata anche di recente (27/03/2019).
- 14) **Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.** è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 10/05/2018. Dalla verifica effettuata detta società non possiede più un sito proprio ed anche se è presente un richiamo sul sito della Regione del Veneto, ove è rinvenibile solo la “*scheda*” con i recapiti telefonici, e-mail ed indicato “*Visita il sito della Società Venezia Edilizia Canalgrande S.p.A.*” il medesimo sito non risulta però più *on line*.

Dalla già menzionata analisi, in particolare, si rileva l'assenza della sezione "Amministrazione Trasparente" per la Società Veronafiore S.p.A., nonostante la partecipazione maggioritaria sia pubblica, con le implicazioni, anche di tipo sanzionatorio, che ne possono derivare.

La Regione del Veneto nella citata memoria difensiva del 01 luglio 2019 ha precisato che *"...Sul punto, già oggetto di riflessione da parte regionale, pur rammentando la quota minima detenuta dalla Regione del Veneto al capitale sociale della società (0,16%) peraltro in corso di dismissione, che non consente di incidere sulla governance della società, appare utile trasmettere il parere rilasciato in data 16/09/2016 ... all'allora Ente Autonomo per le Fiere di Verona. Il parere in primis argomenta che la Società non sia qualificabile a "controllo pubblico", con la conseguente applicazione delle sole norme del Testo Unico "Madia" relative alle società a partecipazione pubblica. In materia di obblighi di trasparenza (...), il parere al punto n. 7. Conclusioni prevede, tra l'altro, che "il passaggio alla forma societaria, in considerazione della natura minoritaria di ciascuna delle partecipazioni in Veronafiore s.p.a. riconducibili a soggetti di matrice pubblica, escluderà altresì la rilevanza diretta della normativa in materia di trasparenza, fatto salvo un eventuale onere di collaborazione e comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni partecipanti, riferito in particolare ai dati retributivi dei componenti dell'organo gestorio". Da ciò si può rinvenire la motivazione alle scelte della Società. Ad ogni modo la Regione segnalerà alla Società senza indugio tali rilievi emersi, fermo restando che per parte regionale i dati relativi a Veronafiore spa, rilevanti per la normativa sulla trasparenza, sono già opportunamente riportati nella sezione del sito regionale, aggiornato annualmente".*

Inoltre, anche in sede di contraddittorio del 02/07/2019 la Regione ha confermato la mancanza del sito web "Amministrazione Trasparente" per Veronafiore S.p.A., precisando che anche se sono già state avviate da parte dell'Amministrazione regionale le procedure per la dismissione della predetta partecipazione, la Regione si impegna comunque a segnalare alla società medesima i rilievi della Sezione.

8.5 Portafoglio delle partecipazioni della Regione del Veneto

Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto la Regione del Veneto può costituire o partecipare a società *“per attività e servizi inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non possano essere delegati a Enti locali o espletati avvalendosi dei loro uffici”*.

Di seguito, si riassume il portafoglio degli Organismi ed Enti partecipati detenuti dalla Regione del Veneto al 31 dicembre 2017, data di riferimento del provvedimento di razionalizzazione periodica di cui alla D.G.R. n. 1813/2018.

8.5.1 Partecipazioni “dirette”, “in house” ed “indirette”

Con riferimento alle Società di capitali partecipate dalla Regione Veneto, *“direttamente”* (o tramite la Veneto Sviluppo S.p.A.), *“in house”* o *“indirettamente”* detenute dall'Amministrazione Regionale, nel fare presente che per le stesse si è già ampiamente relazionato nei paragrafi precedenti, qui di seguito si riassume solo il quadro rappresentato dalla Regione, nel Piano di ricognizione periodica (D.G.R. n. 1813/2018), che risulta così costituito:

- **n. 8 partecipate dirette** (da mantenere);
- **n. 5 partecipate dirette** (di cui si è già concluso il percorso di razionalizzazione nel corso del 2017/2018);
- **n. 1 società costituita il 17/04/2018 inserita nel quadro riassuntivo** per completezza dei dati ma esclusa dalla razionalizzazione periodica 2018;
- **n. 1 partecipata indiretta** (da mantenere);
- **n. 19 partecipate indirette** (in dismissione/liquidazione/fusione e per 6 società si è già concluso il percorso di razionalizzazione in quanto cessate così come evidenziato nei paragrafi precedenti);
- **n. 34 partecipate indirette detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. ed escluse dal Piano di razionalizzazione periodica** (di cui: 3 dismesse, 30 da dismettere, peraltro alcune sono già in fase di concordato o procedura fallimentare o liquidazione), 1 da mantenere (FVS SGR S.p.A.).

La Regione del Veneto detiene, alla data del 31 dicembre 2017, le sotto riportate Società cosiddette *“in house”*:

- **Immobiliare Marco Polo S.r.l.** (partecipazione regionale 100%);

- **Veneto Acque S.p.A.** (partecipazione regionale 100%);
- **Veneto Innovazione S.p.A.** (partecipazione regionale 100%).

Per completezza dei dati si precisa che, con DGR n. 393 del 28 marzo 2018, la Regione del Veneto ha dato corso alla costituzione della Società “*in house*” denominata **Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.** istituita ai sensi dell’art. 13 bis del D.Lgs. n. 148/2017 (data costituzione 17/04/2018).

Sono tutte Società che svolgono le loro attività in campi ritenuti dalla Regione essenziali per lo sviluppo economico e sociale, quali la ricerca e l’innovazione, la finanza, le infrastrutture, i trasporti, la gestione patrimoniale, l’internazionalizzazione.


Per effetto del Piano di razionalizzazione periodica sopra esaminato, si riassumono di seguito le partecipate liquidate/dimesse/cessate al 31 dicembre 2017 con indicazione degli aggiornamenti dismissivi alla data del 04/12/2018 (data approvazione DGR n. 1813/2018):

1. Colledge Valmarana Morosini S.r.l. (diretta), l’operazione di cessione quote si è perfezionata in data 26 luglio 2017;
2. Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (diretta), cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta in data 10 maggio 2018;
3. Rocca di Monselice S.r.l. (diretta), fusione nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., conclusasi in data 16 novembre 2017.
4. Interporto di Portogruaro S.p.A. (indiretta), ceduta in data 28/02/2018
5. Interporto di Venezia S.p.A. (indiretta), ceduta il 05/07/2017;
6. Marghera Eco Industries Srl (indiretta), cancellata dal Registro delle Imprese in data 27/12/2017;
7. Promomarghera S.p.A. (indiretta), cancellata dal Registro delle Imprese in data 06/12/2017;
8. Consorzio Distretto Veneto Beni Culturali (indiretta), cancellata dal Registro delle Imprese in data 11/09/2017;
9. Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scrl (indiretta), l’operazione di vendita è stata conclusa in data 29/11/2018 con la firma dell’ultimo acquirente Unindustria Padova presso il Notaio incaricato;
10. Ananas Nanotech (indiretta), dismessa il 06/04/2018;

11. Thundernil Srl (indiretta), dismessa il 26/04/2018;
12. Nanto Protective Coatings Srl (indiretta), dismessa il 26/04/2018;
13. Mas Srl (indiretta), dismessa il 26/04/2018.

Di seguito viene rappresentato sinteticamente il quadro numerico delle partecipazioni regionali “dirette” attive al 31 dicembre 2017, con le relative “indirette” in dismissione e/o in liquidazione nell’esercizio 2017, così come indicato nel Piano di razionalizzazione periodica 2018 (DGR n. 1813/2018), e si evidenzia che alcuni processi dismissori si sono conclusi nel corso del 2018 così come riportato nei paragrafi precedenti.

Rappresentazione grafica quadro numerico partecipazioni regionali "dirette" con le relative "indirette" in dismissione e/o liquidazione al 31/12/2017



NOTE:

- 1) La procedura liquidatoria di SVEC S.p.A. si è conclusa in data 10/05/2018, giusta DGR n. 41/2018
- 2) Quota di possesso pari al 30% fino al 6/6/2018 e pari al 76,42% dal 19/7/2018
- 3) Ente trasformato in Società per azioni dal 01/02/2017

- Società interessata da un processo di razionalizzazione
- Società da mantenere

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto (D.G.R. n. 1813/2018)

8.5.2 Altre partecipazioni regionali

La Regione del Veneto detiene quote partecipative anche in Enti strumentali ed Agenzie e, di seguito, si riporta l'elenco degli Enti desunti dal sito istituzionale della Regione:

- Istituto Regionale per le Ville Venete
- Istituto Zooprofilattico

- Ente Regionale Veneto Lavoro

- Ente Parco Regionale dei Colli Euganei
- Ente Parco del Fiume Sile
- Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po
- Ente Parco Dolomiti Bellunesi
- Parco Dolomiti d'Ampezzo
- Ente Parco Lessinia

- Esu Padova
- Esu Venezia
- Esu Verona

- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- Consorzio di Bonifica Adige Po
- Consorzio di Bonifica Adige Euganeo
- Consorzio di Bonifica Bacchiglione
- Consorzio di Bonifica Brenta
- Consorzio di Bonifica Delta del Po
- Consorzio di Bonifica di II° Grado Lessinio Euganeo Berico
- Consorzio di Bonifica Piave
- Consorzio di Bonifica Veneto Orientale
- Consorzio di Bonifica Veronese
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

- Associazione Informest
- Fondazione Cà Vendramin

- A.T.E.R. di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona

- Arpav
- Avepa
- Agenzie per il Lavoro
- Agenzia Veneta per l'innovazione nel Settore Primario (ex Veneto Agricoltura)

Per quanto attiene all'analisi economico-finanziaria si rinvia ai paragrafi da 1.6 a 1.10.

8.6 Risultati d'esercizio delle partecipate regionali: quinquennio 2014-2018

Come già evidenziato nell'ambito della relazione sull'esercizio 2017, la materia è stata interessata da importanti innovazioni che sono andate, peraltro, a raccordarsi con le nuove regole sugli equilibri di bilancio in una visione unitaria in cui assume rilievo il "*Gruppo Amministrazione Pubblica*" e che, nel restituire efficienza alle imprese a partecipazione pubblica, anche mediante il rafforzamento del governo societario, ha specifico riguardo alle ricadute dei risultati di esercizio degli organismi partecipati sugli enti-soci ovvero nel caso specifico sulla Regione del Veneto.

La Regione del Veneto ha risposto positivamente all'esigenza di rafforzamento della governance che la legislazione degli ultimi anni ha reso via via più stringente e che questa Sezione ha più volte sottolineato, da ultimo nel giudizio di parifica per l'esercizio 2017. Con DGR 2100/2017, è stata istituita la nuova Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, alla quale, con avvio operativo a partire dal 1° maggio 2018, sono state assegnate ex novo "*funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi anche mediante il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia di afferenza degli enti regionali*".

Si segnala che la nuova Direzione, nella trasmissione a questa Corte dei dati contabili⁴²⁹ inerenti al quinquennio 2014-2018, ha precisato che i dati trasmessi quest'anno, in riferimento sia alle società che agli Enti regionali, sono costituiti dai risultati economici d'esercizio (contabilità economico-patrimoniale) ai fini del conto consolidato⁴³⁰.

Quindi, nell'ottica di continuare a monitorare le partecipate regionali, anche considerando il perimetro di consolidamento 2018, quest'anno la Sezione ha svolto la propria analisi considerando i dati delle società a partecipazione diretta ed indiretta e degli enti strumentali controllati e partecipati rientranti nell'elenco 2 "*Perimetro di consolidamento 2018*" individuato dalla DGR n. 367 del 02/04/2019 avente ad oggetto "*Bilancio consolidato 2018*."

⁴²⁹ Con note prot. n. 182192 del 09/05/2019 (acquisita al prot. CdC n. 4447 del 10 maggio 2019), prot. n. 183448 del 10/05/2019 (acquisita al prot. CdC n. 4481 del 10 maggio 2019), prot. n. 203015 del 23/05/2019 (acquisita al prot. CdC n. 6545 del 24 maggio 2019), prot. n. 229988 del 07/06/2019 (acquisita al prot. CdC n. 7259 del 7 giugno 2019), prot. n. 239311 dell'11/06/2019 (acquisita al prot. CdC n. 7323 del 12 giugno 2019).

⁴³⁰ A differenza, pertanto, di quanto fornito lo scorso esercizio, solo i "risultati di amministrazione" per gli enti regionali (contabilità finanziaria) e dati non riferibili al consolidato per le società. Per tale motivo, quindi, i dati inseriti in questa relazione non sono confrontabili con quelli indicati nella relazione allegata alla delibera CdC n. 266/2018/PARI del 06/07/2018 relativa alla parificazione del Rendiconto regionale es. 2017.

Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.lgs. n. 118/2011”.

Si precisa, pertanto, che le tabelle ed i grafici di seguito riportati rappresentano le elaborazioni che hanno riguardato, con riferimento all’esercizio 2018, sia le 9 società che i 19 enti strumentali rientranti nel perimetro di consolidamento.

8.6.1 Società partecipate regionali comprese nel perimetro del consolidamento

Le tabelle ed i grafici che seguono recano la sintetica rappresentazione, per ciascuna delle 9 società partecipate direttamente/indirettamente dalla Regione del Veneto rientranti nel perimetro di consolidamento 2018, del risultato registrato alla chiusura dell’esercizio finanziario 2018 posto a confronto, per maggiore completezza, anche con i risultati del quadriennio precedente.


Tabella 1
Società partecipate dalla Regione del Veneto
(Elenco 2 perimetro di consolidamento 2018: DGR n. 367/2019)
Risultati d'esercizio 2014 - 2018 (in euro)

SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2018 (denominazione e quota % di partecipazione regionale)	2014	2015	2016	2017	2018
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE "IN HOUSE":					
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. (100%)	-329.868	118.565	136.644	-239.896	202.695
VENETO ACQUE S.P.A. (100%)	-7.059.870	792.248	3.129.392	86.550	143.448
VENETO INNOVAZIONE S.P.A. (100%)	-200.304	6.345	12.151	2.835	18.581
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTE:					
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A. (99,83%)	379.443	1.087.203	1.907.546	2.545.612	1.210.387
VENETO SVILUPPO S.P.A. (51,00%)	4.503.053	1.800.660	1.712.491	1.412.747	668.087
VENETO STRADE S.P.A. (76,42%)	38.316	117.765	16.791	62.719	150.711
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE S.P.A. (50%)	13.208.192	11.930.739	14.141.968	17.279.975	23.364.627
SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTE:					
VI HOLDING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE PARTECIPATA DI VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	-173.950	-64.372	-38.553	-50.590	45.496
SOCIETA' SACCA A R.L. PARTECIPATA AL 100 % DI A.T.E.R. VERONA (DISMESSA)	-20.836	-16.601	-13.941	-44.647	-30.302

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Si osserva che tutte le 7 partecipate dirette regionali indicate in tabella 1 hanno fatto registrare al 31 dicembre 2018 un utile d'esercizio, con particolare riferimento alle società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. che presenta un risultato d'esercizio positivo pari a 23.364.627 euro, Sistemi Territoriali S.p.A. con un utile pari a 1.210.387 euro, Veneto Sviluppo S.p.A. con un risultato d'esercizio positivo pari a 668.087 euro.

Grafico 1
Risultati d'esercizio al 31/12/2018: partecipate regionali dirette




Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Nel dettaglio, limitando il confronto all'esercizio precedente si osserva che la società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. ha fatto registrare un rilevante incremento di utile nel 2018 (23.364.627 euro) rispetto all'esercizio precedente (17.279.975 euro) pari al 35,21%, in valore assoluto un incremento pari a 6.084.652 euro; si segnala anche la società Veneto Strade S.p.A. che pur con importi meno rilevanti ha comunque fatto registrare un incremento rispetto all'esercizio precedente pari al 140% circa, in valore assoluto corrispondente a 87.992 euro.

Considerando anche il quinquennio 2014-2018 si osserva altresì che le partecipate dirette Sistemi Territoriali S.p.A., Veneto Sviluppo S.p.A., Veneto Strade S.p.A. e Concessioni Autostradali Venete S.p.A. sono le uniche società che hanno fatto registrare un utile per l'intero periodo. Per quest'ultima società si segnala, inoltre, una crescita progressiva del risultato d'esercizio positivo a partire dal 2015 fino al 2018, infatti si passa da 11.930.739 euro a 23.364.627 euro con un incremento nel quadriennio pari al 95,84% (vedi grafico 2).

Sempre per quanto riguarda le partecipate dirette si è constatato, inoltre, che per 2 partecipate dirette (Veneto Sviluppo S.p.A. e Sistemi Territoriali S.p.A.) gli utili si sono pressoché dimezzati dal 2017 al 2018; infatti Veneto Sviluppo S.p.A. passa da 1.412.747 euro (2017) a 668.087 euro (2018) e Sistemi Territoriali S.p.A. passa da 2.545.612 euro (2017) a 1.210.387 euro (2018).

Grafico 2
Risultati d'esercizio 2014-2018: partecipate regionali dirette




Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Per quanto riguarda le partecipate dirette “in house” si osserva che a partire dal 2015 c’è stato un trend positivo, per la maggior parte delle società, nell’intero quinquennio considerato. Nel dettaglio, dall’esame dei dati emerge che tutte le 3 società partecipate dirette in house (Immobiliare Marco Polo S.r.l.; Veneto Acque S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A.) hanno fatto registrare nell’esercizio 2018 oltre che un utile d’esercizio anche un incremento dei valori rispetto all’esercizio precedente.

In particolar modo, si segnala che la società Immobiliare Marco Polo S.r.l. passa da un risultato d’esercizio negativo pari a -239.896 euro nel 2017 ad uno positivo pari a +202.695 euro nel 2018.

Il grafico successivo evidenzia l'andamento delle partecipate dirette "in house", nel periodo 2014-2018.


Grafico 3
Partecipate dirette "in house"
Andamento dei risultati d'esercizio 2014-2018 (in euro)



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Per quanto riguarda le partecipate regionali indirette, si rileva che la società VI Holding S.r.l. presenta al 31/12/2018, a differenza del quadriennio precedente, un risultato d'esercizio positivo, mentre la società SACCA a r.l. ha continuato a registrare perdite anche nell'esercizio 2018 (vedi grafico 4).


Grafico 4
Risultati d'esercizio al 31/12/2018: partecipate regionali indirette (in euro)



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

Le 2 partecipate indirette hanno fatto registrare, quindi, nel quinquennio analizzato perdite di bilancio reiterate (vedi grafico 5) che hanno comportato l'avvio di iniziative da parte della Regione, sempre nell'ottica di salvaguardare gli equilibri di bilancio, rivolte alla "dismissione" della partecipata indiretta Sacca a r.l. ed alla liquidazione della società VI Holding S.r.l., in quanto ritenute non più necessarie e strategiche. A tal proposito, si rinvia all'apposito paragrafo, per approfondimenti ed aggiornamenti sugli interventi di razionalizzazione inerenti le partecipate regionali.

Grafico 5
Partecipate indirette
Andamento dei risultati d'esercizio 2014-2018 (in euro)



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione del Veneto

8.6.2 Fondo perdite società partecipate

Si è riscontrato che quest'anno, a differenza del biennio precedente, il Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 comprende, tra le quote accantonate al 31/12/2018, anche il Fondo perdite società partecipate, per un importo complessivo pari a 26.000,00 euro. A tal riguardo, si segnala che nel bilancio di previsione 2018 (approvato circa otto mesi prima con L.R. 29/12/2017, n. 47), la Regione aveva prudenzialmente creato un accantonamento di euro 1.043.000,00 in parte corrente, al capitolo 102605 "Fondo per le perdite delle società partecipate altre spese correnti (art. 1, c. 550-552, L. 23/12/2013, n. 147)" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", in attesa degli esiti dei bilanci al 31/12/2017 delle società partecipate, che sarebbero stati resi noti nel corso del 2018. L'esame dei dati contabili trasmessi dalla Regione evidenzia che questo fondo non è stato utilizzato nel corso del 2018. A tal riguardo nello stesso Rendiconto regionale viene specificato che "...con riferimento ai bilanci delle società partecipate al 31/12/2017, approvati nel corso dell'esercizio 2018, non si sono verificati i presupposti per procedere ad accantonamenti, in quanto le perdite rilevate non immediatamente ripianate hanno riguardato società in liquidazione (Veneto Nanotech s.c.r.l. in

liquidazione e concordato e Veneto Promozione s.c.p.a. in liquidazione), espressamente escluse dall'art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016. Da un'analisi dei dati di preconsuntivo, relativi all'esercizio 2018, emerge che l'unico risultato economico negativo al 30.06.2018, delle società partecipate, è di Veneto Sviluppo S.p.A., pari ad euro 24.878,00. Considerata la partecipazione del 51% detenuta dalla Regione del Veneto nella predetta società e quantificata l'ipotetica perdita d'esercizio, a carico della Regione, su base annua in euro 25.376,00, si ritiene opportuno in via prudenziale accantonare euro 26.000,00 al Fondo perdite societarie...".

Concludendo, pur evidenziando che il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione del Veneto nella propria relazione ha espresso parere favorevole all'approvazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 e pertanto anche in merito alla congruenza di tale fondo perdite società partecipate ("accantonamento, in via prudenziale, della somma di 26.000,00 euro, quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016")⁴³¹, lascia perplessi l'elevata incongruenza tra quanto preventivato e quanto definitivamente accantonato che, se da un lato appare in linea con i canoni di prudenza, dall'altro fa comunque emergere l'assenza di corretta programmazione e di adeguate informazioni con riferimento al bilancio d'esercizio delle società partecipate.

⁴³¹ **Art. 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali**

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("3.: La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre...), presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

La Regione, in merito al fondo perdite società partecipate, ha confermato sia nelle controdeduzioni trasmesse in data 01/07/2019 (e riportate nelle considerazioni conclusive), nonché in sede di audizione del 02/07/2019 che “...l'elevata divergenza tra l'importo del fondo per le perdite delle partecipate prudenzialmente calcolato in sede preventiva e l'importo ridotto indicato in sede di rendiconto...è dovuto a perdite preventivate ma non verificatesi...”.

La rilevante differenza tra quanto scritto in preventivo e quanto in consuntivo porta a suggerire una più puntuale definizione in futuro di tale posta valutativa, anche in coerenza con l'ampliamento del perimetro del consolidato.

8.6.3 Enti strumentali regionali

In riferimento agli Enti strumentali regionali, si sottolinea che i dati trasmessi dalla Regione sono costituiti dai "risultati economici d'esercizio" (contabilità economico-patrimoniale ai fini del conto consolidato), a differenza di quanto fornito lo scorso esercizio, in cui erano stati trasmessi i "risultati di amministrazione" degli enti (contabilità finanziaria); gli stessi dati si riferiscono agli enti strumentali rientranti nel perimetro di consolidamento dell'esercizio 2018.

Al riguardo, pur riscontrando un maggior invio di dati richiesti dalla Sezione rispetto allo scorso esercizio, si evidenzia tuttavia che i dati pervenuti dalla Regione risultano ancora incompleti - nonostante le interlocuzioni svolte⁴³² - mancando in particolare i bilanci consuntivi, al 31 dicembre 2018, di A.T.E.R. Venezia; A.T.E.R. Verona; A.T.E.R. Vicenza; Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore Primario (AVISIP) ed Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO). Pertanto, non è stato possibile alla scrivente Sezione effettuare la medesima analisi eseguita per le società direttamente ed indirettamente partecipate.

Pur con tali limitazioni si è ritenuto opportuno prospettare nella successiva Tabella 2 i risultati d'esercizio degli Enti strumentali relativi al quinquennio 2014-2018, trasmessi dalla Regione del Veneto, al fine di poter comunque fornire un quadro in chiave dinamica della situazione economico-finanziaria degli stessi nel periodo esaminato (2014-2018).

Quindi, con riferimento all'esercizio 2018, si evidenzia che sono stati comunicati i risultati d'esercizio di 14 Enti strumentali della Regione, su un totale di 19, e che tali risultati d'esercizio disponibili risultano quasi tutti positivi ad eccezione di 3 enti (ESU Padova, ESU Verona e l'Istituto Regionale per le Ville Venete).

Nel dettaglio, si rileva che l'Ente strumentale Istituto Regionale per le Ville Venete ha fatto registrare un rilevante incremento della perdita nel 2018 (-536.504,11 euro) rispetto all'esercizio precedente (-29.011,47 euro) pari al 1749,28%, corrispondente, in valore assoluto, ad un incremento della perdita pari a 507.492,64 euro.

Per quanto riguarda gli altri 2 enti con risultati d'esercizio negativi, ESU Padova ha registrato nel 2018 una perdita pari a -72.032,95 euro a differenza dello scorso esercizio che aveva chiuso con un risultato positivo pari a +51.586,17 euro, mentre ESU Verona ha chiuso il 2018 con una perdita pari a -810.727,49 euro, in lieve miglioramento rispetto all'esercizio precedente (perdita pari a -991.998,37 euro).

⁴³² Nota istruttoria prot. CdC n. 2293 del 21/03/2019 ed integrazione istruttoria prot. CdC n. 6003 del 17/05/2019.

Tabella 2
Enti strumentali regionali
(elenco 2 perimetro di consolidamento 2018: DGR n. 367/2019)
Risultati d'esercizio 2014 - 2018 (in euro)

DENOMINAZIONE ENTI		2014	2015	2016	2017	2018
1	A.T.E.R. Belluno	€ 977.504,00	€ 1.443.207,00	€ 1.031.027,00	€ 1.083.368,00	€ 688.026,00
2	A.T.E.R. Padova	€ 4.147.931,00	€ 3.990.238,00	€ 6.477.033,00	€ 3.300.324,00	€ 5.247.392,00
3	A.T.E.R. Rovigo	€ 48.630,00	€ 431.135,00	€ 1.159.853,00	€ 740.231,00	€ 694.149,00
4	A.T.E.R. Treviso	€ 502.541,00	€ 866.445,00	€ 1.006.529,00	€ 1.558.644,00	€ 527.139,00
5	A.T.E.R. Venezia	€ 3.128.365,00	€ 1.900.917,00	€ 4.048.172,00	€ 20.000,00	n.d.
6	A.T.E.R. Verona	€ 2.386.427,00	€ 1.782.298,00	€ 933.207,00	€ 2.297.345,00	n.d.
7	A.T.E.R. Vicenza	€ 2.109.004,00	€ 1.174.868,00	€ 880.398,00	-€ 215.027,00	n.d.
8	E.S.U. - Padova	n.a.	n.a.	-€ 386.675,82	€ 51.586,17	-€ 72.032,95
9	E.S.U. - Venezia	€ 89.417,67	€ 282.372,19	€ 732.581,55	-€ 487.113,92	€ 1.096.782,96
10	E.S.U. - Verona	-€ 1.172.662,52	€ 16.324,60	-€ 196.702,04	-€ 991.998,37	-€ 810.727,49
11	Ente Regionale Veneto Lavoro	n.a.	n.a.	-€ 2.343.381,52	€ 21.817,71	€ 13.593.330,67

DENOMINAZIONE ENTI		2014	2015	2016	2017	2018
12	I.R.V.V.-Istituto Regionale per le Ville Venete	n.a.	n.a.	-€ 533.690,47	-€ 29.011,47	-€ 536.504,11
13	Ente Parco Regionale dei Colli Euganei	n.a.	n.a.	-€ 29.198,06	-€ 2.294,52	€ 174.899,27
14	Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile	n.a.	n.a.	-€ 120.944,97	€ 755.603,43	€ 161.590,89
15	Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po	n.a.	n.a.	€ 1.361.823,91	-€ 861.910,95	€ 158.773,99
16	A.VE.P.A. - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura	n.a.	n.a.	-€ 853.036,76	€ 215.735,23	€ 1.145.664,44
17	AVISIP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (da bilancio consolidato)	inizio attività 01.01.2017	inizio attività 01.01.2017	inizio attività 01.01.2017	-€ 314.773,00	n.d.
18	A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto	-€ 5.230.069,00	€ 13.124.506,00	€ 2.526.956,00	€ 3.264.797,00	€ 4.026.583,00
19	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po (dati da bilancio consolidato)	n.a.	n.a.	n.a.	€ 27.482.602,65	n.d.

Nota = la redazione dei bilanci in contabilità economico-patrimoniale è intervenuta a partire dall'esercizio 2016 (art. 11 punto 14 DLGS 118/2011).

n.a.= dato non applicabile, in quanto non prevista contabilità economico-patrimoniale

n.d.= dato definitivo non disponibile

Fonte: Regione del Veneto

In sintesi, dall'analisi svolta emerge la mancanza di dati per n. 5 enti strumentali, risultati d'esercizio negativi per n. 3 enti e la presenza di risultati d'esercizio ampiamente positivi per i rimanenti 11 enti strumentali regionali.

8.7 Flussi finanziari al 31/12/2018 tra la Regione e le partecipate regionali

Le seguenti tabelle 1 e 2 espongono i flussi finanziari in entrata ed in uscita a carico del Bilancio regionale al 31 dicembre 2018, nei confronti di organismi ed enti strumentali, nonché delle società partecipate in via diretta ed indiretta della Regione, con indicazione degli accertamenti, degli impegni, delle riscossioni, dei pagamenti, dei residui attivi e di quelli passivi (iniziali e finali), comunicati dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 203015 del 23/05/2019 (acquisita al prot. CdC n. 6545 del 24/05/2019).

Tabella 1 - Flussi finanziari in entrata al 31 dicembre 2018(*) (in euro)

FLUSSI 2018 - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	ACCERTAMENTI		INCASSATO 2018	RESIDUO FINALE
	RESIDUO INIZIALE (compreso variazioni 2018)	ACCERTAMENTI 2018		
CONTROLLATE DIRETTE	1.643.931,12	39.675.125,29	16.188.465,56	25.130.590,85
VENETO STRADE S.P.A.	-	400,00	400,00	-
VENETO SVILUPPO S.P.A.	1.502.343,57	15.153.895,50	10.829.065,56	5.827.173,51
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	80,00	1.000.000,00	1.000.080,00	-
SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANAL GRANDE S.P.A.	-	4.358.920,00	4.358.920,00	-
VENETO STRADE S.P.A.	141.507,55	19.161.909,79	-	19.303.417,34
CONTROLLATE DIRETTE - IN HOUSE	-	2.850,56	2.850,56	-
VENETO ACQUE S.P.A.	-	2.790,56	2.790,56	-
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	-	60,00	60,00	-
PARTECIPATE DIRETTE	5.630.703,40	143.973,93	95.013,93	5.679.663,40
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	5.630.703,40	-	-	5.630.703,40
VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.	-	143.973,93	95.013,93	48.960,00
AGENZIE REGIONALI	-	1.191.693,77	576.565,42	615.128,35
A.R.P.A.V.	-	728,10	728,10	-
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA	-	1.190.849,78	575.721,43	615.128,35
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	-	115,89	115,89	-
ENTI STRUMENTALI	80,00	7.670.758,89	7.146.946,14	523.892,75
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROVIGO	-	238.188,38	237.969,68	218,70
A.T.E.R. DI PADOVA	-	662.539,91	657.344,21	5.195,70
A.T.E.R. DI VENEZIA	-	1.095.358,14	1.086.392,97	8.965,17
A.T.E.R. VERONA	-	388.258,45	384.110,23	4.148,22
A.T.E.R. VICENZA	-	385.545,14	381.810,84	3.734,30
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE BELLUNO	-	182.833,62	182.027,13	806,49
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE TREVISO	-	382.718,67	373.582,77	9.135,90
E.S.U. PADOVA	-	992.135,55	741.149,29	250.986,26
E.S.U. VENEZIA	-	542.380,43	441.203,26	101.177,17
E.S.U. VERONA	-	430.467,27	307.619,33	122.847,94
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	80,00	16.665,60	80,00	16.665,60
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	-	63.719,90	63.719,90	-
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE	-	2.289.020,00	2.289.020,00	-
VENETO LAVORO	-	927,83	916,53	11,30
AGENZIA INTERREGIONALE - PARTECIPATA DIRETTA	-	220,00	220,00	-
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	-	220,00	220,00	-
TOTALE COMPLESSIVO FLUSSI FINANZIARI IN ENTRATA	7.274.714,52	48.684.622,44	24.010.061,61	31.949.275,35

Fonte: Regione del Veneto

Tabella 2 - Flussi finanziari in uscita al 31 dicembre 2018(*) (in euro)

FLUSSI 2018 - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	IMPEGNI			
	RESIDUO INIZIALE (compreso variazioni 2018)	IMPEGNI 2018	PAGAMENTI 2018	RESIDUO FINALE
CONTROLLATE DIRETTE	41.499.402,92	117.230.067,76	89.684.846,13	69.044.624,55
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	6.540.658,55	36.677.506,61	35.877.684,98	7.340.480,18
SOCIETA' VENEZIANA EDILIZIA CANAL GRANDE S.P.A.	-	-	-	-
VENETO STRADE S.P.A.	29.018.774,59	74.371.759,56	48.360.864,75	55.029.669,40
VENETO SVILUPPO S.P.A.	5.939.969,78	6.180.801,59	5.446.296,40	6.674.474,97
CONTROLLATE DIRETTE - IN HOUSE	2.332.172,19	13.680.367,96	8.793.412,65	7.219.127,50
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L. A SOCIO UNICO	100.000,00	1.209.648,35	1.294.648,36	14.999,99
VENETO ACQUE S.P.A.	1.316.619,83	9.608.538,67	5.220.695,74	5.704.462,76
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.	915.552,36	2.862.180,94	2.278.068,55	1.499.664,75
CONTROLLATE INDIRETTE	23.180,00	-	23.180,00	-
CSQA S.R.L.	23.180,00	-	23.180,00	-
PARTECIPATE DIRETTE	158.021,61	2.045.160,16	2.151.035,26	52.146,51
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.	1.146,51	-	-	1.146,51
SOCIETA' AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO S.P.A.	-	1.980.000,00	1.980.000,00	-
VENETO PROMOZIONE S.C.P.A.	156.875,10	65.160,16	171.035,26	51.000,00
ENTI STRUMENTALI	27.453.718,28	49.410.198,64	39.622.000,25	37.241.916,67
A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROVIGO	184.950,00	211.132,79	-	396.082,79
A.T.E.R. DI PADOVA	2.221.539,64	3.781.855,70	313.500,00	5.689.895,34
A.T.E.R. DI VENEZIA	1.830.116,97	203.238,17	327.178,97	1.706.176,17
A.T.E.R. VERONA	3.528.286,19	4.771.486,33	3.271.707,05	5.028.065,47
A.T.E.R. VICENZA	955.008,37	3.734,30	507.533,55	451.209,12
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE BELLUNO	576.858,13	950.783,22	836.834,86	690.806,49
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE TREVISO	530.659,08	2.217.928,14	758.858,79	1.989.728,43
E.S.U. PADOVA	429.803,50	6.126.762,22	5.525.026,27	1.031.539,45
E.S.U. VENEZIA	229.837,17	2.800.319,56	2.398.356,10	631.800,63
E.S.U. VERONA	154.414,50	1.866.610,95	1.623.214,91	397.810,54
ENTE PARCO DEI COLLI EUGANEI	1.705.005,91	2.147.376,18	2.360.719,27	1.491.662,82
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	408.966,16	893.777,02	1.002.555,73	300.187,45
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	658.843,63	3.787.790,94	1.553.105,83	2.893.528,74
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE	-	151.949,49	106.949,49	45.000,00
VENETO LAVORO	14.039.429,03	19.495.453,63	19.036.459,43	14.498.423,23
AGENZIE REGIONALI	20.339.865,48	174.231.767,03	178.612.739,91	15.958.892,60
A.R.P.A.V.	1.817.753,90	1.858.856,85	1.882.584,74	1.794.026,01
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA	14.056.746,86	134.824.028,86	139.307.373,68	9.573.402,04
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO	3.792.570,40	36.403.674,15	37.422.781,49	2.773.463,06
VENETO AGRICOLTURA	672.794,32	1.145.207,17	-	1.818.001,49
AGENZIA INTERREGIONALE - PARTECIPATA DIRETTA	1.359.130,55	566.843,73	847.770,40	1.078.203,88
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO	1.359.130,55	566.843,73	847.770,40	1.078.203,88
TOTALE COMPLESSIVO FLUSSI FINANZIARI IN USCITA	93.165.491,03	357.164.405,28	319.734.984,60	130.594.911,71

(*) distinti per tipologia: Società partecipate dirette ed indirette, Enti strumentali ed Agenzie della Regione del Veneto


Fonte: Regione del Veneto

Dall'analisi dei macro-dati emerge che i flussi finanziari in uscita dal bilancio regionale sono notevolmente maggiori rispetto ai flussi finanziari in entrata, come evidenziato dal successivo grafico.

Nel dettaglio gli accertamenti (48.684.622,44 euro) risultano pari al 13,63% degli impegni (357.164.405,28 euro), mentre le riscossioni (24.010.061,61 euro) risultano pari al 7,51% dei pagamenti (319.734.984,60 euro).

Dai dati forniti emerge, inoltre, che al 31/12/2018 i residui attivi della Regione verso le partecipate sono il 24,46% dei corrispondenti residui passivi.

Grafico 1
Flussi finanziari partecipate Regione del Veneto al 31 dicembre 2018 (in euro)



Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Si evidenzia che i "flussi in uscita" più rilevanti nell'esercizio 2018, e che rappresentano ben l'88% sul totale flussi uscita (pagamenti - vedi Tabella 2), riguardano i trasferimenti a favore di n. 5 partecipate:

- Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (139.307.373,68 euro);
- Veneto Strade S.p.A. (48.360.864,75 euro);
- Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario (37.422.781,49 euro);
- Sistemi Territoriali S.p.A. (35.877.684,98 euro);
- Veneto Lavoro (19.036.459,43 euro).

A tal proposito si rileva che per le suddette n. 5 partecipate i consistenti “flussi in uscita” (pagamenti) non sono bilanciati da equivalenti “flussi in entrata” (incassato), che appaiono alquanto contenuti, come di seguito evidenziato:


- Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (575.721,43 euro);
- Veneto Strade S.p.A. (0 euro);
- Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario (115,89 euro);
- Sistemi Territoriali S.p.A. (1.000.080,00 euro);
- Veneto Lavoro (916,53 euro).

Per quanto riguarda i “flussi in entrata” si evidenzia che gli importi più rilevanti si riferiscono solo a 3 partecipate: Veneto Sviluppo S.p.A. (10.829.065,56 euro), Società Veneziana Edilizia Canal Grande S.p.A. (4.358.920,00 euro) ed Istituto Regionale per le Ville Venete (2.289.020,00 euro). Le stesse rappresentano il 73% del totale dei flussi in entrata (incassato – vedi tabella 1).

Di seguito, si evidenziano i “flussi in entrata” (accertamenti, riscossioni e residui attivi) a carico del bilancio regionale, distinti per tipologia di organismi partecipati, enti strumentali, agenzie ed altri organismi partecipati dalla Regione del Veneto.

Si rileva che le sole “*controllate dirette*” rappresentano il 67,42% delle riscossioni totali (vedi grafico 2). Tuttavia, si evidenzia che tali riscossioni, pari a 16.188.465,56 euro, corrispondono solo al 40,80% dei relativi accertamenti dell’esercizio 2018 (pari a 39.675.125,29 euro).

Grafico 2
Flussi finanziari in entrata al 31 dicembre 2018 (in euro)




Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Per quanto riguarda i flussi in uscita a favore delle “*Agenzie regionali*”, costituite da 4 partecipate (ARPAV, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario e Veneto Agricoltura), rappresentano il 55,86% dei pagamenti totali a carico del bilancio della Regione del Veneto (vedi grafico 3).

Grafico 3

Flussi finanziari in uscita al 31 dicembre 2018 (in euro)



Fonte: Elaborazione della Corte dei conti su dati forniti dalla Regione

Nel dettaglio (vedi Tabella 2), si evidenzia che i principali flussi finanziari in uscita (pagamenti) a carico del Bilancio regionale, distinti per tipologia di partecipata, sono i seguenti:

- Partecipate dirette/indirette (totale di n. 4 tipologie): 100.652.474,04 euro;
- Enti strumentali: 39.622.000,25 euro;
- Agenzie della Regione: 178.612.739,91 euro;
- Agenzia Interregionale: 847.770,40 euro.

A fronte di corrispondenti flussi finanziari in entrata (riscossioni) notevolmente più bassi, ossia:

- Partecipate dirette (totale di n. 3 tipologie): 16.286.330,05 euro;
- Enti strumentali: 7.146.946,14 euro;
- Agenzie della Regione: 576.565,42 euro;
- Agenzia Interregionale: 220,00 euro.

Per quanto riguarda le società partecipate dirette c.d. *in house* della Regione del Veneto si evidenzia, altresì, che i flussi in uscita (pagamenti) risultano pari a complessivi 8.793.412,65 euro (Immobiliare Marco Polo S.r.l.=1.294.648,36 euro; Veneto Acque S.p.A.=5.220.695,74 euro; Veneto Innovazione S.p.A.=2.278.068,55 euro), mentre i flussi in entrata (riscossioni) delle medesime risultano pari a soli 2.850,56 euro (Immobiliare Marco Polo S.r.l.=0; Veneto Acque S.p.A.=2.790,56 euro; Veneto Innovazione S.p.A.=60 euro).

Come già evidenziato nel giudizio di parificazione relativo all'esercizio 2017, anche in sede di parifica es. 2018 appare utile sottolineare che nell'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione del Veneto a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (volume 1 Rendiconto regionale esercizio 2018) risulta che la società partecipata diretta "*in house*" Veneto Acque S.p.A. ha ottenuto un prestito dalla Banca Europea per gli Investimenti pari a 88.000.000,00 euro con una garanzia in linea capitale da parte della Regione pari a 101.200.000,00 euro.

Concludendo, come riscontrato per lo scorso esercizio anche dall'analisi dei flussi finanziari al 31/12/2018, inerenti le partecipate regionali, risulta confermata la presenza di un rilevante disallineamento tra impegni (357.164.405,28 euro) ed accertamenti (48.684.622,44 euro) e conseguentemente tra pagamenti (319.734.984,60 euro) e riscossioni (24.010.061,61 euro).

8.8 Rendiconto consolidato

L'art. 63 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al comma 3, prevede che *“contestualmente al rendiconto, la Regione approva il Rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali Organismi strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9”*⁴³³.

La Regione, con nota prot. n. 182192 del 9 maggio 2019 (acquisita al prot. CdC n. 4447 del 10/05/2019), a riscontro della nota della Sezione prot. n. 2293 del 21/03/2019, ha specificato che *“il Rendiconto consolidato 2018 potrà essere trasmesso solo dopo l'approvazione del Rendiconto del Consiglio Regionale; la Regione non è dotata di organismi strumentali”*.

La Sezione, in mancanza del Rendiconto consolidato 2018 approvato, ha svolto i propri controlli non potendo che riferirsi ai dati del Rendiconto consolidato 2017, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con L.R. 25 del 27 luglio 2018.

8.8.1 Rendiconto consolidato esercizio 2017 (approvato con L.R. 25/2018)

Il Consiglio regionale del Veneto con Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 25 ha approvato il Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, con l'allegato Rendiconto consolidato es. 2017 ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 118/2011.

Si è riscontrato che il Rendiconto consolidato regionale 2017 è riferito alle risultanze contabili della Giunta e del Consiglio non avendo la Regione del Veneto organismi strumentali come definiti dal comma 2 lett. b) dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.

La Regione del Veneto ha elaborato il Rendiconto consolidato aggiungendo alle risultanze riguardanti la propria gestione (Giunta regionale) quelle del Consiglio regionale ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni.

Dall'analisi delle principali risultanze del Rendiconto consolidato es. 2017 è emersa la situazione finanziaria di seguito evidenziata (vedi tabella 1).

⁴³³ Art. 11, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 118/2011:

- *“Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lett. b), anche il Rendiconto consolidato con i propri Organismi strumentali. Il Rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del Consiglio regionale”* (comma 8);
- *“Il Rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lett. b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al Rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del Rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi Organismi strumentali”* (comma 9).

Il **risultato di amministrazione consolidato al 31/12/2017** risulta positivo per **+367.237.497,53** euro, in consistente crescita rispetto all'esercizio precedente (-657.076,46 euro). Tuttavia, al netto della parte accantonata (2.115.988.903,08 euro) e della parte vincolata (801.734.988,76 euro) il risultato diviene negativo, con un **disavanzo al 31/12/2017, pari a -2.550.486.394,31 euro**, valore conseguentemente in leggero miglioramento rispetto all'esercizio precedente (-2.860.085.683,66 euro).

Tabella 1
Rendiconto consolidato esercizio 2017 (in euro)
Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				1.136.877.360,47
RISCOSSIONI	(+)	3.364.077.602,79	11.766.781.089,15	15.130.858.691,94
PAGAMENTI	(-)	4.207.755.748,99	11.134.198.802,06	15.341.954.551,05
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			925.781.501,36
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			925.781.501,36
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.214.787.295,75	2.456.322.671,82	5.671.109.967,57
DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.111.681.151,97	2.619.470.539,62	5.731.151.691,59
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			112.556.944,45
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			385.945.335,36
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 (A)	(=)			367.237.497,53

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017	441.001.607,83
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)	82.441.976,52
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	1.493.566.894,64
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	12.118.818,95
Altri accantonamenti	86.859.605,14
Totale parte accantonata (B)	2.115.988.903,08
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	75.657.776,83
Vincoli derivanti da trasferimenti	624.748.301,60
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	101.328.910,33
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	801.734.988,76
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-2.550.486.394,31
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Fonte: Regione del Veneto

Anche **gli equilibri di bilancio relativi al Rendiconto consolidato es. 2017**, pur registrando un lieve miglioramento rispetto all'esercizio precedente, presentano delle criticità in quanto **il saldo relativo all'equilibrio finale** risulta negativo per **-791.000.159,67** euro (era pari a -978.296.706,88 euro nel 2016).

Tale saldo negativo è composto da un saldo di parte corrente positivo per +706.883.187,01 euro ed un saldo di parte capitale negativo per -1.497.883.346,68 euro (che incide negativamente, quindi, sul saldo dell'equilibrio finale).

La composizione dettagliata di tali risultanze è evidenziata nella successiva tabella 2.

Tabella 2
Equilibri di bilancio Rendiconto consolidato esercizio 2017 (in euro)

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ^(*)
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	1.621.718.992,02
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)	39.277.997,20
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	112.226.693,04
Entrate titoli 1-2-3	(+)	11.393.849.481,28
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)	10.557.735,97
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	30.258.289,05
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	3.723.751,62
Spese correnti	(-)	10.704.356.504,41
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	112.556.944,45
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	9.903.442,93
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) ⁽⁵⁾	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	1.599.356.866,98
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		1.493.566.894,64
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
A) Equilibrio di parte corrente		706.883.187,01
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	120.943.594,51
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	251.440.744,28
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	420.471.870,22
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	286.281,49
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	34.053.627,68
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)	10.557.735,97
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	3.723.751,62
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	30.258.289,05
Spese in conto capitale	(-)	586.457.549,24
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)	382.058.445,05
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	9.903.442,93
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto	(-)	1.335.417.431,16
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) ⁽⁵⁾	(+)	13.490.294,30
B) Equilibrio di parte capitale		-1.497.883.346,68
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie ⁽⁶⁾	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	80.403.866,73
Spese titolo 3.00 - Spese per incremento attività finanziarie	(-)	62.740.400,63
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (di spesa)	(-)	3.886.890,31
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	286.281,49
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		13.490.294,30
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		-791.000.159,67

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario

A) Equilibrio di parte corrente		706.883.187,01
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	128.152.097,38
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(-)	110.338.506,11
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	1.202.693.630,11
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	8.908.292.712,85
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione ⁽⁷⁾	(+)	1.162.460.976,13
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario	(+)	91.101.050,60
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	8.951.813.324,60
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennale		562.781.591,89

(*) Accertamenti e impegni imputati all'esercizio

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo.

(5) Indicare l'importo della lettera C).

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento.

(7) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio e da FPV d'entrata.

Fonte: Regione del Veneto

8.8.2 Rendiconto consolidato esercizio 2018 (da approvare)

Ai fini della valutazione, nell'ambito dell'attività di parifica, anche delle risultanze degli Organismi strumentali e del Consiglio regionale nell'esercizio 2018, questa Sezione, con note istruttorie prot. n. 2293 del 21 marzo 2019 e prot. n. 6003 del 17 maggio 2019, ha richiesto alla Regione la trasmissione del Rendiconto consolidato e della relativa documentazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 nonché della documentazione preparatoria necessaria per l'approvazione del citato Rendiconto consolidato.

Con nota di riscontro prot. n. 182192 del 9 maggio 2019 (acquisita al prot. CdC n. 4447 del 10 maggio 2019) la Regione del Veneto ha dichiarato che *“il Rendiconto consolidato potrà essere trasmesso solo dopo l'approvazione del Rendiconto del Consiglio regionale del Veneto; la Regione del Veneto non è dotata di organismi strumentali”* e con successiva nota prot. 203015 del 23 maggio 2019 (acquisita al prot. CdC n. 6545 del 24 maggio 2019) ha evidenziato che *“La Regione del Veneto predispose il rendiconto consolidato previsto dall'art. 11, comma 8 e dall'art. 63, comma 3, D.Lgs. 118/2011 di Giunta e Consiglio regionale, non avendo organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. b) del medesimo decreto legislativo.*

L'art. 67, comma 3, del citato decreto prevede che proprio al fine di consentire il rendiconto consolidato, l'assemblea consiliare approvi il proprio rendiconto entro il 30 giugno. Secondo quanto comunicato dal Consiglio Regionale la proposta di deliberazione del rendiconto consiliare dovrebbe essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta di giugno 2019.

Successivamente all'approvazione del rendiconto da parte del Consiglio Regionale si potrà procedere alla predisposizione del rendiconto consolidato attraverso l'integrazione delle risultanze contabili finanziarie ed economiche, previa eliminazione dei trasferimenti interni, al fine ultimo di produrre l'emendamento al rendiconto da presentare al Consiglio per l'approvazione contestualmente al rendiconto generale della Regione. In merito alla documentazione preparatoria richiesta da codesta Corte, si invia la proposta di deliberazione di approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018 del Consiglio Regionale”.

Si prende favorevolmente atto che la Regione ha inviato la documentazione preparatoria richiesta inerente le attività preliminari all'approvazione del Rendiconto consolidato dell'esercizio 2018, ossia la *“proposta di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 del Consiglio regionale”*⁴³⁴, in quanto non essendo dotata di organismi strumentali la stessa Regione resta in attesa unicamente dell'approvazione del Rendiconto del Consiglio

⁴³⁴ Da tale proposta di Rendiconto del Consiglio regionale emerge che il risultato di amministrazione esercizio 2018 dovrebbe essere pari a 17.276.296,36 euro ed il Fondo di cassa al 31/12/2018 pari a 30.601.737,29 euro.

regionale del Veneto per la trasmissione alla scrivente Sezione del richiesto Rendiconto consolidato⁴³⁵.

Allo stato, dunque, questa Sezione pur constatando un miglioramento rispetto all'esercizio precedente, **nelle risultanze del Rendiconto consolidato per l'esercizio 2017**, miglioramento che sembrerebbe confermato anche dalla documentazione preparatoria all'approvazione del Rendiconto consolidato esercizio 2018 (*"proposta di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 del Consiglio regionale"*), esprime tuttavia preoccupazione in considerazione di quanto emerso in sede di analisi del Rendiconto consolidato dell'esercizio 2017 della Regione del Veneto, che è stato caratterizzato dalla presenza comunque di **un rilevante disavanzo** (-2.550.486.394,31 euro).

Concludendo, in sede di audizione del 02/07/2019 il Dirigente regionale ha fatto presente che *"... non è stato possibile avere i dati definitivi in merito al Rendiconto consolidato, in particolare del Rendiconto del Consiglio Regionale. A tal riguardo a breve sarà presentato un emendamento in Consiglio Regionale e per il momento sussiste solo il documento tecnico, acquisito dal Consiglio. Comunque, per venire incontro alle esigenze informative della Sezione per le valutazioni necessarie in sede di parifica, il prossimo anno sarà anticipato alla Sezione da parte della Regione il documento tecnico (anche se non approvato) relativo al Rendiconto del Consiglio Regionale ..."*.

⁴³⁵ Si specifica tuttavia che in ogni caso il comma 3 dell'articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 prevede che *"... La presidenza del Consiglio regionale sottopone all'Assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'Assemblea consiliare approva il proprio Rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo"*.

8.9 Bilancio consolidato

L'adozione del Bilancio consolidato, quale strumento preordinato a dare compiuta evidenza alla situazione finanziaria e patrimoniale oltre che al risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, rappresenta un obiettivo centrale nell'ambito degli strumenti previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014.

Il rispetto degli equilibri richiede, infatti, una base conoscitiva omogenea, con regole contabili uniformi per tutti i soggetti che, a vario titolo, sono inclusi nel concetto di "Amministrazione Pubblica".

Il Bilancio consolidato è composto dal Conto economico, dallo Stato patrimoniale e dai relativi allegati (tra cui la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e della relazione dell'organo di revisione) ed è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il perimetro del consolidamento, che include aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli Enti territoriali (art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011), consente di pervenire ad un risultato economico unitario che tenga conto sia del risultato dell'esercizio dell'Ente, sia dei profitti e delle perdite degli Organismi partecipati.

A tal riguardo, è previsto che concorrono a costituire il "*Gruppo Amministrazione Pubblica*" (G.A.P.) tutti gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate dall'amministrazione pubblica, secondo quanto stabilito dal principio contabile allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011. Lo stesso principio contabile definisce il perimetro del G.A.P. in modo ampio, includendo qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, e dalla differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3 del D.Lgs. n. 118/2011 sono esclusi i soli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. Si evidenzia, infine, che i due elenchi concernenti, da un lato, gli enti e le società che compongono il GAP e, dall'altro, gli enti e le società del gruppo che, invece, rilevano ai fini del bilancio consolidato devono essere oggetto di formale approvazione da parte della Giunta e possono non coincidere nei casi di: a) irrilevanza o b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

La Sezione, in mancanza del Bilancio consolidato approvato, riferito all'esercizio 2018, ha ritenuto opportuno esaminare, oltre alle attività preliminari necessarie all'approvazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2018, anche i dati relativi al Bilancio consolidato dell'esercizio 2017, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto il 27 settembre 2018.

8.9.1 Bilancio consolidato esercizio 2017 (approvato con deliberazione n. 124/2018)

Il Consiglio Regionale del Veneto con Deliberazione n. 124 del 27 settembre 2018 ha approvato il Bilancio consolidato dell'esercizio 2017.

Il Bilancio Consolidato 2017 rappresenta il secondo documento di rendicontazione delle attività del gruppo pubblico Regione del Veneto. Rispetto al primo bilancio consolidato dell'esercizio 2016, esso risulta notevolmente implementato nelle informazioni fornite, in quanto il numero di soggetti (enti, organismi e società) è salito dalle 5 società interamente partecipate o rilevanti, consolidate nel 2016, ai 26 soggetti confluiti nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017, costituiti da n. 7 società e n. 19 enti regionali. Il perimetro di consolidamento risulta pertanto esteso in misura significativa rispetto all'anno precedente. Questo consente di fornire una visione molto più ampia delle consistenze economico-patrimoniali del Gruppo Regione del Veneto, anche se allo stesso tempo si riduce notevolmente il livello di confrontabilità dei dati con l'esercizio 2016, proprio a causa della notevole diversità del perimetro tra i due esercizi.

Le tabelle 1 e 2, riportano di seguito i dati relativi allo Stato patrimoniale ed al Conto Economico consolidati della Regione del Veneto, relativi all'esercizio finanziario 2017.

Si precisa che i dati relativi all'esercizio 2016 pur se indicati, nelle successive tabelle, non sono confrontabili con l'esercizio 2017 per le motivazioni precedentemente addotte.

Tabella 1
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
Esercizio 2017 (in euro)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	ATTIVO				
1	A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI VERSO PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	423.822,00	1.369.521,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	37.280,64	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.579.331,70	10.989.688,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	879.800,64	936.055,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	173.213.624,31	239.761,00	BI6	BI6
9	Altre	375.205.369,46	375.949.259,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	568.339.228,75	389.484.284,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)				
III1	Beni demaniali	453.324.181,87	21.154.452,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	40.793.211,72	21.154.452,00		
1.9	Altri beni demaniali	412.530.970,15	0,00		
III2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	2.119.042.690,74	1.042.736.710,00		
2.1	Terreni	108.327.911,19	77.148.123,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	449.539,00	0,00		
2.2	Fabbricati	1.550.737.798,76	421.872.672,00		
a	di cui in leasing finanziario	183.258.407,21	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	31.237.465,13	35.230.380,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	14.522.003,33	10.860.519,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	4.911.195,92	4.193.350,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	2.372.885,86	586.819,00		
2.7	Mobili e arredi	5.062.157,04	164.933.710,00		
2.8	Infrastrutture	15.370.604,61	14.999.018,00		
	Altri beni materiali	386.500.668,90	312.912.119,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	501.861.429,31	365.599.371,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	3.074.228.301,92	1.429.490.533,00		
IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)				
1	Partecipazioni in	123.641.569,47	146.527.577,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	67.708.158,51	95.161.649,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	4.162.341,00	468.690,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	51.771.069,96	50.897.238,00		
2	Crediti verso	723.221.480,19	571.213.815,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	119.600.758,25	0,00		
b	imprese controllate	554.886.898,94	568.797.636,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	643.266,05	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	48.090.556,95	2.416.179,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	311,42	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	846.863.361,08	717.741.392,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.489.430.891,75	2.536.716.209,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	43.673.613,07	9.427.156,00	CI	CI
	Totale rimanenze	43.673.613,07	9.427.156,00		
II	Crediti (2)				
1	Crediti di natura tributaria	3.354.093.530,41	4.397.151.308,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	3.243.383.848,57	4.337.782.588,00		
b	Altri crediti da tributi	110.709.681,84	59.368.720,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.782.836.205,52	1.524.553.435,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.639.921.482,85	1.427.058.113,00		
b	imprese controllate	18.185.178,60	5.623.536,00		CI2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CI3	CI3
d	verso altri soggetti	124.729.544,07	91.871.786,00		
3	Verso clienti ed utenti	62.715.808,34	238.934.561,00	CI1	CI1
4	Altri crediti	217.522.381,01	231.956.384,00	CI5	CI5

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
a	verso l'erario	3.595.866,69	53.383.095,00		
b	per attività svolta per c/terzi	2.014.497,95	533.553,00		
c	altri	211.912.016,37	178.039.736,00		
	Totale crediti	5.417.167.925,28	6.392.595.688,00		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI				
1	Partecipazioni	2.826.094,00	2.826.094,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.826.094,00	2.826.094,00		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Conto di tesoreria	1.090.228.959,40	1.159.546.927,00		
a	Istituto tesoriere	1.090.042.601,55	1.136.879.716,00		CIV1a
b	Presso Banca d'Italia	186.357,85	22.667.211,00		
2	Altri depositi bancari e postali	97.288.968,53	36.786.868,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	109.887,64	41.259,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	1.187.627.815,57	1.196.375.054,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.651.295.447,92	7.601.223.992,00		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	236.535,56	134.478,00	D	D
2	Risconti attivi	4.177.706,04	1.815.862,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	4.414.241,60	1.950.340,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO	11.145.140.581,27	10.139.890.541,0		
	PASSIVO				
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	422.182.699,87	-1.456.594.325,00	AI	AI
II	Riserve	915.583.610,45	223.356.529,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	50.264.888,44	-208.396,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	223.564.925,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	865.225.816,26	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	92.905,75	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	625.275.486,45	532.169.454,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	1.963.041.796,77	-701.068.342,00		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	779.717,00	584.557,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	205.605,00	60.793,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	985.322,00	645.350,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.963.041.796,77	-701.068.342,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza	240.609,32	1.150.000,00	B1	B1
2	per imposte	9.859.573,00	0,00	B2	B2
3	altri	159.599.869,96	140.392.836,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	329.424,47	0,00		
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	170.029.476,75	141.542.836,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.809.704,27	2.623.383,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	15.809.704,27	2.623.383,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	6.438.376.792,01	7.391.475.353,00		
a	prestiti obbligazionari	998.053.908,00	1.061.205.530,00	D1 e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	4.814.972.775,82	5.798.937.607,00		
c	verso banche e tesoriere	94.817.991,00	8.605.749,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	530.532.117,19	522.726.467,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	249.425.423,14	574.323.496,00	D7	D6
3	Acconti	8.173.815,15	4.053.038,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.649.388.089,51	2.022.902.825,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.421.494.291,58	1.783.855.066,00		
c	imprese controllate	142.242,00	7.330.677,00	D9	D8
d	imprese partecipate	19.164.676,10	38.007.551,00	D10	D9
e	altri soggetti	208.586.879,83	193.709.531,00		
5	Altri debiti	616.647.975,60	619.334.020,00	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	13.649.121,55	19.386.759,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	9.322.282,95	3.458.127,00		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	103.760,00	0,00		
d	altri	593.572.811,10	596.489.134,00		
	TOTALE DEBITI (D)	8.962.012.095,41	10.612.088.732,0		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	12.073.073,42	6.440.311,00	E	E
II	Risconti passivi	22.174.434,65	78.263.621,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.975.481,05	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	4.975.481,05	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	1.000.000,00		
3	Altri risconti passivi	17.198.953,60	77.263.621,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	34.247.508,07	84.703.932,00		
	TOTALE DEL PASSIVO	11.145.140.581,27	10.139.890.541,0		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	508.190.533,39	355.643.096,82		
	2) Beni di terzi in uso	502.334.487,61	381.525.813,41		
	3) Beni dati in uso a terzi	6.694.331,00	0,00		
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	6.094.340,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	101.393.216,00	101.200.000,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	4.825.558,77	2.009.683,57		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.129.532.466,77	840.378.593,80		

Fonte: Regione del Veneto

Tabella 2
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
Esercizio 2017 (in euro)

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	9.764.891.954,76	9.291.631.937,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.639.467.000,68	1.818.936.203,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.229.702.467,24	1.359.434.202,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	25.755.514,07	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	384.009.019,37	459.502.001,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	607.353.917,00	429.645.301,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	82.147.234,42	21.529.146,00		
b	Ricavi della vendita di beni	14.272.905,00	93.838,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	510.933.777,58	408.022.317,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-862.995,00	1.042.518,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-3.714.781,00	-145.365,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.936.565,00	200.564,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	91.578.430,52	218.625.348,00	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione (A)		12.103.650.091,96	11.759.936.506,0		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.528.416,57	4.550.726,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	580.121.591,11	553.723.584,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	9.863.628,32	8.244.656,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	10.194.565.430,93	10.029.537.209,00		
a	Trasferimenti correnti	9.818.293.276,52	9.633.318.865,00		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	225.741.367,09	260.722.858,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	150.530.787,32	135.495.486,00		
13	Personale	273.298.806,19	157.064.364,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	276.472.864,77	45.608.970,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	33.210.419,80	29.033.090,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	52.061.898,12	16.553.408,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	472,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	191.200.546,85	22.000,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-272.209,87	32.133,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	397.595,00	4.375.010,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	13.354.808,15	191.255.506,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	115.055.168,68	117.844.058,00	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione (B)		11.478.386.099,85	11.112.236.216,0		
DIFFERENZA TRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		625.263.992,11	647.700.290,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	3.305,00	809.795,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	505.067,00		
b	da società partecipate	0,00	304.728,00		
c	da altri soggetti	3.305,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2.531.892,69	1.601.680,00	C16	C16
Totale proventi finanziari		2.535.197,69	2.411.475,00		
Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	74.231.447,04	75.654.174,00	C17	C17
a	Interessi passivi	74.100.392,04	60.800.459,00		
b	Altri oneri finanziari	131.055,00	14.853.715,00		
Totale oneri finanziari		74.231.447,04	75.654.174,00		
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		-71.696.249,35	-73.242.699,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	10.443.575,81	6.231.119,00	D18	D18
23	Svalutazioni	4.391.795,84	9.906,00	D19	D19
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)		6.051.779,97	6.221.213,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	28.569.008,53	6.664.499,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	104.975.899,94	132.388.147,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	12.479.428,25	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	3.920.269,42	96.697,00		
Totale proventi straordinari		149.944.606,14	139.149.343,00		

CONTO ECONOMICO		Esercizio 2017	Esercizio 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	12.529.842,29	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	36.957.060,45	171.032.285,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	1.131.843,52	103.574,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	6.891.342,76	134.016,00		E21d
	Totale oneri straordinari	57.510.089,02	171.269.875,00		
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)	92.434.517,12	-32.120.532,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	652.054.039,85	548.558.272,00		
26	Imposte	26.778.553,40	16.388.818,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	625.275.486,45	532.169.454,00		
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-205.605,00	-60.793,00		

Fonte: Regione del Veneto

Il Bilancio Consolidato della Regione del Veneto si chiude al 31/12/2017 con un risultato economico positivo (**utile consolidato**)⁴³⁶ di **625.275.486,45** euro e con valori dello Stato patrimoniale che determinano un **“Totale Attività”** pari a **11.145.140.581,27** euro ed un **“Patrimonio Netto”** consolidato (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) di **1.963.041.796,77** euro.

Nel dettaglio, l'incremento di valore del Patrimonio Netto Consolidato della Regione del Veneto risulta così determinato:

Patrimonio Netto al 31/12/2017:	Capogruppo	Consolidato	variazione
	1.878.330.581,77	1.963.041.796,77	84.711.215,00
riserva utili esercizi precedenti	12.369.962,62	50.264.888,44	37.894.925,82
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	859.809.304,26	865.225.816,26	5.416.512,00
altre riserve indisponibili	92.905,75	92.905,75	-
risultato d'esercizio	583.875.709,27	625.275.486,45	41.399.777,18
		variazione	84.711.215,00

Fonte: Regione del Veneto

Si specifica che la variazione della riserva di utili esercizi precedenti corrisponde al valore della differenza da consolidamento e che la variazione delle riserve indisponibili deriva dalla corrispondente voce del patrimonio netto del bilancio della partecipata AIPO.

Di seguito, i principali dati economici e la loro suddivisione:

⁴³⁶ L'utile consolidato deriva dall'insieme dei risultati della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria: 1) la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" svolte dalla Regione e dalle società dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione; 2) la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari; 3) la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" della Regione e delle società incluse nel perimetro di consolidamento.

Codice	Conto Economico	Regione	Resto del gruppo esclusa la holding	Rettifiche di Consolidamento	Consolidato
A_CE_A	Componenti positivi della gestione	11.797.783.103,04	554.571.717,82	-248.704.728,90	12.103.650.091,96
A_CE_B	Componenti negativi della gestione	-11.244.744.218,65	-461.815.195,77	228.173.314,57	-11.478.386.099,85
A_CE_A-B	Differenza tra componenti positivi e negativi della gestione: risultato della gestione operativa (A-B)	553.038.884,39	92.756.522,05	-20.531.414,33	625.263.992,11
A_CE_C	Proventi ed oneri finanziari	-55.733.580,06	-29.046.965,77	13.084.296,48	-71.696.249,35
A_CE_D	Rettifiche di valore di attività finanziarie	18.463.251,40	-49.489,00	-12.361.982,43	6.051.779,97
A_CE_E	Proventi ed oneri straordinari	79.515.369,96	15.700.893,84	-2.781.746,68	92.434.517,12
A_CE_26	Imposte	-11.408.216,42	-19.859.809,48	4.489.472,50	-26.778.553,40
A_CE_RN27	Risultato dell'esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	583.875.709,27	59.501.151,64	-18.101.374,46	625.275.486,45
A_CE_28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	- 205.605,00

Fonte: Regione del Veneto

Si precisa che la colonna "Rettifiche di Consolidamento" è comprensiva delle rettifiche effettuate ai bilanci CAV S.p.A. ed AIPO, in applicazione del metodo proporzionale.

Di seguito si evidenziano i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato es. 2017:

"Per quanto concerne CAV S.p.a., in data 23.02.2018, giusta DGR 202 del 20.02.2018, Regione del Veneto ed ANAS S.p.a. hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa nel quale si sono impegnati reciprocamente a promuovere e garantire una migliore fruibilità della rete stradale in Veneto assicurando adeguati interventi di riqualificazione della rete esistente. I due Enti, inoltre, hanno stabilito di costituire un Gruppo di lavoro permanente con il compito di monitorare le attività intraprese e di individuare e sviluppare le iniziative comuni per perseguire gli obiettivi dell'accordo stipulato.

In data 20.07.2018, Regione del Veneto e ANAS S.p.a. hanno sottoscritto i nuovi patti parasociali di CAV S.p.a. (approvati con DGR 783 del 08.06.2018). In data 08.08.2018, la Società ha proceduto a sottoscrivere l'Atto Aggiuntivo citato in precedenza.

Per quanto riguarda Immobiliare Marco Polo S.r.l., a seguito del completamento del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nell'Immobiliare Marco Polo S.r.l. avvenuto nel 2017, a marzo 2018 è stata ridefinita e sottoscritta la convenzione tra Regione del Veneto e società, riprendendo in essa anche la gestione e valorizzazione del complesso monumentale sito nel Comune di Monselice (PD). Si segnala inoltre che il percorso avviato nel 2017 volto all'acquisizione del requisito di società in house della Regione del Veneto, è proseguito nei primi mesi del 2018 con la formulazione dell'istanza d'iscrizione da parte della società medesima nell'elenco delle Società in house presso l'ANAC.

*Con riferimento a **Sistemi Territoriali S.p.a.**, si segnala che nell'esercizio 2018 sono state avviate le fasi operative del progetto di spin-off presentato nel 2017, e le relative attività proseguiranno per tutto l'esercizio in corso.*

*In merito a **Veneto Acque S.p.a.**, nel 2018 è proseguito il percorso intrapreso negli ultimi anni dalla società per configurarsi come strumentale ed in house della Regione del Veneto ed in attuazione della DGR 1712/2017, è stata formulata la domanda di iscrizione della società nell'elenco delle società in house previsto dall'art. 192, D.Lgs. 50/2016.*

*Anche per **Veneto Innovazione S.p.a.**, nel 2018 è proseguito il percorso per configurarsi come società in house della Regione del Veneto e, in attuazione della DGR 1712/2017, è stata formulata la domanda di iscrizione della società nell'elenco delle società in house previsto dall'art. 192, D.Lgs. 50/2016.*

*Con riguardo alla **SVEC S.p.a.**, si rappresenta che l'Assemblea dei soci del 18.04.2018, giusta DGR 471/2018, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2017, il bilancio finale di liquidazione al 31.03.2018 e la connessa proposta di piano finale di riparto. In particolare, la società ha provveduto a restituire al socio unico Regione del Veneto il residuo patrimonio netto di liquidazione rappresentato in larga parte da disponibilità liquide e da alcuni crediti.*

*L'istanza di cancellazione della Società è stata presentata al Registro delle imprese in data 23.04.2018. Per quanto concerne gli enti strumentali consolidati, si evidenzia che **l'ATER di Padova**, nel corso del primo semestre 2018, ha tra l'altro sottoscritto una convenzione con l'Università di Padova per l'analisi del sistema di contabilizzazione della rete di teleriscaldamento realizzata nell'ambito del Contratto di quartiere Savonarola; inoltre, è stato introdotto in Azienda un nuovo protocollo informatico e un nuovo sistema documentale".*

Nel bilancio consolidato della Regione i valori delle società partecipate sono confluiti pro quota in proporzione alla percentuale posseduta: tale quota corrisponde al 100% per tutti gli enti e società, ad eccezione di CAV S.p.A., consolidata proporzionalmente al 50% e di Aipo, consolidata al 25%. Il bilancio di partenza è quello consolidato tra Regione e Consiglio. I valori delle società controllate sono quindi confluiti nel bilancio consolidato per il loro intero importo, con evidenziazione delle quote di Patrimonio netto e di Risultato di esercizio di pertinenza di terzi, distintamente da quelle della capogruppo. Per la società Sistemi Territoriali S.p.A., per l'ESU di Padova e per Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, trattandosi di gruppi intermedi, si è preso a riferimento, come indicato dal principio contabile 4/4, il bilancio consolidato. L'evidenziazione nel bilancio consolidato

della Regione di una quota di utile e di patrimonio netto di terzi deriva dal consolidato di tali gruppi intermedi. Infine, anche nell'esercizio 2017, per quanto riguarda VI Holding S.r.l. in liquidazione (partecipata integralmente da Veneto Innovazione S.p.A.) il consolidamento è avvenuto in sede di redazione del presente documento.

In base a quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17, per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata alla data di acquisto della partecipazione medesima.

In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni consolidate in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate. Per effetto di tale eliminazione si determina la "*differenza di consolidamento*", che secondo prassi aziendale e sulla base degli schemi di bilancio consolidato previsti dal D.Lgs. 118/2011, ha preso contabilmente il nome di "*Riserva da risultato economico di esercizi precedenti*".

La differenza di consolidamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione, iscritta nel bilancio regionale con il metodo del patrimonio netto, e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata/partecipata oltreché le differenze dovute a disallineamenti contabili. Tale differenza, disciplinata dall'articolo 33, comma 1, D.Lgs. 127/1991 è costituita da componenti determinatisi alla data del consolidamento.

Come ammesso dai principi contabili richiamati, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2017 le partecipazioni nelle società e negli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento, con il valore del loro patrimonio netto corrente; la sommatoria di tali ultimi valori non sempre è risultata coincidente rispetto al valore di iscrizione delle quote di partecipazione nell'Attivo patrimoniale del Bilancio dell'ente, determinando una differenza di consolidamento, iscritta tra le riserve del Patrimonio netto consolidato, secondo quanto previsto dal Principio contabile OIC n. 17. La differenza da annullamento delle partecipazioni di "V.I. Holding in liquidazione" e "Istituto regionale Ville Venete", è

stata imputata a Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri in quanto per tali enti si prevedono perdite future.

Non si è tenuto conto di differenze non significative tra ente ed organismi partecipati, limitatamente ad alcuni casi e per importi di valore irrisorio rispetto al valore globale del bilancio consolidato.

Si rileva, inoltre, che la differenza da consolidamento ammonta a 37.894.925,82 euro, e, come già specificato in precedenza, è confluita nella voce "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti".

BILANCIO CONSOLIDATO ES. 2017	
COMPOSIZIONE RISERVE DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	
Differenze di consolidamento Regione Giunta - Consiglio (da Bilancio holding)	12.369.962,62
Differenze di consolidamento (consolidato es. 2017)	37.894.925,82
Totale in bilancio consolidato es. 2017	50.264.888,44

Fonte: Regione del Veneto

Concludendo, di seguito si evidenzia il dettaglio delle succitate "differenze di consolidamento" del Conto Consolidato es. 2017 (37.894.925,82 euro).

<i>Ente/Società</i>	<i>Descrizione tipo scrittura</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
A.T.E.R. Belluno	Annullamento Partecipazioni	69.700.030,00	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	472.833,62	182.027,13
A.T.E.R. Padova	Annullamento Partecipazioni	235.298.003,91	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	3.346.310,09	662.540,00
A.T.E.R. Rovigo	Annullamento Partecipazioni	117.878.117,00	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	118.440,00	355.500,43
A.T.E.R. Treviso	Annullamento Partecipazioni	169.402.616,39	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	1.896.183,61	562.196,00
A.T.E.R. Venezia	Annullamento Partecipazioni	282.758.445,52	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	2.700.980,16	495.867,00
A.T.E.R. Verona	Annullamento Partecipazioni	213.715.647,52	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	7.207.442,48	769.542,00
A.T.E.R. Vicenza	Annullamento Partecipazioni	173.677.888,68	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	1.941.164,39	883.182,01
Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura	Annullamento Partecipazioni	23.231.887,55	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	62.268.956,87	26.381.312,50
Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario "Veneto Agricoltura"	Annullamento Partecipazioni	31.514.391,00	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	73.751.643,33	64.556.600,30
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po'	Annullamento Partecipazioni	128.008.538,30	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	230.572,53	557.268,20
ARPA Veneto	Annullamento Partecipazioni	70.887.494,00	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	2.106.447,23	2.296.841,87

<i>Ente/Società</i>	<i>Descrizione tipo scrittura</i>	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova	Annullamento Partecipazioni	21.671.386,49	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	4.758.400,79	434.614,57
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia	Annullamento Partecipazioni	3.038.130,68	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	2.750.302,57	278.652,53
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona	Annullamento Partecipazioni	14.498.163,49	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	1.033.799,20	154.414,50
Concessioni Autostrade Venete Spa - CAV	Annullamento Partecipazioni	50.108.694,50	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	5.630.703,40	5.640.567,90
Ente Parco naturale Regionale del fiume Sile	Annullamento Partecipazioni	3.152.063,57	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	1.703.385,40	817.429,48
Ente Parco Regionale dei Colli Euganei	Annullamento Partecipazioni	1.702.461,25	29.198,06
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	3.530.130,60	1.991.128,90
Ente Parco Regionale Delta del Po	Annullamento Partecipazioni	3.207.940,62	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	2.352.804,21	658.843,63
Ente Regionale Veneto Lavoro	Annullamento Partecipazioni	5.846.687,17	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	24.144.673,58	14.405.889,57
Immobiliare Marco Polo Srl	Annullamento Partecipazioni	9.108.533,00	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	799.758,00	200.000,00
Istituto Regionale per le Ville Venete	Annullamento Partecipazioni	40.894.053,75	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	80.000,00	10.000,00
REGIONE GIUNTA E CONSIGLIO	Annullamento Partecipazioni	13.080.077,50	1.842.606.821,60
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	71.582.719,90	155.688.897,29
Sistemi Territoriali Spa - gruppo intermedio	Annullamento Partecipazioni	14.702.365,00	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	92.128.457,00	11.333.349,00
Società Veneziana Edilizia Canalgrande Spa - SVEC - in liquidazione	Annullamento Partecipazioni	4.436.075,00	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	66.197,54	7.668,78
Veneto Acque Spa	Annullamento Partecipazioni	27.426.791,00	
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	71.040.860,00	94.154,00
Veneto Innovazione Spa	Annullamento Partecipazioni	2.433.735,00	593.390,00
	Rettifiche ed Elisioni delle operazioni infragruppo	1.575.094,68	649.046,00
VI Holding Srl in liquidazione (partecipata di Veneto Innovazione Spa)	Annullamento Partecipazioni	593.390,00	
Totale		2.171.191.869,07	2.133.296.943,25
Differenza di consolidamento ("Riserva di utili esercizi precedenti")			37.894.925,82

Fonte: Regione del Veneto

8.9.2 Bilancio consolidato esercizio 2018 - attività preliminari al consolidamento

Ai fini della valutazione, nell'ambito dell'attività di parifica dell'esercizio 2018, delle risultanze del Bilancio consolidato dell'esercizio 2018, questa Sezione con nota istruttoria prot. n. 2293 del 21 marzo 2019, ha richiesto la trasmissione della documentazione prevista dal D.Lgs. n. 118/2011.

Con nota di riscontro prot. n. 182192 del 9 maggio 2019 (acquisita al prot. CdC n. 4447 del 10 maggio 2019) la Regione del Veneto ha trasmesso la DGR 367 del 2 aprile 2019 avente ad oggetto l'individuazione dei componenti del "Gruppo Regionale del Veneto" e del "Perimetro di Consolidamento 2018" ai sensi del D.Lgs. 118/2011, dichiarando la messa a disposizione della relativa documentazione appena approvata (ai sensi dell'art. 68, D.Lgs. 118/2011, come introdotto dall'art. 1, D.Lgs. 126/2014) entro il 30 settembre 2019.

In riferimento alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, si specifica che il principio contabile 4/4 stabilisce che *"Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti: gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese; gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato"*.

Si evidenzia che i due elenchi previsti dalla richiamata norma, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale e che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)" sono previsti dagli artt. 11 ter, quater e quinquies del D.Lgs. 118/2011, nonché dal citato Principio contabile applicato 4/4.

A tal proposito, si ribadisce che lo stesso Principio contabile, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza prevedendo che gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di: a) irrilevanza⁴³⁷; b) impossibilità di

⁴³⁷ Quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Dall'esercizio 2018 sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza viene determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate⁴³⁸.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro di consolidamento è stata quindi determinata la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2018:

BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2018

PARAMETRI ES. 2018 REGIONE DEL VENETO PER IRRILEVANZA (DGR n. 367 del 2 aprile 2019)	Da Bilancio Economico Patrimoniale 2017 (a)	di cui sanità (b)	note	PARAMETRI REGIONE ES. 2018 PER IRRILEVANZA (a-b)	VALORE DEL 3% DEI PARAMETRI REGIONE ES. 2018
TOTALE RICAVI CARATTERISTICI	11.807.865.424,73	9.392.834.167,85	Valore della produzione perimetro sanità	2.415.031.256,88	72.450.937,71
TOTALE ATTIVO	10.310.150.275,99	227.492.558,64	fondo cassa sanità	10.082.657.717,35	302.479.731,52
PATRIMONIO NETTO	1.873.053.907,69			1.873.053.907,69	56.191.617,23

Fonte: Regione del Veneto

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.

Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Per le Regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della Regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

⁴³⁸ I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Pertanto, applicando il parametro dell'irrelevanza economica e tenuto conto delle modifiche apportate con il D.M. 29/08/2018, per quest'anno rientrano nel perimetro di consolidamento n. 28 partecipate regionali⁴³⁹, evidenziate di seguito nella tabella 3.

Tabella 3
Elenco 2 "Perimetro di consolidamento es. 2018"

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI E PARTECIPATI
A.T.E.R. BL
A.T.E.R. PD
A.T.E.R. RO
A.T.E.R. TV
A.T.E.R. VE
A.T.E.R. VI
A.T.E.R. VR
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE DEL SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA" - ente consolidante gruppo intermedio
AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po
ARPAV
AVEPA
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
ENTE REGIONALE VENETO LAVORO
ESU PD - ente consolidante gruppo intermedio
ESU VE
ESU VR
ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA (escluse le indirette facenti parte dei gruppi intermedi)
IMMOBILIARE MARCO POLO SRL
VENETO ACQUE SPA
VENETO INNOVAZIONE SPA
SISTEMI TERRITORIALI SPA - società consolidante gruppo intermedio
VENETO SVILUPPO SPA
VENETO STRADE SPA
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE SPA - CAV
VI HOLDING SRL in liquidazione partecipata di Veneto Innovazione
SOCIETA' SACCA ARL

Fonte: Regione del Veneto

⁴³⁹ Tali partecipate regionali rientranti nel perimetro di consolidamento es. 2018 sono rappresentate da n. 9 società e da n. 19 enti strumentali.

Inoltre, si è riscontrato che la Regione del Veneto con la DGR n. 367 del 2 aprile 2019 contestualmente alla definizione del GAP e del c.d. *“perimetro di consolidamento”*, ha stabilito altresì, al fine di rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018, che *“i soggetti facenti parte del perimetro di consolidamento (elenco 2), compreso le sub-holding, dovranno trasmettere alla capogruppo Regione del Veneto i bilanci e la documentazione integrativa entro 10 giorni dalla approvazione del bilancio ed in ogni caso tassativamente entro il 20.07.2019, così come previsto dal principio contabile applicato per il consolidato. Sarà cura del Direttore dell'Area Risorse Strumentali, in qualità di coordinatore del Tavolo tecnico operativo di cui alla DGR 1639/2017, la definizione delle direttive di dettaglio riguardanti la modalità di trasmissione dei bilanci, la documentazione ed ogni altra informazione utile al consolidamento”*.

Concludendo, la Sezione in riferimento al perimetro di consolidamento auspica che lo stesso comprenda, per i prossimi esercizi, il maggior numero di partecipate regionali al fine di rendere le risultanze del Bilancio consolidato sempre più complete e rappresentative dell'intero *“Gruppo Regione”*.

8.10 Crediti e i debiti tra la Regione e le partecipate

L'art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'inserimento nella Relazione sulla gestione da allegare al Rendiconto degli Enti territoriali degli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le proprie partecipate.

In applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, a seguito delle indicazioni contenute nella DGR n. 367 del 02.04.2019 *“Bilancio consolidato 2018. Individuazione dei componenti del Gruppo Regione del Veneto e del perimetro di consolidamento ai sensi del D.Lgs. 118/2011”* e nella DGR n. 368 del 02.04.2019 *“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e successive modificazioni”* sono stati predisposti i quadri riepilogativi dei debiti e crediti risultanti dalla contabilità finanziaria regionale, per il confronto con i dati di bilancio delle società ed enti partecipati, dando priorità agli organismi inseriti nell’Elenco 2 – perimetro di consolidamento 2018 - della DGR n. 367/2019.

Dall’analisi del Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2018⁴⁴⁰, trasmesso dalla Regione in data 08/05/2019 (con nota prot. n. 179853), risulta che la procedura di asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della Regione non è stata ancora completata ma *“...tuttora in corso...”*. A tal riguardo, la mancata chiusura della procedura di asseverazione è stata attribuita al fatto che i rispettivi organi amministrativi apicali dei soggetti coinvolti non avevano ancora licenziato le proposte di bilancio d’esercizio 2018.

Successivamente, in data 3 giugno 2019 il Collegio dei revisori della Regione (con verbale n. 16) asseverava gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti della Regione del Veneto inerenti ai seguenti Enti strumentali e Società controllate e partecipate in essere al 31/12/2018:

ENTI STRUMENTALI:

- 1) ATER di Belluno;
- 2) ATER di Padova;
- 3) ATER di Rovigo;

⁴⁴⁰ Vedi volume 1 allegato al disegno di legge regionale n. 7 del 30/04/2018 relativo al *“Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2018”*.

- 4) ATER di Treviso;
- 5) ATER di Venezia;
- 6) ATER di Verona;
- 7) ATER di Vicenza;
- 8) ESU di Padova;
- 9) ESU di Venezia;
- 10) ESU di Verona;
- 11) Ente Regionale Veneto Lavoro;
- 12) IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete;
- 13) Ente Parco Regionale dei Colli Euganei;
- 14) Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile;
- 15) Ente Parco Regionale del Delta del Po;
- 16) AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura;
- 17) AVISP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura";
- 18) AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po.

SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE:

- 1) CAV SpA - Concessioni Autostradali Venete SpA;
- 2) Immobiliare Marco Polo Srl;
- 3) Sistemi Territoriali SpA;
- 4) Società Autostrade Alto Adriatico SpA;
- 5) Veneto Acque SpA;
- 6) Veneto Innovazione SpA;
- 7) Veneto Nanotech Scpa;
- 8) Veneto Promozione Scpa in liquidazione.

Dalla verifica del citato verbale n. 16 del 03/06/2019 emerge, inoltre, che il Collegio dei revisori non ha asseverato tutte le posizioni debitorie/creditorie in essere, e precisamente:

- 1) ha rinviato l'asseverazione dell'informativa di verifica dei crediti e debiti della Regione del Veneto con le società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Strade S.p.A.⁴⁴¹;
- 2) non ha asseverato le risultanze contabili creditorie e debitorie in essere al 31/12/2018 dell'Ente con A.R.P.A.V. - Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Veneto⁴⁴².

In data 07/06/2019 la Regione del Veneto con nota prot. n. 229988 (acquisita al prot. CdC n. 7259 del 07/06/2019) ha trasmesso la verifica dei crediti e debiti reciproci tra la Regione del Veneto e le proprie partecipate al 31/12/2018, confermando pertanto che è stata conclusa la procedura di asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della Regione del Veneto. In merito, tuttavia, la Sezione evidenzia che la stessa procedura è parziale vista la mancata asseverazione per le società Veneto Sviluppo SpA e Veneto Strade SpA.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra esposto, sempre in data 07/06/2019 con prot. n. 230275 (acquisita al prot. CdC n. 7262 del 07/06/2019), la stessa Regione ha inviato anche la Relazione del Collegio dei Revisori (Allegato A al verbale n. 17 del 06/06/2019) sul disegno di Legge regionale n. 7 del 30/04/2019 *“Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018”*.

Di seguito, nelle successive tabelle, sono indicati gli esiti della procedura di asseverazione dei crediti e debiti reciproci tra la Regione del Veneto e le proprie partecipate al 31 dicembre 2018, distinguendo le società dagli enti strumentali, trasmessi dalla Regione con nota del 07/06/2019.

⁴⁴¹ Il Collegio dei revisori ha dichiarato nel verbale 16/2019 che *“... tenuto conto che la documentazione richiesta ai fini istruttori non è pervenuta all'Ente in tempo utile alla definizione del rendiconto 2018, in quanto le medesime Società hanno fatto ricorso al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 2364 2° comma (nota prot. 3532 Veneto Sviluppo del 6 maggio 2019; nota prot. 10582 Veneto Strade del 3 maggio 2019) ...”*.

⁴⁴² Dal verbale n. 16/2019 emerge che: *“... come anche dichiarato dall'Agenzia regionale con nota prot. n. 41717/2019 del 23 aprile 2019 agli atti del Collegio (prot. regionale n. 163253 del 24.04.2019), alla stessa si applicano le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, e che pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 lett. j) del succitato decreto legislativo ...”*.

Tabella 1
Società partecipate Regione del Veneto
Verifica rapporti patrimoniali creditori al 31/12/2018 ⁽¹⁾ (in euro)

Denominazione società	Totale residui passivi post riaccertamento ordinario Regione Veneto	Totale crediti asseverati da società	Differenze
CAV Spa	1.146,51	1.146,51	0,00
IMMOBILIARE MARCO POLO Srl	14.999,99	12.295,07	2.704,92
SISTEMI TERRITORIALI Spa	7.340.480,18	6.415.757,38	924.722,80
Società AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO Spa	0,00	0,00	0,00
VENETO ACQUE Spa	5.704.462,76	162.102,91	5.542.359,85
VENETO INNOVAZIONE Spa	1.499.664,75	1.218.848,51	280.816,24
VENETO NANOTECH Scpa	0,00	0,00	0,00
VENETO PROMOZIONE Scpa ⁽²⁾	51.000,00		
VENETO STRADE Spa ⁽³⁾	55.029.669,40	n.d.	n.d.
VENETO SVILUPPO Spa ⁽³⁾	6.674.474,97	n.d.	n.d.

(1) Ex art. 11, c. 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011.

(2) La società Veneto Promozione Scpa ha presentato la chiusura della liquidazione in data antecedente al 31/12/2018 e risulta cancellata dal registro delle imprese in data 03/05/2019.

(3) n.d. = dati non disponibili.

Fonte: Regione del Veneto

Tabella 2
Società partecipate Regione del Veneto
Verifica rapporti patrimoniali debitori al 31/12/2018 ⁽¹⁾ (in euro)

Denominazione società	Totale residui attivi post riaccertamento ordinario Regione Veneto	Totale debiti asseverati da società	Differenze
CAV Spa	5.630.703,40	0,00	-5.630.703,40
IMMOBILIARE MARCO POLO Srl	0,00	0,00	0,00
SISTEMI TERRITORIALI Spa	0,00	0,00	0,00
Società AUTOSTRADE ALTO ADRIATICO Spa	0,00	0,00	0,00
VENETO ACQUE Spa	0,00	705.488,00	705.488,00
VENETO INNOVAZIONE Spa	0,00	0,00	0,00
VENETO NANOTECH Scpa	0,00	0,00	0,00
VENETO PROMOZIONE Scpa ⁽²⁾	48.960,00		
VENETO STRADE Spa ⁽³⁾	19.303.417,34	n.d.	n.d.
VENETO SVILUPPO Spa ⁽³⁾	5.827.173,51	n.d.	n.d.

(1) Ex art. 11, c. 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011.

(2) La società Veneto Promozione Scpa ha presentato la chiusura della liquidazione in data antecedente al 31/12/2018 e risulta cancellata dal registro delle imprese in data 03/05/2019.

(3) n.d. = dati non disponibili.

Fonte: Regione del Veneto

Tabella 3
Enti strumentali Regione del Veneto
Verifica rapporti patrimoniali creditori al 31/12/2018 (*) (in euro)

Ente strumentale	Totale residui passivi post riaccertamento ordinario Regione Veneto	Totale crediti asseverati enti strumentali	Differenze
ATER BELLUNO	690.806,49	0,00	690.806,49
ATER PADOVA	5.689.895,34	0,00	5.689.895,34
ATER ROVIGO	396.082,79	0,00	396.082,79
ATER TREVISO	1.989.728,43	525,99	1.989.202,44
ATER VENEZIA	1.706.176,17	351.138,90	1.355.037,27
ATER VERONA	5.028.065,47	1.233.270,11	3.794.795,36
ATER VICENZA	451.209,12	361.958,22	89.250,90
ESU PADOVA	1.031.539,45	780.553,19	250.986,26
ESU VENEZIA	631.800,63	197.483,97	434.316,66
ESU VERONA	397.810,54	220.722,11	177.088,43
VENETO LAVORO	14.498.423,23	8.132.746,05	6.365.677,18
IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete	45.000,00	95.000,00	-50.000,00
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	1.491.662,82	1.597.011,96	-105.349,14
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	300.187,45	424.070,41	-123.882,96
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	2.893.528,74	2.127.212,90	766.315,84
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura	9.778.407,04	6.894.630,94	2.883.776,10
AVISPA - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura"	4.591.464,55	4.789.167,83	-197.703,28
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po	1.078.203,88	954.442,15	123.761,73

(*) Ex art. 11, c. 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011

Fonte: Regione del Veneto

Tabella 4
Enti strumentali Regione del Veneto
Verifica rapporti patrimoniali debitori al 31/12/2018 (*) (in euro)

Ente strumentale	Totale residui attivi post riaccertamento ordinario Regione Veneto	Totale debiti asseverati enti strumentali	Differenze
ATER BELLUNO	806,49	216.345,00	-215.538,51
ATER PADOVA	5.195,70	734.084,21	-728.888,51
ATER ROVIGO	218,70	327.621,47	-327.402,77
ATER TREVISO	9.135,90	516.368,36	-507.232,46
ATER VENEZIA	8.965,17	2.103.684,13	-2.094.718,96
ATER VERONA	4.148,22	522.239,83	-518.091,61
ATER VICENZA	3.734,30	511.151,94	-507.417,64
ESU PADOVA	250.986,26	0,00	250.986,26
ESU VENEZIA	101.177,17	8.599,02	92.578,15
ESU VERONA	122.847,94	0,00	122.847,94
VENETO LAVORO	11,30	0,00	11,30
IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete	0,00	0,00	0,00
ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI	0,00	0,00	0,00
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE	16.665,60	16.665,60	0,00
ENTE PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO	0,00	0,00	0,00
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura	615.128,35	140.179,71	474.948,64
AVISIP - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura"	0,00	51.618,65	-51.618,65
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po	0,00	7.171,85	-7.171,85

(*) Ex art. 11, c. 6, lett. j, D.Lgs. n. 118/2011

Fonte: Regione del Veneto

Per quanto riguarda le precedenti tabelle si osserva che per la maggior parte dei rapporti patrimoniali (crediti/debiti) asseverati si sono registrate rilevanti differenze.

Nel dettaglio, per le società partecipate emerge che dalla verifica dei rapporti patrimoniali creditori al 31/12/2018 per tutte dette società il totale dei residui passivi (post riaccertamento ordinario) risulta maggiore del totale dei crediti asseverati dalla società. Dalla verifica dei rapporti patrimoniali debitori emerge, in particolare, una cospicua differenza (-5.630.703,40) tra il totale dei residui attivi (post riaccertamento ordinario) ed il totale dei debiti asseverati dalla società Concessioni Autostradali Venete (CAV) SpA.

A tal proposito, si evidenzia che la Regione ha segnalato alla Sezione⁴⁴³ di aver trasmesso, al Collegio dei Revisori dei conti, in data 07/06/2019 la comunicazione ricevuta (il 6/6/2019) dalla società CAV S.p.A., relativamente ai residui attivi regionali nei confronti della suddetta società, che di seguito si riporta *"... con la presente si informa che è pervenuta una comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. MIT 13883 del 03/06/2019, quivi in calce la comunicazione comprensiva degli allegati), con cui si dà atto della conclusione dell'iter di Approvazione dell'Atto Aggiuntivo della Convenzione stipulata fra il Ministero e la Scrivente Società ed attualmente vigente. L'Atto Aggiuntivo, e quindi anche il Piano Economico Finanziario ad esso allegato, risulta aver acquisito efficacia a tutti gli effetti a seguito della registrazione del Decreto Interministeriale di approvazione effettuata dalla Corte dei conti in data 24/05/2019. Si precisa che nel Piano Economico Finanziario è compreso il Piano degli investimenti al cui interno è previsto un rimborso spese a favore della Regione Veneto, pari a circa € 5,6 milioni, in virtù di interventi identificati come "Sistemazione ai fini della sicurezza dell'innesto della A27 con la A57". CAV S.p.a. si sta attivando con il Concedente per perfezionare le ultime formalità autorizzative e successivamente sarà possibile procedere all'erogazione dell'importo sopra indicato..."*.

In riferimento alle partecipate regionali e, in particolare, agli Enti strumentali si manifestano forti perplessità in merito alla verifica dei rapporti patrimoniali creditori e debitori al 31/12/2018, dove si sono riscontrate delle differenze per quasi tutti gli enti (vedi tabelle 3 e 4). Dette discordanze erano emerse anche nell'esercizio precedente e, pertanto, di seguito si riportano le osservazioni conclusive espresse dalla Sezione in sede di parifica es. 2017: *".... Per quanto riguarda i crediti e i debiti tra la Regione del Veneto e le relative partecipate, emerge per*

⁴⁴³ Vedi nota prot. n. 229988 del 07/06/2019 (acquisita al prot. CdC n. 7259 del 07/06/2019).

la maggior parte dei rapporti patrimoniali (crediti/debiti) una mancata riconciliazione. Infatti, si sono riscontrate rilevanti differenze sia nella verifica dei rapporti creditori, per un totale pari a -5.807.632,36 euro, che di quelli debitori, per un totale pari a -14.304.281,27 euro. A tal proposito la Regione, in sede di audizione del 28 giugno 2018, ha dichiarato che "...non ci sono in corso giudizi o contestazioni con le partecipate interessate, precisando che le discordanze emerse sono fisiologiche e derivano dalle diverse tempistiche tra le registrazioni effettuate dalle partecipate e quelle della Regione, e che tali differenze, nel corso del 2018, dovrebbero azzerarsi".

Pur prendendo atto che dette differenze risultano motivate dalla stessa Regione sia in sede istruttoria (con prot. n. 223586 del 12 giugno 2018, acquisita al prot. CdC n. 5802 del 13 giugno 2018) che in sede di audizione del 28 giugno 2018, la Sezione si auspica, per il futuro, un azzeramento di tali discordanze ed un miglioramento della sincronizzazione delle tempistiche relative alle registrazioni contabili, evidenziando altresì come la corrispondenza tra poste creditorie e debitorie, risulti fondamentale ai fini del consolidamento del Bilancio della Regione del Veneto..."

Per quanto riguarda i crediti ed i debiti tra la Regione del Veneto e le relative partecipate, in particolare, con riferimento agli Enti strumentali si manifestano forti perplessità in merito alla verifica dei rapporti patrimoniali creditori e debitori al 31/12/2018, dove si sono riscontrate delle differenze per quasi tutti gli enti. Si osserva che dette discordanze/criticità erano emerse anche nell'esercizio precedente⁴⁴⁴ e non risultano, tuttavia, ancora superate nell'esercizio 2018.

A tali criticità si aggiunge la mancata asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della Regione del Veneto per 2 società dirette (Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Strade S.p.A.).

A tal riguardo la Regione nelle controdeduzioni trasmesse in data 01/07/2019 ha specificato che: "...Sul punto si conferma quanto già evidenziato dalla Corte in merito alle discordanze dovute sia a fenomeni di disallineamento temporale, a differenze tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e a tempistiche di aggiornamento delle rispettive contabilità che sono complesse. Si noti che i capitoli di bilancio sono gestiti in primis dalle singole Strutture regionali di riferimento, in tutte

⁴⁴⁴ Di seguito si riportano le osservazioni conclusive espresse dalla Sezione in sede di parifica es. 2017: "... Per quanto riguarda i crediti e i debiti tra la Regione del Veneto e le relative partecipate, emerge per la maggior parte dei rapporti patrimoniali (crediti/debiti) una mancata riconciliazione. Infatti, si sono riscontrate rilevanti differenze sia nella verifica dei rapporti creditori, per un totale pari a -5.807.632,36 euro, che di quelli debitori, per un totale pari a -14.304.281,27 euro. A tal proposito la Regione, in sede di audizione del 28 giugno 2018, ha dichiarato che "...non ci sono in corso giudizi o contestazioni con le partecipate interessate, precisando che le discordanze emerse sono fisiologiche e derivano dalle diverse tempistiche tra le registrazioni effettuate dalle partecipate e quelle della Regione, e che tali differenze, nel corso del 2018, dovrebbero azzerarsi". Pur prendendo atto che dette differenze risultano motivate dalla stessa Regione sia in sede istruttoria (con prot. n. 223586 del 12 giugno 2018, acquisita al prot. CdC n. 5802 del 13 giugno 2018) che in sede di audizione del 28 giugno 2018, la Sezione si auspica, per il futuro, un azzeramento di tali discordanze ed un miglioramento della sincronizzazione delle tempistiche relative alle registrazioni contabili, evidenziando altresì come la corrispondenza tra poste creditorie e debitorie, risulti fondamentale ai fini del consolidamento del Bilancio della Regione del Veneto..."

le fasi contabili, successivamente e necessariamente vagliate dalla Direzione Bilancio e Ragioneria; a tale articolato procedimento interno si somma l'interfaccia con l'ente/società che a sua volta contabilizza le partite secondo le proprie procedure. Nel 2018 a livello complessivo si è trattato n. 31 Strutture regionali e di n. 27 organismi partecipati (n.18 enti strumentali e n. 9 società) per un totale di circa 500 poste contabili (65 voci di residui attivi e 429 di residui passivi estratti dalla contabilità regionale, a cui si aggiungono le rilevazioni degli organismi partecipati). Da quanto sopra, al fine di realizzare la "sincronizzazione" auspicata, è necessario il tempestivo contributo di tutte le Strutture regionali coinvolte. A tale proposito, così come peraltro si era già provveduto nell'esercizio 2018 (...), successivamente al rilascio della relazione di asseverazione, il Direttore dell'Area Risorse Strumentali ha inviato alle Strutture regionali interessate dal procedimento una nota di programmazione e di "impulso" a compiere tutti gli atti necessari a completare la riconciliazione ed eliminare le differenze, relazionando entro il mese di novembre la Direzione Partecipazione Societarie ed Enti regionali (...). La predetta Direzione ha inoltre inviato analoghe note a società ed enti strumentali al fine di coordinare le attività con le Strutture regionali (...).

In sede di audizione del 02/07/2019 i rappresentanti regionali hanno confermato le discordanze rilevate dalla Sezione precisando, in particolare, che la mancata asseverazione da parte dei Revisori della Regione per le due società (Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Strade S.p.A.) è dovuta alla mancata approvazione dei bilanci entro i termini indicati dalla normativa vigente in quanto le stesse società hanno fatto ricorso all'art. 2364, comma 2 del Codice civile che stabilisce "...un maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quanto lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della società...". Pertanto, i Dirigenti regionali hanno dichiarato che in mancanza di tali bilanci non si è potuto procedere alla asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della Regione del Veneto, precisando comunque che i bilanci sono stati trasmessi e che è in corso la procedura di asseverazione. Concludendo, visto il permanere delle criticità sopra evidenziate, la Sezione auspica per il futuro un azzeramento di tali discordanze e segnala comunque la rilevante criticità in merito alla mancata asseverazione da parte del Collegio dei revisori della Regione per le suddette 2 società partecipate "dirette".

8.11 Modello di “Governance” delle società partecipate regionali: un quadro di sintesi aggiornato al 31/12/2018

Tra le novità da segnalare in riferimento all'esercizio 2018, è da considerare in primis l'istituzione, con DGR 2100 del 2017, della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, alla quale, con avvio operativo a partire dal 1° maggio 2018, sono state assegnate ex novo le funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali da esercitarsi anche con il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia.

La Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, esercita funzioni di indirizzo e controllo sulle società regionali per il tramite del Consiglio Regionale, mentre la Giunta Regionale le gestisce. In particolar modo spettano alla Giunta regionale la costituzione, l'acquisto e la dismissione di partecipazioni societarie, la verifica di coerenza degli obiettivi societari con la programmazione regionale, l'approvazione degli statuti e la nomina dei rappresentanti negli organi societari e, ove stabilito dalla legislazione regionale sulle società partecipate, anche con l'intervento dal Consiglio Regionale (in particolare si segnala la competenza consiliare in materia di nomine, salvo limitate eccezioni).

L'esercizio dei diritti del socio in sede di assemblea societaria viene svolto dalla Giunta Regionale attraverso le proprie strutture tecniche di volta in volta interessate per materia (fermo restando che il Presidente della Giunta o un suo delegato ai sensi dello Statuto Regionale è legittimato ad intervenire in assemblea, previa delibera di giunta).

Più in particolare, l'attività di gestione delle partecipazioni societarie svolta dalla Giunta Regionale concerne la definizione delle regole di *governance*, mediante l'approvazione o revisione degli statuti societari e la nomina/designazione dei componenti negli organi societari, laddove tale competenza spetta alla Giunta, la condivisione degli obiettivi, la fissazione di direttive e la verifica periodica del loro rispetto per una politica di contenimento dei costi di funzionamento, dei costi del personale e delle spese di varia natura.

Di seguito un quadro di sintesi, aggiornato al 31/12/2018 e formulato sulla base di quanto dichiarato dalla Regione, dei principali controlli svolti sulle società a controllo pubblico, in maniera coordinata dalle strutture regionali che si occupano della gestione delle partecipazioni societarie e quelle affidatarie:

- 1) condivisione obiettivi societari annuali e pluriennali, nonché valutazione dei risultati raggiunti (L.R. 39/2001);
- 2) valutazione di efficacia, efficienza, economicità e qualità in relazione ai contratti di servizio stipulati dalle società regionali con l'ente Regione (L.R. 22/2007; L.R. 39/2013);
- 3) analisi dei bilanci societari;
- 4) verifica del rispetto direttive regionali in materia di contenimento dei costi di varia natura, tra cui personale, consulenze, pubblicità, organi sociali, sponsorizzazioni, auto di servizio (DGR n. 2101/2014);
- 5) verifica del rispetto delle direttive regionali in materia di razionalizzazione delle partecipazioni regionali dirette e indirette (DGR n. 1813/2018);
- 6) monitoraggio sul corretto funzionamento degli organi societari, promuovendo laddove necessario, eventuali azioni di responsabilità;
- 7) verifica dell'implementazione del sito aziendale sull'*Amministrazione trasparente* (L.R. 39/2013; D. Lgs. 33/2013) e del Piano Anticorruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità con i relativi responsabili (L. 190/2012);
- 8) verifica adozione e aggiornamento dei modelli organizzativi ex D. Lgs. 231/2001;
- 9) verifica e applicazione delle norme previste dal D. Lgs. n. 175/2016, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

La Regione ha assicurato che la nuova Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, oltre ad invitare le partecipate al rispetto delle relative disposizioni normative, ha promosso ed attuato le modifiche statutarie previste a seguito delle nuove disposizioni, con particolare riferimento alla composizione degli organi societari.

L'Amministrazione regionale ha richiesto alle società le relazioni sul governo societario e dei programmi di valutazione del rischio aziendale, nonché i piani di risanamento, ed inoltre con la DGR n. 1813 del 04/12/2018 ha adottato il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dando ulteriore impulso ai processi di razionalizzazione già avviati in passato.

8.12 Considerazioni conclusive

Richiamati gli aspetti salienti dell'istruttoria propedeutica al giudizio di Parifica del Rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio 2018, preso atto della memoria prodotta dalla Regione del Veneto in data 01/07/2019 e degli esiti del contraddittorio finale con l'Amministrazione regionale svolto il 02/07/2019, la Sezione conclusivamente di seguito osserva.

La Regione del Veneto ha risposto positivamente all'esigenza di rafforzamento della *governance* nei confronti delle società e degli enti partecipati, esigenza che la legislazione degli ultimi anni ha reso via via più stringente e che questa Sezione ha più volte sottolineato, da ultimo nel giudizio di parifica per il 2017.

Con DGR 2100/2017, è stata istituita la nuova Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, operativa dal 1° maggio 2018, ed alla quale sono state assegnate ex novo *“funzioni di controllo, vigilanza e governo sugli enti regionali ai sensi della normativa vigente, da esercitarsi anche mediante il supporto e con poteri di coordinamento delle strutture regionali competenti per materia di afferenza degli enti regionali”*.

Sebbene tale struttura sia ancora organizzativamente ridotta (quattro persone), il rafforzamento della *governance*, nel 2018, ha fatto registrare risultati positivi. Il percorso avviato tuttavia appare solo all'inizio, considerando le numerose criticità evidenziate nella presente relazione sia in termini di adeguatezza nell'individuazione del perimetro di consolidamento, che appare ancora limitato, che di tempi attuativi delle razionalizzazioni previste nei piani e che fanno registrare ancora scarsi risultati dismissivi. In questo contesto l'esistenza di una struttura stabilmente a ciò preposta non può che essere vista positivamente sia per quanto riguarda l'ampliamento della *governance* che per il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione.

Con particolare riferimento al *“Piano di razionalizzazione periodica 2018”*, adottato con D.G.R. n. 1813/2018 (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) relativo alle società direttamente ed indirettamente partecipate dalla Regione del Veneto, emerge una generale difficoltà nel completamento dei processi di dismissione entro termini certi e definiti, in vari casi mancanza di interesse da parte di altri soggetti nell'acquisizione delle partecipazioni, tempi estremamente lunghi nelle procedure di dismissione, generalizzate difficoltà nel presidiare

le procedure per le società indirette (come ad esempio per le partecipazioni indirette di minoranza o nei casi di partecipazioni fallite).

Richiamando i modesti risultati delle effettive dismissioni a seguito della procedura di Revisione straordinaria 2017 (D.G.R. n. 324/2017), analizzata in sede della precedente parifica, con solo 2 società con partecipazione diretta effettivamente cessate (di cui 1 fusione) e nessuna società indiretta dismessa, per l'esercizio 2018, a seguito del processo di razionalizzazione periodica (D.G.R. n. 1813/2018), si evidenziano ulteriori, sia pur quantitativamente non elevati in termini numerici, **risultati dismissivi, registrandosi al 31/12/2018, cumulativamente 3 partecipazioni dirette** dismesse (su 14 inizialmente presenti al 31/12/2017) e **9 partecipazioni indirette** (su 54⁴⁴⁵ inizialmente presenti al 31/12/2017).

Di seguito, un quadro riepilogativo delle società dirette ed indirette partecipate dalla Regione del Veneto al 31/12/2018 (senza le società effettivamente dismesse e considerati gli aggiornamenti previsti nel citato Piano di razionalizzazione), che riporta la consistenza finale:

Regione del Veneto Riepilogo percorso di razionalizzazione partecipate al 31/12/2018

Società	Consistenza Partecipate al 31/12/2017	Razionalizzazione Periodica 2018 (Partecipate da Dismettere/Liquidare) (A)	Risultati Raggiunti al 31/12/2018 (Cessate/Fusione) (B)	In Fase di Liquidazione/Dismissione al 31/12/2018 (C=A-B)	Consistenza Finale Partecipate al 31/12/2018
PARTECIPATE DIRETTE	14	7	3	4	13 (*)
PARTECIPATE INDIRETTE	54	43	9	34	45 (**)

(*) La consistenza finale al 31/12/2018 comprende n. 8 società dirette da mantenere, n. 1 nuova società diretta (Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., istituita in data 17/04/2018 e pertanto non presente nel citato processo di razionalizzazione periodica) e n. 4 società dirette in corso di liquidazione/dismissione. Si precisa, inoltre, che nel corso del 2017 sono state dismesse n. 3 società (Colle Valmarana Morosini Srl, Rocca di Monselice Srl e Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.).

(**) La consistenza finale al 31/12/2018 comprende n. 13 società indirette in dismissione, n. 6 dismesse, n. 1 società indiretta da mantenere, e n. 34 società indirette detenute da Veneto Sviluppo S.p.A. di cui 30 in corso di liquidazione/dismissione, n. 3 dismesse e n. 1 società da mantenere (vedasi Allegato C - D.G.R. n. 1813/2018).

N.B.: Si precisa che nel prospetto riepilogativo mancano n. 10 società non ricomprese nel Piano di razionalizzazione periodica 2018 (ai sensi art. 2 comma 1 lett. g) del T.U.), ma segnalate (e non incluse) nella precedente revisione straordinaria 2017.

Fonte: Regione del Veneto - D.G.R. n. 1813/2018

⁴⁴⁵ Di cui 34 indirette detenute da Veneto Sviluppo S.p.A.: 30 ancora in dismissione, 3 cessate e 1 società di cui è stato previsto il mantenimento.

La Regione nelle controdeduzioni del 01/07/2019 (prot. n. 287048 del 01/07/2019, nota acquisita al prot. CdC n. 7648 del 01/07/2019) ha precisato relativamente a Veneto Promozione S.c.p.a. che *“(...) Al riguardo si segnala l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese in data 03/05/2019 come da visura camerale allegata (...)”*.

La Sezione, prendendo atto dell'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della società diretta Veneto Promozione S.c.p.a. (in data 03/05/2019), segnala la necessità di attuare azioni positive volte a migliorare i tempi di chiusura per le altre società in corso di dismissione.

Per quanto riguarda la “Finanziaria regionale” Veneto Sviluppo S.p.A., oggetto di analisi specifica ed osservazioni anche nelle precedenti relazioni di questa Sezione, l'Amministrazione regionale ha dichiarato di aver preso atto dei rilievi formulati e di aver apportato aggiornamenti e modifiche alla gestione e controllo della stessa e delle sue numerose partecipate. Con D.G.R. n. 1813/2018 è stato approvato l'Allegato C nel quale sono state inserite, per la prima volta, le schede informative/contabili delle 34 società partecipate indirette.

L'Amministrazione Regionale in sede di prima applicazione del T.U.S.P. (Piano di razionalizzazione 2015) e nella D.G.R. n. 324/2017 (Revisione straordinaria), nonché nel Piano di razionalizzazione periodica 2018 (giusta D.G.R. n. 1813/2018) ha ritenuto gli investimenti partecipativi di Veneto Sviluppo S.p.A. esclusi dai provvedimenti di razionalizzazione *“giacché rientranti nell'attività tipica della Società che, per espressa previsione del D.Lgs. n. 175/2016, prevede la non applicabilità dell'art. 4, comma 1, alla Società medesima, ai sensi dell'art. 26, comma 2, in quanto la società è inclusa nell'Allegato A al TUSP”*.

A tale proposito si rileva che l'articolo 4 del D.Lgs. n. 175 del 2016 invocato delimita l'ambito entro il quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni. Essendo Veneto Sviluppo di fatto la “finanziaria” della Regione, è esclusa ai sensi del successivo articolo 26, dall'ambito definito dall'articolo 4 ma è ricompresa in uno specifico allegato (allegato A) che ne legittima l'esistenza. Quanto sopra non sembra sufficiente ad affermare che a tale società, ed alle sue partecipate, non si applichino le norme di razionalizzazione, né le disposizioni di contenimento dettate con generalità dalle leggi nazionali qualora ne

sussistano i presupposti, né, tanto meno, che tali società siano escluse dal perimetro del consolidamento ove ugualmente ne abbiano i requisiti.

Una di tali società di secondo livello è la società Fin.est S.p.A., con partecipazione pubblica quasi totalitaria tra Friulia S.p.A. (la finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia) al 73,2%, la Regione del Veneto al 12,6%, la società Veneto Sviluppo S.p.A. al 7,7%, SIMEST Gruppo Cassa Depositi e prestiti al 3,9%.

Si precisa che Veneto Sviluppo S.p.A., di fatto la “finanziaria” della Regione del Veneto, detiene 3 società indirette che sono a loro volta delle “finanziarie” (Banca Popolare Etica: in corso di dismissione; FVS SGR S.p.A.: previsto il mantenimento; H-Farm S.p.A.: in corso di dismissione).

A tal proposito la Regione ha confermato in sede di audizione del 02/07/2019 l'esclusione di Veneto Sviluppo S.p.A. e relative società indirette dal percorso di razionalizzazione periodica, precisando altresì che “...dette società non sono considerate partecipazioni pubbliche ma investimenti limitati nel tempo a favore di iniziative imprenditoriali private svolte sul territorio locale. Peraltro, Veneto Sviluppo sta lavorando per dar corso alle dismissioni delle proprie 30 partecipazioni indirette...e per quanto riguarda Fin.est si è deciso di uscire dalla società ma risulta difficile la dismissione e si è in attesa di una modifica legislativa in merito...”.

I lunghi tempi di permanenza di Veneto Sviluppo S.p.A. nelle attuali partecipazioni societarie non sembrano confermare questa affermazione.

Particolare attenzione merita FVS SGR S.p.A. una “finanziaria” della “finanziaria” Veneto Sviluppo S.p.A., costituita (come specificato nella nota della Regione del Veneto 02/07/2019 acquisita al prot. Cdc n. 7674 del 02/07/2019) “...con la specifica missione di raccogliere denaro istituzionale di terzi e metterlo al servizio del sistema delle PMI del territorio italiano del nord-est al fine di rafforzarne la capitalizzazione in funzione di sostegno ai loro processi di crescita. Per perseguire questo obiettivo la Società svolge l'attività di raccolta, investimento e gestione di fondi di private equity e venture capital, nonché l'attività di advisory...”. La FVS SGR S.p.A. in questione gestisce fondi comuni di investimento e fondi pensione e può a sua volta istituire fondi e realizzare le attività ad esse connesse e strumentali stabilite dalla Banca d'Italia. È autorizzata alla prestazione di gestione collettiva del risparmio di portafogli di investimento dalla Banca d'Italia ed iscritta nell'Albo degli intermediari finanziari.

Va sottolineato come FVR SGR S.p.A. al 31/12 2017 presenti un organico di 7,2 persone, con costi del personale per lo stesso anno pari a 998.245,00 euro e costi per gli organi (5

amministratori e 5 sindaci) di 119.881,00 euro. Peraltro, la Regione nel contraddittorio del 2 luglio 2019 ha dichiarato che i costi del personale si sono sensibilmente ridotti nel 2018 (passando a circa 528.000 euro per effetto della razionalizzazione delle figure apicali).

Con riferimento ai generali obblighi di contenimento delle spese di funzionamento, l'Amministrazione Regionale ha fatto presente che con il "Piano di Razionalizzazione periodica 2018" (giusta D.G.R. n. 1813/2018) sono stati rinnovati e monitorati gli indirizzi di contenimento delle predette spese assegnati alle società controllate dalla Regione, in applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 19, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 175/2016 e di quanto previsto anche dalle apposite D.G.R. n. 952/2018 e n. 84/CR/2018.

Per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulla trasparenza da parte delle società partecipate dirette, la Sezione rileva la non completa applicazione delle relative disposizioni di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e successivo D.Lgs. n. 97/2016, da parte di alcune partecipate. Infatti, per 6 società di seguito riportate sussistono carenze e/o criticità riguardanti l'aggiornamento delle sezioni del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente" (Veneto Strade S.p.A.; Veneto Promozione S.c.p.a.; Finest S.p.A.; Verona Fiere S.p.A.; Veneto Nanotech S.c.p.a.; Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A.).

In particolare, si è rilevato che la società Veronafiore S.p.A., a partecipazione maggioritaria pubblica, non ha dato corso agli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e non ha un sito "Amministrazione Trasparente", il che comporta implicazioni, anche di tipo sanzionatorio.

La Regione del Veneto nella citata memoria difensiva del 01 luglio 2019 ha precisato che *"...Sul punto, già oggetto di riflessione da parte regionale, pur rammentando la quota minima detenuta dalla Regione del Veneto al capitale sociale della società (0,16%) peraltro in corso di dismissione, che non consente di incidere sulla governance della società, appare utile trasmettere il parere rilasciato in data 16/09/2016 ... all'allora Ente Autonomo per le Fiere di Verona. Il parere in primis argomenta che la Società non sia qualificabile a "controllo pubblico", con la conseguente applicazione delle sole norme del Testo Unico "Madia" relative alle società a partecipazione pubblica. In materia di obblighi di trasparenza (...), il parere al punto n. 7. Conclusioni prevede, tra l'altro, che "il passaggio alla forma societaria, in considerazione della natura minoritaria di ciascuna delle partecipazioni in Veronafiore s.p.a. riconducibili a soggetti di matrice pubblica, escluderà altresì la rilevanza diretta della normativa in materia di trasparenza, fatto salvo un eventuale onere di*

collaborazione e comunicazione alle Pubbliche Amministrazioni partecipanti, riferito in particolare ai dati retributivi dei componenti dell'organo gestorio". Da ciò si può rinvenire la motivazione alle scelte della Società. Ad ogni modo la Regione segnalerà alla Società senza indugio tali rilievi emersi, fermo restando che per parte regionale i dati relativi a VeronaFiore spa, rilevanti per la normativa sulla trasparenza, sono già opportunamente riportati nella sezione del sito regionale, aggiornato annualmente".

Pertanto, sebbene il tema della trasparenza e pubblicità sia noto e sentito, soprattutto con riferimento alla maggioranza delle partecipazioni "dirette" regionali, visto che sussistono carenze degli adempimenti normativamente previsti cui si ritiene debba essere prestata attenzione, la Sezione invita, pertanto, la Regione del Veneto a sollecitare le Società pubbliche "dirette" ed "indirette" all'obbligo degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento all'approvazione del Rendiconto consolidato 2018 pur considerando il rispetto del termine finale previsto dalla normativa vigente⁴⁴⁶ (ed in particolare sull'approvazione definitiva del Rendiconto del Consiglio Regionale), questa Sezione auspica una possibile anticipazione dei già menzionati tempi di approvazione, in quanto tale mancanza non consentendo una conoscenza e valutazione più ampia della finanza regionale limita fortemente le valutazioni di questa Corte nella presente sede.

Nel corso dell'audizione del 02/07/2019 il Dirigente regionale ha fatto presente che "*... non è stato possibile avere i dati definitivi in merito al Rendiconto consolidato, in particolare del Rendiconto del Consiglio Regionale. A tal riguardo a breve sarà presentato un emendamento in Consiglio Regionale e per il momento sussiste solo il documento tecnico, acquisito dal Consiglio. Comunque, per venire incontro alle esigenze informative della Sezione per le valutazioni necessarie in sede di parifica, il prossimo anno sarà anticipato alla Sezione da parte della Regione il documento tecnico (anche se non approvato) relativo al Rendiconto del Consiglio Regionale ...*".

La Sezione prende atto positivamente di quanto comunicato dalla Regione in sede di audizione.

Con riferimento, inoltre, alle verifiche economico-finanziarie svolte, è emersa una generale inconfrontabilità dei dati contabili, rispetto all'esercizio precedente, sia per le società che per

⁴⁴⁶ Il comma 3 dell'articolo 67 del D.Lgs. 118/2011 prevede che "*... La presidenza del Consiglio regionale sottopone all'Assemblea consiliare, secondo le norme previste nel regolamento interno di questa, il rendiconto del Consiglio regionale. Le relative risultanze finali confluiscono nel rendiconto consolidato di cui all'art. 63, comma 3. Al fine di consentire il predetto consolidato, l'Assemblea consiliare approva il proprio Rendiconto entro il 30 giugno dell'anno successivo*".

gli enti regionali, essendo stati trasmessi dei dati per l'esercizio 2018 in contabilità economico-patrimoniale mentre lo scorso anno sono stati forniti solo i "risultati di amministrazione" (contabilità finanziaria).

Si precisa che nel perimetro del consolidamento per il 2018 individuato dalla DGR n. 367 del 02/04/2019 sono state ricomprese 28 partecipate regionali di cui 7 Società a partecipazione diretta, 2 a partecipazione indiretta e 19 Enti strumentali controllati e partecipati (ovvero solo 2 partecipate in più rispetto all'esercizio precedente).

Nell'ambito della suddetta analisi economico-finanziaria si specifica, in particolare, che tutte le 7 società partecipate regionali dirette hanno fatto registrare, al 31 dicembre 2018, un utile d'esercizio, con particolare riferimento alle società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. (+23.364.627 euro), Sistemi Territoriali S.p.A. (+1.210.387 euro), Veneto Sviluppo S.p.A. (+668.087 euro).

Per quanto riguarda le partecipate regionali indirette, si rileva che la società VI Holding S.r.l. presenta, al 31/12/2018, a differenza del quadriennio precedente, un risultato d'esercizio positivo (+45.496 euro), mentre la società SACCA a r.l. ha continuato a registrare perdite anche nell'esercizio 2018 (-30.302 euro).

In sede di audizione del 02/07/2019 i Dirigenti regionali hanno fatto presente che ci sarà nel prossimo anno un ampliamento del perimetro di consolidamento

A differenza del biennio precedente, il Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018 comprende tra le quote accantonate al 31/12/2018 anche il Fondo perdite società partecipate. Tuttavia, l'importo non rilevante è riferito ad una sola Società e presenta una forte differenza con il dato previsionale di euro 1.043.000,00, il che porta a suggerire una più puntuale definizione in futuro di tale posta valutativa in coerenza con l'ampliamento del perimetro del consolidato.

A tal riguardo le controdeduzioni trasmesse dalla Regione in data 01/07/2019 evidenziano quanto segue:

"...Sul punto appare utile riportare quanto indicato nella Parifica 2017 "Viste le perdite comunicate per l'esercizio 2017, si ritiene prudente che la Regione del Veneto effettui per il futuro idonei accantonamenti nel fondo perdite partecipate, il cui importo andrà valutato sulla base del costante monitoraggio della situazione economico - patrimoniale e finanziaria di tutte le partecipazioni.

La Regione nella citata memoria difensiva del 26 giugno 2018 ha precisato che: "...per quanto riguarda i bilanci delle società partecipate al 31.12.2016, approvati nel corso del 2017, non si sono

verificati i presupposti per procedere ad accantonamenti nel rendiconto 2017...relativamente al bilancio regionale di previsione 2018-2020, si è rappresentato che, per quanto concerne il Fondo perdite societarie per l'anno 2018, l'accantonamento prudenziale proposto per l'esercizio finanziario 2018 è stato stimato in € 1.043.003,20 sulla base delle previsioni di budget per il 2017 formulate dalle società a partecipazione regionale, in particolare relative alle perdite stimate da Immobiliare Marco Polo s.r.l. per € - 482.364,00, da Veneto Acque S.p.A. per € - 49.333,00 e da Veneto Strade S.p.A. per € - 1.704.354,00. Quest'ultima, essendo società partecipata al 30,00% dalla Regione del Veneto, l'accantonamento è previsto dalla norma in maniera proporzionale alla quota posseduta e quindi pari a € 511.306,20. Ora, tenuto conto che sono in corso da parte delle Società le procedure di predisposizione dei bilanci al 31.12.2017, non si dispone, ad oggi di dati definitivi a consuntivo in grado di confermare o meno detti accantonamenti...in quanto un riscontro definitivo si potrà avere solo dopo l'approvazione dei bilanci societari 2017".

Si precisa inoltre quanto segue.

I dati contenuti nel Rendiconto presentano natura consuntiva, ossia si riferiscono ad operazioni di gestione realizzate nell'esercizio precedente. Di modo che, lo stanziamento appostato al Fondo Perdite Partecipazioni Societarie nel Rendiconto 2018 viene determinato nei primi mesi del 2019 sulla base dei bilanci di esercizio 2017 (quindi quando i dati relativi ad eventuali perdite non coperte sono noti in modo certo). In assenza, nell'esercizio 2018 di perdite d'esercizio 2017 non ripianate, sarebbe apparso non corretto accantonare nei primi mesi del 2018 in relazione all'esercizio 2017 fondi destinati a coprire eventi irrealizzati. Questa è la ragione per cui il fondo, valorizzato in sede di Bilancio di Previsione 2018 e di Legge di Assestamento 2018, viene ad essere ridotto nel 2019, in sede di Legge di Approvazione del Rendiconto 2018. I valori contenuti nel Bilancio di previsione hanno invero natura "preventiva", costituiscono cioè previsioni sull'andamento futuro della gestione, previsioni formulate antecedentemente all'inizio dell'esercizio cui il Bilancio si riferisce. Di modo che, alla data di formulazione delle previsioni di bilancio, l'evento appare passibile di realizzazione (e dunque meritevole di accantonamento al fondo appositamente destinato). Con particolare riferimento all'appostazione di Euro 1.043.000,00 nel BP 2018, tale accantonamento è stato stimato sulla base dei risultati negativi previsti per il 2017 dalle società (in sede di budget 2017, in corso d'anno, prima della chiusura dell'esercizio 2017): Immobiliare Marco Polo s.r.l. per Euro - 482.364,00; Veneto Acque s.p.a. per Euro - 49.333,00 e Veneto Strade s.p.a. per Euro - 1.704.354,00 limitatamente al 30% del totale). E' proprio l'attività di budgeting (i.e. controllo di gestione all'interno del presidio di governance operato dal socio) che ha consentito alle società, valutati in corso d'anno i rischi di perdita, di intervenire a livello gestionale operando gli opportuni correttivi. Da qui i fenomeni di

accantonamento e rilascio sul "Fondo Perdite Societarie" a livello di bilancio regionale (di previsione e rendiconto) ...".

In sede di audizione del 02/07/2019 i Dirigenti regionali hanno confermato che *"...l'elevata divergenza tra l'importo del fondo per le perdite delle partecipate prudenzialmente calcolato in sede preventiva e l'importo ridotto indicato in sede di rendiconto...è dovuta a perdite preventivate ma non verificatesi..."*.

La Sezione a tale proposito invita ad affinare i criteri di valutazione per poter giungere all'appostazione di fondi realmente adeguati sia in sede preventiva che consuntiva.

Con riferimento agli Enti strumentali si è riscontrato un maggior invio dei dati richiesti rispetto allo scorso esercizio, dovuto anche al fatto che, per l'esercizio 2018, la trasmissione degli stessi era riferita esclusivamente alle partecipate rientranti nel perimetro di consolidamento. Tuttavia, i dati pervenuti risultano ancora incompleti mancando in particolare alcuni bilanci consuntivi al 31 dicembre 2018 (A.T.E.R. Venezia; A.T.E.R. Verona; A.T.E.R. Vicenza; Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore Primario-AVISP; Agenzia Interregionale per il fiume Po-AIPO).

Pertanto, non è stato possibile alla scrivente Sezione effettuare la medesima analisi eseguita per le società direttamente ed indirettamente partecipate. Nel merito, sono stati comunicati i risultati d'esercizio 2018 di 14 Enti strumentali della Regione su un totale di 19 che risultano quasi tutti positivi ad eccezione di 3 Enti (ESU Padova, ESU Verona e l'Istituto Regionale per le Ville Venete).

In sintesi, dall'analisi svolta emerge la mancanza di dati per 5 Enti strumentali, risultati d'esercizio negativi per 3 Enti e la presenza di risultati d'esercizio ampiamente positivi per i rimanenti 11 Enti strumentali regionali.

In funzione di una più ampia conoscenza del perimetro della finanza pubblica regionale, questa Sezione invita la Regione del Veneto, per il futuro a fornire nei tempi utili per le dovute valutazioni da esprimere in sede di parifica, dati definitivi (o almeno di preconsuntivo) degli Enti e Società rientranti nel perimetro del consolidamento.

Con riferimento ai flussi finanziari in entrata ed in uscita del bilancio regionale al 31 dicembre 2018, nei confronti dei soggetti partecipati, dall'analisi dei macro-dati emerge, come per l'esercizio precedente, una forte divergenza tra i flussi finanziari in uscita e quelli in entrata. Nel dettaglio, gli accertamenti (48.684.622,44 euro) risultano pari al 13,63% degli

impegni (357.164.405,28 euro), le riscossioni (24.010.061,61 euro) risultano pari al 7,51% dei pagamenti (319.734.984,60 euro) ed i residui attivi della Regione verso le partecipate pari al 24,46% dei corrispondenti residui passivi.

La Regione ha confermato in sede di audizione del 02/07/2019 tali differenze nei flussi finanziari precisando, altresì, che la nuova Direzione Partecipate regionali sta lavorando anche con il Collegio dei Revisori per avere un quadro sempre più aggiornato e controllato degli stessi flussi finanziari.

Come già evidenziato nel giudizio di parificazione relativo all'esercizio precedente, anche in sede di parifica es. 2018 appare utile sottolineare che nell'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione del Veneto a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (volume 1 Rendiconto regionale esercizio 2018) risulta per la società partecipata diretta *"in house"* Veneto Acque S.p.A. un prestito dalla Banca Europea per gli Investimenti pari a 88.000.000,00 euro con una garanzia in linea capitale da parte della Regione pari a 101.200.000,00 euro.

La Regione in sede di audizione del 02/07/2019 ha specificato che *"la garanzia è prevista contrattualmente e non è mai stata attivata..."*. Tale dichiarazione è stata confermata anche dalla documentazione inerente alla concessione di garanzia a Veneto Acque S.p.A., trasmessa dalla Regione del Veneto questa Sezione in data 02/07/2019, successivamente alla citata audizione.

Dopo aver esaminato i dati contabili delle partecipate regionali, presenti nel perimetro di consolidamento 2018, la Sezione in mancanza del Rendiconto consolidato dell'esercizio 2018 (in fase di approvazione) ha ritenuto opportuno esaminare i dati relativi al Rendiconto consolidato dell'esercizio 2017, approvato dal Consiglio regionale del Veneto con Deliberazione n. 25 del 27 luglio 2018. Allo stato, questa Sezione pur constatando un miglioramento nelle risultanze del Rendiconto consolidato per l'esercizio 2017, rispetto all'esercizio precedente, miglioramento che sembrerebbe confermato anche dalla documentazione preparatoria all'approvazione del Rendiconto consolidato esercizio 2018 (*"Proposta di Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 del Consiglio Regionale"*), rileva comunque come il Rendiconto consolidato dell'esercizio 2017 della Regione del Veneto, sia stato caratterizzato da un rilevante disavanzo (-2.550.486.394,31 euro).

Anche per quanto riguarda il bilancio consolidato, La Sezione non disponendo del consolidato dell'esercizio 2018 (in fase di approvazione), ha ritenuto opportuno esaminare i dati relativi al Bilancio consolidato dell'esercizio 2017 (approvato dal Consiglio regionale del Veneto con Deliberazione n. 124 del 27 settembre 2018).

Nel dettaglio, il Bilancio consolidato 2017, che rappresenta il secondo documento di rendicontazione delle attività del Gruppo Pubblico Regione del Veneto, rispetto al primo Bilancio consolidato dell'esercizio 2016, risulta notevolmente implementato nelle informazioni fornite, in quanto il numero di soggetti (enti, organismi e società) è salito dalle 5 società interamente partecipate o rilevanti, consolidate nel 2016, ai 26 soggetti confluiti nel perimetro di consolidamento per l'esercizio 2017, costituiti da 7 società e 19 enti regionali.

Nello specifico, il Bilancio Consolidato della Regione del Veneto si chiude al 31/12/2017 con un risultato economico positivo (utile consolidato) di +625.275.486,45 euro e con valori dello Stato patrimoniale che determinano un "Totale Attività" pari a +11.145.140.581,27 euro ed un "Patrimonio Netto" consolidato (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) di +1.963.041.796,77 euro.

Per quanto riguarda i crediti ed i debiti tra la Regione del Veneto e le relative partecipate, in particolare, con riferimento agli Enti strumentali si manifestano forti perplessità in merito alle discordanze emerse in sede di verifica dei rapporti patrimoniali creditori e debitori al 31/12/2018, dove si sono riscontrate delle differenze per quasi tutti gli enti. Si osserva che dette discordanze/criticità erano emerse anche nell'esercizio precedente⁴⁴⁷ e non risultano, tuttavia, ancora superate nell'esercizio 2018.

A tal proposito, la Sezione evidenzia anche la mancata asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della Regione del Veneto per 2 società dirette (Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Strade S.p.A.).

⁴⁴⁷ Di seguito si riportano le osservazioni conclusive espresse dalla Sezione in sede di parifica es. 2017: "... Per quanto riguarda i crediti e i debiti tra la Regione del Veneto e le relative partecipate, emerge per la maggior parte dei rapporti patrimoniali (crediti/debiti) una mancata riconciliazione. Infatti, si sono riscontrate rilevanti differenze sia nella verifica dei rapporti creditori, per un totale pari a -5.807.632,36 euro, che di quelli debitori, per un totale pari a -14.304.281,27 euro. A tal proposito la Regione, in sede di audizione del 28 giugno 2018, ha dichiarato che "...non ci sono in corso giudizi o contestazioni con le partecipate interessate, precisando che le discordanze emerse sono fisiologiche e derivano dalle diverse tempistiche tra le registrazioni effettuate dalle partecipate e quelle della Regione, e che tali differenze, nel corso del 2018, dovrebbero azzerarsi". Pur prendendo atto che dette differenze risultano motivate dalla stessa Regione sia in sede istruttoria (con prot. n. 223586 del 12 giugno 2018, acquisita al prot. CdC n. 5802 del 13 giugno 2018) che in sede di audizione del 28 giugno 2018, la Sezione si auspica, per il futuro, un azzeramento di tali discordanze ed un miglioramento della sincronizzazione delle tempistiche relative alle registrazioni contabili, evidenziando altresì come la corrispondenza tra poste creditorie e debitorie, risulti fondamentale ai fini del consolidamento del Bilancio della Regione del Veneto..."

La Regione, nelle controdeduzioni trasmesse in data 01/07/2019, ha specificato che: “...Sul punto si conferma quanto già evidenziato dalla Corte in merito alle discordanze dovute sia a fenomeni di disallineamento temporale, a differenze tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e a tempistiche di aggiornamento delle rispettive contabilità che sono complesse. Si noti che i capitoli di bilancio sono gestiti in primis dalle singole Strutture regionali di riferimento, in tutte le fasi contabili, successivamente e necessariamente vagliate dalla Direzione Bilancio e Ragioneria; a tale articolato procedimento interno si somma l’interfaccia con l’ente/società che a sua volta contabilizza le partite secondo le proprie procedure. Nel 2018 a livello complessivo si è trattato n. 31 Strutture regionali e di n. 27 organismi partecipati (n.18 enti strumentali e n. 9 società) per un totale di circa 500 poste contabili (65 voci di residui attivi e 429 di residui passivi estratti dalla contabilità regionale, a cui si aggiungono le rilevazioni degli organismi partecipati). Da quanto sopra, al fine di realizzare la “sincronizzazione” auspicata, è necessario il tempestivo contributo di tutte le Strutture regionali coinvolte. A tale proposito, così come peraltro si era già provveduto nell’esercizio 2018 (...), successivamente al rilascio della relazione di asseverazione, il Direttore dell’Area Risorse Strumentali ha inviato alle Strutture regionali interessate dal procedimento una nota di programmazione e di “impulso” a compiere tutti gli atti necessari a completare la riconciliazione ed eliminare le differenze, relazionando entro il mese di novembre la Direzione Partecipazione Societarie ed Enti regionali (...). La predetta Direzione ha inoltre inviato analoghe note a società ed enti strumentali al fine di coordinare le attività con le Strutture regionali (...).

In sede di audizione del 02/07/2019 i Dirigenti regionali hanno confermato le discordanze rilevate dalla Sezione precisando, in particolare, che la mancata asseverazione da parte dei Revisori della Regione per le due società (Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Strade S.p.A.) è dovuta alla mancata approvazione dei bilanci entro i termini indicati dalla normativa vigente, in quanto, le stesse società hanno fatto ricorso all’art. 2364, comma 2 del Codice civile che stabilisce “...un maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio di esercizio nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed oggetto della società...”. Pertanto, la Regione ha dichiarato che in mancanza di tali bilanci non si è potuto procedere alla asseverazione da parte del Collegio dei Revisori della Regione del Veneto, precisando comunque che i bilanci sono stati trasmessi ed è tuttora in corso la procedura di asseverazione.

Concludendo, visto il permanere delle criticità sopra evidenziate, con particolare riferimento alla mancata asseverazione da parte del Collegio dei revisori della Regione per

le 2 società partecipate “ dirette”, sopra menzionate, la Sezione richiama per il futuro ad una puntuale riconciliazione.

La stessa Corte Costituzionale ha evidenziato l’esigenza che nel settore della finanza pubblica allargata le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici, (...), vengano rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo⁴⁴⁸.

Si richiama in merito anche la Deliberazione della Sezione delle Autonomie Corte dei conti n. 2/2016: *“l’asseverazione deve essere posta in essere sia dall’organo di revisione dell’ente partecipante/controllante, sia dall’organo di revisione del soggetto partecipato o controllato. Nel caso di società per azioni e delle società in accomandita per azioni, l’organo competente è quello a cui è attribuita la revisione legale dei conti. Nelle società a responsabilità limitata ove non è obbligatoria la nomina del revisore legale, spetterà all’ente partecipante il compito di sollecitare una modifica statutaria che introduca l’organo di revisione, specie in quelle controllate. Se tale carenza persiste, spetta all’ente socio il compito di individuare all’interno dell’organismo societario chi debba asseverare la nota informativa. Il principio ricavabile è quello che spetterà all’ente partecipante il compito di sollecitare l’attività dell’organo di revisione, in quelle controllate”*.

Dall’esame complessivamente svolto emerge quindi l’avvio di un percorso positivo di controllo da parte della Regione dell’intera finanza pubblica regionale, da attuarsi attraverso una sempre più incisiva “governance” dell’intero perimetro, da un ampliamento del “consolidato” ed una costante attenzione ai processi di razionalizzazione delle partecipate regionali. Tale percorso presenta, tuttavia, tempi di attuazione lunghi e criticità che la Sezione auspica possano rapidamente essere superate per consentire, prima di tutto agli Organi della Regione e poi a questa Corte in sede di parifica, di disporre di informazioni più strutturate, aggiornate e complete.

⁴⁴⁸ Corte costituzionale 246/2012

